# FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

## VENTITREESIMO RAPPORTO ANNUALE

ANNO 2017

ACRI
Associazione di Fondazioni
e di Casse di Risparmio Spa

# FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
# XXIII RAPPORTO ANNUALE

- 2017 -

ACRI
Associazione di Fondazioni
e di Casse di Risparmio Spa

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA
Via del Corso, 267 - 00186 Roma

Edizione 2018

## INDICE

PREFAZIONE ..... 7

ELEMENTI DI SINTESI ..... 13

CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO ..... 21

CAP. 2 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA ..... 25

2.1 Il patrimonio ..... 25
2.2 Gli impieghi del patrimonio ..... 27
2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche ..... 29
2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e dell'Attività istituzionale ..... 30
*2.4.1 Alcune note informative sul bilancio delle Fondazioni* ..... 30
*2.4.2 L'investimento del patrimonio: la redditività* ..... 32
*2.4.3 Le risorse destinate all'Attività istituzionale* ..... 38

Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali ..... 49

CAP. 3 LA STRUTTURA OPERATIVA ..... 73

3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni ..... 73
3.2 Le risorse umane ..... 77
Analisi riguardante il Sistema delle Fondazioni ..... 77
Analisi riferita a Gruppi di Fondazioni ..... 88

CAP. 4 IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ..... 97

Introduzione ..... 97

4.1 L'Attività istituzionale ..... 100
Premessa metodologica ..... 100
Analisi riguardante il complesso delle Fondazioni ..... 101
*4.1.1 Quadro sintetico* ..... 101
*4.1.2 Settori di intervento* ..... 102
*4.1.2.1 Arte, Attività e Beni culturali* ..... 111
*4.1.2.2 Assistenza sociale* ..... 135

*4.1.2.3 Ricerca e Sviluppo*....151
*4.1.2.4 Volontariato, Filantropia e Beneficenza*....163
*4.1.2.5 Educazione, Istruzione e Formazione*....189
*4.1.2.6 Sviluppo locale*....207
*4.1.2.7 Salute pubblica*....221
*4.1.2.8 Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*....234
*4.1.3 Beneficiari delle iniziative*....237
*4.1.4 Tipo di intervento*....238
*4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti*....239
*4.1.6 Partnership di sistema*....242
*4.1.7 Localizzazione delle iniziative*....265
Analisi riferita a gruppi di Fondazioni....266
*4.1.8 Quadro sintetico*....266
*4.1.9 Settori di intervento*....268
*4.1.10 Beneficiari delle iniziative*....270
*4.1.11 Tipo di intervento*....271
*4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative*....272

4.2 Gli investimenti correlati alla missione....273
*4.2.1 Un breve inquadramento teorico*....273
*4.2.2 La situazione attuale*....279

*Tabelle relative all'Attività istituzionale*....297

CAP. 5 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
di Antonio Fici....323

NOTA METODOLOGICA....363

APPENDICE NORMATIVA....373

# PREFAZIONE

Il 2017[1] è stato un anno particolarmente positivo per le Fondazioni di origine bancaria, sia sul fronte dei risultati di gestione, che sul piano dell'attività istituzionale di sistema.
Il buon andamento dei mercati finanziari registrato nel corso dell'esercizio 2017 sulla quasi totalità dei comparti, ha consentito di conseguire un valore dei proventi finanziari di importante significatività, superiore all'anno precedente di circa il 54%. Parallelamente, la gestione operativa è proseguita lungo la strada del contenimento della spesa e dell'efficienza, consentendo di registrare un valore complessivo degli oneri di gestione sostanzialmente in linea a quello dell'anno precedente. Il risultato derivante dall'andamento delle due grandezze, ha originato un Avanzo di esercizio particolarmente positivo, pari a 1.477 milioni di euro, oltre il 76% in più dell'anno 2016. Dall'inizio della crisi finanziaria, questo rappresenta indubbiamente uno dei migliori risultati conseguiti dalle Fondazioni.
L'effetto del buon risultato del 2017 si è riflesso negli accantonamenti a riserva patrimoniale, ai Fondi di stabilizzazione dell'attività erogativa, che hanno potuto così incrementare la dotazione per esigenze future, e ai Fondi per l'attività erogativa del 2018. Pertanto, sebbene le erogazioni del 2017 siano leggermente inferiori a quelle dell'anno precedente, quelle del 2018 dovrebbero essere significativamente superiori perché beneficeranno del buon risultato d'esercizio 2017.
Ma se le *performance* economico-patrimoniali dipendono, oltre che da una buona gestione, anche dall'andamento di grandezze esterne, è sul piano istituzionale che il 2017 mostra la forte capacità delle Fondazioni, sia singolarmente che come sistema, di perseguire con efficacia la propria missione. Qui, in particolare, mi soffermerò su quattro iniziative di sistema che hanno maggiormente caratterizzato il 2017:

1. il recepimento pressoché integrale, all'interno del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), della proposta congiunta elaborata da Acri, CSVnet, Forum Nazionale del Terzo Settore e Consulta Nazionale dei Co.Ge., per la riforma del sistema dei Centri di servizio per il volontariato;
2. l'approvazione, all'interno della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), di una misura volta a incentivare, mediante credito di imposta, l'azione delle Fondazioni nel settore del *welfare* di comunità;
3. la piena implementazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile introdotto con la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);
4. il riesame, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della deliberazione n. 8 del 2015 che attribuiva alle Fondazioni connotati pubblicistici.

1 I dati rappresentati nel Rapporto si riferiscono all'anno 2017 ad eccezione del paragrafo 4.2 (Gli investimenti correlati alla missione) la cui rilevazione è stata effettuata sulla base dei bilanci 2016 delle Fondazioni.

L'approvazione del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rappresenta, con riferimento all'articolato relativo alla riforma del sistema dei Centri di servizio per il volontariato (artt. 61-66), uno straordinario risultato dell'azione delle Fondazioni, con il coordinamento di Acri, sia sul piano della collaborazione con altri organismi associativi del Terzo settore, che sul piano istituzionale. Infatti, il suddetto d.lgs. recepisce, nella sua sostanziale interezza, la proposta frutto della collaborazione tra Acri, CSVnet, Forum Nazionale del Terzo settore e Consulta Nazionale dei Co.Ge., presentata, nel novembre 2016, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La norma, fortemente innovativa, introduce importanti elementi a beneficio dell'intero sistema e anche delle Fondazioni. Infatti:

- pone definitivamente fine alla questione sul sistema di calcolo delle risorse da destinare per legge al sistema dei Centri di servizio (cosiddetto quindicesimo), confermando il meccanismo in vigore (ex Atto di indirizzo Visco), che era stato in passato, più volte, messo in discussione;
- viene introdotto un meccanismo di stabilizzazione delle risorse mediante l'istituzione di un Fondo Unico Nazionale (FUN): nelle annualità in cui il "quindicesimo" sarà particolarmente elevato, le risorse in eccesso rispetto al fabbisogno verranno accantonate per utilizzi futuri, evitando così una assegnazione superiore di risorse rispetto alle effettive esigenze del sistema e costituendo una riserva con cui far fronte ai periodi di flessione del "quindicesimo". Solo in casi di carenza di risorse, le Fondazioni saranno chiamate a fornire un contributo integrativo;
- viene riconosciuto alle Fondazioni un credito di imposta sulle risorse destinate al sistema dei Centri di servizio: 15 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro negli anni a seguire;
- vengono rafforzati i meccanismi di *governance* dell'intero sistema, mediante l'istituzione di un Organismo Nazionale di Controllo (nella forma di una fondazione istituita per decreto), articolato in 15 Organismi Territoriali di Controllo, tutti con maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione designati da Acri e dalle Fondazioni;
- vengono introdotti principi atti a garantire indipendenza, autonomia, democraticità e pluralismo dei Centri di servizio;
- vengono estesi i servizi dei Centri a tutto il volontariato, indipendentemente dalla tipologia di organizzazione di appartenenza;
- viene esclusa la possibilità, per i Centri di servizio, di effettuare erogazione di risorse, in linea con quanto previsto nella mozione finale del XXIII Congresso Nazionale Acri del 2015.

Con l'approvazione della legge di bilancio 2018 le Fondazioni hanno ottenuto un altro importantissimo risultato sul piano sia dell'accreditamento istituzionale, che del beneficio a vantaggio delle proprie Associate. Infatti, ai commi 201-204, è previsto un incentivo agli interventi delle Fondazioni a favore del *welfare* di comunità, sotto forma di un credito di imposta pari al 65% dei contributi erogati, fino a un massimo di 100 milioni di euro all'anno per tre anni (2019-2021), a sostegno di *"interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie".*

La norma, inoltre, prevede esplicitamente che sia Acri, in qualità di associazione di rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, a svolgere il ruolo di interlocutore con l'Agenzia delle Entrate, per il riconoscimento e la fruizione del credito di imposta da parte delle stesse Fondazioni.

Il risultato conseguito, oltre che rappresentare un concreto supporto a sostegno dell'azione delle Fondazioni nel settore del *welfare* e un riconoscimento del ruolo svolto a sostegno delle comunità in un particolare momento di bisogno, dà piena attuazione all'impegno assunto nella mozione finale del XXIII Congresso Nazionale Acri del 2015, che prevedeva di *"promuovere ogni iniziativa necessaria affinché le risorse pubbliche centrali già indirizzate al welfare vengano efficacemente trasferite ai territori, secondo una logica di prossimità, per sostenere la diffusione e il rafforzamento di welfare vicino alle comunità locali e ai loro bisogni, in una virtuosa collaborazione pubblico, terzo settore e privato locale"*, impegno peraltro già perseguito con l'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Con riferimento a quest'ultimo, che rappresenta un *unicum* sul piano della collaborazione pubblico-privato sociale, il 2017 è stato determinante per il consolidamento del processo di implementazione. Nel corso dell'anno sono state infatti realizzate importanti attività:

- l'erogazione dei primi contributi a sostegno di 80 progetti tra quelli pervenuti relativamente al bando *Prima infanzia*, pubblicato nel settembre 2016, per un totale di 62,2 milioni di euro;
- il completamento delle fasi di progettazione relative al bando *Adolescenza*, pubblicato nel settembre 2016, la cui assegnazione di risorse ai progetti è stata effettuata nel 2018 con l'approvazione di 86 progetti per circa 73 milioni di euro;
- l'implementazione dell'iniziativa di progettazione partecipata a favore delle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici, cui il Fondo ha stanziato 2,6 milioni di euro;
- la pubblicazione del terzo bando denominato *Nuove generazioni*, cui sono destinati 60 milioni di euro, con le relative numerose azioni di informazione e comunicazione per la sua diffusione che ha coinvolto direttamente diverse Fondazioni associate;
- la pubblicazione di un invito a soggetti privati, profit e no-profit, interessati a co-finanziare progetti in collaborazione con il Fondo (risorse stanziate pari a 10 milioni di euro);
- la raccolta di circa 120 milioni di euro dalle Fondazioni associate per la seconda annualità del Fondo e l'impegno per un importo analogo per la terza e ultima annualità;
- l'avvio di una campagna itinerante di promozione del Fondo in diverse città italiane.

Infine, particolarmente significativo per la tutela delle prerogative delle Fondazioni, è stato il riesame operato dall'ANAC della delibera n. 8 del 2015 che aveva impropriamente ricondotto le Fondazioni fra gli "enti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione", estendendo nei loro confronti una serie di norme di carattere più squisitamente pubblicistico e che aveva formato oggetto di impugnativa da parte dell'Associazione e di 55 Fondazioni. Con la decisione n. 1134 del 2017, l'ANAC, su impulso di Acri, prendendo atto del mutato contesto normativo, conseguente alla nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 97 del 2016, ha escluso le Fondazioni dal novero degli enti tenuti al rispetto delle norme pubblicistiche, dopo aver chiarito che la loro l'attività non è di "pubblico interesse", bensì di "utilità sociale".

Questi importanti risultati conseguiti, unitamente all'incessante lavoro quotidiano che le Fondazioni realizzano a livello territoriale e, di sovente, anche sul piano nazionale, confermano il loro profondo senso di responsabilità e la capacità di affrontare sfide e porsi obiettivi sempre più ambiziosi. Lasciatemi qui ricordare le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ci ha fatto l'onore di partecipare al XXIV Congresso Nazionale Acri svoltosi a Parma il 7 e l'8 giugno 2018, che più di ogni altro indicatore, sono la prova dell'apprezzamento istituzionale e del Paese per il lavoro delle Fondazioni:
*"Il contributo che date alla stabilità finanziaria - elemento prezioso per i risparmiatori italiani e, di conseguenza, per l'intero nostro Paese - anche nella vostra qualità di investitori di lungo termine, fa delle Fondazioni una delle ancore su cui l'Italia può contare per il suo futuro.*
*(…) Le Fondazioni, corpi intermedi tra cittadini e istituzioni, con forte vocazione territoriale, attente al patrimonio di valori delle comunità locali, favoriscono il benessere delle comunità e contribuiscono allo sviluppo del Paese".*

***

Un sentito ringraziamento va agli autori del Rapporto e soprattutto alle Fondazioni associate che ne hanno permesso la realizzazione, collaborando, come sempre, proficuamente e con grande disponibilità per la raccolta dei dati.
L'augurio è che le Fondazioni possano proseguire con successo il proprio cammino lungo il percorso evolutivo che ne ha caratterizzato la storia e che le connota sempre più quali protagoniste dei processi di sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori e del Paese.

Giuseppe Guzzetti

# ELEMENTI DI SINTESI

**Erogazioni settori** *(valori in milioni di euro)*

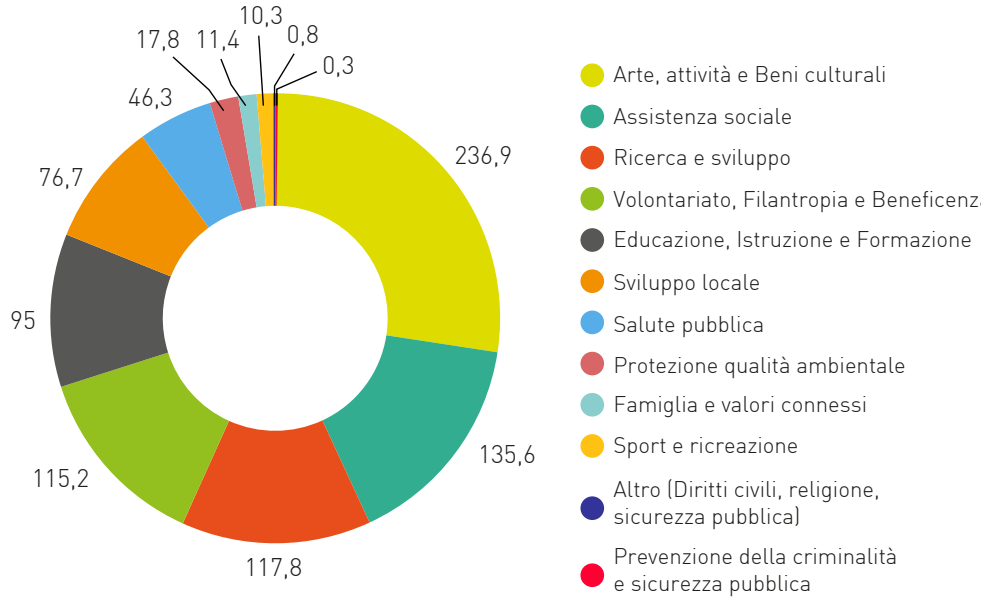


**Patrimonio totale per aree geografiche** *(valori in milioni di euro)*

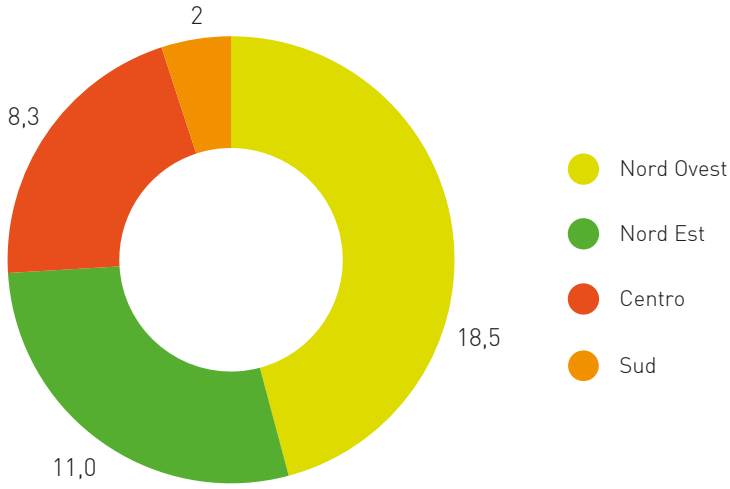

88 Fondazioni
1.010
Dipendenti
19.860
Interventi
sostenuti

Totale proventi
2.087,4
milioni di euro
Avanzo di
gestione 1.476,7
milioni di euro
Erogazioni
complessive
984,5

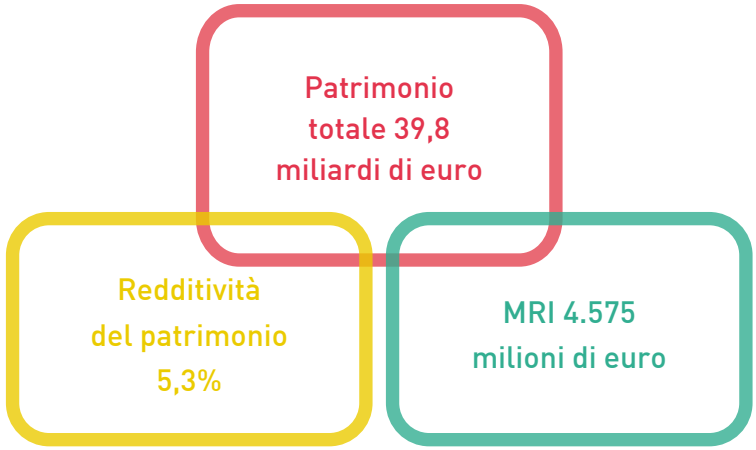
Patrimonio
totale 39,8
miliardi di euro
Redditività
del patrimonio
5,3%
MRI 4.575
milioni di euro

# ELEMENTI DI SINTESI

## Il quadro istituzionale e normativo

Sotto il profilo istituzionale, nel 2017 le Fondazioni sono state interessate dall'attuazione da parte del Governo della delega per la riforma della disciplina degli enti di Terzo settore con l'emanazione del d.lgs. n. 117, recante il Codice del Terzo settore. La nuova normativa presenta per le Fondazioni un interesse diretto in quanto reca la riforma del sistema dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) che ha dato un nuovo assetto alle strutture e ai processi di funzionamento e di sostegno finanziario dei Centri, dapprima contenuto nell'art. 15 della legge n. 266 del 1991 e nel DM 8 ottobre 1997, riconoscendo l'importanza del loro apporto non solo in termini di sostegno finanziario dei Centri, ma anche in termini di *governance* del processo.
Per le Fondazioni, inoltre, la riforma del Terzo settore assume un'ulteriore rilevanza poiché introduce nell'ordinamento un *corpus* normativo che, superando la frammentazione anche legislativa che caratterizzava le diverse categorie di enti del settore, consente loro di interloquire con soggetti con una chiara e comune disciplina di ordine organizzativo, contabile e fiscale. Tutto questo aiuta la creazione di solide *partnership* operative come avvenuto anche nel 2017 con l'implementazione della cooperazione pubblico-privato avviata con il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile di cui alla legge n. 208 del 2015. Esperienza che ha cementato l'alleanza delle Fondazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore sempre più caratterizzata da una valenza fortemente strategica basata sulle comuni finalità solidaristiche e di utilità sociale.
Il loro impegno nel favorire il benessere delle comunità di appartenenza ha trovato conferma, lo scorso anno, con il riconoscimento, all'interno della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), di una misura volta a incentivarne l'azione nel settore del *welfare* di comunità, mediante l'attribuzione di un credito d'imposta pari a 100 milioni annui per il triennio 2018/2020. La misura è particolarmente significativa perché riconosce l'impegno profuso dalle Fondazioni nel sostegno del privato-sociale con l'intento di salvaguardare quella rete di protezione sociale con una particolare riguardo alle fasce di popolazione particolarmente fragili.
L'attenzione riservata dal Governo all'attività delle Fondazioni nel settore del *welfare* dà altresì conto dell'oramai avvenuto superamento della originaria caratterizzazione bancaria, grazie all'applicazione della Carta delle Fondazioni del 2012 e del Protocollo Acri/Mef dell'aprile 2015. Le Fondazioni cominciano così ad essere sempre più percepite e riconosciute come soggetti istituzionali a vocazione filantropica, il cui percorso evolutivo ha trovato un definitivo riconoscimento nelle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al XXIV Congresso Nazionale Acri che le ha definite "*corpi intermedi tra cittadini e istituzioni, con forte vocazione territoriale, attente al patrimonio di valori delle comunità locali, favoriscono il benessere*

*delle comunità e contribuiscono allo sviluppo del Paese*". L'affermazione del Presidente porta così a conclusione il percorso di trasformazione normativa iniziato nel 1990 con la legge Amato e completato con la legge Ciampi.

## Il patrimonio e la gestione economica

A fine 2017 il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria era pari a 39,8 miliardi di euro e rappresentava l'86% del passivo di bilancio.
La composizione dell'attivo, che alla medesima data ammontava a 46,1 miliardi di euro, non ha subìto nell'anno modifiche sostanziali rispetto a quella rilevata nel 2016 (pari a 46,3 miliardi), essendo costituita per il 94,2% da attività finanziare e solo per il 4,8% da beni mobili e immobili. Nell'ambito delle attività finanziarie, invece, gli investimenti immobilizzati si sono ridotti, passando dal 63,7% al 62,3% dell'attivo a vantaggio degli strumenti non immobilizzati cresciuti come quota di bilancio dal 26% al 28,3% del 2017. Gli investimenti correlati alla missione (MRI) sono aumentati, sulla base di una rilevazione sui bilanci 2016, del 3,3% e hanno raggiunto l'importo di 4,6 miliardi di euro, rispetto ai 4,4 miliardi del 2015, mantenendo sostanzialmente inalterato il loro peso sul totale dell'attivo (9,9%) e del patrimonio (11,5%). Fra i settori ai quali tali investimenti risultano funzionalmente correlati si conferma quello dello Sviluppo locale che con l'88% del totale assorbe la quota maggiore delle risorse investite nel comparto.
Per quanto riguarda il conto economico, il 2017 ha fatto registrare un sensibile recupero dei proventi, che hanno raggiunto l'importo di 2,1 miliardi di euro con una crescita del 53,8% rispetto all'importo di 1,4 miliardi rilevato l'esercizio precedente. Ancorché a tale aumento abbiano concorso tutte le componenti finanziarie in cui è investito l'attivo, è emerso un significativo contributo dei dividendi azionari e delle gestioni patrimoniali. Difatti, mentre i dividendi sono cresciuti di 345 milioni, di cui 7 milioni dovuta ai maggiori utili distribuiti dalle società conferitarie, raggiungendo l'importo di 1,392 miliardi di euro, i risultati delle gestioni patrimoniali hanno fatto segnare un incremento di 167 milioni di euro, con una redditività media che balza dall'1,6% del 2016 al 6,6%.
A differenza dell'esercizio precedente, il 2017 è stato un anno favorevole anche grazie alla risalita delle quotazioni di borsa e ciò ha influito positivamente in generale sul rendimento di tutti gli investimenti finanziari, cresciuti di circa 65,6 milioni di euro, passando da -51,7 a +13,9 milioni di euro, nonostante le svalutazioni operate da alcune Fondazioni su taluni investimenti. In particolare, l'utile da negoziazione titoli, immobilizzati e non, ha fatto registrare un risultato positivo per 358 milioni di euro (contro i 117 del 2016) e riprese di valore per oltre 200 milioni, compensando così l'effetto negativo delle svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie per 545 milioni di euro, di cui circa 300 milioni relative al Fondo Atlante. Si è ridotto, invece, di 23 milioni l'apporto della componente interessi, il cui contributo è stato pari a 119,6 milioni.

Il buon andamento della Borsa e la crescita dei dividendi si sono così riflessi sulla redditività lorda del patrimonio delle Fondazioni che a fine anno si è attestato al 5,3%, in sensibile aumento rispetto al 3,4% del 2016. Il complessivo miglioramento di redditività ha avuto un effetto positivo sull'Avanzo di esercizio che è stato pari a 1,477 miliardi di euro con un incremento di 638,5 milioni (+76,2%) sull'anno precedente. Ciò ha consentito di conseguire un rendimento al netto degli oneri del patrimonio del 3,7% e un aumento dell'incidenza dell'Avanzo stesso sul totale dei proventi che ha raggiunto la quota del 70,7%, rispetto al 61,8% del 2016.
Dal punto di vista fiscale, il 2017 è stato un altro anno record dopo i 354,6 milioni di euro del 2016. L'anno trascorso ha infatti registrato un incremento delle imposte e tasse corrisposte di 132 milioni con una crescita del 37%, il cui ammontare totale si attesta ora su 487 milioni di euro. Le imposte e tasse consumano così circa il 29% dell'Avanzo di esercizio lordo e costituiscono il "primo settore" di intervento delle Fondazioni, assorbendo un ammontare di risorse ben maggiore di quelle, pari a 236,9 milioni di euro, destinate all'Arte, Attività e Beni culturali.
In relazione alla destinazione dell'Avanzo di esercizio, al lordo dei disavanzi di 76 milioni registrati da 11 Fondazioni, dai bilanci emerge che le Fondazioni che hanno rilevato un Avanzo positivo hanno accantonato 474 milioni alle riserve patrimoniali (inclusa la copertura di disavanzi pregressi), con un aumento di 229,6 milioni rispetto al 2016, e hanno destinato 1.078,7 milioni ai fondi per l'attività erogativa (il 73% dell'Avanzo), con un incremento nell'anno di 437 milioni di euro.

## La struttura operativa

Al 31 dicembre 2017 le persone occupate nelle Fondazioni erano 1.010 e con un costo totale di 66,5 milioni di euro. Per ogni Fondazione il numero di dipendenti si attestava a 7 unità, invariato rispetto a quello rilevato nel 2016, determinato facendo riferimento al valore mediano della distribuzione, posto che la diversa dimensione patrimoniale e le differenti modalità operative delle Fondazioni rendono poco significativo il dato medio.
Se si va ad analizzare più in dettaglio l'articolazione degli organici in relazione alla dimensione appare più evidente la differenza strutturale. Così, se fra le Grandi la Fondazione mediana ha 24 unità in organico, nelle Medio-grandi scende a 10,5 addetti per Fondazione e si riduce a 7 e 5 nei raggruppamenti, rispettivamente, delle Medie e delle Medio Piccole Fondazioni, per attestarsi infine a 3 unità in quello delle Piccole.
Il 91% delle risorse umane delle Fondazioni (pari a 923 unità) è costituito da personale in organico e impiegato a tempo pieno nel 78% dei casi. Le collaborazioni costituiscono il 5% del totale risorse, in riduzione rispetto al 6% del 2016, mentre sono estremamente contenuti i ricorsi ad altre forme di rapporto di lavoro come quelli di "somministrazione" (2%) e di collaborazioni con le banche conferitarie di riferimento, nelle forme oramai in fase di forte ridimensionamento del distacco di personale e del *service*.

Dal punto di vista dell'inquadramento contrattuale, è oramai prevalente il ricorso al contratto nazionale del Commercio e Servizi (gli addetti interessati sono 566 con una incidenza del 56% sul totale), mentre l'utilizzo del contratto del Credito è sempre meno frequente e nel 2017 si è ulteriormente ridotto e riguarda ora 196 unità (il 19% del totale). Oltre a tali tipologie, alcune Fondazioni ricorrono ai contratti individuali, nella maggior parte dei casi collegati a un regolamento interno. I rapporti di lavoro per i quali è adottata questa forma negoziale sono 175 in tutto (di cui 155 in collegamento con uno specifico regolamento interno), pari al 17% del totale. Sono invece del tutto marginali i ricorsi ad altri contratti nazionali di lavoro (solo 23 unità, pari al 2% degli occupati) e le forme varie di contratto definite con i collaboratori non legati da un rapporto di lavoro dipendente, che nell'insieme coinvolgono il 5% degli occupati (50 unità totali).

Quanto alle attività assegnate al personale in seno alla struttura organizzativa definita da ogni Fondazione, risulta che: un quarto degli occupati svolge funzioni di guida e supervisione della struttura (l'11% in ruoli di alta direzione e il 14% con funzioni di coordinamento intermedio); un 27% è impegnato in ruoli specialisti, che richiedono competenze disciplinari di livello avanzato; il restante 45% del personale assolve a mansioni nell'ambito del comparto operativo/esecutivo.

Riguardo alla presenza di genere, il personale femminile, nonostante rappresenti il 58% del totale degli occupati, risulta essere ancora sottorappresentato nei ruoli apicali. Tuttavia nel 2017 si è rilevato un certo miglioramento della situazione in quanto la quota femminile che occupa ruoli di direzione è passata dal 19% del 2016 al 23% del 2017 e quella che ha assunto posizioni di coordinamento intermedio è cresciuta di tre punti percentuali raggiungendo quota 58%.

Si conferma nel 2017 l'alto livello di scolarizzazione del personale con il 68% di laureati e il 28% di diplomati di scuola secondaria di secondo grado, mentre quello in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado rappresenta il 5% degli organici.

In relazione alle aree di assegnazione del personale ha una prevalenza l'Area Erogazioni e Progetti Propri, nella quale è impegnato il 39% del personale, cui segue, con il 28% del personale dedicato, l'area Segreteria e Amministrazione che ha un'operatività trasversale alle diverse attività svolte dalla Fondazione. Il 16% del personale ha funzioni di supporto tecnico-specialistico alle aree dedicate, come la comunicazione, i servizi legali, i servizi studi, il controllo dei rischi, ecc., o che svolgono attività necessarie all'appropriato funzionamento dell'organizzazione. Il 9% del personale è infine occupato nell'area Direttiva che comprende le posizioni di vertice della struttura operativa (tipicamente il Segretario o Direttore Generale ed eventuali loro Vice), mentre il 5% del personale è coinvolto nell'attività di impiego del patrimonio.

Nel complesso il personale impegnato direttamente nelle attività *core* della Fondazione, ossia la gestione patrimoniale e l'attività erogativa, è pari a oltre il 60% delle risorse umane, quello impegnato indirettamente su entrambe le attività, includendovi anche coloro che hanno funzioni di direzione, è pari ad un quarto, mentre il personale dedicato al funzionamento della Fondazione costituisce solo il 15%.

## L'attività istituzionale

L'attività erogativa, intesa come delibere assunte, è stata pari, nel 2017, a 984,6 milioni di euro (ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato *ex* art. 62 del d.lgs. n. 117 del 2017), in diminuzione rispetto al 2016 del 4,5%. Analoga tendenza si è avuta anche nel numero delle iniziative finanziate, risultate pari a 19.860 interventi, che si sono contratte del 2,1%. Va evidenziato che l'aggregato delle erogazioni deliberate non segue lo stesso andamento dell'Avanzo di esercizio, che è risultato in aumento e pari a 1,477 miliardi di euro, in quanto l'attività erogativa è risultata legata, da un lato, alla decisione delle Fondazioni di ricostituire le disponibilità nei fondi utilizzati negli anni precedenti, caratterizzati da una generale flessione dei ricavi, e, dall'altro, alla prassi ormai sempre più diffusa di commisurare le erogazioni alle disponibilità accertate e conseguite nell'esercizio precedente, piuttosto che al margine dell'esercizio stesso. Quest'ultimo fattore fa sì che i maggiori avanzi del 2017 esplicheranno il loro effetto nel corso dell'esercizio 2018.
Ciò nonostante, se si esaminano le erogazioni sotto il profilo finanziario, emerge che l'ammontare delle delibere liquidate crescono rispetto al 2016 passando da 900,9 milioni di euro a 962,6 milioni, e ciò significa che le Fondazioni hanno non solo mantenuto, ma anche accresciuto il loro sostegno monetario alla rete di soggetti con i quali interagiscono per la realizzazione delle proprie finalità statutarie.
Nel corso dell'anno si sono altresì registrati adeguamenti sia nell'importo medio del singolo progetto deliberato, che passa dai 50.806 euro del 2016 a 49.576 euro, sia nel numero medio di interventi per singola Fondazione scesi a 226 dai 231 nel 2016.
Trova una sostanziale conferma la ripartizione delle erogazioni deliberate per importo, mentre evidenziano una leggera contrazione le erogazioni pluriennali. Difatti, le erogazioni di importo superiore a 5.000 euro rappresentano sempre la quota maggioritaria con il 91,5% del totale erogato e il 51,7% del numero di interventi. Tale aggregato, inoltre, presenta una forte concentrazione su iniziative di importo molto rilevante, dal momento che il 73,6% delle somme deliberate e il 7,6% del numero di iniziative presentano un importo unitario superiore a 100 mila euro, di cui oltre il 68% è assorbito da progetti con volume di spesa superiore a 500 mila euro, mentre quelle di importo inferiore a 25 mila euro riguardano solo il 10,7% delle erogazioni pur riferendosi al 77,5% del numero di interventi.
L'esame degli interventi per importo dà quindi conto che le c.d. "erogazioni a pioggia" assorbono una quota molto ridotta di risorse che sono rivolte nella stragrande maggioranza dei casi a sostenere quella rete di organizzazioni formate prevalentemente da volontari così determinante per assicurare solidarietà nelle comunità locali.
In merito ai progetti pluriennali, dall'analisi dei dati emerge che il loro peso si riduce dal 7,5% al 6,2% degli importi erogati, confermando così una limitata propensione delle Fondazioni ad assumere impegni di contribuzione proiettati su un orizzonte di tempo superiore all'anno e ciò anche in relazione alla erraticità dei mercati finanziari che non consentono di stabilizzare i flussi delle diverse fonti reddituali.

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per settore di intervento, nel 2017 si confermano i sette settori da sempre prioritari (Arte, Attività e Beni culturali; Assistenza sociale; Ricerca e Sviluppo; Volontariato, Filantropia e Beneficienza; Educazione, Istruzione e Formazione; Sviluppo locale; Salute pubblica) ai quali le Fondazioni hanno destinato l'83,6% delle risorse e che diventa il 95,8% ove si consideri anche il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile cui hanno aderito nell'anno in esame 73 Fondazioni destinando, come nel 2016, oltre 120 milioni di euro.
Il numero medio di settori di intervento di ciascuna Fondazione è risultato essere di 6,2, sostanzialmente analogo a quello del 2016 pari a 6,4. In particolare, i settori dove quasi tutte le Fondazioni intervengono sono Arte, Attività e Beni culturali (con 86 Fondazioni), Volontariato, Filantropia e Beneficenza (con 84 Fondazioni), Educazione, Istruzione e Formazione (con 81 Fondazioni). Altrettanto importanti, sono la Salute pubblica (59 Fondazioni), Ricerca e Sviluppo (54 Fondazioni), Assistenza sociale e Sviluppo locale (49 Fondazioni).
Tali settori, pur confermando la loro prioritaria dimensione aggregata in relazione agli altri settori ammessi, presentano situazioni differenziate al loro interno. Così, se la Salute pubblica mostra un incremento a due cifre con un +13,8% e l'Assistenza sociale una crescita del 6,4%, gli altri settori evidenziano una riduzione dei volumi più o meno accentuata. In particolare, lo Sviluppo locale ha fatto registrare un forte ridimensionamento, pari al 24,4%, così come il settore Arte, Attività e Beni culturali (-9,2%) e quello del Volontariato, Filantropia e Beneficienza (-7,7%). Presentano una riduzione più contenuta i settori Ricerca e Sviluppo (-5,2%,) ed Educazione, Istruzione e Formazione (-2,3%).
In relazione gli importi deliberati e alle iniziative sovvenute, è il settore Arte, Attività e Beni culturali che assorbe il maggior parte delle risorse, seppure in flessione rispetto al 2016, con 236,9 milioni di euro (pari al 24,1% degli importi erogati) e 7.373 interventi (corrispondenti al 37,1% del numero totale). Seguono, anche se a una certa distanza, il settore Assistenza sociale, ancorché in crescita rispetto al 2016, con 135,6 milioni di euro e 1.922 interventi (il 13,8% degli importi totali e il 9,7% del numero di interventi), il settore Ricerca e Sviluppo, che fa registrare erogazioni per 117,8 milioni di euro e 1.134 interventi (il 12% degli importi e il 5,7% del numero delle iniziative) e il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, cui sono state destinate risorse pari a 115,2 milioni di euro, finanziando 2.303 iniziative (pari, rispettivamente, all'11,7% degli importi e all'11,6% del numero di interventi totali). Completano i settori a maggiore vocazione di intervento l'Educazione, Istruzione e Formazione, al quinto posto della graduatoria, con 95 milioni di euro erogati (9,6% del totale deliberato) e 3.184 interventi (16%), lo Sviluppo locale, ancorché in regressione rispetto al 2016, con 76,7 milioni di euro e 1.614 interventi (il 7,8% degli importi e l'8,1% dei progetti) e, infine, il settore Salute pubblica che, ricevendo 46,3 milioni di euro (4,7% del totale) per 845 interventi (4,3%), fa riscontrare con un +13,8% una marcata crescita in relazione alla situazione in essere l'anno precedente. Fra i restanti settori in graduatoria, che presentano un'incidenza minori raccogliendo nel loro insieme solo il 4,2% delle erogazioni, si segnalano quelli della Protezione e

Qualità ambientale, con 17,8 milioni di euro (1,8% del totale) per 185 interventi (0,9%), della Famiglia e Valori connessi con 11,4 milioni di euro (1,2% del totale) per 217 interventi (1,1%) e dello Sport e Ricreazione con 10,3 milioni di euro erogati (1%) e 934 interventi (4,7%).
Un cenno a parte merita il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che in termini di risorse destinate pesa per il 12,2% sul totale delle delibere, in quanto non viene considerato nella precedente graduatoria poiché trattasi di un progetto nazionale con profili rilevanti per diversi settori, tipicamente quali Educazione, Istruzione e Formazione, Assistenza sociale, Volontariato, Filantropia e Beneficienza e Famiglia e Valori connessi, che hanno orientato per una apposita distinta rilevazione. Nei primi due anni di attività il Fondo, tramite l'impresa sociale Con I Bambini, soggetto attuatore individuato da Acri, ha assegnato contributi per 201,7 milioni di euro per il sostegno di 249 progetti nell'ambito di tre bandi nazionali distinti per fasce di età dei minori di cui: 80 progetti relativi al bando "Prima Infanzia", rivolto ai bambini da 0 a 5 anni; 86 progetti concernenti il bando "Adolescenza", riferito ai ragazzi da 11 a 17 anni; 83 progetti attinenti al terzo bando denominato "Nuove generazioni" e rivolto alla fascia di età 5–14 anni. A questi interventi si aggiunge il sostegno, per 2,6 milioni di euro, a progettualità educative nelle zone terremotate del Centro Italia.

# CAPITOLO 1
# IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

"*Le Fondazioni, corpi intermedi tra cittadini e istituzioni, con forte vocazione territoriale, attente al patrimonio di valori delle comunità locali, favoriscono il benessere delle comunità e contribuiscono allo sviluppo del Paese*" è questa affermazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al XXIV Congresso nazionale Acri che suggella l'oramai indiscutibile natura privata e soprattutto l'appartenenza delle Fondazioni al novero dei corpi intermedi. L'affermazione del Presidente porta a compimento il percorso di evoluzione normativa iniziato nel 1990 con la legge Amato, riformato dalla legge Ciampi e convalidato dalla Corte costituzionale con le sentenze del 2003.

Nel corso del 2017, nonostante taluni tentativi di rimettere in discussione l'appartenenza delle Fondazioni al novero delle organizzazioni delle libertà sociali, le scelte normative sono state coerenti con tale processo evolutivo.

Nell'anno, infatti, vi sono state più occasioni in cui sono emersi tentativi di riportare indietro le lancette della storia per porre maldestramente in dubbio la natura privatistica delle Fondazioni e rimettere in discussione l'indipendenza dei membri degli Organi. Tentativi che sono stati prontamente rintuzzati anche dall'Autorità di vigilanza, che ha ribadito che "*le Fondazioni sono soggetti indipendenti dagli enti designanti, compresi gli enti locali, con i quali non hanno alcun rapporto di strumentalità o vincoli funzionali ed organici*".

Del pari significativa è stata anche la presa di posizione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione che con la decisione n. 1134 le ha escluse dal novero degli enti tenuti al rispetto delle norme pubblicistiche in tema di trasparenza amministrativa, anche in relazione agli scopi e alle finalità assegnate dal legislatore dopo aver accertato che la loro attività non è di "pubblico interesse", bensì di "utilità sociale".

Ulteriori provvedimenti normativi in corso d'anno ne hanno convalidato il ruolo di soggetti istituzionali dediti al perseguimento di finalità generali a livello nazionale e locale.

Basti ricordare, da un lato, lo stretto legame tra le Fondazioni e gli enti di terzo settore che il legislatore ha riaffermato nel Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017) in coerenza con quanto già riconosciuto dalla legge delega e, dall'altro, il ruolo assegnato alle stesse nella riforma del sistema dei Centri di servizio per il volontariato (Csv). Riforma che, come viene messo in evidenza nel capitolo 5, ha dato un nuovo assetto alle strutture e ai processi di funzionamento e di sostegno finanziario dei Csv, dapprima contenuto nell'art. 15 della legge n. 266 del 1991 e nel DM 8 ottobre 1997, riconoscendo l'importanza dell'apporto delle Fondazioni non solo in termini finanziari, ma anche in termini di *governance* del processo.

Sotto il profilo finanziario, in particolare, il sostegno dei Csv trova ancora nelle Fondazioni l'elemento determinante, in quanto sono i soggetti che alimentano attraverso apporti annuali, assistiti da un credito d'imposta, un Fondo Unico Nazionale (FUN) amministrato dalla Fondazione Organismo Nazionale di Controllo (ONC) che provvede, tramite uffici territoriali, al sovvenzionamento dei locali Csv.

La riforma, dunque, ha valorizzato lo stretto rapporto che le Fondazioni hanno instaurato con il mondo del volontariato in termini di sostegno economico - finora le risorse destinate *ex lege* 266 sono state pari ad oltre 1,3 miliardi di euro - e di condivisione dell'approccio solidaristico e sussidiario volto alla realizzazione del benessere sociale delle comunità di riferimento, che caratterizza la collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore a livello nazionale e territoriale.
Non va inoltre dimenticato che, più in generale, la riforma del Terzo settore interessa le Fondazioni non solo perché introduce nel nostro ordinamento un *corpus* normativo che supera quella frammentazione che caratterizzava, non solo sotto il profilo legislativo, le diverse categorie di enti del settore, ma anche perché consente loro di poter realizzare e selezionare, da un lato, *partnership* operative con soggetti non lucrativi aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che hanno una chiara e comune disciplina organica sotto il profilo operativo, organizzativo, contabile e fiscale e, dall'altro, di potersene avvalere anche nella strutturazione organizzativa delle proprie società strumentali.
Il rapporto con il mondo del terzo settore è proseguito nell'anno in riferimento anche nell'implementazione della cooperazione pubblico-privato avviata con il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile di cui alla legge n. 208 del 2015, dove l'alleanza delle Fondazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore ha una valenza fortemente strategica in relazione alle finalità della sperimentazione, incentrata sull'attività degli enti di terzo settore, volta ad elaborare proposte innovative di *policy* da porre all'attenzione delle istituzioni pubbliche interessate. Il ruolo delle Fondazioni come soggetti che, come attestato dal Presidente Mattarella, "*favoriscono il benessere delle comunità*" ha trovato nel 2017 un'ulteriore affermazione legislativa con il riconoscimento, all'interno della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), di una misura volta a incentivare l'azione delle Fondazioni nel settore del *welfare* di comunità, mediante il riconoscimento di un credito d'imposta pari a 100 milioni annui per il triennio 2018/2020. La misura è particolarmente significativa perché riconosce l'impegno profuso dalle Fondazioni nel settore a sostegno del privato-sociale. Nell'anno appena trascorso hanno infatti sostenuto, nel comparto dove confluiscono i settori ammessi che intervengono a sostegno del *welfare* (Assistenza sociale, Salute pubblica e Volontariato), iniziative per circa 300 milioni di euro, con l'intento di salvaguardare quella rete di protezione sociale rivolta alle fasce di popolazione particolarmente vulnerabile e in condizioni di svantaggio.
Venuta meno, anche nella percezione comune, la caratterizzazione bancaria, grazie all'applicazione della Carta delle Fondazioni del 2012 e del Protocollo Acri/Mef dell'aprile 2015, le Fondazioni cominciano ad essere riconosciute come soggetti istituzionali a vocazione filantropica, grazie all'impegno profuso nel promuovere un processo di sostegno comunitario basato sulla condivisione di finalità, esperienze, prassi, percorsi di sviluppo, nel rispetto dell'indipendenza e autonomia dei soggetti pubblici e privati presenti.
Tuttavia, a tale qualificazione non solo formale, non corrisponde un regime fiscale adeguato, consono alle caratteristiche di soggetto che opera per il raggiungimento del benessere della comunità di riferimento. Le Fondazioni, infatti, non godono, né hanno mai goduto, di alcuna

specifica agevolazione; anzi, il loro regime iniziale è andato progressivamente peggiorando, differenziandosi da quello degli altri enti non commerciali. Il peggioramento ha toccato non solo la tassazione delle rendite da investimenti finanziari, che ha avuto in un triennio un incremento esponenziale, passando dal 1° gennaio 2012 dal 12,50% al 20% e, dal 1° luglio 2014, dal 20% al 26%, ma anche la tassazione dei dividendi. È infatti, del 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ha portato al 100% l'imponibile dei dividendi con un ulteriore aggravio della loro tassazione che è ora del 24%, mentre la tassazione dei medesimi dividendi per i soggetti commerciali è addirittura scesa all'1,2%.
L'attuale regime di tassazione dunque non solo discrimina le Fondazioni, ma soprattutto non ne valorizza il ruolo sussidiario e non appare coerente con l'art. 118 della Costituzione. Tutto ciò si è tradotto nel 2017 in un aumento del carico fiscale di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, raggiungendo l'importo di oltre 450 milioni di euro.

# CAPITOLO 2
# IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

## 2.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017[1], ammonta a 39.752 milioni di euro e costituisce circa l'86% del passivo di bilancio[2] (Tab. 2.5).
Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio è rimasto sostanzialmente inalterato, facendo registrare una variazione positiva di 90 milioni di euro (+0,2%).
Va peraltro evidenziato che tale variazione è il risultato netto di un aumento di 718 milioni, relativo a 60 Fondazioni, a fronte di una diminuzione di 628 milioni, relativa a 28 Fondazioni.
È in ogni caso opportuno precisare che il valore contabile del patrimonio, se si considera l'arco temporale a partire dal 2000, anno di entrata in operatività della legge "Ciampi" che regolamenta l'attività delle Fondazioni, è cresciuto ad un tasso medio annuo dello 0,7%. All'interno di questo arco temporale si possono individuare due periodi caratterizzati da *trend* di variazione opposti: un primo periodo, dal 2000 al 2010, in cui il patrimonio è costantemente aumentato, mediamente del 3,5% annuo, mentre l'inflazione, in quegli stessi anni, è aumentata del 2,1% annuo; un secondo periodo, dal 2011 ad oggi, che coincide anche con la fase più acuta della crisi finanziaria iniziata nel 2008, in cui il valore del patrimonio si è ridotto.
In questo stesso arco temporale che va dal 2000 al 2017, nonostante le perduranti difficoltà economico-finanziarie che hanno investito il nostro Paese, le Fondazioni hanno erogato complessivamente 21,3 miliardi di euro e accantonato ulteriori risorse per l'attività erogativa futura pari a circa 1,9 miliardi di euro, per un totale di 23,2 miliardi di euro.
Con riferimento alla distribuzione dimensionale e geografica dei patrimoni, si rileva come questa sia contraddistinta, per ragioni "genetiche", da una marcata concentrazione[3] (Tab. 2.1 e Tab. 2.7).
Per quanto riguarda il primo profilo, le 47 Fondazioni aventi sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di quasi 30 miliardi di euro, pari al 74,2% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest, dove risiedono 5 delle 18 Fondazioni di grande

1 Il bilancio 2017 della Fondazione Banco di Napoli non è stato approvato alla data di stesura del rapporto. I dati di bilancio utilizzati fanno riferimento ad una situazione previsionale.
2 Il valore reale del patrimonio delle Fondazioni a fine 2017 è stimato in 42,3 miliardi di euro, valore superiore a quello di libro, dato che la plusvalenza netta latente è di circa 2,5 miliardi di euro. Tale dato è tornato ad aumentare, dopo aver fatto segnare una consistente diminuzione nel 2016, anno in cui si era di fatto annullato. Il valore reale del patrimonio è stato calcolato sommando al patrimonio contabile la differenza tra il valore reale e quello contabile delle partecipazioni immobilizzate (sostanzialmente nelle società conferitarie) detenute dalle Fondazioni. Il valore reale delle partecipazioni è stato calcolato come media dei valori di borsa degli ultimi tre mesi del 2017, per le società quotate, e come ultimo valore disponibile della quota di patrimonio netto, per quelle non quotate. Se indicato, si è data prevalenza al dato fornito dalla Fondazione nel bilancio.
3 I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la loro dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

dimensione, il valore medio del patrimonio è quasi due volte e mezzo la media generale (1.087 milioni di euro contro 452). Il Nord Est ha una presenza più diffusa di Fondazioni (30), ma un valore medio del patrimonio più contenuto della media (368 milioni di euro).
Il Centro, in cui sono presenti 30 Fondazioni, ha valori patrimoniali medi ancora più contenuti, con 276 milioni di euro.
Il Sud e le Isole, con il 5%, pesano meno nella distribuzione territoriale, contando 11 Fondazioni dotate di un patrimonio medio che, con 181 milioni di euro, si pone ben al di sotto della metà del dato generale.
La forte disomogeneità territoriale deriva dalla distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel Centro Nord del Paese, solo in parte compensata dalla presenza degli *ex* istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia) e della Banca Nazionale delle Comunicazioni, meno numerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

**Tab. 2.1 Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2017).**

| GRUPPI | Fondazioni Piccole | | Fondazioni Medio-piccole | | Fondazioni Medie | | Fondazioni Medio-grandi | | Fondazioni Grandi | | Totale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | N° | Milioni di euro | N° | Milioni di euro | N° | Milioni di euro | N° | Milioni di euro | N° | Milioni di euro | N° | Media |
| **AREE GEOGRAFICHE** | | | | | | | | | | | | | |
| Nord Ovest | 73 | 2 | 169 | 3 | 416 | 3 | 862 | 4 | 16.953 | 5 | 18.473 | 17 | 1.087 |
| Nord Est | 60 | 7 | 137 | 2 | 879 | 6 | 2.444 | 8 | 7.506 | 7 | 11.026 | 30 | 368 |
| Centro | 209 | 6 | 703 | 10 | 671 | 5 | 1.311 | 4 | 5.371 | 5 | 8.265 | 30 | 276 |
| Sud | 84 | 3 | 175 | 2 | 601 | 4 | 221 | 1 | 907 | 1 | 1.988 | 11 | 181 |
| **Totale** | **426** | **18** | **1.184** | **17** | **2.567** | **18** | **4.838** | **17** | **30.737** | **18** | **39.752** | **88** | **452** |
| **Media** | **24** | | **70** | | **143** | | **285** | | **1.708** | | **452** | | |

In merito alla concentrazione dimensionale, si rileva che il gruppo delle 18 Fondazioni di grande dimensione detiene il 77,3% del totale del patrimonio complessivo, mentre le 18 Fondazioni di dimensione piccola pesano per l'1,1%.
La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha come conseguenza che alle regioni del Sud dell'Italia viene destinato un minor volume di risorse relative all'Attività istituzionale, che le Fondazioni hanno cercato di compensare avviando una serie di iniziative mirate a sostenere progetti proveniente da quelle aree. Le Fondazioni, infatti, con il coordinamento di Acri, oltre ad aver finanziato alcuni progetti finalizzati allo sviluppo di

distretti culturali nelle regioni del Sud, alla fine del 2005, sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, hanno costituito la Fondazione con il Sud che ha iniziato a operare dal 2007 nelle regioni meridionali[4].
Oltre al conferimento della dotazione patrimoniale iniziale, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli statutari, a ulteriori erogazioni a favore della Fondazione con il Sud, impegno che è stato rinnovato nel 2015, in occasione del Congresso Acri, per un ulteriore quinquennio.

## 2.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2017 ammonta a 46,1 miliardi di euro, sostanzialmente invariato rispetto al dato del 2016 (pari a 46,3 miliardi). La struttura generale delle attività[5] è la stessa di quella degli anni precedenti, se ci riferisce alla suddivisione fra attività materiali e finanziarie: infatti le prime incidono per il 4,8% e le seconde (includendo i crediti finanziari e le disponibilità liquide) per il 94,2% sul totale attivo, dati che confermano quelli del 2016. Le attività finanziarie, che ammontano a 41,8 miliardi, mostrano, invece, una diversa composizione se distinte in immobilizzate e non immobilizzate, con una minor peso percentuale sull'attivo delle prime, che passano dal 63,7% al 62,3%, rispetto alle seconde, che aumentano dal 26% al 28,3%; anche le consistenze in valore assoluto rispecchiano tali variazioni.
Le attività finanziarie immobilizzate[6] passano da 28,5 a 27,8 miliardi di euro, mentre l'investimento in attività finanziarie non immobilizzate varia da 12 a 13 miliardi di euro. Approfondendo l'analisi dei due comparti di strumenti finanziari, va osservato che nelle immobilizzazioni, la partecipazione nella conferitaria è diminuita di 1.214 milioni di euro (-9,4%), i titoli di debito di 597 milioni (pari a -27,7%), mentre le partecipazioni azionarie diverse dalla conferitaria e gli altri titoli sono cresciuti complessivamente di oltre 1 miliardo. Nel portafoglio non immobilizzato la partecipazione nella conferitaria (sono 9 le Fondazioni che la collocano, tutta o parte, nel portafoglio disponibile alla vendita) diminuisce di 77 milioni di euro, mentre le gestioni patrimoniali, che nel 2016 avevano triplicato la loro consistenza

4 Considerando la consistenza patrimoniale della Fondazione con il Sud nell'ambito delle Fondazioni operanti nelle regioni meridionali la distribuzione geografica dei patrimoni di queste ultime passa dal 5% al 5,9%.
5 Le categorie di investimento cui si fa riferimento nel commento non sono evidenziate distintamente negli schemi di bilancio proposti a fine capitolo, che sono strutturati in forma sintetica e con un maggior grado di aggregazione. A tale riguardo si rimanda alla Nota metodologica.
6 Nel richiamare quanto osservato nella nota relativa alle categorie di investimento, l'aggregato non include le partecipazioni in società strumentali, il cui peso sul totale attivo è nel 2017 pari a poco più del 2%, e per le quali, ove l'investimento non produca l'adeguata redditività prevista dalla legge, le Fondazioni sono tenute ad una copertura nel passivo fra i fondi per l'attività di istituto (Altri fondi), così come previsto dall'art. 5 del Protocollo d'intesa Acri/Mef. Considerando anche tali partecipazioni, il cui ammontare è pari a 1.017 milioni, di cui 715 milioni di euro relativi alle società strumentali controllate, le attività finanziarie immobilizzate sono pari a 28,8 miliardi di euro e rappresentano il 62,3% dell'attivo.

(da 2,1 miliardi a 6,6), hanno fatto registrare un forte ridimensionamento raggiungendo 1,7 miliardi (-4,9 miliardi, pari a -74%), che è risultato essere il livello più basso mai registrato dal 2000. Tale diminuzione è stata più che compensata dall'incremento del valore dei fondi comuni di investimento i quali totalizzano, fra quotati e non, 9,5 miliardi rispetto a 3,4 miliardi dell'anno precedente, con un incremento di 6 miliardi di euro. A questo ultimo riguardo va precisato che tali valori sono stati notevolmente influenzati dalla scelta operata da alcune Fondazioni di dare una diversa allocazione ai loro investimenti, privilegiando gli OICR rispetto alle gestioni patrimoniali.

Una analisi più dettagliata della variazione della posta di bilancio riferita alla partecipazione nella conferitaria evidenzia che, in totale, l'interessenza nella conferitaria, sia quella collocata fra le immobilizzazioni (1.214 milioni) che quella non immobilizzata (77 milioni), fa segnare una diminuzione netta di 1.291 milioni di euro, frutto di valori in aumento, per sottoscrizione di aumenti di capitale, per 286,9 milioni e negativi per 1.577,8 milioni; di questi oltre 1 miliardo deriva da cessione di azioni.

Il grafico della Fig. 2.1 mostra l'andamento del totale attivo di bilancio e del peso dell'investimento nella conferitaria sull'attivo dal bilancio 1992/93 a quello del 2017. Risulta evidente la progressiva riduzione del peso delle partecipazioni per effetto del processo di dismissione iniziato già nel 1997 con la Direttiva Dini e che a fine 2017 ha portato al 26,5% il loro peso sul totale attivo, ancorché vi siano stati dei periodi, dal 2007 al 2010, in cui le Fondazioni, in qualità di investitori istituzionali, hanno operato a sostegno e rafforzamento patrimoniale delle banche partecipate mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, affinché non venisse meno il supporto all'economia dei territori.

Le altre voci dell'attivo non registrano variazioni di rilievo.

In merito alle poste del passivo di bilancio, oltre al patrimonio netto di cui si è trattato in precedenza, vale la pena di sottolineare la sensibile riduzione, da 665 a 292 milioni di euro, dell'ammontare dei debiti[7], sia di natura fiscale che finanziaria; con riguardo a quest'ultima tipologia di debiti è opportuno rammentare, infatti, che la loro diminuzione è da ricollegare anche alla circostanza che nel 2017 alcune Fondazioni hanno estinto il debito contratto con il Mef avendo versato l'ultima rata della dilazione di pagamento relativo alla conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie della Cassa Depositi e Prestiti.

7 La posta "Debiti" è compresa nella voce "Altre passività" degli schemi di stato patrimoniale riportati nelle tab. 2.5 (Si veda anche la Nota metodologica, per la corrispondenza delle poste di bilancio con i prospetti di sintesi).

**Fig. 2.1 - Totale Attivo e partecipazioni nella conferitaria (peso in % su Totale Attivo)**

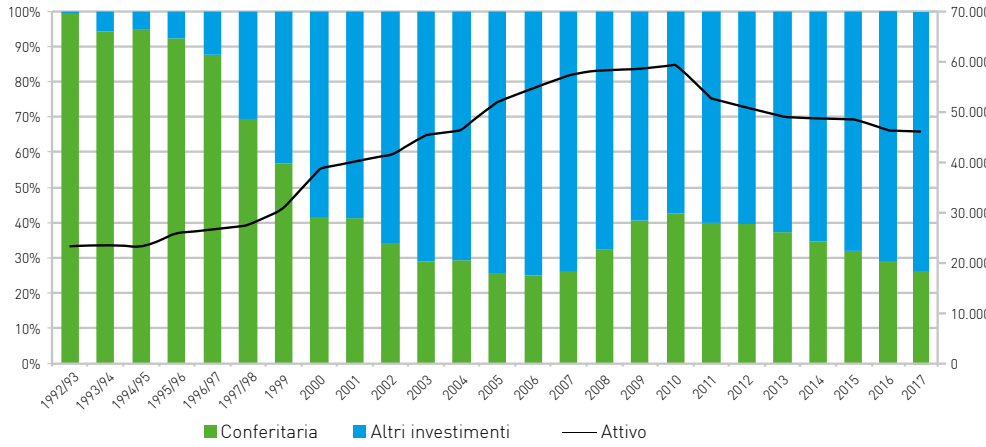


## 2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche

L'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni di origine bancaria si è sviluppata nell'ambito di un quadro normativo dinamico e talvolta contraddittorio nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie[8] fu abolito dalla legge n. 474/94 e la relativa direttiva "Dini" favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo norme di agevolazione fiscale laddove, a seguito dei trasferimenti, fosse stato rispettato il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio. Successivamente, nel 1998, la legge "Ciampi" introdusse l'obbligo di cedere entro il 31 dicembre 2005 le quote di partecipazione che attribuivano il controllo delle banche conferitarie, obbligo da cui, nel 2003, furono dispensate le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro e quelle con sede in regioni a statuto speciale.
Nel passato, le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita di grandi gruppi bancari, fra i quali: Intesa San Paolo, Unicredit, UBI, con un ruolo di protagoniste nel riassetto del settore creditizio italiano.
L'evoluzione del processo di dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, iniziato nel 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano partecipazioni di maggioranza di quasi tutte le banche conferitarie, ha portato, a dicembre 2017, alla seguente situazione:

8 A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale, con un evidente impatto negativo sull'ammontare delle risorse disponibili per l'Attività istituzionale.

| | |
|---|---|
| A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%[8] | 6 |
| B) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella conferitaria | 35 |
| C) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50% di cui: | 47 |
| C.1 partecipazione inferiore al 5% | 34 |
| C.2 partecipazione fra il 5% e il 20% | 5 |
| C.3 partecipazione fra il 20% e il 50% | 8 |
| Totale Fondazioni | 88 |

Mediamente, se si considerano le sole Fondazioni che ancora detengono una partecipazione nella società bancaria conferitaria, la quota di capitale sociale detenuta è di circa il 14,2%. Tale situazione è destinata ad evolversi ulteriormente a seguito della progressiva applicazione del Protocollo Acri/MEF laddove la quota di investimento nella conferitaria risulti superiore al 33% dell'attivo di bilancio, esprimendo entrambe le grandezze al *fair value*. Infatti il Protocollo prevede che le Fondazioni si adoperino per ricondurre l'investimento entro il suddetto limite in tre o cinque anni a seconda che si tratti di una partecipazione in società quotata o no; in entrambi i casi, tuttavia, si deve tenere conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, delle condizioni di mercato e degli effetti delle cessioni sullo stesso.
Il numero delle Fondazioni che si trovano nella condizione di dover rientrare nel suddetto limite mostra un *trend* decrescente; infatti se si prende in considerazione il puro dato contabile delle partecipazioni nelle conferitarie, senza quindi seguire le indicazioni del Protocollo che, invece, fa riferimento a valori al *fair value*, a fine 2017, risulta che sono 18 le Fondazioni il cui investimento nella banca conferitaria è superiore ad un terzo dell'attivo con una esposizione contabile eccedente di importo inferiore a 2 miliardi di euro (nel 2016 il dato era più elevato, con 22 Fondazioni per un ammontare di 2,85 miliardi, mentre nel 2015 erano 29 con una eccedenza di 3,78 miliardi).

## 2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e dell'Attività istituzionale

### *2.4.1 Alcune note informative sul bilancio delle Fondazioni*

A premessa della illustrazione dei risultati della gestione economico-finanziaria delle Fondazioni e per favorire una migliore interpretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell'attività delle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

9 Nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola dimensione e di quelle con sede nelle regioni a statuto speciale.

Le Fondazioni operano destinando all'Attività istituzionale, fra cui gli obblighi previsti inizialmente dalla legge n. 266/91 sul volontariato e ora dall'art. 62 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), l'Avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva disposti dall'Autorità di vigilanza.
Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'Attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determinare l'Avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'Avanzo alle finalità previste dallo statuto.
Per questo stesso motivo, l'eventuale revoca di erogazioni già deliberate non dà origine a ricavi straordinari, ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'Attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.
Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le disposizioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogativi non appaiono nel Conto economico, fra le destinazioni dell'Avanzo, poiché il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.
Pertanto, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno può non coincidere con quello dell'Attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.
L'attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione delle Fondazioni nel quale vanno indicate, tra le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accantonate nei fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.
Lo schema di Conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e Avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle Attività istituzionali).
Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, emanato il 19 aprile del 2001[10], si osserva che il Conto economico vero e proprio (che attiene alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali l'Attività istituzionale.
Nell'ottica di favorire l'uniformità di rilevazione dei fatti amministrativi nella contabilità delle Fondazioni, la Commissione Bilancio e Questioni fiscali di Acri ha elaborato il documento "Orientamenti contabili in tema di bilancio" nel quale sono fornite le indicazioni contabili in relazione ai contenuti delle voci di bilancio e alla loro esposizione secondo modalità e criteri uniformi.

10 Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta, al momento, l'unica fonte normativa in materia di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria.

Tali orientamenti sono stati sviluppati avendo come riferimento il Provvedimento del Ministero del tesoro del 19 aprile 2001, e si prefiggono l'obiettivo di perseguire una maggiore trasparenza e omogeneizzazione nella rendicontazione della gestione delle Fondazioni.
Tale iniziativa si affianca alle altre assunte in precedenza in tema di implementazione delle informazioni di bilancio, che consistono nella definizione di una legenda delle voci tipiche e nell'individuazione di un *set* di indicatori gestionali; queste informazioni, il cui scopo è quello di rendere sempre più leggibili i bilanci, si aggiungono a quelle previste dalle norme di legge, e le Fondazioni, seguendo gli auspici e le indicazioni fornite dall'Associazione, le hanno inserite nei propri bilanci.
Il predetto documento è stato rivisto e aggiornato da parte della Commissione Bilancio e Questioni fiscali alla luce delle innovazioni apportate alla disciplina civilistica dei bilanci societari dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 139, dopo averne, da un lato, verificato la compatibilità con le specifiche norme sia esse contabili, che derivanti dal Protocollo d'intesa Acri/MEF e, dall'altro, riscontrato l'applicabilità alla realtà delle Fondazioni, secondo quanto dispone l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 17 maggio 1999 n. 153. Già nella redazione del bilancio 2016 le Fondazioni hanno avuto presenti le indicazioni definite in sede Acri e di cui il MEF ha preso atto, anche per quanto riguarda la redazione del rendiconto finanziario che, nella Tab. 2.4 è riportato relativamente all'intero aggregato delle Fondazioni per l'esercizio 2017 raffrontato con quello del 2016, con il relativo commento.

### *2.4.2 L'investimento del patrimonio: la redditività*

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2017 ammonta a 2.087,4 milioni di euro (Tab. 2.6) e fa segnare un incremento del 53,8% rispetto a quello dell'esercizio precedente (1.357,2 milioni di euro).
Dall'esame delle tipologie di ricavo, appare con evidenza che tutte le varie componenti mostrano una crescita sensibile dei valori, che assume livelli significativi nel caso della gestione degli strumenti finanziari.
In particolare, il risultato delle gestioni patrimoniali segna un notevole miglioramento (+ 167 milioni), e ancor più consistente è la variazione dei dividendi azionari che crescono, in totale, di 345 milioni, di cui 7 milioni (passano da 630 a 637 milioni di euro) dovuta agli utili distribuiti dalle società conferitarie.
Il 2017, a differenza dell'esercizio precedente, si è rivelato un anno positivo non solo per le gestioni patrimoniali, ma anche per gli investimenti finanziari, grazie soprattutto alla ripresa delle quotazioni di borsa, più che all'andamento dei tassi di interesse. Infatti il totale degli interessi si riduce di circa 23 milioni di euro, mentre il margine derivante dalla gestione degli strumenti finanziari mostra un sensibile aumento passando da -51,7 a +13,9 milioni di euro, nonostante le svalutazioni operate da alcune Fondazioni su taluni investimenti.
La risalita dei prezzi di mercato, riflettendosi sulle valutazioni delle attività finanziarie, ha reso possibile registrare utili netti totali da cessione titoli per oltre 358 milioni di euro (contro i 117

del 2016) e riprese di valore per oltre 200 milioni, compensando così l'effetto negativo delle svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie per 545 milioni di euro, di cui circa 300 milioni relative al Fondo Atlante.
Infine, i proventi di natura non finanziaria pari a 51,3 milioni (81,5 nel 2016), e i proventi straordinari, di 238,3 milioni (erano 33,3 nel 2016, quindi cresciuti di oltre sette volte), passano complessivamente da 114,8 milioni a 289,6 milioni di euro, aumentando del 147%.
Dai dati di bilancio emerge inoltre che nel 2017 alcune Fondazioni hanno operato una correzione al ribasso dei valori di alcuni investimenti. In molti casi si è trattato di svalutazioni che hanno riguardato le società bancarie conferitarie che, in accordo con le disposizioni della normativa contabile di settore, non hanno tuttavia prodotto riflessi sui risultati economici di bilancio, ma si sono riflesse sulla consistenza del patrimonio.
La Fig. 2.2 riporta un grafico che illustra la composizione percentuale per tipologia di provento dal 2001 al 2017.

**Fig. 2.2 Composizione % dei proventi**

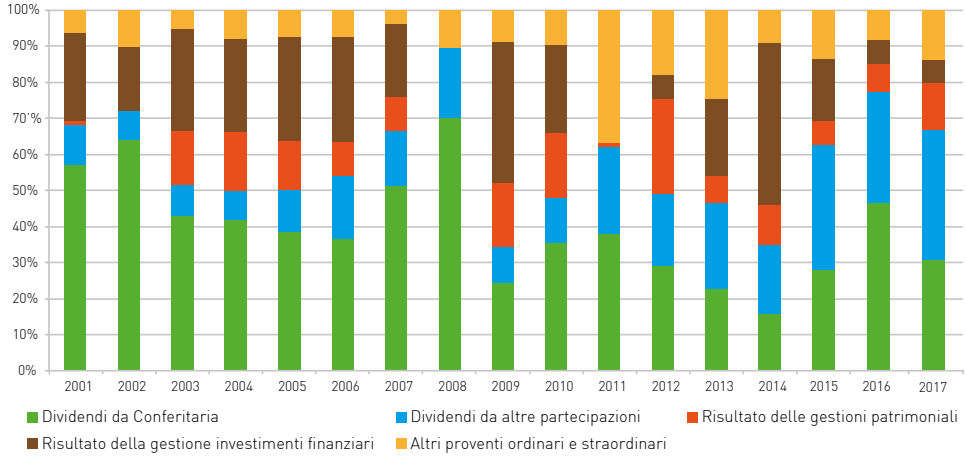


La redditività lorda del patrimonio[11] delle Fondazioni per il 2017 si attesta al 5,3%, in sensibile aumento rispetto al 2016 (3,4%).
Si deve peraltro precisare che la crescita della redditività media ha interessato la maggioranza delle Fondazioni dal momento che 62 di esse registrano un aumento dei proventi.

11 Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi totali, che secondo l'impostazione contabile definita dal Mef fa riferimento ai soli proventi al netto della relativa tassazione, e al denominatore dalla media dei valori patrimoniali di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Se si considera l'andamento della redditività del patrimonio e delle sue componenti principali su un orizzonte temporale di lungo periodo (2000-2017), appare evidente l'impatto della crisi finanziaria e come finora le Fondazioni siano riuscite a farvi fronte. La redditività lorda media ponderata del patrimonio in questo lungo arco temporale è stata pari al 5,4% medio annuo, che risulta particolarmente significativa, soprattutto se la si confronta, per lo stesso periodo, con l'andamento degli investimenti finanziari in azioni, che ha fatto segnare valori negativi (indice Euro Stoxx -0,3% medio annuo, FTSE MIB 1,7% medio annuo), mentre l'andamento delle obbligazioni governative dell'area euro presenta un risultato di poco inferiore (indice JPM EMU Government All Mats. Total Return Index +4,8% medio annuo) alla evidenziata redditività media ponderata.

L'incidenza percentuale delle varie tipologie di proventi sul totale è nel 2017 leggermente variata, e i dividendi distribuiti dalla conferitaria[12], che rappresentano il 30,9% del totale dei proventi, anche se in calo rispetto al 46,4% del 2016, si confermano essere una componente di primaria importanza per il totale dei redditi. La redditività degli investimenti nella conferitaria è in crescita dal 4,5% al 5,0% (valore che si attesta al 4,7% se si considerano anche le plusvalenze e minusvalenze nette sulla conferitaria); inoltre, si conferma al 6,1% la redditività media delle partecipazioni nella conferitaria nell'arco temporale che va dal 2000 al 2017.

Gli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria fanno registrare un valore di redditività pari al 4,5%, in netto aumento rispetto al recente passato (era 2% nel 2016 e 2,6% nel 2015), anche se un *trend* stabile di miglioramento deve ancora consolidarsi. Infatti, tale indicatore ha seguito negli ultimi anni un andamento alquanto discontinuo (si veda a tal proposito la Tab. 2.3) quale conseguenza dell'erraticità che ha caratterizzato i mercati finanziari negli anni recenti.

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali, il risultato complessivo è stato di un utile di 272 milioni di euro con una redditività media che balza a 6,6% da 1,6% del 2016. Nel periodo, sono 2 le Fondazioni le cui gestioni patrimoniali hanno fatto registrare una perdita.

Nella Tab. 2.2 è sintetizzata l'evoluzione delle gestioni patrimoniali.

12 Nelle tabelle 2.6 del Conto economico, in calce al presente capitolo, i dividendi da conferitaria sono compresi nella posta "Dividendi e proventi assimilati".

**Tab. 2.2 Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)**

| Anni | N° di Fondazioni che hanno gestioni patrimoniali a fine anno | Importo delle gestioni a fine periodo | Risultato complessivo | N° di Fondazioni che hanno dichiarato perdite |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 40 | 3.993 | 127,0 (*) | 11 |
| 2001 | 45 | 6.383 | 19,8 | 23 |
| 2002 | 51 | 7.360 | (15,8) | 27 |
| 2003 | 49 | 8.187 | 315,0 | 0 |
| 2004 | 50 | 8.599 | 366,8 | 1 |
| 2005 | 52 | 8.920 | 408,1 | 1 |
| 2006 | 57 | 9.626 | 356,6 | 3 |
| 2007 | 60 | 14.343 | 376,9 | 5 |
| 2008 | 50 | 8.862 | (192,9) | 41 |
| 2009 | 50 | 9.126 | 509,1 | 3 |
| 2010 | 47 | 10.349 | 359,8 | 3 |
| 2011 | 42 | 9.366 | 18,9 | 28 |
| 2012 | 40 | 9.236 | 399,1 | 1 |
| 2013 | 39 | 4.716 | 110,6 | 3 |
| 2014 | 39 | 4.255 | 254,5 | 1 |
| 2015 | 46 | 2.142 | 95,0 | 7 |
| 2016 | 42 | 6.584 | 104,3 | 8 |
| 2017 | 44 | 1.706 | 272,0 | 2 |

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

A completamento dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento, la Tab. 2.3 e la Fig. 2.3 riportano le serie storiche dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni.

**Tab. 2.3 Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento**

| Anni | $\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$ | $\frac{\text{Proventi}}{\text{Investimenti fin.ri medi}} \times 100$ | $\frac{\text{Dividendi + plus - minus Soc. conf.ria}}{\text{Part.ni Soc. conf.ria (media[t-1,t]}} \times 100$ |
|---|---|---|---|
| **92/93** | 1,2 | n.d. | 1,0 |
| **93/94** | 1,6 | 7,1 | 1,4 |
| **94/95** | 1,7 | 8,0 | 1,4 |
| **95/96** | 1,8 | 7,1 | 1,2 |
| **96/97** | 2,2 | 5,9 | 5,5 |
| **98/99** | 4,2 | 3,9 | 4,4 |
| **2000** | 5,5 | 4,8 | 6,7 |
| **2001** | 4,9 | 3,1 | 6,4 |
| **2002** | 5,0 | 1,9 | 9,3 |
| **2003** | 5,2 | 3,8 | 6,5 |
| **2004** | 5,0 | 3,7 | 6,9 |
| **2005** | 6,3 | 5,0 | 8,5 |
| **2006** | 7,3 | 5,6 | 10,2 |
| **2007** | 8,0 | 4,5 | 14,8 |
| **2008** | 5,4 | 0,2 | 15,7 |
| **2009** | 5,1 | 4,7 | 3,1 |
| **2010** | 4,0 | 3,4 | 2,9 |
| **2011** | 2,7 | (0,3) | 2,9 |
| **2012** | 3,6 | 2,8 | 2,3 |
| **2013** | 3,6 | 2,8 | 1,9 |
| **2014** | 5,5 | 6,0 | 2,2 |
| **2015** | 3,4 | 2,6 | 2,9 |
| **2016** | 3,4 | 2,0 | 4,5 |
| **2017** | 5,3 | 4,5 | 4,7 |

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi. Gli indici esprimono i livelli di redditività di ognuna delle diverse tipologie di investimento evidenziate.

**Fig. 2.3 Andamento dei principali indicatori di redditività**

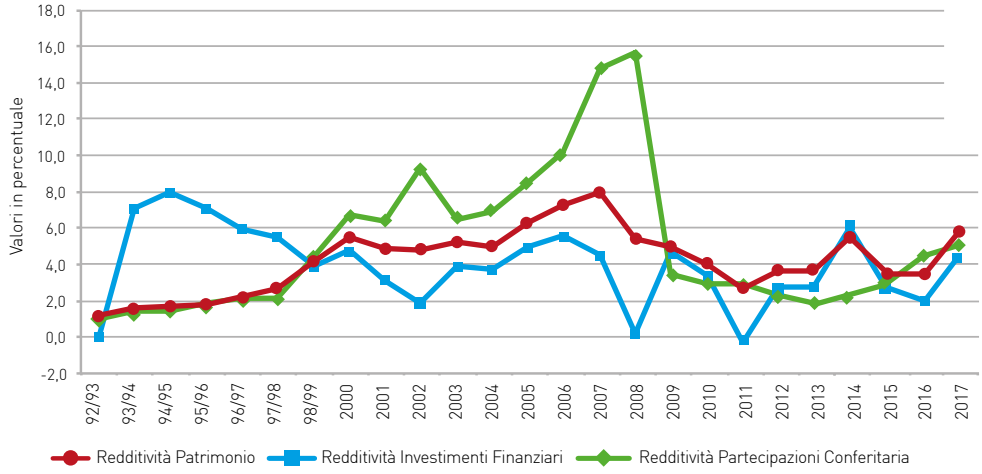


Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente paragonabili al rendimento degli altri investimenti finanziari[13]. Tuttavia i *trend* sono confrontabili.

La serie dei dati evidenzia come, a fronte della tendenziale crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamenti decorrelati: fino al 2002, il rendimento è quasi sempre crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e quasi sempre decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, per poi salire insieme fino al 2007. Il 2008 rappresenta l'anno in cui i rendimenti delle due tipologie di investimento raggiungono la massima forbice a causa delle note difficoltà dei mercati finanziari, da un alto, e della massima distribuzione di dividendi da parte delle banche, dall'altro. A partire da tale anno il rendimento del patrimonio oscilla in una forbice tra il 2,7% e il 5,5%, con un minimo nel 2011 di 2,7% e un *trend* in ripresa dal 2012; il rendimento della conferitaria mostra un andamento in lieve ma costante crescita, mentre quello delle attività finanziarie risulta oscillare, con anni di rendimenti positivi seguiti da altri in calo fino a sfiorare lo zero, che

13 Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, i dati considerati sono quelli contabili e non di mercato, come per l'aggregato investimenti finanziari, per cui il numeratore non include le rivalutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione, ma solo quelle effettivamente conseguite, e il denominatore riflette il valore di bilancio della partecipazione. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

ben rappresenta la volatilità che ha caratterizzato i mercati in questi periodi relativamente recenti. Il 2017 è caratterizzato da un miglioramento dei tre indicatori che recuperano verso i livelli antecedenti il periodo di inizio della crisi finanziaria.

### *2.4.3 Le risorse destinate all'Attività istituzionale*

L'Avanzo di esercizio relativo all'anno 2017 è pari a 1.476,7 milioni di euro, corrispondente al 3,7% del patrimonio medio di periodo, e fa segnare un incremento di 638,5 milioni (+76,2%) rispetto all'Avanzo di 838,3 milioni del 2016; la sua incidenza sul totale dei proventi passa al 70,7% (61,8% nel 2016 e 68,6% nel 2015). La variazione dell'avanzo risente, come ovvio, del sensibile incremento dei proventi totali, mentre gli oneri aumentano di soli 8,5 milioni di euro, e quelli straordinari di 77,8 milioni di euro.
Se si analizza la situazione delle singole Fondazioni si trova la conferma di quanto era stato già rilevato in precedenza in sede di analisi dei proventi e cioè che il miglioramento dei risultati economici aggregati è, in realtà, un effetto diffuso fra le Fondazioni e non relativo a pochi casi. Infatti, se nel 2016 erano 70 le Fondazioni in avanzo per 969,9 milioni, una in pareggio e 17 quelle in disavanzo per 131,7 milioni, nel 2017 sono 77 quelle che registrano un risultato di esercizio positivo per complessivi 1.552,2 milioni di euro (con un avanzo il cui valore medio è aumentato da 13,9 milioni di euro a 20,2 e che per 57 di esse è in crescita), mentre 11 presentano un disavanzo per totali 75,5 milioni di euro.
L'aumento di 8,5 milioni degli oneri di gestione, passati da 239,2 milioni a 247,7 milioni di euro, è il risultato dell'incremento degli accantonamenti (+3,8 milioni), dei compensi ai consulenti esterni (+3,4 milioni), degli ammortamenti (+2,9 milioni), degli oneri generali (+0,5 milioni) e del costo del personale (+1,2 milioni), al netto della riduzione dei compensi agli organi (-1,3 milioni), delle commissioni di negoziazione (-0,5 milioni di euro) e del costo per gli interessi passivi (-1,7 milioni). Merita una apposita notazione la consistente crescita della voce relativa agli accantonamenti, variati da 29,8 a 33,6 milioni, in quanto non è composta unicamente da oneri operativi, poiché nella stessa vi trova evidenza anche una componente di natura finanziaria (correlata a possibili perdite di valore di strumenti finanziari) che cresce di 6,1 milioni (cioè da 23,0 a 29,1 milioni) mentre quella più squisitamente gestionale, relativa alla copertura di oneri futuri (in genere di natura fiscale e operativa) si riduce da 6,8 a 4,5 milioni.
Il numero complessivo dei dipendenti è lievemente sceso da 1.014 a 1.010, con un costo medio che passa da 64,5 mila euro a 65,8 mila euro pro-capite, e un aumento della spesa complessiva da 65,4 milioni di euro a 66,5 milioni. Nel rinviare al successivo capitolo 3 per l'analisi della struttura operativa e la sua evoluzione, in questa sede preme porre in evidenza che il costo del personale è pari ad appena il 3% dei proventi.
Il contenimento delle spese di gestione dimostra l'attenzione con cui le Fondazioni operano per razionalizzare la struttura dei costi e ridurne così l'assorbimento delle risorse da destinare all'erogazione.

Per quanto riguarda l'aspetto tributario, va osservato che dai bilanci non si evince l'effettivo carico fiscale sostenuto dalle Fondazioni, poiché la normativa contabile impone di iscrivere in bilancio i proventi al netto delle imposte trattenute a titolo sostitutivo. L'analisi aggregata dei bilanci mostra che le imposte, dopo essere cresciute costantemente dal 2011 (sono passate da 22,5 milioni nel 2011 a 264,3 milioni nel 2016), hanno raggiunto i 269,9 milioni, stabilizzandosi su un livello simile a quello dell'esercizio passato. Tuttavia, se come rilevato, al dato di bilancio assommiamo anche le imposte che le Fondazioni scontano alla fonte, emerge che nel 2017 l'effettivo carico fiscale ha toccato la cifra record di 487 milioni (era di 354,6 milioni nel 2016), derivante, in particolare, per 278,6 milioni da imposte sostitutive e differite sui redditi degli investimenti finanziari, per 180,8 milioni dall'IRES, per 4,1 milioni dall'IMU e per 2,7 milioni dall'IRAP, limitandoci alle tipologie principali.

Attraverso le imposte corrisposte (sia quelle versate direttamente che quelle trattenute alla fonte), dunque, si potrebbe affermare che l'Erario costituisce, come si vede nel successivo capitolo 4, il "primo settore" di intervento delle Fondazioni, collocandosi per importo davanti a quello dell'Arte, Attività e Beni culturali cui sono destinati complessivamente 236,9 milioni di euro.

L'aumento così rilevante dell'imposizione fiscale negli anni è l'effetto di alcuni fattori sui quali merita soffermarsi anche se brevemente. Una prima ragione è da ricercarsi nel progressivo inasprimento, dal 12,5% al 26%, intercorso tra il 2012 e il 2014, dell'aliquota per la tassazione delle rendite finanziarie.

Una seconda causa è stata l'aumento dal 5% al 77,74% della base imponibile dei dividendi incassati, introdotto con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. legge di stabilità 2015), con efficacia a partire dai dividendi messi in distribuzione dall'inizio del 2014. Il provvedimento, varato a fine anno 2014, comportò, per quell'esercizio, un onere fiscale aggiuntivo di 100 milioni di euro che fu mitigato con il riconoscimento di un credito di imposta di pari importo, da fruire in via compensativa in tre rate annuali a partire dal 2016.

Dal 2015 la maggiore imposizione sui dividendi ha, invece, esplicato in pieno il proprio effetto, in quanto il riconoscimento del suddetto credito di imposta aveva valore solo per l'esercizio 2014.

Va menzionata, infine, la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% a far data dal 1 gennaio 2017, che potrebbe in parte spiegare perché il relativo importo registrato a bilancio in questo esercizio mostri una certa invarianza rispetto al 2016. Detta riduzione, tuttavia, dal 2018 sarà totalmente assorbita per effetto del decreto del 26 maggio 2017 che ha determinato un ampliamento della base imponibile dei dividendi dal 77,74% al 100%, e ciò determinerà un ulteriore inasprimento della tassazione in capo alle Fondazione.

L'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, è stato distribuito fra gli accantonamenti al patrimonio e l'Attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza, per l'anno 2017, ha confermato, con il decreto dirigenziale del 9 marzo 2018, l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione e ha fissato al 15% l'aliquota massima

di accantonamento facoltativo alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% a un massimo del 35% dell'Avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione e alla necessità di salvaguardare i livelli erogativi. Per l'insieme delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali (includendo anche gli accantonamenti per la copertura di disavanzi pregressi) è pari a 474 milioni di euro, in aumento rispetto ai 244,5 milioni accantonati nel 2016 e anche ai 300,2 del 2015; tuttavia, se si considera che sono stati registrati 76 milioni di disavanzo residuo, gli accantonamenti a patrimonio, per l'intero sistema, raggiungono l'ammontare netto di 398 milioni, pari al 27% dell'Avanzo, con un miglioramento rispetto al precedente esercizio dove gli accantonamenti netti furono 196,8 milioni pari al 23,5%.

I dati dunque confermano quanto già emerso nel commento delle altre poste di bilancio e dimostrano che nel 2017 i positivi risultati di gestione hanno permesso alle Fondazioni, di rinforzare il patrimonio e, come si vedrà più in dettaglio, accantonare risorse per l'attività istituzionale.

All'Attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, sono stati destinati 1.078,7 milioni di euro (il 73% dell'Avanzo), rispetto ai 641,4 milioni (il 76,5% dell'Avanzo) del 2016.

Le considerazioni ora svolte fanno riferimento ai dati relativi all'aggregato delle poste di bilancio di tutte le Fondazioni; per le singole Fondazioni, viceversa, dal momento che il disavanzo dell'una non compensa l'accantonamento dell'altra, valgono le risultanze del proprio singolo bilancio.

I dati nel complesso, mostrano come, in media, la gestione abbia chiuso con un risultato molto positivo, anche in presenza di una crisi finanziaria che si sta lentamente e faticosamente allontanando e di una pressione fiscale che deriva da un regime di tassazione che di certo non favorisce l'attività erogativa, non tenendo in nessun conto la natura non profit delle Fondazioni di origine bancaria, come invece si è soliti vedere in altri Paesi, anche europei.

Le Fondazioni hanno da sempre seguito prudenti politiche di accantonamento delle risorse, ed è grazie ad esse che è stato loro possibile contenere in questi anni l'effetto negativo, a livello di attività erogativa, della diminuzione dei proventi. Tutto ciò è stato particolarmente evidente nel 2017 in cui, grazie ai positivi risultati di bilancio, le Fondazioni hanno effettuato importanti accantonamenti di risorse ai fondi per l'Attività istituzionale, con l'intendimento di ricostituirne le consistenze dopo gli ampi utilizzi intervenuti negli scorsi anni per assicurare il sostegno alle comunità di riferimento. Come sarà meglio evidenziato nel prosieguo di questo paragrafo, l'analisi dell'andamento del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni consente già ora di confermare la considerazione che precede, in quanto gli accantonamenti sono stati pari a 247 milioni (erano 62,6 milioni nel 2016, 93 nel 2015 e quasi 252 nel 2014) mentre i relativi utilizzi sono passati da 43 milioni nel 2014, a 168 milioni nel 2015 e a 285 milioni nel 2016, per ridiscendere a 58 milioni nel 2017.

Una notazione particolare riguardo alla destinazione dell'Avanzo va fatta per le 77 Fondazioni che hanno chiuso la gestione con risultati positivi. Per queste l'incidenza degli accantonamenti patrimoniali è del 30,5% (era 33,9% nel 2016, 27,4% nel 2015, 31,3% nel 2014, 28,7% nel 2013, 29,9% nel 2012 e 27% nel 2011), mentre quella relativa all'Attività istituzionale risulta del 69,5% (era 66,1% nel 2016, 72,7% nel 2015, 68,3% nel 2014, 70,4% nel 2013, 69,2% nel 2012 e 71,8% nel 2011).

Nel 2017 si conferma una sostanziale continuità di ripartizione delle risorse disponibili fra patrimonio ed erogazioni, già consolidata nel tempo e solo lievemente influenzata dalle vicende economiche e finanziarie che, in generale, hanno caratterizzato gli anni passati.

L'evoluzione dell'andamento della gestione delle Fondazioni può essere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93–2017 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice percentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nel grafico della Fig. 2.4. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita, fino al 2007, dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'Avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio.

Nel 2008, primo anno del lungo periodo di crisi finanziaria tuttora perdurante, tutte le linee flettono sensibilmente fino a raggiungere un punto di minimo in corrispondenza del 2011, cui è seguita una ripresa nel 2014[14], che costituisce un terzo picco nella serie, con una successiva flessione nel 2015, proseguita nel 2016, ed un cenno di ripresa nel 2017 che riporta gli indici ai livelli di quelli degli anni precedenti.

**Fig. 2.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni in rapporto al Patrimonio medio**

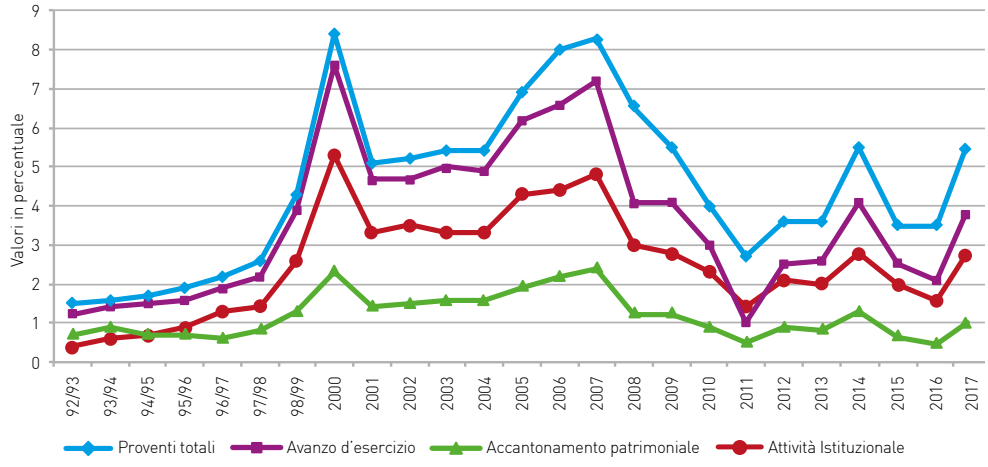


14 Il valore di picco del 2014 è da porre in relazione al risultato particolare registrato da una Fondazione in termini di rivalutazione degli strumenti finanziari.

L'ammontare delle delibere di erogazione assunte nel corso del 2017, al netto dei 39,2 milioni di euro destinati *ex* d.lgs. n. 117 del 2017[15] al Fondo Unico Nazionale per il sostegno dei Centri di Servizio per il Volontariato (erano 23,7 nel 2016) si attesta a 945,3 milioni di euro, con un calo del 6% rispetto a 1.007,0 dell'esercizio precedente[16]. Il deliberato complessivo (includendovi anche il predetto stanziamento per il finanziamento dei CSV) assomma a 984,6 milioni di euro rispetto a 1.030,7 milioni registrato nel 2016 (-46,1 milioni, pari a -4,5%), che corrisponde ad un tasso di erogazione del 2,5% sul patrimonio medio dell'insieme delle Fondazioni, uguale a quello rilevato nel 2016 e migliore rispetto ai dati del periodo 2011 – 2015, con valori che oscillavano fra il 2,1 e il 2,3%.

A fronte della diminuzione del deliberato totale, va osservato che l'ammontare delle erogazioni liquidate, invece, cresce rispetto al 2016 passando da 900,9 milioni di euro a 962,6 milioni, come è evidenziato nel prospetto del rendiconto finanziario relativo all'aggregato delle Fondazioni nella Tab. n. 2.4.

Una nota particolare è opportuna a commento del dato relativo al deliberato complessivo, che anche quest'anno include il finanziamento del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile", progetto di respiro nazionale, varato con l'egida del Governo[17] che ha coinvolto la quasi totalità delle Fondazioni. Il programma, di durata triennale (2016-2018), è al suo secondo anno di realizzazione e ha comportato il versamento a questo fondo da parte delle Fondazioni aderenti di una somma totale di circa 120 milioni di euro per il 2017, che saranno utilizzati per dar vita ad iniziative finalizzate a contrastare la povertà educativa che affligge i minori.

A fronte dell'impegno finanziario di 120 milioni di euro, alle Fondazioni è stato riconosciuto un credito di imposta del 75% della somma versata, cioè di 90 milioni di euro.

Alla luce di questi dati si può osservare che l'andamento dell'Attività istituzionale registrata nel 2017 è stata orientata da una strategia, ormai consolidata presso le Fondazioni, che prevede, da un lato, di utilizzare il "cuscinetto" rappresentato dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni[18] (che viene alimentato nei periodi di più alto reddito, come è avvenuto ad esempio nel 2017 e nel passato nel 2014) e, dall'altro, di tutelare il patrimonio, tramite un'accorta gestione degli investimenti e una misurata politica di accantonamenti, nei limiti consentiti dal flusso dei proventi e nel rispetto degli obblighi di erogazione e di presidio patrimoniale.

Avuto riguardo alla dinamica delle delibere complessive e alla loro articolazione, che viene sinteticamente rappresentata nella tabella che segue, si osserva che mentre le delibere a valere sulle risorse dell'esercizio corrente (cioè sul margine prodotto nell'anno) aumentano di 105

15 È il provvedimento normativo che ha riorganizzato il terzo settore e ha sostituito la legge 266/91.

16 I dati si ottengono dalla somma degli importi delle poste indicate con le lett. c), d) e g) degli schemi di Conto economico contenuti nelle tabelle 2.6.

17 Il Fondo è stato istituito con la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di stabilità 2016") ai commi 392 e seguenti.

18 Tale posta di bilancio è inclusa nella voce "Fondi per l'attività di istituto" negli schemi di Stato Patrimoniale delle tabelle 2.5.

milioni e passano da 217,8 a 323 milioni di euro, quelle finanziate con i fondi accantonati in anni precedenti invece diminuiscono da 789,2 a 622,3 milioni di euro[19] (-166,5 milioni).
Come dapprima accennato, l'andamento della consistenza dei fondi accantonati negli anni precedenti è stato determinato dalla flessione dei proventi registrata negli esercizi passati e dalla scelta conseguente delle Fondazioni di attingere alle riserve accumulate a tale scopo. Il saldo tra accantonamento e utilizzo dei fondi istituzionali nell'anno in esame, è positivo per 223,2 milioni di euro e ciò conferma che, nel 2017, sono state accantonate più risorse di quante ne siano state utilizzate; in breve le Fondazioni, nell'esercizio in esame, hanno sì utilizzato i fondi, ma in misura minore rispetto al 2016, e hanno deciso di destinare quote dei maggiori redditi alla ricostituzione delle scorte utilizzate in passato, secondo una logica di accorta gestione.
È opportuno rammentare che da tempo ormai più della metà delle Fondazioni (e tale comportamento si sta sempre più diffondendo) commisurano la loro attività istituzionale sulla base delle risorse conseguite nell'esercizio precedente, mentre accantonano ai fondi quelle prodotte nell'anno, per alimentare l'attività istituzionale dell'esercizio successivo.
Tale modalità operativa costituisce, insieme alla politica di ricostituzione dei fondi di stabilizzazione utilizzati in passato, un ulteriore motivo per il quale le delibere del 2017 non hanno seguito la crescita dell'Avanzo, in quanto l'attività erogativa dell'anno è stata influenzata in molte Fondazioni dai risultati gestionali del 2016, che si era chiuso in modo non particolarmente positivo, mentre i risultati conseguiti nell'esercizio in esame dovrebbero tradursi in maggiori erogazioni nel corso del 2018.
Tradotto in estrema sintesi in forma numerica questo andamento trova rappresentazione nei due seguenti prospetti, il primo dei quali evidenzia la destinazione delle risorse prodotte nel 2017 raffrontate al 2016, il secondo, invece, spiega la variazione delle delibere assunte nell'anno.

19 In questo importo è confluito anche il valore del credito di imposta riconosciuto a fronte dei versamenti relativi al progetto "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile".

| Destinazione dell'Avanzo d'esercizio rispetto all'anno precedente (in milioni di Euro) | 2017 | 2016 | Δ |
|---|---|---|---|
| Avanzo d'esercizio | 1.476,7 | 838,3 | 638,4 |
| A patrimonio: | 398,0 | 196,8 | 201,2 |
| Copertura disavanzi pregressi | 86,2 | 2,2 | 84,0 |
| Accantonamenti al patrimonio | 387,8 | 242,2 | 145,6 |
| Avanzo residuo | (76,0) | (47,6) | (28,4) |
| All'attività istituzionale (dell'esercizio e futura): | 1.078,7 | 641,4 | 437,3 |
| Delibere su risorse esercizio corrente | 323,0 | 217,8 | 105,2 |
| Accantonamento Fondo Volontariato di legge | 39,2 | 23,7 | 15,5 |
| Acc.ti ai fondi per l'attività istituzionale futura | 716,5 | 399,9 | 316,6 |

Nota: le differenze possono derivare dall'arrotondamento dei valori.

| Variazione delle erogazioni deliberate rispetto all'anno precedente | Mil. Euro |
|---|---|
| Variazioni delle delibere dell'esercizio | (46,1) |
| Delibere su risorse esercizio corrente | 105,2 |
| Delibere per Volontariato L. 117/17 | 15,5 |
| Delibere su risorse degli anni precedenti | (166,8) |

L'esame dei risultati economici e patrimoniali della gestione svoltasi nell'esercizio 2017 può essere completata con l'analisi del rendiconto finanziario riferito all'aggregato delle Fondazioni che viene proposto nella successiva tabella.

Tab. 2.4 - Rendiconto finanziario delle Fondazioni

| Fondazioni bancarie | | |
|---|---|---|
| *Rendiconto finanziario Raffronto 2017-2016* | *2017* | *2016* |
| *Avanzo/disavanzo dell'esercizio* | *1.476,7* | *838,2* |
| Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti | 201,3 | (13,2) |
| Riv.ne (sval) strum fin imm.ti | (545,2) | (155,9) |
| Riv.ne (sval) att.non fin | (1,3) | (8,8) |
| Ammortamenti | 22,5 | 19,5 |
| *Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)* | *1.844,5* | *1.035,7* |
| Varazione crediti | (45,3) | (164,1) |
| Variazione ratei e risconti attivi | (6,9) | (8,4) |
| Varazione fondo rischi e oneri | (41,8) | (58,7) |
| Variazione fondo TFR | 0,8 | 0,2 |
| Varazione debiti | (373,3) | (800,2) |
| Variazione ratei e risconti passivi | (1,4) | 0,6 |
| *A) Av./dis. della gestione operativa (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)* | *1.480,9* | *350,1* |
| Fondi erogativi | 5.582,9 | 5.466,8 |
| Fondi erogativi anno precedente | 5.466,8 | 5.726,3 |
| Erogazioni deliberate in corso d'esrcizio (da C/E) | 323,0 | 217,8 |
| Acc.to al volont. (L.266/91) | 39,2 | 23,7 |
| Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto | 716,5 | 399,9 |
| *B) Attività istituzionale (>0 assorbe liquidità per erogazioni pagate); (<0 genera liquidità per fondi netti accantonati)* | *962,6* | *900,9* |
| Imm.ni materiali e imm.li | 2.230,4 | 2.197,3 |
| Ammortamenti | 22,5 | 19,5 |
| Riv/sval attività non finanziarie | (1,3) | (8,8) |
| Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval. | 2.254,1 | 2.225,6 |
| Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente | 2.197,3 | 2.063,1 |

| | | |
|---|---|---|
| *Variazione imm.ni materiali e imm.li* | *56,9* | *162,6* |
| Imm.ni finanziarie | 28.754,9 | 29.532,8 |
| Riv/sval imm.ni finanziarie | (545,2) | (155,9) |
| Imm.ni finanziarie senza riv./sval.. | 29.300,2 | 29.688,7 |
| Imm.ni finanziarie anno precedente | 29.532,8 | 28.040,4 |
| *Variazione imm.ni fin.rie* | *(232,6)* | *1.648,2* |
| Strum. fin.ri non imm.ti | 13.038,8 | 12.062,3 |
| Riv./sval. Strum. fin.ri non imm.ti | 201,3 | (13,2) |
| Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval. | 12.837,6 | 12.075,5 |
| Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente | 12.062,3 | 15.558,4 |
| *Variazione strum. fin.ri non imm.ti* | *775,3* | *(3.482,9)* |
| *Variazione altre attività* | *(0,6)* | *(112,5)* |
| *Variazione netta investimenti (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)* | *598,9* | *(1.784,6)* |
| Patrimonio netto | 39.751,8 | 39.661,6 |
| Copertura disavanzi pregressi | 86,2 | 2,2 |
| Accantonamento alla Riserva obbligatoria | 293,5 | 177,6 |
| Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio | 94,3 | 64,6 |
| Avanzo/disavanzo residuo | (76,0) | (47,7) |
| Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio | 39.353,7 | 39.464,8 |
| Patrimonio netto dell'anno precedente | 39.661,6 | 40.752,4 |
| *Variazione del patrimonio non derivante dal risultato della gestione (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)* | *(307,9)* | *(1.287,5)* |
| C) Variazione investimenti e patrimonio (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità) | 906,9 | (497,1) |
| D) Liquidità generata (>0)/ assorbita (<0) dalla gestione (A+B+C) | (388,6) | (53,7) |
| E) Disponibilità liquide all'1/1 | 2.002,9 | 2.056,6 |
| Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) | 1.614,3 | 2.002,9 |

Il rendiconto finanziario mette chiaramente in evidenza i fenomeni economici e patrimoniali che hanno caratterizzato la gestione del 2017: l'Avanzo al netto delle componenti non finanziarie (rivalutazioni/svalutazioni e ammortamenti) di 1.844,5 milioni di euro è stato utilizzato per il rimborso di partite debitorie al netto delle quali residuano 1.480,9 milioni di euro. Tali somme hanno ampiamente coperto l'esborso per le erogazioni pari a 962,6 milioni di euro lasciando una disponibilità di 518,3 milioni.

Per quanto riguarda la gestione degli investimenti si noterà che questi aumentano di 832,1 milioni in parte compensati dalla diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie per 232,6 milioni, quindi con un assorbimento netto di risorse pari a 598,9 milioni di euro ("Variazione netta di investimenti" nel prospetto).

La riduzione delle giacenze di liquidità per complessivi 388,6 milioni è stata determinata per 80,6 milioni dalla copertura del fabbisogno di risorse per i nuovi investimenti non coperto dal flusso netto della gestione (cioè pari alla differenza fra i 598,9 milioni di nuovi investimenti e i 518,3 milioni che residuano dall'avanzo) e dalla riduzione di risorse patrimoniali per 307,9 milioni di euro ("Variazione del patrimonio non derivante dal risultato della gestione", nel prospetto).

Il confronto con il 2016 mette in evidenza il miglioramento della situazione gestionale del 2017 grazie all'apporto di risorse derivante dal consistente Avanzo della gestione che ha consentito, a differenza dell'anno precedente, non solo di poter liquidare le erogazioni, ma anche di coprire, in parte, i nuovi investimenti in attività finanziarie, che sono stati effettuati anche con l'impiego di disponibilità liquide, sulla base di progetti di investimento e di una efficiente allocazione delle risorse.

Per una analisi dei dati economicogestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di Stato patrimoniale e di Conto economico in calce a questo capitolo.

# TABELLE RELATIVE
# AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

**Avvertenza**

L'eventuale disallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle e il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione.

Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Sistema Fondazioni

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 2.230,4 | 4,8 | 2.197,3 | 4,7 |
| Attività finanziarie: | 41.831,7 | 90,7 | 41.657,7 | 89,9 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 12.203,9 | 26,5 | 13.494,8 | 29,1 |
| - partecipazioni in altre società | 5.603,7 | 12,1 | 5.037,1 | 10,9 |
| - partecipazioni in società strumentali | 1.017,2 | 2,2 | 1.025,7 | 2,2 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 23.006,9 | 49,9 | 22.100,1 | 47,7 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 416,1 | 0,9 | 443,7 | 1,0 |
| Disponibilità liquide | 1.614,3 | 3,5 | 2.002,9 | 4,3 |
| Altre attività | 45,5 | 0,1 | 46,0 | 0,1 |
| Totale dell'attivo | 46.137,9 | 100,0 | 46.347,5 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 39.751,8 | 86,2 | 39.661,6 | 85,6 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 3.949,3 | 8,6 | 3.726,1 | 8,0 |
| Fondi per rischi ed oneri | 487,4 | 1,1 | 529,2 | 1,1 |
| Erogazioni deliberate | 1.554,0 | 3,4 | 1.661,0 | 3,6 |
| Fondo per il volontariato di legge | 79,6 | 0,2 | 79,7 | 0,2 |
| Altre passività | 315,9 | 0,7 | 689,8 | 1,5 |
| Totale del passivo | 46.137,9 | 100,0 | 46.347,5 | 100,0 |

Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Piccole

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 118,1 | 21,9 | 115,4 | 20,0 |
| Attività finanziarie: | 388,4 | 71,9 | 408,7 | 70,7 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 67,5 | 12,5 | 126,9 | 22,0 |
| - partecipazioni in altre società | 36,6 | 6,8 | 40,0 | 6,9 |
| - partecipazioni in società strumentali | 18,7 | 3,5 | 14,9 | 2,6 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 265,6 | 49,2 | 227,0 | 39,3 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 7,9 | 1,5 | 14,6 | 2,5 |
| Disponibilità liquide | 19,0 | 3,5 | 32,9 | 5,7 |
| Altre attività | 6,8 | 1,3 | 6,2 | 1,1 |
| Totale dell'attivo | 540,1 | 100,0 | 577,8 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 425,7 | 78,8 | 457,4 | 79,2 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 51,1 | 9,5 | 50,4 | 8,7 |
| Fondi per rischi ed oneri | 31,9 | 5,9 | 31,1 | 5,4 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 7,1 | 1,3 | 6,6 | 1,1 |
| Fondo per il volontariato di legge | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| Altre passività | 23,9 | 4,4 | 31,6 | 5,5 |
| Totale del passivo | 540,1 | 100,0 | 577,8 | 100,0 |

Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-Piccole

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 119,3 | 8,7 | 112,4 | 7,6 |
| Attività finanziarie: | 1.154,5 | 83,9 | 1.201,5 | 81,1 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 123,3 | 9,0 | 186,0 | 12,6 |
| - partecipazioni in altre società | 98,7 | 7,2 | 105,4 | 7,1 |
| - partecipazioni in società strumentali | 20,8 | 1,5 | 30,3 | 2,0 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 911,7 | 66,2 | 879,8 | 59,4 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 17,7 | 1,3 | 22,3 | 1,5 |
| Disponibilità liquide | 82,6 | 6,0 | 143,1 | 9,7 |
| Altre attività | 2,6 | 0,2 | 2,3 | 0,2 |
| Totale dell'attivo | 1.376,8 | 100,0 | 1.481,6 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 1.184,3 | 86,0 | 1.212,8 | 81,9 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 119,0 | 8,6 | 106,4 | 7,2 |
| Fondi per rischi ed oneri | 32,3 | 2,3 | 37,2 | 2,5 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 28,5 | 2,1 | 35,6 | 2,4 |
| Fondo per il volontariato di legge | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
| Altre passività | 10,9 | 0,8 | 88,0 | 5,9 |
| Totale del passivo | 1.376,8 | 100,0 | 1.481,6 | 100,0 |

Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medie

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 282,3 | 9,6 | 303,7 | 10,3 |
| Attività finanziarie: | 2.465,3 | 83,4 | 2.440,5 | 82,5 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 415,1 | 14,0 | 492,4 | 16,6 |
| - partecipazioni in altre società | 298,8 | 10,1 | 348,6 | 11,8 |
| - partecipazioni in società strumentali | 60,0 | 2,0 | 36,4 | 1,2 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 1.691,4 | 57,2 | 1.563,1 | 52,8 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 27,8 | 0,9 | 28,8 | 1,0 |
| Disponibilità liquide | 175,3 | 5,9 | 183,0 | 6,2 |
| Altre attività | 4,1 | 0,1 | 2,3 | 0,1 |
| Totale dell'attivo | 2.954,8 | 100,0 | 2.958,4 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 2.566,9 | 86,9 | 2.597,4 | 87,8 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 277,9 | 9,4 | 227,5 | 7,7 |
| Fondi per rischi ed oneri | 20,0 | 0,7 | 21,1 | 0,7 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 51,5 | 1,7 | 64,9 | 2,2 |
| Fondo per il volontariato di legge | 3,9 | 0,1 | 3,5 | 0,1 |
| Altre passività | 34,6 | 1,2 | 44,0 | 1,5 |
| Totale del passivo | 2.954,8 | 100,0 | 2.958,4 | 100,0 |

Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-Grandi

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 528,3 | 9,6 | 398,7 | 7,1 |
| Attività finanziarie: | 4.471,9 | 81,2 | 4.639,3 | 83,2 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 774,9 | 14,1 | 899,9 | 16,1 |
| - partecipazioni in altre società | 894,4 | 16,2 | 841,8 | 15,1 |
| - partecipazioni in società strumentali | 369,2 | 6,7 | 363,1 | 6,5 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 2.433,3 | 44,2 | 2.534,5 | 45,4 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 110,3 | 2,0 | 69,4 | 1,2 |
| Disponibilità liquide | 395,6 | 7,2 | 469,5 | 8,4 |
| Altre attività | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| Totale dell'attivo | 5.507,3 | 100,0 | 5.578,1 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 4.838,2 | 87,9 | 4.886,7 | 87,6 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 424,6 | 7,7 | 453,4 | 8,1 |
| Fondi per rischi ed oneri | 51,2 | 0,9 | 54,6 | 1,0 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 107,5 | 2,0 | 116,3 | 2,1 |
| Fondo per il volontariato di legge | 7,7 | 0,1 | 7,4 | 0,1 |
| Altre passività | 78,0 | 1,4 | 59,7 | 1,1 |
| Totale del passivo | 5.507,3 | 100,0 | 5.578,1 | 100,0 |

Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Grandi

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 1.182,4 | 3,3 | 1.267,1 | 3,5 |
| Attività finanziarie: | 33.351,6 | 93,3 | 32.967,6 | 92,2 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 10.823,1 | 30,3 | 11.789,7 | 33,0 |
| - partecipazioni in altre società | 4.275,1 | 12,0 | 3.701,3 | 10,4 |
| - partecipazioni in società strumentali | 548,5 | 1,5 | 581,0 | 1,6 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 17.704,8 | 49,5 | 16.895,6 | 47,3 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 252,4 | 0,7 | 308,4 | 0,9 |
| Disponibilità liquide | 941,8 | 2,6 | 1.174,3 | 3,3 |
| Altre attività | 30,8 | 0,1 | 34,1 | 0,1 |
| Totale dell'attivo | 35.758,9 | 100,0 | 35.751,6 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 30.736,7 | 86,0 | 30.507,3 | 85,3 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 3.076,7 | 8,6 | 2.888,4 | 8,1 |
| Fondi per rischi ed oneri | 352,0 | 1,0 | 385,2 | 1,1 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 1.359,3 | 3,8 | 1.437,6 | 4,0 |
| Fondo per il volontariato di legge | 65,7 | 0,2 | 66,5 | 0,2 |
| Altre passività | 168,5 | 0,5 | 466,5 | 1,3 |
| Totale del passivo | 35.758,9 | 100,0 | 35.751,6 | 100,0 |

**Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Ovest**

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 249,6 | 1,2 | 235,8 | 1,1 |
| Attività finanziarie: | 20.149,4 | 96,0 | 19.913,9 | 96,1 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 6.173,5 | 29,4 | 6.565,4 | 31,7 |
| - partecipazioni in altre società | 2.859,8 | 13,6 | 2.566,5 | 12,4 |
| - partecipazioni in società strumentali | 377,9 | 1,8 | 352,7 | 1,7 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 10.738,2 | 51,1 | 10.429,3 | 50,3 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 147,0 | 0,7 | 151,6 | 0,7 |
| Disponibilità liquide | 423,3 | 2,0 | 398,3 | 1,9 |
| Altre attività | 26,2 | 0,1 | 25,0 | 0,1 |
| Totale dell'attivo | 20.995,5 | 100,0 | 20.724,7 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 18.473,1 | 88,0 | 18.170,8 | 87,7 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 1.374,5 | 6,5 | 1.183,4 | 5,7 |
| Fondi per rischi ed oneri | 203,1 | 1,0 | 214,6 | 1,0 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 810,1 | 3,9 | 859,1 | 4,1 |
| Fondo per il volontariato di legge | 34,7 | 0,2 | 32,0 | 0,2 |
| Altre passività | 100,1 | 0,5 | 264,8 | 1,3 |
| Totale del passivo | 20.995,5 | 100,0 | 20.724,7 | 100,0 |

**Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Est**

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 997,2 | 7,5 | 1.014,7 | 7,4 |
| Attività finanziarie: | 11.512,5 | 86,9 | 11.555,3 | 84,6 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 4.419,4 | 33,4 | 5.156,1 | 37,8 |
| - partecipazioni in altre società | 1.497,2 | 11,3 | 1.184,7 | 8,7 |
| - partecipazioni in società strumentali | 374,4 | 2,8 | 405,6 | 3,0 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 5.221,5 | 39,4 | 4.808,9 | 35,2 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 159,7 | 1,2 | 133,5 | 1,0 |
| Disponibilità liquide | 569,0 | 4,3 | 941,7 | 6,9 |
| Altre attività | 9,3 | 0,1 | 11,6 | 0,1 |
| Totale dell'attivo | 13.247,7 | 100,0 | 13.656,8 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 11.025,8 | 83,2 | 11.238,4 | 82,3 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 1.494,8 | 11,3 | 1.468,8 | 10,8 |
| Fondi per rischi ed oneri | 148,7 | 1,1 | 179,3 | 1,3 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 421,1 | 3,2 | 469,1 | 3,4 |
| Fondo per il volontariato di legge | 27,4 | 0,2 | 26,4 | 0,2 |
| Altre passività | 129,8 | 1,0 | 274,9 | 2,0 |
| Totale del passivo | 13.247,7 | 100,0 | 13.656,8 | 100,0 |

Tab. 2.5 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Centro

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 817,3 | 8,5 | 785,0 | 8,1 |
| Attività finanziarie: | 8.166,5 | 84,8 | 8.189,1 | 84,4 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 1.129,6 | 11,7 | 1.298,4 | 13,4 |
| - partecipazioni in altre società | 951,7 | 9,9 | 995,1 | 10,2 |
| - partecipazioni in società strumentali | 107,5 | 1,1 | 113,4 | 1,2 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 5.977,7 | 62,0 | 5.782,3 | 59,6 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 82,4 | 0,9 | 121,0 | 1,2 |
| Disponibilità liquide | 558,1 | 5,8 | 603,8 | 6,2 |
| Altre attività | 9,6 | 0,1 | 9,1 | 0,1 |
| Totale dell'attivo | 9.633,9 | 100,0 | 9.708,0 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 8.264,8 | 85,8 | 8.269,6 | 85,2 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 905,7 | 9,4 | 914,6 | 9,4 |
| Fondi per rischi ed oneri | 109,4 | 1,1 | 112,3 | 1,2 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 273,4 | 2,8 | 280,7 | 2,9 |
| Fondo per il volontariato di legge | 13,4 | 0,1 | 16,4 | 0,2 |
| Altre passività | 67,3 | 0,7 | 114,4 | 1,2 |
| Totale del passivo | 9.633,9 | 100,0 | 9.708,0 | 100,0 |

Tab. 2.5 – STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Sud

| ATTIVO | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
| Immobilizzazioni materiali e immateriali | 166,3 | 7,4 | 161,7 | 7,2 |
| Attività finanziarie: | 2.003,3 | 88,6 | 1.999,3 | 88,5 |
| - partecipazioni nella conferitaria | 481,4 | 21,3 | 474,8 | 21,0 |
| - partecipazioni in altre società | 295,0 | 13,0 | 290,9 | 12,9 |
| - partecipazioni in società strumentali | 157,3 | 7,0 | 154,0 | 6,8 |
| - strumenti finanziari (incluse le operazioni pct) | 1.069,6 | 47,3 | 1.079,6 | 47,8 |
| Crediti, ratei e risconti attivi | 26,9 | 1,2 | 37,5 | 1,7 |
| Disponibilità liquide | 64,0 | 2,8 | 59,1 | 2,6 |
| Altre attività | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Totale dell'attivo | 2.260,8 | 100,0 | 2.258,0 | 100,0 |
| **PASSIVO** | **31/12/2017** | | **31/12/2016** | |
| Patrimonio netto | 1.988,2 | 87,9 | 1.982,8 | 87,8 |
| Fondi per l'attività d'istituto | 174,3 | 7,7 | 159,4 | 7,1 |
| Fondi per rischi ed oneri | 26,2 | 1,2 | 23,0 | 1,0 |
| Erogazioni deliberate da liquidare | 49,4 | 2,2 | 52,1 | 2,3 |
| Fondo per il volontariato di legge | 4,0 | 0,2 | 4,9 | 0,2 |
| Altre passività | 18,7 | 0,8 | 35,8 | 1,6 |
| Totale del passivo | 2.260,8 | 100,0 | 2.258,0 | 100,0 |

Tab.2.6 - CONTO ECONOMICO - Sistema Fondazioni

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 272,0 | 13,0 | 104,3 | 7,7 |
| Dividendi e proventi assimilati | 1.392,4 | 66,7 | 1.047,0 | 77,1 |
| Interessi e proventi assimilati | 119,6 | 5,7 | 142,8 | 10,5 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 13,9 | 0,7 | (51,7) | (3,8) |
| Altri proventi e proventi straordinari | 289,6 | 13,9 | 114,8 | 8,5 |
| Totale proventi | 2.087,4 | 100,0 | 1.357,2 | 100,0 |
| Oneri (*) | 247,7 | 11,9 | 239,2 | 17,6 |
| di cui per gli organi statutari | 37,5 | 1,8 | 38,8 | 2,9 |
| Imposte | 269,9 | 12,9 | 264,3 | 19,5 |
| Oneri straordinari | 93,1 | 4,5 | 15,3 | 1,1 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **1.476,7** | **70,7** | **838,3** | **61,8** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **86,2** | **5,8** | **2,2** | **0,3** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **387,8** | **26,3** | **242,2** | **28,9** |
| a) alla riserva obbligatoria | 293,5 | 19,9 | 177,6 | 21,2 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 94,3 | 6,4 | 64,6 | 7,7 |
| **Attività istituzionale:** | **1.078,7** | **73,0** | **641,4** | **76,5** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 323,0 | 21,9 | 217,8 | 26,0 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 39,3 | 2,7 | 23,7 | 2,8 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 716,4 | 48,5 | 399,9 | 47,7 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **(76,0)** | **(5,1)** | **(47,6)** | **(5,7)** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **622,3** | | **789,2** | |
| Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g) | 984,5 | | 1.030,7 | |

(*) La posta 2017 include € 29 mil. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 10,5%. Nel 2016 l'accantonamento era di ¤ 23 mil. e l'indice rettificato era 15,9%

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Piccole

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 2,3 | 14,3 | 2,3 | 22,1 |
| Dividendi e proventi assimilati | 3,7 | 23,5 | 6,6 | 64,6 |
| Interessi e proventi assimilati | 3,1 | 19,5 | 2,9 | 28,5 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 5,4 | 34,1 | (4,2) | (41,3) |
| Altri proventi e proventi straordinari | 1,4 | 8,6 | 2,7 | 26,1 |
| Totale proventi | 15,7 | 100,0 | 10,3 | 100,0 |
| Oneri (*) | 9,4 | 59,9 | 10,6 | 102,7 |
| di cui per gli organi statutari | 1,6 | 10,0 | 1,8 | 17,1 |
| Imposte | 2,1 | 13,3 | 2,0 | 19,0 |
| Oneri straordinari | 0,9 | 5,7 | 0,6 | 5,7 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | 3,3 | 21,1 | **(2,8)** | **(27,3)** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | 1,8 | 53,0 | **0,2** | **(6,6)** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | 0,9 | 28,4 | **1,1** | **(38,9)** |
| a) alla riserva obbligatoria | 0,9 | 27,8 | 1,1 | (38,4) |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 0,0 | 0,6 | 0,0 | (0,4) |
| **Attività istituzionale:** | 3,4 | 101,0 | **4,0** | **(143,3)** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 0,8 | 25,6 | 2,7 | (94,6) |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 0,1 | 4,4 | 0,1 | (5,1) |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 2,4 | 71,0 | 1,2 | (43,6) |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | (2,7) | (82,5) | **(8,1)** | **288,7** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | 4,8 | | **5,9** | |
| Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g) | 5,8 | | 8,7 | |

(*) La posta 2017, come quella del 2016, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-piccole

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 8,4 | 23,5 | 5,4 | 16,2 |
| Dividendi e proventi assimilati | 18,6 | 52,0 | 15,6 | 47,1 |
| Interessi e proventi assimilati | 8,0 | 22,5 | 9,6 | 28,9 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | (4,8) | (13,4) | 0,8 | 2,3 |
| Altri proventi e proventi straordinari | 5,5 | 15,4 | 1,8 | 5,4 |
| Totale proventi | 35,7 | 100,0 | 33,1 | 100,0 |
| Oneri (*) | 17,2 | 48,1 | 17,0 | 51,3 |
| di cui per gli organi statutari | 3,6 | 10,0 | 4,0 | 12,2 |
| Imposte | 4,0 | 11,2 | 4,2 | 12,6 |
| Oneri straordinari | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 0,6 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | 14,1 | 39,4 | **11,8** | **35,5** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | 5,3 | 38,0 | **0,5** | **4,1** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | 5,7 | 40,8 | **5,4** | **45,5** |
| a) alla riserva obbligatoria | 4,9 | 34,9 | 4,9 | 41,5 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 0,8 | 5,9 | 0,5 | 4,1 |
| **Attività istituzionale:** | 18,2 | 129,6 | **14,9** | **126,8** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 2,9 | 20,5 | 2,8 | 24,1 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 0,7 | 5,0 | 0,7 | 5,7 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 14,6 | 104,1 | 11,4 | 97,0 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | (15,3) | (108,4) | **(9,0)** | **(76,4)** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | 16,5 | | **18,3** | |
| Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g) | 20,1 | | 21,8 | |

(*) La posta 2017, come quella del 2016, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medie

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 17,4 |
| Dividendi e proventi assimilati | 42,6 | 36,0 | 47,5 | 254,9 |
| Interessi e proventi assimilati | 33,0 | 27,9 | 25,4 | 136,0 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 7,8 | 6,6 | (65,0) | (348,7) |
| Altri proventi e proventi straordinari | 30,6 | 25,9 | 7,5 | 40,4 |
| Totale proventi | 118,3 | 100,0 | 18,6 | 100,0 |
| Oneri (*) | 26,5 | 22,4 | 26,1 | 140,2 |
| di cui per gli organi statutari | 7,7 | 6,5 | 6,1 | 32,9 |
| Imposte | 14,4 | 12,2 | 12,0 | 64,2 |
| Oneri straordinari | 2,4 | 2,0 | 3,0 | 16,1 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **75,0** | **63,4** | **(22,5)** | **(120,5)** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **21,2** | **28,3** | **12,6** | **(56,1)** |
| a) alla riserva obbligatoria | 15,6 | 20,8 | 9,1 | (40,5) |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 5,6 | 7,5 | 3,5 | (15,6) |
| **Attività istituzionale:** | **56,5** | **75,4** | **32,8** | **(146,2)** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 9,7 | 13,0 | 9,8 | (43,5) |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 2,1 | 2,8 | 1,2 | (5,4) |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 44,7 | 59,6 | 21,9 | (97,3) |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **(2,7)** | **(3,7)** | **(67,9)** | **302,3** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **41,6** | | **49,0** | |
| Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g) | 53,4 | | 60,0 | |

(*) La posta 2017 include € 2 mil. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 20,7%. Nel 2016 l'accantonamento non era stato effettuato.

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-grandi

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 11,8 | 6,3 | 4,4 | 2,5 |
| Dividendi e proventi assimilati | 196,8 | 104,4 | 110,8 | 61,9 |
| Interessi e proventi assimilati | 20,0 | 10,6 | 35,9 | 20,0 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | (202,4) | (107,4) | 16,2 | 9,1 |
| Altri proventi e proventi straordinari | 162,2 | 86,0 | 11,8 | 6,6 |
| **Totale proventi** | **188,5** | **100,0** | **179,2** | **100,0** |
| Oneri (*) | 52,5 | 27,9 | 41,9 | 23,4 |
| di cui per gli organi statutari | 7,3 | 3,9 | 7,9 | 4,4 |
| Imposte | 25,9 | 13,7 | 29,3 | 16,4 |
| Oneri straordinari | 13,8 | 7,3 | 8,5 | 4,7 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **96,2** | **51,1** | **99,5** | **55,5** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **9,3** | **9,6** | **1,6** | **1,6** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **35,6** | **37,0** | **25,6** | **25,7** |
| a) alla riserva obbligatoria | 28,4 | 29,6 | 20,6 | 20,7 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 7,1 | 7,4 | 5,0 | 5,0 |
| **Attività istituzionale:** | **106,7** | **110,9** | **77,2** | **77,6** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 17,1 | 17,8 | 23,5 | 23,6 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 3,8 | 3,9 | 2,8 | 2,8 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 85,7 | 89,1 | 51,0 | 51,2 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **(55,3)** | **(57,5)** | **(4,9)** | **(4,9)** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **75,0** | | **72,5** | |
| **Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)** | **95,9** | | **98,8** | |

(*) La posta 2017 include € 9 mil. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 23,3%. Nel 2016 l'accantonamento era di € 1 mil. e l'indice rettificato era 23,1%.

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Grandi

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 245,2 | 14,2 | 89,0 | 8,0 |
| Dividendi e proventi assimilati | 1.130,8 | 65,4 | 866,4 | 77,6 |
| Interessi e proventi assimilati | 55,4 | 3,2 | 69,1 | 6,2 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 207,9 | 12,0 | 0,6 | 0,1 |
| Altri proventi e proventi straordinari | 90,0 | 5,2 | 90,9 | 8,1 |
| **Totale proventi** | **1.729,3** | **100,0** | **1.115,9** | **100,0** |
| Oneri (*) | 142,0 | 8,2 | 143,7 | 12,9 |
| di cui per gli organi statutari | 17,4 | 1,0 | 19,0 | 1,7 |
| Imposte | 223,6 | 12,9 | 216,9 | 19,4 |
| Oneri straordinari | 75,5 | 4,4 | 3,0 | 0,3 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **1.288,2** | **74,5** | **752,3** | **67,4** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **69,9** | **5,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **324,4** | **25,2** | **197,6** | **26,3** |
| a) alla riserva obbligatoria | 243,7 | 18,9 | 142,0 | 18,9 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 80,7 | 6,3 | 55,6 | 7,4 |
| **Attività istituzionale:** | **893,9** | **69,4** | **512,5** | **68,1** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 292,4 | 22,7 | 179,0 | 23,8 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 32,5 | 2,5 | 18,9 | 2,5 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 569,0 | 44,2 | 314,5 | 41,8 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **0,0** | **0,0** | **42,2** | **5,6** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **484,4** | | **643,5** | |
| **Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)** | **809,3** | | **841,4** | |

(*) (*) La posta 2017 include € 18 mil. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 7,1%. Nel 2016 l'accantonamento era di € 22 mil. e l'indice rettificato era 10,9%.

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Ovest

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 234,8 | 22,6 | 83,1 | 12,9 |
| Dividendi e proventi assimilati | 581,6 | 56,0 | 487,8 | 75,9 |
| Interessi e proventi assimilati | 17,2 | 1,7 | 29,3 | 4,6 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 163,8 | 15,8 | (39,3) | (6,1) |
| Altri proventi e proventi straordinari | 41,2 | 4,0 | 81,9 | 12,7 |
| Totale proventi | 1.038,6 | 100,0 | 642,8 | 100,0 |
| Oneri (*) | 66,6 | 6,4 | 70,8 | 11,0 |
| di cui per gli organi statutari | 9,8 | 0,9 | 10,5 | 1,6 |
| Imposte | 144,2 | 13,9 | 135,7 | 21,1 |
| Oneri straordinari | 5,6 | 0,5 | 8,7 | 1,4 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **822,1** | **79,2** | **427,6** | **66,5** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **70,2** | **8,5** | **0,0** | **0,0** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **175,0** | **21,3** | **103,4** | **24,2** |
| a) alla riserva obbligatoria | 150,7 | 18,3 | 75,8 | 17,7 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 24,3 | 3,0 | 27,6 | 6,5 |
| **Attività istituzionale:** | **577,9** | **70,3** | **271,3** | **63,4** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 270,9 | 32,9 | 162,1 | 37,9 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 20,1 | 2,4 | 10,1 | 2,4 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 286,9 | 34,9 | 99,1 | 23,2 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **(1,0)** | **(0,1)** | **52,9** | **12,4** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **201,4** | | **338,3** | |
| Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g) | 492,3 | | 510,4 | |

(*) Nel 2017 non sono stati effettuati accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).
Nel 2016 l'accantonamento era di € 4 mil. e l'indice rettificato era 10,4%.

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Est

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 14,0 | 2,4 | 6,7 | 1,9 |
| Dividendi e proventi assimilati | 536,6 | 90,3 | 322,2 | 93,2 |
| Interessi e proventi assimilati | 34,1 | 5,7 | 40,8 | 11,8 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | (188,3) | (31,7) | (35,8) | (10,4) |
| Altri proventi e proventi straordinari | 198,1 | 33,3 | 11,8 | 3,4 |
| **Totale proventi** | **594,5** | **100,0** | **345,7** | **100,0** |
| Oneri (*) | 85,0 | 14,3 | 72,5 | 21,0 |
| di cui per gli organi statutari | 11,9 | 2,0 | 12,5 | 3,6 |
| Imposte | 73,7 | 12,4 | 67,2 | 19,4 |
| Oneri straordinari | 70,6 | 11,9 | 3,5 | 1,0 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **365,2** | **61,4** | **202,6** | **58,6** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **5,9** | **1,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **127,8** | **35,0** | **80,5** | **39,8** |
| a) alla riserva obbligatoria | 82,8 | 22,7 | 56,2 | 27,7 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 45,0 | 12,3 | 24,4 | 12,0 |
| **Attività istituzionale:** | **286,0** | **78,3** | **200,5** | **99,0** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 17,0 | 4,7 | 17,0 | 8,4 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 11,0 | 3,0 | 7,5 | 3,7 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 257,9 | 70,6 | 176,1 | 86,9 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **(54,6)** | **(14,9)** | **(78,5)** | **(38,8)** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **221,3** | | **245,9** | |
| **Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)** | **249,4** | | **270,3** | |

(*) La posta 2017 include € 15 mil. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 11,8%. Nel 2016 l'accantonamento era di € 4 mil. e l'indice rettificato era 19,7%.

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Centro

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 21,6 | 5,9 | 13,4 | 4,5 |
| Dividendi e proventi assimilati | 234,7 | 64,3 | 204,2 | 68,3 |
| Interessi e proventi assimilati | 46,7 | 12,8 | 50,1 | 16,7 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 29,3 | 8,0 | 13,6 | 4,6 |
| Altri proventi e proventi straordinari | 33,0 | 9,0 | 17,8 | 5,9 |
| **Totale proventi** | **365,3** | **100,0** | **299,1** | **100,0** |
| Oneri (*) | 74,0 | 20,3 | 79,4 | 26,6 |
| di cui per gli organi statutari | 10,4 | 2,8 | 11,9 | 4,0 |
| Imposte | 43,0 | 11,8 | 51,8 | 17,3 |
| Oneri straordinari | 14,6 | 4,0 | 2,6 | 0,9 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **233,7** | **64,0** | **165,3** | **55,3** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **7,7** | **3,3** | **1,6** | **1,0** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **72,2** | **30,9** | **48,1** | **29,1** |
| a) alla riserva obbligatoria | 48,6 | 20,8 | 37,1 | 22,5 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 23,6 | 10,1 | 11,0 | 6,6 |
| **Attività istituzionale:** | **171,0** | **73,1** | **137,6** | **83,2** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 14,9 | 6,4 | 20,3 | 12,3 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 6,6 | 2,8 | 5,0 | 3,0 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 149,5 | 63,9 | 112,3 | 67,9 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **(17,2)** | **(7,3)** | **(22,0)** | **(13,3)** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **179,2** | | **179,3** | |
| **Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)** | **200,7** | | **204,6** | |

(*) La posta 2017 include € 9 mil. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 17,9%. Nel 2016 l'accantonamento era di € 14 mil. e l'indice rettificato era 21,7%.

Tab. 2.6 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Sud

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Milioni di euro | % | Milioni di euro | % |
| Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,4 |
| Dividendi e proventi assimilati | 39,3 | 44,2 | 32,8 | 47,2 |
| Interessi e proventi assimilati | 21,6 | 24,3 | 22,6 | 32,5 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 9,1 | 10,3 | 9,8 | 14,1 |
| Altri proventi e proventi straordinari | 17,3 | 19,4 | 3,3 | 4,8 |
| **Totale proventi** | **89,0** | **100,0** | **69,5** | **100,0** |
| Oneri (*) | 22,0 | 24,7 | 16,6 | 23,8 |
| di cui per gli organi statutari | 5,4 | 6,1 | 3,9 | 5,7 |
| Imposte | 9,0 | 10,1 | 9,6 | 13,8 |
| Oneri straordinari | 2,2 | 2,5 | 0,6 | 0,8 |
| **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | **55,7** | **62,6** | **42,8** | **61,6** |
| **Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:** | | **100% (su avanzo esercizio)** | | **100% (su avanzo esercizio)** |
| **Copertura disavanzi pregressi** | **2,4** | **4,2** | **0,6** | **1,5** |
| **Accantonamenti al Patrimonio:** | **12,8** | **23,0** | **10,2** | **23,8** |
| a) alla riserva obbligatoria | 11,4 | 20,4 | 8,5 | 19,9 |
| b) alla riserva per l'integrità del patrimonio | 1,4 | 2,6 | 1,7 | 4,0 |
| **Attività istituzionale:** | **43,8** | **78,6** | **32,0** | **74,8** |
| c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente | 20,2 | 36,2 | 18,4 | 43,1 |
| d) Accantonamento al volontariato di legge | 1,5 | 2,7 | 1,2 | 2,7 |
| e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto | 22,1 | 39,7 | 12,4 | 29,0 |
| **f) Avanzo (disavanzo) residuo** | **(3,3)** | **(5,8)** | **(0,1)** | **(0,0)** |
| **g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti** | **20,5** | | **25,7** | |
| **Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)** | **42,2** | | **45,3** | |

(*) La posta 2017 include € 6 mil. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 18,2%. Nel 2016 l'accantonamento non era stato effettuato.

**Tab. 2.7 – Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale – Gruppi dimensionali (euro)**

| N° | N° NEL GRUPPO | FONDAZIONE | PATRIMONIO 2017 | GRUPPI DIMENSIONALI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fondazione C.R. Provincie Lombarde | 6.956.153.706 | Fondazioni Grandi n. 18 |
| 2 | 2 | Compagnia di San Paolo | 6.013.991.263 | |
| 3 | 3 | Fondazione C.R. Torino | 2.191.981.894 | |
| 4 | 4 | Fondazione C.R. Padova e Rovigo | 1.986.469.538 | |
| 5 | 5 | Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A. | 1.811.902.911 | |
| 6 | 6 | Fondazione C.R. Firenze | 1.655.363.681 | |
| 7 | 7 | Fondazione Roma | 1.496.230.597 | |
| 8 | 8 | Fondazione C.R. Cuneo | 1.319.421.896 | |
| 9 | 9 | Fondazione C.R. Lucca | 1.193.287.183 | |
| 10 | 10 | Fondazione C.R. Parma | 1.010.617.555 | |
| 11 | 11 | Fondazione di Sardegna | 906.923.056 | |
| 12 | 12 | Fondazione C.R. Modena | 812.620.994 | |
| 13 | 13 | Fondazione C.R. Bologna | 801.190.955 | |
| 14 | 14 | Fondazione C.R. Bolzano | 640.676.144 | |
| 15 | 15 | Fondazione Pisa | 515.449.600 | |
| 16 | 16 | Fondazione C.R. Perugia | 510.347.215 | |
| 17 | 17 | Fondazione B.M. Lombardia | 471.717.852 | |
| 18 | 18 | Fondazione C.R. Forlì | 442.349.585 | |
| 19 | 1 | Fondazione Monte dei Paschi di Siena | 434.306.847 | Fondazioni Medio-grandi n. 17 |
| 20 | 2 | Fondazione C.R. Pistoia e Pescia | 399.007.594 | |
| 21 | 3 | Fondazione C.R. Trento e Rovereto | 392.046.668 | |
| 22 | 4 | Fondazione di Venezia | 357.744.409 | |
| 23 | 5 | Fondazione di Piacenza e Vigevano | 354.347.789 | |
| 24 | 6 | Fondazione Friuli | 308.979.921 | |
| 25 | 7 | Fondazione Cassamarca | 308.422.598 | |
| 26 | 8 | Fondazione C.R. Carpi | 277.323.576 | |
| 27 | 9 | Fondazione C.R. Ascoli Piceno | 269.839.112 | |
| 28 | 10 | Fondazione M. Bologna e Ravenna | 231.435.472 | |
| 29 | 11 | Fondazione C.R. Biella | 225.064.390 | |
| 30 | 12 | Fondazione Sicilia | 221.329.794 | |
| 31 | 13 | Fondazione C.R. Tortona | 217.859.241 | |
| 32 | 14 | Fondazione C.R. Trieste | 213.700.421 | |
| 33 | 15 | Fondazione C.R. Asti | 212.752.130 | |
| 34 | 16 | Fondazione Livorno | 208.189.242 | |
| 35 | 17 | Fondazione C.R. Alessandria | 205.874.640 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | Fondazione Pescarabruzzo | 205.328.381 | Fondazioni Medie n. 18 |
| 37 | 2 | Fondazione C.R. Terni e Narni | 200.473.565 | |
| 38 | 3 | Fondazione C.R. della Spezia | 188.887.685 | |
| 39 | 4 | Fondazione C.R. Gorizia | 177.660.415 | |
| 40 | 5 | Fondazione C.R. Ravenna | 156.687.499 | |
| 41 | 6 | Fondazione C.R. Volterra | 152.933.075 | |
| 42 | 7 | Fondazione C.R. L'Aquila | 146.374.917 | |
| 43 | 8 | Fondazione C.R. Imola | 145.935.896 | |
| 44 | 9 | Fondazione C.R. Reggio Emilia - Pietro Manodori | 139.527.109 | |
| 45 | 10 | Fondazione M. Parma | 132.349.495 | |
| 46 | 11 | Fondazione Puglia | 128.419.306 | |
| 47 | 12 | Fondazione C.R. Mirandola | 126.737.560 | |
| 48 | 13 | Fondazione Banco di Napoli (*) | 121.155.811 | |
| 49 | 14 | Fondazione C.R. Vercelli | 116.240.239 | |
| 50 | 15 | Fondazione C.R. Fano | 113.728.369 | |
| 51 | 16 | Fondazione Agostino De Mari - C.R. Savona | 110.531.994 | |
| 52 | 17 | Fondazione Varrone C.R. Rieti | 109.742.501 | |
| 53 | 18 | Fondazione C.R. Fermo | 94.217.857 | |
| 54 | 1 | Fondazione Tercas | 93.809.766 | Fondazioni Medio-piccole n. 17 |
| 55 | 2 | Fondazione C.R. Foligno | 90.773.219 | |
| 56 | 3 | Fondazione C.R. Carrara | 82.522.438 | |
| 57 | 4 | Fondazione C.R. Vignola | 81.441.078 | |
| 58 | 5 | Fondazione C.R. Calabria e Lucania | 80.736.535 | |
| 59 | 6 | Fondazione C.R. Macerata | 74.886.756 | |
| 60 | 7 | Fondazione C.R. Spoleto | 74.822.220 | |
| 61 | 8 | Fondazione C.R. Prato | 73.960.650 | |
| 62 | 9 | Fondazione C.R. Orvieto | 68.874.196 | |
| 63 | 10 | Fondazione C.R. Pesaro | 66.784.863 | |
| 64 | 11 | Fondazione Nazionale delle Comunicazioni | 65.969.250 | |
| 65 | 12 | Fondazione C.R. Saluzzo | 60.245.671 | |
| 66 | 13 | Fondazione C.R. Cento | 55.988.781 | |
| 67 | 14 | Fondazione B.M. Lucca | 55.790.748 | |
| 68 | 15 | Fondazione C.R. Genova e Imperia | 55.457.068 | |
| 69 | 16 | Fondazione C.R. Fossano | 53.753.642 | |
| 70 | 17 | Fondazione C.R. Fabriano e C. | 48.438.450 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | Fondazione C.R. Civitavecchia | 48.141.907 | Fondazioni Piccole n.18 |
| 72 | 2 | Fondazione Carivit | 44.981.370 | |
| 73 | 3 | Fondazione C.R. San Miniato | 44.248.368 | |
| 74 | 4 | Fondazione C.R. Salernitana | 40.268.712 | |
| 75 | 5 | Fondazione C.R. Bra | 37.523.612 | |
| 76 | 6 | Fondazione C.R. Savigliano | 35.631.329 | |
| 77 | 7 | Fondazione Monti Uniti di Foggia | 33.610.169 | |
| 78 | 8 | Fondazione C.R. Città di Castello | 28.476.757 | |
| 79 | 9 | Fondazione C.R. Loreto | 22.828.238 | |
| 80 | 10 | Fondazione C.R. Jesi | 20.135.531 | |
| 81 | 11 | Fondazione C.R. Cesena | 16.412.080 | |
| 82 | 12 | Fondazione C.R. Rimini | 12.840.677 | |
| 83 | 13 | Fondazione B.M. e C.R. Faenza | 11.113.636 | |
| 84 | 14 | Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise | 10.219.551 | |
| 85 | 15 | Fondazione C.R. e B.M. Lugo | 10.003.398 | |
| 86 | 16 | Fondazione B.M. Rovigo | 6.771.783 | |
| 87 | 17 | Fondazione Monte di Pietà di Vicenza | 1.827.568 | |
| 88 | 18 | Fondazione C.R. Ferrara | 630.092 | |
| | | Totale | 39.751.771.253 | |

(*) Il patrimonio della Fondazione è frutto di una stima su dati previsionali.

# CAPITOLO 3
# LA STRUTTURA OPERATIVA

## 3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni

"*Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività*". Questo è il principio sancito dalla Carta delle Fondazioni, elaborata da Acri nel 2012, che al punto 9 della sezione dedicata alla *governance* mette in evidenza l'importanza della struttura organizzativa e delle risorse umane quali strumenti essenziali per il perseguimento della missione delle Fondazioni.
La solenne dichiarazione di questo principio fu il coronamento di un percorso di trasformazione organizzativa iniziato dalle Fondazioni già dopo pochi anni dalla loro istituzione, in stretta correlazione con una progressiva messa a fuoco del proprio profilo di missione e con gli avanzamenti che ne conseguirono sul piano dell'elaborazione strategica e degli apparati strumentali da adottare.
L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni è stata ispirata e stimolata, in particolare, dall'affermarsi di strategie volte a incidere sempre più efficacemente nelle dinamiche di sviluppo dei territori, con forme di intervento via via più mirate e diversificate.
Nel rinviare al successivo capitolo del Rapporto la più ampia illustrazione delle caratteristiche di tali interventi, basterà qui accennare, per dare il senso della linea di sviluppo realizzatasi, ad alcune delle principali direttrici seguite. Dal sostegno finanziario di progetti di utilità sociale ad alto contenuto innovativo alla selezione sempre più rigorosa delle organizzazioni della società civile e del settore *non profit* da supportare; dall'attenzione crescente per la replicabilità delle esperienze finanziate all'incentivazione della partecipazione diffusa di attori istituzionali e privati alle progettualità sostenute; e ancora, lo stimolo al potenziamento della capacità di progettazione strategica delle comunità, con la promozione di obiettivi di lungo periodo fondati su coerenti letture dei bisogni dei soggetti beneficiari, e la condivisione con *partner* ed istituzioni di possibili politiche di intervento integrate.
Si tratta, com'è evidente, di un'azione multiforme che tenta di rispondere alle sfide della crescente complessità di scenario e dell'aumento di bisogni delle comunità; ma vi è anche, sullo sfondo, una più piena presa di coscienza da parte delle Fondazioni del proprio potenziale istituzionale e la conseguente propensione a sperimentare forme di intervento capaci di interpretarlo e valorizzarlo al meglio.
La ricerca di modelli organizzativi aderenti a questa più evoluta "chiave di ruolo" ha guidato le Fondazioni, pur se con molte differenziazioni in funzione delle dimensioni e dei contesti ambientali di riferimento, in un comune percorso teso ad innalzare i livelli manageriali, le competenze interne e gli standard di operatività.

L'impianto strutturale del primo periodo di vita delle Fondazioni è stato caratterizzato da forme in prevalenza elementari, con un diffuso ricorso al supporto delle banche conferitarie, tramite accordi di collaborazione con distacco di personale e l'affidamento alle strutture operative delle stesse banche di funzioni proprie della Fondazione. Tali assetti organizzativi, sebbene poco più che "embrionali", furono in grado di tenere in equilibrio le esigenze di un'operatività ancora limitata e i vincoli di bilancio particolarmente severi di quella fase costitutiva, caratterizzata da livelli di redditività dei patrimoni particolarmente bassi.
A cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, l'innalzamento delle potenzialità economico-finanziarie delle Fondazioni e gli interventi normativi che delinearono in modo più preciso il loro profilo di ruolo, innescarono la prima importante fase di potenziamento delle strutture organizzative. Iniziò la progressiva riduzione delle originarie forme di esternalizzazione e si procedette a una più esplicita suddivisione delle funzioni, riflessa in organigrammi via via più articolati e nel rafforzamento degli organici e dei profili manageriali interni.
Una nuova stagione di sviluppo organizzativo delle Fondazioni ebbe impulso dalla Carta delle Fondazioni dove, come già ricordato in apertura del capitolo, fu affermato con forza il principio di rilevanza delle strutture operative. Il processo di cambiamento interno fu rivitalizzato da questa nuova dichiarazione di intenti e furono così ripresi e consolidati interventi di adeguamento nelle componenti più strutturali dell'organizzazione (funzionigrammi, posizioni di lavoro, procedure e sistemi gestionali, ecc.). Ma, soprattutto, il cambiamento ha iniziato da allora ad incidere più in profondità sulla realtà organizzativa delle Fondazioni, provocando effetti sensibili anche sui tratti valoriali e culturali della stessa.
Il paradigma valoriale delle Fondazioni si è così gradualmente ri-orientato, modellandosi su quello delle più moderne organizzazioni *non profit*, i cui fondamentali principi sono stati assimilati sino a diventare, nella maggior parte dei casi, un vero e proprio tratto distintivo delle condotte e delle decisioni di intervento. Senza pretendere di stilare una graduatoria di importanza degli stessi, se ne richiamano di seguito i più significativi:

- la trasparenza e l'*accountability*, intese come conseguenza e bilanciamento necessario dell'autonomia gestionale delle Fondazioni. Un doveroso riscontro da dare alla comunità territoriale di appartenenza in ragione dell'utilizzo di una dotazione patrimoniale della Fondazione la cui origine è riconducibile alla comunità stessa;
- il principio di sussidiarietà orizzontale, in coerenza con il quale le Fondazioni ambiscono ad agire un ruolo autonomo, complementare o integrativo rispetto a quello del soggetto pubblico, non riconducibile ad una funzione meramente sostitutiva;
- il radicamento territoriale, in una visione in cui la logica di prossimità e l'attenzione al bisogno del "vicino" siano leve di sviluppo per le singole comunità, ma non inducano a una chiusura autoreferenziale e avulsa dalle esigenze di carattere sistemico della collettività nazionale;
- l'ancoraggio rigoroso a criteri di efficienza nell'utilizzazione delle risorse e di efficacia e qualità degli interventi, assunti quali parametri prioritari per la selezione delle iniziative da sostenere. Vi è, nella salvaguardia di questi principi, la consapevolezza che la loro

affermazione costante tra i requisiti progettuali richiesti ai potenziali beneficiari sia un significativo fattore di stimolo per il miglioramento generale delle capacità progettuali del sistema territoriale.

Cambiamenti evidenti si sono osservati, in particolare, nelle funzioni relative allo svolgimento dell'attività istituzionale, a cominciare dai profili professionali degli operatori di settore. Una transizione graduale ma costante, favorita da processi di riqualificazione formativa e di *turn-over* mirato, ha modificato il loro *identikit*, trasformando le originarie figure di addetti amministrativi, con mansioni prevalentemente istruttorie, in ruoli affini ai ben più evoluti *progam officer* della tradizione anglosassone.

Si è cercato così, nel corso degli ultimi anni, di costruire una "squadra" capace ed esperta in grado di supportare più efficacemente la dirigenza della Fondazione, con competenze manageriali avanzate, nella realizzazione degli obiettivi strategici.

I processi di selezione e di formazione sono stati rafforzati e orientati in tal senso, avendo cura di allineare quanto più possibile le professionalità a disposizione della Fondazione con l'approccio strategico prescelto: dall'orientamento più tradizionale della fondazione erogativa *(grant-making)* a forme di filantropia più strategica, incentrata sulla realizzazione di progetti propri, complessi e innovativi *(operating)*.

Conseguentemente, l'innovazione ha interessato anche i metodi di selezione *ex-ante* dei progetti da finanziare e di valutazione *in itinere* ed *ex-post* di quelli sostenuti.

Relativamente ai primi, l'ammodernamento si è concretizzato soprattutto in un utilizzo più intensivo delle tecnologie informatiche (come ad esempio la gestione *on line* delle domande di contributo), in una più chiara e trasparente enunciazione dei criteri di selezione e in una più pronunciata attenzione all'esplicitazione di obiettivi e risultati attesi.

Il monitoraggio dei progetti sostenuti, tradizionalmente molto focalizzato sul controllo amministrativo dei processi di spesa, è stato invece maggiormente articolato e rafforzato con approfondimenti sul contenuto e sull'efficacia delle attività in corso di svolgimento.

Anche sulla valutazione *ex-post* si sono registrati avanzamenti, spinti dalla crescente necessità di dare analiticamente conto dei risultati delle scelte erogative effettuate, come sollecitato anche da una specifica previsione del protocollo Acri-Mef del 2015[1]. Sono sempre più diffuse le sperimentazioni di nuovi approcci e di nuovi modelli di valutazione, sebbene permangano orientamenti differenziati riguardo all'angolo di osservazione (i risultati misurabili conseguiti, l'impatto sociale, il processo di realizzazione messo in atto) e si continui a soppesare con prudenza il profilo di economicità delle metodologie adottate.

Può ritenersi ormai consolidata, almeno nelle realtà organizzative di dimensioni più significative, la strutturazione di funzioni di *staff* a supporto degli Organi e della Direzione dedicate alle attività di pianificazione, controllo di gestione e comunicazione.

1 In linea con quanto indicato nella Carta delle Fondazioni, il Protocollo reca all'art. 11 indicazioni dei documenti da rendere pubblici fra cui le procedure di accesso al sostegno finanziario, i criteri di selezione e gli esiti dei processi valutativi, nonché, ove misurabile, l'impatto delle iniziative finanziate.

Riguardo alle prime, l'impegno delle Fondazioni si è andato rafforzando con l'obiettivo di rendere più e meglio conoscibili all'esterno le proprie strategie, i programmi e i contenuti specifici delle iniziative sostenute, oltreché di dare conto compiutamente dei risultati conseguiti con esse.
Con riferimento alla comunicazione, è da sottolineare il rilievo centrale assunto dalla gestione del sito *internet*, individuato ormai da tutte le Fondazioni come il canale primario di contatto con l'esterno e divenuto perciò il principale contenitore di tutte le informazioni di carattere identitario (statuti, organi, struttura operativa, regolamenti, ecc.) e relative alla rendicontazione ufficiale (bilanci di missione, resoconti economico-patrimoniali, ecc.). Sempre più spesso il sito è anche l'ambiente operativo dove si canalizza il rapporto con i beneficiari dell'attività di erogazione (es. pubblicazione dei bandi, presentazione *on line* delle richieste di contributo, aggiornamento sullo stato delle pratiche aperte, ecc.).
In materia di controllo e gestione del patrimonio l'evoluzione organizzativa delle Fondazioni è stata guidata dal processo di diversificazione degli investimenti, e dalla conseguente progressiva dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie, da cui è derivato un ampliamento di competenze e responsabilità decisionali. Sono oggi osservabili assetti organizzativi differenti in relazione alle modalità di gestione del portafoglio prescelte dalla Fondazione: nel caso di gestione "interna", con nuclei operativi più numerosi e specializzati, mentre, in presenza di gestioni affidate ad enti "esterni", con presidi interni numericamente molto contenuti e focalizzati sul monitoraggio dei risultati delle gestioni esterne attivate.
La maggiore articolazione delle strutture e l'aumento della complessità gestionale delle Fondazioni ha determinato, tra i suoi effetti, un significativo sviluppo delle funzioni di coordinamento e controllo interno. Sono state così strutturate o rafforzate unità organizzative di *staff* preposte ai controlli di secondo livello o, nei casi più avanzati, all'*auditing* interno; in alcune Fondazioni si è anche proceduto all'attivazione di modelli organizzativi *ex* d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Infine, anche le funzioni amministrativo-contabili, da sempre centrali nelle strutture delle Fondazioni, si sono riorganizzate con il passare del tempo, innalzando i propri *standard* di efficienza con l'adozione di sistemi gestionali e contabili sempre più integrati e traendo particolare vantaggio dalle innovazioni intervenute nel campo dell'*office automation* e del *web*.
Come evidenziato in precedenza, lo sviluppo dei modelli organizzativi sin qui descritto è stato accompagnato da un significativo processo di cambiamento dei profili professionali del personale, in un disegno teso a garantire piena coerenza tra ruoli, responsabilità e competenze.
In questa ottica, la selezione delle nuove risorse è stata orientata al reperimento di figure provenienti da esperienze diverse, in grado di apportare all'organizzazione non solo competenze rispondenti agli sviluppi funzionali sin qui osservati, ma capaci anche di interpretare culture organizzative nuove, aperte al cambiamento, al lavoro di squadra e con forte orientamento al risultato.
La formazione del personale, già ricordata tra gli strumenti in primo piano per l'accompagnamento dello sviluppo organizzativo realizzatosi, si è diversificata sul piano

metodologico affiancando sempre più spesso ai tradizionali corsi d'aula, i *webinar* (seminari monografici brevi diffusi in rete), le comunità di pratica, i *workshop*, ecc.
Ancora poco sviluppati sono invece i sistemi di gestione del personale più avanzati (valutazione delle prestazioni, valutazione del potenziale, percorsi di carriera, ecc.), con limitate implementazioni, circoscritte essenzialmente alla valutazione di *performance*, solo nelle realtà organizzative più strutturate e in presenza degli organici più numerosi.

## 3.2 Le risorse umane

### Analisi riguardante il Sistema delle Fondazioni

Come nei precedenti Rapporti annuali, l'analisi della struttura operativa delle Fondazioni prosegue con l'esame della situazione riguardante il personale, presentando i dati raccolti attraverso il consueto censimento annuale condotto da Acri.
In questo paragrafo si prendono in esame i risultati riferiti al complesso delle Fondazioni[2], mentre nella successiva sezione i dati saranno riclassificati con riferimento ai raggruppamenti dimensionali e geografici delle Fondazioni[3] tradizionalmente considerati nel Rapporto.
È opportuno anticipare, in premessa, che i risultati della ricognizione di quest'anno mostrano differenze molto limitate rispetto a quelli dell'anno passato, attestando l'avvenuto consolidamento delle strutture organiche delle Fondazioni, con una sostanziale stabilizzazione delle piante organiche e un limitato *turnover*.
Gli occupati nelle Fondazioni sono stati nel 2017 in tutto 1.010, 4 in meno rispetto al 2016, impegnati a tempo pieno nel 78% dei casi e con un costo totale di 66,5 milioni di euro.
La media dei dipendenti per Fondazione, pari a 11,4 unità, non è in questo caso un buon indicatore statistico della "dimensione tipo" degli organici, essendovi uno scarto molto pronunciato tra poche grandi Fondazioni, con organici molto numerosi, e tutto il resto del sistema che conta un numero di dipendenti assai più limitato.
Certamente più indicativo è invece il valore mediano della distribuzione degli occupati delle Fondazioni, che nel 2017 si attesta a 7 unità (come nel 2016), riflettendo in modo più fedele la consistenza tipica della pianta organica nella maggior parte degli enti.
La Tab. 3.1 mostra che, nella grande maggioranza dei casi, si tratta di personale in organico alla Fondazione (91% dei casi, con 11 unità in più del 2016) impiegato a tempo pieno

2 L'attuale rilevazione censisce i dati del personale di tutte le 88 Fondazioni di origine bancaria. I dati di 86 Fondazioni, quelle associate ad Acri, sono stati rilevati a cura delle Fondazioni stesse mediante una griglia di acquisizione proposta da Acri, mentre quelli relativi alle due Fondazioni non associate ad Acri, la Fondazione Roma e la Fondazione Pisa, sono stati desunti dai bilanci pubblici, e pertanto non corredati di tutti i dettagli informativi previsti dal censimento. Nelle tabelle dove sono presentate le analisi di dettaglio, i dati delle due suddette Fondazioni, non disponibili nella necessaria articolazione, sono aggregati sotto la voce "Non classificato".
3 Per il raggruppamento delle Fondazioni per classi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alla Nota metodologica.

(nel 78% dei casi). Si conferma quindi il compimento del processo di "emancipazione organizzativa" delle Fondazioni che ha portato, salvo alcune eccezioni presenti in particolari realtà dimensionali e geografiche (che saranno illustrate più avanti), alla definitiva cesura dell'originario collegamento organizzativo con le banche conferitarie. Il *trend* del fenomeno è descritto graficamente nella Fig. 3.1 che ne riporta l'andamento dal 2001 ad oggi.
Le collaborazioni esterne costituiscono il 5% del totale risorse (contro il 6% del 2016) mentre per il resto si rileva una miscellanea di rapporti che comprende quelli di "somministrazione"[4] (2%) e i residui casi (ormai circoscritti al 2%) di collaborazioni con le banche conferitarie di riferimento, nelle tradizionali forme del distacco di personale e del *service*.

**Tab. 3.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro**

| NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Unità | % | Unità | % |
| Organico proprio dell'Ente | 923 | 91 | 912 | 90 |
| Organico distaccato dalla banca conferitaria | 9 | 1 | 11 | 1 |
| Collaborazioni in Service | 11 | 1 | 16 | 2 |
| Collaborazioni Esterne | 49 | 5 | 57 | 6 |
| Altro (anche rapporti di lavoro nell'ambito della somministrazione) | 18 | 2 | 18 | 1 |
| Totale | 1.010 | 100 | 1.014 | 100 |

4 La somministrazione di lavoro è una delle possibili forme di strutturazione dei rapporti di lavoro, introdotte nel 2003 con la c.d. legge Biagi (L. 14.02.2003 n. 30 e relativo d.lgs. 10.09.2003 n. 276). Il rapporto di somministrazione, che ha di fatto sostituito il lavoro *interinale* (abolito con la stessa legge), poggia su due distinti contratti: quello tra l'utilizzatore (in questo caso la Fondazione) e un'Agenzia per il lavoro autorizzata (definita somministratore), e quello tra la predetta Agenzia e il lavoratore. Il lavoratore è pertanto retribuito dall'Agenzia di somministrazione, ma opera alle dipendenze della Fondazione sulla base di un "incarico" appositamente affidatogli.

Fig. 3.1 - Incidenza % del personale in organico proprio (2001-2017)

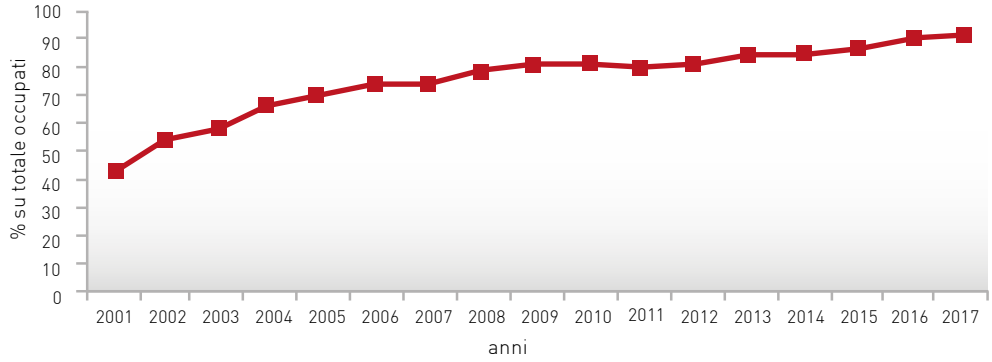


Il lavoratore è pertanto retribuito dall'Agenzia di somministrazione, ma opera alle dipendenze della Fondazione sulla base di un "incarico" appositamente affidatogli.

Un primo angolo di osservazione delle modalità di impiego del personale occupato nelle Fondazioni riguarda l'ambito di responsabilità organizzativa assegnata, definito in questa indagine come "ruolo organizzativo". Per l'analisi sono stati individuati quattro diversi tipi di ruolo: di direzione, di coordinamento intermedio, di natura specialistica e di carattere esecutivo (Tab. 3.2 A).

Un quarto degli occupati svolge funzioni di guida e supervisione della struttura: l'11% del totale in ruoli di alta direzione (110 unità, due in più del 2016) e il 14% con funzioni di coordinamento intermedio (139 occupati, in aumento di cinque unità rispetto al 2016).

Più o meno altrettanti sono gli specialisti (274 unità, pari al 27% degli occupati), cioè le figure professionali impegnate nella struttura nelle funzioni tecnicamente più complesse, che richiedono competenze disciplinari di livello avanzato.

Il comparto operativo/esecutivo assorbe il restante 45% del personale, con 453 unità (cinque unità in meno del 2016) impegnate nell'assolvimento di mansioni di concetto o ausiliarie, prevalentemente in esecuzione di procedure definite e disposizioni di servizio.

**Tab. 3.2 A - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo**

| RUOLO ORGANIZZATIVO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Unità | % | Unità | % |
| Area Direzione | 110 | 11 | 108 | 11 |
| Area Responsabilità di coordinamento intermedio | 139 | 14 | 134 | 13 |
| Area Specialistica | 274 | 27 | 281 | 28 |
| Area Operativa/Esecutiva | 453 | 45 | 458 | 45 |
| Non classificato[5] | 34 | 3 | 33 | 3 |
| Totale | 1.010 | 100 | 1.014 | 100 |

Un'interessante dinamica nell'ambito dei ruoli osservati si manifesta riguardo alla composizione di genere (Tab. 3.2 B), che trova qui un assetto assai meno squilibrato di quanto accade a livello nazionale, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.
Se accade infatti che le donne siano ancora decisamente sottorappresentate nei ruoli apicali (23% dei ruoli di direzione, rispetto al 58% sul totale occupati), si deve pur rilevare un deciso miglioramento della situazione per questa fascia rispetto all'anno precedente (quando la quota femminile nel segmento era del 19%), e il superamento di ogni barriera di genere tra i ruoli specialistici (62% di donne, come nel 2016) e nelle posizioni di coordinamento intermedio (58%, con un aumento di tre punti percentuali rispetto al 2016).

5 I dati si riferiscono alle due Fondazioni non associate ad Acri, per le quali le informazioni inerenti al personale, desunte dai bilanci pubblici, non offrono elementi di dettaglio per questo profilo di analisi.

**Tab. 3.2 B - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo e al genere**

| RUOLO ORGANIZZATIVO | 2017 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero Donne | % Donne | Numero Uomini | % Uomini | Non class. | **Unità Totali** |
| Area Direzione | 25 | 23 | 85 | 77 | - | **110** |
| Area Responsabilità di coordinamento intermedio | 80 | 58 | 59 | 42 | - | **139** |
| Area Specialistica | 168 | 62 | 106 | 38 | - | **274** |
| Area Operativa/Esecutiva | 293 | 65 | 160 | 35 | - | |
| Non classificato[6] | - | - | - | - | 34 | **34** |
| Totale | 566 | 58 | 410 | 42 | 34 | 1.010 |

Spostando il focus dell'analisi dal livello di responsabilità decisionale dei ruoli all'area di operatività in cui essi sono impegnati, si propone di seguito un altro livello di approfondimento sulle posizioni di lavoro presenti nelle Fondazioni, così da delineare indirettamente anche uno spaccato dell'articolazione funzionale interna delle strutture operative.
A tale scopo sono state riclassificate le numerose unità organizzative censite dalle Fondazioni con varie denominazioni nei propri organigrammi, giungendo a identificare sei principali macro-aree di riferimento: l'area direttiva, l'area erogazioni e progetti propri, l'area finanza, l'area segreteria e amministrazione, l'area delle funzioni di *staff*, l'area delle funzioni ausiliarie.
Il grafico della Fig. 3.2 offre un quadro d'insieme comparativo tra queste aree, mettendo in evidenza il primato assoluto dell'Area Erogazioni e Progetti Propri, nella quale è impegnato il 39% del personale, a conferma della centralità di questa funzione rispetto alla missione delle Fondazioni. Al secondo posto, a ragguardevole distanza, si colloca l'area Segreteria e Amministrazione con il 28% del personale dedicato. Si tratta di un'area operativa caratterizzata da una forte polivalenza, con un raggio d'azione che spazia dal supporto dell'attività degli Organi della Fondazione all'espletamento dei numerosi adempimenti amministrativi e contabili correlati trasversalmente a tutte le attività svolte.
Le funzioni di *staff* seguono al terzo posto in graduatoria, con il 16% degli occupati distribuiti nelle diverse attività di supporto tecnico-specialistico necessarie all'appropriato funzionamento dell'organizzazione (Legale, Comunicazione, Studi, Servizi informatici e tecnici).
Nell'area Direttiva, comprendente essenzialmente le posizioni di vertice della struttura operativa (tipicamente il Segretario o Direttore Generale ed eventuali loro Vice), è occupato il 9% del personale.

6 I dati si riferiscono alle due Fondazioni non associate ad Acri, per le quali le informazioni inerenti al personale, desunte dai bilanci pubblici, non offrono elementi di dettaglio per questo profilo di analisi.

Nelle posizioni di coda della graduatoria di incidenza si collocano l'area Finanza, con il 5% degli occupati, costituita da nuclei ristretti di personale altamente specializzato in materia di investimento del patrimonio, e l'area delle Funzioni Ausiliarie, di natura prettamente esecutiva (comprendente commessi, autisti, portieri, addetti al centralino, ecc.), che occupa il 4% del personale totale.

**Fig. 3.2 - Posizioni di Lavoro per Macro Aree (2017)**

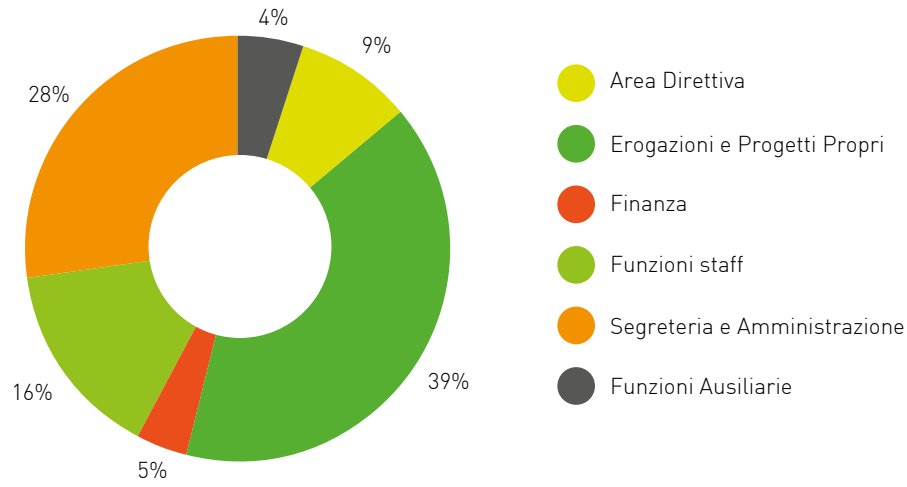


Un quadro ancor più analitico dell'articolazione funzionale delle Fondazioni è contenuto nella Tab. 3.3, che riporta la distribuzione degli occupati per le singole posizioni di lavoro censite.
La posizione più presente tra quelle di responsabilità è quella di Segretario o Direttore generale, rilevata in 80 casi. Il primato di frequenza di questa posizione è naturale poiché si tratta della figura apicale tipica della struttura operativa delle Fondazioni, presente in quasi tutti i contesti tranne pochissime eccezioni dove il ruolo è vacante o gestito in forma collegiale. In soli 8 casi è invece presente la figura del Vice segretario.
Sempre nel campo delle posizioni di responsabilità e coordinamento spiccano ancora, quasi appaiate, quelle impegnate nell'attività erogativa (52 unità) e quelle relative al comparto amministrazione (50 unità). A una certa distanza si trovano i Responsabili di Segreteria, presenti in 33 casi, e i Responsabili della Comunicazione (22 unità). La figura di Responsabile Finanza/Investimento/Patrimonio è presente in 16 casi.
Passando al gruppo delle posizioni esecutive (gli "addetti" della tabella 3.3) si registra nuovamente il primato del settore Attività istituzionale con 207 unità. Ad esse sono peraltro da aggiungere le posizioni censite nella voce "Altro" (86 unità) e alla voce "Collaboratori esterni per progetti o attività della Fondazione" (20 unità), anch'esse attinenti all'Attività

istituzionale in quanto operanti nell'ambito di strutture di missione collegate alla Fondazione (ad esempio addetti a musei, bibliotecari, archivisti, ecc.).

Con frequenze significative ricorrono anche le posizioni della segreteria (102) e dell'amministrazione (95 addetti), mentre si collocano a una certa distanza gli ausiliari (42 unità), gli addetti alla comunicazione (42), gli addetti a servizi generali e logistica (32), e alla finanza (30). Decisamente più limitato risulta il personale addetto al settore legale (19 unità) e ai sistemi informativi (solo 6 addetti).

Come già visto in precedenza, la voce non classificato comprende i dati delle due Fondazioni (Roma e Pisa) per le quali non è stato possibile rilevare informazioni di dettaglio relativamente alla posizione di lavoro ricoperta dai dipendenti.

**Tab. 3.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla principale posizione di lavoro**

| POSIZIONE DI LAVORO PRINCIPALE | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Unità | % | Unità | % |
| Segretario/Direttore generale | 80 | 8 | 80 | 8 |
| Vice Segretario/ Vice Direttore generale | 8 | 1 | 9 | 1 |
| Responsabile Legale/Organi | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Responsabile Finanza/Investimenti/Patrimonio | 16 | 2 | 15 | 1 |
| Responsabile Attività Istituzionale Erogativa/Filantropica | 52 | 5 | 48 | 5 |
| Responsabile Amministrazione (Amministrazione generale, Contabilità, Bilancio) | 50 | 5 | 51 | 5 |
| Responsabile Comunicazione/Ufficio Stampa/Relazioni Esterne | 22 | 2 | 25 | 2 |
| Responsabile Ufficio Studi | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Responsabile Sistemi Informativi | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Responsabile di Segreteria | 33 | 3 | 30 | 3 |
| Responsabile Servizi generali /Logistica/Tecnico | 13 | 1 | 12 | 1 |
| Addetto Legale/Organi | 19 | 2 | 16 | 2 |
| Addetto Finanza/Investimenti/Patrimonio | 30 | 3 | 31 | 3 |
| Addetto Attività Istituzionale Erogativa/Filantropica | 207 | 20 | 208 | 21 |
| Addetto Amministrazione (Amministrazione generale, Contabilità, Bilancio) | 95 | 9 | 97 | 10 |
| Addetto Comunicazione / Ufficio Stampa / Relazioni Esterne | 42 | 4 | 38 | 4 |
| Addetto Sistemi Informativi | 6 | 1 | 7 | 1 |
| Addetto di Segreteria | 102 | 10 | 100 | 10 |
| Addetto Servizi generali / Logistica / Tecnico | 32 | 3 | 32 | 3 |
| Ausiliario: Commesso / Usciere / Addetto Ricezione / Centralino / Portiere / Autista / Giardiniere | 42 | 4 | 46 | 5 |
| Altro (Addetto Biblioteca, Museo, Archivi, altro) | 86 | 9 | 85 | 8 |
| Collaboratori Esterni per progetti o attività della Fondazione | 20 | 2 | 28 | 3 |
| Non classificato | 32 | 3 | 33 | 3 |
| Totale | 1.010 | 100 | 1.014 | 100 |

Per descrivere in modo più puntuale la situazione tipica delle realtà con organici estremamente ridotti, dove i dipendenti sono chiamati ad operare in una logica polifunzionale, la metodologia di rilevazione utilizzata ha contemplato la possibilità di indicare anche una posizione di lavoro secondaria.
I casi censiti di questo tipo sono in assoluto abbastanza limitati (156 unità, pari al 15% del totale occupati), ma interessano il 33% del personale impegnato nelle Fondazioni di dimensione piccola e medio-piccola (dove operano in tutto 175 persone, come si vedrà più avanti nella Tab. 3.5).
Il personale di Segreteria è quello più coinvolto in questa forma di impiego *multi-tasking*: 40 unità censite in questo ambito (16 Responsabili e 24 Addetti) contemplano tra le proprie mansioni attività riguardanti anche i comparti erogativo, amministrativo e della comunicazione. Negli Uffici Amministrativi sono 29 le unità per le quali si indica una posizione di lavoro secondaria (12 Responsabili e 17 Addetti), combinandosi in questo caso le funzioni amministrative tipiche con quelle del comparto finanziario e dell'attività erogativa. Infine, 26 preposti alla funzione Filantropica ed erogativa (8 Responsabili e 18 Addetti) sono impegnati contemporaneamente in attività amministrative, legali e di segreteria. Ne deriva che nel complesso il personale impegnato direttamente nelle attività *core* della Fondazione, ossia la gestione patrimoniale e l'attività erogativa, è pari a oltre il 60% delle risorse umane, quello impegnato indirettamente su entrambe le attività, includendovi anche coloro che hanno funzioni di direzione, è pari ad un quarto, mentre il personale dedicato al funzionamento della Fondazione costituisce solo il 15%.
L'analisi del personale delle Fondazioni prosegue ora con riferimento ad altre due variabili: il grado di scolarizzazione e l'inquadramento contrattuale.
Il livello delle esperienze di studio è particolarmente elevato (Fig. 3.3), con il 68% di laureati: il 64% con laurea quinquennale (626 persone) e il 4% con laurea triennale (35 unità). I diplomati di scuola secondaria di secondo grado sono il 28% degli occupati (269 unità), mentre quelli di scuola secondaria di primo grado (*ex* licenza media) rappresentano una quota minimale degli organici: in tutto 44 unità pari al 5% degli occupati.
Il quadro d'insieme riflette quindi molto bene l'orientamento delle Fondazioni a ricercare elevati *standard* professionali nella composizione delle proprie strutture, in coerenza con il crescente livello di complessità tecnica e manageriale delle attività da svolgere.

**Fig. 3.3 - Distribuzione del personale per grado di scolarizzazione (2017)**

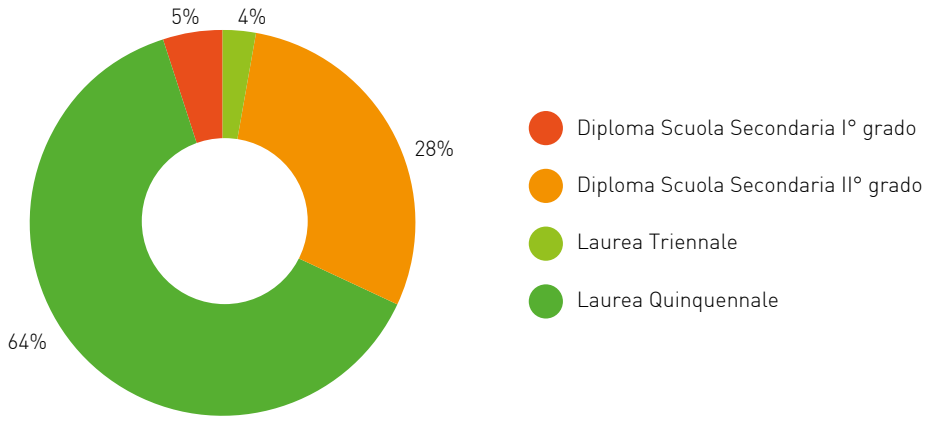


Con riferimento all'inquadramento contrattuale (Tab. 3.4), nel 2017 si conferma il prevalente collegamento al Contratto nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono 566 (3 unità in più del 2016) con una incidenza del 56% sul totale. I dipendenti inquadrati nel comparto del Credito, che da tempo ha cessato di essere il contratto di riferimento principale delle Fondazioni, diminuiscono ulteriormente attestandosi a 196 unità (sei in meno del 2016; il 19% del totale).
La terza tipologia contrattuale in ordine di frequenza è rappresentata dai contratti individuali, nella maggior parte dei casi collegati a un regolamento interno della Fondazione. I rapporti di lavoro per i quali è adottata questa forma di disciplina sono 175 in tutto (di cui 155 in collegamento con uno specifico regolamento interno), pari al 17% del totale.
Al di fuori delle tipologie contrattuali menzionate restano marginali casi di dipendenti inquadrati in altri contratti nazionali di lavoro (solo 23 unità, pari al 2% degli occupati) e le forme varie di contratto definite con i collaboratori non legati da un rapporto di lavoro dipendente, che nell'insieme coinvolgono il 5% degli occupati (50 unità totali).

**Tab. 3.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato**

| TIPO DI CONTRATTO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Unità | % | Unità | % |
| CCNL – Commercio e Servizi | 566 | 56 | 563 | 56 |
| CCNL – Credito | 196 | 19 | 202 | 20 |
| Altri CCNL | 23 | 2 | 22 | 2 |
| Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno) | 155 | 15 | 148 | 15 |
| Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno) | 20 | 2 | 22 | 2 |
| Collaborazioni Professionali | 20 | 2 | 24 | 2 |
| Altre Collaborazioni | 30 | 3 | 33 | 3 |
| Totale | 1.010 | 100% | 1.014 | 100% |

Riguardo, infine, alla qualifica di inquadramento delle risorse, illustrata nella Fig. 3.4, gli esiti dell'indagine evidenziano che il 60% degli occupati[7] è inquadrato con la qualifica di Impiegato (605 unità), il 23% con quella di Quadro (230 unità) e il 10% come Dirigente (106 unità).

**Fig. 3.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla qualifica di inquadramento (2017)**

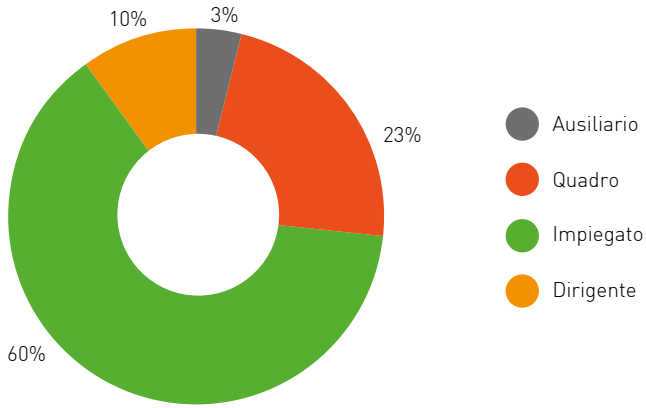


7 Il totale di riferimento di questa analisi non coincide con il totale occupati delle Fondazioni poiché, per le ragioni più volte indicate nel paragrafo, non sono stati considerati i dipendenti delle due Fondazioni non associate ad Acri (Pisa e Roma), per i quali non si disponeva del necessario dettaglio di informazione.

## Analisi riferita a gruppi di Fondazioni[8]

Lo spaccato di analisi di questa sezione consente di ripercorrere l'esame delle variabili sin qui osservate cogliendone la diversa declinazione nei differenti contesti che caratterizzano la realtà delle Fondazioni, in ragione della dimensione patrimoniale e dell'area geografica di appartenenza di ognuna.
Una prima visione d'insieme riguarda il numero complessivo di unità occupate (Tab. 3.5). Non sorprende, naturalmente, la forte concentrazione delle stesse nell'ambito delle Fondazioni Grandi, in cui opera più della metà del personale totale (52%) sebbene esse costituiscano meno di un quinto del numero totale di Fondazioni. All'opposto, le Fondazioni Medio-piccole e Piccole, che numericamente rappresentano il 35% dell'insieme delle Fondazioni, assorbono solo il 17% degli occupati.
L'intuitiva correlazione positiva tra la dimensione economica della Fondazione e il personale alle sue dipendenze si esprime tuttavia in termini molto meno che proporzionali al rapporto dimensionale tra gli enti: la dimensione media del patrimonio delle Fondazioni Grandi è superiore di 72 volte a quella del patrimonio delle Fondazioni Piccole, ma il rapporto numerico dei rispettivi organici si attesta a un ben più contenuto 6 a 1.
Un'evidenza ancor più immediata della differenza "strutturale" esistente tra Fondazioni di diversa dimensione è fornita dai valori medi degli organici. Nelle Fondazioni Grandi la media degli occupati è di 29,1 unità, mentre nelle Medio-grandi essa scende a 11,2 addetti per Fondazione, si riduce di un'altra metà passando al raggruppamento delle Medie (6,7 unità per Fondazione), per attestarsi infine sotto le 5 unità nelle Fondazioni Piccole (4,7 occupati per Fondazione). L'analisi sotto il profilo della dimensione geografica evidenzia che la maggior parte del personale, quasi i due terzi, si concentra nelle Fondazioni del Nord (in modo abbastanza equilibrato tra Ovest, al 31%, ed Est, al 32%). Il dato rispecchia fedelmente sia la distribuzione territoriale delle Fondazioni censite (47 sono al Nord rispetto alle 30 del Centro e alle 11 presenti nel Sud), sia la loro dimensione patrimoniale, mediamente più elevata in quest'area rispetto al resto del Paese.
La quota restante di personale occupato si concentra per il 28% nelle Fondazioni del Centro e solo per il 9% in quelle del Sud.

8 Per la composizione dei raggruppamenti delle Fondazioni per classi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alla Nota metodologica.

**Tab. 3.5 - Distribuzione del personale impiegato da gruppi di Fondazioni in relazione a numero, percentuale e media (2017)**

| GRUPPI DI FONDAZIONI | NUMERO UNITÀ IMPIEGATE | % | MEDIA |
|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | |
| Fondazioni Grandi (n.18) | 524 | 52 | 29,1 |
| Fondazioni Medio-grandi (n.17) | 191 | 19 | 11,2 |
| Fondazioni Medie (n.18) | 120 | 12 | 6,7 |
| Fondazioni Medio-piccole (n.17) | 91 | 9 | 5,4 |
| Fondazioni Piccole (n. 18) | 84 | 8 | 4,7 |
| Totale Fondazioni | 1.010 | 100 | 11,4 |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | |
| Nord Ovest (n.17) | 318 | 31 | 18,7 |
| Nord Est (n. 30) | 320 | 32 | 10,7 |
| Centro (n. 30) | 282 | 28 | 9,4 |
| Sud e Isole (n. 11) | 90 | 9 | 8,2 |

La composizione di genere del personale nelle ripartizioni dimensionali (Tab. 3.6) evidenzia una più robusta presenza femminile nelle Fondazioni Medie e Piccole, con un picco in queste ultime del 63%, e valori prossimi alla media nazionale negli altri raggruppamenti (tra 56% e 59%, contro una media nazionale di 58%).
L'andamento nelle ripartizioni geografiche rimanda invece alle discrepanze territoriali ben note nel nostro Paese in materia di occupazione femminile. Nel Nord si registra una netta prevalenza della componente femminile (62% nel Nord Ovest e 60% Nord Est); nel Centro il rapporto tende ad equilibrarsi, pur continuando la componente femminile a registrare la prevalenza su quella maschile (55% contro 45%); mentre al Sud, infine, le proporzioni si invertono facendo retrocedere in posizione minoritaria la quota di donne occupate in Fondazione (43%).

**Tab. 3.6 - Distribuzione del personale impiegato da gruppi di Fondazioni in relazione al genere (2017)**

| GRUPPI DI FONDAZIONI | DONNE % | UOMINI % | TOTALE % |
|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | |
| Fondazioni Grandi | 56 | 44 | 100 |
| Fondazioni Medio-grandi | 58 | 42 | 100 |
| Fondazioni Medie | 62 | 38 | 100 |
| Fondazioni Medio-piccole | 59 | 41 | 100 |
| Fondazioni Piccole | 63 | 37 | 100 |
| **Totale Fondazioni** | **58** | **42** | **100** |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | |
| Nord Ovest | 62 | 38 | 100 |
| Nord Est | 60 | 40 | 100 |
| Centro | 55 | 45 | 100 |
| Sud e Isole | 43 | 57 | 100 |

La distribuzione del personale nei raggruppamenti in relazione alla natura del rapporto di lavoro (Tab. 3.7) mette in luce un quadro alquanto disomogeneo e alcuni scostamenti significativi rispetto al dato del totale Fondazioni. Nelle classi dimensionali maggiori il processo di strutturazione con organici propri è pressoché concluso (il 99% degli occupati nelle Grandi è in organico: 8 punti percentuali in più del dato nazionale); nelle Medio-grandi la percentuale si abbassa (92%), ma resta comunque superiore al dato medio nazionale. Negli altri raggruppamenti si osserva invece che il ricorso ad apporti esterni, nella forma del *service*, delle collaborazioni autonome, e delle "altre" tipologie di collaborazione (ad es. contratti di somministrazione), presentano un'incidenza ancora significativa, coinvolgendo nel loro insieme tra il 20% e il 30% degli occupati (contro il 9% osservato nel totale Fondazioni).
È da segnalare, tra questi casi, il picco delle collaborazioni esterne rilevato nelle Fondazioni Medio-piccole e Piccole (rispettivamente 18% e 14%, rispetto al 5% a livello di sistema).
Nei raggruppamenti geografici, uno scostamento di rilievo dalla situazione media complessiva riguarda il Sud e Isole, dove gli occupati di matrice esterna hanno un peso percentuale più che doppio rispetto a quanto accade nel totale di sistema (21% contro 9%).
Il peso maggiore delle risorse inquadrate nell'organico proprio dell'ente si rileva invece nelle Fondazioni del Nord, dove entrambe le sottoripartizioni considerate presentato una quota superiore al dato medio nazionale (95% a Nord Ovest e 94% a Nord Est).

**Tab. 3.7 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro (2017)**

| GRUPPI DI FONDAZIONI | ORGANICO PROPRIO DELL'ENTE % | ORGANICO DISTACCATO DALLA BANCA CONFERITARIA % | ORGANICO IN SERVICE % | COLLABO-RAZIONI ESTERNE % | ALTRO % | TOTALE % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Fondazioni Medio-grandi | 92 | 1 | 0 | 5 | 2 | 100 |
| Fondazioni Medie | 81 | 4 | 5 | 8 | 2 | 100 |
| Fondazioni Medio-piccole | 71 | 3 | 3 | 18 | 5 | 100 |
| Fondazioni Piccole | 80 | 0 | 2 | 14 | 4 | 100 |
| Totale Fondazioni | 91 | 1 | 1 | 5 | 2 | 100 |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | | |
| Nord Ovest | 95 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Nord Est | 94 | 1 | 0 | 4 | 1 | 100 |
| Centro | 89 | 1 | 1 | 7 | 2 | 100 |
| Sud e Isole | 79 | 3 | 6 | 10 | 2 | 100 |

L'analisi prosegue con l'esame della distribuzione del personale per ruolo organizzativo, illustrata nella Tab. 3.8. Per quanto riguarda il ruolo di direzione emerge una chiara divaricazione tra le Fondazioni Grandi, con un'incidenza dei ruoli in esame inferiore al valore di sistema (8% contro 11%), e l'insieme degli altri gruppi dimensionali che, rispetto a quest'ultimo valore, si collocano tutti ben al di sopra (con scarti dai 4 ai 9 punti percentuali). Ciò è in evidente relazione con la consistenza quantitativa degli organici, che, come già osservato in precedenza, si riducono sensibilmente nel passaggio dal primo gruppo dimensionale agli altri. Man mano che le dimensioni organizzative si riducono, e con esse gli organici complessivi, il peso percentuale delle posizioni di vertice delle strutture (i Segretari o Direttori generali, comunque presenti) aumenta notevolmente.

La situazione riguardante i ruoli di coordinamento intermedio denota invece una scarsa correlazione con il profilo dimensionale delle Fondazioni. L'incidenza maggiore si rileva nelle Fondazioni Grandi (17%) mentre le Medio-piccole e Piccole sono pienamente allineate al dato di sistema (14%). Gli altri due gruppi dimensionali presentano invece incidenze di questi ruoli inferiori alla media nazionale e positivamente correlate con la dimensione (il valore più basso, pari all'8%, è delle Fondazioni Medie mentre nelle Medio-grandi il dato risale al 12%).

Relativamente ai ruoli specialistici, solo le Fondazioni Grandi presentano un dato superiore alla media nazionale (36% contro 28%), mentre nelle altre realtà dimensionali i ruoli in questione sono ovunque sottorappresentati, con scarti dalla media di maggiore intensità nelle Fondazioni Medie e Medio-piccole (dove i ruoli in esame pesano rispettivamente 16% e 12%) e più lievi nelle Piccole (25%) e nelle Medio-grandi (24%).
La densità di occupati nelle funzioni operative/esecutive è particolarmente alta nelle Fondazioni Medie e Medio-grandi (rispettivamente 61% e 51%) dove supera nettamente il dato di sistema (46%). L'incidenza più bassa di addetti si registra invece nelle Fondazioni Grandi, con il 39% di occupati sul totale.
La segmentazione geografica rivela nel Nord Ovest una presenza elevata di ruoli specialistici, molto più numerosi che nel resto del sistema (45% contro 28%). Al peso maggiore di questi ruoli si correla un'incidenza particolarmente bassa degli occupati con profilo operativo/esecutivo (33% contro 46% del totale Fondazioni), lasciando intuire modelli gestionali particolarmente orientati alla professionalizzazione delle risorse.
Il Sud e Isole presenta, viceversa, un'incidenza dei ruoli operativi/esecutivi molto superiore alla media nazionale (56% contro 46%), combinata con un sottodimensionamento dei ruoli direzionali e di coordinamento intermedio (rispettivamente il 9% e il 10%, contro un dato di sistema di 11% e 14%).
Nel Centro, invece, alla minor densità di occupati nei ruoli specialistici (13% contro 28% a livello nazionale) fa da contraltare una massiccia presenza di personale nei ruoli esecutivi (61% contro 46% nel sistema).
Nel Nord Est la distribuzione degli occupati nei diversi ruoli è più aderente ai valori nazionali: la presenza di ruoli specialistici è leggermente inferiore alla media (24% contro 28%), mentre si registra una maggior densità di occupati nelle posizioni di direzione e di coordinamento intermedio (13% e 18% contro 11% e 14% del sistema).

**Tab. 3.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo (2017)**

| GRUPPI DI FONDAZIONI | AREA DIREZIONE % | AREA RESPONSABILITÀ DI COORDINAMENTO INTERMEDIO % | AREA SPECIALISTICA % | AREA OPERATIVA ESECU-TIVA % | TOTALE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 8 | 17 | 36 | 39 | 100 |
| Fondazioni Medio-grandi | 13 | 12 | 24 | 51 | 100 |
| Fondazioni Medie | 15 | 8 | 16 | 61 | 100 |
| Fondazioni Medio-piccole | 20 | 14 | 12 | 54 | 100 |
| Fondazioni Piccole | 14 | 14 | 25 | 47 | 100 |
| Totale Fondazioni | 11 | 14 | 28 | 46 | 100 |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | |
| Nord Ovest | 8 | 14 | 45 | 33 | 100 |
| Nord Est | 13 | 18 | 24 | 45 | 100 |
| Centro | 15 | 11 | 13 | 61 | 100 |
| Sud e Isole | 9 | 10 | 27 | 56 | 100 |

Riguardo alla scolarizzazione del personale (Tab. 3.9), in tutti i raggruppamenti dimensionali trova conferma la prevalenza di laureati; la quota relativa degli stessi è superiore nelle Fondazioni Grandi e Medio-grandi (74% e 69%) mentre è più bassa in quelle Medie (54%), dove per contro si registra invece la presenza più alta di diplomati di scuola secondaria di secondo grado (40% contro 28% nel complesso delle Fondazioni).
Tra le ripartizioni geografiche il Nord Ovest è quella con la quota più alta di laureati (74%), mentre, sul versante opposto, è nelle Fondazioni del Sud e Isole che si registra la presenza più nutrita di occupati con minore scolarizzazione (i diplomati di scuola secondaria di primo grado sono il 10% contro 5% di incidenza a livello nazionale).

**Tab. 3.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione (2017)**

| GRUPPI DI FONDAZIONI | DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO % | DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA II GRADO % | LAUREA TRIENNALE % | LAUREA QUINQUIENNALE % | TOTALE % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 3 | 23 | 4 | 70 | 100 |
| Fondazioni Medio-grandi | 4 | 27 | 3 | 66 | 100 |
| Fondazioni Medie | 6 | 40 | 4 | 50 | 100 |
| Fondazioni Medio-piccole | 8 | 37 | 3 | 52 | 100 |
| Fondazioni Piccole | 5 | 30 | 7 | 58 | 100 |
| **Totale Fondazioni** | **5** | **28** | **4** | **64** | **100** |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | |
| Nord Ovest | 3 | 23 | 4 | 70 | 100 |
| Nord Est | 3 | 30 | 3 | 64 | 100 |
| Centro | 6 | 30 | 4 | 60 | 100 |
| Sud e Isole | 10 | 28 | 2 | 60 | 100 |

L'esame dei dati prosegue con l'analisi riferita alle forme di disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro (Tab. 3.10). Le Fondazioni Medie utilizzano maggiormente il contratto del Commercio e Servizi, inquadrando in questo ambito il 67% dei loro dipendenti, seguite dalle Fondazioni Medio-grandi (66%), entrambe con incidenze superiori a quelle di sistema (56%). Gli altri ambiti dimensionali si posizionano tutti al di sotto di quest'ultimo, con uno scarto più pronunciato nelle Fondazioni Piccole (44%).

Le Fondazioni Grandi sono quelle che ancora applicano il contratto del settore Credito a una quota significativa di personale (27% degli inquadramenti contro il 19% rilevato per il totale Fondazioni). In tutti gli altri raggruppamenti dimensionali la quota di rapporti di lavoro gestiti con questo strumento contrattuale è ormai largamente minoritaria e al di sotto del valore medio complessivo. Nelle Fondazioni Piccole questa fattispecie è del tutto assente.

Il collegamento a contratti collettivi nazionali diversi dai due appena visti ricorre in maniera significativa solo nelle Fondazioni Piccole (25% contro il 2% a livello complessivo) presentandosi in tutti gli altri gruppi dimensionali con un peso del tutto marginale.

I due gruppi dimensionali estremi, le Fondazioni Piccole e le Grandi, sono quelli che maggiormente fanno ricorso allo strumento del contratto individuale (rispettivamente per il 20% e 19% degli occupati), al di sopra della media nazionale (17%).
Con riguardo alle ripartizioni geografiche si conferma ovunque la prevalenza del contratto del Commercio e Servizi, con una preferenza però più marcata nel Nord Ovest e nel Sud e Isole (rispettivamente 68% e 61% contro il 56% nazionale). Il Nord Est è l'ambito dove il Contratto del Credito trova più diffusa applicazione (31% verso 19% di media nazionale), mentre nel Centro è il contratto individuale a presentarsi con un'incidenza nettamente superiore alla media (nel 33% dei casi contro il 17% di media nazionale). La formula delle Collaborazioni è invece più utilizzata nel Sud e Isole, dove interessa una quota di inquadramenti più che doppia rispetto al dato di sistema (12% contro il 5%).

**Tab. 3.10 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato (2017)**

| GRUPPI DI FONDAZIONI | CCNL COMMERCIO E SERVIZI % | CCNL CREDITO % | ALTRI CCNL % | CONTRATTI INDIVIDUALI % | COLLABORAZIONI % | TOTALE % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 53 | 27 | 0 | 19 | 1 | 100 |
| Fondazioni Medio-grandi | 66 | 12 | 0 | 17 | 5 | 100 |
| Fondazioni Medie | 67 | 11 | 1 | 16 | 5 | 100 |
| Fondazioni Medio-piccole | 51 | 18 | 0 | 11 | 20 | 100 |
| Fondazioni Piccole | 44 | 0 | 25 | 20 | 11 | 100 |
| Totale Fondazioni | 56 | 19 | 2 | 17 | 5 | 100 |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | | |
| Nord Ovest | 68 | 24 | 0 | 4 | 4 | 100 |
| Nord Est | 50 | 31 | 0 | 17 | 2 | 100 |
| Centro | 48 | 5 | 7 | 33 | 7 | 100 |
| Sud e Isole | 61 | 10 | 0 | 17 | 12 | 100 |

L'esame riferito ai raggruppamenti di Fondazioni si conclude con l'analisi riguardante le qualifiche di inquadramento delle risorse (Tab. 3.11).
Gli inquadramenti in ambito dirigenziale si presentano in tutti i gruppi dimensionali con un'incidenza abbastanza in linea con il dato generale (intorno all'11%) tranne che nelle Fondazioni Piccole, dove il peso di tali inquadramenti è circa la metà (6%).

Più diversificata è invece la situazione per la categoria dei quadri, che risulta sovra-rappresentata rispetto alla media nazionale nelle Fondazioni Grandi (28% contro 24%) e meno diffusa negli organici delle Fondazioni Medie e Piccole (rispettivamente 17% e 15%).
La categoria degli impiegati assorbe ovunque la quota maggiore di occupati, presentandosi in quote più consistenti nelle Fondazioni Medie (71%), Piccole (69%) e Medio-grandi (67%). È invece sotto-rappresentata rispetto alla media nazionale nelle Fondazioni Medio-piccole (54%) e nelle Grandi (58%)
Gli ausiliari costituiscono una categoria minoritaria tra quelle presenti nella struttura, ma nelle Fondazioni Medio-piccole e nelle Piccole essi si presentano con una quota notevolmente più alta del dato nazionale (rispettivamente 11% e 10% contro il 3%).
Riguardo alla ripartizione geografica si può osservare che il Nord Ovest presenta la maggiore densità di occupati nelle qualifiche più elevate (40% del totale, con il 13% di Dirigenti e il 27% di Quadri). Nel Nord Est, al contrario, è la fascia impiegatizia ad essere mediamente più rappresentata (con il 68% degli inquadramenti contro il 62% nazionale), in presenza di una quota di Quadri meno consistente rispetto alla media nazionale (22% contro 24% nazionale).
Le Fondazioni del Centro hanno nei propri organici meno dirigenti della media nazionale (8% contro 11%) e, all'opposto, più ausiliari (9% contro 3%).
Il Sud e Isole è l'ambito territoriale dove i Quadri sono meno presenti (14% contro 24% nazionale) mentre, per converso, tutte le altre categorie sono sovra rappresentate rispetto alla media nazionale (in particolare la categoria di Dirigenti, dove è inquadrato il 16% del personale, contro l'11% in ambito nazionale).

**Tab. 3.11 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione all'Inquadramento (2017)**

| GRUPPI DI FONDAZIONI | DIRIGENTE % | QUADRO % | IMPIEGATO % | AUSILIARIO % | TOTALE COMPLESSIVO % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 13 | 28 | 58 | 1 | 100 |
| Fondazioni Medio-grandi | 9 | 21 | 67 | 3 | 100 |
| Fondazioni Medie | 10 | 17 | 71 | 3 | 100 |
| Fondazioni Medio-piccole | 12 | 23 | 54 | 11 | 100 |
| Fondazioni Piccole | 6 | 15 | 69 | 10 | 100 |
| **Totale Fondazioni** | **11** | **24** | **62** | **3** | **100** |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | |
| Nord Ovest | 13 | 27 | 58 | 1 | 100 |
| Nord Est | 10 | 22 | 68 | 1 | 100 |
| Centro | 8 | 25 | 59 | 9 | 100 |
| Sud e Isole | 16 | 14 | 63 | 7 | 100 |

# CAPITOLO 4
# IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

## Introduzione

Secondo la tradizionale struttura del Rapporto annuale, a questo quarto capitolo è affidato il compito di illustrare l'attività svolta dalle Fondazioni nell'assolvimento della loro funzione più tipica, cioè nel perseguimento degli scopi di utilità sociale e sviluppo economico ad esse affidati dalla disciplina legislativa di riferimento[1].

Si tratta di un'attività multiforme e ad ampio raggio, sul piano territoriale e settoriale, messa in campo dalle Fondazioni sulla base di un'autonoma lettura dei bisogni del territorio e una chiave interpretativa del proprio ruolo che trovano nelle disposizioni statutarie il principale quadro definitorio e regolamentare.

Tale potere di auto-determinazione, che ben sostanzia il principio di autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni affermato nella citata norma ordinamentale[2], è mitigato da alcune prescrizioni normative in ordine ai possibili settori di intervento, che le Fondazioni devono scegliere all'interno di un pre-definito ventaglio di "settori ammessi", e di alcuni presidi posti a tutela dei terzi portatori di interessi.

A garanzia di questi ultimi è infatti previsto un regime di vigilanza del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché obblighi di trasparenza e pubblicità dell'operato della Fondazione e di conformazione degli organi di governo della stessa ad apposite disposizioni di legge. In aggiunta, a ulteriore rafforzamento delle garanzie per i terzi, le Fondazioni aderenti ad Acri hanno assunto specifici impegni in materia di investimento del patrimonio, di *governance* e di modalità di svolgimento dell'attività istituzionale, prima attraverso l'approvazione della Carta delle Fondazioni (aprile 2012) e, successivamente, sottoscrivendo nel 2015 un protocollo d'intesa a tal fine definito con l'Autorità di vigilanza.

L'intervento delle Fondazioni si è nel tempo focalizzato sui settori di maggior rilievo per il benessere della comunità, quali, solo per citare i principali, i servizi alle categorie sociali svantaggiate, la ricerca scientifica, la cultura, l'istruzione, l'arte, la sanità, la conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici.

Operando in questi campi, e in tutti gli altri previsti dagli statuti, le Fondazioni interpretano concretamente il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione), che chiama la cittadinanza e i corpi intermedi della società ad attivarsi, in modo

1 L'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 fissa gli scopi delle Fondazioni in questi termini generali, rinviandone la più particolare specificazione all'autonomia statutaria e gestionale delle stesse Fondazioni, secondo le determinazioni dei propri organi.

2 Principio autorevolmente ribadito anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, che hanno confermato in modo chiaro e netto la natura privata delle Fondazioni, in quanto soggetti appartenenti all'organizzazione delle libertà sociali, chiamati ad assumere una piena responsabilità nell'individuazione di forme e strumenti per il raggiungimento delle finalità di interesse generale loro affidate.

complementare rispetto alle pubbliche amministrazioni, nella ricerca e implementazione di soluzioni per il soddisfacimento dei bisogni collettivi.
Nella cornice ormai consolidata di arretramento della presenza pubblica nei settori cruciali dell'economia e della società, le Fondazioni hanno maturato una crescente consapevolezza di ruolo. Coscienti della responsabilità derivante dal peso degli ingenti mezzi amministrati, esse sono convinte di poter esprimere un potenziale importante sia per lo sviluppo delle comunità locali sia, attraverso forme di azione congiunta, in proiezione nazionale.
Il loro profilo strategico e operativo si è quindi evoluto nel tempo, arricchendosi di contenuti e obiettivi sino al punto di trasformare il tratto identitario delle Fondazioni: da meri "enti erogatori" esse sono oggi diventate veri e propri *policy makers*, cioè soggetti nevralgici nella propulsione di progettualità territoriali, nell'innovazione e nella creazione di sistemi di rete locali.
Com'è noto, le modalità tipiche attraverso cui una Fondazione di origine bancaria assolve la propria missione impiegando i rendimenti del patrimonio investito sono essenzialmente due: l'erogazione di contributi a soggetti terzi impegnati nella realizzazione di progetti di pubblico interesse (secondo il cosiddetto modello *granting*, di ispirazione anglosassone), ovvero la realizzazione di iniziative di utilità sociale ideate e gestite direttamente dalla Fondazione stessa (il modello *operating*).
Di rado le Fondazioni di origine bancaria scelgono di utilizzare in via esclusiva uno solo dei due modelli; accade spesso, invece, che i due approcci siano integrati tra loro in una combinazione di iniziative che mette insieme progettualità proprie della Fondazione e forme tipiche di attività erogativa. Anche nell'ambito di quest'ultima si rileva una differenziazione di approcci: l'attività erogativa più semplice e tradizionale, caratterizzata da un'offerta generica di contributi per il sostegno di proposte progettuali di soggetti terzi da selezionare, e un'attività erogativa più moderna e avanzata, in cui il soggetto proponente è guidato da preventive indicazioni di indirizzo della Fondazione, fornite per orientare le progettualità finanziate verso obiettivi strategici e forme di intervento previamente individuati dalla Fondazione stessa.
Nell'esperienza degli ultimi anni la tendenza a combinare questi diversi tipi di intervento si è andata radicando tra le Fondazioni, al punto da configurare oggi questo approccio diversificato come un vero e proprio "modello" di nuova generazione tipico delle stesse; un modello pragmatico e flessibile in grado di adattarsi efficacemente ai mutevoli bisogni del territorio e in grado di indirizzare con maggiore incisività l'azione della Fondazione verso obiettivi mirati e di rilevante valenza sociale ed economica.
Le Fondazioni hanno così modo di valorizzare al meglio la profonda conoscenza dei bisogni della comunità di riferimento che deriva loro da una molteplicità di fattori: lo storico radicamento sul territorio e l'ampia rete di relazioni che da esso consegue, la competenza multi-disciplinare e i diversificati apporti di esperienza che derivano dalla plurale composizione dei propri organi, e una pratica di ascolto e consultazione dei principali attori locali sempre più estesa ed attenta.
In virtù della sua spiccata flessibilità, il modello di intervento in questione consente dunque alle Fondazioni di proporsi in modo molto proattivo, intensificandone l'impegno su progettualità di origine interna, ma senza perdere di vista l'opportunità di promuovere e valorizzare valide iniziative proposte dagli altri attori locali.

Ai punti di forza sin qui descritti si possono aggiungere altri due importanti "vantaggi competitivi" che qualificano e distinguono l'azione delle Fondazioni rispetto all'intervento del soggetto pubblico: la snellezza dei processi decisionali e la possibilità di proiettare le proprie strategie nel lungo periodo, essendo le Fondazioni svincolate da logiche di ricerca del consenso a breve termine, con conseguente possibilità di "rischiare" di più sul versante dell'innovazione. Ne sono prova le iniziative, sempre più numerose ed economicamente rilevanti, scaturite dalla cooperazione tra Fondazioni per interventi coordinati, spesso proiettati su scala nazionale e in un orizzonte pluriennale.

La più recente tra queste è rappresentata dalla partecipazione delle Fondazioni al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile[3], un programma sperimentale nazionale originato da un'intesa con il Governo per il triennio 2016-2018. Si tratta, in questo come in altri casi analoghi, di progettualità non aventi necessariamente ricadute dirette nei territori di riferimento delle singole Fondazioni aderenti, ma che pur tuttavia le Fondazioni stesse, animate dal senso di appartenenza a una rete nazionale investita da superiori responsabilità istituzionali, decidono di sostenere per i rilevanti benefici prodotti a vantaggio del sistema Paese.

Un'altra linea di intervento sviluppatasi negli ultimi anni in una prospettiva di innovazione degli strumenti utilizzati per rispondere ai bisogni della comunità è quella dall'utilizzo di risorse di investimento per il perseguimento più continuativo e stabile degli obiettivi prefissati. Si tratta dei cosiddetti "*Mission Related Investment*", consistenti nell'impiego di quote del patrimonio delle Fondazioni in investimenti capaci di produrre ricadute positive per il territorio, in stretta correlazione con gli obiettivi di missione perseguiti dalla Fondazione stessa.

La peculiarità di questi investimenti sta quindi nel coniugare l'obiettivo tipico dell'adeguata remunerazione del capitale, entro gradi di rischio coerenti con la natura di investitore istituzionale, con il sostegno e la promozione di realtà economiche dedicate al perseguimento di fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Sebbene la quota di risorse finanziarie investite in questa linea di intervento si mantenga entro limiti relativamente contenuti, anche in relazione ai vincoli di adeguata redditività e di tutela del capitale che comunque permangono, l'attenzione verso questo approccio si va rafforzando, con una crescente consapevolezza del suo elevato potenziale strategico ai fini della più piena valorizzazione del ruolo istituzionale delle Fondazioni.

Nell'indagine relativa all'esercizio 2016 l'ammontare degli impieghi del patrimonio in rapporto funzionale con le finalità delle Fondazioni[4], al netto degli investimenti nelle società bancarie conferitarie, è stato pari a 4,6 miliardi di euro.

Un'analisi più approfondita di questa linea di intervento delle Fondazioni sarà svolta nella sezione intitolata "Gli investimenti correlati alla missione", inserita al paragrafo 4.2 alla fine di questo Capitolo.

3 Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.1.2.8

4 Finalità perseguite attraverso strumenti finanziari direttamente correlati alle iniziative prescelte, ovvero indirettamente per il tramite di veicoli dedicati, come gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

## 4.1 L'Attività istituzionale

### *Premessa metodologica*

L'indagine censuaria annuale curata da Acri, in collaborazione con le Associate, per la rilevazione delle erogazioni delle Fondazioni è anche quest'anno alla base delle analisi di questo capitolo. Sono state inventariate le erogazioni deliberate[5] nel corso dell'esercizio 2017, considerando sia quelle a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno, sia quelle finanziate con fondi costituiti negli esercizi precedenti.

I cosiddetti progetti pluriennali sono stati rilevati per la quota parte dell'intero impegno di spesa imputata alla competenza economica dell'esercizio 2017.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, si è proceduto, come negli anni passati, a una rilevazione semplificata degli interventi di piccolo importo, identificati nei contributi non superiori a 5.000 euro. Essi non sono infatti censiti singolarmente come tutti gli altri, ma per gruppi formati dall'insieme degli interventi destinati allo stesso settore e provincia di destinazione: per ogni raggruppamento è stato rilevato l'importo complessivamente erogato e il numero totale delle iniziative.

Il minor dettaglio informativo disponibile per le iniziative di questo tipo, rispetto alle altre due considerate (le erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro e le erogazioni pluriennali), comporta che esse non siano state prese in considerazione[6] per alcune delle analisi sviluppate nel Rapporto.

A parte l'eccezione appena richiamata, ogni intervento erogativo censito dall'indagine è analizzato con riferimento alle variabili di seguito indicate:

- Settore beneficiario, cioè il macro-ambito tematico in cui si inquadra l'intervento sostenuto con l'erogazione della Fondazione. Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale non coincide, per motivi che saranno indicati nel successivo paragrafo 4.1.2, con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (d.lgs. 153/1999). Esso è tuttavia stato definito in modo tale da consentire un allineamento con essi;
- Soggetto beneficiario, cioè il tipo di organizzazione destinataria del contributo, individuato in funzione della natura giuridica o di attività della stessa. Si tratta di enti e organismi senza scopo di lucro di varia natura, pubblici e privati, che operano sul territorio per la realizzazione di attività di interesse generale. Tali organizzazioni, ricevendo contributi dalle Fondazioni per la realizzazione di progetti da queste ritenuti meritevoli, si pongono sostanzialmente come intermediari tra le Fondazioni stesse e i cittadini che beneficiano dei loro interventi, realizzando

5 Per "erogazioni deliberate" si intendono le formali assunzioni di impegni di spesa degli organi delle Fondazioni nei confronti di beneficiari individuati e per importi determinati; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare una erogazione"

6 Dalle analisi di dettaglio del Rapporto possono essere peraltro esclusi, oltre alle erogazioni inferiori a 5.000 euro, anche altri interventi per i quali in sede di rilevazione non sono stati forniti dalle Fondazioni tutti i necessari elementi informativi.

in concreto quel nesso di causalità che deve esistere, secondo quanto stabilito dalla legge nel disegnare la missione delle Fondazioni, tra l'azione delle stesse e l'utilità per i cittadini;
- Tipo di intervento, ossia la destinazione funzionale dell'erogazione, deducibile dalla natura dei beni e/o servizi acquisiti con i fondi erogati;
- Valenza territoriale, che indica il perimetro territoriale in cui si producono gli effetti dell'intervento realizzato con il contributo della Fondazione;
- Origine del progetto, cioè la fonte, interna o esterna alla Fondazione, da cui è scaturita l'idea progettuale alla base dell'intervento finanziato;
- Gestione del progetto, che evidenzia la modalità organizzativa attraverso cui si concretizza l'intervento della Fondazione, nelle canoniche tre forme individuate: realizzazione direttamente a cura della Fondazione, sovvenzionamento di opere e servizi prodotti da terzi, finanziamento di imprese strumentali;
- Collaborazioni con altri soggetti, ossia le eventuali compartecipazioni di altri enti all'elaborazione e/o realizzazione dei progetti sostenuti con il contributo della Fondazione (erogazioni in *pool*);
- Cofinanziamento, che rileva il concorso finanziario di altri enti al sostegno del progetto.

L'analisi dei dati raccolti attraverso l'indagine Acri è suddivisa in due distinte sezioni, la prima delle quali è dedicata all'intero aggregato delle Fondazioni[7]. Tra gli approfondimenti proposti in questo ambito, un paragrafo è dedicato alle principali iniziative "di sistema", cioè condotte dalle Fondazioni in *partnership* tra loro. Nella seconda sezione del capitolo l'analisi è ripetuta "per gruppi di Fondazioni", cioè prendendo in considerazione gli andamenti di alcuni "sottoinsiemi" composti in base alla dimensione patrimoniale e all'area territoriale di insediamento[8] delle stesse.

## Analisi riguardante il complesso delle Fondazioni

### *4.1.1 Quadro sintetico*

Nel paragrafo 2.4.3 si è già dato conto dell'entità economica dell'attività erogativa del 2017 in rapporto agli aggregati principali di bilancio e in comparazione con l'esercizio precedente. In valori assoluti, le erogazioni del 2017, ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato *ex* art. 15 della legge 266/91 ora previsti dall'art. 62 del d.lgs. n. 117/17, si sono attestate a 984,6 milioni di euro per 19.860 interventi, in diminuzione rispetto al 2016 del 4,5% riguardo agli importi e del 2,1% sul numero di iniziative.

7 Si precisa che, relativamente alle due Fondazioni non associate ad Acri (Fondazione Roma e Fondazione Pisa), non è stato possibile acquisire i dati con il medesimo dettaglio del resto del sistema, e pertanto alcune elaborazioni del Rapporto non includono i relativi dati.

8 Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

In leggero calo è anche la media di importo erogato per singolo progetto, che scende a 49.576 euro dai 50.806 euro del 2016, e il numero medio di interventi per singola Fondazione: 226 nel 2017 contro 231 nel 2016.
La Tab. 4.1 (si veda a fine capitolo) illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.
Sotto questo profilo il quadro d'insieme è sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, con una leggera correzione in aumento delle erogazioni maggiori di 5.000 euro e in diminuzione di quelle pluriennali. Le prime rafforzano ulteriormente la propria posizione maggioritaria (con il 91,5% del totale erogato e il 51,7% del numero di interventi, contro rispettivamente il 90,2% e il 52,1% del 2016), mentre le seconde vedono la propria quota ridursi dal 7,5% al 6,2% degli importi erogati (per poco meno del 3% del totale interventi), a conferma di una limitata propensione delle Fondazioni ad assumere impegni di contribuzione proiettati su un orizzonte di tempo superiore all'anno.
Il peso delle erogazioni non superiori a 5.000 euro si attesta come sempre poco sopra il 2% del totale importi erogati (precisamente al 2,3% contro il 2,2% del 2016) e intorno al 45% del numero di interventi (45,5% nel 2017 contro il 44,9% nel 2016). Si tratta, come ricordato anche nei precedenti Rapporti annuali, di uno "zoccolo duro" dei contributi delle Fondazioni riservato al sostegno di piccole iniziative locali promosse da altrettanto piccole organizzazioni del territorio che, con la copiosa micro-progettualità territoriale che è loro propria, concorrono incisivamente all'animazione e al benessere delle comunità di riferimento.
La distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (si veda ancora la Tab. 4.1) mostra, anche qui in continuità con gli anni precedenti, una forte concentrazione dell'attività erogativa su iniziative di importo molto rilevante. Il 50,4% degli importi erogati è assorbito da iniziative con volume di spesa superiore a 500.000 euro e si riferisce ad appena il 2,4% del numero totale di interventi.
La forte concentrazione dell'attività erogativa su interventi di rilevante dimensione economica è confermata (e in leggera crescita) anche estendendo il campo di osservazione alle iniziative di importo unitario superiore a 100.000 euro. Esse nel 2017 giungono ad assorbire il 73,6% degli importi erogati (era 73,1% nel 2016) e il 7,6% del numero di iniziative, allargando il distacco dalle erogazioni di taglio minore (quelle inferiori a 25.000 euro riguardano solo il 10,8% delle erogazioni pur riferendosi al 77,6% del numero di interventi).

### *4.1.2 Settori di intervento*

Come anticipato nell'introduzione del Capitolo, la normativa vigente definisce puntualmente gli ambiti di intervento nei quali le Fondazioni hanno facoltà di operare, individuando a tal fine i seguenti 21 "settori ammessi"[9]:

9 D.lgs. 17/5/1999, n. 153, art. 1, comma 1, lettera c-bis), e d.lgs. 12/4/2006, n. 163, artt. 153, comma 2, e 172, comma 6.

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
- assistenza agli anziani
- diritti civili
- realizzazione di infrastrutture.

Si tratta di un insieme molto ampio di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale. Un insieme, però, difficilmente utilizzabile come griglia di classificazione ai fini di un'analisi sistematica, per le evidenti disomogeneità, sovrapposizioni e impropri abbinamenti che in esso si presentano. Un esempio per tutti è quello del settore "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa" dove sono richiamati contemporaneamente un ambito generale (la salute pubblica) e un comparto molto specifico e circoscritto dello stesso ambito (la medicina preventiva e riabilitativa). Per tali motivi, nel Rapporto annuale si fa ricorso, in questa come nelle precedenti edizioni, a una diversa e più organica classificazione dei settori, definita da Acri in coerenza con accreditati *standard* internazionali di classificazione[10]. La griglia adottata si compone tradizionalmente di 13 settori di intervento, ai quali però anche quest'anno si aggiunge, come per l'anno passato, una voce ulteriore riservata al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che per il suo rilievo quantitativo e qualitativo si è deciso di rappresentare come aggregato statistico distinto dagli altri.

Prima di procedere all'analisi dei dati secondo il predetto criterio di aggregazione, si presenta comunque, per opportuno raccordo con la classificazione settoriale indicata dalla legge, la distribuzione delle erogazioni del 2017 (e del 2016 per raffronto) come risulta secondo questo specifico elenco.

10 Si è fatto riferimento, in particolare, all'ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations) elaborata dalla John Hopkins University (US, Baltimora).

| SETTORE AMMESSO | EROGAZIONI 2017 | | | | EROGAZIONI 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Importi* | % importi | Numero | % numero | Importi* | % importi | Numero | % numero |
| Volontariato, filantropia e beneficenza | 303,4 | 30,8% | 3.445 | 17,3% | 309,3 | 30,0% | 3.675 | 18,1% |
| Arte, attività e beni culturali | 236,9 | 24,1% | 7.373 | 37,1% | 260,9 | 25,3% | 7.007 | 34,5% |
| Ricerca scientifica e tecnologica | 117,8 | 12,0% | 1.134 | 5,7% | 124,2 | 12,1% | 1.141 | 5,6% |
| Educazione, istruzione e formazione | 77,8 | 7,9% | 2.414 | 12,2% | 80,1 | 7,8% | 2.602 | 12,8% |
| Sviluppo locale ed edilizia popolare locale | 67,8 | 6,9% | 1.424 | 7,2% | 83,0 | 8,1% | 1.380 | 6,8% |
| Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa | 45,5 | 4,6% | 794 | 4,0% | 40,0 | 3,9% | 741 | 3,7% |
| Assistenza agli anziani | 41,9 | 4,3% | 376 | 1,9% | 34,6 | 3,4% | 404 | 2,0% |
| Crescita e formazione giovanile | 39,2 | 4,0% | 1.107 | 5,6% | 37,2 | 3,6% | 1.327 | 6,5% |
| Protezione e qualità ambientale | 17,8 | 1,8% | 182 | 0,9% | 13,9 | 1,4% | 197 | 1,0% |
| Famiglia e valori connessi | 11,4 | 1,2% | 217 | 1,1% | 6,5 | 0,6% | 214 | 1,1% |
| Attività sportiva | 10,3 | 1,0% | 934 | 4,7% | 10,8 | 1,1% | 1.088 | 5,4% |
| Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità | 6,6 | 0,7% | 178 | 0,9% | 8,0 | 0,8% | 112 | 0,6% |
| Protezione civile | 2,4 | 0,2% | 109 | 0,5% | 6,3 | 0,6% | 158 | 0,8% |
| Realizzazione di infrastrutture | 2,3 | 0,2% | 12 | 0,1% | 10,3 | 1,0% | 65 | 0,3% |
| Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze | 1,2 | 0,1% | 31 | 0,2% | 2,2 | 0,2% | 62 | 0,3% |
| Patologie e disturbi psichici e mentali | 0,8 | 0,1% | 51 | 0,3% | 0,8 | 0,1% | 54 | 0,3% |
| Diritti civili | 0,6 | 0,1% | 43 | 0,2% | 0,3 | 0,0% | 15 | 0,1% |
| Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica | 0,3 | 0,0% | 16 | 0,1% | 0,5 | 0,0% | 17 | 0,1% |
| Religione e sviluppo spirituale | 0,3 | 0,0% | 12 | 0,1% | 0,2 | 0,0% | 11 | 0,1% |
| Protezione dei consumatori | 0,2 | 0,0% | 5 | 0,0% | 1,0 | 0,1% | 5 | 0,0% |
| Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità | 0,0 | 0,0% | 3 | 0,0% | 0,4 | 0,0% | 11 | 0,1% |
| Totale Complessivo | 984,6 | 100,0% | 19.860 | 100,0% | 1.030,7 | 100,0% | 20.286 | 100,0% |

** Importi in milioni di euro.*

Nota: I dati di questa tabella non sono confrontabili con quelli delle successive (basati sul sistema di classificazione per settore utilizzato da Acri), anche per voci di classificazione denominate in modo identico, poiché i criteri di aggregazione dei dati relativi ai singoli interventi sono differenti.

L'analisi dei settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.2 alla Tab. 4.10) prosegue ora sulla base dello schema di classificazione definito da Acri. Si presenta inizialmente una rassegna generale e comparativa di tutti i settori basata esclusivamente sui dati quantitativi, per poi svolgere un approfondimento sui principali sette di essi (che insieme assorbono circa l'84% del totale erogato) nei successivi paragrafi, per una più articolata analisi quali-quantitativa. Un esame a parte sarà dedicato all'iniziativa più volte citata del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

La distribuzione generale delle erogazioni per settore beneficiario evidenziata nella Tab. 4.2 mostra che la diminuzione del volume complessivo delle erogazioni (come già visto -4,5% rispetto al 2016) non è lo specchio di andamenti omogenei in tutti i settori, ma frutto di una compensazione tra variazioni di segno ed entità molto diversi tra loro. Inoltre, è da considerare che la rilevazione separata delle erogazioni inerenti il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile incide inevitabilmente sui volumi di attività di alcuni settori contigui per tematiche affrontate (tipicamente il settore Educazione, Istruzione e Formazione, il settore Assistenza sociale, il settore Volontariato Filantropia e Beneficienza e il settore Famiglia e valori connessi), determinando una parziale riduzione dei valori statistici in essi registrati.

I settori nei quali le Fondazioni nel 2017 concentrano maggiormente le proprie erogazioni sono i sette da sempre prioritari, che ottengono nell'insieme l'83,6% dei contributi totali (95,8% considerando anche il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile).

Per due di essi si rileva un *trend* di pronunciata crescita rispetto al 2016: un incremento a due cifre per la Salute pubblica con +13,8%, e meno pronunciato (ma con un pur sempre ragguardevole +6,4%) per l'Assistenza Sociale. Gli altri settori del gruppo "di testa" fanno invece registrare una riduzione dei volumi di erogazioni concesse. Più di tutti flettono i settori Sviluppo locale (-24,4% rispetto al 2016), Arte Attività e Beni culturali (-9,2%) e Volontariato, Filantropia e Beneficienza (-7,7%). Relativamente più contenuta è invece la variazione negativa dei settori Ricerca e Sviluppo (-5,2%,) ed Educazione, Istruzione e Formazione (-2,3%).

Anche per i settori "minori", che nell'insieme raccolgono il 4,2% del totale erogato, l'esame degli scostamenti rispetto all'anno precedente rivela andamenti contrastanti: presentano variazioni fortemente positive i settori Famiglia e valori connessi (+74,7%), Religione e Sviluppo spirituale (+30%) e Protezione e Qualità ambientale (+24,6%), mentre si riduce il volume di interventi nei settori Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica (-38,2%), Diritti civili (-37%) e Sport e Ricreazione (-4,9%).

È bene sottolineare, con riguardo a tali ultime variazioni, che il basso valore assoluto degli importi erogati in questione rende possibili variazioni percentuali anno su anno particolarmente significative anche in presenza di aumenti o diminuzioni relativamente modesti degli importi erogati.

La vigente normativa consente alle Fondazioni di scegliere sino a un massimo di cinque settori, tra quelli ammessi, su cui concentrare il proprio intervento (destinandovi cioè almeno il 50% delle disponibilità per erogazioni). Ciò al fine di limitare il rischio di "dispersione" delle risorse, a vantaggio di una maggiore incisività degli interventi.

La preoccupazione del legislatore non appare in vero fondata su concreti elementi fattuali, visto che nella loro attività di erogazione le Fondazioni tendono da sempre a concentrare il proprio intervento ben più di quanto imposto dalla normativa: il numero di settori "elettivi" prescelti è infatti sempre stato sin dai primi anni di attività mediamente più basso di cinque.
La conferma di questa propensione anche per il 2017 si ricava dalla consueta analisi del grado di specializzazione settoriale, svolta sulla base della distribuzione percentuale per settore degli importi erogati. L'indice utilizzato per l'esame comparativo di tali distribuzioni prevede tre possibili gradi di intensità di "specializzazione" della Fondazione:
- grado alto, quando l'ammontare assegnato a un solo settore risulta maggiore o uguale al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato ai primi due settori raggiunge almeno il 60% del totale;
- grado medio, quando si registra almeno il 30% di erogazioni in un solo settore, oppure almeno il 40% nei primi due;
- grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione dell'indice ai dati del 2017 evidenzia i seguenti risultati:

| GRADO DI SPECIALIZZAZIONE | N. FONDAZIONI (*) | % |
|---|---|---|
| Alto | 31 | 36 |
| Medio | 55 | 64 |
| Basso | - | - |
| Totale | 86 | 100 |

(*) Per due Fondazioni l'analisi non è applicabile in quanto non hanno effettuato erogazioni nell'anno.

Poco più di un terzo delle Fondazioni opera quindi con un grado di specializzazione settoriale degli interventi alto, mentre la restante parte si attesta su un livello medio.
Il confronto con i dati del 2016 mette in luce un leggero abbassamento del grado di concentrazione settoriale presente nel sistema (il livello alto era infatti presente nel 43% dei casi), ma denota una sostanziale tenuta del livello medio-alto di specializzazione settoriale delle Fondazioni: i primi due settori di intervento continuano infatti ad essere mediamente destinatari di quote di erogazioni che oscillano tra il 40% e il 60% del totale. Tali incidenze ribadiscono il pieno allineamento delle politiche erogative delle Fondazioni alle già ricordate prescrizioni normative in materia.
Il numero medio di settori di intervento di ciascuna Fondazione è 6,2 (nel 2016 la media era 6,4). I settori dove quasi tutte le Fondazioni intervengono sono Arte, Attività e Beni culturali

(con 86 Fondazioni in esso operanti), Volontariato, Filantropia e Beneficenza[11] (con 84 Fondazioni), Educazione, Istruzione e Formazione (con 81 Fondazioni). Molto ragguardevole, anche se meno massiccia, è altresì la presenza delle Fondazioni nei settori Salute pubblica (59 Fondazioni), Ricerca e Sviluppo (54 Fondazioni), Assistenza sociale e Sviluppo locale (49 Fondazioni). Le Fondazioni che hanno aderito al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile nel 2017 sono invece 73.

Scorrendo la graduatoria dei settori per importi erogati e numero di interventi (Tab. 4.2) si osserva al primo posto, come da sempre, ma in flessione rispetto alla rilevazione 2016, il settore Arte, Attività e Beni culturali con 236,9 milioni di euro (24,1% degli importi erogati) e 7.373 interventi (37,1% del numero totale).

Al secondo posto si colloca il settore Assistenza sociale, in crescita rispetto al 2016, con 135,6 milioni di euro e 1.922 interventi (il 13,8% degli importi totali e il 9,7% del numero di interventi). L'incremento dei volumi di attività del settore assume un valore ancor più significativo se si rammenta l'impatto statistico prodotto dalla rilevazione "separata" del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che, come in precedenza già osservato, ha comportato la non imputazione a questo settore di quote di risorse ad esso riferibili in via generale.

Al terzo posto, in progresso di una posizione pur se con una flessione del 5,2% dei volumi erogativi, si posiziona il settore Ricerca e Sviluppo, che fa registrare erogazioni per 117,8 milioni di euro e 1.134 interventi (il 12% degli importi e il 5,7% del numero delle iniziative).

Segue al quarto posto il Volontariato, Filantropia e Beneficenza, con un importo complessivo di erogazioni pari a 115,2 milioni di euro e 2.303 iniziative (in termini percentuali, 11,7% degli importi e l'11,6% del numero di interventi totali).

Avanza, rispetto al 2016, l'Educazione, Istruzione e Formazione che si attesta al quinto posto con 95 milioni di euro erogati (9,6% del totale erogato) e 3.184 interventi (16%).

Regredisce invece il settore Sviluppo locale, già segnalato tra quelli con una più marcata flessione, che si posiziona al sesto posto in graduatoria con 76,7 milioni di euro e 1.614 interventi (il 7,8% degli importi e l'8,1% dei progetti).

Tra i settori di maggiore presenza si trova per ultimo, ma in decisa crescita rispetto al 2016 (+13,8%), il settore Salute pubblica che riceve 46,3 milioni di euro (4,7% del totale), con 845 interventi (4,3%).

I restanti settori in graduatoria presentano, come già osservato, incidenze decisamente minori raccogliendo nel loro insieme solo il 4,2% delle erogazioni.

In ottava posizione si colloca la Protezione e Qualità ambientale, con 17,8 milioni di euro (1,8% del totale) per 185 interventi (0,9%); segue al nono posto il settore Famiglia e valori connessi con 11,4 milioni di euro (1,2% del totale) per 217 interventi (1,1%) e in decima posizione il settore Sport e ricreazione con 10,3 milioni di euro erogati (1%) e 934 interventi (4,7%).

11 È da considerare, tuttavia, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 62 del d.lgs 117/17, sulla base degli avanzi di esercizio conseguiti. Se ne deduce che le Fondazioni non operanti nel settore sono solo quelle che non hanno conseguito nell'esercizio un risultato di gestione positivo.

Gli ultimi tre settori della graduatoria sono ai limiti della rilevanza statistica, con un totale di contributi ricevuti di circa 1,5 milioni di euro per 76 interventi. In ordine di posizione essi sono: Diritti civili, Prevenzione della criminalità e Sicurezza pubblica, e infine Religione e Sviluppo spirituale.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, pari a 120,1 milioni di euro, non viene considerato in questa particolare graduatoria in quanto si tratta di una linea di intervento "intersettoriale" con caratteristiche speciali, che lo rendono difficilmente comparabile con gli altri ambiti di intervento sin qui esaminati.

L'analisi prosegue nei successivi paragrafi con un commento più dettagliato relativamente ai principali settori individuati.

"P.P.Pasolini ovvero Elogio al disimpegno", Compagnia della Fortezza,
regia di Armando Punzo, Casa di Reclusione di Volterra, luglio 2004, foto di Stefano Vaja.

# SETTORE ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

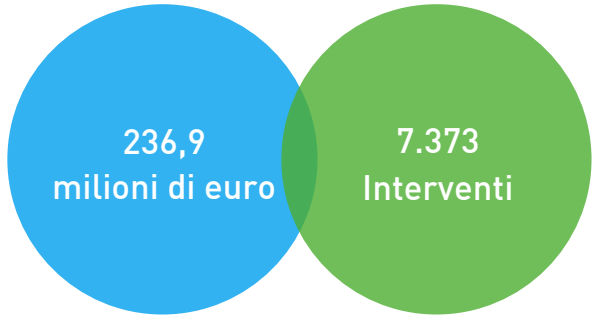


**Sotto-settori** *(valori in milioni di euro)*

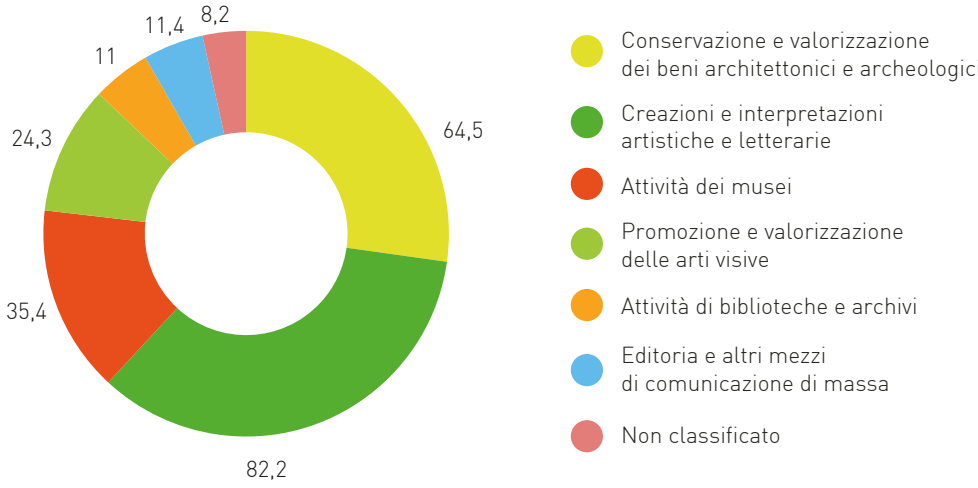

### *4.1.2.1 Arte, Attività e Beni culturali*

Il patrimonio culturale unisce l'Europa attraverso la storia e i valori comuni e rappresenta la ricchezza e la diversità delle tradizioni dei popoli. Esso plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana. Ci circonda nelle città e nei borghi d'Europa, quando siamo immersi nei paesaggi naturali o ci troviamo nei siti archeologici. Non si tratta solo di letteratura, arte e oggetti, ma anche dell'artigianato appreso dai nostri progenitori, delle storie che raccontiamo ai nostri figli, del cibo che gustiamo in compagnia e dei film che guardiamo per riconoscere noi stessi. Il patrimonio culturale comprende le risorse del passato in una varietà di forme e aspetti: include i monumenti, i siti, le tradizioni, la conoscenza tramandata e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da musei, biblioteche e archivi. La consapevolezza del proprio patrimonio culturale fa avvicinare le persone e contribuisce a creare società più coese. Partendo da queste considerazioni i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo nell'aprile 2017 hanno varato l'istituzione dell'*Anno europeo del patrimonio culturale 2018*, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della storia e dei valori europei e rafforzare il senso d'identità e di appartenenza. Al tempo stesso, si punta a richiamare l'attenzione sulle opportunità offerte dal nostro patrimonio culturale, ma anche sulle sfide con cui esso si deve confrontare, come l'impatto del passaggio al digitale, le pressioni a livello fisico e ambientale sui siti del patrimonio e il traffico illecito di beni culturali. Presentare il patrimonio culturale europeo come componente della diversità culturale e del dialogo interculturale, sfruttarne il potenziale economico diretto e indiretto rafforzando il suo contributo all'economia e alla società, promuovere e valorizzare la cultura europea come elemento cruciale della proiezione internazionale dell'Unione sono i principali obiettivi del progetto. L'Anno europeo del patrimonio culturale prevede la realizzazione di una serie di iniziative in ambito europeo, nazionale, regionale e locale. A livello nazionale e subnazionale la gestione è affidata a coordinatori nazionali designati dagli Stati membri[12].

Il recente rapporto *The Cultural Heritage Counts for Europe* registra che sono circa 300.000 le persone impiegate direttamente nel settore del patrimonio culturale UE e che indirettamente esso genera 7,8 milioni di posti di lavoro. Quasi metà (453) dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco è ubicata nel territorio europeo. Nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco figurano 89 elementi (ovvero un quarto del totale) appartenenti all'UE. Secondo il periodico "The Art Newspaper" sei dei dieci musei più visitati al mondo nel 2016 si trovano in Europa e in quell'anno essi hanno accolto più di 35 milioni di visitatori[13].

Il patrimonio culturale è uno dei principali settori sostenuti attraverso il programma Europa creativa, nonché uno dei settori più rappresentati nei progetti finora selezionati per il finanziamento. Su un totale di 426 azioni realizzate tra il 2014 e il 2016, il 17% riguarda il patri-

12 L'Italia conta 525 eventi organizzati durante l'anno. Si veda in proposito www.annoeuropeo2018.beniculturali.it).
13 Fonti: Unesco 2016; Consiglio d'Europa, 2017; The Art Newspaper, 2017.

monio culturale. Per il 2017 sono stati selezionati 81 progetti di cooperazione, di cui il 16 % (13 progetti) è inerente al patrimonio culturale.
Per il periodo 2014-2020 sono stati stanziati, tramite il Fondo di coesione, circa 6 miliardi di euro da destinare ai settori culturali e creativi e al patrimonio culturale; inoltre, nel periodo 2018-2019 saranno disponibili 100 milioni di euro per la ricerca in materia di patrimonio culturale nel quadro del programma Orizzonte 2020. Tra il 2007 e il 2013 l'UE ha investito 4,4 miliardi di euro per progetti sul patrimonio culturale finalizzati allo sviluppo regionale e allo sviluppo rurale e circa 100 milioni di euro per la ricerca in materia di patrimonio culturale[14].
In Italia, per il terzo anno consecutivo il Bilancio del Mibact è al di sopra dei 2,1 miliardi di euro, rafforzato da una positiva politica di favore fiscale nei confronti degli investimenti nella cultura, con l'oramai consolidato *Art bonus* che riconosce un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico[15]. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato, inoltre, un piano di investimenti del valore di 740 milioni di euro per rafforzare l'offerta culturale e potenziare i sistemi urbani e di promozione turistica. Si tratta di 59 interventi che puntano, con un approccio sinergico. all'integrazione tra le politiche culturali e turistiche, viste come una componente essenziale per la crescita dell'occupazione e dell'economia nazionale e per lo sviluppo dei territori in chiave sostenibile. Gli interventi in questione completano la programmazione strategica portata avanti dal Mibact attraverso diversi piani e programmi finanziati da fondi nazionali e comunitari. È un impegno rilevante nel suo complesso, che vede destinare 4,2 miliardi di euro per gli oltre 1.500 cantieri della cultura in corso sull'intero territorio nazionale[16].
Buone notizie si registrano anche sul fronte dei consumi culturali: se il 2016 si era chiuso con il primato assoluto di 45,5 milioni di visitatori, ben 7 milioni in più rispetto al 2013, il 2017 si qualifica come anno *record* per i musei con +9% dei visitatori e +13% degli incassi, e per il turismo con +7,8% degli arrivi e +7% della spesa degli stranieri in Italia. Secondo il *13° Rapporto annuale Federculture 2017*, infine, la spesa delle famiglie italiane registra nella cultura uno degli aumenti percentuali maggiori: +2,9% rispetto al 2015, con un investimento medio per beni e servizi ricreativi, spettacoli e cultura, di poco superiore a 130 euro. Cresce anche la fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi in tutti i settori, con picchi del 7,8% nei concerti *pop* e del 5,5% nelle visite a siti e monumenti; nello spettacolo dal vivo con l'aumento degli ingressi del 4,3%[17].

14 Fonti: relazione "Cultural Heritage Counts for Europe (2016); Commissione europea, 2017; indagine Eurobarometro sui cittadini europei e il patrimonio culturale (2017).
15 Fonte: http://www.beniculturali.it
16 360 milioni di euro per il recupero dei centri storici di Napoli, Palermo, Cosenza e Taranto – 10 milioni di euro per Pompei – 32 milioni per il Grande progetto Ostia antica – 20 milioni di euro per la riqualificazione del litorale domizio - 135 milioni per l'audiovisivo e le imprese culturali creative – e oltre 55 milioni per le rafforzare gli investimenti sul turismo sostenibile e di qualità (fonte: http://www.beniculturali.it)
17 "Impresa cultura. Gestione. Innovazione. Sostenibilità", 13° Rapporto Annuale Federculture 2017.

Ma se, come si è visto, a livello centrale si è registrato, negli anni più recenti, un incremento delle finanze pubbliche destinate dal Ministero, a livello di governi locali persiste la contrazione delle risorse di bilancio della cultura. I limitati mezzi economici disponibili a causa di bilanci sempre più condizionati dall'emergenza e orientati ai bisogni strutturali del territorio, accanto alla scarsa propensione alla spesa per la cultura da parte delle famiglie provate dalla crisi economica, creano inevitabili vuoti o riduzioni delle risorse da dedicare al settore cultura. Proprio a contrasto delle difficoltà che ricadono sui territori a causa della crisi dei bilanci pubblici locali, le Fondazioni scelgono di operare attraverso interventi di affiancamento agli altri soggetti della comunità negli ambiti delle attività artistiche e culturali. Al sostegno dell'investimento sul patrimonio culturale, inteso come fattore strategico per lo sviluppo dei territori, si affianca la promozione di modelli di valorizzazione dei beni culturali e architettonici, che considerano non solo i singoli beni, ma anche e soprattutto le sinergie e le collaborazioni con il contesto e con gli altri attori locali.

Nelle scelte di intervento delle Fondazioni è prioritario rinnovare la domanda di cultura attraverso fattori qualitativi e innovativi di condivisione e di partecipazione: si tratta di promuovere l'innovazione delle logiche e dei metodi di valorizzazione, nonché di condividere e sostenere le risorse culturali da dedicare ai diversi tipi di beni, attività e funzioni, dalle museali fino alle performative e ai luoghi della cultura.

Non mancano inoltre iniziative tese a promuovere, presso le istituzioni culturali locali, l'adozione dei modelli organizzativi più sostenibili e duraturi nel tempo. Infine, rimane costante l'investimento sulla creatività giovanile e il sostegno allo sviluppo di contesti innovativi, con la consapevolezza che le nuove generazioni possono realizzare e diffondere metodi e servizi nuovi, capaci di innescare mutamenti sistemici nelle metodologie di intervento culturale. In tal senso trovano spazio iniziative a sostegno di svariate forme di espressione culturale e artistica, in stretta correlazione con la crescita anche civile e occupazionale della comunità, e come opportunità di sviluppo della creatività e delle tendenze culturali delle nuove generazioni.

Un esempio significativo dell'attenzione delle Fondazioni verso i giovani è costituito dal progetto "Funder35", promosso nel 2012 dalla Commissione per le Attività e i Beni culturali di Acri a sostegno dell'impresa culturale giovanile. Giunto alla terza edizione (2018-2020), il progetto è promosso e sostenuto da 18 Fondazioni, tra cui si è aggiunta anche la Fondazione con il Sud, estendendo così l'area di intervento sull'intero territorio nazionale. Funder35 seleziona e accompagna, dal punto di vista gestionale e organizzativo, imprese giovanili che operano in campo culturale, offrendo loro anche un sostegno formativo e assistenza nella gestione amministrativa, finanziaria e fiscale (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al paragrafo 4.1.6 di questo capitolo dedicato alle *partnership* di sistema).

La propensione delle Fondazioni verso forme di collaborazione allargata, che già emerge nel progetto appena ricordato, è anche emblematicamente rappresentata dal progetto "R'Accolte. L'arte delle Fondazioni", promosso da Acri, a cui attualmente aderisce la maggior parte delle Fondazioni (in tutto 59, con 74 collezioni). Il progetto è finalizzato al censimento delle

raccolte d'arte di proprietà delle Fondazioni di origine bancaria, con l'obiettivo di realizzare la catalogazione delle opere in esse presenti. A tal fine è stata costituita una banca dati in rete (www.raccolte.acri.it) che rende fruibili le informazioni sull'entità, la natura e la composizione delle collezioni d'arte delle Fondazioni. Ad oggi R'accolte annovera circa 13.000 opere catalogate tra dipinti, disegni, stampe, monete, ceramiche d'arte, arredi e strumenti musicali (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al paragrafo 4.1.6 di questo capitolo, dedicato alle *partnership* di sistema).

Prima di illustrare nel dettaglio i dati del 2017 si propone, come nei precedenti Rapporti, una veloce disamina della tendenza di lungo periodo del settore, raffrontata con quella del totale generale delle erogazioni delle Fondazioni (Fig. 4.1). Spicca, nel confronto tra le due curve del grafico, la forte correlazione positiva dei due *trend*, con una coincidenza pressoché totale di segno delle variazioni anno su anno (con le uniche eccezioni del 2010 e del 2016). Anche l'intensità delle variazioni annuali è relativamente omogenea, sebbene sia osservabile una tendenza del *trend* di settore a correggere in qualche misura i "picchi" nella fase di crescita più consistente (2005-2007), e soprattutto le "selle" del periodo di marcata regressione degli anni 2011-2013.

**Fig. 4.1 Erogazioni totali e del settore Arte, Attività e Beni culturali nel periodo 2002-2017**

*(valori in milioni di euro)*

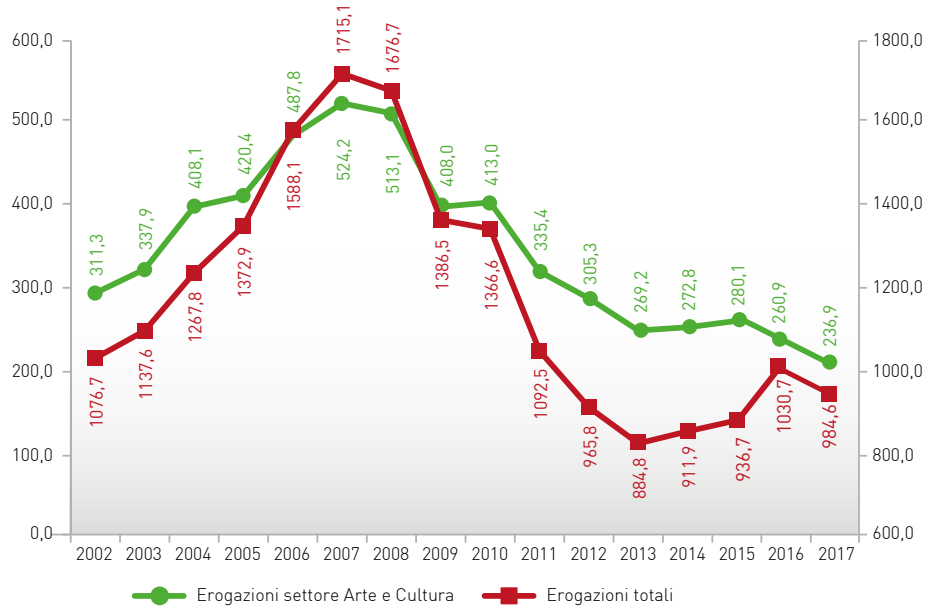

In tal modo il settore ha concorso alla stabilizzazione dell'andamento generale delle erogazioni, soprattutto nella fase recessiva in cui ha svolto una sostanziale funzione anticiclica. Nei sedici anni esaminati la media annuale delle erogazioni nel settore è stata di 361,5 milioni, con un'incidenza media del 29,6% sul totale erogato. Si può dunque certamente affermare che il settore dell'arte e della cultura, per le Fondazioni, è stato nel tempo (e resta ancora nonostante la flessione degli ultimi anni) un ambito di azione prioritaria, indice di una speciale attenzione verso il patrimonio culturale e di una visione moderna che riconosce nel patrimonio stesso la valenza di un'importante leva di sviluppo economico.

Nella rassegna introduttiva sui settori di intervento presentata nel paragrafo precedente (4.1.2) sono stati già anticipati i dati generali dell'attività svolta dalle Fondazioni nel 2017 nel settore. Si riprende da lì l'esame per sviluppare, nel resto del paragrafo, un'analisi più dettagliata della distribuzione interna delle risorse erogate.

Come si è visto (Tab. 4.2) il settore conferma anche nel 2017 il suo primato nella graduatoria degli interventi delle Fondazioni, con 236,9 milioni di euro erogati e 7.373 interventi, nonostante una diminuzione del 9,2% degli importi erogati. La flessione del volume di erogazioni nel settore, che con il 2017 si ripete per il terzo anno consecutivo, conferma tuttavia la tendenza, già evidenziata negli ultimi Rapporti annuali, a un riequilibrio nella distribuzione delle risorse a vantaggio dei settori dell'area "sociale"[18] (che nel 2017 si rafforza ulteriormente giungendo ad assorbire il 37,7% contro il 36,2% del 2016), in evidente correlazione con i crescenti bisogni in questo campo derivanti dalla lunga crisi economica degli anni trascorsi. Per contro, il contemporaneo aumento del numero di interventi realizzati nel 2017 (+5,2%) sembra riflettere un generale orientamento teso a preservare l'ampiezza dell'intervento delle Fondazioni (con il sostegno di un numero elevato di iniziative), riducendo mediamente l'entità dei contributi concessi (e in effetti il contributo unitario medio del settore passa da € 37.234 a € 32.133 per intervento).

La graduatoria dei sotto-settori interni al comparto presenta alcune variazioni, rispetto all'anno precedente, sintomatiche di un cambio di direzione nelle strategie di intervento delle Fondazioni. Oltre a una più bilanciata distribuzione delle risorse tra i vari ambiti considerati, si osserva in particolare una maggiore attenzione verso progettualità in cui prevalgono lo sviluppo e l'innovazione della domanda culturale e dei sistemi della cultura contemporanea, dell'attività dei musei e delle istituzioni del territorio (Tab. 4.3).

Al primo posto, infatti, per importi erogati, ma anche per quanto riguarda il numero di interventi sostenuti, si trovano le Iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie, a cui vanno 82,2 milioni di euro (il 34,7% delle erogazioni del settore) e 2.894 interventi (39,3%). Si tratta di progettualità che puntano a innovare in campo culturale attraverso processi di valorizzazione e costruzione di un'offerta culturale basata su attività creative e sostenibili, migliorandone la produzione e la fruibilità e stimolando l'adozione, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, di modelli organizzativi sostenibili nel tempo.

18 Sono tipicamente considerati come tali il settore Assistenza sociale, e il settore Volontariato, Filantropia e beneficienza. Ad essi si è aggiunto, dal 2016, l'intervento nel Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Le progettualità del 2017 in questo campo hanno interessato le più diverse forme di espressione artistica: musica, balletto, letteratura, teatro, fotografia, cinema, ecc. Gli interventi assumono spesso la forma del sovvenzionamento di istituzioni storicamente radicate sul territorio (enti lirici, teatri stabili, ecc.), ma non mancano gli interventi di diretto sostegno alla produzione di rappresentazioni e concorsi (molto diffuse le iniziative di sostegno a programmazioni teatrali e festival).
I principali beneficiari delle erogazioni nel comparto sono di gran lunga i soggetti privati (fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni), con una incidenza più marcata rispetto al già molto elevato dato complessivo di settore (89,4% rispetto a 82,6%).
In linea con l'intero settore, anche qui è poco significativo il ricorso a *partnership* per la realizzazione delle iniziative (qui con un'incidenza del 4,7% degli importi erogati, contro il 3,6% rilevato a livello di settore).
Dopo anni di primato assoluto nella graduatoria dei sotto-settori, nel 2017 si colloca al secondo posto il comparto Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, a cui sono destinati 64,5 milioni di euro (per 1.327 interventi, il 18,0% del totale di settore), con un'incidenza del 27,2% sul totale erogato nel settore. Il confronto con l'anno precedente indica una forte diminuzione del valore assoluto degli importi erogati (-30,9%) per un numero quasi invariato di iniziative. Rispetto al 2016 sono infatti venuti a mancare i grandi stanziamenti concessi sino a tutto il 2016 per alcune grandi opere di restauro e riqualificazione funzionale, non "sostituite" da iniziative di equivalente portata economica, con conseguente abbassamento degli importi mediamente erogati per singolo progetto.
La tipologia di iniziative realizzate riguarda prevalentemente il recupero e la riqualificazione del patrimonio monumentale e archeologico dei territori di riferimento delle Fondazioni, nell'ambito talora di importanti progetti territoriali di sviluppo dove il recupero del patrimonio artistico si salda con politiche di sviluppo turistico a forte caratterizzazione culturale. Gli interventi sono indirizzati prevalentemente nei centri storici, dove si realizzano opere di progettazione e restauro di complessi architettonici, riqualificazione urbana, recupero di immobili ed edifici storici con l'intento di potenziare gli attrattori storico-architettonici urbani e accrescerne la fruibilità da parte del pubblico. Non mancano tuttavia interventi in un raggio territoriale più esteso, finalizzati al recupero di testimonianze artistiche e culturali disperse sul territorio, in condizioni di degrado o scarsa valorizzazione.
I soggetti beneficiari delle erogazioni sono anche qui in maggioranza privati, pur se in un rapporto di maggior equilibrio con i soggetti pubblici rispetto a quanto accade nel complesso del settore (74,5% contro 82,6%). A comuni, province e altri enti locali è quindi destinato circa un quarto delle risorse del comparto (25,5%).
Le *partnership* in questo ambito pesano per il 4,4% degli importi erogati (rispetto al 3,6% dell'intero settore e al 14,7% del totale erogazioni).
Come l'anno precedente, la terza linea di intervento nel settore per ordine di grandezza è costituita dalle Attività museali, in crescita rispetto al 2016 (+5,4% degli importi). Gli interventi

censiti nel comparto sono 447 per complessivi 35,4 milioni di euro (rispettivamente 6,1% e 14,9% del settore). La vivacità del comparto conferma l'attenzione delle Fondazioni verso progettualità volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini (di età e livello di istruzione diversi) ai molteplici circuiti culturali del territorio, facilitando l'accesso ai luoghi della cultura e promuovendo la fruizione di eventi culturali vari presso le istituzioni museali della città.
Rimane stabile la posizione al quarto posto delle iniziative di Promozione e valorizzazione delle arti visive, cioè indirizzate al sostegno della pittura, della scultura e del disegno, ivi incluse le attività espositive di carattere temporaneo non ascrivibili ad attività museali. Ad esse sono destinati 24,3 milioni di euro per 1.643 interventi con un robusto incremento rispetto al 2016 sia negli importi che nel numero di iniziative (rispettivamente +18,1% e +39,7%). Anche questo dato conferma il ri-orientamento delle Fondazioni verso la promozione e valorizzazione di un più vasto e articolato comparto come quello delle arti visive e delle istituzioni culturali. Questa tendenza si riflette, con effetti opposti, nel comparto che segue in graduatoria: Editoria e altri mezzi di comunicazione (11,4 milioni di euro per 546 interventi), dove si registra un significativo calo rispetto all'anno precedente (-33,2% negli importi e -18,4% nel numero di interventi), probabilmente dovuto anche a un assestamento "fisiologico" dopo il picco di crescita dello scorso anno (nel 2016 il comparto aveva fatto registrare un incremento del 75,4% degli importi).
Chiude l'elenco, quasi appaiato al precedente, il comparto Biblioteche e Archivi, che fa segnare il maggiore incremento tra i sotto-settori in esame per quanto riguarda gli importi (+49,0%), con 11,0 milioni di euro per 262 interventi (quest'ultimi però in diminuzione del 15,5% rispetto al 2016). Le iniziative sostenute in questo ambito riguardano il restauro, il censimento, la catalogazione e l'archiviazione di opere antiche, con un particolare impulso all'impiego delle nuove tecnologie digitali e multimediali. Ad alimentare il forte incremento del comparto concorre una sempre più ampia opera di affiancamento delle Fondazioni a sostegno di operatori e istituzioni culturali nel contesto delle crescenti difficoltà di presidio dei soggetti pubblici locali.
L'analisi del settore Arte Attività e Beni culturali si conclude con la presentazione, mediante sintetiche schede progettuali[19], di alcune iniziative realizzate dalle Fondazioni in questo settore nel corso del 2017. È necessario precisare che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione completa dei progetti più importanti; essi più semplicemente sono una "finestra" sulla realtà operativa delle Fondazioni, avente l'unico obiettivo di fornire al lettore qualche esempio concreto delle linee di intervento di cui si è diffusamente parlato nel paragrafo.

19 Le schede qui proposte derivano da un'apposita rilevazione curata da Acri a complemento dell'indagine annuale sull'attività erogativa. Con essa viene raccolto, per ciascuna Fondazione, un progetto "esemplare" (uno soltanto per Fondazione, tranne poche eccezioni riguardanti alcune Fondazioni di maggiori dimensioni) liberamente da questa selezionato tra quelli realizzati nel 2017, perché ritenuto particolarmente rappresentativo delle proprie modalità di intervento e/o del legame con la comunità di riferimento.

| Nome Fondazione | Fondazione di Vignola |
|---|---|
| **Denominazione** | Casa della cultura e delle arti |
| **Importo** | € 500.000 |
| **Descrizione** | La finalità del progetto è stata la riqualificazione urbana di una zona del centro storico del comune di Spilamberto (uno dei comuni in cui la Fondazione di Vignola affonda le proprie radici storiche). L'intervento, più precisamente, ha interessato il recupero di un immobile, di proprietà della Fondazione di Vignola denominato "ex chiesa Santa Maria degli Angioli", da adibire a "Casa della Cultura e delle Arti". A tale scopo sono stati previsti interventi strutturali in funzione della nuova destinazione d'uso, ovvero a sale musicali, teatrali ed espositive. Inoltre, essendo l'immobile caratterizzato da decorazioni nelle parti alte, sono stati realizzati interventi di recupero conservativo. Conclusi i lavori, la Fondazione di Vignola procederà in futuro alla concessione dell'immobile in uso gratuito al comune di Spilamberto. |

| Nome Fondazione | **Fondazione** Pescarabruzzo |
|---|---|
| **Denominazione del progetto:** | Nuova Biblioteca Diocesana |
| **Importo** | € 430.000 |
| **Partner** | Arcidiocesi Pescara-Penne |
| **Descrizione** | Il progetto ha riguardato la realizzazione della nuova Biblioteca Diocesana, dedicata a Carlo Maria Martini, presso la Chiesa dello Spirito Santo di Pescara, al fine di permettere la custodia e la valorizzazione dell'imponente patrimonio librario, conservato in luoghi inidonei e a rischio di deperimento. Spazi inutilizzati nei pressi della Curia e dell'Episcopio, già valorizzati con vetrate artistiche realizzate dal noto medaglista romano Guido Veroi, sono così stati adeguatamente ristrutturati ed arredati per ospitare un vero e proprio centro culturale a supporto dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose G. Toniolo. La nuova Biblioteca è stata inaugurata il 18 ottobre 2017 alla presenza del Cardinale Ravasi e del Vescovo dell'Arcidiocesi Pescara-Penne, S.E. Tommaso Valentinetti. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana |
|---|---|
| **Denominazione** | La Devota Bellezza |
| **Importo** | € 300.000 |
| **Partner** | Comune di Sassoferrato |
| **Descrizione** | La Devota Bellezza, la grande mostra monografica su Giovan Battista Salvi, organizzata dal Comune di Sassoferrato con il fondamentale contributo della Fondazione Carifac, è stata definita l'evento dell'anno 2017 della Regione Marche. Dopo la prestigiosa esposizione del 1990, la città di Sassoferrato ha deciso di celebrare nuovamente il suo artista più grande e famoso, che ha portato il nome del suo luogo di origine in tutto il mondo. Ha curato la mostra François Macé de Lépinay, che è il massimo esperto mondiale del pittore e che, proprio in occasione del nuovo evento espositivo, ha portato contributi inediti, che arricchiscono la conoscenza dell'arte di questo maestro del XVII secolo. Il percorso è stato costruito a partire dall'eccezionale presenza di 21 disegni del Sassoferrato, mai esposti prima in Italia, concessi in prestito in via del tutto eccezionale da Sua Maestà la Regina Elisabetta II d'Inghilterra. È stata un'occasione unica non solo per ammirare le opere grafiche dell'artista, abitualmente custodite nei depositi del Castello di Windsor, ma anche per porre a confronto questi fogli preparatori con le tele del Sassoferrato che da essi derivano, permettendo di indagare e meglio comprendere la pratica pittorica dell'artista e notando fino a qual punto il Salvi rimanga fedele alla prima idea espressa nell'opera grafica. Il Palazzo degli Scalzi ha accolto inoltre una seconda sezione, curata da Stefano Papetti, definita "omaggio al territorio", in cui era presente un consistente nucleo di opere dell'artista di provenienza principalmente dal Centro Italia. Una mostra di altissimo valore scientifico che ha letteralmente conquistato i visitatori. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia |
|---|---|
| Denominazione | Restauro della Chiesa S. Leone a Pistoia e Esposizione della Visitazione di Luca della Robbia |
| Importo | € 240.000 |
| Partner | Ministero dell'Attività e dei Beni Culturali, Diocesi di Pistoia, Conad del Tirreno |
| Descrizione | In occasione di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 è stata restaurata la chiesa di San Leone (già chiesa dello Spirito Santo) risalente al 1300, chiusa ormai da molti anni e sconosciuta a molti cittadini. La Chiesa vanta imponenti decorazioni pittoriche realizzate dai più importanti protagonisti della cultura figurativa del Settecento, quali Vincenzo Meucci, Giuseppe Del Moro e Mauro Tesi, che l'hanno resa uno degli edifici più importanti del Barocco pistoiese. Al termine del restauro è stato organizzato un allestimento incentrato unicamente sul gruppo scultoreo della Visitazione di Luca della Robbia, uno dei massimi scultori ceramisti del Rinascimento. Il gruppo scultoreo, risalente al 1445 e originariamente collocato nella chiesa pistoiese di San Giovanni Fuorcivitas, è considerato la più antica opera statuaria realizzata in ceramica invetriata. Sottoposta ad un sapiente restauro da parte dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, l'opera era stata concessa in prestito a due importanti musei americani, il Museum of Fine Arts di Boston e la National Gallery di Washington, che tra il 2016 e il 2017 hanno reso omaggio ai Della Robbia con la mostra Sculpting with Color in Renaissance Florence. E' stato un evento espositivo di grande impatto che ha attirato oltre 150.000 presenze alla fine del 2017. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara |
|---|---|
| **Denominazione** | Festival: Con-vivere, Le Reti - edizione 2017 |
| **Importo** | € 200.000 |
| **Partner** | Comune di Carrara |
| **Descrizione** | Paolo Crepet, Federico Rampini, Alan Friedman, Maurizio Ferraris, Cesare Maria Ragaglini, Piergiorgio Odifreddi, sono solo alcuni dei nomi di Con-vivere, il Festival organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara sotto la direzione scientifica del professor Remo Bodei, che si è svolto a Carrara da giovedì 7 a domenica 10 settembre 2017, dedicato al tema delle "Reti". La manifestazione ha rappresentato un evento centrale nel panorama culturale del territorio carrarese oltre che nazionale. Il fulcro di "Reti" è stato il tema delle dinamiche delle relazioni affettive, umane e sociali, che ha visto protagonisti il direttore scientifico del Festival Remo Bodei con "L'individuo: crocevia di messaggi", una conferenza incentrata sull'individuo; Paolo Crepet con "Baciami senza Rete", che invece ha indagato l'effetto dei media e dei social e lo psichiatra Vittorino Andreoli a cui è stata affidata una panoramica generale sugli elementi che sono alla base dei nostri legami con "Alfabeto delle Relazioni". Un secondo campo di indagini del Festival ha riguardato i nuovi media e il mondo del digitale. Ne hanno parlato: Federico Rampini, con la conferenza dal titolo "Rete padrona"; il professore Maurizio Ferraris, con un'analisi filosofica e fenomenologia dei "Media"; Dino Pedreschi, su cosa significhi la gestione dei Big Data, ovvero l'analisi delle tracce digitali delle attività umane per comprendere la complessità sociale. Non è mancato il focus sulla geopolitica mondiale con due appuntamenti in particolare: Alan Friedman, "L'America dopo Trump"; Marco Revelli con "Populismo 2.0"; e sono stati inoltre proposti alcuni excursus nel mondo della scienza. A completare il quadro, il tema del Festival è stato declinato in musica, cinema, mostre, appuntamenti gastronomici, eventi legati al territorio e iniziative dedicate ai bambini. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto di recupero della Cattedrale di Volterra |
| **Importo** | € 100.000 |
| **Partner** | C.E.I. e Diocesi di Volterra |
| **Descrizione** | La Basilica Cattedrale S. Maria Assunta di Volterra, consacrata il 20 maggio 1120 da Papa Callisto II, è un imponente edificio con pianta a croce latina, in stile romanico, a tre navate, più volte rimaneggiato ed arricchito nel corso del tempo. La Cattedrale, all'interno della quale si conservano preziose opere d'arte, è uno degli edifici simbolo della Volterra medievale, costruita prima del Palazzo dei Priori, il più antico palazzo comunale della Toscana; nel 1957 con bolla di Papa Pio XII, venne elevata al titolo di "Basilica minore". Nel 2020 ricorre il IX centenario dalla consacrazione della Basilica Cattedrale di Volterra, e proprio in vista di questo anniversario è stato promosso un accurato progetto di restauro, al quale ha aderito la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra deliberando un contributo quinquennale pari a €500.000; la spesa totale ipotizzata si aggira intorno a €2.000.000. L'intervento della Fondazione è risultato risolutivo per poter rendere operativo il primo lotto di €1.200.000. Le azioni che dovranno essere realizzate con priorità trattano il restauro delle coperture, i rifacimenti impiantistici, restauro superfici intonacate e decorate, infissi, presbiterio, Cappella dell'addolorata, Cappella del SS Nome di Gesù e le cappelle laterali, e si protrarranno per almeno altri due o tre anni. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano |
|---|---|
| **Denominazione** | Restauro coperture della Cattedrale |
| **Importo** | € 100.000 |
| **Partner** | Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano |
| **Descrizione** | A seguito di numerosi sopralluoghi effettuati presso la Cattedrale di Fossano, è emersa l'esigenza di intervenire tempestivamente per risanare e restaurare le coperture che, danneggiate in diversi punti, potevano compromettere in modo grave i sottostanti affreschi delle volte. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano (che, oltre alla Fondazione, annovera tra i suoi soci altre due fondazioni e nove aziende fossanesi). I lavori, il cui primo lotto è quasi giunto al termine, hanno visto il completo svuotamento dei sottotetti dal materiale lì accumulato, la sostituzione con materiale nuovo che rispetti il delicato equilibrio della struttura delle volte, il rafforzamento delle travi di sostegno, l'impermeabilizzazione dell'area e il riposizionamento dei coppi. In un secondo momento, sarà necessario intervenire su affreschi e vetrate della Cattedrale. |

| Nome Fondazione | Fondazione Monte di Parma |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto di diffusione della Storia di Parma nelle scuole di ogni ordine e grado di Parma e Provincia - anno scolastico 2018/19 |
| **Importo** | € 80.000 |
| **Partner** | Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Parma, Fondazione Monte Parma, Monte Università Parma Editore; Banca Monte Parma S.p.A. (attuale Intesa Sanpaolo S.p.A.), Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Gazzetta di Parma S.p.A. |
| **Descrizione** | L'iniziativa "Storia di Parma-Progetto Scuola" ha previsto la diffusione dello studio della storia della città di Parma nelle scuole del territorio, utilizzando la "Storia di Parma", enciclopedia in corso di pubblicazione da MUP Editore. Il progetto, giunto alla decima edizione, ha previsto la distribuzione, tramite l'Ufficio Scolastico Provinciale, di 1.000 copie del volume che sarà oggetto di un bando di concorso volto a trattare e approfondire i temi esposti al suo interno attraverso la produzione di elaborati testuali, prodotti grafici, pittorici e video; per l'anno scolastico 2018/2019 sarà utilizzato il volume della "Storia di Parma" dedicato a "Il Novecento/1: la vita politica". Il concorso prevede quattro sezioni: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Scuola Secondaria di II grado e Sezione speciale. Mup Editore, allo scopo di incentivare la partecipazione al concorso e soprattutto per offrire ai docenti un valido strumento didattico, organizzerà vari incontri di approfondimento e visite guidate gratuite ad alcuni luoghi significativi per l'epoca trattata nel volume. Sarà una giuria composta dai rappresentanti degli Enti del protocollo d'intesa ad esaminare gli elaborati pervenuti e a scegliere le classi premiate in una cerimonia che si svolgerà nella primavera 2019. I premi saranno costituiti da materiale didattico o buoni acquisto per materiali didattici; agli insegnanti sarà consegnato un buono acquisto libri presso Mup Editore o premi messi a disposizione dai *partner* dell'iniziativa. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Prato |
|---|---|
| **Denominazione** | Mostra "Legati da una cintola-l'Assunta di Bernardo Daddi e l'identità di una città" |
| **Importo** | € 70.000 |
| **Descrizione** | Un simbolo religioso e civile, fulcro delle vicende artistiche di Prato ed elemento cardine della sua identità: la Sacra Cintola, la cintura della Vergine custodita nel Duomo che per secoli è stata il tesoro più prezioso di Prato, è stata al centro del nuovo allestimento del Museo di Palazzo Pretorio. La mostra, organizzata negli spazi espositivi di recente recupero degli ambienti dell'ex Monte dei Pegni, ha avuto il primario obiettivo della ricostruzione della pala di Bernardo Daddi, che smembrata nel tempo, è una delle più prestigiose immagini della cintola di tutto il Trecento. Un tema, quello della reliquia pratese, che ha consentito di accendere un fascio di luce intenso su un'età di grande prosperità per Prato, il Trecento, a partire dalle committenze ad artisti di primo ordine come lo scultore Giovanni Pisano e il pittore Bernardo Daddi, che diedero risonanza alla devozione mariana a Prato come vero e proprio culto civico. La mostra ha preso spunto da quel prezioso simbolo dall'innegabile valore identitario per intrecciare i fili di un racconto che parla della città e del suo ricco patrimonio di cultura e bellezza custodito sul territorio e riconoscibile al di fuori dei confini locali. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona |
|---|---|
| **Denominazione** | Allestimento sezione archeologica del "Palazzo dei Musei" di Tortona |
| **Importo** | € 70.000 |
| **Partner** | Comune di Tortona, Compagnia di San Paolo di Torino, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte, Ubi Banca S.p.a. |
| **Descrizione** | L'intervento ha previsto l'allestimento, presso Palazzo Guidobono a Tortona, della sezione archeologica del "Palazzo dei Musei di Tortona" destinata ad ospitare il ricco patrimonio di reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi nel territorio comunale tortonese oggi depositati, in parte, presso gli ex depositi della Soprintendenza Archeologica del Piemonte ubicati nel Museo di Antichità (ora Musei Reali) di Torino e, in parte, nei depositi archeologici comunali di Tortona. La progettualità si articolerà in un biennio e l'impegno finanziario della Fondazione sarà di € 140.000 complessivi e comprenderà una serie di interventi di lavaggio dei materiali, di *screening* dei reperti, di schedatura, di fornitura cassette per la sistemazione dei reperti, di trasferimento e collocazione cassette presso il deposito del Museo Archeologico di Tortona e l'allestimento del Museo. |

| Nome Fondazione | Fondazione Banca del Monte di Rovigo |
|---|---|
| **Denominazione** | Festival: Maggio Rodigino |
| **Importo** | € 40.000 |
| **Partner** | Fondazione per lo Sviluppo del Polesine, Fondazione Cariparo, Conservatorio Musicale Venezze di Rovigo, Diocesi di Adria-Rovigo, Rovigo Comics, Comune di Rovigo, Ass.ne Liquirizia, Ass.ne Minimiteatri, Ass.ne Il Ponte del sale, Associazione Industriale Rovigo, Accademia dei Concordi, associazioni culturali e privati. |
| **Descrizione** | Maggio Rodigino è il Festival culturale della città di Rovigo. La prima edizione è stata sperimentata nel 2017. Nata dalla Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale, l'idea, subito condivisa e appoggiata dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo, è stata di coordinare e proporre in un unico grande evento, lungo un mese – il Maggio Rodigino - alcuni Festival culturali continuativi, con diverse identità ma con lo stesso obiettivo di valorizzare una intera provincia attraverso percorsi culturali fruibili da un vasto pubblico. Il Maggio Rodigino si è proposto di riunire in un progetto più ampio le realtà e le iniziative di qualità già operanti in un determinato periodo così da permettere una più strutturata offerta culturale. Rovigoracconta, Festival Biblico, Musica e/è gioco, Rovigo Comics insieme a Donne da palcoscenico, Festival tra scuola e teatro, la poesia de il Ponte del Sale: per un mese intero la città di Rovigo si è animata di spettacoli, concerti, incontri, mostre e moltissime iniziative culturali e soprattutto di tante persone che hanno fatto pulsare il centro storico. Istituzioni, enti, associazioni hanno lavorato in sinergia per la "primavera della cultura" di una città che ha molto da offrire e da vivere. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto |
|---|---|
| **Denominazione** | Music 4 the next generation - seconda edizione |
| **Importo** | € 38.000 |
| **Partner** | Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona in collaborazione con il Teatro Ristori di Verona, il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Upload Sounds e in *partnership* con il Conservatorio Bonporti di Trento, il Conservatorio Monteverdi di Bolzano, il Conservatorio Evaristo Felice Dall'Abaco di Verona, il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza e la Scuola di Musica Miari di Belluno |
| **Descrizione** | Il concorso musicale "Music 4 the next generation", alla sua seconda edizione, ha promosso un approccio di interpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee, in modo da colmare una distanza tra generazioni, tra pubblici e tra mondi musicali diversi. Il concorso ha proposto a gruppi musicali e band di interpretare uno o più brani, tra i 10 presentati dal bando, appartenenti alla tradizione musicale classica, attraverso una libera rielaborazione tematica, armonica e ritmica. Attraverso una selezione da parte di giurie tecniche, con 15 *band* in una semifinale live a Trento, si è giunti con i 5 finalisti a una sfida artistica con una grande orchestra sul palco del Teatro Ristori di Verona e il 4 novembre 2017, è stato decretato il vincitore e premiati i gruppi musicali e *band* finalisti. Attraverso una giuria *web* è stato invece individuato il Premio Web M4NG. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi |
|---|---|
| **Denominazione** | Mostra: Venti Futuristi |
| **Importo** | € 30.000 |
| **Partner** | Comune di Senigallia |
| **Descrizione** | La Fondazione CRJ, in collaborazione col Comune di Senigallia, ha realizzato la mostra "Venti Futuristi", curata dal Prof. Stefano Papetti, allestita nelle sale espositive del Palazzo del Duca di Senigallia dal 13/04/2017 al 2/09/2017. Attraverso l'esposizione di oltre cinquanta opere, la mostra "Venti Futuristi" ha acceso i riflettori sulle più interessanti espressioni artistiche e sugli strabilianti artisti del movimento futurista. Già dal titolo "Venti Futuristi" si è voluto sottolineare la carica innovativa che il movimento futurista portò nella penisola italiana, un vento di cambiamento che non coinvolse solamente le arti figurative, ma tutti gli aspetti del vivere quotidiano: dalla moda al teatro, dalla cucina alla letteratura, provocando un rinnovamento radicale negli stili di vita. Seguendo un percorso tematico, il visitatore ha potuto ammirare i capolavori dei firmatari del primo manifesto del Futurismo, come "Linee - forza di mare" di Giacomo Balla, esposti in un dialogo costante e serrato accanto alle varie manifestazioni della creatività futurista. A partire dai disegni per tessuti ed arredi di Balla e dai modelli di abiti e capi stravaganti e reali, si è passati alle caricature di Ivo Pannaggi e alla creatività femminile testimoniata dallo splendido arazzo di Leandra Angelucci Cominazzini, per giungere alle vertiginose visioni aeree di Tullio Crali, Gerardo Dottori e Sante Monachesi. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola |
|---|---|
| **Denominazione** | Stampa del Volume fotografico "Francesco nel cuore di Mirandola" |
| **Importo** | € 14.000 |
| **Partner** | Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme |
| **Descrizione** | La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha provveduto alla stampa del volume fotografico "Francesco nel cuore di Mirandola", che raccoglie decine di fotografie scattate da fotografo professionista mirandolese che ha immortalato la visita di Sua Santità Papa Francesco a Mirandola, avvenuta il 2 Aprile 2017. Il volume, che vede prestigiose introduzioni e la traduzione in inglese delle stesse al suo interno, è stato utilizzato come libro strenna di fine anno con il quale la Fondazione ha voluto omaggiare i cittadini mirandolesi e non, ed è stato inviato alle Fondazioni di origine bancaria, Istituti Storici e Biblioteche. |

| Nome Fondazione | Fondazione di Sardegna |
|---|---|
| **Denominazione** | Riqualificazione e Promozione Turistica del Sito Minerario Pozzo Sella di Iglesias |
| **Importo** | € 14.000 |
| **Partner** | Accordo di Rete tra gli Istituti Superiori IPIA "G. Ferraris" di Iglesias, I.I.S. "G. Asproni" di Iglesias, IPIA "E. Loi" di Carbonia e I.I.S.S. " Minerario Asproni -ITCG Fermi" di Iglesias in convenzione con l'Associazione ONLUS Pozzo Sella Per il Parco Geominerario di Iglesias |
| **Descrizione** | Il progetto si è proposto l'obiettivo di tutelare e valorizzare una delle più rappresentative testimonianze del patrimonio di archeologia industriale riveniente dalla secolare epopea mineraria della Sardegna che l'UNESCO ha dichiarato di valore universale nel 1997: il Pozzo Sella della miniera di Monteponi. Con la realizzazione del progetto si è inteso, in termini concreti, salvaguardare e rendere fruibile l'opera di restauro della struttura esterna del Pozzo Sella realizzata negli anni passati e ora in stato di progressivo degrado a causa del suo mancato utilizzo. Contemporaneamente agli interventi di manutenzione ordinaria della struttura finalizzati a impedirne il degrado causato della mancata protezione dagli agenti atmosferici e dall'intrusione di animali, è stato eseguito il restauro conservativo dei macchinari e delle attrezzature della vecchia officina meccanica della miniera di Monteponi ubicata nel lato orientale della struttura. Il progetto è stato chiaramente rivolto alla valorizzazione del patrimonio industriale materiale e immateriale (archeologia industriale, storia e cultura tecnico scientifica) del territorio dell'Iglesiente attraversato la salvaguardia, il restauro e la tutela della struttura esterna e dei macchinari presenti nel Pozzo Sella della miniera di Monteponi e l'allestimento di una mostra permanente sulla storia degli impianti di eduzione della miniera di Monteponi. |

| Nome Fondazione | Fondazione Tercas |
|---|---|
| **Denominazione** | Castelbasso 2017 |
| **Importo** | € 12.000 |
| **Partner** | Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture |
| **Descrizione** | Arti visive, letteratura, musica antica e contemporanea, attualità, sono i temi attorno ai quali si è sviluppata la rassegna "Castelbasso 2017". Mostre, concerti, incontri e approfondimenti che hanno offerto al pubblico momenti di confronto e riflessione capaci di proporre spunti per una lettura critica del presente. Il progetto sostenuto dalla Fondazione Tercas ha riguardato l'allestimento della sezione "Arti visive" della rassegna culturale "Castelbasso 2017", programmata dal 22 luglio al 3 settembre. Sono state organizzate due mostre. La prima, dal titolo: "Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture. Storia e opere", è stata un' esposizione della collezione della Fondazione Menegaz, composta da un corpus di più di 80 opere che vanno dalla fine dell'800 sino ad oggi. Il percorso espositivo ha visto l'alternarsi di spazi dedicati agli artisti storicizzati come Carla Accardi, Franco Angeli, Tullio Catalano, Mario Ceroli, Claudio Cintoli, Antonio Corpora, Tano Festa, Mimmo Paladino, Vettor Pisani, Ettore Spalletti e Giulio Turcato, a sale dedicate agli artisti di ultima generazione quali Alberto Di Fabio, Andrea Di Marco, Stefano Di Stasio, Giulio Frigo, Sophie Ko, Nunzio, Giuseppe Stampone e Vedovamazzei. La seconda mostra, dal titolo: "Mario Sironi e le Arti povere. Assenso e dissenso", è stata curata da Andrea Bruciati il cui intento è stato quello di sperimentare strade alternative capaci di ipotizzare connessioni inedite fra autori della contemporaneità. Bruciati ha proposto un confronto fra artisti appartenenti a diversi momenti storici, e tuttavia accomunati dal fatto di aver rivestito un ruolo centrale nell'elaborazione di un pensiero nei confronti dell'ideologia politica. Sia Mario Sironi (1885-1961), che la generazione di artisti tenuta a battesimo da Germano Celant con il nome di Arte Povera, hanno declinato in maniera complementare e simmetrica due modalità di confrontarsi col potere, sviluppando con sensibilità e codici loro coevi una prospettiva critica, anche laddove potesse sembrare assenso o dissenso incondizionato. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano |
|---|---|
| **Denominazione** | Portale turistico: www.visitsavigliano.it |
| **Importo** | € 5.000 |
| **Partner** | Comune di Savigliano, Comune di Marene, Comune di Genola, Comune di Monasterolo di Savigliano, Ente Manifestazioni |
| **Descrizione** | Nel 2016 la Fondazione CRS, in occasione dei suoi 25 anni di costituzione, ha creato un portale turistico realizzato con tecnologia Google, innovativo nel suo genere, e l'ha donato al territori di sua competenza statutaria (Savigliano, Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano). Il portale, chiamato www.visitsavigliano.it, tradotto anche in lingua inglese, permette di visitare attraverso un *tuor* virtuale alcuni dei siti di maggiore rilevanza e importanza per i territori prima citati. Nel 2017, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della Fondazione CRS, il sito è stato lanciato al pubblico e in seguito la sua gestione è stata affidata all'Ente Manifestazioni di Savigliano per l'aggiornamento degli eventi e la visione delle *mail* all'indirizzo creato info@visitsavigliano.it. L'intento della Fondazione è stato quello di ampliare il portale con nuovi percorsi e includere in futuro anche altri territori vicini. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello |
|---|---|
| **Denominazione** | Primavera a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio |
| **Importo** | € 5.000 |
| **Partner** | Università degli studi di Perugia - Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne |
| **Descrizione** | Dopo il successo riscontrato nel 2016, la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, in collaborazione con l'Universita' degli studi di Perugia, ha riproposto il progetto "Primavera a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio": un ciclo di conferenze con esperti e studiosi della famiglia Vitelli che ha fatto la storia di Città di Castello. Il primo appuntamento è stato incentrato sull'identità e sul significato di varie forme di rappresentazione figurata della frutta nei palazzi Vitelli. Il secondo appuntamento ha visto protagonista uno spettacolare codice illustrato quattrocentesco, la "cosmografia di Tolomeo", commissionato dalla famiglia Vitelli. Terzo e ultimo appuntamento è stato concentrato sull'importanza della cultura del giardino nelle varie residenze Vitelli. Le conferenze sono state il frutto di un lavoro di ricerca e di approfondimento sul circuito dei palazzi principali della città. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Bra |
|---|---|
| **Denominazione** | Nati per leggere |
| **Importo** | € 3.000 |
| **Partner** | Comune di Bra - Biblioteca civica |
| **Descrizione** | Il progetto si inserisce nell'ambito delle attività culturali connesse alla promozione e alla valorizzazione del libro e della lettura in collaborazione con le biblioteche civiche dei 10 Comuni limitrofi a Bra (Canale, Ceresole, Cherasco, La Morra, Monforte, Monticello, Pocapaglia, Sanfrè, S. Vittoria e Sommariva Bosco). La biblioteca di Bra ha il ruolo di biblioteca capofila. L'intervento è rivolto a tutti i bambini in età 0-6 anni, con obiettivo di diffondere la cultura e la pratica della lettura ad alta voce degli adulti ai bambini molto piccoli e trasmettere ai genitori l'importanza della lettura di storie ai figli per l'apprendimento e l'arricchimento del linguaggio e delle capacità cognitive che la lettura ad alta voce è in grado di stimolare nel bambino in età prescolare. Il progetto prevede l'organizzazione di:<br>- corsi di formazione e momenti d'informazione per bibliotecari, educatori, insegnanti, operatori sanitari e volontari;<br>- interventi di animazione al libro, letture interattive, incontri con autori o esperti di libri per l'infanzia presso le biblioteche;<br>- per il periodo estivo, laboratori di lettura di animazione al libro presso i giardini pubblici ed il parco della Zizzola ed inoltre sono programmate nell'ambito del progetto;<br>- forme di collaborazione con la neuropsichiatria infantile dell'ASL-CN2 per facilitare ai disabili ed agli stranieri l'accesso a nuove conoscenze ed esperienze;<br>- acquisto di libri per le biblioteche e le sale d'attesa dei pediatri del territorio;<br>- acquisto di libri da donare ai neonati, a chi conclude la frequenza all'asilo nido. |

# SETTORE ASSISTENZA SOCIALE

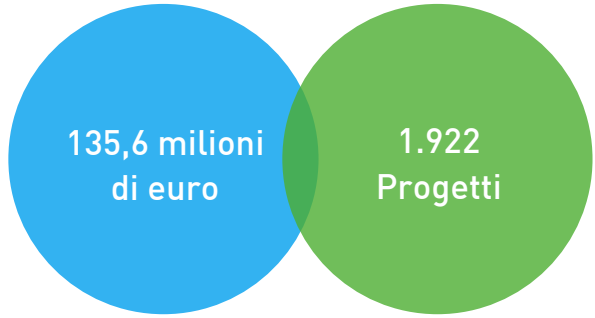


**Destinatari degli interventi** *(valori in milioni di euro)*

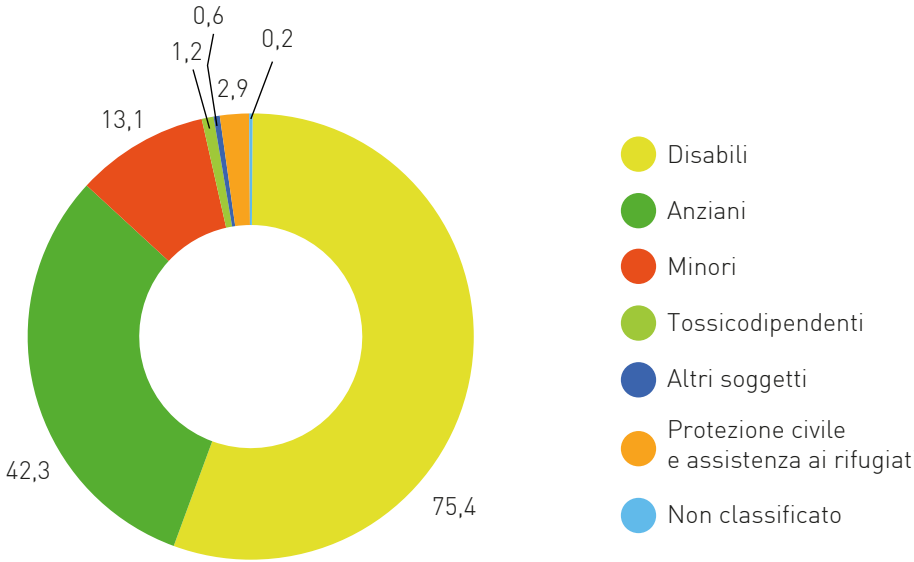

### *4.1.2.2 Assistenza sociale*

Il settore qui esaminato raggruppa gli interventi di vario tipo che le Fondazioni realizzano allo scopo di rimuovere o attenuare le condizioni di disagio, fragilità o esclusione sociale in cui versano, o potrebbero incorrere, gli individui della comunità di riferimento. Sono ricompresi in questo ambito gli interventi a sostegno dei servizi di protezione civile e di assistenza ai profughi e rifugiati.
Non sono invece classificati in questo settore, pur se in buona parte concorrenti al perseguimento delle finalità anzidette, gli interventi destinati alle organizzazioni di volontariato e ad altri intermediari filantropici (come ad esempio le fondazioni comunitarie) e l'iniziativa collegata al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Per il rilievo particolare che rivestono, essi sono classificati ciascuno in un settore a parte "dedicato", a cui è riservato uno specifico paragrafo del Rapporto (rispettivamente, il *4.1.2.4* e il *4.1.2.8*).
Le condizioni sociali del Paese, che naturalmente fanno da sfondo all'attività delle Fondazioni relativa a questo settore, continuano ad essere critiche nonostante il miglioramento di alcuni indicatori dell'economia e dell'occupazione.
La crescita del Pil degli ultimi anni, pur rivelatrice di un recupero di vitalità del sistema produttivo nazionale, non ha sanato le ferite profonde inferte al tessuto sociale dalla lunga crisi degli anni precedenti, e molte problematiche di squilibrio, disagio e disgregazione sono ancora ben presenti, insieme alle vulnerabilità croniche che già da prima affliggevano il sistema di protezione sociale italiano.
Dalle rilevazioni Istat relative al 2017[20] si evince anzi un aggravamento di alcuni indicatori chiave relativi alle condizioni di vita della popolazione. Le famiglie in povertà assoluta (che non riescono cioè ad accedere al paniere di beni minimo necessario per condurre una vita dignitosa) sono aumentate passando da 1,6 a 1,8 milioni, il 6,9% delle famiglie italiane (nel 2016 la quota era di 6,3%). Il *trend* non cambia se si considerano gli individui anziché le famiglie: i poveri censiti a fine 2017 erano 5 milioni: circa 300 mila in più dell'anno precedente (8,3% della popolazione contro 7,9% del 2016).
La "fetta" di popolazione che rischia di aggiungersi alla schiera di questi "ultimi" è pure in aumento: le persone a rischio di povertà[21] sono, secondo le ultime stime disponibili, del 2016, il 20,6% del totale (19,9% nel 2015), e raggiungono il 30% (erano 28,7% nel 2015) se si prende in considerazione insieme al rischio di povertà anche la potenziale esclusione sociale[22].
La condizione di disagio è particolarmente grave nel Mezzogiorno, dove quasi la metà della popolazione è esposta al rischio di povertà (il 44,8%, da 44,3 % dell'anno precedente). Ma il

20 Istat, "La povertà in Italia 2017", giugno 2018.
21 Sono a rischio di povertà le persone che dispongono di un reddito inferiore al 60% del reddito mediano disponibile nel Paese.
22 Nel sistema di rilevazione Istat sono considerate a rischio di povertà o esclusione sociale le persone che si trovano in almeno una delle seguenti tre condizioni: famiglie a bassa intensità di lavoro, famiglie a rischio povertà, famiglie in condizioni di severa deprivazione materiale.

*trend* regressivo è trasversale, e colpisce tutte le aree geografiche del Paese (al Centro la quota dei cittadini a rischio di povertà passa da 24% a 25,1%; nel Nord-Ovest da 18,5% a 21% e nel Nord-Est da 15,9% a 17,1%).

Una schiarita dell'orizzonte si registra, come già accennato, sul versante occupazionale dove nel 2017 aumenta la quota degli occupati (da 57,2% del 2016 a 58%) e il tasso di disoccupazione scende a 11,2% (nel 2016 era 11,7%). Il giudizio positivo su questi dati si stempera però osservando la distanza che ancora ci separa dal contesto europeo, dove il tasso di occupazione è di quasi dieci punti più alto (67,6%) e la disoccupazione è ormai ben al di sotto dell'8% (per la precisione 7,6%). Rimangono inoltre assai forti, sebbene in presenza di qualche miglioramento, i due grandi fattori di squilibrio del mercato del lavoro nazionale: il *gap* occupazionale tra uomini e donne e la disoccupazione giovanile. In Italia la quota maschile di occupati supera di 18 punti quella femminile (67,1% contro 48,9%): uno scarto quasi doppio rispetto a quello che si registra in Europa (qui l'occupazione degli uomini è al 72,7%, e quella delle donne al 62,4%). I giovani disoccupati sono il 34,7% del totale (contro 22% in Europa): molti di meno che nel 2016 (quando erano il 37,9%), ma ancora decisamente troppi per poter puntare a uno sviluppo equilibrato del Paese. Un altro fattore di criticità del Paese è costituito dall'accelerazione del tasso di invecchiamento della popolazione.

Le due dinamiche che principalmente influiscono sul fenomeno, e cioè la fecondità e la mortalità, presentano infatti andamenti convergenti che spingono inesorabilmente nella direzione di un pesante squilibrio futuro nella composizione generazionale della popolazione.

Il tasso di fecondità, attestato ormai stabilmente intorno a 1,3 figli per donna, è ben distante dalla soglia naturale di sostituzione[23]. Né si intravedono ad oggi le premesse, sul piano economico, lavorativo e culturale, per una significativa inversione di tendenza.

Dall'altro lato, i progressi della medicina e della tecnologia, unitamente al diffondersi di stili di vita più salutisti hanno determinato un significativo innalzamento della vita media degli individui. L'indice di vecchiaia (che misura il numero di anziani presenti per ogni 100 giovani) si attesta nel 2017 a 168,7, proseguendo la costante progressione degli ultimi anni (il 22% in più rispetto al 2005, quando il valore era 138,1)[24]. È inoltre cresciuto l'indice di dipendenza degli anziani (che indica il numero di individui non autonomi per ragioni demografiche per ogni 100 individui potenzialmente indipendenti), passando in poco più di un decennio da 29,4 nel 2005 a 35,2 nel 2017 (circa il 20% in più). Si tratta di un "debito demografico" crescente nei confronti delle generazioni future, foriero, in mancanza di contromisure, di un pesante aggravamento dei problemi di sostenibilità economica e sociale del Paese.

La veloce rassegna delle criticità che maggiormente sollecitano le reti di protezione sociale del Paese si conclude sul tema delle disabilità. Secondo gli ultimi dati pubblicati sulla condizione delle persone con disabilità[25], in Italia ci sono 4.360.000 individui (il 7,2% della popolazione)

23 Cioè il livello teorico necessario al "rimpiazzo" dei decessi, individuato in 2,1 figli per donna.

24 Una proiezione Istat di questo indicatore stima al 2065 un valore di 257,9, cioè a dire che per ogni giovane attivo ci saranno due persone e mezzo anziane.

25 Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane

che vivono in questa condizione[26]. La maggior parte di essi ha più di 65 anni e si trova a Sud del Paese. Circa la metà vive in condizioni di particolare gravità e più di un terzo vive da solo, necessitando quindi di un'assistenza particolarmente impegnativa. Ma, ovviamente, politiche di sostegno occorrono per tutta la popolazione dei disabili, sia in aiuto delle famiglie conviventi sia, in proiezione futura, per assicurare loro adeguate forme di assistenza quando i familiari più stretti verranno a mancare.

L'Italia spende in protezione sociale il 30% del suo prodotto interno lordo, per un importo totale, nel 2017, di 488,6 miliardi di euro. Si tratta di un impegno cospicuo, che in valore assoluto ci colloca al quarto posto della graduatoria dei 28 Paesi Ue (dopo Germania, Francia e Gran Bretagna) e al settimo in termini di quota di Pil destinata[27]. Tuttavia, se tradotto in valore pro-capite, il posizionamento italiano regredisce a un ben più modesto quattordicesimo posto, in recupero di una posizione rispetto all'anno precedente, ma pur sempre molto sottodimensionato rispetto al peso politico-economico del Paese.

In linea con la consolidata tendenza degli anni passati la componente previdenziale della spesa è predominante: la quota pensioni continua infatti ad assorbire il 58% del totale. Il secondo aggregato di spesa, pari al 23%, è riservato alla malattia, Le risorse rimanenti per fronteggiare gli altri rischi sociali sono pertanto assai più limitate: il 6,0% è destinato alle politiche di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, il 5,8% alle disabilità, il 6,3% alle famiglie, e solo un modesto 1% è destinato alle politiche di contrasto all'esclusione sociale e per l'abitazione.

Ai problemi di natura quantitativa se ne aggiungono anche di tipo qualitativo, in conseguenza di alcune distorsioni strutturali del sistema di protezione sociale italiano, radicatesi ormai da anni.

In primo luogo la scelta di privilegiare i trasferimenti monetari diretti alle famiglie (l'80,5% della spesa nel 2017), con un approccio prettamente "risarcitorio". È una scelta che apparentemente facilita il compito della pubblica amministrazione e conferisce un'estrema flessibilità al sistema, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere e acquistare autonomamente i servizi di cui usufruire. Dall'altro lato, però, il meccanismo del trasferimento monetario disincentiva i beneficiari dall'affrancarsi dalle condizioni che hanno originato il diritto al sussidio, e rende assai difficile indirizzare le scelte degli utenti verso soluzioni individuate mediante una valutazione comparativa di efficacia tra possibili alternative.

Peraltro, anche nel caso dei servizi erogati in forma non monetaria e sotto la diretta responsabilità degli enti locali si assiste spesso a un approccio superficiale, nell'affrontare il tema della valutazione di efficacia delle prestazioni offerte.

Si deve poi registrare l'estrema frammentazione delle responsabilità finanziarie e gestionali tra i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di erogazione dei servizi (Stato, Regioni,

26 I più aggiornati *standard* di classificazione del fenomeno "disabilità" (promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità con la classificazione Icf - International Classification of Functioning, Disability and Health) conducono ad abbandonare la tradizionale concezione della disabilità come riduzione delle capacità funzionali causata da malattia o menomazione, ponendo invece l'accento sulle difficoltà di interazione con i fattori ambientali in cui si vive (possibilità di movimento e locomozione, autonomia nelle funzioni quotidiane, comunicazione, ecc.).

27 La comparazione a livello europeo è basata sui dati Eurostat aggiornati al 2015.

Comuni e loro consorzi, organizzazioni di Terzo settore affidatarie di servizi in convenzione); una frammentazione che incide negativamente sui costi gestionali, pregiudica la regolarità e qualità dei servizi, indebolisce i controlli e rende estremamente difficile individuare i livelli di responsabilità nell'erogazione delle prestazioni.

Anche per questi motivi il sistema di protezione sociale del nostro Paese si rivela tra i meno efficaci del continente: nel 2016 i trasferimenti pubblici hanno permesso di ridurre la quota di persone a rischio povertà di 5 punti (da 25,6% a 20,6%) a fronte di una riduzione media nell'Ue di 9 punti. Nella speciale graduatoria dei 28 Paesi Ue relativamente a questo indicatore l'Italia si colloca a un ben poco lusinghiero 24° posto, seguita solo da Polonia, Lettonia, Grecia e Romania.

Va ricordato, per altro, che anche le reti di aiuto informale, colonna portante del sistema di *welfare* italiano insieme ai trasferimenti pubblici, vivono una situazione di difficoltà. All'ampliamento delle esigenze di cura e assistenza familiare, derivante soprattutto dall'aumento della popolazione anziana di cui si è già dato conto, fa infatti riscontro una riduzione della presenza femminile, impegnata in misura crescente nel mondo del lavoro e non adeguatamente supportata dalle politiche pubbliche di conciliazione famiglia-lavoro.

In questo quadro complesso le Fondazioni di origine bancaria sono fortemente impegnate a valorizzare al meglio il proprio intervento nell'area *welfare*. Nella consapevolezza di non potersi sostituire al soggetto pubblico sul piano quantitativo (per l'evidente sproporzione tra i volumi di risorse rispettivamente disponibili), esse puntano a stimolare e orientare un percorso di riforma qualitativa del *welfare* nazionale, accrescendone la capacità di risposta ai bisogni del Paese, nel rispetto dei vincoli di compatibilità economico-finanziaria esistenti, e rilanciandolo come fattore di crescita economica e civile, oltre che come rete di protezione dai rischi sociali. L'idea di fondo è di promuovere interventi mirati allo sviluppo delle persone, delle comunità e della società nel suo insieme, basandosi su misure di universalismo selettivo, modulate opportunamente nell'ambito di un più ricco e articolato modello partecipativo. In questo senso occorre operare sulla responsabilizzazione degli individui affinché essi non siano concepiti esclusivamente come portatori di bisogni, ma siano valorizzati come attori di progetto su cui investire per costruire nuove risposte e fare così del *welfare* anche un fattore di sviluppo sociale ed economico.

Le Fondazioni sono consapevoli di non potersi misurare da sole con obiettivi così sfidanti. E non solo perché, come già osservato, hanno ben presente la sproporzione tra le proprie risorse e la dimensione dell'investimento necessario nel *welfare*; ma anche perché è ben chiaro ad esse che per svolgere un ruolo non meramente "sostitutivo" dell'azione statuale, la risposta non può che essere "collettiva" (o meglio "comunitaria").

Del resto, è ormai largamente diffuso nel Paese un *welfare* misto, basato su solidarietà di tipo comunitario e di prossimità, che vede nel volontariato, nelle formazioni organizzate della società civile, negli enti religiosi e nella cooperazione sociale i protagonisti di molteplici forme di intervento svolte spesso in collaborazione diretta con le pubbliche amministrazioni. A tutto

ciò si vanno aggiungendo esperienze di *welfare* promosso e sostenuto dal sistema produttivo, connesse a forme di responsabilità sociale di impresa.
Le Fondazioni guardano quindi con estremo interesse a questa particolare ricomposizione di ruoli e relazioni tra i diversi attori sociali, e concorrono alla realizzazione compiuta di questo modello (il cosiddetto "*welfare* di comunità") in maniera attiva e propositiva, facendo leva sul proprio radicamento territoriale.
Si tratta di una moderna chiave interpretativa del principio di sussidiarietà orizzontale sancito costituzionalmente, che rifugge dalla mera presa in carico di servizi non più forniti dallo Stato (peraltro vietata alle Fondazioni dalla stessa loro disciplina normativa), ma punta ad incidere direttamente sul piano organizzativo e gestionale nel processo di produzione di utilità sociale per la comunità, realizzando le migliori sinergie possibili nel rispetto dei distinti ruoli: per la corretta individuazione dei bisogni, per la valorizzazione delle eccellenze esistenti, ovunque esse si trovino, per l'eliminazione di sprechi e ridondanze e per la promozione dell'innovazione.
Esse si pongono, cioè, come veri e propri "catalizzatori di sistema", arrivando a creare utilità sociale non solo con l' erogazione di contributi erogativi, quanto piuttosto mettendo in relazione gli altri attori del Terzo settore, offrendo loro la possibilità di sperimentare nuove modalità di servizio alla comunità, creando i presupposti per nuove connessioni e per relazioni di carattere laterale, ovvero alimentando con l'investimento di quote del patrimonio i nuovi circuiti della finanza d'impatto e del *venture capital* sociale.
La "vocazione" delle Fondazioni ad alimentare la costruzione di un modello di *welfare* comunitario si traduce in una spiccata propensione verso tre principali filoni di operatività.
Il primo è quello dell'innovazione, cioè la sperimentazione e valutazione di metodologie di intervento inedite, espressamente volte a innalzare il grado di efficacia ed efficienza delle risposte ai bisogni individuati. I risultati delle sperimentazioni sono poi messi a disposizione della comunità e delle Istituzioni competenti onde stimolare l'adozione su più vasta scala delle metodologie testate con successo.
Un altro filone tipico di operatività delle Fondazioni è teso a irrobustire linee di servizio già esistenti, meglio adeguandole al fabbisogno espresso dal territorio. Si tratta in questo caso, di intervenire in ambiti in parte già coperti da soggetti pubblici, favorendo l'ampliamento della platea di fruitori dei servizi, ovvero l'arricchimento di contenuti del servizio stesso. Qui la valenza dell'intervento delle Fondazioni risiede, oltre che nella prestazione dei servizi in sé, nella possibilità di migliorarne logiche e metodi di produzione, accentuando l'attenzione verso principi di efficienza ed efficacia, ovvero determinando le condizioni per una migliore sostenibilità futura del servizio stesso.
Vi è poi l'orientamento, più volte citato, al rafforzamento dei legami sociali di un territorio: quello che più di tutti evoca l'impronta comunitaria del modello di approccio in esame. La Fondazione assume, in questa circostanza, il ruolo di promotrice e animatrice di reti partecipate da soggetti privati e pubblici impegnati nella produzione di servizi sociali per la

comunità. Le più recenti esperienze hanno visto realizzarsi questa funzione federativa (o catalizzatrice) su scala crescente, raggiungendo anche l'ambito nazionale con il coinvolgimento dell'intera rete di Fondazioni italiane. Un caso emblematico è costituito dalla partecipazione delle Fondazioni al Fondo per il contrasto alla povertà educativa, illustrato più avanti nel paragrafo 4.2.1.8.

Non vanno dimenticati, a completamento delle linee di intervento più tipiche delle Fondazioni, i non rari interventi di carattere emergenziale a cui le Fondazioni stesse sono chiamate in presenza di eventi calamitosi o comunque di carattere straordinario. Si tratta di iniziative che per definizione sfuggono a logiche di pianificazione, ma che non di meno ne sottolineano in modo emblematico il profilo di pregnante responsabilità civica e istituzionale. Ne sono un esempio i ripetuti interventi straordinari promossi da Acri negli ultimi anni a favore delle popolazioni delle aree colpite dai fenomeni sismici.

Il quadro delle opzioni strategiche sin qui tracciato fa da sfondo a un'operatività particolarmente intensa delle Fondazioni nel settore in esame, attestata da una costante lievitazione negli ultimi anni della quota di risorse spese nel campo del *welfare*. Sommando le erogazioni dei settori tipici ivi ricompresi (Assistenza sociale, Salute Pubblica, Volontariato Filantropia e Beneficienza, Famiglia e valori connessi) e, a partire dal 2016, l'intervento nel Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile, si totalizza un volume di contributi concessi pari a circa 429 milioni di euro (il 43,5% del totale erogato), connotando quest'ambito come quello di gran lunga più importante nella complessiva attività istituzionale delle Fondazioni (il settore Arte Attività e Beni culturali, come già osservato, è secondo con circa 237 milioni di euro).

L'attività svolta dalle Fondazioni nel 2017 nel settore Assistenza sociale è come di consueto indirizzata ai più diversi ambiti di criticità dell'odierno contesto sociale: integrazione dei disabili, cura degli anziani non autosufficienti, tutela dell'infanzia, recupero e reinserimento delle fasce sociali più esposte a forme di emarginazione e abuso, contrasto delle dipendenze.

Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani e ai disabili l'attenzione è molto focalizzata sul tema della non autosufficienza e individua quali strategie privilegiate il sostegno alle famiglie attraverso politiche di domiciliarizzazione dell'assistenza. Non mancano tuttavia interventi volti anche al rafforzamento delle strutture di accoglienza, e a favorire la socializzazione degli assistiti. Riguardo ai disabili un terreno di significativo impegno è quello dell'inserimento lavorativo.

Il disagio minorile è affrontato da un lato promuovendo il benessere psico-fisico dei giovani nelle diverse fasce di età (dalla prima infanzia all'adolescenza) e dall'altro creando opportunità di sviluppo di capacità e potenzialità, secondo una logica di prevenzione dei rischi di emarginazione sociale e devianza. Proprio dalla consolidata esperienza delle Fondazioni di interventi in questo campo ha tratto spunto l'iniziativa del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a finanziare progetti in rete di organizzazioni di Terzo settore e scuole pubbliche volti a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori (si veda il paragrafo 4.2.1.8).

Infine, sul terreno del disagio sociale è da sottolineare l'impegno delle Fondazioni volto ad arginare il fenomeno delle "nuove povertà" generato della crisi economica degli anni trascorsi. Diversi sono gli strumenti utilizzati, in funzione del contesto di riferimento e del bisogno da soddisfare: aiuti alle famiglie, progetti di auto-impiego, iniziative promozionali della coesione sociale, fondi di garanzia per l'accesso al microcredito, ecc.

Come per il settore esaminato in precedenza, anche qui l'analisi quantitativa inizia con uno sguardo preliminare alla serie storica delle erogazioni nel periodo 2002-2017, comparando i dati del settore con quelli del totale generale erogazioni (Fig. 4.2).

Negli anni che precedono la "crisi" (cioè sino a tutto il 2007), il settore Assistenza sociale presenta un andamento oscillatorio, con variazioni annuali di segno opposto prive di qualunque significativa correlazione con l'andamento generale dell'attività erogativa (in costante e forte crescita per tutto il periodo).

A partire dal 2008 (anno di inizio della recessione) inizia invece un *trend* del settore che sembra riflettere una crescente consapevolezza del ruolo cruciale dello stesso nel contesto di logoramento sociale determinato dalla crisi, e in tal senso diviene strumento per la realizzazione di una strategia anticiclica rispetto all'andamento generale delle erogazioni.

Ne danno evidenza, nel grafico, la crescita del settore nel 2010 in netta controtendenza rispetto al forte calo dei volumi erogativi generali, e il gradiente decisamente più sfumato dei tagli subiti dal settore durante la fase recessiva (dal 2008 al 2013 il calo percentuale delle erogazioni totali è del 47,2% mentre nel settore Assistenza sociale la diminuzione è del 20,7%).

Anche nella più recente fase di graduale ripresa dei volumi erogativi totali (triennio 2014-2016) il settore continua ad avere un andamento più favorevole di quello generale. Nel biennio 2014-2015 il settore Assistenza sociale ottiene un incremento del 15,4%, ben più consistente del 5,9% conseguito dal totale erogazioni; nel 2016 l'andamento del settore (in flessione del 7,8% a fronte di un incremento del totale erogazioni del 10%) va letto in combinazione con l'avvio del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile. Esso, come già osservato, ha in parte assorbito quote di attività erogativa precedentemente censita nei vari settori dell'area *welfare* (e quindi anche nell'Assistenza sociale), ma è agevole constatare che il volume di nuove risorse immesse con il predetto Fondo nell'alveo del "sociale" (120,2 milioni di euro pari all'11,7% del totale erogazioni) ha ben più che compensato la diminuzione di erogazioni censite nel settore Assistenza sociale (10,8 milioni di euro in meno). Il settore torna infine a presentare un andamento anticiclico nell'ultimo anno di rilevazione, il 2017, quando contrappone una crescita del 6,4% a un calo del 4,5% delle erogazioni totali

Nel lungo periodo osservato in questa parte di analisi la media annuale delle erogazioni del settore è di circa 143 milioni di euro, mentre l'incidenza sul totale erogazioni e pari al 13,3%.

**Fig. 4.2 – Erogazioni totali e del settore Assistenza sociale nel periodo 2002-2017** *(valori in milioni di euro)*

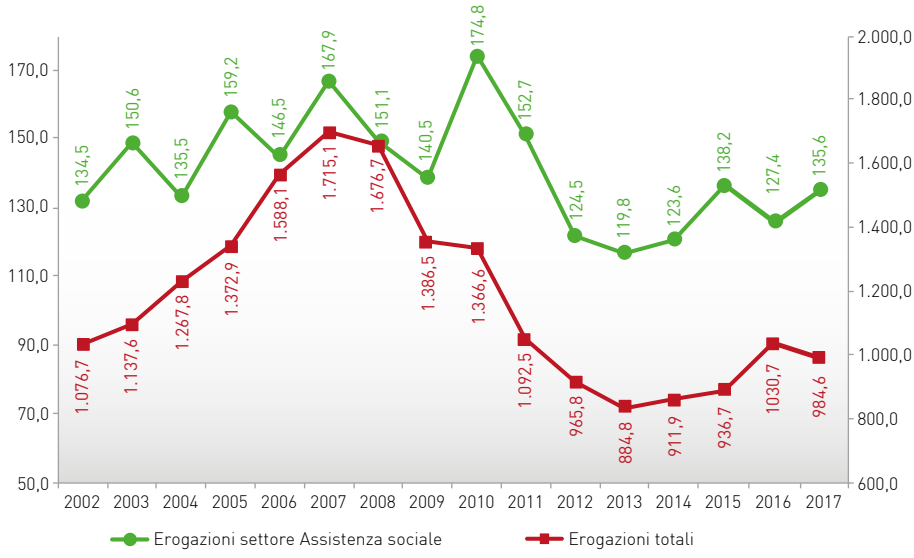


Come si evince dal grafico appena commentato, il totale delle erogazioni del settore nel 2017 ammonta a 135,6 milioni di euro; sono invece 1.922 gli interventi realizzati con tali contributi. Una prima scomposizione dei dati settoriali conferma l'assoluta prevalenza del comparto Servizi sociali, a cui sono destinati 132,7 milioni di euro pari al 97,9% del totale (Tab.4.4). Il comparto rafforza ulteriormente la propria centralità nel settore facendo registrare nel 2017 un deciso aumento degli importi erogati (+11,4% rispetto al 2016), a cui si contrappone un arretramento dell'altro comparto, quello dei Servizi di protezione civile e di assistenza a profughi e rifugiati, a cui vanno complessivamente solo 2,9 milioni di euro e il 2,1% del totale erogato (nel 2016 erano rispettivamente 6,3 milioni e 5%).

Per una disamina più analitica degli interventi realizzati nel campo dei Servizi sociali, l'analisi prosegue con un approfondimento sulla distribuzione delle risorse tra le varie categorie di destinatari finali tipici (Tab. 4.5).

L'azione delle Fondazioni si è concentrata nel 2017, come di consueto, su tre principali categorie di soggetti: i Disabili, gli Anziani e i Minori, che globalmente hanno assorbito il 98,6% degli importi e l'89,6% delle iniziative. La distribuzione delle risorse tra i tre gruppi mostra, nel 2017, un massiccio incremento delle risorse in favore della categoria degli Anziani (+141,9%) a fronte di una diminuzione delle altre due categorie (-10% ai Disabili e -15,1% ai Minori). Il picco di crescita delle erogazioni rivolte agli Anziani non è tuttavia la risultante di un generalizzato innalzamento di attenzione verso il comparto, ma è da ascrivere a un in-

gente stanziamento deliberato nell'anno da una Fondazione per la creazione di una struttura residenziale socio-sanitaria, di concezione molto avanzata, riservata ad anziani affetti dalle patologie dell'Alzheimer. La quota destinata ai Disabili rimane comunque di gran lunga maggioritaria: ad essa vanno 75,4 milioni di euro, e 1.014 interventi (rispettivamente il 56,8% e il 56,6% del totale Servizi sociali).

Agli Anziani, che come osservato progrediscono notevolmente nel volume di erogazioni, vanno 42,3 milioni di euro per 344 interventi (rispettivamente il 31,9% e il 19,2% rispetto al 14,7% e 18,6% del 2016).

I servizi destinati ai Minori si attestano al terzo posto di questa speciale graduatoria con 13,1 milioni di euro (il 9,8%) e 247 interventi (il 13,8%). L'arretramento rispetto al 2016 (nella passata rilevazione si erano registrati 15,4 milioni di euro per 328 interventi), è ovviamente da leggere in combinazione con l'avviamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che, come più volte evidenziato, viene classificato come settore a sé stante. Considerando questa linea di intervento in termini aggiuntivi al dato del settore Assistenza sociale, la categoria dei Minori balzerebbe di gran lunga al primo posto della graduatoria in esame.

All'ultimo posto della graduatoria si colloca la categoria Tossicodipendenti, con un'incidenza poco più che marginale sulle attività di settore (0,9% degli importi, pari a 1,2 milioni di euro, e 1,7% degli interventi).

Un'altra prospettiva di analisi dei servizi erogati nel settore è data dall'esame delle forme e delle modalità dell'offerta. Al riguardo si rileva, come già accennato in apertura del paragrafo, la propensione delle Fondazioni a investire prevalentemente su iniziative che prevedono l'erogazione di servizi in forma non residenziale, secondo l'orientamento oggi maggioritario che individua nella domiciliarità delle cure un fattore di miglioramento della qualità del servizio e di razionalizzazione della spesa. A queste forme di intervento è destinato nel 2017 il 56,6% delle erogazioni del comparto, pari a 75 milioni di euro.

Resta comunque significativo anche l'intervento a sostegno di forme di assistenza residenziale, che assorbono il restante 43,3% delle risorse del comparto, pari a 47,4 milioni, in risposta alle esigenze di cura e accoglienza di persone affette da perdite di autonomia particolarmente gravi che necessitano di assistenza presso strutture di accoglienza specializzate.

Riguardo alla destinazione funzionale dei contributi, anche nel 2017 la quota relativa maggiore delle erogazioni (36,3%) è assorbita da progetti finalizzati alla produzione ed erogazione di servizi complessi, cioè caratterizzati da una molteplicità di azioni integrate tra loro e che di norma coinvolgono una pluralità di attori. Seguono al secondo posto, con il 23,2%, i fondi di dotazione, fortemente incrementati nel 2017 dallo stanziamento già ricordato per il grande progetto rivolto ad anziani affetti dalle patologie dell'Alzheimer. Seguono, anch'essi in aumento rispetto alla passata rilevazione, i contributi generali per la gestione (destinati alle organizzazioni erogatrici dei servizi) con il 18,6% delle erogazioni e i sussidi destinati alle fasce più deboli della popolazione (8,4%).

L'attività di valutazione dei progetti, pur se in diminuzione rispetto al 2016, con il 5,2% degli importi (circa 7 milioni di euro) offre un tangibile esempio dell'attenzione delle Fondazioni ai processi che possono condurre al miglioramento degli *standard* qualitativi di servizio.
In merito alla natura dei soggetti beneficiari si rileva una larga prevalenza dei privati, che ottengono l'85% degli importi assegnati. Il dato riflette la propensione delle Fondazioni a una stretta cooperazione con le organizzazioni di Terzo settore presenti sul territorio, secondo la logica di *welfare* comunitario di cui si è detto nella premessa di questo paragrafo. Tra i numerosi interlocutori privati a cui le Fondazioni destinano i propri contributi, quelli con quota maggiore sono le altre fondazioni private, a cui va il 35,7% dei contributi del comparto, le associazioni (tra cui quelle di promozione sociale) con il 16,1% delle erogazioni, ed altri soggetti privati (Comitati, Ong, Ipab) con l'11,1%.
Il riconoscimento a questa variegata platea di soggetti di una forte capacità di lettura dei bisogni della comunità e di elaborazione di correlate proposte progettuali trova riscontro statistico nel dato relativo all'origine delle iniziative sostenute. Qui infatti la prevalenza delle erogazioni conseguenti a domande di terzi è più alta di quella registrata per il complesso dei settori (67,7% contro 45,8% a livello generale) mentre sono sottorappresentati i progetti di origine interna (che pesano per il 18,3% degli importi erogati rispetto al 19,9% sul volume totale delle erogazioni).
Anche per il settore Assistenza sociale si conclude l'approfondimento con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2017.
È già stato osservato, e qui si ribadisce, che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione completa dei progetti più importanti.

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca |
|---|---|
| **Denominazione** | Soggiorni estivi marini e montani per bambini in situazione di disagio |
| **Importo** | € 290.000 |
| **Partner** | Amministrazione Provinciale di Lucca |
| **Descrizione** | La Fondazione ha ideato un programma di soggiorni estivi gratuiti al mare e in montagna, riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, appartenenti a famiglie non abbienti. Per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie e soprattutto dei bambini, l'attività è organizzata in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Lucca e, attraverso questa, con i Servizi Sociali dei Comuni della provincia. Da tale collaborazione è nato un programma articolato, con un ventaglio di opportunità molto ampio, tale da trasformare la tradizionale colonia estiva in una vacanza che comprende soggiorni al mare a Marina di Massa, Paestum (Salerno), Igea Marina (Rimini), Cesenatico (Forlì-Cesena), in barca a vela nel Mediterraneo o in catamarano nell'Arcipelago Toscano, in montagna a Bosentino (Trento), a Castelvecchio Pascoli (Barga) e a Sillano. In virtù del programma e grazie alla collaborazione attivata, sono state accolte 442 richieste suddivise fra le varie tipologie di soggiorno offerte, di cui 247 relative a minori seguiti dai Servizi Sociali. L'esperienza ha prodotto risultati particolarmente positivi, che trovano conferma nel''ampia partecipazione registrata e nell'ottimizzazione dei costi sostenuti. Il 25% dei bambini che hanno usufruito dei soggiorni è risultato di nazionalità straniera. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto di socializzazione per anziani |
| **Importo** | € 175.000 |
| **Partner** | Armonia, Associazione tra le compagnie teatrali triestine, Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste, Scuola di musica slovena Glasbena Matica di Trieste, il quotidiano Il Piccolo |
| **Descrizione** | In un territorio, come quello dell'originaria provincia di Trieste, con l'indice di vecchiaia più alto a livello nazionale (28,6% di ultra sessantacinquenni residenti), l'assistenza agli anziani è uno degli aspetti sociali di maggior impatto e attualità. Grazie ai progressi della scienza, e in particolare della medicina, l'età media va via via prolungandosi e vanno migliorando anche le condizioni di vita e le possibilità di un'esistenza autonoma. Esiste tuttavia una grande fetta della popolazione anziana che viene ospitata nelle strutture assistenziali e nelle case di riposo. A loro si rivolge il progetto di intrattenimento che la Fondazione C.R. Trieste ha avviato nel 2008. Il "Progetto socializzazione per anziani" ha previsto l'esecuzione di concerti e rappresentazioni teatrali in oltre 30 strutture presenti sul territorio. I concerti sono stati realizzati in collaborazione con il Conservatorio musicale "G. Tartini" e la scuola di musica "Glasbena Matica", mentre gli spettacoli sono stati realizzati a cura de "L'Armonia", l'associazione tra le compagnie teatrali triestine. Gli spettacoli messi in scena hanno rievocato le vicende legate alla storia della città e risvegliato negli anziani spettatori sopiti entusiasmi. La Fondazione C.R.Trieste, inoltre, consapevole di quanto importante sia il ruolo dell'informazione e il mantenimento del contatto con la vita reale, soprattutto in età avanzata, ha attivato, nell'ambito del Progetto, la distribuzione gratuita giornaliera in oltre 60 case di riposo locali del quotidiano "Il Piccolo". L'iniziativa è stata molto gradita e ha consentito agli anziani di avere argomenti di riflessione e discussione, conservando lo spirito critico e mantenendo la mente allenata. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia |
|---|---|
| **Denominazione** | IntegrAzioni |
| **Importo** | € 130.000 |
| **Partner** | Caritas Diocesana La Spezia, Sarzana Brugnato, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Parco Nazionale delle 5 Terre, Scuola Edile Spezzina, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Coop. Sociale Onlus La Piccola Matita |
| **Descrizione** | Il progetto nasce nel 2016 da un Protocollo d'Intesa siglato fra Fondazione Carispezia, Caritas Diocesana La Spezia, Sarzana e Brugnato, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori per affrontare il crescente bisogno di percorsi di integrazione e inclusione socio-lavorativa destinati a giovani immigrati, il cui numero è in continuo aumento nella provincia spezzina, e per persone in gravi condizioni economiche che necessitano di strumenti e competenze spendibili in contesti occupazionali mirati. Dal 2017 il progetto ha riguardato una sezione edile in collaborazione con la Scuola Edile Spezzina, oltre alla sezione agricola ispirata al modello dell'agricoltura sociale, che ha previsto in passato sia un'attività formativa in olivicoltura, manutenzione del verde e sistemazione artificiale dei pendii, sia attività lavorative finalizzate alla salvaguardia del territorio e allo sviluppo dell'agricoltura. E' stata quindi effettuata, nel 2017, anche una formazione tecnico-pratica di operatori edili idonei ad effettuare interventi minimi in contesti ed ambienti storici con appropriate tecniche e tecnologie con l'approvazione ed il controllo delle competenti soprintendenze. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato |
|---|---|
| **Denominazione** | Centri di Socializzazione per anziani : Fraternamente insieme e l'Arca |
| **Importo** | € 60.000 |
| **Partner** | Fraternita di Misericordia San Miniato Basso, Pubblica Assistenza di Montopoli V/Arno |
| **Descrizione** | Il progetto è il risultato di un lungo lavoro che la Fondazione ha effettuato con le associazioni di volontariato, la Regione e gli Enti Locali. Il progetto si colloca nel novero di quei servizi di micro *welfare* personale di grande valore aggiunto per il sistema perché non sono solo servizi all'anziano e alla famiglia, ma rallentano anche l'aggravamento delle condizioni che spingono alla necessità delle prestazioni comprese nel fondo non autosufficienza. I centri accolgono ogni giorno circa 70 anziani. L'*equipe* è composta da un responsabile di progetto, tre educatrici per i laboratori e due operatrici sociali per l'assistenza igienico sanitaria. Il servizio, attivo cinque giorni su sette, oltre ad agire sull'anziano, porta un sollievo della famiglia, spesso in difficoltà nella gestione dei parenti malati e solo parzialmente autosufficienti. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Imola |
|---|---|
| **Denominazione** | Intervento multidisciplinare riabilitativo rivolto a soggetti affetti da malattia di Parkinson |
| **Importo** | € 35.000 |
| **Partner** | Ausl di Imola, Comune di Imola, Bocciofile Imola e altre associazioni |
| **Descrizione** | Il progetto, di carattere multidisciplinare, ha previsto una serie di interventi riabilitativi di fisioterapia, logopedia e supporto psicologico individuale e di gruppo per contrastare gli effetti degenerativi della malattia di Parkinson, prevenire i danni secondari e terziari causati dalla riduzione del movimento e dell'attività fisica generale e sostenere pazienti e familiari con terapie individuali o di coppia per superare le difficoltà e avere una soddisfacente vita familiare e sociale. Il progetto, in corso di realizzazione già da qualche anno, nel 2017 è stato orientato alla specifica terapia volta all'insegnamento delle tecniche migliori per gestire le difficoltà quotidiane e sono iniziati corsi di tango argentino e avviamento allo sport (es. bocce) quali attività di alto valore terapeutico secondo recenti studi sulla malattia. L'insieme delle attività svolte hanno migliorato le condizioni di vita dei pazienti, che hanno acquisito maggiore livello di autonomia e sostegno psicologico nel condividere con altri pazienti le problematiche della malattia. L'attività si è svolta lungo tutto l'anno, nei mesi estivi con riabilitazione all'aperto nei parchi e nei mesi invernali presso centri termali. Nel 2017 sono stati seguiti più di 100 pazienti e molti familiari, potenziati i servizi con offerta di più attività e momenti di svago che contrastano il rischio di isolamento del malato e il pericolo di depressione che accompagna la progressione della malattia. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Biella |
|---|---|
| **Denominazione** | XXXIII Giochi Nazionali Special Olympic |
| **Importo** | € 20.000 |
| **Partner** | I giochi hanno coinvolto diversi enti pubblici e privati sia nell'organizzazione che nel sostegno economico, tra questi vanno citati: Regione Piemonte, Comune di Biella, Atl, diversi comuni della provincia, Fondazione Zegna, Unione Industriali Biellese e diverse aziende presenti sul territorio. |
| **Descrizione** | Special Olympic è un programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Lo sport offre continue opportunità di dimostrare coraggio e diventa un efficace strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione. I Giochi Nazionali Special Olympic Italia sono, a livello nazionale, il più importante evento sportivo per atleti con disabilità intellettiva. Oltre ad un importante programma di gare durante i giochi si tengono numerose altre iniziative che hanno al centro la persona con disabilità intellettiva e ne stimolano il protagonismo. I giochi hanno coinvolto 1500 atleti, 250 dirigenti e tecnici, 1000 volontari, 1200 familiari. I giochi hanno coinvolto le strutture sportive dell'intero territorio biellese e gli studenti delle scuole superiori del territorio. |

# SETTORE RICERCA E SVILUPPO

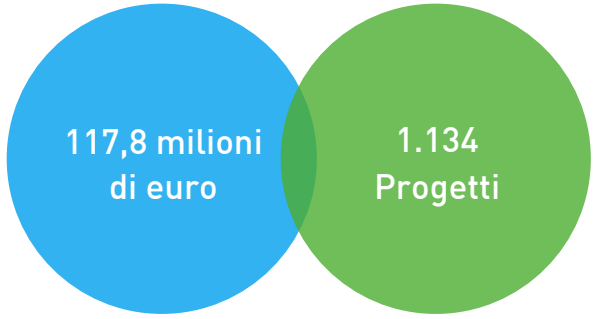


**Sotto-settori** *(valori in milioni di euro)*

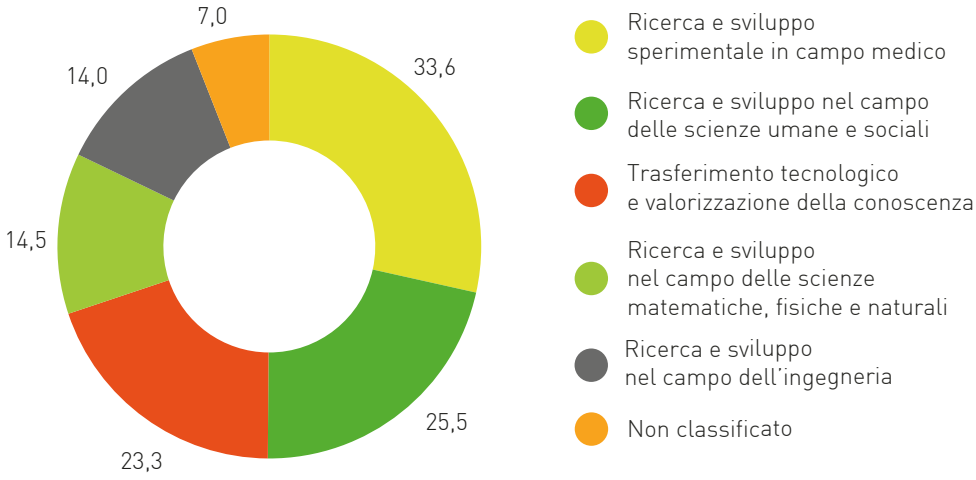

### *4.1.2.3 Ricerca e Sviluppo*

Le conquiste della scienza degli ultimi decenni hanno impresso al mondo scientifico e alla società un forte sviluppo accelerando straordinariamente l'evolvere di vita e di pensiero. Così come anticipava Benjamin Franklin "*An investment in knowledge pays the best interest*",[28] il rendimento dell'impiego di risorse nel campo della conoscenza è più alto di qualsiasi altro investimento. Le risorse finanziarie destinate alla ricerca, infatti, oltre ad essere in primo luogo fonte di sviluppo delle conoscenze, costituiscono un elemento essenziale del sistema di educazione in generale, un investimento a lungo termine, uno stimolo al processo d'innovazione e di evoluzione all'interno delle comunità.

La spesa mondiale in R&S (Ricerca e Sviluppo), continua ad aumentare. Un *trend che dura, in maniera sostanzialmente ininterrotta, da molti anni. Secondo le stime del rapporto annuale R&D Magazine*[29]*, elaborato dagli analisti americani, nel 2017 la crescita si attesta sul 3,4% con un valore di 2,066 trilioni di dollari USA , con circa 115 paesi che registrano investimenti significativi.* Un risultato positivo, anche se leggermente in calo rispetto al 2016, che aveva registrato un record assoluto. I dati tengono conto degli investimenti sostenuti da industrie, governi e mondo accademico. Un sostanziale incremento della spesa è evidente negli ultimi anni nei paesi asiatici: al primo posto vi è la Cina ormai considerata una superpotenza della ricerca, con più ricercatori e più ingegneri di qualsiasi altro paese al mondo, con una quota crescente di articoli scientifici rispetto al totale globale. Ciò che colpisce, della politica della ricerca cinese, non è solo la velocità senza precedenti, ma anche la costanza e la determinazione con cui viene realizzata. Sono almeno 20 anni che il ritmo di crescita degli investimenti della Cina è quattro volte superiore a quello del resto del mondo. Nel 2000 gli investimenti della Cina rappresentavano il 5% del totale mondiale, mentre nel 2016 si attestavano al 21%. Al contrario, gli investimenti europei, che nel 2000 rappresentavano il 25% del totale mondiale, nel 2016 sono scesi al 20%, e la quota degli investimenti negli Stati Uniti, sul totale mondiale, è passata nel medesimo periodo dal 37 al 27%. Nel medesimo periodo, oltre la Cina anche la Corea del Sud è passata dal 2,2% al 4,2% e il Giappone dal 2,9% al 3,3%. In altri termini, nella geografia della ricerca c'è un evidente spostamento del baricentro dall'Occidente verso l'Oriente: nel 2017 l'Asia ha contato per il 42% del totale degli investimenti globali in ricerca e sviluppo.

Tra i temi che guidano la ricerca compaiono l'automazione e la robotica, l'intelligenza artificiale, la ricerca di risorse energetiche alternative, i sistemi di trasporto a guida autonoma e il *cloud computing.*[30]

La crisi economica, politica e sociale che ha colpito in questi anni tutti i paesi europei, non ha risparmiato il settore della Ricerca e Sviluppo. Gli investimenti in R&S poggiano sostan-

28 B. Franklin, *Poor Richard's Almanack*, 1750.

29 *Global R&D Funding Forecast 2017.*

30 Tecnologia che consente di usufruire, tramite *server remoto, di risorse software e hardware il cui utilizzo è offerto come servizio da un provider.*

zialmente su due grandi pilastri, pubblici e privati: il primo è orientato principalmente verso la ricerca di base, mentre il secondo tende all'innovazione tecnologica. L'Europa vanta un'antica tradizione di investimenti pubblici e, di conseguenza, una particolare attenzione alla ricerca di base. Ma, è almeno dal 2009 che gli investimenti pubblici ristagnano. Gli stati europei, con meno dello 0,7% di investimenti pubblici in R&S rispetto al Pil, stanno alimentando sempre meno ciò che produce innovazione e nuova conoscenza, pur nella consapevolezza che la ricerca sia un settore cruciale per la ripresa economica, per l'aumento della produttività e della competitività, per l'incremento del volume d'affari delle imprese e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nonostante l'Europa, con circa il 10% della popolazione del mondo, produca più del 30% della conoscenza (misurata in termini di articoli su pubblicazioni scientifiche), essa non è un'entità economica e scientifica omogenea e presenta crescenti squilibri al suo interno. I paesi dell'Europa centro-settentrionale hanno costruito e consolidato una specializzazione produttiva nei beni ad alta tecnologia. L'investimento nell'educazione terziaria è, non a caso, molto sbilanciato a loro favore: in Germania si spendono 635 dollari per abitante, contro i 489 dell'area anglo-francese, i 340 dell'area mediterranea e i 202 dell'area orientale. In breve, nel Nord d'Europa si spende per l'università il doppio che nei paesi mediterranei e il 30% in più dell'area anglo-francese. Di conseguenza, in Germania si trova più del doppio di ricercatori per milione d'abitanti rispetto ai paesi dell'Europa centro-meridionale.

A partire dagli anni 2000 l'Unione europea ha sviluppato il *Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione – Horizon 2020*, in cui è prevista una serie di iniziative per favorire lo sviluppo e la crescita dei Paesi membri. In merito agli investimenti nel settore R&S, l'Europa ha previsto un progressivo aumento della spesa annua, fino ad arrivare a destinare alla ricerca il 3% del Pil entro il 2020. L'andamento sino ad oggi evidenzia però che gli investimenti in questione nell'Ue non stanno crescendo così rapidamente da permettere il raggiungimento dell'obiettivo. Nel rapporto della Commissione Europea [31] pubblicato a gennaio si evidenzia, come già sopra anticipato, che le spese per la ricerca e lo sviluppo in Europa, nel lasso di tempo che va dal 2000 al 2015, sono calate di 5 punti percentuali, passando dal 25% del 2000 al 20% del 2015. Nonostante quasi un terzo delle pubblicazioni di alta qualità a livello globale sia europea, e nonostante l'Ue sia l'economia con il maggior numero di ricercatori, non si investe nella R&S tanto quanto in altri Stati. In gran parte dei Paesi membri, un terzo degli investimenti proviene dal settore pubblico. In media nell'Ue, il 55,5% della R&S è finanziato da imprese nazionali, e un ulteriore 10% è finanziato da imprese estere. Negli ultimi anni il supporto pubblico alla ricerca nelle imprese è aumentato, passando nel 2006 da uno 0,13% del Pil allo 0,19% nel 2015. Dal rapporto emerge, inoltre, che l'Europa presenta delle buone prestazioni nei comparti più tradizionali, ma al tempo stesso manifesta una scarsa imprenditorialità nei settori più innovativi.

31 *Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018.*

Dal rapporto Istat di quest'anno[32] emerge che nel nostro Paese gli investimenti nella ricerca sono pari all'1,3% del Pil, contro una media europea del 2%. Il divario è particolarmente ampio per le imprese, dove si investe in ricerca meno dello 0,8% rispetto a oltre l'1,3% dell'Ue. L'Italia, quindi, investe meno di altri paesi e il numero di occupati nel settore R&S è inferiore alla media europea. Ciò nonostante, l'impatto della produzione scientifica italiana risulta significativamente superiore alla media europea.

Il 38% della ricerca è finanziata dal governo, il 50% da imprese nazionali, l'8,3% da imprese estere e il 3,7% da altre fonti nazionali. Dei fondi pubblici provenienti dall'estero, il 30% dei finanziamenti provengono dalla Commissione Europea, principalmente attraverso il programma *Horizon* 2020.

Dal rapporto Istat risulta, ancora, che nel 2015 quasi un terzo della spesa in R&S di istituzioni pubbliche e università è stata indirizzata all'area delle scienze naturali (compreso il settore della fisica e dell'informatica), poco meno di un quinto alle scienze sociali, e poco più del 15% a quelle mediche e sanitarie e a quelle ingegneristiche. Rispetto al 2007, è aumentata la quota delle scienze ingegneristiche e sociali ed è diminuita quella delle scienze mediche e, soprattutto, dell'aggregato delle scienze naturali. Rispetto a Germania e Spagna, in Italia la quota di spesa nelle scienze ingegneristiche è minore, ed è maggiore quella nelle scienze sociali e negli studi umanistici.

Circa il 60% della spesa in Ricerca e Sviluppo nazionale è concentrata in Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna. In rapporto al Pil, spicca la performance del Piemonte (2,2%), dove è molto rilevante l'attività delle imprese. A distanza, seguono la provincia di Trento, l'Emilia-Romagna, il Lazio e il Friuli-Venezia Giulia. L'intensità della Ricerca, rispetto al 2007, è aumentata in misura particolare a Trento, dove pesa molto la componente di ricerca pubblica e universitaria, oltre che in Liguria e in Piemonte. Nelle regioni del Mezzogiorno, colpite duramente dalla crisi, la spesa nel settore è più modesta e ha avuto scarso dinamismo per la contrazione delle risorse delle imprese (solo il 10% del totale nazionale).

In questo articolato e complesso sistema internazionale e nazionale si innesta l'azione delle Fondazioni le quali, consapevoli del ruolo svolto dalla ricerca e dall'innovazione quali fattori cruciali di crescita economica, sociale e culturale dei territori, forniscono con i loro interventi un significativo contributo di risorse e idee. Con una gamma molto variegata di iniziative, le Fondazioni contribuiscono allo sviluppo di un ambiente favorevole alla ricerca, promuovendo la realizzazione di reti e *partnership*, la partecipazione a progetti internazionali, lo sviluppo del capitale umano, l'innalzamento del livello qualitativo della produzione e della comunicazione scientifica, la conoscenza e la diffusione degli esiti della ricerca.

Tra le leve attivate per il perseguimento degli obiettivi individuati vi è anche la cooperazione tra Fondazioni, vista come strumento particolarmente incisivo per la creazione di una massa critica di risorse in grado di incidere sui problemi da affrontare. Un esempio particolarmente significativo è dato da *Ager* (Agroalimentare e Ricerca), un progetto di collaborazione tra

32 Istat, Rapporto Conoscenza 2018.

Fondazioni per il sostegno alla ricerca scientifica in campo agroalimentare**.** L'importanza economica del settore, la *leadership* del prodotto italiano e la crescente necessità di studio e innovazione legata ai problemi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale rendono l'iniziativa particolarmente adatta ad un'azione in partenariato. Attraverso le due fasi progettuali sinora realizzatesi *Ager* ha finanziato importanti progetti di ricerca spaziando ad ampio raggio nei comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico, e nei settori acquacoltura, olivo e olio, agricoltura di montagna e prodotti caseari.[33]

Un'altra linea distintiva dell'impegno delle Fondazioni per la ricerca è rappresentata dalla collaborazione con istituti e centri di ricerca al fine di sviluppare progetti comuni. Gli interventi realizzati hanno riguardato temi legati alla salute, alla salvaguardia ambientale e alla formazione dei giovani ricercatori, attraverso il finanziamento di borse di studio e dottorati di ricerca. A titolo di esempio, si ricorda la terza edizione dell'iniziativa *Young Investigator Training Program 2017*[34]*,* promossa in ambito Acri, con lo scopo di coinvolgere giovani scienziati operanti all'estero, italiani e stranieri, nella partecipazione a congressi di rilevanza internazionale organizzati in Italia, e in esperienze di lavoro temporaneo presso enti di ricerca italiani.

L'esame quantitativo dell'attività delle Fondazioni nel settore si apre, come per quelli già visti, con una lettura dell'andamento di lungo periodo dei contributi erogati nel settore, in raffronto con il *trend* generale di tutte le erogazioni nello stesso periodo. Nel grafico di Fig. 4.3 sono riportate le curve delle erogazioni totali e delle erogazioni nel settore Ricerca e Sviluppo dal 2002 al 2017. Nei sedici anni esaminati, sono stati erogati complessivamente nel settore circa 2,4 miliardi di euro, in media 150 milioni all'anno con un'incidenza del 12,4% sul totale erogazioni; dati che hanno sempre posto il settore Ricerca e Sviluppo nel gruppo dei principali ambiti di intervento delle Fondazioni, in posizione di graduatoria costantemente medio-alta.

Il confronto tra le due serie storiche evidenzia una buona correlazione positiva tra esse nelle tre principali fasi cicliche del periodo: quella della "crescita", dal 2002 al 2007, quella della "recessione", dal 2009 al 2013, e nell'ultimo quadriennio (dal 2014 al 2017) di graduale ripresa nei primi tre anni e di flessione nell'ultimo. Gli unici disallineamenti tra i due *trend* si presentano nei momenti di inversione di tendenza del ciclo: nel 2008, primo anno di flessione del totale erogato, il settore Ricerca e Sviluppo mantiene ancora un andamento di leggera crescita. E nella fase conclusiva del ciclo negativo (il 2013) il settore anticipa di un anno il ritorno al segno positivo per poi subire un assestamento verso il basso (nel 2014) e riallinearsi infine all'andamento del totale erogazioni nelle tre ultime annualità.

33 Il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership di sistema***.**
34 Il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6 dedicato alla *Partnership di sistema***.**

**Fig. 4.3 – Erogazioni totali e del settore Ricerca e Sviluppo nel periodo 2002-2017** *(valori in milioni di euro)*

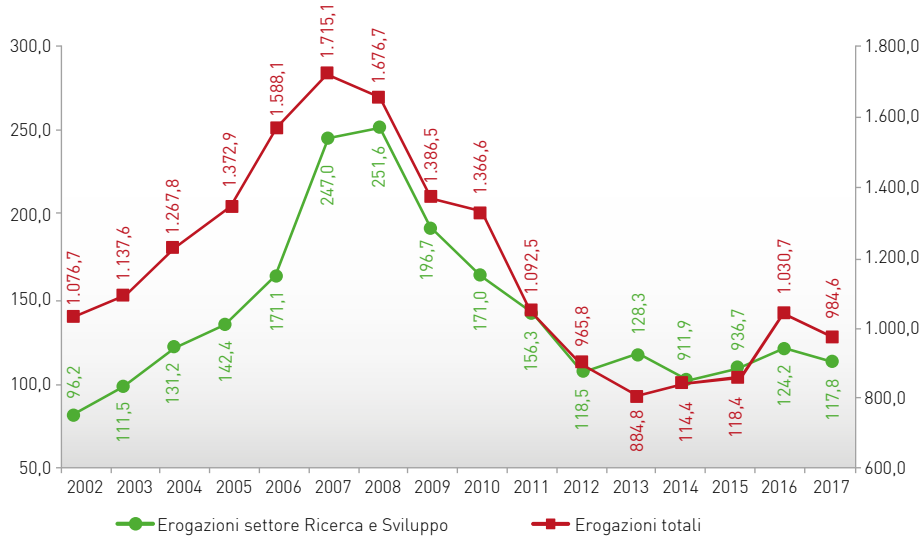


Come già anticipato all'inizio del capitolo, nel 2017 al settore sono destinati in valore assoluto 117,8 milioni di euro per la realizzazione di 1.134 iniziative (rispettivamente 12% degli importi e 5,7% del numero di iniziative), con una flessione rispetto al 2016 del 5,2% degli importi erogati.

La Tab. 4.6, inerente la distribuzione dell'attività tra i vari sotto-settori individuati, evidenzia che anche nel 2017 la quota maggiore delle risorse è destinata alla Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico. Il comparto consolida anzi la sua tradizionale posizione di preminenza relativa nel settore, ottenendo 33,6 milioni per 310 interventi (rispettivamente il 28,5% e 27,3% del totale di settore).

La Ricerca nel campo delle scienze umane e sociali, che raccoglie 25,5 milioni di euro per 339 interventi (rispettivamente il 21,6% e il 29,9% del settore), sale al secondo posto della graduatoria di settore con un significativo incremento dei volumi di attività (+11,5% degli importi erogati e 13,4% delle iniziative rispetto al 2016).

Al terzo posto nella graduatoria, in flessione rispetto al 2016, si presenta il Trasferimento tecnologico e valorizzazione della conoscenza, comprendente le iniziative finalizzate tipicamente alla protezione dei risultati della ricerca (brevettazione) e al loro trasferimento alle imprese. Sono qui destinati 23,3 milioni di euro, il 19,7% del settore, e 154 interventi, il 13,6% nel numero (nel 2016 erano invece stati erogati 26,5 milioni di euro per 156 progettualità).

Stabile, al quarto posto in graduatoria, si trova la Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze matematiche, fisiche e naturali, che, con 14,5 milioni di euro erogati (12,3% del settore) e 263 interventi (23,2%), riproduce sostanzialmente i volumi di attività dell'anno precedente, con solo una modesta flessione.
Chiude questa rassegna la Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria, che riceve complessivamente contributi per 14 milioni di euro e 47 iniziative (rispettivamente 11,9% e 4,1% del settore), in crescita sul 2016 (+7,6% degli importi e +9,3% degli importi).
Con riferimento alle modalità di intervento, le erogazioni delle Fondazioni nel settore Ricerca e Sviluppo alimentano soprattutto progettualità complesse (cioè progetti caratterizzati da una pluralità di azioni, attori e scopi) a cui va il 54,1% degli importi (quasi 61 milioni di euro).
Tra le altre tipologie di intervento sostenute spiccano, con pesi molto simili tra loro, le borse di studio e i contributi destinati al potenziamento dell'organizzazione di enti e istituti di ricerca, che raccolgono il 10,4% delle erogazioni del settore (circa 12 milioni di euro). Una particolare attenzione è rivolta anche allo Sviluppo di Programmi di studio a cui le Fondazioni hanno destinato nel 2017 oltre 7 milioni di euro (il 6,6% del totale erogato nel settore).
Per quanto riguarda la natura dei beneficiari si conferma anche nel 2017, come negli anni passati, una prevalenza dei soggetti privati, che ottengono il 61% degli importi contro il 39% destinato a soggetti pubblici. La quota destinata a questi ultimi è tuttavia notevolmente superiore a quella registrata per l'insieme delle erogazioni (21,6% degli importi), conseguenza evidente della peculiarità di un panorama nazionale in cui le istituzioni di ricerca sono in gran numero di natura pubblica.
Relativamente all'origine dei progetti finanziati si osserva nel settore una consistenza inferiore alla media delle progettualità proprie delle Fondazioni, che assorbono l'11,5% degli importi contro una quota di quasi il 19,9% nel totale di sistema.
Viceversa, si attestano al 54,5% degli importi, con un peso superiore al valore di sistema, le erogazioni destinate a progetti presentati da terzi (contro il 45,8% riferito al totale erogazioni). Evidentemente, il grado di complessità e alta specializzazione dei temi affrontati in questo settore, circoscrive la possibilità di individuare gli enti destinatari dei contributi sulla base di procedure competitive ad ampio raggio (quali tipicamente sono i bandi) e riduce la propensione delle Fondazioni ad assumere un ruolo di guida nella fase di ideazione/proposizione delle progettualità da finanziare.
Come per i settori già esaminati, il paragrafo si conclude con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2017. Si è già ampiamente sottolineato, ma lo si deve ancora qui ribadire, che i progetti presentati sono una mera esemplificazione delle numerose iniziative realizzate, e non costituiscono pertanto né un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti.

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde |
|---|---|
| **Denominazione** | Ricerca e invecchiamento |
| **Importo** | € 5.800.000 |
| **Descrizione** | L'invecchiamento demografico è un fenomeno tanto rilevante quanto ormai diffuso nella nostra società e si prevede che da qui al 2050 l'età media della popolazione mondiale sperimenterà un significativo innalzamento. "Le conseguenze sociali ed economiche di questo fenomeno sono profonde e vanno ben al di là del singolo anziano e della sua famiglia, dato che coinvolgono la società e la comunità globale come mai prima d'ora" (citazione Ban Ki Moon). Alla luce di queste considerazioni, Fondazione Cariplo ha ritenuto opportuno affrontare il tema dell'invecchiamento con un approccio globale, sostenendo ricerche multidisciplinari capaci di integrare competenze e discipline diverse. Nel 2017 sono stati lanciati 2 bandi che affrontano il problema dal punto di vista medico, sostenendo studi che prevedono la collaborazione tra gruppi di ricerca di base e clinica, e sociale, supportando progetti volti a studiare le dinamiche dei processi di invecchiamento e a comprendere le relazioni sociali, amicali e familiari tipiche dell'anziano. In particolare, sono stati premiati progetti che coniugassero merito scientifico e attenzione alla formazione dei giovani coinvolti, nonché alla disseminazione dei contenuti scientifici al largo pubblico, secondo i principi della Ricerca e Innovazione Responsabile promossi dalla Commissione Europea. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia |
|---|---|
| **Denominazione** | Sì, geniale! La scienza ti fa volare |
| **Importo** | € 110.000 |
| **Descrizione** | Nel 2017 la Fondazione ha promosso un nuova e originale iniziativa che vede protagonisti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della provincia di Pistoia attraverso la realizzazione di prodotti di ingegno. In questo percorso, gli studenti hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con la ricercatrice Daniela Bortoletto, professoressa di Fisica Sperimentale a Oxford e tra le menti del *team* di ricerca del bosone di Higgs, scelta come *testimonial* d'eccezione per questa prima edizione del bando. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere nelle ragazze e nei ragazzi che studiano nelle scuole di ogni ordine e grado un percorso di avvicinamento alla Scienza. Gli studenti e i loro docenti si vedono quindi impegnati nella progettazione e produzione di un Prodotto di Ingegno dedicato all'Intelligenza, alla Bellezza e alla Utilità della Scienza realizzati durante il loro ordinario percorso scolastico di studio delle materie scientifiche. Hanno partecipato all'iniziativa 108 classi provenienti da 31 scuole e istituti (elementari, medie e superiori) della provincia di Pistoia. Nel mese di maggio 2018 verrà allestita una mostra con tutti i prodotti d'ingegno realizzati dalle classi partecipanti e si procederà alla premiazione dei vincitori. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania |
|---|---|
| **Denominazione** | Nuove tecniche immunoterapeutiche per la cura del cancro |
| **Importo** | € 100.000 |
| **Partner** | AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) |
| **Descrizione** | Il progetto, una ricerca triennale, del valore complessivo di € 600.000, sulla individuazione di nuove tecniche immunoterapeutiche per la cura del cancro, è stato cofinanziato dalla Fondazione Carical e dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. È stato emanato un bando di concorso e, successivamente, è stata effettuata un'analisi comparativa di tutti i partecipanti, curata direttamente dall'AIRC attraverso la sua struttura scientifica. Il finanziamento, riservato a strutture di ricerca operanti in Calabria, è stato assegnato al prof. Francesco Tassone dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e al dott. Fortunato Morabito dell'Unità di Ematologia dell'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza, i quali hanno coinvolto, attraverso un sistema di borse di studio, dodici giovani ricercatori, di cui alcuni impegnati anche presso il dipartimento di Farmacia dell'Università della Calabria. L'AIRC si è assunto l'onere della verifica in itinere ed ex post della ricerca finanziata. I dati ad oggi disponibili sono estremamente positivi. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia |
|---|---|
| **Denominazione** | Casa Sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle costruzioni. |
| **Importo** | € 52.000 |
| **Partner** | Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Università degli Studi di Perugia |
| **Descrizione** | I recenti eventi sismici hanno evidenziato ancora una volta la vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano, civile e religioso, riportando al centro dell'attenzione i concetti di rischio sismico, prevenzione e resilienza. La metodologia applicata è quella della sperimentazione e dell'analisi strutturale e stima della risposta alle azioni sismiche attraverso la modellazione numerica. Lo scopo del progetto è quello di dimostrare che edifici in muratura confinata ben costruiti consentono di rispondere a terremoti di intensità paragonabile a quelli verificatisi in Umbria negli ultimi 40 anni con due obiettivi: evitare disastrosi crolli che mettono a repentaglio la vita della popolazione; ridurre l'entità del danneggiamento in modo da abbattere i costi e i tempi necessari al ripristino delle strutture e della loro funzionalità. Si stima che i risultati saranno duplici: la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente e da ricostruire, ed un incremento della resilienza sismica. Il raggiungimento di questi risultati potrà avere dirette ricadute sulle future prescrizioni normative nazionali e regionali. |

| Nome Fondazione | Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna |
|---|---|
| **Denominazione** | APP integrata con le Centrali Operative 118 per l'allertamento e la localizzazione dei DAE |
| **Importo** | € 30.000 |
| **Partner** | Ausl di Bologna e Regione Emilia Romagna |
| **Descrizione** | L'APP integrata con le Centrali Operative 118 è un sistema di "allertamento" delle persone che si basa sulla localizzazione dei defibrillatori semiautomatici (DAE) disponibili sul territorio dell'Emilia Romagna. L'applicazione, completamente gratuita, consente a chiunque sia registrato (DAE responder) di essere allertato nel caso in cui la Centrale Operativa 118 identifichi un sospetto arresto cardiaco nell'area per cui l'utente ha dato la propria disponibilità a intervenire. La APP consente di localizzare il DAE più vicino per poterlo recuperare e portare dove si trova la persona colpita. E' una APP multifunzione: permette infatti di collaborare al censimento dei defibrillatori sul territorio, segnalando eventuali variazioni e rilevando nuovi DAE. Ad oggi sono censiti 2.277 DAE sul territorio regionale, di cui 585 a Bologna e Ravenna. |

# SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

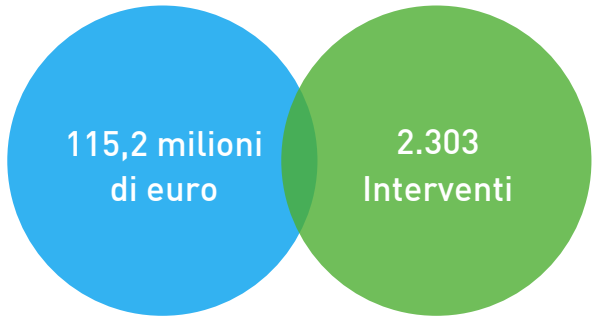


**Sotto-settori** *(valori in milioni di euro)*

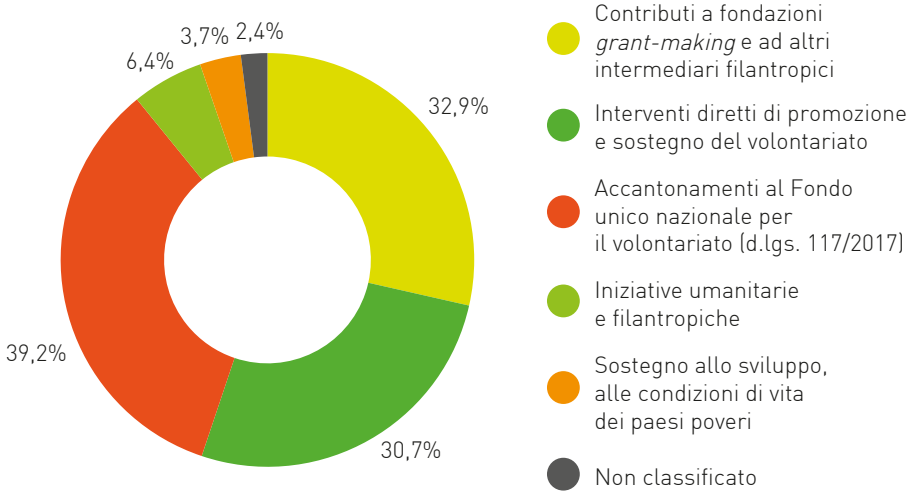

### *4.1.2.4 Volontariato, Filantropia e Beneficenza*

Come in tutte le precedenti edizioni del Rapporto, tra i settori di intervento delle Fondazioni presi in considerazione in questo quarto capitolo ve n'è uno atipico, in quanto la sua individuazione non si basa, come negli altri casi, sul contenuto tematico degli interventi in esso ricompresi, bensì sul profilo dei soggetti destinatari dei contributi erogati.
Si tratta del settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza, nel quale sono classificati interventi che coinvolgono le organizzazioni di volontariato e altri tipi di intermediari filantropici aventi speciali finalità solidaristiche. Il rilievo del tutto particolare che queste categorie di soggetti assumono per le Fondazioni spiega la scelta di prevedere un ambito di classificazione ad essi riservato. Nel settore sono anche incluse, per affinità, le iniziative realizzate in proprio dalle Fondazioni con stringenti finalità umanitarie e filantropiche.
Per risalire alle origini dello speciale rapporto tra le Fondazioni e il mondo del volontariato si deve andare molto indietro nel tempo, all'epoca in cui le Casse di Risparmio e Banche del Monte, da cui ebbero origine le Fondazioni, avevano iniziato a coltivare rapporti molto stretti con le organizzazioni di volontariato locali, nell'esercizio di quella funzione "morale" (cioè dedita alla beneficienza) che era loro assegnata dalle norme del tempo unitamente a quella creditizia.
Quel legame è rimasto vivo anche dopo la trasformazione delle Casse di risparmio e nei primi anni di vita delle Fondazioni; e quando esse, con la riforma del 1998-99, sono state chiamate ad assolvere una più mirata e moderna funzione di sostegno della comunità, il rapporto con il Volontariato è stato rilanciato e approfondito.
Esso si basa oggi sull'adesione a un comune modello valoriale, ispirato ai principi di solidarietà, coesione sociale e promozione di una cittadinanza attiva e responsabile. È un ancoraggio forte che, nell'articolato sistema di relazioni delle Fondazioni con il territorio, pone il Volontariato in primo piano tra le realtà locali coinvolte nelle politiche di intervento delle Fondazioni.
Si inquadra, in questa cornice, la strategia di collaborazione e di alleanze su base nazionale che da quasi 20 anni le Fondazioni, attraverso Acri, perseguono con importanti accordi e protocolli d'azione comune con le rappresentanze nazionali del Volontariato e del Terzo settore (abbracciando così anche altre espressioni organizzative tipiche di questo variegato mondo, quali l'associazionismo di promozione sociale e la cooperazione sociale). Un recente significativo esempio di questa proficua collaborazione si è avuto in occasione della riforma del Terzo settore varata dal Governo a metà del 2017, quando Fondazioni e mondo del Volontariato, attraverso il Forum Nazionale del Terzo Settore, con il concorso delle rappresentanze nazionali dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) e dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato, hanno presentato una proposta congiunta per la ridefinizione della disciplina dei Centri di servizio; una proposta apprezzata dal Governo e trasfusa in modo pressoché integrale nel decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo settore, applicativo della legge delega del 6 giugno 2016 n. 106 che ha avviato, fra l'altro, il processo di riforma del Terzo Settore.

Dal punto di vista operativo, la cooperazione tra le Fondazioni e il Volontariato si sviluppa essenzialmente lungo due direttrici: la prima, è dettata dall'obbligo di legge che pone a carico delle Fondazioni il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato; l'altra, si innesta nell'ambito dell'ordinaria attività erogativa delle Fondazioni, con la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato per il sostegno economico di progetti e programmi delle stesse a favore della comunità.

Per quanto riguarda il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato si deve ricordare che l'intera disciplina di settore è stata modificata nel corso del 2017 con l'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 117. Nel rinviare al Capitolo 5 per una disamina dettagliata della nuova disciplina, serve qui ricordare che, pur in presenza di una profonda riconfigurazione del precedente impianto del sistema (che vede i precedenti fondi speciali regionali sostituiti da un Fondo unico nazionale), permane anche nel nuovo quadro normativo l'obbligo delle Fondazioni di destinare ai Centri di servizio una quota (il tradizionale "quindicesimo") del loro risultato di gestione[35].

Così come accadeva in passato nei Coge (Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato), anche nei nuovi organismi di indirizzo e controllo del sistema (l'ONC – Organismo Nazionale di Controllo e i suoi uffici territoriali, gli OTC – Organismi Territoriali di Controllo) le Fondazioni esprimono la maggioranza dei componenti[36], disponendo pertanto di un pregnante potere di influenza nell'azione di governo del sistema, coerente con la funzione di sostegno finanziario posta a loro carico dalla legge. Va peraltro evidenziato che, sino ad oggi, le Fondazioni hanno esercitato questo potere con moderazione e senso di responsabilità, ricercando sempre la più ampia condivisione nelle principali decisioni da prendere.

Nella nuova declinazione introdotta con la riforma, la missione dei Centri di servizio è quella di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari in tutti gli Enti di terzo settore, e non più soltanto nell'ambito delle organizzazioni di volontariato (come previsto dalla vecchia normativa). Si allarga perciò il bacino di utenza dei Centri e con esso il perimetro dei beneficiari potenziali di questa speciale linea di contribuzione delle Fondazioni, che offre loro la possibilità di usufruire di molti servizi a titolo gratuito, rafforzandosi sul piano strutturale e migliorando qualitativamente e quantitativamente la propria attività istituzionale.

La gamma dei servizi offerti dai Centri è assai ampia: formazione dei volontari, promozione del volontariato sul territorio (con particolare attenzione ai giovani), consulenza am-

35 L'art. 62, comma 3 del Codice del Terzo settore stabilisce che ogni Fondazione deve destinare al FUN (Fondo unico nazionale) "… *una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti …". Per completezza si deve evidenziare che il Codice del Terzo settore prevede da un lato, in determinate circostanze, un potenziale aggravio dell'onere delle Fondazioni, contemplando un obbligo di contribuzione integrativa quando il quindicesimo non sia sufficiente a finanziare il fabbisogno determinato dall'Organismo Nazionale di Controllo; dall'altro lato, in una sostanziale logica di compensazione, l'onere economico delle Fondazioni è alleviato dalla concessione di un credito d'imposta per un valore, a regime, di 10 milioni di euro.*

36 Nell'ONC le Fondazioni designano 7 componenti su un totale di 13; negli OTC composti da 7 membri le designazioni delle Fondazioni sono 4, e negli OTC di 13 componenti la designazione delle Fob riguarda 7 dei componenti.

ministrativa e tecnica, supporto nell'attività di progettazione, servizi informativi e logistici, comunicazione esterna, ecc.

I Centri operanti attualmente nel panorama nazionale sono 65[37], presenti sul territorio con 389 sportelli, tra sedi centrali e punti operativi, in cui prestano la propria collaborazione 843 addetti con impegno orario diversificato. Secondo le stime di CSVnet, la rete dei Centri di servizio, i servizi erogati complessivamente ogni anno sono 220.000 e i fruitori più di 42.000. Dalla creazione del sistema dei Centri ad oggi le Fondazioni hanno complessivamente destinato ai fondi speciali per il Volontariato oltre 1,3 miliardi di euro, con una media per anno di circa 48 milioni di euro[38].

Sino al 2005 il trasferimento ai Centri di servizio dei fondi accantonati dalle Fondazioni è avvenuto sulla base degli "automatismi" previsti dalla normativa vigente[39]: le risorse impegnate annualmente in bilancio da ciascuna Fondazione venivano rese disponibili per l'utilizzo da parte dei Centri, su istruzioni emesse dai Comitati di gestione[40], dopo un periodo di "accumulo" di due anni (periodo obbligato di latenza a cui si aggiungeva ordinariamente almeno un altro anno per gli adempimenti necessari alla materiale erogazione dei fondi). Inoltre, la distribuzione dei fondi tra le diverse regioni avveniva in mancanza di specifiche strategie di regolazione. Ciò aveva prodotto nel tempo, come conseguenza, uno squilibrio nella ripartizione dei fondi a livello nazionale (soprattutto a svantaggio delle regioni meridionali) e un andamento "instabile" (cioè soggetto a forti variazioni di anno in anno) dei flussi di risorse a disposizione dei Centri.

Sul finire del 2005, anche per attenuare tali elementi di criticità, furono concordate, nell'ambito del primo degli accordi nazionali tra Acri e le rappresentanze del Volontariato (di cui si è fatto cenno in precedenza), significative innovazioni nel meccanismo di assegnazione dei fondi. Fu prevista, in particolare, una definizione concertata tra le parti dei *plafond* annuali da garantire su base nazionale e regionale, con impegni tempo per tempo assunti dalle Fondazioni a versare contributi aggiuntivi nei casi di accantonamenti di legge insufficienti[41].

Il nuovo schema adottato su base pattizia si è rivelato particolarmente vantaggioso per i Centri di servizio e per il Volontariato quando, negli anni immediatamente successivi alla sottoscrizione degli accordi, si è registrato un drastico calo degli accantonamenti di legge del-

37 Nel 2017 si è completata la ristrutturazione della rete dei CSV della Lombardia, che ha portato alla fusione tra alcuni di essi e alla conseguente riduzione del numero da 12 a 6.

38 Si giunge a tali importi sommando gli accantonamenti annuali di legge e i contributi aggiuntivi erogati dalle Fondazioni nel corso degli anni in base ad accordi sottoscritti in sede nazionale.

39 Si fa riferimento all'art. 15 della Legge n. 266 del 1991 e al relativo Decreto ministeriale di attuazione, il D.M. 8.10.1997, abrogati nel 2017 con l'introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

40 I Comitati di gestione hanno avuto la funzione, nel quadro normativo in vigore sino al 2016, di amministrare i fondi speciali regionali a cui le Fondazioni dovevano attribuire gli importi accantonati. In questa veste essi esercitavano il controllo sulla programmazione e rendicontazione dell'attività dei Centri di servizio, impartendo, ad esito di detti controlli, istruzioni alle Fondazioni per i versamenti da effettuare ai Centri.

41 È interessante notare che questo "approccio" al tema del finanziamento dei Centri di servizio, convenuto pattiziamente tra le parti con gli accordi in argomento, è stato sostanzialmente recepito dalla nuova normativa di settore (d.lgs 117/17) che contempla infatti, in casi espressamente previsti, l'integrazione del "quindicesimo" di legge accantonato dalle Fondazioni con contributi aggiuntivi a carico delle stesse.

le Fondazioni (strettamente proporzionali ai risultati di gestione), e le suddette contribuzioni integrative si sono rivelate essenziali per la tenuta economica del sistema.
Nella Fig. 4.4. è rappresentato l'andamento delle assegnazioni di fondi ai Centri di servizio (e ai Comitati gestione preposti al loro controllo) a partire dal 2007, anno in cui il meccanismo di finanziamento previsto dall'accordo nazionale del 2005 ha iniziato a produrre concretamente i propri effetti sui programmi di attività dei Centri[42]. È da precisare che con riferimento ai contributi integrativi erogati nel 2017 è stato riconosciuto alle Fondazioni un credito d'imposta di 10 milioni di euro.

**Fig. 4.4 - Fondi destinati al sistema dei Centri di servizio per il volontariato (2007-2017)**
*(valori in milioni di euro)*

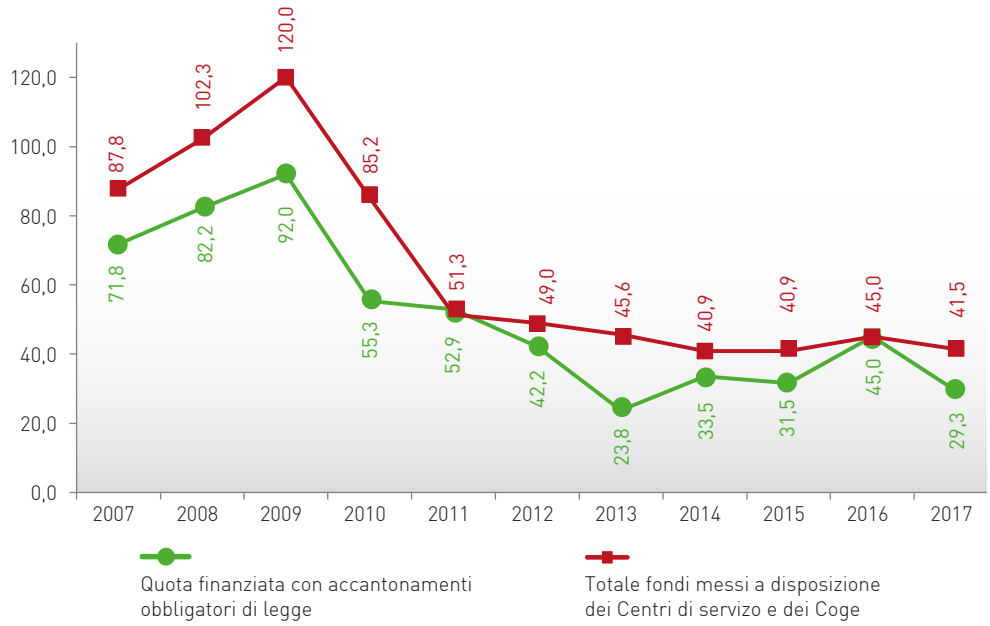


Nel positivo bilancio economico di questa lunga stagione di collaborazione (in totale 138,5 milioni di contributi aggiuntivi ai Centri di servizio negli 11 anni di efficacia degli accordi nazionali) vanno inoltre ricompresi i contributi stanziati per finanziare bandi speciali rivolti alle organizzazioni di volontariato, emessi tra il 2007 e il 2009 per un *plafond* totale di 50

42 Gli accantonamenti e i contributi integrativi di competenza del 2005 sono stati infatti quantificati e certificati nel 2006 (con l'approvazione dei bilanci 2005 da parte delle Fondazioni) e in quell'anno indicati ai Centri di servizio quale base per la programmazione dell'attività del 2017.

milioni di euro, e soprattutto la costituzione della Fondazione con il Sud[43].
Il richiamo alla Fondazione con il Sud introduce alle altre linee di intervento delle Fondazioni analizzate in questo paragrafo, tutte rivolte, come già evidenziato, al sostegno di attività di carattere umanitario e filantropico.
In primo luogo, quelle rivolte alle fondazioni di comunità: istituzioni introdotte in Italia proprio dalle Fondazioni di origine bancaria, sulla scia di esperienze di successo realizzatesi soprattutto negli Stati Uniti.
Le fondazioni di comunità sono organizzazioni strettamente legate al territorio in cui sono nate, dove operano per il soddisfacimento di bisogni comunitari con risorse provenienti in parte da una fondazione "promotrice" (in questo caso la Fondazione di origine bancaria che ha dato impulso alla nascita della fondazione di comunità) e in parte da donazioni raccolte direttamente tra i cittadini, le imprese e le istituzioni del territorio.
Il modello delle fondazioni comunitarie si è andato diffondendo gradualmente, estendendosi prima, ad opera della Fondazione Cariplo, in tutte le province della Lombardia (e, in Piemonte, a Novara e Verbania), successivamente in Veneto, dove la Fondazione di Venezia ha costituito due fondazioni di questo tipo, e in Piemonte, ad opera della Compagnia di San Paolo, con cinque ulteriori esperienze. Le ultime realizzazioni in ordine di tempo si sono avute nel meridione dove, su impulso della Fondazione con il Sud, sono nate cinque nuove fondazioni di comunità a Napoli, Salerno, Messina e in Val di Noto.
In altra forma, l'azione delle Fondazioni nel campo delle iniziative filantropiche e umanitarie trova espressione attraverso la creazione o il sostegno di altri enti filantropici territoriali, ovvero con erogazioni dirette a favore di specifiche iniziative territoriali volte a dare risposta a situazioni di emergenza (es. calamità naturali), casi di estrema povertà, sussidio a famiglie in difficoltà, ecc.
Le tipologie di intervento comprese nel settore si completano infine con le iniziative di solidarietà rivolte verso l'estero. È da osservare che in questo campo l'espansione delle attività è limitata oggettivamente da alcuni fattori sistematici, primi tra tutti i vincoli statutari che talora precludono espressamente alle Fondazioni di impegnarsi in questa direzione. Non da meno, le azioni proiettate al di fuori della comunità di riferimento sono disincentivate dal tradizionale radicamento territoriale delle Fondazioni, che le induce a concentrarsi sui problemi locali, tanto più in periodi di crisi come quelli sperimentati negli ultimi anni.
Ciò nonostante, l'impegno complessivo delle Fondazioni nel comparto internazionale è comunque ragguardevole, grazie soprattutto agli interventi delle Fondazioni di maggiori dimensioni. Esse infatti, in virtù di un orizzonte strategico più allargato e disponendo di strutture più robuste e specializzate in quest'ambito, hanno superato le ritrosie sopra descritte acquisendo una consuetudine di impegno anche nel campo della cooperazione internazionale e dell'aiuto alle popolazioni dei paesi poveri. Un interessante esempio di questa proiezione internaziona-

43 La Fondazione con il Sud è un soggetto filantropico, originale e innovativo nel panorama nazionale, governato pariteticamente dalle Fondazioni e dal Volontariato e Terzo settore, a cui è stato affidato il compito di realizzare un articolato programma di interventi nel Meridione per il rafforzamento delle infrastrutture sociali. Per maggiori informazioni sulla Fondazione con il Sud si rinvia al paragrafo 4.1.6 in questo Capitolo.

le è costituito dal filone progettuale sviluppatosi sulla scorta dell'iniziativa "Fondazioni4Africa" promossa e realizzata da quattro tra le maggiori Fondazioni italiane (Cariplo, Compagnia di San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Cariparma), e proseguito con una iniziativa in Burkina Faso promossa dalla Commissione per la Cooperazione internazionale di Acri (con il coinvolgimento di 28 Fondazioni)[44].

Dopo questa rassegna generale sulle principali linee di intervento del settore, l'analisi prosegue ora con un esame più dettagliato dei dati relativi all'attività svolta nel 2017.

Come già evidenziato in apertura del Capitolo le risorse complessivamente erogate dalle Fondazioni nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza ammontano a 115,2 milioni di euro per un totale di 2.303 iniziative, l'11,7% degli importi totali e l'11,6% del numero di iniziative (Tab. 4.2). Si tratta di volumi di assoluto rilievo, sebbene in flessione rispetto all'anno precedente (-7,7% degli importi e -6,5% del numero di iniziative), che collocano il settore al quarto posto nella graduatoria per importo totale erogato.

Nella speciale graduatoria dei sotto-settori, cioè delle principali linee di intervento del settore codificate in questa ricerca, al primo posto si posizionano gli Accantonamenti al Fondo unico nazionale per il volontariato (d.lgs. 117/2017)[45], in crescita di due posizioni rispetto al 2016 (Tab. 4.7). Essi presentano un notevole aumento sia in valore assoluto (39,2 milioni di euro contro i 23,7 milioni del 2016, il 65% in più), sia per incidenza nel settore (da 19% a 34%). L'incremento è strettamente correlato con i postivi risultati gestionali conseguiti dalle Fondazioni nel 2017 (da cui il quindicesimo dipende direttamente per effetto di un preciso algoritmo), per il cui esame si rinvia al Capitolo 2.

Al secondo posto i Contributi a fondazioni *grant making* e altri intermediari filantropici, con 32,9 milioni di euro per 270 interventi (rispettivamente il 28,5% e l'11,7% del settore). Con la decisa flessione degli importi rispetto all'anno passato (-44,1%) il comparto si riallinea agli andamenti degli anni precedenti, che nel 2016 erano stati spinti prepotentemente verso l'alto (si era passati da 35,2 milioni di euro nel 2015 a 58,8 milioni di euro nel 2016) dall'imputazione di un intervento straordinario di una Fondazione che aveva in quell'esercizio costituito l'ingente dotazione patrimoniale di una sua fondazione strumentale.

Al terzo posto in graduatoria, in crescita rispetto al 2016 (+17,3% degli importi), seguono gli Interventi diretti di promozione e sostegno del Volontariato, a cui sono destinati 30,7 milioni di euro (26,6% del settore) e 1.385 iniziative (60,1%). Si conferma, pertanto, la buona propensione delle Fondazioni a utilizzare, parallelamente alla modalità "mediata" di sostegno al volontariato costituita dagli accantonamenti a favore dei Centri di servizio, anche forme di intervento più diretto a supporto di progettualità specifiche proposte dalle organizzazioni del territorio.

44 Per ulteriori informazioni sul progetto si veda il paragrafo 4.1.6 sulle *Partnership di sistema*.

45 Per la precisione si deve osservare che l'accantonamento obbligatorio al volontariato delle Fondazioni è stato disciplinato sino a tutto il 2016 dalla L. 266/91, che prevedeva la destinazione degli importi a fondi speciali per il volontariato istituiti in ogni regione. Dal 2017, con l'introduzione del nuovo Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), le somme accantonate vanno invece ad alimentare un Fondo unico nazionale (FUN). L'intitolazione del sotto-settore è pertanto stata aggiornata, a partire da questo Rapporto, adeguandola alla nuova disciplina.

A cospicua distanza dagli ambiti di intervento sin qui esaminati si trovano, al quinto posto in graduatoria, le Iniziative umanitarie e filantropiche, in diminuzione rispetto alla passata rilevazione (-26,2% degli importi), che assorbono 6,4 milioni di euro per 420 iniziative (5,6% degli importi del settore e 18,2% del numero di interventi). Merita una segnalazione, tra gli interventi censiti nel comparto, il contributo destinato dalle Fondazioni al "Fondo nazionale iniziative comuni"[46] costituito presso Acri.
Chiudono la graduatoria, anch'esse in regresso rispetto al 2016 (-6,6% degli importi), le iniziative in ambito internazionale rivolte al Sostegno allo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri, che ricevono contributi per 3,7 milioni di euro (il 3,2% del totale di settore) e 93 progetti.
Prima di concludere questa parte di analisi dedicata alla relazione tra le Fondazioni e il mondo del volontariato, è utile svolgere qualche ulteriore osservazione, corredata da dati, per comporre un quadro più completo di questo articolato rapporto.
Com'è noto le attività di volontariato si svolgono in campi molto diversificati (dal sociale allo sport, dalla cultura alla tutela ambientale e ai diritti di cittadinanza, ecc.) e in questo senso possono essere riferite a una molteplicità di settori, intesi nell'accezione tematico-disciplinare utilizzata nel presente Rapporto. Sebbene il sistema di rilevazione utilizzato da Acri preveda l'apposito settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza per la classificazione di queste attività (mutuando la denominazione di uno dei "settori ammessi" previsti dalla normativa vigente), non è preclusa alle Fondazioni la possibilità di censire i propri interventi scegliendo di classificarli in qualche altro ambito tematico così da metterne in risalto la caratterizzazione di contenuto più che quella di metodo. Ne consegue che per comporre un quadro esaustivo delle iniziative promosse dalle Fondazioni a sostegno del Volontariato occorre estendere la ricerca a tutti gli altri settori, selezionando al loro interno le iniziative per le quali sono state indicate le organizzazioni di volontariato quali soggetti beneficiari delle erogazioni (cfr. anche par. 4.1.3). Da questa più allargata ricognizione si evince che nel 2017 le erogazioni rispondenti a detto requisito, rilevabili soprattutto nei settori Assistenza sociale e Salute Pubblica, ammontano complessivamente a 5,6 milioni di euro. Sommando questo importo ai valori già ricordati dell'accantonamento ai fondi speciali per il Volontariato (39,2 milioni di euro), agli interventi diretti di promozione e sostegno del Volontariato (30,7 milioni di euro), nonché quelli degli altri comparti del settore per i quali è indicata un'organizzazione di volontariato quale soggetto beneficiario (3,2 milioni di euro) si ottiene un aggregato di 78,7 milioni di euro, che può essere assunto come valore di riferimento più preciso del sostegno rivolto dalle Fondazioni al mondo del volontariato nel 2017.
Proseguendo nel ragionamento, l'analisi potrebbe essere utilmente estesa agli interventi che interessano le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale: cioè due realtà organizzative che, pur se con uno *status* giuridico distinto dalle organizzazioni di volontariato, si avvalgono abitualmente di significativi apporti di lavoro volontario. Anche le erogazioni ad esse destinate potrebbero essere considerate, sebbene in misura solo indiretta e quindi con

46 Per maggiori informazioni su questo fondo si veda il paragrafo 4.1.6 sulle *Partnership* di sistema.

margini di approssimazione più ampi delle prime, come contributi che concorrono a promuovere la realtà del Volontariato italiano. Nel 2017 l'ammontare delle risorse destinate a queste organizzazioni è stata pari a oltre 20 milioni di euro.

Una considerazione conclusiva ai fini di questa analisi riguarda gli interventi delle Fondazioni a sostegno di progettualità di istituzioni pubbliche e private che prevedono l'attivazione di collaborazioni con organizzazioni di volontariato. Sebbene qui sia impossibile tentare una stima anche solo approssimata dell'impatto quantitativo prodotto sul mondo del volontariato, si può certamente osservare che non di rado questi contributi delle Fondazioni concorrono a creare condizioni propedeutiche di fattibilità dei servizi affidati a organizzazioni di volontariato dagli enti beneficiari dell'erogazione. Si contribuisce cioè a creare opportunità di coinvolgimento e finanziamento per le organizzazioni di volontariato, ampliando quindi la sfera delle sinergie tra l'attività istituzionale delle Fondazioni e il contesto dell'azione volontaria dei cittadini al servizio della comunità.

L'analisi del settore si conclude, come per i precedenti, con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2017. Si rammenta ancora una volta che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione completa dei progetti più importanti; essi, più semplicemente, sono uno spaccato della realtà operativa delle Fondazioni, avente l'unico obiettivo di fornire al lettore qualche esempio concreto delle linee di intervento delle Fondazioni di cui si è parlato diffusamente nel paragrafo.

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata |
|---|---|
| **Denominazione** | Assegnazione mezzi di trasposto ai Comuni del cratere sismico |
| **Importo** | € 400.000 |
| **Partner** | Le Amministrazioni Comunali dei comuni colpiti dal sisma |
| **Descrizione** | La Fondazione Carima, a seguito del sisma del 2016, che ha interessato molti comuni della provincia di Macerata, ha deciso, sulla scorta anche delle molte segnalazioni pervenute, di mettere a disposizione la somma di € 400.000 per l'acquisto di mezzi di trasporto necessari a fronteggiare le situazioni di disagio e di emergenza che si sono verificate in tali aree. Si tratta spesso di territori piuttosto impervi, che richiedono l'ausilio di mezzi adeguati per provvedere alle numerose esigenze delle popolazioni dislocate negli stessi. Con il supporto, anche organizzativo, della Fondazione sono stati acquistati veicoli necessari a garantire un adeguato sostegno alle popolazioni di tali comuni – che comporta lo svolgimento delle attività di protezione civile, il trasporto di studenti ed anziani ovvero gli spostamenti del personale addetto nell'ambito dei territori comunali vasti e impervi – anche in considerazione delle ulteriori difficoltà determinate dalla stagione invernale che hanno reso ancora più complicati gli spostamenti e la gestione delle problematiche logistiche. La Fondazione ha potuto avvalersi del particolare *know-how* acquisito negli anni passati con l'attuazione di progetti con finalità analoghe, aventi per oggetto l'assegnazione di automezzi a beneficio di enti pubblici e privati non profit. La Fondazione ha svolto un intenso lavoro preliminare di standardizzazione e uniformazione delle richieste, nonché di coordinamento e di gestione diretta degli acquisti, attività che hanno consentito di ottenere forti sconti rispetto ai prezzi di listino dei veicoli, generando quindi consistenti risparmi. |

| Nome Fondazione | Fondazione Livorno |
|---|---|
| **Denominazione** | Fondo emergenza alluvione |
| **Importo** | € 350.000 |
| **Partner** | Comune di Livorno, Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza di Livorno, Auser Volontariato Territoriale Livorno Bassa Val di Cecina, Associazione Nazionale Giubbe Verdi Compagnia Alta Maremma, Misericordia di Antignano, Misericordia di Montenero, Parrocchia SS. Annunziata dei Greci, Fondazione Caritas Livorno Onlus, Comunità di Sant'Egidio Pisa e Livorno Onlus |
| **Descrizione** | A seguito dell'eccezionale alluvione che ha colpito la città di Livorno nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, provocando ingenti danni a persone, abitazioni e imprese, Fondazione Livorno ha creato un "Fondo emergenza alluvione" stanziando un plafond di € 350.000. Coordinandosi con l'amministrazione comunale ed avvalendosi, a livello operativo, della collaborazione di associazioni radicate sul territorio, che hanno pubblicizzato l'iniziativa, dato informazioni, raccolto le richieste ed erogato i contributi, la Fondazione è riuscita a veicolare sul territorio risorse che sono state utilizzate dalle famiglie a titolo di risarcimento parziale dei danni subiti all'abitazione (arredi, serramenti, finimenti, elettrodomestici, impianti elettrici e idraulici) e, in casi eccezionali, ai mezzi di trasporto, al fine di ristabilire la normale vita familiare. Le domande raccolte delle associazioni, in tutto 133, sono state istruite da una commissione appositamente creata, sulla base di criteri indicativi dello stato di bisogno delle persone (ISEE, stato di disoccupazione, presenza di disabilità). Sono state accolte 92 richieste, che hanno ricevuto un contributo massimo di € 10.000. L'iniziativa di carattere emergenziale, si è caratterizzata per la tempestività della progettualità, il forte coordinamento tra i soggetti coinvolti e la celerità nell' erogazione dei contributi. |

| Nome Fondazione | Fondazione Puglia |
|---|---|
| **Denominazione** | La Nostra Casa - Comunità Socio Riabilitativa per Disabili Fisici |
| **Importo** | € 200.000 |
| **Partner** | Associazione Unitinsieme Onlus |
| **Descrizione** | Il progetto ha riguardato l'avviamento ed il sostegno di una Comunità di Accoglienza che si compone di un Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo rivolto a persone con disabilità fisico-intellettiva di grado medio-lieve, e di una Comunità Residenziale Socio Riabilitativa (Dopo di Noi) aperta 24h su 24h. La Comunità di Accoglienza è destinata a persone disabili prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale configurandosi, quindi, come struttura idonea a garantire il "dopo di noi" per disabili fisici senza il necessario supporto familiare. Sono previste, per gli ospiti della comunità, attività socio-riabilitative con il supporto professionale di educatori e psicologi che favoriscano lo sviluppo di abilità in ambito cognitivo, dell'autonomia personale, sociale e affettiva attraverso specifici laboratori e attività di socializzazione in un'ottica di visione adulta e responsabile. Sono previste uscite programmate durante l'intero anno oltre che alcune attività quotidiane all'esterno della struttura che mirano a raggiungere gli obiettivi di autonomia e sviluppo perseguiti solitamente tramite le attività interne quotidiane. |

| Nome Fondazione | Fondazione Monte dei Paschi di Siena |
|---|---|
| **Denominazione** | Oggi è Domani |
| **Importo** | € 160.000 |
| **Partner** | Società della Salute provinciali, ASL Toscana Sud-Est, Università di Siena - Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Fondazione Futura per il Dopo di Noi |
| **Descrizione** | A partire da un'esigenza condivisa a livello territoriale, la Fondazione MPS si è fatta promotrice di un tavolo tecnico per tracciare le coordinate di un possibile percorso comune sul Durante e Dopo di Noi, ad esito del quale è stata formalizzata, attraverso la stipula di un apposito Protocollo d'Intesa, ad inizio 2017, la volontà di collaborare allo sviluppo di una iniziativa comune. In questo ambito è stato deciso di avviare una progettualità diffusa sulle 4 zone distretto della provincia di Siena focalizzata sui seguenti 3 obiettivi specifici e sulle relative attività:<br>- incrementare il livello di *capability* delle famiglie dei bambini con disabilità, in modo da creare ambienti familiari pronti a sostenere percorsi di autonomia attraverso gruppi di capacitazione di famiglie di bambini con disabilità nelle 4 zone/distretto, condotti da un'*equipe* multidisciplinare formata da una psicologa e un'assistente sociale;<br>- incrementare il bagaglio di competenze in possesso degli operatori coinvolti a vario titolo in percorsi di autonomia attraverso attività di formazione professionalizzante ad hoc, in collaborazione con l'Università;<br>- incrementare le occasioni di socializzazione e vita di relazione dei giovani con disabilità, con particolare riferimento al passaggio tra l'età scolare e la vita adulta, attraverso percorsi di co-progettazione con enti del privato sociale condotti dalle Società della Salute. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto |
|---|---|
| **Denominazione** | Welfare a km zero |
| **Importo** | € 160.000 |
| **Partner** | Provincia Autonoma di Trento, Consiglio delle Autonomie Locali della PAT e Fondazione Franco Demarchi |
| **Descrizione** | Il bando della Fondazione aveva l'obiettivo di sostenere progetti di *welfare* generativo programmati e realizzati con logiche di rete, coinvolgendo almeno 3 realtà con sede in provincia di Trento, tra cui una realtà non-profit che agisce con esperienza nel sistema del *welfare* sociale trentino. I progetti approvati, che prevedono una fase triennale di sperimentazione, sono stati attivati nel 2017 per poi raggiungere negli anni a seguire una propria sostenibilità economica. Da sottolineare che circa la metà dei progetti presentati sono stati sviluppati nei laboratori di "Welfare a Km Zero", progetto avviato da Fondazione Caritro in via sperimentale a inizio 2015. I progetti pervenuti sono stati complessivamente venticinque, e toccano tutte e 5 le aree tematiche individuate dal bando: si va dai progetti di sostegno alla condizione anziana (16%) a quelli per le nuove vulnerabilità (32%) a progetti di facilitazione diffusa (8%), dalle iniziative per nuovi luoghi incubatori di comunità (24%) a quelle per il *welfare* nei territori di montagna (20%). Il territorio trentino ha saputo cogliere la sfida del rinnovamento del *welfare*, a cui hanno risposto numerose realtà: nei 25 progetti sono coinvolte 209 organizzazioni, di cui 126 appartenenti al sistema del *welfare* sociale (90 enti privati e 36 enti locali) e 83 realtà esterne (di cui 37 aziende). |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano |
|---|---|
| **Denominazione** | Giovani ambasciatori della Fondazione - 100 *stage* estivi |
| **Importo** | € 150.000 |
| **Partner** | Südtiroler Jugendring, Associazione delle residenze per anziani dell'Alto Adige e Abitare nella terza età, Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano |
| **Descrizione** | La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in collaborazione con il Südtiroler Jugendring, l'Associazione delle residenze per anziani dell'Alto Adige e Abitare nella terza età, con il supporto del Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano, ha offerto l'opportunità a 100 giovani stagisti dell'età compresa tra i 16 e 21 anni di lavorare durante l'estate 2017 in strutture per l'assistenza agli anziani. Lo stagista ideale avrebbe dovuto applicare la propria sensibilità, competenza sociale e le proprie conoscenze tecniche nell'organizzazione del tempo libero e delle giornate in generale degli ospiti e dei visitatori delle case di riposo o delle organizzazioni per anziani, intrattenendoli, informandoli e tenendoli occupati in modo stimolante. Tra i requisiti richiesti è stata data preferenza ai giovani particolarmente pratici di strumenti quali smartphone e Internet. Allo stagista era stata così offerta l'opportunità di conoscere nella struttura prescelta l'intera organizzazione e le diverse offerte di servizi delle residenze/organizzazioni per anziani, come per esempio accompagnamento, assistenza e cura in tutti gli ambiti dell'economia domestica, dell'amministrazione. Lo stagista si è così confrontato con diversi compiti, che avrebbero potuto poi facilitare le sue scelte per il suo futuro lavorativo. Oltre a recepire un piccolo contributo, gli stagisti hanno avuto la possibilità di seguire un corso di formazione di due giorni per approfondire maggiormente l'attività da svolgere. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona |
|---|---|
| **Denominazione** | Percorso di accompagnamento e rafforzamento delle competenze al servizio del bando *Welfare* e Famiglia |
| **Importo** | € 110.000 |
| **Descrizione** | La Fondazione ha dedicato agli enti che sono stati selezionati per la seconda Fase del Bando Welfare & Famiglia un articolato percorso di accompagnamento e formazione dal forte taglio laboratoriale, finalizzato ad una migliore definizione delle singole progettualità esecutive e al rafforzamento delle competenze degli enti partecipanti. Il percorso si è articolato in 5 moduli:<br>1) laboratorio di co-progettazione;<br>2) sostenibilità economica;<br>3) monitoraggio e valutazione;<br>4) piano di comunicazione e *fundraising*;<br>5) public speaking rafforzato poi da sessione di coaching one to one. Sono stati attuate due edizioni del percorso, una nell'estate 2017 (luglio/settembre) e la seconda a inizio 2018 (gennaio/febbraio), coinvolgendo complessivamente 26 Reti di Soggetti dei territori di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Ciascuna delle due edizioni, attivate in collaborazione con CrowdChicken, si è sviluppata in 12 giornate formative (66 ore di formazione erogata) e ha visto la partecipazione in media di 21-22 persone. Il percorso formativo si è poi concluso con l'evento Welfare on Stage che si è tenuto il 15 novembre 2017 presso il Teatro Ristori in cui i 14 enti del primo corso di accompagnamento, prima della delibera definitiva da parte degli organi statutari della Fondazione, sono stati chiamati a presentare pubblicamente i propri progetti nelle diverse articolazioni (obiettivi, destinatari, azioni, *partner* coinvolti, etc.), accompagnati da *slide* e brevi video, sfruttando le competenze acquisite nel *public speaking*. La seconda edizione dell'evento Welfare on Stage si è svolta il 9 maggio 2018 presso il Teatro comunale di Vicenza in una sorta di viaggio itinerante nei territori della Fondazione. Il progetto sviluppato in via sperimentale nel 2017 era finalizzato ad avviare un'attività di erogazione non solo economica ma anche di servizi e competenze, a promuovere l'attivazione di reti e collaborazioni interterritoriali, a sperimentare una diversa modalità di rendicontazione (nel senso di rendere conto pubblicamente) del ruolo e della presenza agita dalla Fondazione (evento finale). |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno |
|---|---|
| **Denominazione** | Locanda del Terzo Settore |
| **Importo** | € 100.000 |
| **Partner** | Cooperativa sociale UCOF, Oleificio di Silvestri Rosina di Spinetoli, Altana Cooperativa sociale ed Impresa Sociale di Cremona, Ama Aquilone Cooperativa sociale di Ascoli Piceno, Associazione Fruit ADV di Pagliare del Tronto, Caritas Parrocchia San Paolo di Spinetoli, Ambito Territoriale Sociale XXIII, Cooperativa sociale Service di Spinetoli, BIM Bacino Imbrifero Montano del Tronto |
| **Descrizione** | La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno sostiene il progetto Locanda del Terzo Settore. Si tratta di un'attività economicamente sostenibile e operativa di locanda sociale, nata a Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) con lo scopo di occupare giovani con sindrome di Down e disabili, coniugando solidarietà e professionalità, contribuendo all'integrazione lavorativa e sociale. La Locanda del Terzo Settore è nata su impulso della Fondazione nel 2012, e l'obiettivo per il triennio 2017 -2019 è consolidare e ampliare le attività già in essere, estendendo il modello operativo a un più vasto ambito territoriale. La locanda oggi impiega dodici ragazzi, dei quali otto disabili del Centro diurno della Vallata del Tronto. La proposta prevede l'integrazione di attività lavorative e in favore di giovani con disabilità, con inserimento lavorativo di ulteriori 10 giovani che saranno integrati ai 12 già occupati attraverso la realizzazione di percorsi formativi con il coinvolgimento di esperti nel settore. Sono inoltre realizzate attività laboratoriali in rete con il Centro diurno di integrazione sociale di Pagliare del Tronto (AP). I ragazzi disabili sono coinvolti anche nella lavorazione degli orti collocati a pochi metri dalla locanda e che producono verdura a centimetro zero utilizzata nell'attività di ristorazione. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
|---|---|
| **Denominazione** | Semi di Speranza - modalità sperimentale di sostegno famigliare e reinserimento al lavoro |
| **Importo** | € 85.000 |
| **Partner** | Fondazione Buon Pastore - Caritas Diocesana, Associazione Centro di Solidarietà di Forlì, imprese del territorio |
| **Descrizione** | Il progetto, giunto alla terza annualità, è rivolto a giovani disoccupati o inoccupati, disoccupati over 45 anni e disoccupati di lungo periodo, capifamiglia con minori in condizioni di comprovato svantaggio sociale, residenti o domiciliati nel territorio del distretto sociosanitario forlivese. L'iniziativa si propone di fornire un accompagnamento mirato al reinserimento lavorativo, offrendo alle persone individuate dai servizi Caritas la possibilità di sperimentarsi in un contesto lavorativo e dando alle aziende la possibilità di conoscere potenziali lavoratori. L'accompagnamento al reinserimento lavorativo viene realizzato sia dagli operatori del Centro di ascolto della Caritas diocesana e dell'Associazione Centro di Solidarietà, sia attraverso l'affiancamento con una "famiglia tutor", avente il compito di far sperimentare alla famiglia/persona in difficoltà occasioni di "prossimità" nell'affrontare gli impegni quotidiani. È prevista l'attivazione di 28 tirocini presso aziende che da subito compartecipano al progetto in misura paritaria. Le attività previste riguardano:<br>- orientamento al lavoro attraverso colloqui personalizzati con gli utenti, stesura del curriculum vitae, verifica delle offerte di lavoro presenti nel territorio, informazioni sulle varie tipologie contrattuali, valutazione delle precedenti esperienze di lavoro e delle competenze attuali e potenziali;<br>- attivazione di tirocini formativi in azienda, al fine di aiutare la persona a recuperare dignità, riacquisire autostima personale, avvicinarsi al mondo del lavoro, sperimentare le proprie capacità personali.<br>Un indicatore rilevante per il conseguimento degli obiettivi è la capacità delle aziende, e quindi della comunità, di accogliere e di essere corresponsabili rispetto alle situazioni di ripartenza più difficili. L'azione di tutoraggio da parte degli operatori del progetto ha lo scopo di monitorare la crescita costruttiva del rapporto azienda-tirocinante, nell'ottica di accompagnamento al recupero della propria dignità ed autonomia. Infine, elemento significativo è la continuazione del rapporto di lavoro, attraverso proroghe e assunzioni, sinonimo di responsabilità e impegno. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto integrazione alunni disabili della provincia di Gorizia |
| **Importo** | € 70.000 |
| **Partner** | Istituti scolastici provinciali, Azienda Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, Ambiti socio-assistenziali Alto Isontino e Basso Isontino, Ministero dell'Istruzione, Ufficio V, Ambito territoriale per la Provincia di Gorizia, Consulta provinciale disabili |
| **Descrizione** | Il progetto è finalizzato alla piena integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità certificate ai sensi della L. 104/92, la cui presenza nelle scuole della ex provincia di Gorizia, dove non esistono scuole dedicate, si allinea da anni alla media nazionale, che oscilla tra l'1,8 e l'1,9% del totale degli alunni. La situazione territoriale è caratterizzata inoltre dalla crescente presenza di allievi disabili extracomunitari o provenienti da altre regioni italiane, che richiedono specifiche modalità d'intervento. L'obiettivo del progetto è la gestione ordinaria delle emergenze e degli aggravamenti, accertati da un gruppo di lavoro inter-istituzionale, attraverso attività didattiche di sostegno mirate al superamento e alla riduzione delle lacune di partenza e al raggiungimento di obiettivi il più possibile comuni al resto della classe. Le azioni, supportate da nuove tecnologie e strumenti ad hoc, sono ideate e realizzate sulla base delle specificità dei singoli alunni e condivise tra i *partner* del progetto, con lo scopo di arricchire la flessibilità didattico-organizzativa e fornire una vasta gamma di attività curricolari e azioni integrative mirate. Sono ammessi inoltre, in un percorso di accompagnamento post-scolastico, interventi didattici, svolti in orario extracurricolare, di preparazione all'esame di Stato, e la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno per accompagnatori, al fine di consentire la partecipazione degli alunni diversamente abili a visite di studio o a eventi e manifestazioni cui la scuola aderisce. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Asti |
|---|---|
| **Denominazione** | Emporio Solidale |
| **Importo** | € 70.000 |
| **Partner** | Caritas Diocesana |
| **Descrizione** | Continua anche nel 2017 il progetto Emporio Solidale, un importante servizio offerto dal 2015 dalla Fondazione con la Caritas Diocesana. I giorni di apertura sono 3: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L'ISEE di ingresso è di 5.000 euro. Nel corso dell'anno 2015 sono state servite 183 famiglie, 331 nel 2016 e 484, per un totale di 1.231 persone a seconda della composizione dei nuclei familiari. I punti impegnati sono stati pari a 154.781. I Centri di Ascolto Caritas che hanno inviato più famiglie sono ubicati nella città di Asti ed in particolare: San Pietro, zona Est della città con 89 famiglie; Nostra Signora di Lourdes, zona Est della città, con 64 famiglie; San Paolo, zona centro della città, con 61 famiglie. Il contributo accordato dalla Fondazione Cassa di Risparmio per l'anno 2017 è stato di € 70.000. I punti erogati sono stati in totale 154.781: 1 punto equivale ad 1 euro. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto |
|---|---|
| **Denominazione** | Fondo di Sostegno Sociale Comuni del Comprensorio |
| **Importo** | € 47.000 |
| **Descrizione** | La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, anche per l'esercizio 2017, ha ritenuto opportuno, dato il perdurare degli effetti negativi della crisi sulle comunità locali di riferimento, effettuare un ulteriore stanziamento in favore del Fondo a disposizione dei Comuni del proprio territorio, al fine di sostenere i nuclei familiari in difficoltà. Il Fondo, attivo ormai da 5 anni, ha operato con criteri di sussidiarietà rispetto ad interventi deliberati da altri enti pubblici, istituzioni e associazioni. Con lo stanziamento relativo all'esercizio 2017 la Fondazione ha destinato un importo totale di circa € 540.000, in favore dei Comuni per il sostegno alle famiglie in difficoltà. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro |
|---|---|
| Denominazione | Progetto socio-assistenziale realizzato da Montefeltro Cooperativa Sociale Onlus |
| Importo | € 40.000 |
| Partner | Federazione Italiana Sport per Disabili Intellettivi e Relazionali, ANFASS Fermignano, Urbino e Urbania |
| Descrizione | Montefeltro Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, attiva nel settore della disabilità intellettiva, gestisce con personale educativo altamente qualificato, i servizi del Centro socio-educativo "Francesca" che interessano oltre 90 soggetti disabili in età differenti. Nel 2017 ha attuato 3 progetti di particolare rilevanza: "Disabilità e Sport", che impegna 28 atleti in pratiche di pallavolo, calcetto, atletica e bocce a svolgere una attività sportiva importante per migliorarne lo stato fisico e di salute e favorirne una maggiore qualità di vita; "Percorsi per la residenzialità", volto a promuovere concrete esperienze di casa e sviluppare percorsi di autonomia e crescita per soggetti che manifestano evidenti bisogni di affrancamento dalla famiglia (sono 40 i nuclei familiari beneficiari); "L'età avanza per la persona con disabilità: aiuti di qualità", che si propone di sviluppare un modello di risposta di qualità ai bisogni di 11 disabili in età avanzata (oltre i 40 anni) e progettare per essi una programmazione educativa e riabilitativa individualizzata in relazione alla specifiche esigenze. Gli obiettivi di tali interventi sono la promozione di un miglioramento dell'autonomia ed una maggiore possibilità di autodeterminazione, l'incremento delle opportunità di inclusione sociale dei soggetti disabili, la stimolazione delle funzioni cognitive ed il mantenimento di una funzionalità il più possibile adeguata. |

| Nome Fondazione | Fondazione Nazionale delle Comunicazioni |
|---|---|
| **Denominazione** | ZeroPerCento Solidale |
| **Importo** | € 16.500 |
| **Partner** | Fondazione Cariplo |
| **Descrizione** | "ZeroPerCento" è il nome del progetto della Coop. Namastè ed è anche la denominazione di una bottega solidale che vende prodotti sfusi, biologici e a KM 0, aperta a chi è interessato ad acquistare tali prodotti, provenienti da aziende agricole lombarde e da cooperative agricole sociali della zona. Il negozio è gestito dagli stessi beneficiari dell'iniziativa, cittadini residenti a Milano, disoccupati/inoccupati da almeno 6 mesi e che ricoprono posizioni lavorative all'interno della struttura. "ZeroPerCento" è inoltre un centro di ascolto per capire i problemi e le esigenze dei beneficiari e degli utenti che vi si rivolgono ed una scuola dei mestieri per approfondire competenze e professionalità. Vengono infatti organizzati corsi gratuiti su diverse tematiche indispensabili per acquisire competenze vendibili sul mondo del lavoro. Nei mesi di collaborazione lavorativa retribuita, il dipendente viene seguito dalla Cooperativa Namastè attraverso un percorso ad hoc, al fine di trovare una collocazione lavorativa in contesti esterni al progetto. "ZeroPerCento" è, inoltre, ulteriormente "solidale" poichè consente a 10 famiglie di disoccupati, segnalate dalla Parrocchia adiacente il negozio e che si trovano in situazioni economiche difficili, di poter fare una "spesa agevolata", pagando in contanti solo una piccola percentuale (il 10% del totale). |

| Nome Fondazione | Fondazione Banco di Napoli |
|---|---|
| **Denominazione** | La casa di Matteo |
| **Importo** | € 10.000 |
| **Partner** | Meridonare |
| **Descrizione** | "La casa di Matteo" è un progetto che prevede la realizzazione di una casa di accoglienza per bambini in stato di affido o adozione con gravi malformazioni, tumori, patologie e che necessitano non solo di cure particolari, ma soprattutto di amore familiare e di un accompagnamento fino agli ultimi giorni di vita. Il progetto nasce da una esperienza vera di un bambino adottato, Matteo a cui, dopo circa un anno dalla sua adozione, viene diagnosticato un male incurabile. I suoi genitori adottivi hanno avuto il compito di accompagnarlo e di dargli una famiglia che lo avrebbe portato per mano nel suo nuovo mondo. "La casa di Matteo" sarà una struttura residenziale, una vera casa famiglia che si occuperà di tutte le esigenze materiali e spirituali dei bambini accolti gravemente malati. Secondo dati Istat del 2014 i bambini con disabilità o forme tumorali fino a 6 anni di vita in Italia sono circa 2 milioni e 600 mila, di cui 290 mila con gravi difficoltà. In Campania non esistono strutture di accoglienza per bambini disabili medio e gravi e ogni anno si contano circa 100 nuovi minori alla ricerca di una famiglia che possa garantire loro affetto e sano sviluppo psicofisico. Di questi circa l'8% ha gravi disabilità o malformazioni o tumori. Tanti sono i bambini che nascono nei nostri ospedali e che, a causa di gravi malformazioni, disabilità o tumori, vengono spesso lasciati alle cure dei medici perché nessuno nessuno può o vuole prendersene cura. Molti sono gli extracomunitari che, non avendo la cultura della prevenzione durante la gravidanza, partoriscono bambini malati e per impossibilità economica e sociale li lasciano negli ospedali. Da qui nasce prima l'idea e poi il progetto: "La casa di Matteo". |

| Nome Fondazione | Fondazione Carivit |
|---|---|
| **Denominazione** | Be different |
| **Importo** | € 10.000 |
| **Partner** | Società Cooperativa Sociale "Gli Aquiloni" |
| **Descrizione** | Il progetto si rivolge a ragazzi diversamente abili per offrire loro una opportunità di aggregazione e uno spazio in cui possono valorizzare il loro "saper fare". Il fine è quello di far acquisire loro una maggiore capacità e visibilità nella partecipazione alla vita della comunità con momenti di incontro tra il mondo delle disabilità e la Comunità attraverso l'intervento di volontari che collaborano in particolari attività artigianali. Le attività progettuali realizzate riguardano:<br>- la formazione dei volontari da inserire nel progetto;<br>- l'attività di artigianato creativo dove i ragazzi disabili vengono guidati da esperti artigiani nella lavorazione del legno, piccoli manufatti, restauri ecc.;<br>- l'attività di ristorazione e catering dove i ragazzi disabili vengono inseriti nell'organizzazione e nel servizio di *coffee break*, banchetti per cerimonie, ecc.;<br>- la gestione della Casa per Ferie "San Martino" e infine un'attività di *service* audio, video, luci dove i ragazzi disabili affiancano tecnici qualificati di impianti professionali per promuovere le loro attività ed i prodotti realizzati. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno |
|---|---|
| **Denominazione** | Una stanza tutta per sé |
| **Importo** | € 3.000 |
| **Partner** | Associazione Soroptimis Valle Umbra di Foligno |
| **Descrizione** | Una stanza tutta per sé è un progetto per la realizzazione di un'aula protetta per l'audizione delle donne e minori che denunciano violenze e abusi. Si tratta di un progetto che si è potuto concretizzare con l'azione dell'Associazione Soroptmist di Foligno, con la disponibilità della Compagnia Carabinieri di Foligno e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno che ne hanno riconosciuto l'elevato valore sociale offrendo così un'immagine corale al servizio della comunità locale. La stanza, consiste in un ambiente funzionale e confortevole, utile per ritrovare, partendo da situazioni tanto drammatiche, dignità e rispetto. Rendere una testimonianza in un ambiente riservato, accogliente ma al tempo stesso dotato dell'attrezzatura necessaria affinché la testimonianza resa sia legalmente utilizzabile è ora possibile grazie alla realizzazione di tali apposite sale dedicate all'interno di numerosi comandi dell'Arma sull'intero territorio nazionale. L'Arma ha preparato personale specializzato deputato all'ascolto della denuncia; il Soroptimist International d'Italia ha investito le sue energie per fare in modo che la campetenza del personale possa trovare un contesto sinergico per raggiungere il risultato e la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ha nuovamente testimoniato la sua vicinanza e sensibilità a tematiche concernenti la persona e la sua dignità accordando un contributo finanziario. |

# SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

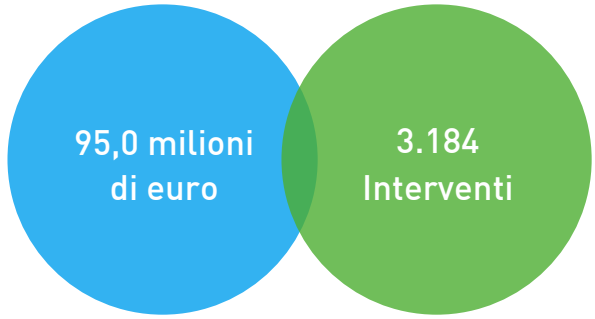


**Sotto-settori** *(valori in milioni di euro)*

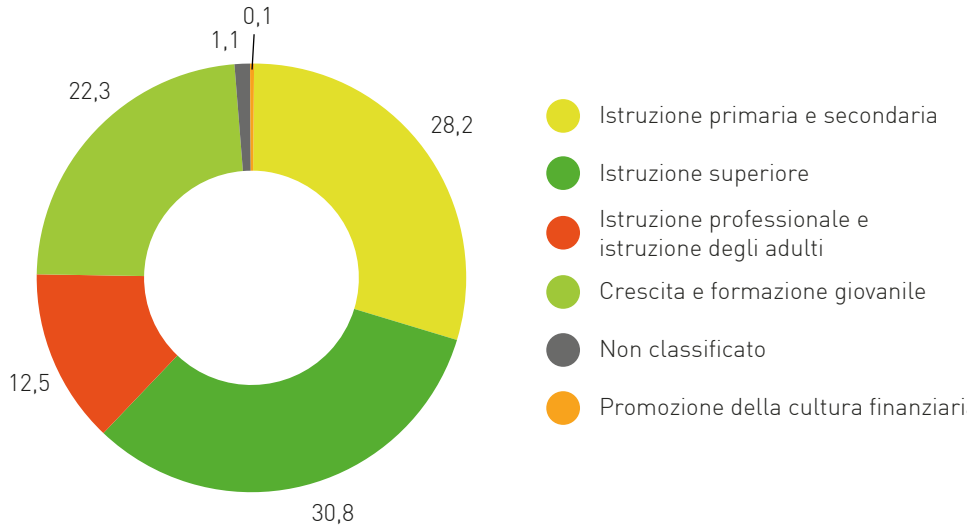

### *4.1.2.5 Educazione, Istruzione e Formazione*

L'edizione 2017 del rapporto annuale dell'Ocse sullo stato dell'istruzione a livello mondiale, "*Education at a Glance/Régards sur l'éducation*", presenta un nuovo *focus* che indaga le tendenze relative alle iscrizioni all'istruzione secondaria superiore e terziaria e al collegamento dei titoli di studio con il mercato del lavoro. La pubblicazione presenta inoltre per la prima volta un intero capitolo sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile, dando una valutazione dei progressi dei vari Paesi rispetto al traguardo 2030[47]. In Italia i laureati rappresentano il 18% della popolazione adulta, una delle percentuali più basse tra i paesi Ocse, dove la media di laureati è il 37% (dietro di noi solo il Messico). I campi di studio preferiti sono le belle arti e le discipline umanistiche, le scienze sociali, il giornalismo e l'informazione, che registrano tra i laureati una quota complessiva del 30%, il tasso più alto tra i paesi Ocse. I laureati invece di primo livello che hanno concluso gli studi nelle discipline delle scienze, tecnologia, ingegneria e matematica si collocano nella fascia bassa, pari al 14%, rispetto a una media del 23%. La prevalenza delle lauree in discipline umanistiche aumenta il divario tra formazione e mercato del lavoro, una tendenza particolarmente accentuata fra le donne, che risultano essere ancor di più penalizzate a livello occupazionale. Nel rapporto si sottolinea la necessità di accompagnare le scelte di orientamento con maggiore consapevolezza sui bisogni emergenti, modulando le borse di studio o coinvolgendo esperti del mercato del lavoro nell'orientamento alle scuole secondarie di secondo grado.
In Italia, nel 2014 la spesa per l'istruzione si è attestata al 4% del Pil, un rapporto molto inferiore alla media Ocse del 5,2%. In termini di finanziamento, l'87% della spesa dell'Italia destinata alle istituzioni dell'insegnamento proviene da fonti pubbliche, l'11% dalle famiglie e il restante 2% da altre entità private quali imprese, istituzioni religiose e altre organizzazioni senza scopo di lucro. Il contributo finanziario delle famiglie e del settore privato è più significativo nell'istruzione terziaria e raggiunge il 35% della spesa complessiva per l'istruzione universitaria, rispetto alla media Ocse del 30%. Nel nostro Paese l'82% della spesa pubblica destinata all'istruzione dal ciclo primario al terziario proviene dall'amministrazione centrale, mentre regioni e amministrazioni locali coprono entrambe il 9% della spesa[48].
Nell'aprile 2017 la riforma della "Buona scuola" (L. 107/2015)[49], è stata integrata da otto decreti del Governo. Numerosi i temi oggetto di riforma: esami, assunzioni, infanzia, disabilità, ma sono previsti anche 30 milioni sul diritto allo studio per le borse degli iscritti agli ultimi due anni delle secondarie. Tra le sfide più impegnative è emersa quella di trasformare

47 Il volume, autorevole fonte d'informazioni sullo stato di istruzione nel mondo, offre dati statistici nazionali comparabili che analizzano i sistemi educativi dei 35 Paesi membri dell'Ocse. I 22 paesi dell'Ue membri dell'Ocse sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; cui si aggiungono alcuni paesi partner dell'organizzazione quali: Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Costarica, India, Indonesia, Lituania, Federazione russa, Arabia Saudita e Sudafrica.
48 Fonte: "Uno sguardo sull'istruzione: indicatori dell'Ocse" – scheda Paese Italia.
49 Cfr: https://labuonascuola.gov.it/

l'istruzione universitaria in un percorso che faciliti ai laureati l'ingresso al mondo del lavoro. Tra il 2005 e il 2015 in Italia, oltre un terzo dei giovani tra i 20 e i 24 anni di età sono NEET (acronimo di *Not in Education, Employment or Training)*, il tasso più elevato tra i Paesi dell'Ocse (+10%). Ciò è in parte dovuto al rallentamento dell'attività economica legato alla crisi che ha condotto a un calo del 12% del tasso di occupazione. In Grecia la percentuale di 20-24enni iscritta a un corso di studi è aumentata del 14% e in Spagna del 12%, mentre in Italia è aumentata solo del 5%. Il fatto che molti giovani senza attività lavorativa non abbiano scelto di proseguire gli studi suggerisce come gli stessi non siano attratti dal sistema dell'istruzione terziaria e che questa non ne faciliti l'ingresso[50]. I dati più confortanti sono quelli relativi alla scuola dell'infanzia dove la media italiana della partecipazione è tra le più alte tra i Paesi della zona Ocse. I tassi d'iscrizione sono del 92% per i bambini di tre anni, del 94% per i bambini di quattro anni e del 97% per i bambini di cinque anni di età. La maggior parte dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia frequenta istituzioni pubbliche[51].

Nel campo dell'istruzione e della formazione ciascun paese europeo è responsabile del proprio sistema, mentre la politica dell'Ue si limita a sostenere gli interventi nazionali e contribuisce ad affrontare sfide comuni, come l'invecchiamento della popolazione, il fabbisogno di qualifiche, lo sviluppo tecnologico e la concorrenza mondiale.

*Istruzione e formazione 2020*, la cornice dell'Ue in cui si svolge la collaborazione fra gli Stati membri in questo settore, è un forum per lo scambio delle migliori pratiche, l'apprendimento reciproco, la raccolta e la diffusione di informazioni e soluzioni vincenti, nonché consulenze o misure di sostegno per le riforme strategiche. Il nuovo programma *Erasmus+*, ad esempio, punta ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile migliorando le competenze e prospettive professionali dei giovani. La strategia dell'Ue per la gioventù promuove le pari opportunità nel campo dell'istruzione e dell'occupazione e incoraggia i giovani a svolgere un ruolo attivo nella società. Il bilancio totale è di 14,7 miliardi di euro (vale a dire il 40% in più rispetto al precedente periodo di finanziamento, che si è concluso nel 2013) e permette a oltre 4 milioni di persone (per lo più giovani) di studiare, formarsi, lavorare o fare volontariato all'estero; inoltre sostiene più di 125.000 organizzazioni a collaborare con altre all'estero per innovare e modernizzare la didattica e l'animazione socioeducativa[52].

Le Fondazioni sono molto impegnate e particolarmente attente a intervenire in alcune aree di svantaggio nel settore Istruzione, sostenendo prioritariamente progettualità dove prevalgono i temi dell'integrazione sociale e delle metodologie di apprendimento. Tra le tematiche affrontate con particolare attenzione, infatti, vi è quella dell'integrazione dei bambini e dei giovani provenienti dall'estero e delle seconde generazioni nate in Italia da genitori stranieri, con progetti che puntano a incentivare la frequenza, l'inclusione e a prevenire il disagio sociale, caratterizzando l'intervento educativo per il coinvolgimento di competenze e strumenti

50 Fonte: www.orizzontescuola.it
51 *Idem*
52 Fonte: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_it.

anche intersettoriali. Nelle politiche di intervento si punta anche al sostegno dell'innovazione scolastica attraverso il supporto sia alle iniziative che intendono migliorare le metodologie didattiche e gli strumenti utilizzati, sia ai soggetti locali che sostengono l'accrescimento e la formazione delle eccellenze in campo universitario.
La strategia delle Fondazioni è orientata al rafforzamento del tessuto sociale del territorio di riferimento e alla promozione di un'offerta formativa in grado di dare adeguate prospettive di crescita e di sostenibilità. La programmazione dell'attività istituzionale pone attenzione alla formazione e alla crescita culturale della persona e al sostegno dei sistemi scolastici della comunità, al fine di sviluppare opzioni educative più estese e differenziate, arricchendo la sfera delle opportunità formative dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, con particolare attenzione ai temi dell'etica e della solidarietà.
Proprio la sedimentazione di esperienze di questo tipo, in cui il tema dell'educazione si coniuga con quello dell'inclusione sociale, ha fatto da sfondo e da incubatore dell'idea progettuale che ha portato le Fondazioni a promuovere, d'intesa con il Governo, la costituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui più ampiamente si dirà nel successivo paragrafo 4.1.2.8.
Anche per questo settore l'analisi quantitativa parte da una lettura comparata degli andamenti di lungo periodo del settore stesso e delle erogazioni totali delle Fondazioni, rappresentati con il consueto grafico che mostra la curva delle due serie storiche di importi erogati (Fig. 4.5).

**Fig. 4.5 - Erogazioni totali e del settore Educazione, Istruzione e Formazione negli anni 2002-2017**
*(valori in milioni di euro)*

Sino a tutto il 2013 si osserva una correlazione tendenzialmente positiva tra i due andamenti, pur se con due significative eccezioni: nel 2004, in piena fase espansiva del sistema, il settore accusa un calo del 19%; e nel 2012, in marcata controtendenza con il calo di quegli anni del volume totale di erogazioni, i contributi erogati nel settore aumentano del 14%. Nell'ultimo triennio, dal 2015 al 2017, la regolare correlazione tra i due andamenti si perde evidenziandosi un *trend* degli stessi del tutto inverso nel 2015 e 2016 (a fronte di un ciclo di ripresa generale, con +13,5% nel biennio, il settore Istruzione subisce una flessione del 12%), e nuovamente di segno concorde nel 2017, in leggera flessione per entrambi. Si deve peraltro ricordare, per una corretta lettura di tali ultimi andamenti, che i dati del 2016 e del 2017 sono in parte influenzati dalla rilevazione separata dei contributi destinati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Come già osservato, questa nuova voce di classificazione (che nel 2017 pesa da sola per il 12,2% sul totale delle erogazioni) ha "attratto" una parte dei volumi di attività di alcuni dei settori tradizionali, e tra questi certamente in misura più rilevante quelli del settore Educazione, Istruzione e Formazione.

Nel corso del periodo esaminato (2002-2017), nel settore sono stati erogati quasi 2,4 miliardi di euro, con una media di erogazione annuale di circa 150 milioni di euro e un'incidenza sul totale erogato del 12,4%.

Nonostante l'andamento in calo degli ultimi anni (e a maggior ragione tenendo presente l'annotazione appena fatta sull'incidenza del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), il settore rimane anche nel 2017 nel gruppo di quelli di maggior peso con 95,0 milioni di euro erogati per 3.184 interventi, rispettivamente il 9,6% e 16,0% del totale (Tab.4.2).

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse tra i diversi comparti di attività del settore si registra nel 2017 una variazione di priorità rispetto all'anno precedente (Tab. 4.8): il comparto Istruzione superiore, comprendente l'istruzione universitaria, para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie, ritorna ad essere il principale ambito di intervento delle Fondazioni nel settore. Nel 2017, sono stati erogati 30,8 milioni di euro, pari al 32,4% degli importi, per 250 interventi realizzati (7,9% del comparto). La crescita rispetto al 2016 degli importi erogati (+7,2%) è tanto più significativa in quanto si innesta in un contesto recessivo del settore (-2,3%), ed evidenzia una rinnovata attenzione delle Fondazioni per il sostegno dell'istruzione superiore delle istituzioni universitarie del territorio. Il 24% degli importi (7,4 milioni di euro) è destinato a progetti specifici di supporto alla didattica, programmi di studio, forme di tirocinio aziendali, dottorati di ricerca; il 22,8% (7 milioni di euro) è destinato a borse di studio; seguono, con il 18,3% delle erogazioni (5,6 milioni di euro), i contributi a corsi di diploma universitari, relativi a discipline tradizionali e innovative.

Oltre che con sussidi finalizzati in modo specifico alla didattica, le Fondazioni sostengono le Università e gli Istituti di alta formazione anche con contributi generali per lo sviluppo delle organizzazioni: nel 2017 sono erogati a questo titolo circa 4,5 milioni di euro, pari al 14,5% del comparto. Si rilevano infine progetti per il potenziamento infrastrutturale delle istituzioni beneficiarie (nuovi insediamenti universitari e strutture integrate per l'alloggiamento degli studenti), con

circa il 7,3% degli importi (oltre 2 milioni di euro). Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, si registra una decisa prevalenza dei soggetti pubblici: ad essi va il 67,3% delle erogazioni, contro il 32,7% assegnato ai beneficiari di natura privata.
Scendendo di una posizione in graduatoria tra i sotto-settori, e in flessione di importi e numeri rispetto al 2016 (rispettivamente -6,6% e -5,5%), passa al secondo posto l'Istruzione primaria e secondaria, con 28,2 milioni di euro, pari al 29,7% del totale di settore, e 1.469 interventi (46,1%). Gli interventi si concentrano soprattutto su progetti didattici specifici e sulle infrastrutture scolastiche. Le risorse destinate alla didattica sono prevalentemente impegnate per progetti con pluralità di azioni integrate: oltre 10 milioni di euro (39% del settore) vanno all'organizzazione scolastica. La costruzione e ristrutturazione di edifici scolastici e l'acquisto di attrezzature (laboratori linguistici e scientifici, aule multimediali, biblioteche) registrano importi complessivi pari a 7,5 milioni di euro, con un'incidenza del 28,2%. Seguono, con 2,8 milioni di euro (il 10,5% del totale), le iniziative destinate allo sviluppo programmi di studio e alta formazione e borse di studio.
Riguardo ai destinatari degli interventi nel comparto si rileva una distribuzione abbastanza equilibrata tra soggetti privati e pubblici, con una leggera prevalenza dei primi (52,3% degli importi a beneficiari privati contro 47,7% assegnati ai pubblici).
Si conferma in espansione, così come già rilevato nel 2016, l'attività del comparto Crescita e formazione giovanile che raccoglie 22,3 milioni di euro (23,5% del settore) per un totale di 797 interventi (25,0% del settore), guadagnando il terzo posto nella graduatoria dei sottosettori. Il dato, in progresso del 30% rispetto al 2016, è in linea con quanto sopra evidenziato relativamente alle politiche di intervento delle Fondazioni attente alle progettualità che puntano alla formazione e alla crescita culturale della persona e al sostegno dei sistemi scolastici della comunità.
La quota prevalente delle erogazioni del comparto è destinata, nel 2017, a una varietà di progettualità complesse e articolate (36,6% degli importi pari a 7,5 milioni di euro) volte all'integrazione sociale e lavorativa di giovani in difficoltà, al sostegno al diritto allo studio e all'arricchimento di percorsi formativi di giovani e adolescenti. Seguono le iniziative per lo sviluppo di programmi di studio (oltre 3 milioni di euro) e le borse di studio (2,8 milioni di euro).
Per quanto attiene ai soggetti beneficiari delle erogazioni, qui la prevalenza dei privati è molto netta, con una concentrazione in capo ad essi dell'79,7% delle erogazioni.
L'Istruzione professionale e degli adulti scende al quarto posto nella graduatoria del settore con 12,5 milioni di euro erogati e 637 interventi (il 13,2% degli importi e il 20,0% del numero di iniziative). La diminuzione rispetto all'anno precedente è quella di maggiore consistenza tra i comparti riguardo soprattutto agli importi erogati (-32,7%). I contributi del comparto vengono utilizzati principalmente per iniziative di ammodernamento o ristrutturazione di spazi dedicati allo studio (3,3 milioni), seminari e convegni (2,5 milioni), contributi per la gestione ordinaria (1,1 milione) e progetti integrati (1 milione). In merito alla natura dei beneficiari, il comparto conferma la situazione osservata nel precedente rapporto, con una netta prevalenza dei soggetti privati su quelli pubblici (rispettivamente 68,9% contro 31,1%).

Chiude la graduatoria interna dei sotto-settori la Promozione della cultura finanziaria, comparto introdotto nella griglia di classificazione Acri a partire dal 2013 per censire separatamente gli interventi volti alla divulgazione di temi economico-finanziari nelle scuole e iniziative di promozione della cittadinanza economica. Più che per l'entità dell'impegno finanziario profuso, del tutto residuale con poco meno di 100.000 euro stanziati nell'anno, il comparto merita di essere menzionato per sottolineare la presenza comunque costante delle Fondazioni su questo tema, in riscontro alla crescente attenzione pubblica suscitata negli ultimi anni dalle vicissitudini dei mercati finanziari e del risparmio.

Un'ultima annotazione relativa al settore riguarda le fonti delle progettualità finanziate nel 2017. Le erogazioni basate su domande presentate da terzi prevalgono nettamente con il 57,9% degli importi erogati, una quota superiore a quella rilevata a livello generale (pari al 45,8%), seguite dalle iniziative di origine interna alla Fondazione (che pesano per il 26,1% degli importi contro il dato generale del 19,9%). Ne consegue una sottorappresentazione dei progetti selezionati attraverso bandi, che assorbono il 15,9% degli importi, contro il 34,3% rilevato per l'insieme delle erogazioni.

L'approfondimento sul settore Educazione, Istruzione e Formazione si conclude, come per gli altri visti in precedenza, con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2017. Si deve ribadire, anche in questo caso, che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione completa dei progetti più importanti.

| Nome Fondazione | Compagnia di San Paolo |
|---|---|
| **Denominazione** | Programma ZeroSei |
| **Importo** | € 1.800.000 |
| **Partner** | Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, Fondazione Cariparo, Collegio Carlo Alberto, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, Jacobs Foundation, Regione Piemonte, Città di Torino, Comuni dell'Area metropolitana di Torino, Aziende Sanitarie Locali, Consorzio di servizi socio assistenziali (CIDIS), Ufficio Pastorale Migranti – Arcidiocesi di Torino, Fondazione Zancan, Labins, Associazioni e organizzazioni del territorio. |
| **Descrizione** | Nato nel 2014, il Programma ZeroSei mira a promuovere il benessere dei bambini di 0-6 anni e delle loro famiglie e accrescere la consapevolezza che investire nella prima infanzia sia fattore essenziale per incidere sul futuro della nostra società, anche in base alle evidenze emerse dal Transatlantic Forum on Inclusive Early Years. Il territorio di intervento è principalmente quello dell'area metropolitana di Torino, con esperienze emblematiche anche in Piemonte e a livello nazionale. Integrazione tra servizi sociali, educativi, scolastici, sanitari, culturali con azioni di progettazione partecipata e *capacity building* sono cifre distintive di diverse azioni del Programma (Oltreicampi ZeroSei, Bimbingamba, Altrotempo ZeroSei, Nati per Leggere Piemonte, Porta Palazzo ZeroSei). Tali azioni sono accomunate da interventi formativi a operatori e referenti istituzionali, attività di consulenza e trasferimento di competenze con l'intento di attivare le risorse latenti e le comunità educanti presenti sui territori e tra i soggetti, anche inediti, coinvolti, con la partecipazione delle famiglie. Altra linea di intervento è la diffusione di pratiche/politiche anche già sperimentate in altri contesti, mediante la raccolta di indicazioni su ricadute e innovazioni in tema di integrazione di servizi (Intesys) e azioni di valorizzazione delle pratiche stimolate e sviluppate mediante bandi locali (Bando Orizzonti ZeroSei) e nazionali anche in collaborazione con altre Fondazioni (Bando Infanzia, Prima). È attiva un'azione di *advocacy* presso il mondo delle imprese, nell'ambito di una più ampia collaborazione tra fondazioni europee (ImpresaZeroSei). Sperimentazioni innovative con metodiche controfattuali di *conditional cash transfers* sono tese a rilevare gli effetti sugli stili di vita delle famiglie vulnerabili (Opportunità ZeroSei). Infine, il Programma promuove luoghi fisici per comunicare l'importanza di investire nella fascia 0-6 anni, sperimentare educazione informale, dimostrare i risultati raggiunti e valorizzarli a livello nazionale (Spazio ZeroSei). www.programmazerosei.it |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Torino |
|---|---|
| **Denominazione** | Talenti per il Fundraising |
| **Importo** | € 440.000 |
| **Partner** | Unioncamere Piemonte, Associazione Culturale per Torino |
| **Descrizione** | Talenti per il Fundrasing, giunto alla seconda edizione, è un progetto destinato a giovani laureati e dottori di ricerca del Piemonte e della Valle d'Aosta che intendano diventare esperti nell'attività di raccolta delle donazioni per le organizzazioni non profit. Il corso prevede un ciclo formativo completo di lezioni, *workshop*, redazione di progetti e testimonianze di *fundraiser* professionisti, per portare 60 giovani laureati e PHD a padroneggiare i principi e le tecniche della raccolta fondi. Molti i temi trattati, tra cui le nuove frontiere del *fundraising online*, il *crowdfunding*, i testamenti e i lasciti solidali, il mercato delle grandi donazioni. I docenti sono alcuni tra i più riconosciuti *fundraiser* professionisti del settore. Alcuni degli elementi di novità della seconda edizione sono: i laboratori tematici sull'utilizzo dei Big Data nella raccolta fondi, *workshop* specifici sulla *disruptive donor experience*, la *virtual reality* e la realtà aumentata nella raccolta fondi, gli elementi per la gestione del *board* e dei volontari. Il corso si svilupperà nei mesi di aprile – dicembre 2018 e prevederà inoltre un modulo finale residenziale con funzione di *stress test* per verificare l'apprendimento di quanto insegnato durante il corso. Un percorso di alta formazione molto impegnativo, al termine del quale Fondazione CRT metterà a disposizione dei migliori partecipanti 25 borse di tirocinio della durata di 6 mesi per misurarsi come *fundraiser* presso soggetti non profit del Piemonte e della Valle d'Aosta. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto borse studio lavoro |
| **Importo** | € 300.000 |
| **Partner** | Provincia dell'Aquila |
| **Descrizione** | Finanziamento di 30 borse di studio/lavoro, della durata di 12 mesi, per lo svolgimento da parte di giovani di tirocini formativo-professionalizzanti presso imprese/aziende operanti nella Provincia dell'Aquila. La borsa lavoro è uno strumento formativo che facilita, attraverso un'esperienza pratica, l'inserimento nel mercato del lavoro di persone appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" come per esempio disoccupati, disabili e studenti. Si tratta di un'esperienza lavorativa che non costituisce un rapporto di lavoro dipendente; è uno strumento utile a favorire l'inserimento lavorativo temporaneo dei giovani. Il progetto, iniziato nel 2014, ha visto un impegno finanziario della Fondazione pari ad € 1,5 milioni e l'attivazione di 140 borse studio/lavoro. L'iniziativa ha riscosso grande successo in un contesto di gravissima crisi occupazionale; molti dei tirocini si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato. |

| Nome Fondazione | Fondazione Banca del Monte di Lombardia |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto professionalità |
| **Importo** | € 300.000 |
| **Partner** | UBI BANCA spa |
| **Descrizione** | Fin dal 1999, FBML ha realizzato un'iniziativa annuale denominata Progetto Professionalità "Ivano Becchi" che, ad oggi, è giunta alla XIX edizione e che ha come obiettivo la valorizzazione del merito tra i giovani, indipendentemente dal titolo di studio, purchè già inseriti nel mondo del lavoro. In particolare la Fondazione finanzia in modo totale e gratuito le spese per 25 percorsi di formazione personalizzati, da svolgere presso imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca, scuole e pubbliche amministrazioni, in Italia - di regola fuori dalla Lombardia - o in altri Paesi. I percorsi devono principalmente essere volti a fornire ai candidati nuove esperienze o conoscenze personali, non limitandosi a proporre apprendimenti esclusivamente teorici. La durata di un Percorso non può superare i sei mesi. Ad oggi quasi 400 giovani hanno usufruito di queste opportunità. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Fano |
|---|---|
| **Denominazione** | Contributo all'Associazione Fanoateneo per l'attività universitaria e ricerca scientifica |
| **Importo** | € 155.000 |
| **Partner** | Comune di Fano, Creval Spa, BCC Fano, BCC Suasa, Comune di Cartoceto, Comune di Colli al Metauro, Comune di San Costanzo |
| **Descrizione** | La Fondazione contribuisce all'Associazione Fanoateneo sin dalla costituzione di quest'ultima. Fanoateneo è un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro, avente come finalità esclusive la promozione ed il sostegno di iniziative in favore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, universitaria e post-universitaria, della formazione professionale e della ricerca scientifica al fine di incentivare lo sviluppo economico e sociale della comunità locale. In particolare, nell'esercizio 2017, oltre alla quota di € 140.000 del contributo triennale destinato al mantenimento della sede distaccata dell'Università degli Studi di Urbino a Fano, è stato erogato un contributo di € 15.000 finalizzato alla ricerca sulla malattia rara Atassia-Telangectasia, che ha visto la collaborazione di ricercatori nazionali e internazionali. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo |
|---|---|
| **Denominazione** | Job Campus - Campus Mimprendo Padova |
| **Importo** | €150.000 |
| **Partner** | Collegio Universitario Don Mazza e Università di Padova (enti proponenti) |
| **Descrizione** | Il Collegio Universitario Don Mazza intende realizzare il primo Job Campus in Italia dove vive la voglia di fare impresa dei giovani. Il progetto offre un innovativo modello di residenzialità universitaria dove il *co-housing* diventa acceleratore di processi formativi dedicati ai laureandi con forte attitudine e vocazione imprenditoriale. Il progetto Job Campus offre agli universitari iscritti all'ultimo anno di corso un'esperienza immersiva di contaminazione formativa e di valorizzazione delle competenze chiave per l'innovazione e la creazione d'impresa. Si propone come un acceleratore di opportunità occupazionali e di auto-imprenditorialità per i giovani universitari nella logica di "incubatore capovolto": le attitudini e il talento degli ospiti del Job Campus saranno a servizio delle aziende interessate ad affidare a *team* di laureandi propri progetti strategici di ricerca e sviluppo. La sede di Job Campus sarà a Padova, la struttura comprende uno spazio permanente di 3.600 mq con 70 posti letto, aule, spazi di laboratorio, servizi completi di ospitalità e contaminazione formativa. |

| Nome Fondazione | Fondazione di Piacenza e Vigevano |
|---|---|
| **Denominazione** | InFormazione Teatrale 2017-2018 |
| **Importo** | € 130.000 |
| **Partner** | Teatro gioco vita - Fondazione teatri |
| **Descrizione** | Il progetto "InFormazione Teatrale" è un articolato programma educativo e artistico che la Fondazione di Piacenza e Vigevano sostiene, fin dal 2006, in collaborazione con Teatro Gioco Vita di Piacenza. Propone incontri, laboratori, progetti formativi e conferenze rivolgendosi ai bambini in età scolare e prescolare, ai giovani, all'area del disagio, alla scuola e alla famiglia. Un progetto di valenza culturale, ma anche di importante valore educativo e formativo, che propone ai più piccoli e ai ragazzi strumenti di conoscenza e confronto con la realtà, stimoli all'analisi critica e occasioni per affrontare con strumenti e modalità diverse le competenze e i contenuti acquisiti grazie al lavoro didattico, nonché un'articolata proposta di laboratori e percorsi di formazione in grado di condurre lo spettatore "dietro il sipario" unendo la teoria alla pratica teatrale. Proprio per le sue caratteristiche, lo stanziamento della Fondazione per "Informazione teatrale" viene equamente ripartito tra i settori Arte e attività culturali e Educazione, istruzione e formazione. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo |
|---|---|
| **Denominazione** | Centro di eccellenza di Chimica Analitica |
| **Importo** | € 128.000 |
| **Partner** | Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" di Fermo |
| **Descrizione** | Realizzazione di un "Centro di Eccellenza di Chimica Analitica", in cofinanziamento con l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" di Fermo, mediante l'acquisto di un Detector spettrometro di massa ad ultra alta risoluzione, ibrido quadruplo "Q Exactive" e generatore di azoto, da interfacciare con la strumentazione cromatografica di altissimo livello già presente nei laboratori del "Montani". Questa strumentazione permette di identificare, quantificare e confermare in un unico esperimento fino ad oltre 1.000 analiti diversi a livelli di ultra-tracce ed in matrici molto complesse grazie alla ultraelevata risoluzione. Lo spettrometro può essere utilizzato in campi di enorme interesse e in continua espansione, che vanno dalla prevenzione medica alla sicurezza alimentare (protezione delle tipicità alimentari, autenticità) e ambientale, dalla prevenzione e cura delle dipendenze allo studio dei materiali innovativi (ambito alimentare, ambientale, chimico clinico innovativo, tossicologico, farmaceutico e medico). Uno dei pochi esemplari esistenti in Italia e unico nella Regione Marche. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Modena |
|---|---|
| **Denominazione** | Orientarsi |
| **Importo** | € 50.000 |
| **Partner** | Fondazione San Filippo Neri |
| **Descrizione** | Il progetto "Orientarsi" è un'iniziativa volta a favorire una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado. Il gruppo di progettazione ha visto coinvolti diversi soggetti coordinati dalla Fondazione CR Modena: la Provincia di Modena, il Tavolo provinciale dell'orientamento, l'Ufficio scolastico regionale, i dirigenti scolatici di ambito, il Comitato provinciale genitori e la Fondazione San Filippo Neri. L'obiettivo generale riguarda la prevenzione dell'insuccesso scolastico attraverso la promozione di una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado determinata dalla corretta analisi delle capacità e aspirazioni dei singoli studenti. Gli obiettivi specifici sono l'aumento del successo del percorso di studi di scuola secondaria di secondo grado attraverso l'implementazione di azioni di didattica orientativa; il rafforzamento degli strumenti e delle azioni informative sulle possibilità di scelta per studenti; la promozione di una corretta cultura della scelta presso le famiglie; la formazione dei docenti sulla valutazione delle competenze degli studenti. Sono stati predisposti laboratori di didattica orientativa per gli alunni del II anno della scuola secondaria di primo grado (18 classi per ca 450 studenti); cinque saloni dell'orientamento durante i quali le famiglie degli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado hanno avuto l'opportunità di incontrare docenti e studenti, di conoscere i piani dell'offerta formativa; momenti formativi per le famiglie diffusi su tutto il territorio provinciale e predisposizione di un piano di formazione per docenti delle scuole secondarie di primo grado coinvolte nel progetto sui temi dell'orientamento. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana |
|---|---|
| **Denominazione** | Convegno "La magia del Volontariato: esperienze a confronto" |
| **Importo** | € 20.000 |
| **Partner** | Fondazione Carisal, GiffoniFilmFestival 2017 e Associazione Angelo Azzurro |
| **Descrizione** | Il Convegno è stato promosso e organizzato dalla Fondazione, con la collaborazione dell'Associazione Angelo Azzurro, nell'ambito del partenariato attivato con il GiffoniFilmFestival 2017. Il focus dell'incontro è stato il ruolo delle giovani generazioni quale risorsa vitale per la coesione sociale, la tutela dei deboli e la crescita dell'economia solidale, per ricostruire l'anima del Paese. I diversi relatori intervenuti hanno portato testimonianze positive e stimolanti negli ambiti dei minori, dell'intergrazione sociale, dello sport, ecc. Sono intervenuti il rappresentanti di Angelo Azzurro, il dott. Angelo di Popolo Responsabile Mondialità, animazione al volontariato e Unità di strada della Caritas Diocesana di Salerno Campania e Acerno, il Dott. Ferri della Fondazione Ambrosini ed hanno raccontato ciò che realizzano da anni con i minori, le case famiglia, i senza fissa dimora, rom e stranieri. Un medico operante nelle missioni internazionali ha inoltre raccontato l'esperienza di Medici Senza Frontiere. Sodalis CSV di Salerno ha testimoniato sull'importante lavoro che l'ente svolge, da sempre, sul territorio dell'intera provincia interfacciando e collaborando con ogni realtà che opere nel mondo del volontariato. Nell'ambito della collaborazione attivata con il GiffoniFilmFestival, la Fondazione ha condiviso gli obiettivi e le finalità del piano strategico di comunicazione GFF 2017, che prevede fra le diverse attività la redazione di una pagina promozionale della Fondazione e altre forme di promozione dell'immagine istituzionale della Fondazione Carisal e delle attività da essa realizzate, e, allo stesso tempo, la divulgazione delle iniziative attuate dalle fondazioni bancarie in Italia attraverso la proiezione del video "Un immenso bene italiano" nell'ambito del GFF. Si prevede inoltre, l'organizzazione di un convegno sul ruolo delle giovani generazioni nell'impegno civico e nel volontariato, quale risorsa vitale per la coesione sociale, la tutela dei deboli, la crescita di un'economia solidale, da realizzarsi nella forma di un *talk* in cui i giovani potranno incontrare *testimonial* del terzo settore. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto di promozione e sviluppo di attività formative nelle tematiche dell'economia aziendale e del management di impresa basati sull'uso della lingua inglese |
| **Importo** | € 10.000 |
| **Partner** | Istituto Tecnico Commerciale A. Einstein di Loreto e Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche |
| **Descrizione** | Il progetto, finanziato per la quasi totalità dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, si inserisce nella strategia di ampliare e potenziare l'offerta formativa dell'Istituto Tecnico "A. Einstein" di Loreto, attraverso l'attivazione di lezioni in lingua inglese in tema di economia aziendale e *management* di impresa. La rilevanza del progetto è stata determinata dal fatto che i corsi citati sono stati realizzati attraverso un protocollo di intesa con l'Università Politecnica delle Marche che ha previsto la collaborazione di docenti e ricercatori universitari. Tale coinvolgimento ha garantito una formazione di alto livello e la nascita di un canale di comunicazione privilegiato tra gli studenti coinvolti e la Facoltà di Economia di riferimento per il territorio con reciproci vantaggi. La Fondazione, oltre ad aver messo a disposizione le risorse per il costo dei docenti, ha svolto il ruolo di facilitatore dei processi di attivazione sociale. |

| Nome Fondazione | Fondazione di Venezia |
|---|---|
| **Denominazione** | Tutta un'altra ASL |
| **Importo** | € 8.500 |
| **Partner** | Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto |
| **Descrizione** | Il progetto "Tutta un'altra ASL" è nato per potenziare l'incontro tra i licei e le istituzioni o le aziende che possono proporre percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di alto e qualificato profilo, in risposta alla difficoltà dei licei di individuare *partner* di qualità con cui definire percorsi formativi adeguati. Da questa esigenza sentita dal territorio prende avvio l'originale iniziativa realizzata da Fondazione di Venezia e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che, con modeste risorse, hanno organizzato, individuato e curato l'attuazione di 48 percorsi presso: Collezione Peggy Guggenheim, AKQA, Coldiretti Venezia, Civita Tre Venezie, Fondazione Gianni Pellicani e Alliance Française. La peculiarità del progetto sta nel ruolo assunto dalla Fondazione di Venezia che, in veste di piattaforma di coordinamento tra scuole e soggetti ospitanti, ha definito una rete di istituzioni di prestigio del territorio. L'azione di coordinamento ha anticipato l'azione del MIUR che sta ancora definendo la sua piattaforma *online*. Oltre a questo aspetto di innovazione, la Fondazione ha permesso un *match* efficace tra i candidati che si sono proposti tramite lettere motivazionali e hanno sostenuto un colloquio conoscitivo. Tutti i soggetti "accoglienti" individuati dalla Fondazione hanno definito con l'Ufficio Scolastico Regionale percorsi di alternanza mirati e coerenti che hanno potenziato l'autonomia, fatto emergere le competenze e il senso di responsabilità degli studenti e si sono rivelati orientanti rispetto alle scelte post-diploma. Per l'anno scolastico 2017/2018 la rete di soggetti "accoglienti" è stata ampliata comprendendo per esempio le Gallerie dell'Accademia di Venezia e la Fondazione Teatro la Fenice; il modello "Tutta un'altra ASL" è stato apprezzato e replicato da Fondazione Cassamarca e Fondazione Cariparo per i territori delle province di Treviso, Padova e Rovigo. |

# SETTORE SVILUPPO LOCALE

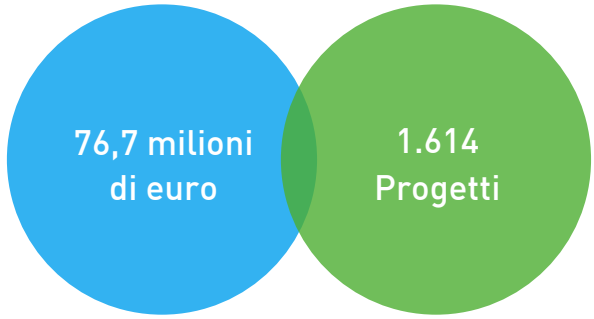


**Sotto-settori** *(valori in milioni di euro)*

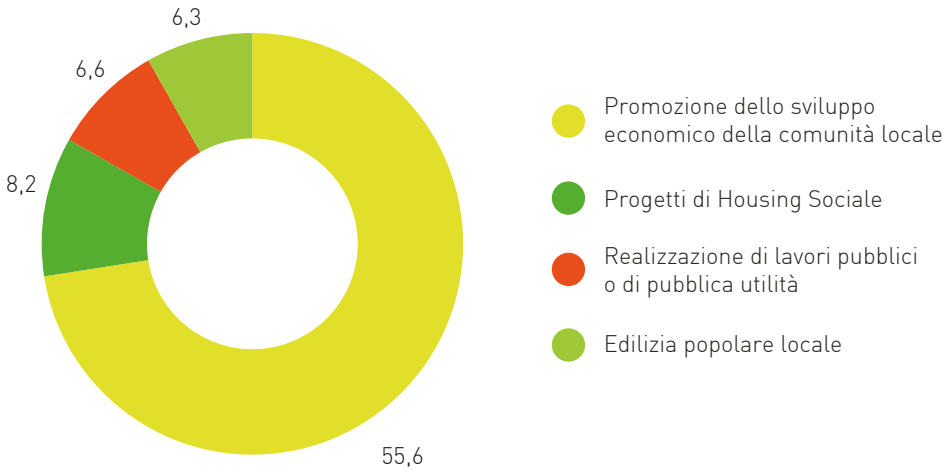

### *4.1.2.6 Sviluppo locale*

La norma che definisce la missione delle Fondazioni rimanda a un concetto di sviluppo declinato in modo esplicito nella sua accezione economica. L'art. 2 del d.lgs. 153/1999 recita infatti: "*Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti*".

Tra le righe del medesimo articolo è tuttavia possibile cogliere l'affermazione di un'idea di sviluppo più ampia e multiforme: uno sviluppo inteso come miglioramento complessivo delle condizioni di vita (non solo economiche) della comunità a cui l'intervento delle Fondazioni è rivolto. Combinando i due fondamentali scopi delle Fondazioni più volte richiamati, cioè l'utilità sociale e lo sviluppo economico, con il vincolo della "prevalente territorialità" sancito nel successivo comma del medesimo articolo (*Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività* …) si perviene infatti a una formulazione unitaria, e più complessa, della missione; una chiave di lettura che accoglie tutti e tre questi elementi fondanti ed è comunemente identificata con l'espressione "sviluppo del territorio (o sviluppo locale)". Secondo questa lettura, in definitiva, tutte le iniziative e i progetti promossi dalle Fondazioni sono in qualche modo orientati a sostenere un processo di sviluppo territoriale, declinato di volta in volta in forme differenti che ne mettono in risalto profili economici, culturali, sociali o ambientali.

Naturalmente, per un'analisi organica dell'operato delle Fondazioni, è necessario raggruppare gli interventi con un certo grado di specificità rispetto al loro contenuto, e l'analisi settoriale condotta in questo quarto capitolo del Rapporto è strutturata, appunto, in funzione di questo scopo.

Pur con questa accortezza metodologica è tuttavia inevitabile, visto l'amplissimo raggio d'azione delle Fondazioni, che alcune delle iniziative realizzate sfuggano alla possibilità di essere "incasellate" nella griglia dei settori prescelti, e si renda pertanto necessaria l'individuazione di un ambito di classificazione residuale, che li possa rappresentare unitariamente nonostante la loro intrinseca diversità.

Il settore Sviluppo locale, trattato in questo paragrafo, svolge questa funzione.

La caratteristica peculiare che contraddistingue il settore è quindi quella di intercettare un ampio ed eterogeneo ventaglio di progettualità accomunate tra loro dalla finalità di promozione dello sviluppo dei territori di riferimento. Ne consegue, anche, che la definizione esatta del profilo e del perimetro del settore non sia univoca per tutte le Fondazioni, ma frutto di scelte autonome ispirate dalla visione del contesto territoriale e delle leve che ciascuna intende attivare per promuovere il progetto di crescita del territorio.

Dall'insieme delle iniziative censite nel 2017 si evince una crescente propensione, soprattutto delle Fondazioni più strutturate, a catalogare nel settore dello Sviluppo locale programmi intersettoriali che convogliano molteplici risorse e interessano più ambiti tematici collegati tra loro. La visione che fa da sfondo a tali iniziative individua nel territorio, attraverso interazioni dirette, spesso di natura informale, il luogo dove si sviluppa la conoscenza come risorsa cruciale

per innescare processi di innovazione. Ed è nel territorio che prendono forma sinergie ed economie esterne (materiali e immateriali), che creano le premesse per progettualità articolate in grado di intercettare orientamenti emergenti, quali ad esempio, quelli delle periferie urbane, del recupero delle cosiddette "aree interne", dell'impresa sociale e dell'occupazione giovanile. L'operatività di tali complesse progettualità, che riporta all'accezione "allargata" del settore poc'anzi descritta, si traduce in un'ampia gamma di interventi multidisciplinari: potenziamento e innovazione delle economie locali e dell'imprenditorialità; rafforzamento dell'occupazione giovanile attraverso forme di *co-working* e collaborazioni tra professionisti; valorizzazione del patrimonio e dell'identità storico-culturale; prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico, promozione di attività di educazione e formazione e di contenuti innovativi di carattere scientifico e tecnologico; accoglienza e inserimento sociale e lavorativo dei migranti e dei nuovi residenti; comunicazione e promozione delle risorse e delle potenzialità del territorio; attività di *advocacy* legislativa legata alle specificità delle aree di riferimento.
Un interessante esempio di progetto con questa caratteristica di multisettorialità è "Attiv -aree", un'iniziativa sostenuta dal 2016 da Fondazione Cariplo, che ha l'obiettivo di riattivare e aumentare l'attrattività delle cosiddette *aree interne*, riducendone l'isolamento e favorendo buone pratiche di ritorno. *Aree interne* sono individuate in quei territori periferici (il 60% del territorio nazionale) ricchi di storia, tradizioni, risorse naturali e valori, ma penalizzati da una limitata accessibilità ai servizi essenziali e non sempre in grado di mantenere o attrarre residenti, con conseguenze di abbandono e spopolamento. Il programma avviato intende promuovere, in alcuni di questi ambiti, lo sviluppo locale sostenibile, la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche, sociali e culturali, e i legami di collaborazione, solidarietà e appartenenza.
Un'altra emblematica iniziativa intersettoriale alla quale hanno aderito otto Fondazioni[53], è l'iniziativa promossa dalla Commissione per l'Ambiente di Acri e denominata "*Green Jobs, promuovere le competenze imprenditoriali in ambito green*". Si tratta di un'iniziativa finalizzata a promuovere le competenze imprenditoriali in un contesto di compatibilità ambientale (il cosiddetto ambito *green*) nelle scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali). La promozione dei "lavori verdi" tra i giovani è concepita come una modalità di risposta, potenzialmente molto importante, alle sfide dell'occupazione giovanile della sostenibilità ambientale del tessuto produttivo e dello sviluppo delle aree geografiche di riferimento. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso educativo e formativo, riconosciuto anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro da parte del Miur (per maggiori informazioni sul progetto si veda il paragrafo 4.1.6 sulle iniziative in *partnership*).
Nel campo dello Sviluppo locale si realizza in pieno la diversificazione, già evidenziata con riferimento a tutta l'attività istituzionale delle Fondazioni, delle modalità di intervento: dalla tradizionale attività erogativa ad ampio raggio, al sostegno diretto di Istituzioni primarie del

53 Fondazione Cariplo nel ruolo di *leading foundation*, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia.

territorio; dall'attivazione di progetti "in proprio" alla promozione di reti territoriali, ovvero all'impiego del patrimonio per investimenti correlati alla missione.

Riassumendo e sistematizzando, le numerose e variegate linee d'azione sin qui tratteggiate nell'alveo dello Sviluppo locale possono essere raggruppate nelle seguenti principali tipologie di attività:

- attività di "valorizzazione territoriale" volte ad accrescere l'attrattività dei "luoghi" per il miglioramento della quantità e qualità dei flussi turistici, valorizzando le loro eccellenze culturali e produttive e stimolandone la messa in rete (diffusione di *brand* locali, strategie territoriali e innovazione organizzativa delle produzioni agro-alimentari locali e di qualità, organizzazione di eventi, produzione di guide, iniziative per la diffusione dei saperi locali come risorsa per lo sviluppo e la rivitalizzazione dei piccoli centri a rischio di spopolamento, ecc.);
- attività per il potenziamento e l'innovazione del tessuto produttivo locale, quali, ad esempio, "fondi per lo sviluppo", facilitazione dell'accesso al credito delle imprese, promozione di nuove imprenditorialità locali, progetti di fattibilità, promozione di distretti industriali, diffusione di tecnologie nelle aziende, ecc.;
- azioni di "economia collaborativa o *sharing economy*" volte a stimolare e incentivare sperimentazioni legate alla condivisione di beni, oggetti, mezzi e strumenti di lavoro senza trasferirne la proprietà (iniziative di *co-working* o *hub* per la sinergia tra realtà imprenditoriali e *start up*). Alla base di questo modello di relazione economica vi è l'attivazione di una fitta rete di interscambi di servizi tra individui e aziende, basata sul massiccio utilizzo delle nuove tecnologie digitali e per questo potenzialmente senza confini geografici; la componente chiave del modello è l'accesso ai beni e servizi collegato strettamente al bisogno di fruizione, piuttosto che alla proprietà degli stessi, e diventa un nuovo strumento di cooperazione con i territori limitrofi e sin anche oltre i confini nazionali;
- sostegno a grandi progetti per la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture territoriali (mobilità viaria, ferroviaria e aeroportuale, strutture turistiche, reti di cablaggio, ecc.), ivi inclusi interventi straordinari in zone colpite da sismi e alluvioni;
- strategie di investimento del patrimonio orientate a offrire un ulteriore apporto allo sviluppo economico delle aree di riferimento, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di adeguata redditività (investimenti nelle "*multiutilities*" locali, negli Enti, nel settore delle infrastrutture, in attività di "*venture capital*" e "*venture philanthropy*", ecc.);
- contrasto alle "vulnerabilità sociali" del territorio, cioè interventi volti ad affrontare problematiche che sono all'origine di condizioni di insicurezza degli individui e di fragilità di alcune parti della popolazione. In questo contesto, che ha assunto rilievo crescente negli anni della crisi, le Fondazioni hanno individuato due particolari categorie di soggetti verso cui convogliare i maggiori sforzi: le nuove generazioni e gli adulti in difficoltà. Verso le prime, spaziando dalle problematiche della prima infanzia a quelle dello sviluppo in ambito familiare, della dispersione scolastica e dell'inserimento lavorativo; e nei confronti dei secondi con progetti anche sperimentali in sinergia con attori pubblici e privati per la soluzione di

situazioni emergenziali, ad esempio sul terreno delle "nuove povertà" o del recupero dell'autonomia abitativa, o in ottica di prevenzione, ad esempio sui temi dell'inclusione sociale di categorie a rischio (immigrati, ex-detenuti, ecc.).

Com'è evidente, le direttrici appena descritte presentano forti collegamenti con gli interventi operati negli altri settori oggetto di analisi in questo Rapporto, e con esse si integrano e si completano in una lettura unitaria della relazione della Fondazione con il territorio e del contributo con essa dato al suo sviluppo[54].

Come per i settori esaminati in precedenza anche qui l'analisi quantitativa del settore inizia con l'osservazione della serie storica delle erogazioni nel periodo 2002-2017, in raffronto con l'andamento delle erogazioni totali delle Fondazioni (Fig. 4.6).

**Fig. 4.6 - Erogazioni totali e del settore Sviluppo locale nel periodo 2002-2017** *(valori in milioni di euro)*

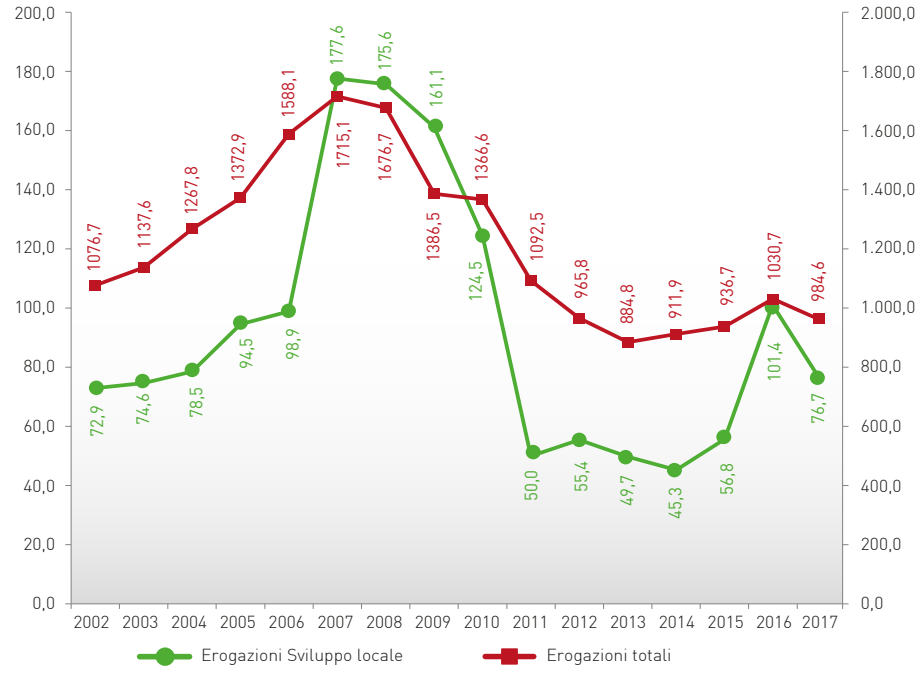


L'andamento delle due curve mostra una correlazione positiva, che presentano sempre variazioni dello stesso segno tranne che nel 2012 (settore in crescita rispetto a un andamento generale delle erogazioni in diminuzione) e nel 2014 (stavolta il settore è in calo mentre il totale erogazioni presenta una crescita). Il settore Sviluppo locale mostra tuttavia una va-

54 Un interessante tentativo di rilettura degli interventi classificati nei diversi settori secondo il loro apporto in un'ottica di sviluppo locale è illustrato nello studio monografico proposto nel Sedicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, edito da Acri nel 2011.

riabilità molto più accentuata del complesso delle erogazioni. Nella fase di crescita 2002-2007 il settore Sviluppo locale mette a segno un incremento del 143,6% contro una crescita complessiva delle erogazioni di 59,2%; nel periodo di crisi (2008-2013) il settore regredisce del 72% contro il 48% del sistema. E anche negli anni più recenti il fenomeno si ripete: nel triennio 2014-2016 di ripresa generalizzata del sistema il settore balza in avanti del 104% a fronte dell'incremento di 16,4% del totale erogazioni. Nel 2017, rispetto al calo dei volumi di erogazione complessivi del 4,5% il settore subisce una contrazione del 24,4%.
Si osserva, in definitiva, una tendenza delle Fondazioni ad agire in questo settore "amplificando" le condotte adottate negli altri settori in funzione della congiuntura del momento, cioè, investendo (o disinvestendo) in esso in misura più che proporzionale all'aumento (o alla diminuzione) delle disponibilità complessive per l'attività erogativa.
Come già evidenziato a inizio capitolo il volume delle erogazioni nel 2017 pone il settore in sesta posizione nella graduatoria degli importi erogati (Tab. 4.2): in totale 76,7 milioni per 1.614 interventi (rispettivamente 7,8% e 8,1% del totale generale).
L'esame dei sotto-settori di intervento (Tab. 4.9) mostra, nel raffronto con l'anno precedente, variazioni non omogenee tra essi, con prevalenza di diminuzioni, di diversa gradazione, e qualche andamento in contro-tendenza.
La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale, che si conferma come asse portante del settore raccogliendo 55,6 milioni di euro (72,5% del settore) e 1.276 iniziative (79,1%), diminuisce del 31,9% negli importi e del 2% nel numero delle iniziative rispetto al 2016. Nel gran numero di iniziative qui classificate si ritrova tutta la varietà di progetti di cui si è parlato a inizio paragrafo: iniziative intersettoriali, progettualità complesse di *capacity building* del Terzo settore, promozione di strutture museali-culturali per l'animazione dei territori e lo sviluppo di sinergie a sostegno del settore turistico. E ancora: progetti di inclusione lavorativa e sociale, investimenti per la creazione di distretti culturali, interventi di potenziamento delle infrastrutture locali, contributi a favore della sostenibilità abitativa, tirocini formativi e percorsi di orientamento al lavoro, ecc..
Gli altri comparti individuati seguono a grande distanza dal primo.
Il comparto Progetti di *housing* sociale si attesta al secondo posto in graduatoria con 8,2 milioni di euro e 40 interventi, diminuendo del 14,7% il volume di importi erogati e del 38% il numero di progetti rispetto al 2016. La diminuzione si può in parte leggere come un "rimbalzo" negativo alla prepotente crescita dell'anno precedente (nel 2016 il comparto aveva più che raddoppiato gli importi investiti e triplicato il numero di iniziative) dei volumi di risorse, ma è anche coerente con l'atteggiamento prudenziale delle Fondazioni in questa fase, con conseguente limitazione di stanziamenti, come quelli di questo comparto, quantitativamente molto consistenti e di lungo periodo. Qui infatti si annoverano interventi destinati alla creazione di nuove soluzioni abitative (con nuovi fabbricati o ristrutturazione di edifici esistenti) per persone in condizione di fragilità o temporanea difficoltà. Rientrano nel settore anche i progetti che, insieme a residenze a costo contenuto, si propongono di accompagnare i nuovi

insediamenti con servizi e iniziative di promozione lavorativa e di cooperazione sociale, pensati insieme agli abitanti e integrati nella rete sociale esistente. Occorre puntualizzare, riguardo a questa linea di intervento, che il dato relativo agli importi erogati rappresenta solo una parte dell'investimento complessivo delle Fondazioni nell'*housing sociale*, non essendo qui considerate le ingenti somme che parallelamente molte Fondazioni hanno destinato, sotto forma di investimento del patrimonio, in fondi specializzati operanti nel settore dell'edilizia sociale.
Al terzo posto della graduatoria dei sotto-settori segue la Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità con 6,6 milioni di euro erogati per 178 interventi (rispettivamente l'8,6% e l'11% del settore). Sono tipici di questo ambito interventi per la realizzazione e potenziamento di infrastrutture territoriali, ordinariamente riferibili alle competenze di enti pubblici territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di aree urbane, progetti strategici per lo sviluppo del turismo e delle relazioni commerciali tra regioni, riqualificazione ambientale, sistemazione idro-geologica del territorio, realizzazione di spazi di *co-working* per favorire le attività professionali giovanili, ecc.). Si tratta molto spesso di casi in cui, come evidenziato a inizio del capitolo, l'intervento della Fondazione si configura più in termini sostitutivi dell'azione dell'ente pubblico che sussidiari, evidenziando criticità di contesto che meriterebbero di essere approfondite.
Gli interventi per il miglioramento delle condizioni abitative della comunità si realizzano, oltre che con i progetti di *housing sociale* già esaminati, anche attraverso il sostegno dell'Edilizia popolare locale. Il comparto mostra una crescita esponenziale rispetto al 2016 (+375%), ricevendo erogazioni per 6,3 milioni di euro per 114 interventi (8,2% degli importi e 7,1% delle iniziative del settore). Alcune delle iniziative tipiche del comparto sono lo stanziamento di Fondi per progetti abitativi, la ristrutturazione di appartamenti da destinare ad uso di famiglie in stato di bisogno, interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto del 2016.
Chiudono la graduatoria del settore gli Interventi di microcredito, che riguardano il sostegno a iniziative imprenditoriali di giovani e forme di aiuto a soggetti che svolgono (o intendono avviare) attività economiche in proprio e hanno difficoltà di accesso al credito bancario, o che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà economica; i volumi rilevati, sebbene in crescita rispetto al 2016, rimangono al livello appena marginale già osservato nel 2016 (4 interventi per un totale di circa 30 mila euro erogati).
Con riferimento ai soggetti beneficiari dei contributi si registra nel settore una netta prevalenza dei privati, a cui è destinato il 78,3% degli importi erogati, in linea con il dato rilevato per il totale delle erogazioni (78,4%).
I progetti di origine interna alla Fondazione assorbono il 44,7% delle erogazioni, presentando quindi un'incidenza più che doppia di quella dell'intero sistema (dove la quota è del 19,9%); seguono i contributi concessi a seguito di domande presentate da terzi, con il 32,1% di importi erogati (contro il 45,8% della media generale), e le erogazioni conseguenti a procedure di bando, che qui rappresentano il 23,2% (contro 34,3% del totale delle erogazioni).

La rassegna del settore si chiude, anche in questo caso, con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate nel corso del 2017. Come ripetuto più volte nei casi precedenti, si precisa che i progetti qui descritti sono una mera esemplificazione delle numerose iniziative realizzate, e non costituiscono pertanto né un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione completa dei progetti più importanti.

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto per il recupero di immobili da destinare a finalità sociali |
| **Importo** | € 1.200.000 |
| **Partner** | Sinloc |
| **Descrizione** | La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, in linea con quanto previsto nei documenti programmatici previsionali 2017 e 2018, promuove un'azione di sviluppo e valorizzazione di quelle risorse che sono già disponibili, ma non ancora pienamente utilizzate. Nella fattispecie, si è proceduto al ripristino di due immobili di proprietà, entrambi situati nell'area metropolitana, con il fine di destinarli a scopi di utilità sociale e a servizio del territorio. Il progetto prevede diverse fasi d'intervento durante le quali la Fondazione sarà affiancata dall'attività di consulenza di Sinloc SpA, società di riferimento nel mercato delle iniziative di sviluppo locali. Sinloc si occuperà della fase diagnostica e dello studio di fattibilità propedeutico all'avvio e allo sviluppo delle attività di trasformazione e riuso degli immobili: una porzione di villa di circa 1.800 mq con annesso terreno in località Monte San Pietro e un casale di circa 1.300 mq con attiguo fienile situato ad Argelato. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo |
|---|---|
| **Denominazione** | Cuneo provincia smart |
| **Importo** | € 800.000 |
| **Partner** | Fondazione Torino Wireless, Fondazione Torino Smart City, Environment Park S.p.A. |
| **Descrizione** | Cuneo Provincia SMART è un insieme di misure a bando e di azioni finalizzate a favorire processi di innovazione della provincia di Cuneo. Obiettivo dell'iniziativa è creare innovazione per accrescere la competitività del territorio, attraverso interventi nell'ambito dell'ICT e della banda larga, dell'innovazione informatica e della cultura digitale, della sicurezza del territorio, delle *smart city* e della *smart mobility*, dell'illuminazione pubblica efficiente e della logistica. Il programma nasce dai risultati dell'indagine "Granda e Smart. Esperienze di smart city in provincia di Cuneo", realizzata dal Centro Studi della Fondazione (quaderno 32). Tra le misure del programma Cuneo Provincia Smart si segnalano: il bando Comuni Smart, che si rivolge ai Comuni della provincia di Cuneo singoli o in aggregazione per progetti di acquisizione e implementazione di soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo di azioni *smart* negli ambiti *smart mobility*, *smart energy* e *smart living*; il bando Mobilità Elettrica per l'acquisto di veicoli elettrici e l'attivazione del servizio di ricarica attraverso l'infrastrutturazione di apposite stazioni ed altre misure sui temi della connettività delle scuole (interventi di infrastrutturazione interna e formazione per i docenti) e dell'efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale attraverso la formazione di *energy manager*. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde |
|---|---|
| **Denominazione** | Green Jobs |
| **Importo** | € 480.000 |
| **Partner** | Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Assolombarda – Confindustria Milano Monza e Brianza, Camera di Commercio di Milano, Unioncamere di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Città dei Mestieri, Junior Achievement, InventoLab, Greenin'people |
| **Descrizione** | Nel progetto Green Jobs, attivato nell'a.s. 2015-16, la sostenibilità ambientale non è vista solo in chiave di salvaguardia dell'ambiente, ma anche come opportunità per contrastare la disoccupazione, in particolare giovanile, contribuendo a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato in campo ambientale. Il progetto nel corso dell'a.s. 2016-17 ha coinvolto oltre 60 licei, 172 classi, 3.883 studenti in attività di orientamento, alternanza scuola-lavoro e percorsi sull'autoimprenditorialità *green*. L'attività di orientamento è stata realizzata con interventi in classe di esperti e di testimonial aziendali (1.323 colloqui individuali). Grazie al percorso sull'autoimprenditorialità *green*, sono state presentate 58 idee imprenditoriali elaborate dalle scuole. Il percorso è culminato con la Fiera Green Jobs, a cui hanno partecipato oltre 1.200 studenti. È stato inoltre realizzato un ciclo di incontri sull'Economia Circolare e sulle sue implicazioni dal punto di vista formativo e occupazionale. Nel 2017 è stata deliberata la 3° fase del progetto (a.s. 2017-18) che amplia la partecipazione anche agli istituti tecnici e professionali della Lombardia e ha gettato le basi per un ampliamento geografico del progetto a livello nazionale con la collaborazione di Acri e di altre fondazioni di origine bancaria. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
|---|---|
| **Denominazione** | Progetto di marketing territoriale: Romagna Terra del Buon Vivere |
| **Importo** | € 130.000 |
| **Partner** | Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Forlì, Comune di Cesena, Unione dei Comuni della Romagna forlivese, Unione dei Comuni della Valle del Savio, Unione dei Comuni del Rubicone Mare, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena |
| **Descrizione** | "Romagna Terra del Buon Vivere" è un progetto di marketing territoriale sviluppato da 10 enti pubblici e privati del territorio che hanno fatto propria e rinnovato l'esperienza della "Settimana del Buon Vivere", manifestazione che dal 2010 stimola la riflessione in diversi comuni della Romagna sui temi del Benessere Equo e Sostenibile attraverso le più diverse discipline scientifiche e artistiche. L'iniziativa mira, in particolare, a promuovere il territorio sui mercati nazionali e internazionali evidenziandone l'unicità non sul piano delle singole eccellenze in campo artistico o naturalistico, ma piuttosto dell'esperienza che vi si può vivere grazie all'associazione e interazione tra le diverse eccellenze che – nei trenta Comuni della Romagna forlivese e cesenate - riguardano tutti gli ambiti, da quello culturale (con i musei, le chiese ed i grandi eventi spettacolari) a quello ambientale (dalle marine di Cesenatico alle Foreste Casentinesi), dal sistema scolastico e universitario (con le facoltà dell'Alma Mater di Bologna) a quello sanitario (dagli ospedali all'IRCCS sui tumori di Meldola), dai modelli produttivi (presi ad esempio da economisti come Sen e Fitoussi) alla rete socio-assistenziale (punto di riferimento sul piano nazionale). Obiettivo di "Romagna Terra del Buon Vivere" è quindi rendere sempre più evidente, raccordando e comunicando in maniera coordinata le singole iniziative e progettualità, l'unicità di un sistema complesso che per la sua connaturata attenzione ai temi del Benessere Equo Sostenibile (BES) si propone per antonomasia come Terra del Buon Vivere. |

| Nome Fondazione | Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti |
|---|---|
| **Denominazione** | Monte Terminillo Fontane e Sentieri - Valorizzazione delle antiche fonti e degli storici percorsi |
| **Importo** | € 30.000 |
| **Partner** | Club Alpino Italiano Sezione di Rieti |
| **Descrizione** | La Fondazione ha sostenuto un imponente progetto di valorizzazione degli storici sentieri e dei antichi fontanili del Monte Terminillo con lo scopo di potenziare l'offerta turistica del noto massiccio montuoso della provincia reatina. Il progetto prevede il restauro delle antiche fonti (anche interventi funzionali per evitare dispersioni continue di acqua) e i percorsi che le raggiungevano, un significativo incremento della segnaletica e l'implemento dei percorsi sportivi. L'obiettivo è stato quello di offrire nuovi percorsi e riscoprire mete suggestive di passeggiate sia estive che invernali per stimolare e potenziare l'interesse turistico verso il Monte Terminillo. L'iniziativa, oltre al CAI, coinvolge diversi comuni: Rieti, Cantalice, Cittaducale, Micigliano e Leonessa. Grazie ad un profilo storico-grafico sarà possibile riscoprire anche le vie storiche che davano accesso ai boschi ed ai pascoli del Monte Terminillo. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto |
|---|---|
| **Denominazione** | Promozione e valorizzazione mobilità alternativa città di Spoleto |
| **Importo** | € 30.000 |
| **Partner** | Comune di Spoleto e Settimanale Panorama |
| **Descrizione** | Il sistema di mobilità alternativa di Spoleto è stato protagonista del *workshop* tenutosi in città: "A (sub)way connect to the future", rivolto a giornalisti internazionali. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, ha previsto tre giornate di approfondimento e visita guidata alla Città del Festival dei Due Mondi per favorire una maggiore conoscenza delle straordinarie potenzialità della "metropolitana pedonale", che consente di depositare le automobili in parcheggi multi piano per arrivare in ogni punto del centro storico. La metropolitana pedonale, tanto innovativa, si presenta come un teatro moderno dove il protagonista è ancora una volta la bellezza. Il percorso meccanizzato, infatti, si inserisce con docile naturalezza nel tessuto urbanistico e ne esalta le peculiarità storico-culturali. La Fondazione, inoltre, ha partecipato alla tre giorni di eventi e incontri dal titolo "This is Italy – Parts Unknown" organizzata, a New York, dal settimanale Panorama, dove ha ricevuto il premio "Leadership Excellence Award 2017", quale riconoscimento dell'impegno a favore della sostenibilità ambientale. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Terni |
|---|---|
| Denominazione | Realizzazione di ricostruzioni virtuali di siti e reperti archeologici e applicazioni di realtà virtuale e immersiva |
| Importo | € 11.000 |
| Partner | Euromedia srl, organizzazione specializzata nel campo della produzione audiovisuale |
| Descrizione | Da molti anni la Fondazione CARIT, ha dato impulso alla promozione e valorizzazione del sito archeologico di Carsulae mediante il sostegno di campagne di scavo realizzate sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Sono stati portati alla luce numerosi reperti archeologici, poi esposti in mostra presso la sede della Fondazione CARIT nel corso del 2017, in occasione della ricorrenza dei 65 anni dall'inizio degli scavi da parte di Umberto Ciotti. È stata inoltre sostenuta la valorizzazione dell'antico teatro romano, promuovendo spettacoli ed eventi musicali. Nel 2016 la Fondazione ha voluto realizzare come iniziativa propria la ricostruzione virtuale del sito archeologico, implementando un sistema informativo-tecnologico a supporto della fruizione turistica. Il video è stato messo a disposizione di tutti gli studenti delle scuole del territorio e della cittadinanza in occasione della mostra *Carsulae 1951-2016*. Dal 2012 la Fondazione ha investito nell'area archeologica oltre 300.000 euro di risorse tra progetti di iniziativa propria e in favore di soggetti terzi che hanno interessato il sito. Nel 2017 lo stanziamento si è rivolto all'ampliamento del sistema informativo realizzato, che è stato integrato con un'*App* per *smartphone*, e supporti video in italiano/inglese, inserendo doppiaggi per la creazione di audio guide. Infine, essendo stata riportata alla luce parte di una Domus Romana, grazie alle campagne di scavo finanziate dalla stessa Fondazione, è stata realizzata una riproduzione virtuale con ricostruzione tridimensionale attraverso un video a disposizione dei visitatori. |

# SETTORE SALUTE PUBBLICA

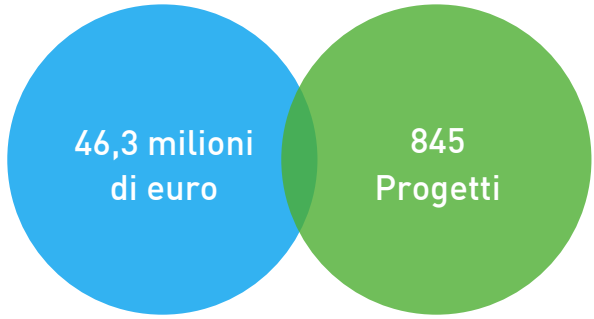


**Sotto-settori** *(valori in milioni di euro)*

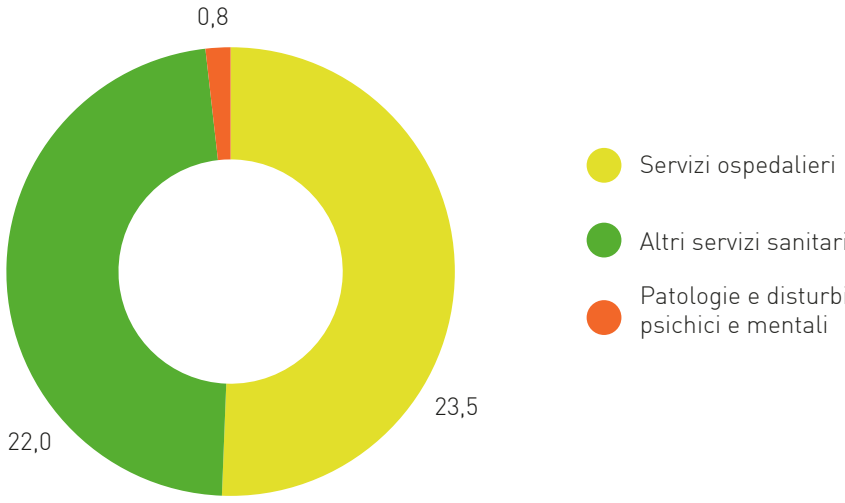

### *4.1.2.7 Salute pubblica*

Le politiche di *welfare* sanitario negli ultimi decenni hanno subito e continuano a subire notevoli cambiamenti. Le esigenze dei cittadini, infatti, in termini di cure e di trattamenti sono notevolmente mutate, generando quelli che vengono definiti nuovi bisogni di salute. Si tratta di nuove esigenze a cui non è facile dare risposta, e il divario tra ciò di cui le persone hanno bisogno e la capacità del servizio sanitario pubblico di soddisfare queste esigenze tende purtroppo ad ampliarsi. Un divario evidenziato già nel 1970 dal filantropo statunitense Seth Klarman che affermava: *"Nella storia dell'umanità non è mai esistita un'epoca in cui siano state disponibili risorse sufficienti per soddisfare il generale e costante desiderio dell'uomo di migliorare la qualità e la durata della vita, ma mai come in questi ultimi trent'anni la sproporzione tra obiettivi sanitari e risorse è sembrata tanto rilevante".*
Ciò nonostante, l'evoluzione del settore sanitario mondiale offre prospettive incoraggianti. Lo stato di salute nel mondo è descritto nel rapporto "*World Health Statistics 2017*" dell'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) dove si evidenziano i progressi ottenuti negli ultimi anni. Dall'inizio di questo secolo, infatti, i miglioramenti sono senza precedenti: grazie ai *Millennium Development Goals*, sia i decessi causati da molte delle più temute malattie, sia quelli causati dalla fame e dalla povertà estrema sono diminuiti significativamente. Nel 2015 sono state avviate iniziative per nuovi importanti "Obiettivi di sviluppo sostenibile": un programma fino al 2030 che mira ad aumentare sempre più i successi finora registrati. Il vaiolo e la poliomielite non esistono più grazie ai vaccini. E, con questi strumenti, si può debellare anche il morbillo, una malattia che nella maggior parte dei casi è lieve, ma nelle situazioni in cui manifesta complicazioni può diventare mortale. Ciò ha prodotto 90.000 morti nel 2016, la maggior parte sono bambini al di sotto dei cinque anni, sebbene grazie alle vaccinazioni siano l'84% in meno rispetto al 2000 e, nei paesi via di sviluppo, gli impegni in merito stanno riducendo drasticamente i casi. Per di più, l'OMS ha recentemente aggiunto una nuova importante priorità da perseguire, vale a dire raggiungere una copertura sanitaria universale, nella consapevolezza che ciò sia da considerare un diritto umano e non un privilegio. A dicembre, infatti, la comunità internazionale ha firmato una *road map* a Tokyo per raggiungere questo obiettivo entro il 2030. Oggi 400 milioni di persone ancora non dispongono di servizi essenziali per la salute. Anche la Fondazione Bill & Melinda Gates ha pubblicato, per la prima volta, il Rapporto 2017: *Goalkeepers. The Stories Behind The Data,* una serie di dati statistici su indicatori-chiave aggregati che misurano i progressi della salute pubblica nel Sud del pianeta e analizzano le attività che hanno contribuito al loro raggiungimento. La Fondazione, con un patrimonio di 43 miliardi di dollari, è considerata la più grande fondazione a livello mondiale. È attiva nella ricerca medica, nella lotta contro AIDS, la malaria e nella salute pubblica. In generale, il suo obiettivo è migliorare sostenibilmente le condizioni di vita nei paesi in sviluppo. Tra i molteplici obiettivi, la Fondazione vuole dimostrare che gli investimenti contro la povertà hanno un impatto tangibile positivo e misurabile sulla qualità

della vita di diversi comparti sociali. Il Rapporto privilegia 18 indicatori-chiave. Uno fra i più importanti è quello relativo all'evoluzione della mortalità infantile annuale per i bambini di età inferiore ai cinque anni. Se nel 1990 si registravano 11,2 milioni di decessi, nel 2016 gli stessi si erano ridotti a 5 milioni. Quanto alla mortalità materna, in Etiopia nel 1990 essa equivaleva all'843 per 100.000 bambini nati vivi; oggi a 357, un tasso più che dimezzato. La mortalità causata dall'AIDS è diminuita dal 2004 e l'incidenza della malaria dal 2005. I progressi nella diffusione dei vaccini contro le malattie infettive sono rilevanti: oggi il 75% dei bambini risulta vaccinato. Molti dei progressi realizzati sono imputabili alla diminuzione della povertà estrema realizzata in Cina e India, ma anche in altri paesi in sviluppo. Nel 1990 il reddito personale del 35% della popolazione mondiale era inferiore alla soglia di povertà definita internazionalmente, ovvero 1,90 dollari giornalieri; oggi "solo" il 9%. L'evoluzione è indice di un progresso globale, certamente non lineare né omogeneo, ma sostanziale.

A livello europeo l'Ue ha il dovere di garantire che la salute umana sia tutelata in tutte le politiche e di collaborare con gli Stati membri per migliorare la salute pubblica, prevenire le malattie ed eliminare le fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Con l'adozione del "Terzo programma per la salute 2014-2020" si è aperta una nuova fase di sostegno agli interventi a favore della salute pubblica. I due precedenti programmi per la salute hanno generato conoscenze e dati che sono serviti da base per decisioni politiche consapevoli, e promosso ulteriori ricerche sotto forma di migliori prassi, strumenti e metodologie con effetti positivi sia per le comunità della salute pubblica, sia direttamente per i cittadini.

Il Terzo programma è il principale strumento per promuovere la politica sanitaria dell'Ue e la collaborazione con gli Stati membri e altri interlocutori in campo sanitario al fine di migliorare i risultati ottenuti. Il programma si propone di sostenere e completare gli interventi degli Stati membri in settori in cui la collaborazione a livello europeo è indispensabile o fornisce un importante valore aggiunto. Questa collaborazione diventa ancora più importante nell'attuale contesto economico. Gli Stati membri, infatti, si stanno sforzando di trovare il giusto equilibrio tra accesso universale a servizi sanitari di qualità e osservanza dei vincoli di bilancio. Hanno quindi la possibilità di scambiare conoscenze e buone pratiche, liberare le potenzialità di innovazione nell'assistenza sanitaria e favorire la prevenzione. Il Terzo programma persegue quattro obiettivi generali: promozione della salute e prevenzione delle malattie; protezione dei cittadini dalle minacce per la salute a carattere transfrontaliero; sviluppo di sistemi sanitari innovativi e sostenibili; facilitazione per l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini. Il bilancio complessivo del Programma ammonta a 449 milioni di euro e consentirà, quindi, di rafforzare l'azione volta a promuovere la salute e prevenire le malattie, di essere maggiormente preparati contro le emergenze sanitarie e di coordinare meglio le risposte a livello europeo. Consentirà anche di sostenere lo sviluppo delle competenze nel campo della salute pubblica, di realizzare sistemi sanitari innovativi efficienti e sostenibili e, non da ultimo, di migliorare l'accesso alle conoscenze su alcune patologie e di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza dei pazienti.

L' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), nel suo rapporto *"Health at Glance 2017"* analizza e confronta le performance della sanità europea e quella internazionale. Nel Rapporto si evidenzia che in tutti i paesi è aumentata dal 1970 l'aspettativa di vita alla nascita di oltre 10 anni per raggiungere una media di 80,6 anni. Tale aspettativa è la più alta in Giappone (83,9 anni), Spagna e Svizzera (83 anni), mentre è più bassa in Lettonia (74,6) e Messico (75). Inoltre, l'analisi rivela che se i tassi di fumo e il consumo di alcol fossero dimezzati, le aspettative di vita aumenterebbero di 13 mesi. La spesa media pro-capite ha raggiunto circa 4.000 dollari all'anno, quella più elevata è negli Stati Uniti con 9.892 dollari a persona e con il 17,2% del Pil. Per quanto riguarda l'Italia, la posizione mostra degli indicatori positivi rispetto agli altri *partner* europei, tutto ciò con una spesa sanitaria pro capite di 3.391 dollari, inferiore di circa 600 dollari rispetto alla media. Tra i diversi indicatori presenti nel *paper* emerge che l'Italia è il quarto paese nella Ue per aspettativa di vita, una media di 82,6 anni, anche se questo ha come risvolto una popolazione con un indice di vecchiaia più elevato. Di contro, vi è un alto tasso di demenza al 2,35% nel 2017 (la seconda più alta tra i paesi Ocse), con una proiezione di arrivare al 3,4% nel 2037. Nonostante nella popolazione italiana sia presente una percezione di un sistema sanitario di basso livello, dallo studio emerge che la sanità nazionale è decisamente di buona qualità. In Italia, rispetto agli altri cittadini europei, è basso il livello (4,8%) di coloro che rinunciano ad una assistenza/prestazione sanitaria, questo perché i costi sono bassi e il SSN copre in maniera quasi universale tutta la popolazione. Nonostante le valutazioni complessivamente positive sulla sanità italiana, l'Ocse individua quattro criticità sulle quali intervenire: ridurre le disparità regionali (le persone migrano per cercare cure migliori, con oneri per viaggio e alloggio); migliorare l'assistenza per le persone non autosufficienti (le famiglie sono spinte a farsi carico dei costi dell'assistenza privata); intervenire sull'obesità infantile e arginare il problema del consumo di alcol da parte dei giovani, per prevenire patologie future e relative spese per le cure.

La salute pubblica rappresenta storicamente uno dei settori in cui le Fondazioni intervengono con continuità svolgendo, pur se con volumi di risorse nettamente impari rispetto ai bisogni del sistema sanitario nazionale, una preziosa funzione sussidiaria volta a favorire il miglioramento delle condizioni e delle modalità di assistenza e di cura dei cittadini, negli ultimi anni soprattutto per le fasce maggiormente colpite dalle note dinamiche recessive.

L'indispensabile selezione delle iniziative da sostenere ha assunto nel tempo quali criteri prioritari di scelta, anche per le note esigenze di contenimento della spesa determinate dalla crisi economica, l'attenzione dei progetti all'efficienza e la capacità degli stessi di sviluppare un valore aggiunto maggiore.

Le strategie adottate prevedono, tra le linee d'azione più ricorrenti, il sostegno di percorsi di formazione specialistica, interventi nel campo della diagnosi e delle cure innovative per la prevenzione di patologie socialmente rilevanti, nonché lo sviluppo della ricerca biomedica e della biotecnologia, con proiezione anche in campo internazionale. Anche in questo settore, come già osservato in precedenza per l'Assistenza sociale, una speciale attenzione è rivolta

alla popolazione anziana e ai disabili. Sono infatti numerosi gli interventi delle Fondazioni a sostegno di progettualità finalizzate alla prevenzione e cura delle malattie e dei fattori di rischio che possono indurre la perdita d´autonomia e la progressiva disabilità. Per loro natura tali interventi sanitari si collegano spesso con progetti di natura assistenziale destinati allo stesso tipo di popolazione, e per questo molte volte le Fondazioni privilegiano iniziative che puntano a creare una linea integrata dei due profili di intervento (quello sanitario e quello socio-assistenziale) per un più efficace presidio di questa area di particolare vulnerabilità sociale, sempre più presente nelle comunità di riferimento delle Fondazioni.
Nel grafico di Fig. 4.7 è riportato, come per i settori già esaminati, il confronto nel lungo periodo (dal 2002 al 2017) tra le erogazioni del settore Salute pubblica e quelle totali di sistema. Nei sedici anni considerati, al settore sono stati erogati complessivamente più di 1,5 miliardi di euro, con una media di circa 100 milioni di euro all'anno.

**Fig. 4.7 – Erogazioni totali e del settore Salute pubblica nel periodo 2002-2017** *(valori in milioni di euro)*

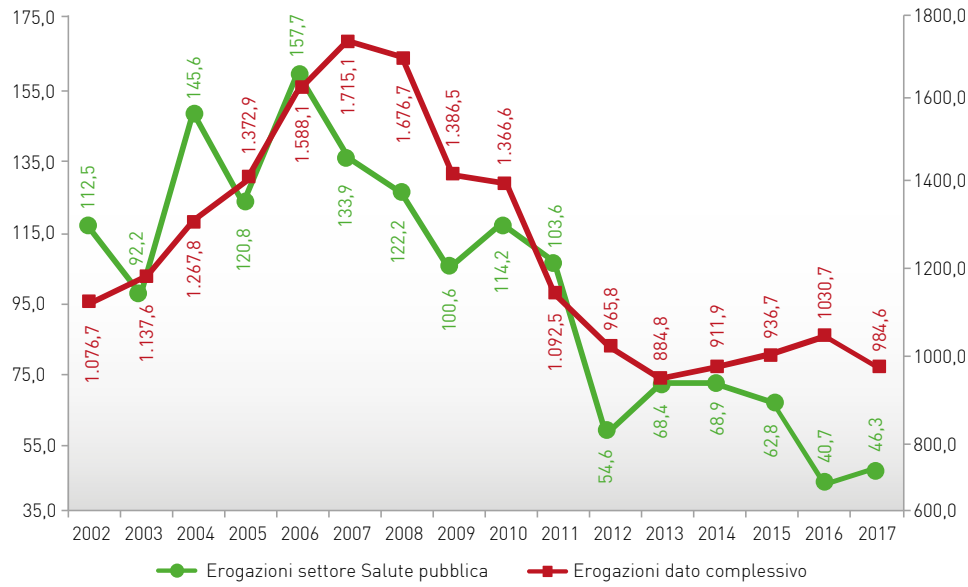


Il grado di correlazione dei due tracciati del grafico è in questo caso molto basso. Nella fase di espansione del sistema (2002-2007), caratterizzata da un *trend* generale di crescita costante e pronunciata, il settore Salute pubblica ha un andamento "oscillatorio", alternando di anno in anno variazioni di segno opposto. Negli anni dispari (2003-2005-2007) si registrano andamenti fortemente regressivi (e quindi in controtendenza con il *trend* generale), mentre negli

anni pari (2004-2006) la variazione del settore presenta un segno positivo coerente con l'andamento di crescita del sistema, con saggi di aumento addirittura superiori a questo.
Nella fase recessiva (2008-2013) la correlazione tra le due curve migliora, pur senza diventare tuttavia mai piena: esse flettono in sincronia (ma con saggi non sempre simili) per quattro anni su sei, evidenziando invece segni di variazione opposti nel 2010 e nel 2013 (con il settore in crescita, in controtendenza rispetto al sistema).
Nell'ultima fase, caratterizzata dalla graduale ripresa del totale erogazioni per tre anni consecutivi e da una nuova flessione nel 2017, i due *trend* si sviluppano in modo diametralmente opposto. Il settore Sanità subisce infatti una netta flessione nel periodo di ripresa del sistema (-40% nel triennio 2014-2016 contro una crescita del 16% del totale erogazioni nello stesso periodo) ed è invece in recupero nell'ultimo anno (+13,8%) in un contesto generale di regresso delle erogazioni del 4,5%.
Passando all'esame più analitico del settore, si riparte dalla più volte citata Tab. 4.2 (a fine capitolo) contenente la graduatoria generale di tutti i settori per importi erogati e numero di iniziative sostenute. Essa colloca il settore Salute pubblica al settimo posto per importi erogati nel 2017, con 46,3 milioni di euro ripartiti su 845 iniziative (4,7% degli importi totali erogati e 4,3% del numero di interventi). Come ricordato poc'anzi, il settore mostra una crescita rispetto al 2016 sia negli importi che nel numero di iniziative (rispettivamente +13,8% e +6,3%).
L'esame della ripartizione per sotto-settore delle somme erogate (Tab. 4.10) consente di osservare come l'aumento complessivo dei volumi di attività del settore si sia manifestato in misura molto diversificata nei tre comparti di attività considerati.
I Servizi ospedalieri, che rappresentano tradizionalmente l'ambito di principale intervento nel settore, progrediscono in misura meno che proporzionale rispetto all'intero settore (+7,4% contro 13,8% degli importi) raccogliendo 23,5 milioni di euro per 189 iniziative (rispettivamente 50,6% e 22,4% del totale di settore). E' anche da segnalare una riduzione consistente del numero di iniziative sostenute nel comparto (-31,5%), un dato che probabilmente sottende (vista la contemporanea crescita degli importi erogati) la scelta delle Fondazioni di ridurre la parcellizzazione delle iniziative concentrandosi su un numero più limitato di esse, di importo maggiore, più rispondente ai bisogni del sistema sanitario territoriale.
La maggior parte dei contributi è destinata a Ospedali e Case di cura generali, cui vanno circa 14 milioni di euro con un'incidenza di circa il 60% degli importi nel comparto. Gli Ospedali e case di cura riabilitative seguono a distanza, ottenendo 2,3 milioni di euro (circa il 10%). Le iniziative sono comunemente avviate in accordo con le strutture sanitarie locali valutando la coerenza degli interventi proposti con le linee programmatiche e gli obiettivi fissati dai competenti enti regionali. Si punta in tal modo a evitare una dispersione di risorse, intervenendo a favore di progetti in linea con esigenze ed emergenze già all'attenzione delle realtà sanitarie territoriali.
Il comparto degli Altri servizi sanitari mostra un incremento molto notevole riportando nel 2017 un aumento negli importi dell'86,1%, con 22 milioni di euro erogati per 604 iniziative

(rispettivamente il 47,6% e il 71,5% del settore). Alla base di questa crescita così rilevante vi è lo stanziamento nell'anno di una dotazione molto importante (oltre 9,5 milioni di euro), da parte di una delle Fondazioni di maggiore dimensione patrimoniale, erogata a una Fondazione strumentale per interventi presso alcuni Centri di cura (un Centro di cure palliative, un Centro di cure per la patologia della SLA, un Centro di cure per l'Alzheimer, un Centro di Alta Diagnostica, un Centro di formazione specialistica sanitaria). Il comparto si caratterizza comunque per l'ampia varietà di interventi realizzati con il sostegno delle Fondazioni, come ad esempio quelli aventi ad oggetto: percorsi riabilitativi, informatizzazione dei mezzi di soccorso, progetti di personalizzazione dell'assistenza al paziente, corsi specialistici per il personale medico, progetti per l'applicazione della medicina "robotica", servizi di ambulanza, servizi di telemedicina, trattamenti medici mini-invasivi, progetti di formazione per la mobilità professionale, sostegno a centri di prevenzione medica, banche del sangue, attività paramediche rivolte in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici, ecc.

L'ambito delle Patologie e disturbi psichici e mentali, inevitabilmente in coda alla distribuzione intra-settoriale per la sua connotazione molto specifica rispetto al profilo generale degli altri due comparti appena visti, si mantiene sostanzialmente in linea con l'andamento del 2016, con poco meno di un milione di euro erogati per 51 iniziative.

L'insieme degli interventi del settore sin qui osservati denota, come in passato, una significativa proiezione delle Fondazioni a sostegno di strutture sanitarie appartenenti alla rete del Sistema sanitario nazionale. Il dato sulla natura dei soggetti beneficiari delle somme erogate durante il 2017 ne dà conto evidenziando una quota degli importi erogati pari al 41,1% destinata a quelli pubblici, quasi il doppio del dato di sistema (21,6%).

L'esame della destinazione funzionale dei contributi rivela che la quota maggiore di essi, circa 12 milioni di euro, pari al 27,3% degli importi, è stata utilizzata per la fornitura di strumentazioni per attività diagnostica e terapeutica (quali ad esempio: laboratori scientifici, strumentazioni robotiche di ultima generazione per sale operatorie, macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.) e di attrezzature specialistiche, allestimenti e arredi.

A seguire si colloca la voce dei fondi di dotazione, con 9,6 milioni (pari al 21,9% del settore), alimentata interamente dall'intervento di una Fondazione tra le maggiori a sostegno di una propria Fondazione strumentale, di cui si è già accennato in precedenza.

Con 8 milioni di euro erogati (18,5% del totale di settore), occupano il terzo posto in graduatoria i contributi per progetti con pluralità di azioni integrate, tra i quali si distinguono molteplici interventi orientati all'innovazione realizzati nell'ambito di strutture sanitarie.

I progetti per la Costruzione e ristrutturazione di immobili ricevono un volume di erogazioni per 6,7 milioni di euro e il 15,2% del totale di comparto. Si tratta di importanti interventi edili e di riqualificazione di rilevante valenza economica, finalizzati all'estensione o all'ammodernamento di strutture già esistenti e, in alcuni casi, alla creazione di nuovi presidi sanitari.

In merito all'origine progettuale delle iniziative si osserva che la maggior parte delle stesse de-

riva da proposte presentate da terzi (circa il 60,5% degli importi erogati). Rispetto alla media riscontrata per il totale delle erogazioni sono pertanto largamente sotto-rappresentate quelle selezionate tramite procedure di bando (presenti nel settore per il 20,5% delle erogazioni, contro il 34,3% della media generale). Sostanzialmente in linea con il dato di sistema si rivelano invece le iniziative originate da progettualità proprie delle Fondazioni, che qui pesano per il 19% degli importi (19,9% sul totale generale).
Anche per questo comparto si propongono, a conclusione dell'analisi, alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2017. Come ampiamente sottolineato per i settori precedenti, anche qui si precisa che i progetti presentati sono una mera esemplificazione delle numerose iniziative realizzate, e non costituiscono, pertanto, né un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti.

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna |
|---|---|
| **Denominazione** | Sistema angiografico presidio ospedaliero di Ravenna |
| **Importo** | € 250.000 |
| **Descrizione** | Il progetto, nell'ambito di una consolidata collaborazione con l'Unità Sanitaria di Ravenna, ha previsto l'acquisizione di un nuovo sistema angiografico per la risoluzione di una importante criticità sulle prestazioni di radiologia vascolare ed interventistica dovuta all'obsolescenza dell'attuale apparecchiatura, congiuntamente ad un sostanziale miglioramento quali-quantitativo delle prestazione offerte. Il sistema angiografico, con istallazione prevista negli stessi locali dove è collocata l'attuale obsoleta apparecchiatura, è di tipo ad architettura digitale integrata, monoplanare, con rilevatore "*flat panel*", per indagini diagnostiche e per procedure interventistiche in ambito vascolare e neuro. Tale sistema prevede le seguenti configurazioni di minima: stativo ad arco isocentrico, tavolo porta paziente, generatore alta tensione, complesso radiogeno, catena di formazione dell'immagine, sistemi di visualizzazione, sistema di acquisizione digitale, *software* per l'esecuzione di esami angiografici con tecnica 3D. Inoltre, in linea con le normative più recenti in materia di radioprotezione, il sistema prevede dispositivi e accorgimenti necessari per la massima riduzione della dose a pazienti e operatori, migliorando la qualità della prestazione diagnostica ed interventistica per le patologie dell'apparato vascolare e nell'urgenza traumatologica. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cariparma |
|---|---|
| **Denominazione** | Dritto al cuore D - Parma - Progetto di defibrillazione precoce nell'ambito del Comune di Parma |
| **Importo** | € 100.000 |
| **Partner** | Assistenza Pubblica Parma Onlus - Comune di Parma - AUSL di Parma - Azienda Ospedaliera di Parma |
| **Descrizione** | L'obiettivo del progetto è dislocare sul territorio urbano e periferico di Parma ulteriori 30 defibrillatori semi-automatici (DAE) e promuovere una capillare cultura del primo soccorso (unitamente alla formazione di personale non sanitario per l'utilizzo del DAE). I luoghi da coprire con i defibrillatori semi-automatici sono quelli di particolare interesse turistico/commerciale del centro storico o ad elevato afflusso di pubblico (integrando, non sostituendo, quelli già presenti per legge), i parchi, i mercati rionali e le frazioni. Il progetto consente di coprire, nel modo migliore, le potenziali casistiche verificabili in zone coperte dal servizio 118, ma con tempistiche troppo elevate per garantire il successo dell'attività di soccorso e la riduzione dei casi di decesso per morte cardiaca improvvisa. Inoltre, la diffusione dei DAE sul territorio, unita ad una adeguata pubblicità e visibilità degli stessi, potrebbe innescare un maggiore interesse rispetto alla tematica da parte della popolazione e avviare un circolo virtuoso di desiderio spontaneo di formazione. I nuovi formati si aggiungeranno a coloro che sono già abilitati all'utilizzo del DAE nelle società sportive, sui posti di lavoro o per la propria attività di volontario. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia |
|---|---|
| **Denominazione** | Prevenzione e cura dell'ictus attraverso una campagna di informazione |
| **Importo** | € 60.000 |
| **Partner** | Ausl di Modena |
| **Descrizione** | Il progetto ha l'obiettivo di realizzare una campagna regionale di informazione in merito all'ictus, per una durata di 15 mesi, al fine di aumentare la consapevolezza della popolazione genovese sui sintomi della malattia che, se riconosciuta in tempo (entro le 4-6 ore dalla sintomatologia), può essere curata in modo ottimale. Le attività previste si articolano in tre fasi distinte:<br>1) valutazione dei tempi attuali di arrivo in Pronto Soccorso, del numero di terapie trombolitiche effettuate e dell'esito clinico dei pazienti con ictus;<br>2) attivazione di una campagna informativa sui sintomi dell'ictus;<br>3) ri-misurazione delle tempistiche previste per il pronto intervento.<br>La diffusione capillare del progetto condurrà ad un arrivo più precoce dei soggetti nei Pronto Soccorsi e nei Centri ictus di Genova, con conseguente aumento del numero di soggetti trattati e riduzione della disabilità conseguente alle terapie effettuate nei tempi corretti. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli |
|---|---|
| **Denominazione** | Ambulatorio sociale polispecialistico |
| **Importo** | € 30.000 |
| **Partner** | Auser, Comune di Vercelli, Asl Vc, Ordine dei medici |
| **Descrizione** | Il nuovo ambulatorio consentirà l'accesso a cure specialistiche gratuite a persone in condizioni di disagio socio-economico, individuate tramite la collaborazione dei medici di famiglia e dei servizi sociali del Comune, che per motivazioni più o meno contingenti non riescono ad accedere neppure alle prestazioni mediche erogate tramite SSN. L'ambulatorio inoltre, in collaborazione con l'Istituto professionale ad indirizzo odontotecnico permetterà di fornire agli utenti anche gli eventuali impianti di protesi mobili necessarie. La struttura sarà gestita da Auser attraverso le prestazioni di medici e infermieri volontari o in pensione presso gli spazi che il Comune concederà in uso gratuito. Il progetto è regolamentato da una apposita convenzione triennale che vede coinvolti, oltre ad Auser, il Comune di Vercelli, l'Ordine dei Medici di Vercelli, l'Asl Vc, l'IPSIA, l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata e la Fondazione Cassa di Risparmio, e che indica i rispettivi ruoli per l'attuazione dell'iniziativa. In particolare, alla Fondazione è stato chiesto di intervenire per il finanziamento delle spese di allestimento e di acquisto delle attrezzature necessarie all'avvio del progetto. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia |
|---|---|
| **Denominazione** | Hospice Oncologico |
| **Importo** | € 25.000 |
| **Partner** | Curia, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Asl Roma 4, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Sindaci, Adamo Onlus. |
| **Descrizione** | Il 21 febbraio 2018 si è proceduto alla inaugurazione dell''Hospice Oncologico in via Braccianese Claudia al km 35,500 di Civitavecchia. L'Hospice ha la funzione di assistere i malati terminali e fornire cure palliative, garantendo 10 posti letto in loco, ma anche speranza e umanizzazione della sanità in quanto oltre ai posti letto disponibili, mette a disposizione 40 assistenze domiciliari per curare le persone bisognose. Il progetto è stato realizzato grazie ad una importante sinergia tra la Curia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, la Asl Roma 4, la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio, i Sindaci, Adamo Onlus, e le più importanti istituzioni e associazioni del territorio, ed è frutto di una simbiosi che dovrà continuare nel futuro per altre significative iniziative a favore della collettività. |

| Nome Fondazione | Fondazione Friuli |
|---|---|
| **Denominazione** | Con farina del nostro sacco |
| **Importo** | € 15.000 |
| **Partner** | ASS 5 Friuli Occidentale, Fondazione Opera Sacra Famiglia |
| **Descrizione** | L'Azienda per i servizi sanitari Friuli Occidentale, con la collaborazione logistica della Fondazione Opera Sacra Famiglia, intende realizzare, presso i locali di quest'ultima, un laboratorio con forno, prestando attenzione al prodotto, utilizzando materie prime scelte e sperimentando soluzioni innovative. Tutto ciò verrà gestito con un accordo di partenariato per l'innovazione, mettendo all'opera un gruppo persone svantaggiate e con disabilità, impegnate quotidianamente in tre momenti dell'attività di produzione (produzione di pane, di prodotti secchi, confezionamento). Per ciascuna delle fasi, in ragione delle abilità e appropriatezza dell'inserimento, verranno individuate persone con differenti livelli di autonomia e competenza, fermo restando l'obiettivo della maggiore inclusione possibile. La Fondazione seguirà la parte organizzativa e laboratoriale anche con i suoi educatori, mentre l'Azienda parteciperà con la sua rete di servizi e personale dedicato alla disabilità. Lo sviluppo del progetto tecnico e la messa a punto dei prodotti saranno realizzati in collaborazione con tecnici del settore di alto livello qualitativo e tecnico del territorio. I colloqui di selezione conclusi nel mese di gennaio hanno portato alla formazione di un gruppo di 10 soggetti che frequenteranno il percorso di formazione, mentre nel mese febbraio 2018 sono partiti i laboratori pratici. |

| Nome Fondazione | Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria |
|---|---|
| **Denominazione** | P.A.S.S. Progetto Andrologico di Screening per Studenti |
| **Importo** | € 6.000 |
| **Partner** | ASL Urologia Ospedale Novi ligure - ASO Urologia Ospedale Alessandria |
| **Descrizione** | Secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), nei paesi industrializzati l'infertilità colpisce il 15-20% delle coppie in età fertile. Nel 30% dei casi, essa deriva da una problematica legata al lato maschile della coppia e in un altro 20% dei casi è presente sia un fattore maschile che femminile ed in effetti, ogni anno circa 30 mila coppie nel nostro Paese si sottopongono a trattamenti di fecondazione assistita. Le patologie della sfera riproduttiva, in progressivo aumento, stanno quindi assumendo una rilevanza sociale ed economica per le famiglie italiane. In questo quadro è stato sviluppato il progetto P.A.S.S. "Progetto Andrologico di Screening per Studenti", con l'obiettivo di eseguire uno *screening* delle malattie andrologiche dei giovani studenti che possono avere effetti negativi sulle prospettive future di fertilità e rientra in un più complessivo quadro di sensibilizzazione rispetto a stili di vita corretti e prevenzione. A integrazione di quanto svolto dal 2009 in materia di prevenzione andrologica, dal 2015, è stato coinvolto nel progetto anche un Ginecologo che ha informato i ragazzi in particolare in merito all'HIV. |

# FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE

### *4.1.2.8. Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*

Gli anni della crisi hanno visto un aggravamento delle condizioni di povertà della popolazione italiana e un aumento delle diseguaglianze. Come già evidenziato nel paragrafo dedicato al settore Assistenza sociale, la stima delle persone che versano in condizioni di povertà assoluta in Italia, nel 2017, è pari a circa 5 milioni, cui corrispondono circa 1,8 milioni di famiglie residenti[55]; tali grandezze, nel 2008, erano rispettivamente pari a 2,9 e 1,1 milioni[56], con un incremento pari al 72% per gli individui e del 63% per le famiglie.
La dimensione che il fenomeno della povertà ha assunto in Italia nell'arco di un decennio, già di per sé estremamente grave, trova due ulteriori elementi di preoccupazione, perché si infrange con maggior virulenza su due componenti di fragilità della nostra società: quella geografica e quella anagrafica.
Il Mezzogiorno d'Italia risulta, infatti, l'area maggiormente penalizzata, come peraltro era da attendersi, con una incidenza della povertà assoluta nel 2017 pari al 10,3% per le famiglie e l'11,4% per le persone, contro una media nazionale rispettivamente del 6,9% e 8,4%.
Con riferimento agli aspetti anagrafici, l'Istat rileva che la povertà assoluta per fasce di età registra la maggiore incidenza su quella dei minori, con il 12,1% del totale, rispetto alla media dell'8,4%.
In tale contesto, si inserisce la problematica della povertà educativa minorile. Con questa espressione si definisce il "processo che limita i diritti dei bambini ad un'educazione e li priva dell'opportunità di imparare e sviluppare competenze cognitive e non cognitive"[57]. La povertà educativa investe anche la dimensione emotiva, della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo. Si creano così le condizioni per lo sfruttamento precoce nel mercato del lavoro, per l'abbandono e la dispersione scolastica (nelle loro diverse manifestazioni), per fenomeni di bullismo e di violenza nelle relazioni tra pari.
È evidente che in un contesto di deprivazione economica, la povertà educativa, che ne è diretta conseguenza, rischia a sua volta di divenire causa di futura fragilità, in una sorta di "trappola" in cui le due povertà si alimentano a vicenda e dalle quali risulta pressoché impossibile affrancarsi.
Per rompere questo circolo vizioso, contrastare la povertà educativa diventa il principale strumento per permettere ai tanti bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio, di migliorare la propria vita. L'efficacia di una azione di contrasto è strettamente correlata all'ampiezza della dimensione educativa coinvolta, che non riguarda solo la scuola, ma coinvolge necessariamente tutte le dimensioni dell'apprendimento, della socializzazione e del benessere psico-fisico. Per questo è necessario il coinvolgimento di tutte le "agenzie educative" preposte, come la scuola, la famiglia, le organizzazioni del Terzo settore e il privato sociale, l'assistenza sociale. Solo attraverso un percorso di allargamento e di messa a sistema dello

55 Istat, "La povertà in Italia – 2017", giugno 2018.
56 Istat, "La povertà in Italia – 2008", luglio 2009.
57 Save the children.

sforzo educativo collettivo è possibile dare vita a una vera e propria "comunità educante" in grado di generare un reale cambiamento.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce proprio con l'obiettivo di affrontare questa problematica che affligge il Paese nel presente e ne pregiudica le possibilità di sviluppo future. In occasione del XXIII Congresso Acri tenutosi a Lucca nel giugno 2015, l'Associazione e le Fondazioni aderenti hanno assunto il preciso impegno, inserito quale punto programmatico all'interno della mozione finale, di *"realizzare una significativa iniziativa nazionale, in collaborazione con le rappresentanze del volontariato e del terzo settore, di contrasto alle nuove povertà e a sostegno dell'infanzia svantaggiata …"*.

Sulla base di tale impegno, Acri ha avviato interlocuzioni con il mondo del Terzo settore e, successivamente, con il Governo, per identificare uno strumento che potesse dare risposte concrete a una delle problematiche più urgenti del Paese. Il risultato di questa azione si è tradotto nella misura per il contrasto del fenomeno della povertà educativa minorile, approvata dal Parlamento nella Legge di Stabilità 2016 (208/2015). L'articolato prevede, ai commi 392-395, l'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di durata triennale, alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è riconosciuto un credito di imposta pari al 75% del valore versato, sino a un massimo di 100 milioni di euro all'anno. Nel triennio 2016-2018 sono stati raccolti e versati al Fondo, da oltre 70 Fondazioni di origine bancaria, circa 360 milioni di euro che hanno consentito di avviare, per la prima volta in Italia, un'azione sistemica di contrasto al fenomeno.

Si tratta di una forma autenticamente innovativa di intervento, che fa perno sul coinvolgimento di una pluralità di soggetti, i quali in maniera efficace, perché sinergica, lavoreranno al raggiungimento di un comune obiettivo: quello di offrire ai bambini e agli adolescenti pari opportunità di crescita.

La definizione delle modalità operative del Fondo è stata demandata a un apposito Protocollo, firmato il 29 aprile 2016 da Acri, in rappresentanza delle Fondazioni associate, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel quale sono individuate *governance* e meccanismi operativi di gestione del Fondo. In particolare, il Protocollo prevede:

- l'obiettivo di sostenere "*interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori*";
- una *governance* del Fondo affidata a un Comitato di indirizzo strategico composto pariteticamente da rappresentanti di espressione governativa, rappresentanti delle Fondazioni di origine bancaria espressi da Acri e rappresentanti del Terzo settore indicati dal Forum Nazionale del Terzo Settore, cui è attribuita la responsabilità di dettare i principi e i criteri direttivi in tema di ambiti di intervento, strumenti operativi, processo di valutazione/selezione/monitoraggio;
- intervento mediante bandi nazionali, ma con quote minime a livello regionale o sovra regionale;

- destinatari dei bandi rappresentati da organizzazioni di Terzo settore e istituti scolastici;
- responsabilità amministrativa del Fondo e della scelta del soggetto attuatore dell'iniziativa affidata ad Acri.

Il Decreto interministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2016, ha definito i meccanismi e le procedure per il riconoscimento e la fruizione del credito di imposta da parte delle Fondazioni di origine bancaria.

Parallelamente, Acri ha identificato il soggetto attuatore nella Fondazione con il Sud, attraverso una impresa sociale, da questa partecipata al 100% e denominata "Con i bambini srl", appositamente costituita per lo scopo al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo.

Sino ad oggi, in circa due anni di operatività, il Fondo ha promosso tre bandi interessando circa 20.000 organizzazioni tra terzo settore, istituti scolastici ed enti pubblici. Complessivamente, sono stati finanziati 249 progetti per un totale di contributi assegnati pari a 201,7 milioni di euro. In dettaglio, sono stati approvati 80 progetti relativi al bando "Prima Infanzia", rivolto ai bambini da 0 a 5 anni, per totale di 62,2 milioni di euro, 86 progetti concernenti il bando "Adolescenza", riferito ai ragazzi da 11 a 17 anni, con uno stanziamento di 73,4 milioni di euro, 83 progetti attinenti al terzo bando denominato "Nuove generazioni" e rivolto alla fascia di età 5 – 14 anni, per un totale di 66,1 milioni di euro. Altri 2,6 milioni di euro sono stati inoltre destinati per la realizzazione di 6 iniziative di progettazione partecipata per il sostegno alla ricostruzione della "comunità educante" nelle zone dell'Italia centrale colpite dai ripetuti eventi sismici.

### *4.1.3 Beneficiari delle iniziative*

Dopo l'esame dettagliato dei principali ambiti di intervento delle Fondazioni, l'analisi dell'attività erogativa prosegue da questo paragrafo in poi con riferimento all'insieme dei settori e con approfondimenti dedicati in sequenza alle altre variabili prese in considerazione in questo studio, indicate nel paragrafo 4.1[58].

Questo paragrafo è dedicato all'esame delle organizzazioni beneficiarie dei contributi.

I beneficiari tipici dei contributi delle Fondazioni sono, come già osservato, istituzioni pubbliche oppure enti e organismi privati *non profit* che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Questi soggetti rappresentano, in sostanza, il "tramite" attraverso cui le Fondazioni, impegnando le proprie risorse finanziarie (ma anche umane e tecniche), determinano la realizzazione di progetti e servizi a vantaggio della comunità, producendo così quelle utilità e quel valore sociale che sono, in definitiva, al centro della loro missione.

Una prima distinzione generale dei soggetti destinatari dei contributi riguarda, come appena osservato, la natura pubblica o privata degli stessi. La Tab. 4.11 riporta la distribuzione tra queste due grandi categorie di soggetti, evidenziando un ulteriore rafforzamento, nel 2017, della quota riservata ai beneficiari privati: ad essi va il 78,4% degli importi erogati e il 72,5% del numero di interventi (nel 2016 erano rispettivamente il 77% e il 72,2%).

Il dato sottolinea la crescente propensione delle Fondazioni a operare in rete con le altre realtà del privato sociale presenti nei territori. E' infatti attraverso questa collaborazione, sostanziata non solo da contributi finanziari, ma anche da forme di cooperazione progettuale sempre più ampie e articolate, che le Fondazioni puntano a realizzare il modello pluralistico ispirato alla sussidiarietà orizzontale più volte richiamato in questo Capitolo; un modello che le Fondazioni propugnano con convinzione individuando in esso lo strumento più idoneo a produrre risposte efficaci alle esigenze e alle aspettative di miglioramento delle comunità.

Tra i soggetti beneficiari privati il primato delle contribuzioni è sempre della categoria Fondazioni (Tab. 4.12), sebbene in leggera diminuzione, quanto a importi, rispetto all'anno precedente (30,1% dei contributi erogati e 17% del numero di interventi contro rispettivamente 31,8% e 16% nel 2016).

Segue in graduatoria il raggruppamento degli Altri soggetti privati (un insieme molto diversificato di enti, istituti, consorzi e comitati di natura privata, operanti sul territorio con le più disparate finalità di pubblico interesse), che si stabilizza al secondo posto confermando sostanzialmente i notevoli volumi raggiunti lo scorso anno: il 22,9% degli importi e il 10,5% delle iniziative (nel 2016 gli importi erogati erano balzati al 22,5% del totale, dall'8,5% dell'anno precedente).

58 Come già evidenziato nel paragrafo 4.1, in questa parte di analisi non si tiene conto delle erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro (per le quali è prevista una forma semplificata di rilevazione che non contempla tutte le variabili qui indagate) e di alcuni interventi relativamente ai quali, in sede di rilevazione, non sono stati forniti dalle Fondazioni tutti i necessari elementi informativi.

Le Associazioni private, nella duplice forma censita delle Associazioni di promozione sociale e delle Altre associazioni private (associazioni di varia natura, prevalentemente con lo status giuridico di associazioni non riconosciute), occupano il terzo posto in graduatoria ottenendo nell'insieme il 13,6% degli importi erogati e il 31,6% degli interventi (era 13,3% e 32,4% l'anno precedente). Al quarto posto della classifica si collocano le Organizzazioni di volontariato a cui è destinato il 5,6% degli importi erogati e il 4% delle iniziative. Per maggiori evidenze sul rilievo e le peculiarità del rapporto delle Fondazioni con il mondo del volontariato si rinvia a quanto già riportato nel paragrafo 4.1.2.4.
Le altre categorie di soggetti considerate presentano quote di incidenza via via minori; in ordine decrescente di importi ricevuti si trovano: gli Enti religiosi e di culto (2,8% degli importi), le Cooperative sociali (2,2%), le Imprese sociali (0,4%) e le Cooperative dello Spettacolo dell'informazione e del tempo libero (0,1%).
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari pubblici, che, come già visto, diminuiscono nell'insieme la propria quota rispetto al 2016 (da 23% a 21,6% degli importi), la flessione si riferisce soprattutto agli Enti locali, che recedono al 10,2% degli importi (da 11,7% nel 2016) e al 13,1% del numero di iniziative (14,6% l'anno prima). Le Scuole e Università pubbliche, al contrario, vedono aumentare la propria incidenza portandosi all'8,3% delle erogazioni totali e 10,4% delle iniziative (nel 2016 le due quote erano rispettivamente 7,1% e 8,5%). Agli Enti e Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche va nel 2017 l'1,7% degli importi e l'1,2% degli interventi, in diminuzione rispetto al 2016 (erano rispettivamente 2,2% e 1,5%). Con minime variazioni (pur positive), e su valori assoluti come sempre marginali, chiudono la graduatoria gli Altri enti pubblici (1,3%) e le Amministrazioni Centrali (0,9%).

### *4.1.4 Tipo di intervento*

Come ampiamente documentato in questo Capitolo, i contributi erogati dalle Fondazioni sono diretti a sostenere interventi di natura molto diversificata, selezionati in funzione di finalità e strategie d'azione mutevoli da luogo a luogo e di tempo in tempo.
Attraverso queste scelte si esprime l'autonomia e la responsabilità delle Fondazioni nel dare risposte flessibili ai bisogni del territorio, promuovendo metodologie e strumenti di intervento in una gamma molto ampia.
La Tab. 4.13 illustra i principali tipi di intervento realizzati nel 2017.
Rafforza il primo posto in graduatoria la Realizzazione di progetti con pluralità di azioni integrate, con il 27,1% degli importi e il 24,8% del numero di interventi (nel 2016 erano rispettivamente 23,5% e 25,3%). Si riferiscono a questa voce classificatoria le progettualità più articolate, quelle cioè che prevedono la mobilitazione di una pluralità di attori, azioni e scopi, tali da rendere inappropriata una catalogazione riferita a singole azioni o modalità di intervento. La presenza di questa tipologia di iniziative in vetta alla graduatoria riflette l'impegno delle Fondazioni a rispondere alla crescente complessità dei problemi con progettualità

integrate e di elevato "spessore" tecnico-gestionale, condotte in proprio dalle Fondazioni o indotte dalla propulsione esercitata dalle Fondazioni sui soggetti terzi.
In seconda posizione, anch'essi in progresso quanto ad incidenza, vi sono i Contributi generali per la gestione ordinaria che raccolgono il 18,8% degli importi erogati e il 16,8% del numero di interventi. Si tratta di una forma tradizionale di intervento delle Fondazioni, costituita da erogazioni assegnate ad enti e organizzazioni in ragione di un apprezzamento generale dell'attività istituzionale da essi svolta, al cui mantenimento nel tempo sono essenzialmente finalizzati i fondi concessi, senza specifici riferimenti a singoli progetti o linee di attività. Ne sono un tipico esempio i sussidi annualmente concessi a Istituzioni cittadine primarie di storico radicamento (Teatri, Musei, Università, ecc.).
Le Iniziative in coordinamento con altre Fondazioni mantengono saldamente il terzo posto in graduatoria, raggiunto lo scorso anno con uno straordinario balzo in avanti determinato dalla contribuzione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (esse erano infatti passate da 0,2% nel 2015 a 13,2% del totale erogato nel 2016). Nel 2017 esse pesano per il 12,9% degli importi erogati e per l'1,1% delle iniziative.
I Fondi di dotazione, in quarta posizione nella graduatoria in esame, si attestano al 7,5% degli importi, aumentando il proprio peso (erano il 5,3% nel 2016) per effetto di alcuni stanziamenti di importo particolarmente ingente (già richiamati nell'analisi dei settori di intervento) disposti nel 2017 da una Fondazione di grande dimensione a favore di alcune sue Fondazioni strumentali.
La Costruzione e ristrutturazione di immobili segue al quinto posto in graduatoria, ottenendo il 7,1% degli importi e il 9% del numero di iniziative (era 9,2% sia degli importi che del numero di iniziative nel 2016). Pur se in calo, si tratta di una delle tipologie di intervento più ricorrenti, sia per la tradizionale propensione delle Fondazioni a dare concretezza e prospettiva di lungo periodo ai propri interventi, orientandoli verso beni infrastrutturali, sia per il fatto che le Fondazioni sono spesso tra i pochi attori territoriali in grado di affrontare le ingenti spese correlate a questo tipo di intervento.
Gli altri tipi di finalizzazione censiti presentano incidenze decisamente minori di quelle sin qui osservate. Limitando il richiamo a quelle che pesano sul totale degli importi erogati per almeno l'1%, si rilevano nell'ordine: Produzione di opere e rappresentazioni artistiche (3,5%), Borse di studio (2,8%), Mostre ed esposizioni (2,7%), Sviluppo di programmi di studio ed alta formazione (2,4%), Sussidi individuali (2%), Allestimenti, Arredi e Attrezzature (1,8%), Restauri e Conservazione di beni storici e artistici (1,6%), Valutazione di Progetti (1,5%), Avviamento di Progetti e Attività economiche (1,3%), Conferenze e Seminari (1,3%), Attrezzature specialistiche e tecnologicamente avanzate (1,2%), Sviluppo dell'organizzazione (1,2%).

### *4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti*

L'esame delle caratteristiche principali degli interventi erogativi delle Fondazioni si completa in questo paragrafo con l'analisi di alcuni ulteriori profili delle iniziative indagate.

Si deve rammentare che, così come negli approfondimenti dei due paragrafi precedenti, anche in questo caso le analisi svolte non tengono conto delle erogazioni inferiori a 5.000 euro, per le quali è previsto un minor dettaglio informativo dei singoli interventi. Sono inoltre escluse alcune iniziative (in numero molto circoscritto) censite in modo incompleto o rilevate in modo solo indiretto attraverso il bilancio pubblicato dalla Fondazione[59].

I dati del 2017 ribadiscono la prevalenza netta del modello "erogativo"[60] delle Fondazioni (*granting*, nell'espressione anglosassone) sebbene, come già osservato, l'approccio delle Fondazioni preveda ormai ricorrenti "ibridazioni" determinate da un coinvolgimento attivo delle stesse anche nelle fasi di progettazione e attuazione degli interventi.

Le prime due variabili qui esaminate consentono di cogliere questo aspetto, evidenziando il ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi e l'origine dei progetti.

Quanto alla prima variabile, nel 2017 la modalità del Sovvenzionamento di opere e servizi (Tab. 4.14), tipica espressione dell'approccio "erogativo", si conferma dominante coprendo oltre l'85,2% degli importi erogati (e il 94,7% del numero di iniziative). Il confronto con il 2016 rivela anzi un rafforzamento della tendenza, con un crescente distacco delle altre due forme di intervento individuate, che nell'insieme non raggiungono il 15% del totale erogazioni (14,8% nel 2017 rispetto a 19,7% nel 2016). In particolare, gli interventi realizzati tramite Imprese strumentali[61] assorbono il 9,6% degli importi e solo l'1% degli interventi (a pari incidenza di iniziative, nel 2016 gli importi erogati in questa forma erano l'11,5% del totale ) e le Realizzazioni dirette delle Fondazioni ottengono il 5,2% e il 4,3% delle iniziative (erano rispettivamente l'8,2% e il 5,2% nella passata rilevazione).

La seconda variabile esaminata, anch'essa indicativa della propensione delle Fondazioni ad assumere in modo più o meno diretto un ruolo di regia delle iniziative finanziate (o a co-gestirlo con altri soggetti), è l'Origine dei progetti (Tab. 4.15), che mette in evidenza la fonte generatrice dell'idea progettuale sostenuta con l'erogazione. Nel 2017 gli interventi derivanti da Proposte di terzi sono ancora in maggioranza, come negli anni passati, con il 45,8% degli importi erogati e il 53,4% del numero di iniziative. Se ne rileva tuttavia una lieve flessione (nel 2016 erano 46,1% degli importi e 57% del numero) a vantaggio delle Erogazioni conseguenti a bando, che nel 2017 assorbono il 34,3% degli importi e il 37,3% del numero di interventi (contro 33% e 33,7% nel 2016) a conferma della costante lievitazione degli ultimi anni (erano il 19,6% degli importi erogati nel 2014 e il 23,4% nel 2015). La crescente diffusione delle "erogazioni a bando" merita qualche riflessione aggiuntiva.

59 Si tratta delle erogazioni delle due Fondazioni non associate ad Acri (Fondazione di Pisa e Fondazione Roma).

60 Come già ricordato all'inizio di questo Capitolo, il modello erogativo (o *granting)* prevede il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, ai quali è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. "operativo", ovvero *operating* nella dizione anglosassone) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

61 Si tratta della modalità attraverso cui la Fondazione, avvalendosi di organizzazioni appositamente create e controllate, agisce in modo indiretto per la realizzazione di determinati progetti e attività, compartecipando però alla definizione degli indirizzi generali dell'ente individuato come strumentale.

Questo strumento di selezione delle progettualità da finanziare, indicato peraltro anche come modalità "da privilegiare" nel Protocollo d'intesa siglato tra Ministero dell'Economia e delle finanze e Acri nel 2015 (e certamente, anche per questo, in crescita), è infatti spesso concepito come una forma intermedia tra il finanziamento di progetti di terzi e la realizzazione di programmi di intervento propri della Fondazione. Utilizzandone le differenti modulazioni possibili (bandi aperti o chiusi, bandi di idee, bandi di co-progettazione, ecc.) le Fondazioni riescono infatti ad attivare processi coerenti con le proprie strategie di risposta ai bisogni della comunità, stimolando i proponenti dei bandi a conformare il loro disegno progettuale a quella visione. In tal modo, in definitiva, le Fondazioni finiscono per esercitare una funzione di indirizzo strategico degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase esecutiva degli stessi; con il vantaggio di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture e di stimolare e valorizzare al tempo stesso le capacità progettuali presenti sul territorio.

A conferma della crescente attrattività delle erogazioni tramite bando, anche i Progetti di origine interna alla Fondazione diminuiscono la propria incidenza attestandosi al 19,9% degli importi (erano 20,9% nel 2016) e 9,3% del numero di iniziative realizzate.

Un'altra caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti, insieme alle Fondazioni, nel sostegno alle iniziative (c.d. erogazioni in pool*)*. In questo paragrafo l'argomento viene esaminato con riferimento alle collaborazioni realizzate con tutti i *partner* censiti, mentre in quello successivo si presenterà un approfondimento particolare sulle collaborazioni tra Fondazioni di origine bancaria.

Le collaborazioni tra *partner* possono assumere varia forma, configurandosi come compartecipazione esclusivamente finanziaria o caratterizzandosi per un'attiva partecipazione alle fasi di pianificazione, attuazione e controllo del progetto, con un coinvolgimento gestionale e operativo della Fondazione ben più pregnante.

Nel raggruppamento delle "erogazioni *in pool"* vengono esaminati gli interventi in cui si presentano collaborazioni di questo secondo tipo, mentre le forme di coinvolgimento solo finanziario sono analizzate successivamente attraverso gli andamenti della variabile "cofinanziamento".

Nel 2017 il peso complessivo delle erogazioni *in pool* è pari al 14,7% degli importi erogati e al 2,1% delle iniziative, in leggera flessione rispetto all'anno precedente, quando era rispettivamente del 15,7% e 2,7% (Tab. 4.16).

Le collaborazioni più ricorrenti sono con i soggetti del privato sociale (ivi comprese le altre Fondazioni di origine bancaria) coinvolti nel 47% dei casi. Gli Enti della pubblica amministrazione sono invece *partner* nel 31% dei casi. La restante quota di iniziative *in pool* (il 21%) vede coinvolta una molteplicità di altri soggetti, quali ad esempio enti di ricerca, strutture socio-sanitarie, enti ecclesiastici, organizzazioni internazionali, imprese, ecc. La varietà e il numero delle realtà interessate danno conto delle robuste relazioni territoriali intrattenute dalle Fondazioni nel perseguimento della propria missione. Un patrimonio relazionale che sempre di più le Fondazioni cercano di valorizzare mediante iniziative in rete per la realizzazione di progetti al servizio della comunità.

Gli interventi caratterizzati da forme di Cofinanziamento, cioè dalla partecipazione esclusivamente finanziaria di altri soggetti al sostegno dei progetti, ottengono nel 2017 il 29,6% degli importi erogati e il 31,1% del numero (Tab. 4.17).
Nonostante una certa flessione della quota degli importi (nel 2016 era 32,3%), questa tipologia di interventi mantiene una presenza importante nel panorama operativo delle Fondazioni. Il cofinanziamento è infatti spesso indicato dalle Fondazioni come requisito obbligatorio per la concessione dei propri contributi, sia per determinare un effetto moltiplicatore delle risorse investite, sia come forma indiretta di riscontro della serietà e affidabilità dell'iniziativa finanziata. L'entità del cofinanziamento richiesto è naturalmente anche un indice del ruolo riservato alla Fondazione nelle diverse fasi di sviluppo del progetto finanziato. Quando la quota di contributo della Fondazione è maggioritaria, o comunque rilevante in progettualità di grande dimensione economica, l'influenza della Fondazione stessa nella fase realizzativa dell'intervento è evidentemente più significativa. All'opposto, quando è preponderante l'incidenza di risorse reperite presso altri finanziatori, il ruolo della Fondazione è generalmente più defilato.
Le somme impegnate dalle Fondazioni nel 2017 per interventi assistiti da forme di cofinanziamento ammontano a 280 milioni di euro per 6.161 progetti (nel 2016 erano 324 milioni di euro e 6.539 progetti); a fronte di questo impegno, il valore complessivo dichiarato delle progettualità realizzate è stato di 1,1 miliardi di euro. Ciò significa che ogni euro investito dalle Fondazioni nel sostegno di tali progetti ha in qualche modo attratto da altre fonti 4 euro in più.

### *4.1.6 Partnership di sistema*

Anche quest'anno un paragrafo di questo Capitolo è riservato alla descrizione delle principali iniziative generate dalla cooperazione tra le Fondazioni di origine bancaria per la realizzazione di interventi coordinati e proiettati in un orizzonte pluriennale.
In alcuni casi i progetti sono originati dall'iniziativa diretta di Fondazioni che autonomamente scelgono di mettere in comune con altre le proprie esperienze, competenze e risorse per la realizzazione di un obiettivo condiviso. In altre situazioni l'impulso proviene da Acri, che raccogliendo nel suo ambito le esperienze delle associate e proiettandole in un'ottica sistemica, giunge alla formulazione di proposte progettuali comuni realizzate con la partecipazione volontaria delle Fondazioni che ne condividono gli obiettivi.
Il caso del progetto che ha portato alla creazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, molte volte citato in questo Rapporto, ne rappresenta un tipico esempio. La coralità dell'approccio al progetto è un fattore essenziale di successo di queste iniziative, per motivazioni diverse che possono anche intrecciarsi tra loro.
Certamente tra esse vi è la scala territoriale degli interventi, quando i problemi da affrontare si estendono oltre i confini locali in cui tradizionalmente operano le singole Fondazioni, richiedendo perciò l'impegno di una rete di soggetti che assicuri la copertura di una più ampia area geografica. Un altro elemento di stimolo alla cooperazione può ritrovarsi nella dimensio-

ne economica del progetto, quando essa è tale da richiedere l'impiego di risorse che nessuna Fondazione potrebbe (o riterrebbe opportuno) investire da sola.
La *partnership* può essere dettata talvolta anche dalla complessità e innovatività dei progetti da realizzare, in ragione delle quali si ritiene che la combinazione di competenze complementari di più Fondazioni, detentrici di diversificate specializzazioni acquisite nelle rispettive esperienze, sia in grado di assicurare un'efficacia maggiore.
Può influire, infine, la ricerca da parte delle Fondazioni di una razionalizzazione dei propri interventi, perseguita mediante un'integrazione delle proprie attività con quelle di altri attori, rendendo così più efficiente l'azione di ciascuno, evitando una dispersione delle utilità prodotte e, in definitiva, migliorando l'impatto finale delle politiche adottate.
Alcuni effetti positivi della cooperazione tra Fondazioni vanno peraltro anche oltre le specifiche motivazioni che l'hanno attivata. Ne è un esempio lo sviluppo di competenze integrate negli ambiti disciplinari dei progetti realizzati, con un proficuo interscambio di professionalità specialistiche maturate da ciascuna Fondazione nel proprio ambito territoriale. Oppure, la disseminazione ad ampio raggio dei risultati e delle buone prassi originati dai progetti, in virtù della platea estesa di soggetti coinvolti, ciascuno motivato a promuovere sui rispettivi territori gli esiti positivi della propria azione. Non da ultima, è da menzionare l'affermazione su scala nazionale di una soggettività "di sistema" delle Fondazioni di origine bancaria, che può ben concorrere a rafforzare il profilo reputazionale, di ruolo e di responsabilità sociale delle stesse nello scenario istituzionale del Paese.
Di seguito si presenta una rassegna delle principali iniziative di questo tipo avviate, in essere o conclusesi nel 2017.

* * *

## FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI

Il Fondo Nazionale Iniziative Comuni è il risultato di una iniziativa Acri approvata dall'Assemblea del 4 aprile 2012. L'idea del Fondo nasce dall'esigenza, più volte manifestatasi nel corso degli anni, di fornire una risposta da parte del sistema delle Fondazioni a situazioni sia di carattere emergenziale, che strategico/istituzionale. Alcuni esempi: gli interventi post terremoto in Abruzzo, in Haiti e in Emilia o l'intervento in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Si tratta di iniziative in cui si è ravvisata l'opportunità di un intervento comune e corale da parte delle Fondazioni per manifestare il proprio impegno e la propria presenza in risposta a esigenze ritenute prioritarie o di particolare rilevanza generale. Le citate iniziative sono state realizzate con un'azione di chiamata a raccolta di risorse finanziarie attivata da Acri nei confronti delle Fondazioni associate, successivamente al manifestarsi della specifica esigenza. Questa modalità di raccolta, non essendo pianificabile, è andata spesso a inserirsi in maniera estemporanea nell'attività istituzionale delle Fondazioni, con conseguenti difficoltà nel reperimento delle risorse.
Per ovviare a questo inconveniente si è pertanto deciso di dare vita al Fondo Nazionale Iniziative Comuni che ha lo scopo di raccogliere in maniera sistematica le risorse da parte delle Fondazioni aderenti. Al fine di garantire sia una omogenea contribuzione da parte delle Fondazioni, che una coerenza tra l'impegno a favore del Fondo e le risorse disponibili in capo a ciascuna di esse, gli importi annuali di contribuzione al Fondo sono determinati sulla base di una percentuale dell'Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserva patrimoniale o a copertura di disavanzi pregressi.
L'individuazione delle iniziative cui destinare le risorse del Fondo vengono quindi determinate dagli organi Acri potendo contare preventivamente su un ammontare noto di risorse a disposizione.

Tra gli impieghi più rilevanti del Fondo si segnalano:
- la copertura di una quota degli impegni assunti a seguito della sottoscrizione degli accordi Acri-Volontariato[62];
- il sostegno alle popolazioni della Sardegna colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013;
- l'intervento a sostegno delle comunità dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016;
- l'integrazione delle risorse a favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

### Partner

All'iniziativa hanno aderito 81 Fondazioni associate che, nel 2012, hanno siglato con Acri un protocollo, di durata quinquennale, che regolamenta i reciproci impegni e che si rinnova poi di anno in anno.

62 Per un dettaglio su tali accordi si veda il paragrafo 4.1.2.4.

### Risorse disponibili

Le Fondazioni aderenti destinano annualmente al Fondo nazionale lo 0,3% dell'Avanzo di gestione netto. L'importo complessivo dell'accantonamento, per il 2017, è stato pari a circa 3 milioni di euro.

## FONDAZIONE CON IL SUD

La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore e del volontariato per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione, in particolare Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia – regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 – attuando forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione con il Sud non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo di comunità locali attive, coese e solidali, di organizzazioni della società civile pluralistiche e partecipate, capaci di esprimere bisogni e proposte condivisi. L'esperienza di una moderna filantropia propria delle Fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni dell'associazionismo e della cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono quindi gli elementi che ne caratterizzano l'identità e l'azione.
In virtù dell'esperienza e della competenza maturata, nonché dell'origine che ne fa un esempio concreto della collaborazione tra Fondazioni e Terzo settore, Fondazione con il Sud è stata indicata da Acri quale soggetto attuatore, per il tramite dell'impresa sociale "Con i Bambini", del *Fondo per il contrasto della povertà* educativa minorile.

### Partner

La Fondazione nasce quale frutto principale di un protocollo d'intesa per la realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 da Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, dal Forum Nazionale del Terzo Settore, dalla Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, dalla Convol-Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, da Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, e dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione-Co.Ge..

### Risorse investite

La Fondazione con il Sud si è costituita alla fine del 2006 con un patrimonio di circa 315 milioni di euro**,** di cui 210 milioni versati dalle 77 Fondazioni aderenti e i restanti 105 milioni provenienti dai fondi speciali del Volontariato (*ex* D.M. 11.09.2006).
Oltre a tali risorse, nel corso degli esercizi, le Fondazioni aderenti hanno versato ulteriori contributi finalizzati a sostenere l'attività erogativa per circa 260 milioni di euro complessivi.

### Risultati

Nel periodo 2007-2017 la Fondazione ha finanziato oltre 1.050 iniziative oltre all'avvio delle prime cinque Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno (Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Fondazione di Comunità Val di Noto, Fondazione di Comunità San Gennaro di Napoli). Le risorse messe complessivamente a disposizione, attraverso le numerose iniziative promosse, sono state pari a circa 191 milioni di euro, con un valore medio unitario dei contributi assegnati di circa 179.000 euro. Ulteriori 48 milioni di euro sono stati destinati a bandi e iniziative in corso di implementazione a fine 2017 o da avviare nel 2018, oltre a circa 45 milioni di euro disponibili nel Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

## INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLE POPOLAZIONI DELL'ITALIA CENTRALE COLPITE DAL TERREMOTO

A seguito degli eventi sismici che, a più riprese, hanno colpito i territori dell'Italia centrale nell'estate e nell'autunno del 2016, Acri ha avviato un'iniziativa volta a raccogliere risorse da destinare a un progetto comune a sostegno delle popolazioni locali.
Complessivamente sono stati messi a disposizione circa 3,1 milioni di euro, la cui destinazione è stata identificata di concerto tra le Fondazioni dei territori interessati e proposta agli organi Acri. Si tratta della costituzione di un Fondo di garanzia per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di realtà produttive e commerciali nei luoghi interessati dal sisma, nella convinzione che, a fianco della ricostruzione fisica dei luoghi, sia indispensabile promuovere la ripresa delle attività economiche per dare speranza e futuro alle popolazioni colpite. Gli organi Acri hanno approvato l'iniziativa e gli uffici hanno immediatamente avviato i processi operativi per l'implementazione. Le Fondazioni dei territori coinvolti hanno delegato la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno al ruolo di soggetto responsabile dell'iniziativa, con la quale Acri ha sottoscritto un protocollo che regolamenta gli impegni reciproci. L'istituto di credito per l'erogazione dei finanziamenti è il Gruppo Intesa San Paolo, selezionato in funzione di una presenza territoriale più capillare rispetto ad altre realtà creditizie. La Fondazione e il Gruppo Intesa San Paolo hanno successivamente sottoscritto una convenzione per la gestione operativa dell'attività.

### Partner

All'iniziativa comune coordinata da Acri hanno aderito 80 Fondazioni.

### Risorse investite

Circa 3,1milioni di euro che, grazie all' "effetto leva", possono consentire l'erogazione fino a circa 15 milioni di euro. Al 15 giugno 2018 erano attivi 524 finanziamenti per un ammontare complessivo di 12,7 milioni di euro.

## FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE FONDAZIONI IN DIFFICOLTÀ PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA DELL'EMILIA ROMAGNA.

Le difficoltà di ordine patrimoniale e reddituale del sistema bancario negli anni recenti hanno generato e, in alcuni casi, acuito situazioni di ridotta o nulla capacità erogativa per alcune Fondazioni di origine bancaria aventi investimenti del patrimonio concentrati sulla banca conferitaria; tali Fondazioni hanno infatti subìto, oltre che una svalutazione o perdita di valore delle partecipazioni, anche una consistente e spesso irreversibile contrazione dei flussi reddituali. A ciò si aggiunge il quadro generale di sensibile e protratta riduzione dei rendimenti delle attività finanziarie, che ha ridotto in alcuni casi i flussi reddituali e la conseguente capacità erogativa a livelli poco significativi.
Per ovviare a queste tipologie di problematiche, l'Associazione regionale delle Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia Romagna ha elaborato una ipotesi di intervento a beneficio delle Fondazioni in difficoltà della regione. Si tratta di un Fondo erogativo, alimentato, su base volontaria, dalle Fondazioni della regione in funzione di parametri dimensionali, e destinato a finanziare iniziative nel settore del *welfare* nei territori ove insistono le Fondazioni in difficoltà. Il progetto, in fase di implementazione al momento della stesura del presente Rapporto, rappresenta un primo intervento strutturato per far fronte agli effetti che la crisi finanziaria ha prodotto all'interno del sistema delle Fondazioni.

## FUNDER35. L'IMPRESA CULTURALE CHE CRESCE

Lo stato attuale delle imprese culturali giovanili è caratterizzato da una forte fragilità strutturale e operativa e dalla dipendenza da finanziatori pubblici e privati. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'esistenza delle imprese culturali giovanili è intimamente legata al ciclo di vita dei progetti per i quali ricevono occasionali finanziamenti che molto di rado riescono a innescare processi capaci di garantire un'attività più consolidata e costante. Nata nel 2012 nell'ambito dell'attività della Commissione per le Attività e i Beni culturali di Acri, Funder35 è un'iniziativa "a bando" a carattere sperimentale di durata triennale: inizialmente sostenuta da 10 Fondazioni, è giunta al termine della seconda edizione (2015-2017) e vede la parteci-

pazione di 18 Fondazioni, tra cui anche la Fondazione con il Sud, estendendo così l'area di intervento sull'intero territorio nazionale. Il bando intende selezionare e accompagnare le migliori imprese giovanili che operano in campo culturale. Pertanto, il contributo si configura come un incentivo destinato a un numero limitato di soggetti che, oltre a distinguersi per la qualità dell'offerta culturale, nonché per una corretta politica del lavoro, si prefiggano chiari obiettivi di sostenibilità economica tramite specifici progetti di miglioramento. Sono sostenuti interventi tesi all'efficienza gestionale e finalizzati a rendere sostenibili nel tempo tali imprese e le loro attività attraverso:

- azioni mirate al consolidamento/valorizzazione della struttura organizzativa (come, ad esempio, iniziative di qualificazione del personale non artistico e dei servizi interni tramite percorsi di formazione e innesto di competenze manageriali);
- azioni finalizzate al rinnovamento delle modalità e degli strumenti di produzione (funzionali al rafforzamento, all'estensione, alla differenziazione dell'offerta quando non addirittura alla riconversione delle attività, attraverso *start up* di nuove iniziative);
- azioni orientate all'attivazione di collaborazioni stabili (ad esempio, attraverso il meccanismo della residenza artistica) e aggregazioni/fusioni con altri soggetti del settore nella prospettiva di realizzare economie di scopo e di scala.

Il bando del secondo triennio del progetto Funder35 è stato pubblicato nella primavera 2017: su un totale di 169 progetti pervenuti, ne sono stati finanziati 62 come beneficiari di contributo (per un ammontare di 2,5 milioni di euro) e 8 (seppur non beneficiari) come meritevoli dei servizi di accompagnamento. I progetti sono sostenuti con una media di 40 mila euro a iniziativa.

In particolare, i 62 progetti meritevoli di contributo interessano 14 regioni, come segue: 8 in Piemonte, 10 in Lombardia, 7 in Puglia, 7 in Veneto, 7 in Emilia-Romagna, 5 in Toscana, 3 in Sicilia, 2 in Friuli-Venezia-Giulia, 1 in Basilicata, 3 in Sardegna, 2 in Calabria, 5 in Campania, 1 in Valle d'Aosta e 1 nel Molise. Oltre alle 62 imprese selezionate, Funder35 prevede un percorso di accompagnamento per ulteriori 8 organizzazioni culturali *non profit*, individuate tramite lo stesso bando: queste non riceveranno un contributo economico, ma potranno accedere ugualmente ai servizi e partecipare al percorso formativo, insieme alle prime 62, con un approccio in cui il confronto fra le rispettive esperienze è una leva fondamentale per la crescita. Le 8 organizzazioni ritenute meritevoli della fruizione dei servizi di accompagnamento operano nelle seguenti regioni: 2 in Campania, 1 in Emilia-Romagna, 3 in Puglia e 2 in Friuli-Venezia-Giulia.

Le imprese culturali sostenute sono attive in diversi settori culturali: arte, cinema, musica, danza, archeologia, cultura circense, teatro.

I soggetti beneficiari, come già i vincitori del precedente triennio, hanno collaborato tra loro per lo sviluppo di una comunità di pratica, al fine di condividere sia le competenze proprie delle singole organizzazioni, sia le numerose esperienze acquisite durante lo svolgimento dei progetti, nonché affrontare e approfondire temi di comune interesse quali, ad esempio, gli aspetti finanziari dell'impresa *non profit* e le strategie di *fundraising* e di *accountability* per i soggetti

senza scopo di lucro. Anche in questa edizione, al fine di valorizzare l'attività di supporto alle imprese selezionate, sono in programma quattro giornate di formazione in cui è possibile approfondire alcuni nodi critici relativi alla progettazione culturale, allo sviluppo e alla gestione delle organizzazioni beneficiarie, oltreché assistere alla testimonianza di alcuni vincitori delle precedenti edizioni di Funder35.

### Partner

L'iniziativa è promossa e sostenuta da 18 Fondazioni: Fondazione Cariplo, capofila del progetto, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Friuli, Fondazione con il Sud, Fondazione Livorno, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Sicilia.

### Risorse

Per l'anno 2017, l'ammontare del fondo è stato di 2.500.000 euro, destinato totalmente ai vincitori del bando.

## R'ACCOLTE. L'ARTE DELLE FONDAZIONI

Il progetto è finalizzato al censimento delle collezioni d'arte delle Fondazioni di origine bancaria con l'obiettivo primario di realizzare la catalogazione delle opere presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni. È stata costituita una banca dati in rete, accessibile dall'area riservata del sito *web* di Acri, che rende fruibili le informazioni sull'entità, la natura e la composizione delle collezioni d'arte delle Fondazioni. Il progetto consente non solo di sviluppare una maggiore cooperazione tra le associate per iniziative comuni, ma permette altresì una maggiore diffusione delle conoscenze e informazioni sull'entità e sul valore del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni. Oltre a identificare il bene culturale e le sue qualità intrinseche, *R'Accolte* si candida a divenire un "laboratorio di ricerca" storico-artistico, in grado di creare le premesse per un'azione finalizzata alla valorizzazione dei beni culturali delle Fondazioni. La base del lavoro svolto può definirsi "anagrafica" per l'essenzialità dei dati rilevati ma, grazie alla conoscenza specifica del singolo bene, alle sue finalità e alla relazione con il contesto culturale e territoriale, rappresenta il solido presupposto per ogni altra azione di approfondimento come la catalogazione, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio. Il lavoro promosso e sostenuto da Acri è articolato in un impegno conoscitivo di base, che si è tradotto in un'operazione complessa di indagine e documentazione, in continuo sviluppo, e condotta con rigore scientifico, anche grazie al lavoro corale degli operatori e collaboratori

delle singole Fondazioni, che ha portato alla registrazione e alla consultazione informatica dei dati e delle immagini di circa 13.000 opere, appartenenti a 74 collezioni d'arte. Le opere appartengono a tre tipologie: OA (opere d'arte 11.397 schede pubblicate), NU (numismatica 509 schede pubblicate), S (stampe 1.071 schede pubblicate). Tra le OA figurano 6.928 dipinti, 1.883 disegni, 1.125 opere di ceramica e 812 opere di scultura. Il resto è suddiviso tra opere di arte contemporanea (139), arredi (119), oggetti in vetro (6), strumenti musicali (10) e foto d'arte (375). Alla "tutela oggettiva" del bene, svolta dalle singole Fondazioni, Acri ha voluto contribuire attraverso la divulgazione della conoscenza della fisionomia di questo particolare panorama artistico aprendo al pubblico esterno (nel dicembre del 2012) il sito "*R'Accolte*": la banca dati in rete, (raccolte.acri.it), rende dunque fruibili le informazioni sull'entità e la composizione delle collezioni d'arte, favorendo la diffusione della conoscenza del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni. Sempre nell'ambito del progetto *R'Accolte*, dopo l'esposizione bolognese dedicata al barocco emiliano, è seguita la mostra tenuta a Milano, promossa dalla Fondazione Cariplo presso le Gallerie d'Italia, "Da Tiepolo a Carrà. I grandi temi della vita nelle collezioni delle Fondazioni". Nel giugno del 2015, in occasione del Congresso nazionale di Acri, si è tenuta a Lucca la mostra "Illustrissimi. Il ritratto tra vero e ideale nelle collezioni delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana", un percorso espositivo che ha documentato con importanti opere, dai fondi oro fino ai Macchiaioli e Labronici, luoghi e città della Toscana.
Per rispondere ad alcune esigenze delle Fondazioni relative alla gestione interna dei dati delle opere e, al contempo, favorire l'aggiornamento dei contenuti del progetto è stato inoltre realizzato un prodotto informatico atto a organizzare i dati "sensibili" delle singole opere d'arte. "DBArte", infatti, è uno strumento studiato per supportare gli uffici delle Fondazioni, curatori del patrimonio artistico, a sistematizzare in formato elettronico l'insieme dei dati relativi allo stato biografico delle opere, permettendo di integrare i parametri già previsti nella scheda di catalogazione di *R'Accolte* con altre informazioni di carattere amministrativo e gestionale.

### Partner

Attualmente a *R'Accolte* aderiscono 59 Fondazioni con 74 collezioni.

### Risorse impiegate

Per le spese d'impianto del prodotto informatico e per la realizzazione del sito *R'Accolte*, Acri ha sostenuto il costo complessivo di circa 100.000 euro. Per la gestione del progetto la spesa annua è di circa 5.000 euro.

## TENDER TO NAVE ITALIA

Si tratta di un ampio progetto che utilizza la navigazione a vela per favorire processi di crescita e integrazione a beneficio di giovani appartenenti a categorie svantaggiate o a rischio. La Fondazione Tender to Nave Italia ha sviluppato una metodologia che consente a ragazzi portatori di

disabilità psicofisiche e adolescenti resi fragili dal disagio familiare o sociale di vivere il mare da vicino, navigando a vela per cinque giorni lungo le coste del Tirreno su Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo, il cui equipaggio è composto da personale della Marina Militare. Il Brigantino è stato costruito nel 1993 rispettando fedelmente la struttura di una nave del XIX secolo: è lungo 61 metri e largo 9, ha una superficie velica di 1.300 mq ed è in grado di alloggiare, oltre l'equipaggio, 24 ospiti. Nel 2011, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Nave Italia ha navigato lungo tutte le coste italiane.
Le Fondazioni di origine bancaria si sono affiancate alla Fondazione Tender to Nave Italia per realizzare il progetto, i cui obiettivi sono al contempo terapeutici e formativi. La navigazione a vela, infatti, è unica per efficacia nell'insegnare regole di convivenza, rispetto degli altri e dell'ambiente, limiti e pregi di ciascuno e di sé stessi. Un'efficacia misurata con specifici indicatori, come il livello di autostima, che la vita di bordo può rapidamente migliorare. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa sono selezionati da organizzazioni di volontariato e scuole operanti in tutta Italia nel settore dell'assistenza ai disabili e nella prevenzione del disagio giovanile. L'iniziativa, avviata nel 2010, ha ricevuto fino ad oggi il sostegno di 32 Fondazioni con il coordinamento e il patrocinio di Acri.

## Partner

La Fondazione Tender to Nave Italia, costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, ha ricevuto negli anni il sostegno di 32 Fondazioni (Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Agostino De Mari, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparo, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cariverona, Fondazione con il Sud, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Carical, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Sicilia, Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti), della Consulta Regionale delle Fondazioni Toscane e della Consulta Fondazioni del Lazio, con il coordinamento e il patrocinio di Acri.

## Risorse

Le risorse impiegate complessivamente nel 2017 dalle Fondazioni ammontano a 115.500 euro.

### Risultati

Dal 2010, anno d'avvio della collaborazione con Acri, sono state 12 le regioni coinvolte per un totale di 94 progetti cofinanziati e 61 enti beneficiari. Nella stagione 2017 sono stati portati a termine 8 progetti, che hanno coinvolto 140 soggetti con disabilità o con disagi psicologici o sociali e 36 tra operatori sociali, medici, docenti e volontari.

## PROGETTO GREENJOBS, PROMUOVERE LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI IN AMBITO GREEN

La disoccupazione giovanile, determinata dall'attuale situazione di crisi economica, è stata generata anche da una inadeguata preparazione al lavoro offerta dai percorsi educativi e formativi della scuola italiana, che ha creato un evidente disallineamento tra le caratteristiche richieste dal mondo del lavoro e quelle offerte da chi ha ultimato la scuola dell'obbligo o l'Università. In particolare, le analisi di scenario, tra cui quelle realizzate dalla Commissione Europea, mostrano delle forti potenzialità dell'economia "verde" in termini di creazione di posti di lavoro. La transizione verso un'economia più "*green*" avrà un impatto significativo sui fabbisogni di competenze, con un aumento della domanda di personale qualificato nelle eco-imprese in crescita, un miglioramento delle qualifiche professionali dei lavoratori in tutti i settori e la riqualificazione dei lavoratori nei comparti esposti a ristrutturazioni.
In questo contesto, la Commissione Ambiente di Acri ha avviato un progetto nazionale sperimentale finalizzato a promuovere le competenze imprenditoriali in ambito *green* nelle scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali). L'iniziativa, mutuata dall'azione "formazione all'autoimprenditorialità *green*" del progetto "*GreenJobs*" gestito e finanziato da Fondazione Cariplo, prevede la realizzazione di un percorso educativo e formativo che garantisce il riconoscimento del progetto nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro da parte del Miur.
Attraverso il progetto si intende aiutare gli studenti e i docenti a colmare alcune lacune tipiche delle scuole secondarie promuovendo lo sviluppo di competenze che si rivelano sempre più importanti per la crescita e la completezza formativa dei giovani, quali:

- un approccio multidisciplinare per la soluzione di problematiche complesse come quelle ambientali;
- lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e di rispettare i ruoli;
- lo sviluppo della capacità di misurarsi con le problematiche reali di un'impresa ambientalmente sostenibile;
- l'introduzione di contenuti *green* e economico-finanziari;
- la valorizzazione di attitudini e capacità di studenti che non hanno trovato riscontro nel percorso curriculare;
- l'apprezzamento e valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio e delle implicazioni sociali e ambientali.

### Partner

Hanno aderito al progetto, nel 2017, 8 Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Tercas, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana).

### Risorse investite

Le risorse messe a disposizione dalle 8 Fondazioni ammontano complessivamente a 570.000 euro per 98 classi coinvolte. La Fondazione Cariplo, capofila del progetto, ha coinvolto 49 classi con uno stanziamento complessivo di 290.000 euro; le altre 7 Fondazioni hanno interessato 7 classi ciascuna contribuendo con 40.000 euro ciascuna.

## PROGETTO VENTO E INIZIATIVE AD ESSO COLLEGATE

VENTO è un progetto per la realizzazione di una dorsale cicloturistica da VENezia a TOrino lungo il fiume Po, elaborato dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, coordinato dal Prof. Paolo Pileri. Il progetto propone la realizzazione di una pista ciclabile di oltre 700 km lungo il fiume Po, da Venezia a Torino, con l'intento di riattivare, e riqualificare i territori attraversati fungendo da elemento di attrazione cicloturistica per centinaia di migliaia di persone. VENTO è l'asse portante di un sistema di mobilità dolce che vuole stare al passo con le grandi ciclovie europee che da anni sono solcate da milioni di cicloturisti. VENTO non è un progetto locale, ma un progetto del Paese: gli oltre 700 km di infrastruttura leggera ciclabile rappresentano un'occasione di *green economy* e di *green job*. In parte la ciclovia già esiste (15% del tracciato circa) o risulta potenzialmente pronta all'uso (42%), e in parte richiede interventi strutturali per diventare pedalabile in sicurezza (43%). VENTO oggi è un progetto, ma sarà realtà tra pochi anni grazie al Protocollo d'Intesa firmato il 27 luglio 2016 tra le quattro regioni del Po (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Non solo. VENTO nel 2016 è entrato in Legge di Stabilità come una delle quattro "ciclovie di priorità nazionale" per le quali il Governo italiano ha previsto un primo investimento di 91 milioni di euro a cui si sono poi aggiunti ulteriori 84 milioni di euro per lo sviluppo del Sistema nazionale di ciclovie turistiche (Legge di Stabilità 2017). In relazione a questo, il 28.09.2017 è stato pubblicato il bando di gara internazionale (chiusosi il 3.11.2017) per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, primo *step* di progettazione per andare incontro alla realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta, in Italia, del primo bando di gara unico per la progettazione di un'infrastruttura cicloturistica di lunga distanza che attraversa il territorio di quattro regioni. Un bando del valore di 1.800.000 euro.

Collegata al progetto è l'iniziativa "VENTO Bici Tour", quest'anno alla sua sesta edizione, per diffondere il progetto e suscitare l'interesse di quanti domani potranno essere cicloturisti o soggetti a vario titolo impegnati nell'accogliere i cicloturisti. Si tratta di un *tour*, dal 2017 aperto al pubblico anche nella pedalata, che si svolge lungo il tracciato della ciclovia VENTO soffermandosi nelle piazze dei tanti centri attraversati per far conoscere meglio e per raccontare perché il progetto è importante e quali sono le potenzialità del cicloturismo ai cittadini, alle imprese nel territorio, alle associazioni, e alle amministrazioni. Il *Tour 2018*, appena conclusosi (www.ventobicitour.it), ha portato oltre 1.000 biciclette in 10 giorni lungo VENTO, in un susseguirsi di eventi istituzionali, culturali e ricreativi, dimostrazione di quello che potranno diventare i territori solcati da VENTO una volta che l'infrastruttura sarà realizzata.

### Partner e adesioni

Hanno aderito al progetto VENTO 227 Istituzioni (4 Regioni, 11 Province, 183 Comuni, 11 Parchi e altre 18 rappresentanze istituzionali, tra cui le due autorità fluviali - AIPO e ABPO); 107 Associazioni, tra cui Acri, e circa 5.000 cittadini.
La sesta edizione di VENTO Bici Tour ha beneficiato del patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto; del contributo delle Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna; della sponsorizzazione di: Bulgari, Bosch, Cinelli, Dama, Ferrovie dello Stato Italiane, Michelin, Iren; della collaborazione di: *Slow Food*, SICSPORT, GIEC, SEDA S.p.A.
Fondazione Cariplo, inoltre, ha dato il proprio contributo a un *contest* di fotografia realizzato nell'ambito di VENTO Bici Tour: "VENTO PHOTO SHOOT, Sguardi fotografici in bicicletta lungo la ciclovia VENTO". L'obiettivo è quello di comporre una foto-sequenza del paesaggio del grande fiume Po, dei luoghi della pianura agricola più grande e antica d'Europa, delle Alpi, dell'Adriatico, dei cibi, dei volti attraverso gli occhi dei partecipanti al Tour. Le immagini raccolte si trasformeranno in una mostra fotografica in programma per il prossimo autunno a Milano. Le foto verranno selezionate con il supporto di esperti fotografi e curatori.

## *PER ASPERA AD ASTRA*. COME RICONFIGURARE IL CARCERE ATTRAVERSO LA CULTURA E LA BELLEZZA

Promosso dalla Commissione per i Beni e le Attività culturali di Acri, il progetto sperimentale *Per aspera ad astra* prende spunto dal convegno "Il sipario oltre la grata" tenutosi a Volterra il 9 giugno 2017, con l'intento di approfondire il tema del teatro in carcere quale strumento di rieducazione dei detenuti. La scelta del luogo non è stata casuale: nella casa di reclusione di Volterra, da circa 30 anni, è attiva la Compagnia della Fortezza, che rappresenta un caso di assoluta eccellenza sul piano della qualità e del valore artistico dell'attività svolta all'interno dell'istituto di pena. L'idea alla base dell'approccio metodologico della Compagnia è che,

concentrandosi esclusivamente sul contenuto artistico dell'attività svolta ("l'arte per l'arte"), liberandola da condizionamenti finalistici di tipo sociale, si riescono a raggiungere risultati, sul piano artistico, equiparabili, e forse anche superiori, a quelli ottenibili in contesti "ordinari". E la qualità di tali risultati, indirettamente, produce risultati straordinari sul piano sociale. In altri termini, solo liberando l'arte si possono veramente liberare le coscienze. Questo modo di intendere l'attività all'interno del carcere ha consentito alla Compagnia della Fortezza di raggiungere risultati di straordinario valore artistico e sociale, testimoniati dai numerosissimi attestati ricevuti, dal coinvolgimento di numerosi detenuti, dalla notorietà conseguita da alcuni di essi, dalla partecipazione a tournée su tutto il territorio nazionale. Proprio partendo da questa sollecitazione si è deciso, in Commissione per i Beni e le Attività culturali di Acri, di approfondire l'opportunità di dare vita a un percorso che consenta di mettere assieme le migliori esperienze e prassi presenti in diversi contesti territoriali, farle dialogare e diffonderne l'approccio a beneficio di altre realtà e di altri operatori. Tra gli obiettivi del progetto, infatti, vi è quello di mettere tale patrimonio a servizio di altri istituti penitenziari e altri contesti territoriali attraverso iniziative che puntino alla formazione, al recupero, alla rieducazione e alla ri-socializzazione del detenuto tramite il teatro, le arti e i mestieri inerenti all'attività teatrale, oltre che sperimentare la messa in rete di alcune delle migliori esperienze di teatro in carcere, puntando a un reciproco arricchimento di esperienze e di diffusione di buone prassi.

Il progetto, al quale attualmente partecipano un piccolo nucleo di Fondazioni, è stato ideato dall'Associazione *Carte Blanche* che gestisce l'attività della Compagnia della Fortezza e che funge da soggetto responsabile. Esso si articola in una serie di eventi formativi e di *workshop*, alcuni realizzati a Volterra altri all'interno degli istituti di pena localizzati nei territori di competenza delle Fondazioni partecipanti, rivolti a operatori artistici, operatori sociali, partecipanti alla Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, detenuti.

Sul piano gestionale, il progetto prevede tre distinti livelli di *governance*:

- un Comitato di indirizzo, con la responsabilità di definire le linee guida dell'attività, monitorarne lo svolgimento e promuovere il progetto nelle diverse sedi pubbliche e istituzionali. Ne fanno parte i rappresentanti delle Fondazioni partecipanti, di Acri e di *Carte Blanche*;
- una Cabina di regia tecnica, con la responsabilità della definizione dei contenuti formativi dell'attività e composta dagli operatori artistici degli istituti di pena selezionati nei territori di competenza delle Fondazioni partecipanti (uno per territorio);
- una Amministrazione del progetto, con la responsabilità della gestione delle risorse e della verifica amministrativa della spesa, in carico alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

## Partner

All'iniziativa hanno aderito 6 Fondazioni: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

### Risorse disponibili

Il costo annuo complessivo del progetto è di 300.000 euro.

## OSSERVATORIO DEI MESTIERI D'ARTE

L'Associazione *Osservatorio dei Mestieri d'Arte* (OmA) nasce nel 2010 su proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e diviene associazione senza scopo di lucro delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, con sede e personale specializzato a Firenze presso la Fondazione Cassa di Risparmio. La partecipazione si è immediatamente estesa anche ad altre Fondazioni italiane interessate a valorizzare, conservare e tutelare il patrimonio storico artistico, con particolare riferimento all'artigianato artistico di qualità. L'allargamento a tutto il territorio nazionale di questa esperienza di successo vuole rappresentare un contributo alla rinascita della qualità, all'occupazione qualificata dei giovani e all'immagine di un paese che deve gran parte del patrimonio storico e culturale all'abilità e alla competenza degli artigiani del passato. La rivista trimestrale "OmA", la cui redazione riunisce rappresentanti delle Fondazioni di origine bancaria aderenti all'Associazione, il portale *web e* la *newsletter* mensile sono alcuni degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione per promuovere i mestieri d'arte in contesto nazionale e estero, con l'obiettivo di creare una rete europea di istituzioni per favorire la comprensione delle varie identità culturali e approfondire i temi della qualità delle produzioni.
OmA persegue i suoi obiettivi mediante un'articolata attività editoriale, ricerca, progetti di recupero di materiale documentario delle botteghe artigiane, progettazione europea, attività didattica e formativa, percorsi di alternanza scuola lavoro, bandi destinati alla riqualificazione delle aziende artigiane e promozione dei mestieri d'arte.

### Partner

Attualmente sono soci dell'Associazione OmA, 14 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione con il Sud, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania; Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano. Sono soci onorari: Comune di Prato, Associazione Atelier degli Artigianelli e Associazione Esercizi Storici Fiorentini.

### Risorse

La quota associativa annuale è di 5.000 euro.

## BANDO DI IDEE. PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E RILANCIO ECONOMICO DELL'AREA UMBRA DEL "CRATERE"

Promosso dalla Consulta delle Fondazioni dell'Umbria, il Bando di idee vuole contrastare le conseguenze negative del sisma del 2016 nel territorio umbro. Il terremoto ha provocato danni a persone e a cose, compromettendo la stessa sopravvivenza delle comunità in loco e ha causato ingenti lesioni al patrimonio storico-artistico, culturale e ambientale. Il bando intende sostenere il recupero e la valorizzazione di tale patrimonio e quindi la rinascita culturale ed economica del territorio di riferimento.

Le idee progettuali proposte devono puntare quindi alla conservazione del patrimonio artistico, attraverso azioni innovative e l'utilizzo di nuove tecnologie, devono valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico e ambientale, attraverso azioni ed interventi diretti a sviluppare strumenti e processi innovativi della conoscenza e, infine, devono promuovere lo sviluppo del turismo con particolar attenzione ai percorsi naturalistici, enogastronomici, sportivi e culturali del territorio.

Il Bando di idee è rivolto ai Comuni e alle organizzazioni senza scopo di lucro del cosiddetto "cratere". Il soggetto proponente opera all'interno di una *partnership* composta da almeno tre soggetti e nella quale tutti i *partner* contribuiscono alla realizzazione del progetto attraverso risorse umane, materiali o economiche a titolo di cofinanziamento o attraverso la partecipazione attiva ad azioni progettuali a titolo non oneroso.

Il processo di selezione è strutturato in due fasi: la prima è relativa all'ammissibilità e all'analisi delle idee pervenute da parte di un'apposita commissione di valutazione, composta dai segretari generali della Consulta e da un esperto tecnico esterno ed indipendente, con selezione e scelta da parte del Consiglio della Consulta delle idee progettuali da sviluppare; la seconda fase riguarda la presentazione, da parte degli enti proponenti, del progetto esecutivo e la definitiva approvazione da parte del Consiglio della Consulta.

Pubblicato il 10 gennaio 2018, il bando si è chiuso il 31 marzo 2018.

### Partner

Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre: Fondazione Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

### Risorse disponibili

Le risorse da assegnare ammontano complessivamente a 450.000 euro.

## AGER 2

AGER, acronimo di "Agroalimentare e Ricerca", è un progetto avviato nel 2007 che ha visto la collaborazione di 13 Fondazioni con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore agroalimentare italiano (nei comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico) attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica. Particolare attenzione è stata rivolta a progetti con ricadute applicative e con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dei processi produttivi, allo sviluppo di tecnologie, alla promozione e valorizzazione del capitale umano.
Nella sua prima edizione il progetto ha avuto un contributo complessivo di 27 milioni di euro, che ha permesso di finanziare, dal 2008 al luglio 2015, sedici progetti di ricerca di altissima specializzazione.
Alla luce dei positivi risultati raggiunti con la prima edizione di AGER, le Fondazioni hanno manifestato l'interesse a proseguire l'iniziativa e hanno concretizzato il loro impegno mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo di partenariato, gestito attraverso un'Associazione Temporanea di Scopo, che vede il coinvolgimento di un gruppo di 10 Fondazioni, un po' più ristretto rispetto al precedente, ma geograficamente più ampio e rappresentativo del territorio italiano. Nel 2016 è stata così avviata la seconda edizione del progetto denominato "AGER 2" con una dotazione finanziaria di 7.200.000 euro. Le risorse permettono, attraverso bandi pubblici, di finanziare, rafforzare e consolidare la *leadership* delle produzioni di eccellenza italiane nei seguenti quattro settori:
- Acquacoltura
- Agricoltura di montagna
- Olivo ed olio
- Prodotti caseari

Ferme restando le precedenti modalità operative dell'intervento, per questa seconda edizione di AGER le Fondazioni hanno deciso di privilegiare ulteriormente i progetti di ricerca che dedicheranno particolare attenzione ai temi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale, alla diffusione e al trasferimento dei risultati della ricerca.

## Partner

Ad "AGER 2" partecipano 10 Fondazioni: Fondazione Cariplo (capofila e con poteri di rappresentanza), Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Friuli, Fondazione di Sardegna, Fondazione con il Sud, Fondazione Tercas, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

## Risorse

Le risorse programmate sull'iniziativa ammontano complessivamente a 7.200.000 euro.

## YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM

L'iniziativa, denominata "*Young Investigator Training Program*", è finalizzata a promuovere la ricerca scientifica, favorendo la mobilità dei giovani ricercatori italiani e stranieri, residenti all'estero, in centri di ricerca italiani. I destinatari sono le Università, gli istituti di ricerca di natura pubblica e privata e altri enti di ricerca, purché non aventi fini di lucro ed impegnati attivamente nel settore della ricerca. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani ricercatori che operano fuori dal nostro Paese di essere inseriti in programmi di ricerca di interesse comune presso appositi Centri, per la durata di almeno un mese, e partecipare a congressi scientifici di rilevanza internazionale organizzati in Italia. Ai ricercatori sono assegnati premi dell'importo di 3.000 euro se provenienti dall'Europa e di 4.000 euro se dall'area extra-europea.
L'iniziativa sta riscuotendo ampi consensi tra le Università e i vari centri di ricerca, che hanno manifestato grande entusiasmo poiché si ritiene che lo scambio di esperienze dei giovani ricercatori sia una componente imprescindibile sia nella formazione dei ricercatori, che nell'avanzamento generale delle competenze scientifiche.
Nel 2015 è stata avviata la prima edizione, per progetti da realizzare dal 1° al 31 dicembre 2016, sostenuta da 12 Fondazioni che hanno messo a disposizione risorse finanziarie per 300.000 euro. Al bando pubblicato sul sito Acri, hanno partecipato 23 Enti, tra Università e centri di ricerca, per una richiesta complessiva di contributi di oltre 1.600.000 euro. Sono stati selezionati otto progetti, di cui sette da Università e una da un centro di ricerca. Nel 2016 è stata avviata la seconda edizione dell'iniziativa, per progetti da realizzare dal 1° al 31 dicembre 2017, sostenuta da 16 Fondazioni che hanno messo a disposizione risorse finanziarie per 400.000 euro. Al bando hanno partecipato 13 Enti, tra Università e centri di ricerca, per una richiesta complessiva di contributi di oltre 718.000 euro. Le domande accolte dalla Commissione di valutazione sono state otto. Nel 2017 è stata avviata la terza edizione, per progetti da realizzare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Le 15 Fondazioni che hanno sostenuto la terza edizione hanno messo a disposizione risorse finanziarie per 335.000 euro. Al bando hanno partecipato 12 enti, tra università e centri di ricerca, per una richiesta complessiva di contributi di oltre 697.000 euro. Le domande accolte dalla Commissione di valutazione sono state 10.
Nella procedura di valutazione e selezione dei progetti, in tutte le tre edizioni, l'apposita Commissione di valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: rispondenza agli obiettivi del bando; chiarezza e precisione nell'esposizione dei contenuti dei progetti; caratteristiche dell'ente di ricerca proponente; caratteristiche internazionali dei congressi, valutate sulla base del programma, dei relatori e del numero previsto di partecipanti; caratteristiche e disponibilità dei centri di ricerca italiani ad ospitare giovani ricercatori. Il contributo economico assegnato a ciascun ente è stato ponderato in funzione delle richieste formulate, delle disponibilità dei Fondi e dei criteri assunti dalla Commissione.

## Partner

All'iniziativa 2017 hanno aderito 15 Fondazioni: Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Friuli, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo.

## Risorse

Nel 2017 le risorse messe a diposizione per il progetto ammontano complessivamente a 335.000 euro. Nelle tre edizioni (2015-16-17) i fondi stanziati dalle Fondazioni ammontano complessivamente a 1.035.000 euro e sono stati destinati a 26 Enti dislocati su tutto il territorio nazionale.

## NEVER ALONE

L'iniziativa *Never Alone* nasce sulla base della spinta dell'*European Foundation Centre* (EFC), in occasione dell'Assemblea annuale tenutasi a Milano nel maggio 2015, e vede la collaborazione di un gruppo di Fondazioni italiane ed europee per realizzare un intervento volto a sostenere i minori stranieri non accompagnati in Europa. *Never Alone,* avviata in Belgio, Germania, Grecia e Italia, si inserisce nel programma europeo *European Programme on Integration and Migration* (EPIM), un'iniziativa congiunta di undici Fondazioni europee che ha istituito un apposito *sub-fund* dedicato all'intervento per i minori.

Benché sia appurato che il numero totale degli sbarchi abbia subito una riduzione dal 2016, il numero dei minori soli continua a rappresentare un fenomeno rilevante e con grandi criticità. Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infatti, il totale dei minori presenti in Italia, che nel 2011 era di 5.959, a fine 2017 è salito a 18.303. Nel 2017 è entrata in vigore la "legge Zampa" (7 aprile 2017, n. 47), con l'obiettivo di definire una disciplina unitaria organica, modificando significativamente la normativa vigente e introducendo specifiche disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati che rafforzano gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cercano di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

La distribuzione dell'età dei minori stranieri non accompagnati continua ad evidenziare anche nel 2017 che si tratta di ragazzi con età superiore ai 16 anni: il 60,3% dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia aveva infatti 17 anni, mentre i sedicenni erano il 23,4%, il 9,6% dei minori aveva 15 anni e il restante 6,7% aveva meno di 15 anni. Inoltre, pur con lievi variazioni, si mantiene la netta prevalenza del genere maschile (93%).

Nel 2017 il Gambia è il Pase da cui proviene la maggior parte dei minori (12%), seguito da Egitto (9,9%), Guinea (9,6%), Albania (9,2%) ed Eritrea (8%). Rispetto alla dislocazione geografica dei minori accolti, si registra una prevalenza delle zone interessate dagli sbarchi: in Sicilia circa 8.000, in Calabria 1.443, ma seguono poi la Lombardia, con oltre 1.200, e il Lazio, con circa 1.000 presenze. Nel suo complesso l'iniziativa *Never Alone*, che a livello europeo ha mobilitato risorse per oltre 6 milioni di euro, ha come obiettivi:

- sostenere le organizzazioni della società civile, potenziando e innovando le attività di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e di accompagnamento nella transizione all'età adulta;
- migliorare le capacità di sostegno ai minori stranieri non accompagnati delle organizzazioni della società civile e degli enti pubblici a livello nazionale ed europeo;
- rafforzare le capacità di *advocacy* nei confronti delle istituzioni europee finalizzate al rispetto degli *standard* comuni, all'armonizzazione di politiche e pratiche tra gli stati membri e all'orientamento delle strategie per la gestione dei fondi comunitari.

La prima edizione del bando "*Never alone*. Per un domani possibile" ha consentito il finanziamento di otto progetti operativi, ancora in corso, a cui partecipano associazioni del Terzo settore e Enti pubblici, per un importo complessivo di 3.500.000 euro. Gli interventi garantiscono una buona copertura a livello geografico: trattandosi in maggioranza di progetti multi-regionali, le azioni coinvolgono 12 regioni italiane, con una concentrazione in Sicilia dove maggiore è la presenza di minori. I progetti selezionati propongono interventi in tutti gli ambiti identificati nella prima fase dell'iniziativa: accompagnamento all'autonomia nel passaggio alla maggiore età, rafforzamento e diffusione della pratica dell'affido e del sistema dei tutori volontari, accoglienza delle ragazze a rischio sfruttamento.

### Partner

Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Enel Cuore Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione con il Sud e Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara.

### Risorse

Le risorse messe a diposizione nel 2017 ammontano, complessivamente, a 3.500.000 euro.

## COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: FONDAZIONI FOR AFRICA - BURKINA FASO

Sulla base dei risultati positivi ottenuti dall'iniziativa Fondazioni4Africa in Senegal e Nord Uganda, promossa da quattro Fondazioni (Cariplo, Compagnia di San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Cariparma) insieme in una logica di sussidiarietà, di valorizzazione di

percorsi di sviluppo e di massimizzazione dell'impatto complessivo degli interventi sostenuti, il Consiglio di Acri ha approvato la proposta della Commissione per la Cooperazione internazionale, elaborata nel corso del 2013, di dare avvio a un progetto più ampio in grado di coinvolgere diverse Fondazioni italiane, a favore di un altro Paese africano: il Burkina Faso, con un programma di attività di durata triennale (2014 - 2016).
All'iniziativa hanno partecipato complessivamente 28 Fondazioni associate, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano. Le risorse messe a diposizione nel triennio ammontano complessivamente a 4,5 milioni di euro. La Fondazione Cariplo svolge il ruolo di *leading foundation* in nome e per conto proprio e dei soggetti partecipanti e compie gli atti relativi alla realizzazione degli interventi effettuati dai soggetti attuatori. La *governance* del progetto è affidata a un apposito "Comitato di Indirizzo Strategico", con la responsabilità di orientamento, impulso e supervisione di tutte le fasi dell'intervento, da quella di progettazione esecutiva a quella di attuazione.
Il progetto consiste in azioni di inclusione finanziaria delle popolazioni locali e della "diaspora", con interventi volti al rafforzamento istituzionale e organizzativo delle istituzioni di micro finanza, all'educazione finanziaria, all'offerta di prodotti di credito e investimento per sostenere attività produttive nelle aree rurali. L'iniziativa, che valorizzerà il ruolo centrale svolto dalle donne in attività generatrici di reddito, tenderà ad innescare meccanismi virtuosi di promozione allo sviluppo integrato di filiere, in cui risorse "a dono" verrebbero incrementate da risorse "a credito", così da sostenere interventi di dimensioni diverse e produrre un impatto complessivo più ampio. Un elemento caratterizzante dell'intera iniziativa è la valorizzazione del ruolo che le associazioni della diaspora burkinabè svolgono in interventi di co-sviluppo e nella promozione di partenariati tra territori in Italia e Burkina Faso.
La compagine dei soggetti attuatori è composta da quattro Organizzazioni non governative (LVIA, CISV, ACRACCS e Manitese) e altri due soggetti specializzati nel settore (CESPI e Fondazione *Slow Food* per la Biodiversità), scelti sulla base di criteri di competenza territoriale e di capacità di *networking*. A questi soggetti si aggiungono le collaborazioni con altri *partner* e associazioni legate alla diaspora, in funzione di specifiche esigenze che si manifestano nel corso della fase esecutiva. In collegamento con le azioni sopradescritte (attività nel settore della micro finanza, delle filiere di produzione agricola, dell'imprenditorialità femminile), sono individuati specifici ambiti in cui sostenere organizzazioni di rappresentanza (associazioni di produttori, associazioni di imprenditrici, sindacati, ecc.) e soggetti pubblici coinvolti a livello locale o nazionale che potrebbero essere accompagnati nell'elaborazione di *policy* capaci di rendere più efficienti e trasparenti i meccanismi di *governance* di questi settori.
Al termine della terza annualità, nel 2016, il Comitato di Indirizzo Strategico del progetto ha assunto la decisione di portare a compimento, in un arco temporale biennale (2017-2018), il completamento di alcune attività per garantire la continuità nel tempo dei risultati raggiunti.
Con questa iniziativa Acri ha inteso porre all'attenzione del mondo della cooperazione internazionale l'approccio delle Fondazioni di origine bancaria ai temi dello sviluppo, attraverso

un'azione corale che vede coinvolte il maggior numero di Fondazioni in un intervento di carattere innovativo ed esemplare.

### Partner

All'iniziativa aderiscono 28 Fondazioni: Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparma, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Monte Bologna e Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Alla *partnership* hanno aderito anche le Regioni Veneto e Piemonte e la Provincia autonoma di Bolzano.

### Risorse

Le risorse messe a diposizione nel triennio 2014-2016 ammontavano complessivamente a 4,5 milioni di euro. Per il biennio 2017-2018 sono stati stanziati 1,9 milioni di euro.

## PROGETTO MIGRANTI

La multi-causalità connaturata al fenomeno migratorio vive, in questa prima parte del XXI secolo, una fase di particolare complessità che determina la necessità di riflettere sulle azioni da intraprendere per farvi fronte. L'emergenza immigrazione, infatti, sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti con rischi quotidiani elevati di perdita di vite umane. Le partenze pericolose dal Nord Africa per l'Europa aumentano progressivamente con l'arrivo della stagione estiva.

Alcune organizzazioni umanitarie, attive con interventi di soccorso di diversa natura, hanno contattato alcune Fondazioni richiedendo un sostegno della loro azione. Alla luce di tale situazione, nel giugno 2016 Acri ha avviato una prima iniziativa, denominata *Emergenza Immigrazione,* con le Fondazioni particolarmente attive su queste tematiche, come già avvenuto in altre situazioni, quale ad esempio il terremoto di Haiti.

All'iniziativa hanno partecipato Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Parma, per uno stanziamento complessivo di 980.000 euro, da destinare al supporto di iniziative specifiche avviate da organizzazioni già impegnate su questo fronte. L'apposito Comitato tecnico, composto dai rappresentanti delle Fondazioni e da Acri, ha provveduto a individuare sia le organizzazioni umanitarie che le modalità di gestione e di erogazione dei fondi, per la realizzazione di specifiche iniziative: SOS Mediterranee, Medici Senza Frontiere, Fondazione Francesca Rava, Comunità Sant'Egidio, Oxfam Italia, Raimbow for Africa.
Visti i riscontri positivi e il persistere delle diverse criticità, si sta avviando una seconda fase dell'iniziativa al fine di dare specifico sostegno alle organizzazioni coinvolte nella problematica a decorrere dall'autunno del 2018.

## Partner

Hanno aderito alla seconda edizione: Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, Compagnia San Paolo, Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

## Risorse

Le risorse messe a diposizione in questa seconda edizione ammontano complessivamente a 940.000 euro.

### *4.1.7 Localizzazione delle iniziative*

Come sottolineato più volte nelle pagine precedenti, il legame con le comunità di appartenenza è uno dei tratti distintivi delle Fondazioni, ereditato dalle Casse di Risparmio da cui le Fondazioni hanno avuto origine e, non a caso, riproposto dalla normativa di settore tra i requisiti da privilegiare nell'attività delle Fondazioni.
I dati del 2017 confermano sostanzialmente questo nesso, anche se con qualche correzione che attesta sviluppi di tendenza meritevoli di annotazione (Tab. 4.18).
La quota maggiore dei contributi erogati è, come di consueto, destinata a sostegno di iniziative che nascono e producono immediati effetti sul territorio di diretto riferimento della Fondazione. Complessivamente, nel 2017, l'85,9% delle risorse viene destinato all'interno del contesto regionale, e soprattutto alla provincia dove la Fondazione ha sede (52,4% degli importi e 75,6% del numero di iniziative). Le erogazioni per iniziative oltre l'ambito provinciale, ma sempre nella regione di appartenenza della Fondazione, tipiche delle Fondazioni di maggiori dimensioni, ottengono il 33,5% degli importi e 18,2% delle iniziative.
La preponderanza delle iniziative in ambito regionale è quindi ancora forte, sebbene negli ultimi anni essa si sia attenuata (sei anni fa, nel 2012, il peso delle stesse era del 91%) per il peso crescente delle iniziative a carattere nazionale: un riequilibrio che dal 2016 ha tratto forte impulso dalla contribuzione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Questo tipo di iniziative ottiene nel 2017 il 6,5% degli importi e l'1,4% del numero di interventi (leggermente meno che nel 2016, quando le quote erano rispettivamente 7,1% e 1%).
L'attività delle Fondazioni rivolta nel 2017 al di fuori della regione di appartenenza prevede talora interventi destinati specificamente ad altre regioni: per il 3% degli importi (e il 2,6 % dei casi) a regioni "vicine", cioè nella stessa ripartizione geografica, e per il 4,6% degli importi (e 2,2% dei casi) a regioni appartenenti ad altre ripartizioni geografiche. Si tratta in entrambi i casi di andamenti sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente.
La specifica destinazione territoriale delle erogazioni del 2017 è illustrata nella Tab. 4.19[63].
La necessaria, e ormai consueta, premessa dell'analisi di tali dati è che la distribuzione geografica delle erogazioni subisce inevitabilmente l'influenza dell'oggettivo squilibrio strutturale

63 In proposito si è proceduto, come negli anni passati, a un assestamento dei dati desunti dal censimento delle erogazioni per tenere conto di tutti gli stanziamenti effettuati nel 2017 dalle Fondazioni a favore della Fondazione con il Sud (10 milioni di euro totali, al netto dell'importo canalizzato verso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile). L'assestamento in questione si rende infatti necessario poiché le Fondazioni non hanno adottato un unico criterio per la contabilizzazione di tali impegni: alcune (la maggioranza) hanno iscritto lo stanziamento tra le delibere dell'anno 2017, per un totale di 7,1 milioni di euro; altre hanno invece registrato l'importo tra i fondi per future erogazioni (per i restanti 2,9 milioni di euro). Se si fosse tenuto conto esclusivamente degli importi deliberati nell'anno, questa seconda quota non avrebbe potuto essere considerata tra le risorse impegnate nel 2017 a favore delle regioni del Sud. Si è quindi ritenuto opportuno rettificare, esclusivamente ai fini dell'elaborazione della Tab. 4.19, l'evidenza riveniente dalla rilevazione delle erogazioni deliberate, aggiungendo l'importo di 2,9 milioni di euro a quelli destinati al Sud e Isole; in tal modo la tabella, in maniera omogenea con gli anni precedenti, offre un'evidenza completa delle risorse messe a disposizione delle regioni meridionali nell'anno di attività analizzato.

esistente nella distribuzione territoriale delle Fondazioni. La maggior parte di esse infatti ha sede nelle regioni del Nord e del Centro Italia (77 Fondazioni sul totale di 88), mentre le Fondazioni presenti nel Sud sono in numero nettamente inferiore (solo 11 sulle 88 totali) e, per di più, limitate nella propria azione da una minore dotazione patrimoniale.
Il Nord continua stabilmente a raccogliere la quota maggiore di erogazioni, con il 70,1% degli importi e il 65,2% del numero di interventi (rispettivamente 71,5% e 66,7% nel 2016). Tra le due ripartizioni al suo interno rimane la forbice a favore del Nord Ovest, che riceve il 46,1% delle erogazioni (era 47% nel 2016), mentre al Nord Est è destinato il 24% degli importi (erano il 24,5% nel 2016).
Il Centro aumenta leggermente la propria quota raccogliendo quasi un quarto del totale nazionale dei contributi (23,8% nel 2017 contro 22,6% dell'anno precedente).
Un lieve progresso si registra anche per il Sud e Isole, che ottiene il 6,2% dei contributi e l'11,1% delle iniziative (la quota del 2016 era rispettivamente il 5,9% degli importi e il 9,8% dei progetti). Si deve peraltro rammentare che il sostegno rivolto alle regioni meridionali da parte delle Fondazioni trova, ormai da diversi anni, un funzionale e programmato complemento nell'Attività istituzionale svolta dalla Fondazione con il Sud, strumento di cui le Fondazioni si sono dotate, in cooperazione con il mondo del Volontariato e del Terzo Settore, proprio a questo scopo. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche quantitative e qualitative dell'intervento di questa Fondazione si rinvia al paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership* di sistema.

## Analisi riferita a gruppi di Fondazioni

Dopo l'esame degli andamenti relativi all'attività erogativa delle Fondazioni considerate nel loro insieme, si procede, in questa sezione del Capitolo, a una rivisitazione degli stessi con riferimento ai gruppi dimensionali e geografici[64] di Fondazioni tradizionalmente considerati nel Rapporto.

### *4.1.8 Quadro sintetico*

La Tab. 4.20 offre un primo sguardo d'insieme dell'attività erogativa realizzata dai diversi raggruppamenti di Fondazioni presi in considerazione.
Com'è da attendersi, la quota maggiore dei contributi viene erogata dalle Fondazioni di più grande dimensione. I dati del 2017 ricalcano nella sostanza quelli dell'anno precedente: le Fondazioni Grandi, che numericamente rappresentano il 20,5% del totale, distribuiscono l'82,2% dell'importo complessivo erogato e realizzano il 52% degli interventi.
All'opposto le Fondazioni Piccole, il cui peso numerico coincide con quello delle Grandi (20,5% del totale) erogano importi per meno dell'1% del totale e realizzano il 4,8% delle iniziative complessive. Nell'anno, una Fondazione Grande realizza in media 573 progetti

64 Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

di importo unitario di 78.432 euro; una Fondazione Piccola sostiene invece mediamente 53 iniziative di 6.000 euro cadauna. I dati offrono evidenza statistica di una realtà del tutto intuitiva, attestando che a una notevole differenza di dimensione patrimoniale tra due Fondazioni corrisponde un volume di attività erogativa estremamente differenziato: il volume di erogazioni delle Fondazioni Grandi è di circa 140 volte superiore a quello delle Piccole.
I valori relativi ai tre gruppi dimensionali intermedi, tutti molto al di sotto di quelli delle Fondazioni di maggiori dimensioni, confermano la considerazione di cui sopra, distribuendosi su una scala decrescente al ridursi della dimensione della Fondazione, con una media di iniziative oscillante tra 191 (Fondazioni Medio-grandi) e 100 (Fondazioni Medio-piccole), e importi medi unitari discendenti da 29.536 a 11.716 euro.
Per quanto riguarda la variabile geografica, le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, distribuendo il 75,3% dell'importo erogato complessivo e il 66,4% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord, la forbice tra Nord Ovest e Nord Est è molto marcata riguardo agli importi erogati (con un rapporto di 2 a 1 a favore della prima) mentre risulta molto più contenuta quanto al numero di interventi realizzati (lo scarto qui è inferiore a 10 punti percentuali).
Il Centro rimane stabile rispetto all'anno precedente, con il 20,4% delle erogazioni (19,9% nel 2016) e il 22,7% del numero di iniziative (nel 2016 22,4%).
Le Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole erogano, come negli anni passati, una quota largamente minoritaria del totale erogazioni, sottorappresentata pur tenendo conto del loro minor numero rispetto alle Fondazioni delle altre ripartizioni geografiche (sono in tutto 11 e rappresentano il 12,5% del totale nazionale). Nel 2017 l'incidenza dei loro volumi è infatti il 4,3% delle erogazioni (nel 2016 4,4%) e l'11% delle iniziative (9,5% nel 2016).
Il differenziale di volume erogativo tra il Nord e il Centro-Sud trova conferma anche relativamente ai valori medi di attività: il numero medio di interventi per Fondazione ha un picco nel Nord Ovest (438) e si attesta intorno a 191 iniziative nel Nord Est, 198 nel Sud e Isole e 150 al Centro. L'importo unitario medio degli interventi è di 66.108 euro nel Nord Ovest, 44.543 euro nel Centro e 43.543 euro nel Nord Est; si riduce notevolmente nel Sud e Isole attestandosi a 19.345 euro.
Anche la distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (Tab. 4.21) evidenzia, in analogia con quanto osservato sopra, una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.
Le Fondazioni Grandi indirizzano la quota nettamente più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro destinandovi più della metà del totale erogato (56,1%); all'opposto, le Fondazioni Piccole concentrano la quota più alta nelle erogazioni di importo non superiore a 25.000 (53,7%). In linea con la correlazione anzidetta, si evidenzia l'andamento delle Fondazioni Medio-piccole che concentrano il 67,2% dell'erogato nelle iniziative di importo entro i 100 mila euro.

Nelle ripartizioni geografiche si osserva un maggiore equilibrio: il Nord Ovest detiene la quota più alta delle erogazioni di taglio maggiore (54,7%) seguito dal Centro con il 49% e dal Nord Est con il 46,1%. Nel Sud e Isole la quota in argomento si riduce al 31,3%, mentre il 48,9% degli importi viene erogato con interventi al di sotto di 100.000 euro (e solo il 18,3% supera i 25.000 euro). Soffermandosi ancora su quest'ultimo raggruppamento geografico, e sempre riguardo alle erogazioni di limitato importo, è da rimarcare che l'incidenza delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro è pari al 7%, cioè notevolmente più alta che nelle altre ripartizioni e rispetto alla media nazionale, pari a 2,3%. Il dato relativo a queste erogazioni di importo unitario più modesto mostra un andamento molto differenziato anche in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le Grandi, esse incidono in misura molto marginale (1,1%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque significativamente superiore al dato medio complessivo (2,3%), giungendo a toccare il massimo tra le Fondazioni Piccole (23,7%).
Esaminando infine l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (Tab. 4.22), si osserva una conferma in tutti i gruppi dell'assoluta dominanza delle erogazioni annuali, con valori che oscillano tra l'88% e il 99% del totale. Le erogazioni pluriennali risultano più diffuse, rispetto alla media generale di sistema (6,2%), nelle Fondazioni Medio-piccole (11,7%) e Medio-grandi (11,3%), e in quelle del Nord Est e del Centro (rispettivamente 10,9% e 9,9%), mentre sono decisamente sottorappresentate nelle Fondazioni Medie (3,9%) Fondazioni Piccole (3,7%), nel Nord Ovest (2,8%) e nel Sud e Isole (0,7%).

### *4.1.9 Settori di intervento*

L'analisi prosegue con l'esame della distribuzione delle erogazioni tra i settori beneficiari, evidenziando come di consueto gli andamenti più significativi riferibili ai diversi raggruppamenti di Fondazioni e gli scostamenti di maggior rilievo di detti andamenti rispetto ai valori registrati per l'insieme di tutte le Fondazioni (Tab. 4.23).
Concentrando l'esame sui sette principali settori di intervento, che assorbono complessivamente l'83,6% del totale erogato[65], si osserva che:

- nel settore Arte, Attività e Beni culturali, le Fondazioni in assoluto più impegnate sono le Medio-piccole, che vi destinano una quota pari al 35,6% delle erogazioni, contro un dato di sistema di 24,1%; anche gli altri gruppi dimensionali mostrano comunque un significativo coinvolgimento nel settore, con quote del totale erogato che variano da un minimo di 22,8% (Fondazioni Grandi) a un massimo di 30,1% (Fondazioni Medio-grandi). Lo stesso vale per i raggruppamenti geografici dove il picco è nel Sud e Isole, con il 31,9% delle risorse erogate, ma negli altri tre gruppi le erogazioni nel settore sono circa un quarto del totale;

65 Non si è considerato in questa analisi il contributo delle Fondazioni al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Come illustrato in precedenza, esso è infatti un intervento *sui generis* (non un vero e proprio settore di intervento), in cui per di più la quota di partecipazione delle Fondazioni aderenti non è determinata da una scelta discrezionale di ciascuna, ma fissata da un criterio comune, individuato in sede Acri, di proporzionalità con alcuni parametri gestionali.

- il settore Assistenza sociale (che incide per il 13,8% a livello complessivo), mostra invece una maggiore differenziazione tra i diversi gruppi. Alla più forte presenza riscontrata per le Fondazioni Grandi (15,7%) e, sul piano geografico, per quelle del Centro (18,5%) e del Nord Ovest (14,7%), si contrappone per tutti gli altri gruppi una incidenza settoriale inferiore alla media di sistema, con quote particolarmente basse nelle Fondazioni Medio-grandi (2,5%) e in quelle del Sud e Isole (1,6%);
- il settore Ricerca e Sviluppo presenta andamenti piuttosto differenziati nell'ambito dei raggruppamenti dimensionali, mentre tra i gruppi geografici i dati rivelano una sostanziale omogeneità nell'orientamento delle Fondazioni verso il settore. Le Fondazioni Grandi sono l'unico gruppo, tra quelli dimensionali, a superare il dato del totale Fondazioni (12,9% contro 12%); tutti gli altri sono invece abbondantemente al di sotto, con quote che oscillano tra 10,7% (Fondazioni Medio-grandi) e 3,8% (Fondazioni Medie). Tra le aree geografiche, il Sud e Isole e il Nord-Ovest si collocano al di sopra del valore di sistema (rispettivamente con 13,4% e 13%), ma gli altri due gruppi seguono a non molta distanza (il Nord Est con l'11% e il Centro con il 10,4%);
- nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza l'andamento di tutti i gruppi, sia dimensionali che geografici, è abbastanza omogeneo e allineato a quello dell'intero sistema. Sono comunque le Fondazioni Medio-piccole, tra i raggruppamenti dimensionali, a registrare il valore più alto (14,7% contro 11,7% del totale Fondazioni), mentre secondo la ripartizione geografica sono quasi alla pari, in posizione superiore, le Fondazioni del Sud e Isole e quelle del Centro (rispettivamente al 13,3% e 13,2%);
- per quanto riguarda l'Educazione, Istruzione e Formazione è da mettere in risalto il picco molto alto del raggruppamento delle Fondazioni Piccole (28,7% contro una media generale di 9,6%). Nessun altro raggruppamento si avvicina a questa incidenza, sebbene ve ne siano molti che comunque superano il valore medio di sistema. Gli ambiti dove il settore è invece sottorappresentato sono quelli delle Fondazioni Grandi (8,3%), del Nord Ovest (8,6%) e del Centro (8,8%);
- lo Sviluppo locale mostra i volumi più consistenti nelle Fondazioni Medio-grandi e Medie (rispettivamente 9,5% e 9,1% delle erogazioni contro il 7,8% del sistema generale) e in quelle del Nord Ovest e del Sud e Isole (rispettivamente al 10,3% e 10,2%). Il valore più basso si osserva nelle Fondazioni del Nord Est (2,3%);
- infine, il settore Salute pubblica (che incide per il 4,7% a livello complessivo), presenta la maggiore incidenza nelle Fondazioni Medio-grandi (6,3%) e in quelle del Centro (8,1%). Risulta invece sottorappresentato tra le Fondazioni Piccole (2,9%) e quelle del Nord Ovest (3,2%).

### *4.1.10 Beneficiari delle iniziative*

Con lo stesso metodo di analisi del paragrafo precedente si esaminano qui, con riferimento ai soggetti beneficiari, i principali andamenti e gli scostamenti rispetto ai risultati medi di sistema (Tab. 4.24).
Come rilevato a livello generale, per tutti i gruppi dimensionali e geografici si osserva una netta prevalenza delle erogazioni destinate ai beneficiari privati, la cui quota si colloca sempre al di sopra dei due terzi del totale. Le punte verso l'alto si rilevano nelle Fondazioni del Nord Ovest (81,6% contro 78,4% sugli importi totali assegnati) e nelle Fondazioni Medie (79,5%), mentre invece le incidenze minori, comunque ragguardevoli in termini assoluti, sono nelle Fondazioni del Nord Est e nelle Piccole (rispettivamente 68,6% e 74,5%).
Per quanto riguarda la distribuzione tra le diverse categorie di soggetti beneficiari si osserva quanto segue (Tab. 4.25).
La categoria Fondazioni, prima a livello di sistema con il 30,1%, assorbe le percentuali più alte nel Centro e nel Nord Ovest (rispettivamente 38,3% e 32,3%), mentre registra i valori più bassi nel Sud e Isole (18,2%), nelle Fondazioni del Nord Est (22,3%) e nelle Fondazioni Piccole (23%).
Agli Altri soggetti privati vanno percentuali più alte del dato generale nelle Fondazioni Piccole (29,7% contro 22,9%) e a quelle del Nord Ovest (24%). Sono invece sottorappresentate rispetto a questa categoria di beneficiari le quote delle Fondazioni Medie (19,1%) e del Centro (20,7%).
Per quanto riguarda le Associazioni private (sommando sotto questa voce i valori censiti per le Associazioni di promozione sociale e quelli delle Altre Associazioni private) si riscontrano percentuali superiori al dato di sistema (13,6%) nelle Fondazioni Medie e Medio-piccole (rispettivamente 22,6% e 14,2%) nonché, tra le ripartizioni geografiche, nelle Fondazioni del Sud e Isole (25,9%) e del Nord Ovest (15,4%).
Gli Enti locali figurano in quota più consistente nelle Fondazioni Piccole (13,9% contro 10,2% del totale erogazioni) e in quelle del Nord Est (14,9%). Sono invece particolarmente sottorappresentati nel Sud e Isole (5,5%).
Le Scuole ed Università pubbliche ottengono quasi ovunque incidenze prossime alla media generale, tranne che nel Sud e Isole dove registrano un significativo picco (16,2% rispetto a 8,3% del totale generale).
Le Organizzazioni di volontariato presentano in tutti i raggruppamenti un'incidenza vicina a quella rilevata per l'intero sistema (5,6%), con punte maggiori nelle Fondazioni Medio-grandi (9,1) e nelle Fondazioni del Centro (7,3%). Tra le altre categorie di soggetti considerate, aventi un peso meno rilevante, ma comunque superiore al 2%:
- gli Enti Religiosi e di Culto ricevono quote superiori alla media generale (2,8%) nelle Fondazioni Medio-piccole (5,1%) e nel Nord Est (3,8%), mentre negli altri raggruppamenti raggiungono quote che non si discostano mai di più di un punto percentuale rispetto alla stessa media;

- le Cooperative sociali (2,2% del totale erogato nel sistema) raccolgono quote di contributi lievemente superiori alla media nazionale nelle Fondazioni Grandi, Medio-piccole e del Nord Ovest (in tutti e tre i casi il 2,4%), mentre registrano una più modesta presenza nelle Fondazioni Piccole e in quelle Medio-grandi (rispettivamente 0,9% e 1%).

### *4.1.11 Tipo di Intervento*

Anche per questa variabile si procede con l'evidenziazione degli andamenti più significativi dei singoli raggruppamenti di Fondazioni e dei relativi scarti rispetto al totale (Tab. 4.26). Limitando l'analisi ai più rilevanti tipi di finalità censiti si può osservare quanto segue:

- la Realizzazione di Progetti con pluralità di azioni integrate (27,1% delle erogazioni del totale Fondazioni) mostra un rilievo marcato tra le Fondazioni del Nord Ovest (40,8%) e, in misura minore, nelle Fondazioni Grandi (28,8%). Sono invece particolarmente sottorappresentate nelle Fondazioni del Centro e del Nord Est (rispettivamente 10,8% e 12,3%);
- i Contributi generali per la gestione ordinaria (18,8% nella media di sistema) assumono un valore maggiore tra le Fondazioni Piccole (23,6%) e tra le Fondazioni del Nord Ovest (22%);
- le Iniziative in coordinamento con altre Fondazioni (12,9% delle erogazioni di tutte le Fondazioni) sono più consistenti nelle Fondazioni Medio-piccole e Medie (rispettivamente 17,3% e 15,3%) e nel Nord Est (15,6%), mentre hanno un peso più limitato nelle Fondazioni del Centro (9,7%);
- le erogazioni per Fondi di dotazione (7,5% del totale Fondazioni) presentano una forte sperequazione tra i diversi gruppi. Si osserva un picco molto alto nelle Fondazioni del Centro (29,8%) e solo per un altro gruppo si registra un valore superiore al dato di sistema (nelle Fondazioni Grandi la quota è di 8,8%), mentre in tutti gli altri gruppi osservati le quote si attestano molto al di sotto del valore medio, azzerandosi quasi nelle Fondazioni Medio-piccole e nel Sud e Isole;
- la Costruzione e ristrutturazione di immobili pesa maggiormente tra le Fondazioni Medio-grandi (11,8% contro 7,1% complessivo) e, a livello territoriale, nelle ripartizioni del Nord Est (12,3%) e nel Centro (10,1%). E' invece particolarmente sottorappresentata nel Sud e Isole (4,8%) e nel Nord Ovest (3,4%);
- le erogazioni per le Produzioni di opere e rappresentazioni artistiche (il 3,5 % del totale di sistema) mostrano la consistenza maggiore nel Sud e Isole e nelle Fondazioni Piccole, dove ottengono rispettivamente l'8,5% e l'8,2%.
- le Borse di studio (con una media di sistema di 2,8%), ricevono la quota più alta nelle Fondazioni del Sud e Isole (4,9%), mentre registrano quella minore nelle Fondazioni Medie e Medio-piccole (1,6% per entrambi i gruppi);
- le Mostre ed esposizioni, che pesano per il 2,7% a livello medio di sistema, si caratterizzano per una concentrazione maggiore nelle Fondazioni del Nord Est (6,2%), nel Sud e Isole (4%) e nelle Fondazioni Medio-piccole e Piccole (rispettivamente 3,7% e 3,5%), mentre altrove sono in linea con il dato di sistema tranne che nel Nord Ovest, dove registrano il valore più basso (0,9%).

### *4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative*

In questo paragrafo conclusivo dell'analisi per gruppi di Fondazioni vengono riesaminate le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.1.5 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello complessivo con quelli relativi ai raggruppamenti osservati.
Per tutti i gruppi considerati si conferma maggioritario il Sovvenzionamento di opere e servizi realizzati da organismi terzi (Tab. 4.27), tipico del profilo di fondazione *erogativa* predominante a livello di sistema (85,2% la quota del totale erogazioni relativa a questa modalità erogativa). Il picco è raggiunto nel Nord Ovest (93,9%) e tra le Fondazioni Grandi (87%), mentre nelle Fondazioni Piccole la prevalenza di questo modello si attenua significativamente (la quota in esame scende a 70,6%) a vantaggio della Realizzazione diretta di progetti (23,1% delle erogazioni). In vero, relativamente a quest'ultima modalità, gli andamenti esaminati rivelano situazioni al di sopra della media, con scarti anche molto elevati, per tutti i gruppi tranne che per le Fondazioni Grandi e del Nord Ovest (rispettivamente al 3,7% e 3,8% rispetto a 5,2% della media generale).
Gli interventi realizzati attraverso Imprese strumentali (9,6% delle erogazioni nel sistema), toccano punte elevate nelle Fondazioni del Centro (32%) e ragguardevoli nelle Medio-grandi e Medie (rispettivamente 12,5% e 12,1%). Sono invece decisamente sottorappresentati nei raggruppamenti di dimensioni Medio-piccole (3,1%) e nel Nord Ovest (2,3%).
Passando a esaminare la fonte di emanazione dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.28), si osserva una prevalenza dei Contributi su domande di terzi, così come rilevato a livello generale di sistema (45,8% il dato del totale Fondazioni). Fanno eccezione le Fondazioni del Sud e Isole, dove la quota in questione si ferma a 33,9% ed è superata da quella delle erogazioni conseguenti a bando. La più solida preferenza per la modalità in argomento è espressa dalle Fondazioni Piccole (53,7% delle erogazioni) e da quelle del Nord Est (53,2%).
L'utilizzo di bandi per la selezione delle iniziative da sostenere, che nella media nazionale riguarda il 34,3% delle erogazioni, assume un rilievo maggiore nelle Fondazioni del Nord Ovest (39,4%) e in quelle Medio-piccole (37,6%). In quelle del Sud e Isole, come già evidenziato, la quota di contributi erogati con questa modalità è prevalente, attestandosi al 35,9%. Lo strumento del bando è invece meno utilizzato dalle Fondazioni Piccole (18,5% delle erogazioni) e nelle Fondazioni del Nord Est (25,6%).
I Progetti di origine interna alla Fondazione, che a livello generale incidono per il 19,9%, sono molto più frequenti nelle Fondazioni del Sud e Isole (30,1%) e in quelle Medie e Medio-grandi (29,1% e 27,5%).
Per quanto riguarda gli interventi realizzati con il coinvolgimento di altri *partner* progettuali (le cosiddette erogazioni *in pool* Tab. 4.29) l'analisi mostra un'incidenza nettamente superiore alla media nazionale (14,7%) nelle Fondazioni Medie e Medio-piccole (rispettivamente 25,4% e 21,9%) e nel Sud e Isole (23,7%). Al contrario, una quota decisamente più bassa è registrata nelle Fondazioni del Centro (9%).

L'ultimo approfondimento riguarda i progetti assistiti da un cofinanziamento in aggiunta al contributo della Fondazione (Tab. 4.30). Le Fondazioni che utilizzano questa modulazione delle erogazioni in misura superiore alla media di sistema sono le Grandi (31,1% contro 29,6% del sistema) e quelle del Nord (35% nel Nord Est e 34,3% nel Nord Ovest). Diversamente da quanto si potrebbe attendere, le Fondazioni Piccole sono quelle con la quota più bassa di erogazioni assistite da cofinanziamento (11,6%).

## 4.2 Gli investimenti correlati alla missione

### *4.2.1 Un breve inquadramento teorico*

Il patrimonio è il principale *asset* a disposizione delle Fondazioni dal cui impiego originano le risorse per l'attività erogativa. Da tempo, tuttavia, le Fondazioni hanno iniziato a guardare al patrimonio non solo come fonte per lo svolgimento della propria attività istituzionale mediante contributi, ma anche come strumento, attraverso un impiego diretto, per il perseguimento della propria missione. Questo perché, utilizzare il patrimonio in correlazione alla missione consente di produrre rendimenti che vanno ad alimentare l'attività erogativa, perseguendo contestualmente anche l'obiettivo di missione. E lo si persegue in maniera peraltro, ove se ne verifichino le condizioni, più efficace. Infatti l'investimento ha un orizzonte di riferimento molto più ampio rispetto all'erogazione e può consentire di creare più concretamente le condizioni di sostenibilità degli interventi, cosa che rappresenta un obiettivo sempre presente nelle strategie delle Fondazioni.
Si tratta di investimenti che privilegiano attività con forte valenza sociale, intesi a favorire lo sviluppo di fasce sociali deboli, di attività economiche gestite nel rispetto dei diritti umani, oppure tese a salvaguardare l'integrità dell'ambiente e così via. La definizione più generale di questa tipologia di investimenti è quella di Investimenti Sostenibili e Responsabili, o, facendo riferimento all'espressione anglosassone, di *Social Responsible Investment* da cui l'acronimo SRI. L'SRI è definito come un investimento caratterizzato da un approccio orientato al lungo termine che integra criteri di ESG nella ricerca, nell'analisi e nella selezione dei prodotti finanziari[66], dove ESG sta per *Environmental, Social and Governance*, cioè criteri attenti all'ambiente, al sociale e in relazione con la *leadership* (e ai suoi modi di gestione) dell'impresa.
Nel caso delle Fondazioni si può riscontrare che vi è una ampia corrispondenza fra questi concetti e quelli che sono alla base dell'attività delle Fondazioni stesse, dal momento che esse possono ben essere definite investitori istituzionali, che si propongono orizzonti temporali di lungo periodo e dal momento che, le loro valutazioni di convenienza, sempre più frequentemente, si basano in maniera più o meno esplicita e consapevole, su criteri tipici delle strategie ESG, come di seguito si avrà modo di chiarire.

66 Fonte Eurosif 2016, in *European SRI Study*. Eurosif è il Forum Europeo per gli Investimenti Sostenibili e Responsabili.

Tali riflessioni, consentono di affermare che gli investimenti SRI sono, nei fatti, investimenti collegati alla missione delle Fondazioni, a differenza di quanto avviene in altri contesti (ad esempio nelle aziende profit) in cui la *mission* non è focalizzata sul perseguimento di obiettivi di natura sociale, e pertanto, in relazione alle Fondazioni si può utilizzare, più opportunamente, la definizione di MRI, cioè *Mission related investment,* per riferirsi a tutti quegli investimenti che, in maniera più o meno diretta, consentono a esse di perseguire i propri scopi istituzionali.
Il dibattito su questa tipologia di interventi inizia principalmente nei paesi di lingua anglosassone, e si è, di recente, sviluppata molto anche nel nostro Paese raggiungendo ormai un considerevole livello di maturità, in quanto tali strategie di investimento sono sempre più diffuse e gli strumenti si sono sempre più affinati.
Proviamo in questa sede a dare un breve quadro dell'evoluzione che il dibattito ha fatto segnare nel tempo, senza alcuna pretesa di esaustività dell'argomento.
Per descrivere la portata dell'investimento etico si può far riferimento a una frase, molto esplicativa e di forte impatto, tratta da un documento illustrativo sugli MRI redatto dalla Trillium Asset Management Corporation, una società *leader* che opera in maniera innovativa negli USA nell'investimento sostenibile e responsabile: *"Investire senza avere alcun riguardo all'impatto sociale o allo sviluppo può comportare dei seri problemi alla struttura degli investimenti che si tenderà successivamente a risolvere con la politica delle erogazioni. È come se da un lato si premesse sull'acceleratore e dall'altro, contemporaneamente, si frenasse".*
Gli MRI, dunque, possono essere intesi come uno strumento grazie al quale un soggetto erogativo, quale una Fondazione, riesce a moltiplicare l'effetto della propria azione nei settori di intervento indirizzando sugli stessi sia gli investimenti che i proventi da questi generati.
Gli MRI sono in generale caratterizzati da due aspetti principali: il primo è rappresentato dalla capacità di avvicinare l'operatività delle organizzazioni agli obiettivi definiti dalla missione, grazie all'adozione di un processo selettivo degli investimenti che tende a escludere quelli che contrastano con i principi di base della missione e a scegliere quelli che rispettano tali principi.
Il secondo aspetto che caratterizza gli MRI concerne la gamma di strumenti attraverso i quali perseguire i propri scopi istituzionali, che in questo caso risulta più ampia, contemplando anche l'investimento come mezzo per concretizzare le aspirazioni definite nella *mission*.
Questo approccio rappresenta la forma probabilmente più avanzata nel più ampio quadro dei cosiddetti investimenti responsabili, che si inseriscono in un vasto spettro di comportamenti che vanno, come appena illustrato, dal cosiddetto "*screening* negativo" (che esclude alcune categorie di investimento considerate eticamente sconvenienti, come ad esempio nei settori della produzione di armi e delle forniture militari, del tabacco, degli alcolici, ecc.), passando per lo "*screening* positivo" (che orienta gli investimenti verso prodotti finanziari aventi contenuto etico, come ad esempio le energie rinnovabili), sino a giungere, appunto, alle situazioni in cui l'investitore svolge un ruolo attivo nella ricerca di opportunità di investimento che consentano, insieme alla generazione di una adeguata redditività, di perseguire gli obiettivi di missione.

Nelle accezioni sopra richiamate, l'"investitore responsabile" è quello che opera le proprie scelte, in modo consapevole, basandosi oltre che sui classici criteri economico-finanziari (rendimento, rischio, liquidabilità, scadenza, trattamento fiscale, ecc.), anche su altre variabili che attengono ai principi etici, sociali e/o ambientali.
Più in dettaglio è possibile far riferimento a precise ed individuate strategie di comportamento che vanno dall'adozione di un processo di selezione degli investimenti che tende a escludere, come appena accennato, quelli che contrastano con i principi di base della missione (armi, pornografia, sfruttamento del lavoro minorile, ecc.), all'incoraggiamento di pratiche attente all'ambiente c.d. di "*divest-invest*" (ad esempio il trasferimento di risorse da attività che dipendono da fonti energetiche fossili, verso quelle che utilizzano fonti energetiche rinnovabili), alla scelta di progetti che rispettano standard qualitativi internazionali individuati, ad esempio in ambito ONU o OCSE, o all'acquisto di titoli dei migliori emittenti in un determinato settore (principio del *best-in-class*), o all'adozione di pratiche di *engagement*, basate su una dialettica costruttiva con gli emittenti, circa questioni di sostenibilità e sull'esercizio dei diritti di voto degli azionisti.
Tutto questo, e in particolare le pratiche di *engagement*, sono, come si può immaginare, frutto di un lungo processo evolutivo che partendo da situazioni che potremmo definire "semplici" (scelta di investimento inclusiva o escludente, cioè il finanziamento di "soggetti etici" e l'esclusione di soggetti che non rispondono a criteri di eticità) approda a strategie complesse e sofisticate, che richiedono processi di lungo periodo, che si prefiggono l'obiettivo di influenzare positivamente i comportamenti delle imprese e di aumentarne il grado di trasparenza[67].
Una falsa convinzione, inoltre, che è opportuno sfatare è quella secondo la quale l'investimento responsabile non sarebbe in grado di offrire una redditività competitiva e a livello di mercato; tale affermazione oltre a non essere automaticamente verificata, è inappropriata, poiché le opportunità di reddito sono potenzialmente del tutto paragonabili a quelle offerte dagli investimenti tradizionali non dichiaratamente collegati alla missione. Il tema è particolarmente rilevante per le Fondazioni che, in materia di impiego delle risorse patrimoniali e di adeguato rendimento, debbono osservare precise disposizioni di legge[68], che impongono loro di investire il patrimonio nel rispetto dei principi della prudenza e della diversificazione, *"al fine di conservarne il valore e di ottenerne una adeguata redditività".* A tal fine, le Fondazioni investono comunemente in strumenti finanziari tra i quali peso significativo hanno quelli azionari; le partecipazioni in società non devono raggiungere la quota di maggioranza[69] e, in base a quanto indicato nel Protocollo di intesa siglato tra Acri e Ministero dell'Economia e delle finanze nel 2015, la partecipazione nei confronti di una singola società non può eccedere un terzo del valore dell'attivo della Fondazione. Infine le Fondazioni possono investire una quota

67 Su questi argomenti si può far riferimento al documento "Impact Investing: la finanza a supporto dell'impatto socioambientale" redatto dal Forum per la finanza sostenibile in partnership con Social Impact Agenda per l'Italia nell'ottobre del 2017. Lo studio è disponibile nel sito www.finanzasostenibile.it.
68 D.lgs. n. 153/99, art. 5, comma 1; art. 6, comma 1; art. 7, commi 1 e 3-bis.
69 Per precisione si evidenzia che il divieto di possedere la maggioranza del capitale di una società, trova una deroga nei confronti della società strumentale (d.lgs. n. 153/99, art. 6, c.1) e nei confronti delle società bancarie conferitarie, per alcuni casi specifici, (d.lgs. n. 153/99, art.25, c,3-bis).

non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili da destinare al reddito. La deroga al principio generale dell'adeguata redditività è ammessa solo nel caso di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Va osservato, dunque, che la normativa di riferimento delle Fondazioni, anche se non cita esplicitamente gli investimenti responsabili, nel delineare i criteri che sovraintendono l'attività di impiego del patrimonio, da un lato richiama il principio di eticità secondo cui le Fondazioni devono operare, dall'altro tende ad esaltare la valenza istituzionale degli investimenti e il riflesso che questi dovrebbero produrre sulla collettività e sullo sviluppo del territorio. Nella norma, dunque, si ritrovano tutti gli elementi distintivi dell'investimento correlato alla missione, quando si raccomanda il collegamento con gli scopi istituzionali propri della Fondazione e con quelli del territorio di riferimento[70].

Le motivazioni sottostanti le decisioni di investimento delle Fondazioni in correlazione alla propria missione possono essere diverse, ma riconducibili a due specifiche fattispecie:

- in primo luogo, in quanto consentono di perseguire gli obiettivi di missione con una prospettiva di lungo periodo. A differenza del finanziamento di progetti attraverso l'utilizzo di risorse erogative, che normalmente si realizzano nell'arco di uno o due anni, gli investimenti responsabili possono sostenere attività nel lungo periodo, fornendo solide e stabili basi alle iniziative promosse;
- in secondo luogo, perché questi investimenti innescano un importante effetto "leva", o moltiplicativo, sia in termini quantitativi che di ambiti di applicazione; infatti si sostengono iniziative coerenti con la missione e, al contempo, si generano risorse per alimentare l'attività erogativa ordinaria; inoltre, si amplia potenzialmente il campo di azione, integrando l'attività erogativa con investimenti correlati in settori di interesse delle Fondazioni.

Gli strumenti e le forme tecniche che possono assumere gli MRI sono quelle tradizionali degli investimenti finanziari, per cui si possono avere partecipazioni azionarie, investimenti obbligazionari, in quote di fondi, ecc..

In merito alla partecipazione azionaria si osserva che, data la facilità con cui l'investimento si realizza, essa è assai diffusa e assume un aspetto preponderante, anche se più recentemente sta acquisendo una sempre maggiore frequenza l'impiego del patrimonio in fondi di investimento, dedicati esplicitamente ai settori di operatività istituzionale.

Un'altra modalità di realizzare gli MRI è il *community investing*, una forma di finanziamento che mira a generare risorse e opportunità per le persone economicamente svantaggiate o che hanno difficile accesso ai tradizionali canali di finanziamento creditizio, favorendone l'inclusione finanziaria. A questa categoria possono essere ricondotte le esperienze delle Fondazioni nel settore del microcredito con iniziative in partnership con soggetti attivi nel comparto come Banca Popolare Etica, Banca Etica Adriatica, Banca Prossima e Extrabanca e alcuni

70 L'art. 7, comma 1, in particolare prevede per gli investimenti patrimoniali un "collegamento funzionale con le [loro] finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".

fondi di investimento quale il Fondo Microfinanza 1. La valenza di questi investimenti si concretizza nella possibilità di raggiungere settori, persone o aree geografiche marginali, e quindi nell'allargamento (e in alcuni casi nel completamento) del mercato finanziario che ne deriva. Gli interventi realizzati, oltre che favorire l'accesso al credito ad attività o gruppi di persone che altrimenti ne resterebbero escluse o penalizzate, producono un effetto riflesso dovuto all'impatto che il finanziamento erogato ha, o può avere, sull'intera comunità in cui il progetto è inserito, ampliando, in tal modo, i benefici ben oltre i confini dei soggetti destinatari dei finanziamenti. Agli effetti ora descritti spesso si affianca un altro fattore che contribuisce a elevare l'impatto sociale del finanziamento e cioè l'attività di consulenza finanziaria, l'accompagnamento nella fase di progettazione, la creazione di reti territoriali, la formazione nel campo economico-finanziario, ecc.. Tali aspetti qualificano le operazioni di finanziamento a favore del Terzo settore (o settore *non profit*), e in particolare gli interventi di microcredito e/o di microfinanza in paesi in via di sviluppo o in altri contesti di marginalità socio-economica.
In breve, questi interventi producono degli effetti virtuosi che vanno al di là del mero finanziamento, innescando processi di crescita non solo economica, ma anche culturale e sociale nelle collettività di riferimento.
A completamento della panoramica sul tema dell'utilizzo diretto del patrimonio per finalità istituzionali, una attenzione particolare merita il tema dell'"*impact investing*" che ha animato di recente il dibattito tra gli addetti ai lavori.
Se gli SRI si collegano al concetto di sostenibilità e responsabilità, nell'accezione più estesa del suo significato, nell'*impact investment* l'attenzione è rivolta al soggetto beneficiario o al contesto in cui si investe con riguardo ai risultati raggiunti, più che alla relazione tra investitore e la sua *mission*.
Nell'*impact investing*, infatti, gli attori non sono necessariamente soggetti *non profit*, ma possono essere di varia natura, anche imprese, la cui missione è, ad evidenza, rivolta alla creazione di utile più che al perseguimento di finalità socialmente rilevanti. L'*impact investing,* come si è avuto modo di accennare in precedenza, si propone di conseguire effetti positivi nei confronti di questioni di natura sociale o ambientale mediante l'impiego di capitali in iniziative di imprenditorialità sociale, che altrimenti non avrebbero possibilità di essere realizzate[71]. Il conseguimento di positivi risultati di natura sociale è dunque un obiettivo primario del progetto di investimento, al pari del ritorno economico, e ne costituisce la premessa e la ragion d'essere. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che la *mission* dell'investitore preveda il perseguimento di obiettivi sociali (fattore che, invece, contraddistingue gli MRI).
Se trasferiamo questi concetti nel contesto delle Fondazioni di origine bancaria, non è difficile osservare che, come già argomentato, gli investimenti a impatto sociale rientrano senza dubbio all'interno della più ampia categoria degli MRI, ne sono cioè parte integrante dal momento che la logica dell'*impact investing è* quella tipica con cui le Fondazioni decidono le loro opportunità di investimento: cioè l'approccio ad un investimento finalizzato ad obiettivi sociali da raggiungere, che risulta possibile e sostenibile grazie alla capacità di produrre reddi-

71 Si rimanda anche alla nota n.95.

tività per il capitale impiegato ed è supportato da una modellistica per la misurazione dell'impatto conseguito e la sua certificazione. Non è un caso, perciò, che gli investimenti ad impatto sociale rappresentino una modalità di intervento che sta richiamando un diffuso interesse fra le Fondazioni, così come è testimoniato dal Rapporto Italiano[72] predisposto, anche con il supporto di Acri, dalla *Social Impact Investment Task Force*, istituita nell'ambito del G8. Gli strumenti per mezzo dei quali si realizza l'investimento ad impatto sociale sono variegati e vanno dal debito all'*equity*, dal credito tradizionale e mutualistico alla *venture philantrophy,* passando attraverso il microcredito e il *lending crowdfunding* fino ai *social impact funds* e agli incubatori sociali.
Un altro diffuso esempio di impiego del patrimonio per finalità istituzionali sono gli investimenti finalizzati, indirettamente, allo sviluppo economico del territorio di riferimento, dell'intero Paese, o di settori specifici nei quali la Fondazione opera (ad esempio a sostegno della sanità o della ricerca scientifica o della cultura o del sistema delle infrastrutture, ecc.).
Anche in questo caso, la modalità di realizzazione dell'investimento assume le tradizionali forme della partecipazione azionaria in società che operano direttamente per lo sviluppo economico del territorio locale o a vantaggio dell'intero Paese (nei settori delle infrastrutture, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, ecc.) o attraverso la partecipazione a iniziative comuni di investimento attuate tramite fondi mobiliari o specializzati, ad esempio, nelle operazioni di *venture capital* o di *private equity*.
Un'altra modalità di intervento innovativa a favore dello sviluppo economico del territorio è costituito dall'applicazione di strumenti di "*pay by result*" che rappresentano una alternativa alla partecipazione azionaria, e si concretizzano nella sottoscrizione di *bond* a sostegno di progetti ed iniziative, promossi dall'Amministrazione pubblica, aventi una valenza di utilità sociale o di sviluppo del territorio. In questo caso il livello di remunerazione dell'investimento riconosciuto al privato è legato al raggiungimento di predefiniti risultati ed è reso possibile grazie al risparmio che l'Amministrazione pubblica può conseguire a seguito dell'attivazione dei progetti stessi.
Un esempio di "*pay by result*" è l'iniziativa, al momento ancora a livello di progettazione, ideata dalla Fondazione CR Torino, per il tramite della sua strumentale Fondazione Sviluppo e crescita, che prevede il reinserimento lavorativo per i detenuti. In questo caso al recupero sociale dei detenuti si affianca il beneficio economico per la PA pari ad un minore esborso per spese per la detenzione dei soggetti recuperati alla recidiva mediante reinserimento nel mondo lavorativo.
Tutte le attività prima descritte in termini di progettazione, selezione dell'investimento e misurazione del suo impatto sociale, che, come si è visto, sono caratterizzanti gli SRI (intesa come categoria generale che comprende tutte le varie forme di investimento attento al sociale) e l'*impact investing*, trovano un compendio generale nella integrazione sistematica di criteri ambientali, sociali e di buon governo – il c.d. ESG, dapprima menzionato – come vero e proprio modello di gestione nell'ambito delle attività che le caratterizzano; si tratta, quindi, di una

72 "La finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia". Il testo è disponibile, all'interno del sito della Social Impact Investment Task Force, al seguente indirizzo web: http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Rapporto Italiano Ultima versione.pdf.

strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra, a parità di importanza, l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso. A tale proposito, non si può non citare l'attività svolta dal Forum per la finanza sostenibile[73], un'associazione senza scopo di lucro, cui Acri aderisce, che aggrega operatori del mondo finanziario ed altri soggetti attenti agli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria, per sensibilizzare gli investitori rispetto a questi temi. L'associazione, fra l'altro, redige un *report* annuale sullo stato dell'arte e pubblica studi ed indagini sul tema dell'investimento sostenibile e responsabile, oltre a favorire la diffusione di tali processi e a fornire consulenza e supporto formativo.

### *4.2.2 La situazione attuale*

Al fine di proporre un quadro descrittivo sufficientemente ampio e, per quanto possibile, esaustivo del panorama dell'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni, appare utile estendere l'analisi qui sviluppata dedicando un commento a quella svolta tramite l'impiego delle risorse patrimoniali, cioè gli MRI di cui si è dianzi trattato. A tale proposito si descriveranno i risultati dell'indagine annuale che è stata condotta sulla base delle informazioni contenute nei bilanci di esercizio 2016, raffrontando queste con i dati relativi al 2015, con riferimento agli investimenti finanziati con le sole risorse patrimoniali e non erogative[74].
Sono stati censiti gli investimenti delle Fondazioni correlati alla missione, nel senso appena descritto, comprendendo sia le partecipazioni assunte in società, che le quote di fondi o altre forme di investimento, sempre facendo riferimento alle somme effettivamente versate alla data di chiusura del bilancio e non a quelle sottoscritte.
Nei bilanci del 2016 gli investimenti correlati alla missione si attestano complessivamente a 4.575 milioni di euro (4.429 nel 2015) e rappresentano il 9,9% del totale attivo e l'11,5% del patrimonio, valori assoluti in leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma sostanzialmente inalterati come incidenza sugli aggregati totali. Complessivamente si registra un incremento di 146 milioni di euro (+3,3%), a fronte della riduzione di 127 del 2015.
Il quadro generale non risulta modificato dalle variazioni rilevate e conferma quello che era

73 In tal senso, si può far riferimento al documento pubblicato nel mese di ottobre 2016 dal Forum per la finanza sostenibile dal titolo "Integrare gli aspetti di sostenibilità nell'attività delle Fondazioni Italiane". La teoria dell'ESG, come tutte le teorie di allocazione delle risorse e degli investimenti da parte di una società, non ha un solo padre ma è il frutto di studi e approfondimenti che si susseguono negli anni. Le prime tracce si riscontrano negli USA negli anni '50 e '60, ulteriormente riprese e affinate negli anni '70 anche da economisti quali Milton Friedman, e da studiosi quali James S. Coleman negli anni '80 e John Elkington negli anni '90. Il contributo di approfondimento proposto dal Forum per la Finanza Sostenibile è stato elaborato a partire da un processo di consultazione dei propri Soci e, più in generale, dei principali attori della finanza sostenibile in Italia, che ha visto la costituzione di un Gruppo di Lavoro ad hoc nel 2013-2014. Il sito web del Forum per la finanza sostenibile è www.finanzasostenibile.it

74 A tale riguardo è opportuno rammentare che l'Autorità di vigilanza ha ribadito il divieto per le Fondazioni di impiegare risorse patrimoniali in investimenti non produttivi di reddito, in presenza dei quali le Fondazioni debbono predisporre un piano finanziario per la copertura di tali *asset* mediante risorse destinate all'attività istituzionale in luogo di quelle patrimoniali.

emerso sulla base dei bilanci precedenti: il settore Sviluppo locale risulta essere quello cui va la maggioranza delle risorse investite con circa l'88% del totale.
Gli investimenti riconducibili agli scopi istituzionali mostrano, nel periodo preso in considerazione, un certo livello di staticità, ma tale caratteristica è del tutto comprensibile considerando che si tratta dell'investimento di risorse patrimoniali in strumenti finanziari di natura azionaria, cioè di partecipazioni in società, o, perlopiù, obbligazionaria e in fondi di investimento che hanno un orizzonte temporale di medio lungo periodo.
Si tratta, dunque, di una modalità di impiego di capitale che, per sua stessa natura, è suscettibile di variazioni solo per operazioni di disinvestimento o di nuovo investimento, che, come è noto, non vengono effettuate con particolare frequenza, o più di norma, nel caso di partecipazioni a fondi di investimento, per la naturale scadenza degli strumenti finanziari stessi, o per il rimborso parziale di quote o per l'adeguamento del valore investito, in relazione al fluttuare dei mercati finanziari.
Dopo un primo commento ai dati complessivi, si prenderanno in considerazione i vari settori, analizzando gli investimenti partecipativi e quelli negli strumenti finanziari obbligazionari e nei fondi.
Nella tabella e nel successivo grafico viene proposto un confronto fra i dati relativi agli otto anni presi in considerazione dall'indagine, raggruppati per settore, mentre nelle due successive tabelle i dati sono distinti fra investimenti in partecipazioni, nella prima, e investimenti in fondi e in altri strumenti finanziari, nella seconda. Le variazioni registrate annualmente e nel periodo degli otto anni considerati, sono evidenziate in tabelle separate per una più chiara lettura dei dati e del loro andamento.
La variazione più significativa del 2016 si è registrata nel settore dell'Arte, attività e beni culturali le cui somme investite aumentano complessivamente di 123 milioni di euro, come in seguito si commenta più in dettaglio.
Gli altri settori che evidenziano una crescita di somme investite sono quello dei Fondi etici, quelli dell'Assistenza sociale e dello Sviluppo locale, anche se in quest'ultimo caso la variazione è molto contenuta.

## DISTRIBUZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI (valori in milioni di euro)

| SETTORI | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVILUPPO LOCALE | 4.012 | 4.006 | 4.151 | 3.978 | 3.329 | 3.185 | 3.117 | 2.923 |
| ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 269 | 146 | 142 | 143 | 138 | 135 | 128 | 114 |
| ASSISTENZA SOCIALE | 139 | 127 | 120 | 124 | 89 | 73 | 46 | 37 |
| FONDI ETICI | 70 | 61 | 43 | 25 | 13 | 12 | 13 | 11 |
| RICERCA | 45 | 45 | 51 | 69 | 45 | 38 | 31 | 22 |
| EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 15 | 17 | 22 | 33 | 44 | 67 | 80 | 101 |
| PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALUTE PUBBLICA | 11 | 14 | 15 | 12 | 19 | 21 | 24 | 26 |
| ALTRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale complessivo | 4.575 | 4.429 | 4.556 | 4.385 | 3.679 | 3.533 | 3.441 | 3.236 |

## COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI

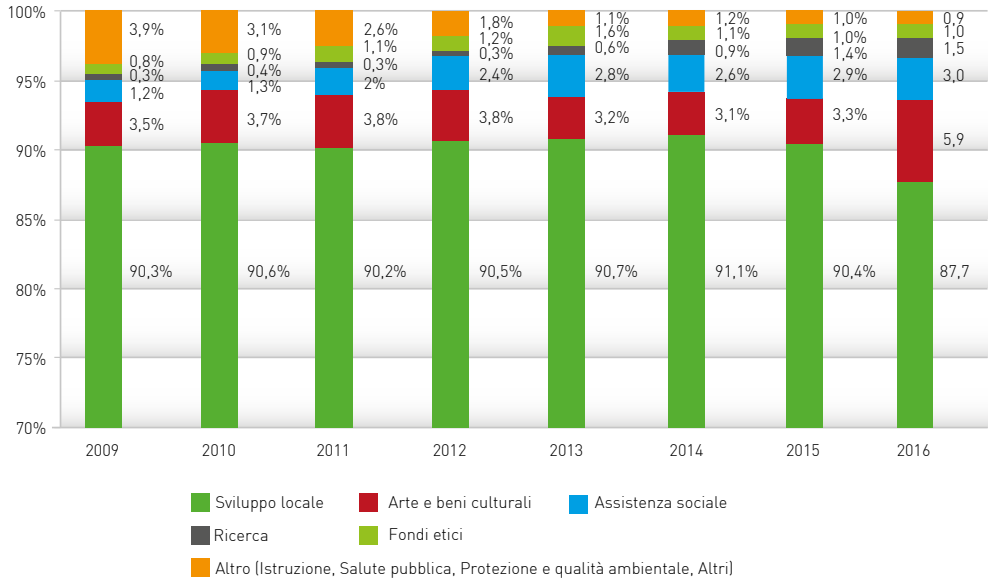

## ANDAMENTO DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI (valori in milioni di euro)

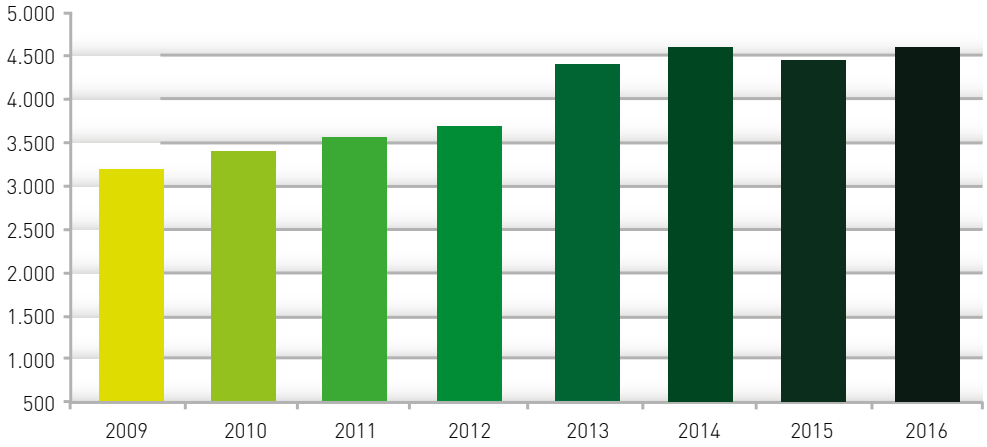


## VARIAZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI (valori in milioni di euro)

| SETTORI | Δ 2016/15 | Δ 2015/14 | Δ 2014/13 | Δ 2013/12 | Δ 2012/11 | Δ 2011/10 | Δ 2010/09 | Δ 2016/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVILUPPO LOCALE | 6 | -145 | 173 | 649 | 144 | 68 | 194 | 1.086 |
| ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 123 | 4 | -1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 154 |
| ASSISTENZA SOCIALE | 12 | 7 | -4 | 35 | 16 | 27 | 9 | 102 |
| FONDI ETICI | 9 | 18 | 18 | 12 | 1 | -1 | 2 | 59 |
| RICERCA | 0 | -6 | -18 | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
| EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | -2 | -5 | -11 | -11 | -23 | -13 | -21 | -86 |
| PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SALUTE PUBBLICA | -3 | -1 | 3 | -7 | -2 | -3 | -2 | -15 |
| ALTRI | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Totale complessivo | 146 | -127 | 171 | 706 | 146 | 92 | 205 | 1.339 |

| DISTRIBUZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI (Somme investite in partecipazioni - valori in milioni di euro) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SETTORI** | **2016** | **2015** | **2014** | **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
| SVILUPPO LOCALE | 3.417 | 3.343 | 3.306 | 3.152 | 2.560 | 2.608 | 2.653 | 2.626 |
| ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 260 | 137 | 133 | 133 | 128 | 124 | 117 | 84 |
| ASSISTENZA SOCIALE | 20 | 19 | 20 | 18 | 11 | 12 | 20 | 15 |
| SALUTE PUBBLICA | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RICERCA | 5 | 3 | 7 | 24 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ALTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Totale complessivo | 3.717 | 3.518 | 3.482 | 3.343 | 2.722 | 2.771 | 2.817 | 2.750 |

| VARIAZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI (somme investite in partecipazioni - valori in milioni di euro) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SETTORI** | **Δ 2016/15** | **Δ 2015/14** | **Δ 2014/13** | **Δ 2013/12** | **Δ 2012/11** | **Δ 2011/10** | **Δ 2010/09** | **Δ 2016/09** |
| SVILUPPO LOCALE | 74 | 37 | 154 | 592 | -48 | -45 | 27 | 791 |
| ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 123 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 33 | 176 |
| ASSISTENZA SOCIALE | 1 | -1 | 2 | 7 | -1 | -8 | 5 | 5 |
| SALUTE PUBBLICA | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| RICERCA | 2 | -4 | -17 | 19 | -3 | 0 | 1 | -2 |
| EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ALTRI | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 |
| Totale complessivo | 199 | 36 | 139 | 621 | -49 | -46 | 67 | 967 |

| DISTRIBUZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI (Somme investite in fondi e in altre forme - valori in milioni di euro) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SETTORI** | **2016** | **2015** | **2014** | **2013** | **2012** | **2011** | **2010** | **2009** |
| SVILUPPO LOCALE | 595 | 663 | 845 | 826 | 769 | 577 | 464 | 297 |
| ASSISTENZA SOCIALE | 119 | 108 | 100 | 106 | 78 | 61 | 26 | 22 |
| FONDI ETICI | 70 | 61 | 43 | 25 | 13 | 12 | 13 | 11 |
| RICERCA | 40 | 42 | 44 | 45 | 40 | 30 | 23 | 15 |
| PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 10 | 13 | 18 | 29 | 39 | 62 | 75 | 97 |
| ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 30 |
| SALUTE PUBBLICA | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| ALTRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale complessivo | 858 | 911 | 1.074 | 1.042 | 957 | 762 | 624 | 486 |

VARIAZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI
(somme investite in fondi e in altre forme - valori in milioni di euro)

| SETTORI | Δ 2016/15 | Δ 2015/14 | Δ 2014/13 | Δ 2013/12 | Δ 2012/11 | Δ 2011/10 | Δ 2010/09 | Δ 2016/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVILUPPO LOCALE | -68 | -182 | 19 | 57 | 192 | 113 | 167 | 298 |
| ASSISTENZA SOCIALE | 11 | 8 | -6 | 28 | 17 | 35 | 4 | 97 |
| FONDI ETICI | 9 | 18 | -1 | 5 | 10 | 7 | 8 | 59 |
| RICERCA | -2 | -2 | 18 | 12 | 1 | -1 | 2 | 25 |
| PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE | -3 | -5 | -11 | -10 | -23 | -13 | -22 | -87 |
| ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -19 | -21 |
| SALUTE PUBBLICA | -1 | -1 | 3 | -7 | -2 | -3 | -2 | -13 |
| ALTRI | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale complessivo | -53 | -163 | 32 | 85 | 195 | 138 | 138 | 372 |

La variazione più consistente è quella relativa al settore dell'Arte, attività e beni culturali che vede crescere gli investimenti in partecipazioni di 123 milioni di euro pari al 100% della variazione nel settore considerato e all'85% della variazione complessiva degli MRI nel 2016. Tale effetto deriva dalla decisione di una Fondazione di rafforzare il patrimonio di una sua società strumentale tramite il conferimento di un immobile adibito allo svolgimento della propria attività. Gli altri settori, a livello complessivo, non evidenziano significative variazioni, mentre la situazione risulta più variegata esaminando analiticamente gli investimenti partecipativi e gli investimenti finanziari. Nel settore dello Sviluppo locale, ad esempio, la crescita totale di 6 milioni di euro deriva da un incremento di 74 milioni di euro negli investimenti azionari al netto della contrazione di 68 milioni in quelli finanziari. Con riferimento agli investimenti azionari da un lato assistiamo alla riduzione di partecipazioni in società come Snam Retegas e Terna, dall'altro, però, si registra un incremento in Cassa Depositi e Prestiti, come conseguenza delle compravendite di azioni avvenute nel 2016 fra alcune Fondazioni socie; tali transazioni sono state regolate in base al valore di patrimonio netto, che era maggiore rispetto a quello di libro a cui erano iscritte le azioni nel bilancio delle Fondazioni cedenti, per cui il valore finale dell'investimento in CDP ha registrato un aumento.

Sempre con riferimento alle partecipazioni azionarie nel settore dello Sviluppo economico, va citato il conferimento da parte di una Fondazione di *asset* finanziari per oltre 65 milioni di euro alla società Equiter S.p.A., che ha determinato l'incremento di risorse impiegate in tale settore. Equiter S.p.A., si rammenta, è un veicolo di investimento che opera con una logica di partenariato pubblico-privato, diretto alla realizzazione e gestione di investimenti legati al territorio; essa, già nel 2015, fu destinataria di conferimenti partecipativi e finanziari da parte di altre Fondazioni che, per razionalizzare la gestione dei propri investimenti istituzionali, decisero di concentrarne la gestione presso un solo organismo a tal fine dedicato.
Come si è già osservato il settore Sviluppo locale è quello verso il quale sono canalizzate la maggioranza delle risorse dato che include nel suo ambito la partecipazione azionaria che le Fondazioni[75] detengono in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e in CDP Reti S.p.A., per un valore rispettivamente di 1,6 miliardi di euro e di 171 milioni di euro.
L'ingresso nel capitale di CDP da parte delle Fondazioni avvenne a fine 2003 in occasione della privatizzazione della società, a cui seguì anche un ampliamento della sua operatività e più in generale della sua missione.
CDP, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici locali e alla Pubblica Amministrazione, ha progressivamente esteso nel tempo la sua operatività a settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, l'*housing* sociale, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese e al commercio con l'estero, al settore della ricerca e del trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, ecc.. È opportuno rammentare che la funzione di sostegno del tessuto economico del Paese ha assunto sempre più importanza ed ha raggiunto un livello significativo nel 2015, con l'attribuzione per legge, da parte del Governo, del ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, qualifica riconosciuta anche dall'Unione europea nell'ambito del regolamento che disciplina l'attività del Fondo Europeo degli Investimenti Strategici (FEIS). In tal modo, la Cassa rappresenta il canale attraverso il quale transitano in Italia le risorse del Piano Junker, nonché l'*advisor* della Pubblica Amministrazione per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei. Nello specifico, facendo riferimento ai dati bilancio relativi al 2017, la Cassa, nell'ultimo esercizio, ha mobilitato e gestito risorse per oltre 33 miliardi di Euro (tenendo conto dell'intero gruppo societario). Tale risultato è dovuto principalmente all'andamento delle operazioni a favore di imprese per il sostegno dell'economia e per l'internazionalizzazione, senza trascurare il classico settore del finanziamento della Pubblica Amministrazione e degli Enti locali.
CDP, oltre a concedere finanziamenti, sostiene gli Enti pubblici sia acquisendo e valorizzando immobili di loro proprietà, in vista di una successiva cessione, sia offrendo loro servizi di assistenza e consulenza e mettendo a disposizione attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

75 Nel 2017 le Fondazioni partecipanti al capitale della Cassa Depositi e Prestiti Spa erano 60.

La Cassa, inoltre, anche come gruppo, svolge l'attività di finanziamento che si articola fra i seguenti principali filoni di operatività:

- il finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, enti locali e altre strutture afferenti allo Stato, utilizzando quale fonte principale di provvista la raccolta del risparmio postale. A fine 2017, CDP aveva circa 102 miliardi di euro di crediti per finanziamenti verso gli Enti Pubblici e le imprese private; la raccolta ammontava a 340 miliardi di euro di cui circa 253 veicolata attraverso il canale postale. Sempre in questo ambito, CDP può anche utilizzare il risparmio postale per finanziare iniziative, realizzate anche da privati, purché siano operazioni di interesse pubblico, nonché assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico;
- il supporto all'economia e il finanziamento di infrastrutture quali opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Per far fronte a questa attività CDP raccoglie risorse anche attraverso l'assunzione di finanziamenti e l'emissione di titoli, in particolare obbligazioni.

CDP Reti S.p.A. è una società controllata da CDP S.p.A. per il 59,1%; fra gli azionisti di riferimento è presente, con il 35%, la State Grid Europe Limited, società di investimento che fa capo al Governo della Repubblica Popolare Cinese, mentre 33 Fondazioni hanno complessivamente il 3,26% del capitale. La società gestisce gli investimenti partecipativi in SNAM (partecipata al 30,10%), ITALGAS (partecipata al 26,04%) e TERNA (partecipata al 29,85%), monitorando l'adeguato sviluppo/mantenimento delle infrastrutture gestite.

Le Fondazioni, inoltre, hanno diffuse partecipazioni in società che hanno forti legami con il territorio di riferimento e operano per lo sviluppo economico dello stesso. Sono, per lo più, società che gestiscono le infrastrutture come le autostrade (oltre 700 milioni di euro per la società Atlantia S.p.A.) o gli aeroporti locali (oltre 44 milioni di euro per le società che detengono quelli delle città di Firenze, Verona, Pisa, Treviso, Venezia), oppure le municipalizzate e le società a capitale misto pubblico privato che operano nella distribuzione di energia (gas e elettricità, quali ad esempio Hera S.p.A., Terna S.p.A., Iren S.p.A., A2A S.p.A., Snam Retegas S.p.A., e, a livello locale tra le altre, Dolomiti Energia S.p.A., Aimag S.p.A., un gruppo che gestisce servizi nel settore energetico, idrico, ambientale e tecnologico; nell'insieme l'investimento complessivo si attesta intorno ai 220 milioni di euro), o che hanno finalità di promozione del tessuto economico locale, essendo attive nei settori che spaziano dalla promozione del turismo a quella dell'artigianato, alla rivalutazione di aree urbane degradate, o che gestiscono le fiere e i mercati locali (a titolo di esempio di piccole e medie realtà che operano a livello locale, si ricordano l'Ente Autonomo per le fiere di Verona, l'Ente Autonomo Fiera di Bolzano, la Fiera di Forlì S.p.A., la Rimini Fiera S.p.A., la Veronamercato S.p.A., la Terme di Acqui S.p.A., la Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.).

Fra gli investimenti partecipativi, inoltre, merita citare quelli in banche la cui operatività è particolarmente attenta a segmenti di clientela svantaggiata, che avrebbero difficile accesso ai

tradizionali canali finanziari e creditizi, per le condizioni sociali ed economiche (disoccupati, occupati a basso reddito o non in grado di offrire garanzie, immigrati, ecc.). Rientrano tra questi casi le partecipazioni in Banca Prossima (che vede oltre alla Banca Intesa San Paolo, partecipare la Fondazione Cariplo a cui si sono aggiunte recentemente la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), che è particolarmente vicina alle associazioni, alle fondazioni e alle cooperative sociali; Banca Popolare Etica (Fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio di Prato), la cui gestione, improntata sulla base dei principi fondanti della Finanza Etica, cerca di coniugare l'etica e l'operatività bancaria; Extrabanca (i cui principali azionisti sono la Fondazione Cariplo e le Assicurazioni Generali), una banca dedicata ai cittadini stranieri residenti in Italia.
Va citata infine, come ulteriore esempio di investimento partecipativo a favore dell'economia del territorio, la Sinloc S.p.A., una società rivolta allo sviluppo locale cui partecipano 10 Fondazioni per un totale di 45 milioni di euro. La società opera in tutto il territorio nazionale, promuove lo sviluppo soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture locali, sia fornendo consulenze e studi di fattibilità, che investendo direttamente in progetti di partenariato pubblico e privato (concessioni, *project financing* ecc.) e favorendo l'accesso e l'utilizzo efficace di fondi europei.
Nel comparto degli investimenti in fondi e altre forme del settore Sviluppo locale si osserva una riduzione di 68 milioni di euro dovuta principalmente all'operazione di riorganizzazione degli investimenti effettuata da una Fondazione nel 2016 analogamente a quanto accadde nel 2015 ad opera di un'altra Fondazione. Di tale circostanza si è già data informazione in precedenza e l'effetto registrato è stato quello di un incremento degli investimenti partecipativi ed una contestuale riduzione di quelli in fondi dal momento che l'operazione è consistita nel conferimento alla società Equiter di *asset* finanziari.
Per quanto riguarda l'investimento non partecipativo nel settore dello Sviluppo locale, meritano di essere citati, fra gli altri, oltre al già menzionato Fondo F2i, il Fondo Clessidra Capital Partners (CCP e CCP II), il Fondo PPP, il Fondo Sviluppo del Territorio, il Fondo FIP Immobili Pubblici e il Fondo Microfinanza 1, nonché il sostegno finanziario offerto alle società tramite la sottoscrizione di obbligazioni.
Il Fondo F2i si articola su tre fondi di investimento; all'iniziale primo fondo che aveva una dotazione di 1.852 milioni di euro, si è aggiunto un secondo fondo con 1.242 milioni di euro e, dall'ottobre 2017, un terzo fondo che ha assorbito il primo ed ha già raccolto risorse complessive per 3.124 milioni di euro. F2i è uno dei principali fondi italiani ed è attivo dal 2007 nel settore delle infrastrutture, nella produzione e distribuzione di energia, nella gestione dei rifiuti. Il Fondo raccoglie adesioni fra molti investitori istituzionali e, in particolare, 23 Fondazioni nel 2016 hanno impiegato complessivamente nei primi due fondi circa 255 milioni di euro. La missione dei Fondi di F2i è quella di affermarsi come investitori e partner di lungo periodo, contando sulle seguenti leve:
- gli sponsor, costituiti da primarie istituzioni finanziarie in Italia che forniscono a F2i supporto professionale e finanziario e un capillare network di relazioni e penetrazione sul territorio;

- il management, che comprende professionisti del settore con qualificate esperienze e competenze industriali e finanziarie;
- il settore d'intervento, quello delle infrastrutture, che in Italia presenta rilevanti opportunità d'investimento, nell'ambito sia di processi di modifica di assetti societari, sia di processi di sviluppo, tenuto conto del rilevante *gap* infrastrutturale che caratterizza l'Italia rispetto agli altri Paesi europei.

I fondi Clessidra Capital Partners e Clessidra Capital Partners II raccolgono circa 24 milioni di euro da tre grandi Fondazioni. In questo caso, nel 2016 si è proceduto alla svalutazione dei valori iscritti in bilancio in relazione alla rendicontazione fornita dai gestori. I due Fondi chiusi sono riservati a investitori istituzionali italiani ed esteri di elevatissimo standing; sono i Fondi di *private equity* di maggiori dimensioni focalizzati sul mercato italiano, per la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di società di dimensioni medio – grandi, *leader* di mercato nei rispettivi settori. Il Fondo CCP, con una dotazione di 820 milioni di euro, ha iniziato a operare nel 2004 e ha completato l'attività di investimento realizzando 11 operazioni. Il Fondo CCP II, con una dotazione di 1.100 milioni di euro, ha completato il *fundraising* nel 2009 e ha già portato a conclusione 9 operazioni di investimento.

Il Fondo PPP, che raccoglie dalle Fondazioni circa 12 milioni di euro[76], è un Fondo chiuso, della durata di 12 anni, attivo nel settore delle infrastrutture secondo il modello del "Partenariato Pubblico Privato" e della generazione di energia da fonti rinnovabili. Il Fondo investe principalmente in quote di minoranza qualificata, in società italiane non quotate che operano:

1) in settori di interesse pubblico, nella progettazione, realizzazione, costruzione, recupero, manutenzione e/o gestione di infrastrutture, opere ed impianti oggetto di concessione;
2) nel settore energetico, in progetti privati di generazione di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari;
3) nella gestione di servizi pubblici locali.

Il Fondo Sviluppo del Territorio, costituito dalle Fondazioni di La Spezia, Carrara, Livorno e Sardegna, che nel 2016 hanno investito circa 12 milioni di euro, persegue lo sviluppo e la valorizzazione di aree e immobili con destinazione turistico/alberghiera, residenziale o commerciale, con particolare riferimento alla riqualificazione di siti ex industriali e alle infrastrutture nautiche e portuali.

Il Fondo Microfinanza 1, nel quale l'investimento ammonta a circa 58 milioni di euro, investe almeno l'80% delle proprie disponibilità finanziando oppure partecipando al capitale delle MFI (*Micro Finance Institution*) che a loro volta concedono piccoli prestiti, nell'ottica di sostenere attività artigiane e la piccola imprenditoria realizzata da lavoratori dei Paesi emergenti o delle fasce sociali che sarebbero escluse dai tradizionali canali finanziari. Il Fondo è presente in 73 Paesi e ha finanziato oltre 7 milioni di microimprenditori. I primi 5 Paesi per massa di finanziamenti sono il Perù, l'India, la Colombia, la Mongolia e la Cambogia.

76 La riduzione rispetto ai 24 milioni dell'esercizio precedente è da ricondurre all'operazione di conferimento di *asset* finanziari alla società Equiter di cui si è data ampia informazione nel testo.

Per quanto riguarda l'investimento in obbligazioni si possono citare, come esempi più significativi, quello relativo alla società Dolomiti Energia che ammonta a 23 milioni di euro e quello in Terna per 3,3 milioni.
Il settore dell'Arte, Attività e Beni culturali, come si è avuto modo di segnalare in precedenza, con una crescita di 123 milioni di euro, fa segnare la variazione più consistente nel 2016 rispetto all'anno precedente; tale variazione si registra per gli investimenti partecipativi e si ricollega all'operazione di conferimento di un immobile, a titolo di aumento di capitale, da parte di una Fondazione alla propria società strumentale. L'investimento in fondi e obbligazioni, viceversa, non presenta particolari variazioni.
Il settore dell'Arte con 269 milioni di euro, rappresenta il 5,9% di tutte le risorse investite e si pone al secondo posto per importanza. Nel suo ambito si rilevano 21 società la cui attività spazia dalla editoria alla organizzazione e realizzazione di opere teatrali e musicali. Anche in questo settore si possono elencare, a mero titolo di esempio, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, a livello nazionale, e società a operatività locale come la Palazzo del Governatore S.r.l., che ha curato il restauro del Palatium vetus, edificio di origine medievale in Alessandria, la Polymnia Venezia S.r.l., che sta realizzando un importante progetto relativo alla creazione di un polo museale a Mestre, la Teatri S.p.A., che nel Trevigiano promuove iniziative teatrali e concertistiche, la Carima Arte S.r.l., che opera per la valorizzazione del patrimonio artistico nella zona di Macerata, la RiminiCultura S.r.l., attiva a Rimini, la società "Centro di promozione attività culturali e di documentazione – Ce.P.A.Cu.D. Srl", che opera a Cosenza e la Sicily Art and Culture Srl che, con sede a Palermo, si occupa di valorizzare il ricco patrimonio artistico e culturale, sia immobiliare che non, della Fondazione Sicilia.
Gli investimenti di carattere non partecipativo non presentano movimentazione e sono relativi ad obbligazioni sottoscritte da una Fondazione onde consentire la concessione di un mutuo immobiliare alla Fondazione Teatro alla Scala. Il valore delle somme impiegate in tale forma di investimento segue l'andamento della scadenza delle obbligazioni stesse.
Un altro settore che mostra una variazione di un certo interesse è quello dell'Assistenza sociale nel comparto degli investimenti in fondi, dal momento che l'investimento azionario è stabile. Il maggior valore degli impieghi, che si attesta sugli 11 milioni di euro, è relativo ai fondi di *housing* sociale, quali il Fondo Abitare sostenibile Centro Italia, il Fondo Federale Immobiliare Lombardia (ex Abitare Sociale 1) e il Fondo immobiliare *Housing* Sociale Liguria.
Nel settore dell'Assistenza Sociale sono impiegati complessivamente circa 139 milioni di euro, pari al 3% del totale degli MRI; il dato si è stabilizzato nel 2014 dopo un periodo di continua crescita dal 2009. Per quanto riguarda l'investimento in partecipazioni spiccano le due società che gestiscono case di accoglienza e che hanno sede una a La Spezia e l'altra a Tortona, mentre per gli investimenti in fondi la maggior parte è costituita da quelli che operano nell'*housing* sociale. Con questa espressione si fa riferimento a un programma di interventi che prevede l'offerta di alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, sia per ragioni economiche che per l'assenza di un'of-

ferta adeguata. La soluzione del problema del disagio abitativo è fortemente sentito anche a livello governativo, come testimoniano le norme varate negli anni passati, tra cui il decreto ministeriale del 22 aprile 2008, col quale si è data una definizione di abitazione in regime di *housing* sociale come una *"unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie"*. L'*housing* sociale si pone quindi l'obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso, che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il mantenimento di relazioni umane ricche e significative che sono il presupposto del benessere della comunità. Il tema dunque rientra pienamente fra gli scopi istituzionali delle Fondazioni, che sono state "pioniere" in tale settore e già da diversi anni operano con interventi volti ad arginare il problema dell'emergenza abitativa dei soggetti che, pur non rientrando nei parametri per l'assegnazione delle case popolari, non sono in grado di accedere a un'abitazione a prezzi di mercato (come giovani coppie, famiglie monogenitoriali, anziani, giovani professionisti, studenti e immigrati). In tale contesto, l'azione condotta dalle Fondazioni si concretizza sia partecipando a fondi specializzati nell'investimento di risorse nell'*housing* sociale, sia attraverso autonome iniziative realizzate anche in *partnership* con altre Fondazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione a fondi specializzati, la sperimentazione positiva di singole Fondazioni ha consentito di offrire al Governo la proposta di un piano di edilizia sociale da attuare attraverso un fondo nazionale: il Fondo Investimenti per l'Abitare-FIA che, con una raccolta di oltre 2 miliardi di euro, sta realizzando un piano per la costruzione di oltre 20.000 alloggi da dare in locazione a canoni ridotti a studenti universitari, anziani, giovani coppie, lavoratori a basso reddito, immigrati con un posto di lavoro.

Il Fondo FIA è promosso e gestito da CDP Investimenti Sgr, società partecipata al 70% da CDP S.p.A. e al 15% ciascuna da Acri e da Abi. CDPI Sgr, per conto del FIA, ha assunto delibere di investimento per 1,8 miliardi di euro in oltre 31 fondi locali, gestiti da 9 Società di gestione del risparmio immobiliari. I finanziamenti approvati sono relativi a 152 progetti immobiliari per un ammontare complessivo di 11.470 alloggi sociali e 6.900 posti letto in residenze temporanee e studentesche. Tra i fondi locali in ambito FIA, a titolo di esempio, meritano di esserne citati alcuni che illustriamo di seguito:

- il Fondo Parma Social House ha lo scopo di sviluppare iniziative nel Comune di Parma per alloggi sociali in locazione e vendita; al momento ha in corso 10 progetti per complessivi 870 alloggi;
- il Fondo Immobiliare Lombardia (Comparto Uno e Due), che catalizza risorse in ambito lombardo ed è impegnato a dare concrete risposte al disagio abitativo con modalità innovative, affrontando tale disagio secondo prospettive non convenzionali. Nato su iniziativa della Fondazione Cariplo, è stato il primo fondo etico dedicato all'*housing* sociale. Attual-

mente il fondo gestisce 24 progetti per 480 milioni di euro relativi alla realizzazione di oltre 1.149 alloggi sociali;
- il Fondo Esperia, il primo fondo di *social housing* dedicato ad iniziative nelle regioni del Sud Italia, in particolare Puglia, Campania e Basilicata. Il fondo ha in corso 7 progetti per la realizzazione di 1.300 alloggi, e raccoglie risorse con un massimo di 120 milioni di euro;
- il Fondo Santa Palomba, che è stato istituito alla fine del 2016 ed opererà nel territorio del comune di Roma;
- il Fondo Housing Toscano, con 82 milioni di euro, ha in essere 22 progetti che totalizzano 1.042 alloggi;
- il Fondo Veneto Casa che opera nelle provincie del Veneto e sta realizzando oltre 200 alloggi;
- il Fondo Abitare Sostenibile Piemonte.

Questi sono solo alcuni dei principali fondi di investimento che operano a livello locale; infatti vi sono molte altre iniziative, come ad esempio, in Italia Centrale, in Emilia-Romagna, in Trentino, in Liguria, in Sardegna e nel Sud Italia con il Fondo Esperia che opera in Puglia, Campania e Basilicata. Ovviamente l'elenco non è esaustivo, ma fornisce un quadro informativo utile a rappresentare un fenomeno che si sta sviluppando in tutto il territorio nazionale.
Per ciò che riguarda le iniziative realizzate al di fuori del FIA e svolte in *partnership* con altre Fondazioni, è di esempio, in Piemonte, il Fondo Social and Human Purpose, che annovera tra gli investitori la Fondazione Crt, la Fondazione Sviluppo e Crescita-Crt, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e la Fondazione Cariplo. Il Fondo è suddiviso in due comparti (Immobiliare sociale ad uso collettivo e Campus universitari) e gli investimenti sono indirizzati prevalentemente in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Le risorse sono destinate a favore di asili, scuole, università, case di cura e di riposo, ospedali, e *housing* sociale temporaneo.
Sono interessanti, inoltre, le iniziative prese dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Cassa di Risparmio di Prato che offrono un chiaro esempio della varietà di tipologie di investimenti con finalità sociali. Queste Fondazioni, nell'ambito dei loro rispettivi progetti di *social housing*, hanno messo a disposizione di nuclei familiari alcune unità abitative a canoni calmierati. Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca riguarda 48 alloggi e ha comportato un investimento di circa 10 milioni di euro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha messo a disposizione un immobile per l'accoglienza di minori privi di sostegno familiare.
Inoltre, come esempio di utilizzo di immobili ad altri fini sociali, si può citare la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che ha adibito un immobile di proprietà in parte a sede di un istituto scolastico e per la rimanente parte ad un consorzio universitario.
Passando a considerare il settore dei Fondi etici si rileva, anche per il 2016, un aumento delle risorse impiegate (+9 milioni di euro) per effetto della sottoscrizione di nuove quote. Si tratta dei Fondi Etica gestiti da Etica Sgr, società del gruppo Anima.
Proseguendo l'analisi dei vari settori di intervento si osserva che nel settore della Ricerca gli MRI sono, a fine 2016, stabili a 45 milioni di euro, con un aumento di 2 milioni per gli inve-

stimenti in partecipazioni che controbilanciano la diminuzione di pari importo negli impieghi in altre forme. La variazione positiva è da ricollegare all'aumento di capitale, da parte di una Fondazione, di una società partecipata che si occupa di ricerca nel campo delle energie rinnovabili. Per l'investimento in obbligazioni e fondi la diminuzione è dovuta all'adeguamento al valore di mercato delle quote di fondi ed in particolare del Fondo Toscana Innovazione.
L'attività svolta dalle società partecipate e dai fondi di investimento in questo settore si concretizza nell'assunzione di partecipazioni dirette e indirette in enti, imprese e società che svolgono attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, delle scienze della vita, dello sviluppo di produzione di energie rinnovabili e di altre aree ad alto contenuto innovativo, nonché il trasferimento sul piano industriale e tecnologico dei risultati dell'attività di ricerca.
Le società partecipate sono 7, fra le quali rilevano Green Lucca S.p.A., Biofund S.p.A., I.R.S.T. Istituto Ricerca Tumori S.r.l., Romagna Innovazione S.r.l..
Per quanto riguarda l'investimento in fondi si menzionano il Fondo TTVenture e il Fondo Toscana Innovazione.
Il primo è fra i più importanti fondi italiani di *venture capital* dedicati al trasferimento tecnologico: la sua caratteristica peculiare è quella di privilegiare investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostenere progetti ad alto contenuto tecnologico in *joint-venture* tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e della scienza dei materiali. A fine 2016, 7 Fondazioni avevano investito oltre 31 milioni di euro. I principali interventi del fondo sono rappresentati dall'avvio di alcune società: la BlueGreen, specializzata nell'identificazione e nella produzione di molecole bioattive per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; la Directa Plus, focalizzata su due principali piattaforme nano tecnologiche con diverse applicazioni industriali, dai catalizzatori nel settore automobilistico alle batterie al litio, ai chip elettronici; la BiOnSil, che è uno *spin-off* dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che opera nel settore biotecnologie (la società sviluppa *kit* per la diagnosi di farmacoresistenza dei tumori del colon; fanno parte delle future linee di sviluppo anche inibitori farmacologici che potrebbero risensibilizzare i tumori ai trattamenti chemioterapici); la Biouniversa, *spin-off* dell'Università del Salento, concluso insieme alla realtà napoletana Vertis Sgr, concentrata sul settore della diagnostica con l'obiettivo, per la fase di *start-up*, di realizzare *biomarkers* in ambito cardiovascolare e oncologico-pancreatico e la TTSeed, che fornisce capitale di avviamento e assistenza in alcuni progetti nei settori biomedicine, *new materials*, *agro-food*, *energy and environmental technologies*.
L'investimento nel Fondo Toscana Innovazione è di oltre 6 milioni di euro e vede la partecipazione, oltre alla Regione Toscana, di 11 Fondazioni (Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Livorno, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Monte dei Paschi di Siena). Il fondo opera a livello regionale a favore delle piccole e medie

imprese toscane, o che abbiano in programma un investimento finalizzato all'insediamento nella regione, sostenendole anche in fase di *start-up*, e che siano attive in settori ad alto contenuto tecnologico o innovativo. Settori di particolare interesse sono l'aerospaziale, l'ambiente e le energie rinnovabili, l'automazione industriale, la meccanica avanzata, la domotica, la fotonica, le biotecnologie, l'ottica avanzata, la microelettronica. Ma anche tutti i settori tradizionali oggetto di innovazione tecnologica di processo o di prodotto. Gli inter-venti del Fondo sono diretti ad acquisire partecipazioni sino al 100% del capitale delle società partecipate con una dimensione indicativa dei singoli investimenti compresi tra 500.000 e 5 milioni di euro, con un limite di 1,5 milioni di euro all'anno per singola impresa. Il periodo di detenzione delle partecipazioni è indicativamente compreso tra i 3 e i 7 anni. Nel 2013 il Fondo ha chiuso la fase di investimento ed attualmente gestisce le partecipazioni acquisite, adoperandosi per la loro valorizzazione e per l'individuazione delle migliori condizioni di cessione delle stesse. Il Fondo ha investito in 17 aziende impiegando una somma di 24 milioni di euro; i settori verso i quali si sono rivolti i finanziamenti spaziano dai sistemi medicali ai servizi ingegneristici avanzati, dalle energie rinnovabili alla valorizzazione dei rifiuti per la produzione di energia.
In coda alla graduatoria degli investimenti correlati alla missione si collocano:

- il settore dell'Educazione e Istruzione, con 15 milioni di euro, che anche nel 2016 mostra una flessione rispetto al dato dell'anno precedente, poiché tale andamento è correlato allo scadere, nel corso degli anni, di parte delle obbligazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche; viceversa, l'investimento partecipativo, che ammonta a 5 milioni di euro, è aumentato di 1 milione di euro. Le società che operano nel settore dell'educazione sono dieci e fra esse citiamo, in ordine all'importanza dell'investimento, la GIFRA S.r.l. che ha sede a Imola, il Consorzio Formazione Volterra S.c.r.l. con sede a Volterra, l'ISFORT S.p.A., società strumentale della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, che cura la formazione nel settore dei trasporti;
- il settore della Protezione e qualità ambientale, che nel 2016 raccoglie 14 milioni di euro relativi alla sottoscrizione del Fondo Green Star-Comparto bioenergie da parte delle Fondazioni di Sardegna, Cassa di Risparmio di Lucca e Cassa di Risparmio di Modena[77]. Il fondo Green Star-Comparto bioenergie investe in due tipologie di impianti:
  - quelli di "piccola cogenerazione", alimentati da biomasse solide; l'energia termica prodotta (rete di teleriscaldamento) viene distribuita a edifici industriali, commerciali, pubblici o privati;
  - quelli di "microcogenerazione", alimentati da biocombustibili (biomasse trattate), che verranno anch'essi dotati di una rete di distribuzione dell'energia termica prodotta (rete di teleriscaldamento).

La durata del Comparto Bioenergie è fissata in 25 anni e l'obiettivo del Fondo consiste nell'effettuare investimenti per circa 120 milioni di euro in 16/17 impianti dislocati sull'intero territorio nazionale, in un periodo di circa 3 anni. Nel 2014, il Fondo ha iniziato lo sviluppo del

77 A queste Fondazioni si aggiunge anche la Fondazione con il Sud, il cui investimento però non è compreso nel presente studio.

primo investimento in Sardegna, in un impianto cogenerativo alimentato a biomassa per la produzione di energia elettrica e termica nella zona industriale "Sa Stoia", nel Comune di Iglesias. A inizio 2015 è stato avviato a Caltagirone, in Sicilia, il secondo investimento del Fondo, che ha l'obiettivo di replicare l'esperienza dell'iniziativa sarda in particolar modo dal punto di vista della valenza sociale del progetto;

- il settore della Salute pubblica che, con investimenti complessivi per 11 milioni di euro, segna una lieve riduzione rispetto al 2015 (-3 milioni) per effetto della scadenza di prestiti obbligazionari per un milione di euro finalizzati al finanziamento di interventi in tale settore, nel comparto degli investimenti finanziari, e per la sostituzione di risorse patrimoniali per due milioni di euro, con somme derivanti da redditi, mediante l'appostamento di un apposito fondo del passivo, per la copertura dell'investimento azionario, nel comparto delle partecipazioni. Tale operazione è stata effettuata su indicazione dell'Autorità di vigilanza che dispone che gli investimenti non produttivi di reddito siano effettuati ricorrendo a risorse destinate all'attività istituzionale, e vincola l'utilizzo del patrimonio per investimenti redditizi.

In conclusione di questa analisi degli investimenti correlati alla missione si può affermare che il fenomeno è presente nel panorama delle Fondazioni, in particolare nella forma di investimenti partecipativi in società la cui attività è rivolta prevalentemente allo sviluppo dei territori di riferimento, anche se l'adesione ai fondi di investimento promossi negli ultimi anni per intervenire nei settori quali l'*housing* sociale, la ricerca ed il trasferimento delle tecnologie al mondo della produzione, il finanziamento del microcredito, sembra mostrare una spiccata vivacità, con investimenti sempre crescenti.

Tale crescita testimonia il successo di queste forme di investimento dovuto al rafforzamento della presenza di intermediari qualificati, quali i fondi e le società di gestione, che, da un lato, sono in grado di garantire un elevato grado di efficienza degli investimenti in campi in cui è importante un alto livello di specializzazione (ad es. nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie) e, dall'altro, dispongono della necessaria massa critica di risorse per avviare investimenti a elevato assorbimento di capitali (*housing* sociale).

Le possibilità di ampliamento di queste modalità di investimento sono significative, sia per la maggiore sensibilità delle Fondazioni nei confronti di questa tematica, sia per l'emergere di nuovi strumenti e tecniche di correlazione con la missione delle Fondazioni.

L'affiancamento dei MRI alla tradizionale attività erogativa delle Fondazioni, quale opportunità per amplificare il loro impatto nei vari settori di intervento, sta registrando, quindi, un sempre maggiore interesse e potrà generare ulteriori positivi sviluppi nel prossimo futuro.

# TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

**Avvertenza**

L'eventuale disallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle e il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione.

**Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2017-2016)**

| VOCI | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| 1) Tipologia di erogazioni: | | | | |
| a) erogazioni annuali: | | | | |
| - di importo non superiore a 5.000 euro | 45,5% | 2,3% | 44,9% | 2,2% |
| - di importo superiore a 5.000 euro | 51,7% | 91,5% | 52,1% | 90,2% |
| b) erogazioni pluriennali | 2,8% | 6,2% | 2,9% | 7,5% |
| 2) Classi di importi unitari delle erogazioni: | | | | |
| - oltre 500 mila euro | 2,4% | 50,4% | 1,4% | 50,4% |
| - da 250 a 500 mila euro | 1,5% | 10,5% | 1,5% | 10,3% |
| - da 100 a 250 mila euro | 3,7% | 12,7% | 3,8% | 12,4% |
| - da 25 a 100 mila euro | 14,9% | 15,7% | 15,8% | 16,3% |
| - da 5 a 25 mila euro | 32,0% | 8,4% | 32,6% | 8,5% |
| - fino a 5 mila euro | 45,5% | 2,3% | 44,9% | 2,2% |

**Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2017-2016)**

| SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Arte, Attività e Beni culturali | 7.373 | 37,1% | 236,9 | 24,1% | 7.007 | 34,6% | 260,9 | 25,3% |
| Assistenza sociale | 1.922 | 9,7% | 135,6 | 13,8% | 2.228 | 11,0% | 127,4 | 12,4% |
| Ricerca e sviluppo | 1.134 | 5,7% | 117,8 | 12,0% | 1.141 | 5,6% | 124,2 | 12,1% |
| Volontariato, Filantropia e Beneficenza | 2.303 | 11,6% | 115,2 | 11,7% | 2.464 | 12,1% | 124,9 | 12,1% |
| Educazione, Istruzione e Formazione | 3.184 | 16,0% | 95,0 | 9,6% | 3.464 | 17,1% | 97,2 | 9,4% |
| Sviluppo locale | 1.614 | 8,1% | 76,7 | 7,8% | 1.557 | 7,7% | 101,4 | 9,8% |
| Salute pubblica | 845 | 4,3% | 46,3 | 4,7% | 795 | 3,9% | 40,7 | 4,0% |
| Protezione e qualità ambientale | 185 | 0,9% | 17,8 | 1,8% | 208 | 1,1% | 14,3 | 1,4% |
| Famiglia e valori connessi | 217 | 1,1% | 11,4 | 1,2% | 214 | 1,2% | 6,5 | 0,6% |
| Sport e ricreazione | 934 | 4,7% | 10,3 | 1,0% | 1.088 | 5,4% | 10,8 | 1,1% |
| Diritti civili | 48 | 0,2% | 0,8 | 0,1% | 20 | 0,1% | 1,3 | 0,1% |
| Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica | 16 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 17 | 0,1% | 0,5 | 0,1% |
| Religione e sviluppo spirituale | 12 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 11 | 0,1% | 0,2 | 0,0% |
| Fondo per la povertà educativa minorile | 73 | 0,4% | 120,1 | 12,2% | 72 | 0,1% | 120,2 | 11,7% |
| Totale complessivo | 19.860 | 100,0% | 984,6 | 100,0% | 20.286 | 100,0% | 1.030,7 | 100,0% |

**Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Arte, Attività e Beni culturali (2017-2016)**

| SOTTO-SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema) | 2.894 | 39,3% | 82,2 | 34,7% | 2.946 | 42,0% | 76,5 | 29,3% |
| Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici | 1.327 | 18,0% | 64,5 | 27,2% | 1.334 | 19,0% | 93,4 | 35,8% |
| Attività dei musei | 447 | 6,1% | 35,4 | 14,9% | 383 | 5,5% | 33,6 | 12,9% |
| Promozione e valorizzazione delle arti visive | 1.643 | 22,3% | 24,3 | 10,2% | 1.176 | 16,8% | 20,5 | 7,9% |
| Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet) | 546 | 7,4% | 11,4 | 4,8% | 669 | 9,5% | 17,0 | 6,5% |
| Attività di biblioteche e archivi | 262 | 3,6% | 11,0 | 4,6% | 310 | 4,4% | 7,4 | 2,8% |
| Non classificato | 254 | 3,4% | 8,2 | 3,4% | 189 | 2,7% | 12,5 | 4,8% |
| Totale complessivo | 7.373 | 100,0% | 236,9 | 100,0% | 7.007 | 100,0% | 260,9 | 100,0% |

**Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza Sociale (2017-2016)**

| SOTTO-SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Servizi sociali | 1.791 | 93,2% | 132,7 | 97,9% | 2.059 | 92,4% | 119,1 | 93,5% |
| Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati | 117 | 6,1% | 2,9 | 2,1% | 158 | 7,1% | 6,3 | 5,0% |
| Non classificato | 14 | 0,7% | 0,0 | 0,0% | 11 | 0,5% | 1,9 | 1,5% |
| Totale complessivo | 1.922 | 100,0% | 135,6 | 100,0% | 2.228 | 100,0% | 127,4 | 100,0% |

**Tab. 4.5 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2017-2016)**

| TIPOLOGIE DI DESTINATARI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Disabili | 1.014 | 56,6% | 75,4 | 56,8% | 1.219 | 59,2% | 83,8 | 70,3% |
| Anziani | 344 | 19,2% | 42,3 | 31,9% | 382 | 18,6% | 17,5 | 14,7% |
| Minori | 247 | 13,8% | 13,1 | 9,8% | 328 | 15,9% | 15,4 | 12,9% |
| Tossicodipendenti | 31 | 1,7% | 1,2 | 0,9% | 62 | 3,0% | 2,2 | 1,9% |
| Altri soggetti | 119 | 6,6% | 0,6 | 0,5% | 38 | 1,8% | 0,1 | 0,1% |
| Non classificato | 36 | 2,0% | 0,1 | 0,1% | 30 | 1,5% | 0,1 | 0,1% |
| Totale complessivo | 1.791 | 100,0% | 132,7 | 100,0% | 2.059 | 100,0% | 119,1 | 100,0% |

**Tab. 4.6 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca e Sviluppo (2017-2016)**

| SOTTO-SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico | 310 | 27,3% | 33,6 | 28,5% | 316 | 27,7% | 34,6 | 27,8% |
| Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umane e sociali | 339 | 29,9% | 25,5 | 21,6% | 299 | 26,2% | 22,8 | 18,4% |
| Trasferimento tecnologico e valorizzazione della conoscenza | 154 | 13,6% | 23,3 | 19,7% | 156 | 13,7% | 26,5 | 21,3% |
| Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze matematiche, fisiche e naturali | 263 | 23,2% | 14,5 | 12,3% | 289 | 25,3% | 15,2 | 12,3% |
| Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria | 47 | 4,1% | 14,0 | 11,9% | 43 | 3,8% | 13,0 | 10,5% |
| Non classificato | 21 | 1,9% | 7,0 | 6,0% | 38 | 3,3% | 12,1 | 9,7% |
| Totale complessivo | 1.134 | 100,0% | 117,8 | 100,0% | 1.141 | 100,0% | 124,2 | 100,0% |

**Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza (2017-2016)**

| SOTTO-SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Accantonamenti ai Fondi speciali per il Volontariato (d.lgs. 117/2017) | 77 | 3,3% | 39,2 | 34,0% | 70 | 2,8% | 23,7 | 19,0% |
| Contributi a fondazioni *grant-making* e ad altri intermediari filantropici | 270 | 11,7% | 32,9 | 28,5% | 252 | 10,2% | 58,8 | 47,1% |
| Interventi diretti di promozione e sostegno del Volontariato | 1.385 | 60,1% | 30,7 | 26,6% | 1.448 | 58,8% | 26,1 | 20,9% |
| Iniziative umanitarie e filantropiche | 420 | 18,2% | 6,4 | 5,6% | 485 | 19,7% | 8,7 | 7,0% |
| Sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri | 93 | 4,0% | 3,7 | 3,2% | 148 | 6,0% | 4,9 | 4,0% |
| Non classificato | 58 | 2,5% | 2,4 | 2,1% | 61 | 2,5% | 2,5 | 2,0% |
| Totale complessivo | 2.303 | 100,0% | 115,2 | 100,0% | 2.464 | 100,0% | 124,9 | 100,0% |

**Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Educazione, Istruzione e Formazione (2017-2016)**

| SOTTO-SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Istruzione superiore | 250 | 7,9% | 30,8 | 32,4% | 286 | 8,3% | 28,7 | 29,6% |
| Istruzione primaria e secondaria | 1.469 | 46,1% | 28,2 | 29,7% | 1.554 | 44,9% | 30,3 | 31,1% |
| Crescita e formazione giovanile | 797 | 25,0% | 22,3 | 23,5% | 862 | 24,9% | 17,2 | 17,7% |
| Istruzione professionale e istruzione degli adulti | 637 | 20,0% | 12,5 | 13,2% | 701 | 20,2% | 18,6 | 19,2% |
| Promozione della cultura finanziaria | 9 | 0,3% | 0,1 | 0,1% | 8 | 0,2% | 0,1 | 0,1% |
| Non classificato | 22 | 0,7% | 1,1 | 1,1% | 53 | 1,5% | 2,3 | 2,4% |
| Totale complessivo | 3.184 | 100,0% | 95,0 | 100,0% | 3.464 | 100,0% | 97,2 | 100,0% |

**Tab. 4.9- Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sviluppo locale (2017-2016)**

| SOTTO-SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Promozione dello sviluppo economico della comunità locale | 1.276 | 79,1% | 55,6 | 72,5% | 1.302 | 83,6% | 81,7 | 80,5% |
| Progetti di Housing Sociale | 40 | 2,5% | 8,2 | 10,7% | 65 | 4,2% | 9,6 | 9,5% |
| Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità | 178 | 11,0% | 6,6 | 8,6% | 113 | 7,3% | 8,8 | 8,7% |
| Edilizia popolare locale | 114 | 7,1% | 6,3 | 8,2% | 70 | 4,5% | 1,3 | 1,3% |
| Interventi di microcredito | 4 | 0,2% | 0,0 | 0,0% | 2 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| Non classificato | 2 | 0,1% | 0,0 | 0,0% | 5 | 0,3% | 0,0 | 0,0% |
| Totale complessivo | 1.614 | 100,0% | 76,7 | 100,0% | 1.557 | 100,0% | 101,4 | 100,0% |

**Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2017-2016)**

| SOTTO-SETTORI | 2017 | | | | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | |
| | Interventi | % | milioni di euro | % | Interventi | % | milioni di euro | % |
| Servizi ospedalieri | 189 | 22,4% | 23,5 | 50,6% | 276 | 34,7% | 21,8 | 53,6% |
| Altri servizi sanitari | 604 | 71,5% | 22,0 | 47,6% | 455 | 57,2% | 11,8 | 29,1% |
| Patologie e disturbi psichici e mentali | 51 | 6,0% | 0,8 | 1,8% | 54 | 6,8% | 0,8 | 1,9% |
| Non classificato | 1 | 0,1% | 0,0 | 0,0% | 10 | 1,3% | 6,3 | 15,4% |
| Totale complessivo | 845 | 100,0% | 46,3 | 100,0% | 795 | 100,0% | 40,7 | 100,0% |

**Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2017-2016)**

| SOGGETTI | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Enti privati | 72,5% | 78,4% | 72,2% | 77,0% |
| Enti pubblici | 27,5% | 21,6% | 27,8% | 23,0% |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2017-2016)**

| SOGGETTI | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Fondazioni | 17,0% | 30,1% | 16,0% | 31,8% |
| Altri soggetti privati | 10,5% | 22,9% | 10,2% | 22,5% |
| Altre associazioni private | 27,4% | 12,3% | 27,4% | 12,0% |
| Organizzazioni di volontariato | 4,0% | 5,6% | 3,8% | 3,6% |
| Enti religiosi o di culto | 5,0% | 2,8% | 4,6% | 2,9% |
| Cooperative sociali | 4,2% | 2,2% | 4,7% | 2,6% |
| Associazioni di promozione sociale | 4,2% | 1,3% | 5,0% | 1,3% |
| Imprese sociali | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
| Cooperative del settore dello spettacolo, dell'informazione e tempo libero | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Enti locali | 13,1% | 10,2% | 14,6% | 11,7% |
| Scuole ed Università pubbliche | 10,4% | 8,3% | 8,5% | 7,1% |
| Enti ed Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche | 1,2% | 1,7% | 1,5% | 2,2% |
| Altri enti pubblici | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% |
| Amministrazioni centrali | 1,7% | 0,9% | 2,0% | 0,8% |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2017-2016)**

| TIPO DI INTERVENTO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Realizzazione di progetti con pluralità di azioni integrate | 24,8% | 27,1% | 25,3% | 23,5% |
| Contributi generali per la gestione ordinaria | 16,8% | 18,8% | 15,4% | 16,3% |
| Iniziative in coordinamento con altre Fondazioni | 1,1% | 12,9% | 1,1% | 13,2% |
| Fondi di dotazione | 1,2% | 7,5% | 0,9% | 5,3% |
| Costruzione e ristrutturazione immobili | 9,0% | 7,1% | 9,2% | 9,2% |
| Produzione di opere e rappresentazioni artistiche | 9,2% | 3,5% | 8,5% | 3,8% |
| Borse di studio | 3,3% | 2,8% | 2,5% | 3,1% |
| Mostre ed esposizioni | 3,2% | 2,7% | 2,9% | 1,8% |
| Sviluppo programmi di studio ed alta formazione | 4,1% | 2,4% | 4,6% | 2,9% |
| Sussidi individuali (sostegno ai bisogni individuali di persone fisiche, ad es: microcredito sociale) | 1,2% | 2,0% | 2,9% | 2,3% |
| Allestimenti, arredi e attrezzature | 4,6% | 1,8% | 5,9% | 2,3% |
| Restauri e conservazione di beni storici ed artistici | 3,0% | 1,6% | 1,8% | 1,3% |
| Valutazione di progetti | 2,0% | 1,5% | 2,6% | 5,8% |
| Avviamento di progetti ed attività economiche | 1,8% | 1,3% | 2,6% | 1,7% |
| Conferenze e seminari | 4,4% | 1,3% | 3,1% | 1,1% |
| Attrezzature specialistiche e tecnologicamente avanzate | 2,3% | 1,2% | 2,5% | 2,1% |
| Sviluppo dell´organizzazione (Sostegno ad attività di *fund raising*, *marketing* e per il radicamento dell'organizzazione beneficiaria) | 2,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% |
| Dottorati di ricerca | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,8% |
| Acquisizione,conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche | 1,4% | 0,6% | 1,3% | 0,6% |
| Altre tipologie minori | 4,2% | 1,9% | 4,8% | 2,1% |
| Totale | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2017-2016)**

| TIPO DI INTERVENTO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Sovvenzionamento di opere e servizi | 94,7% | 85,2% | 93,8% | 80,3% |
| Realizzazione diretta della Fondazione | 4,3% | 5,2% | 5,2% | 8,2% |
| Sovvenzionamento di imprese strumentali | 1,0% | 9,6% | 1,0% | 11,5% |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all' origine dei progetti (2017-2016)**

| TIPO DI INTERVENTO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Progetti e domande presentati da terzi | 53,4% | 45,8% | 57,0% | 46,1% |
| Erogazioni conseguenti a bando | 37,3% | 34,3% | 33,7% | 33,0% |
| Progetti di origine interna alla Fondazione | 9,3% | 19,9% | 9,3% | 20,9% |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2017-2016)**

| TIPO DI INTERVENTO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori | 97,9% | 85,3% | 97,3% | 84,3% |
| Erogazioni in *pool* | 2,1% | 14,7% | 2,7% | 15,7% |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Tab. 4.17 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla presenza di cofinanziamento di altri soggetti erogatori (2017-2016)**

| TIPO DI INTERVENTO | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Erogazioni senza il cofinanziamento di altri soggetti erogatori | 68,9% | 70,4% | 67,5% | 67,7% |
| Erogazioni cofinanziate insieme ad altri soggetti erogatori | 31,1% | 29,6% | 32,5% | 32,3% |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2017-2016)**

| LOCALIZZAZIONE | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Provincia sede della Fondazione | 75,6% | 52,4% | 76,3 | 55,8 |
| Altre province della stessa regione della Fondazione | 18,2% | 33,5% | 17,0 | 29,3 |
| Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione | 2,6% | 3,0% | 2,3 | 3,0 |
| Altre ripartizioni geografiche | 2,2% | 4,6% | 3,5 | 4,9 |
| Nazionale | 1,4% | 6,5% | 1,0 | 7,1 |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

**Tab. 4.19 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2017-2016)**

| AREA GEOGRAFICA | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero % | Importo % | Numero % | Importo % |
| Nord Ovest | 36,6% | 46,1 | 34,7% | 47,0 |
| Nord Est | 28,6% | 24,0 | 32,0% | 24,5 |
| Centro | 23,8% | 23,8 | 23,5% | 22,6 |
| Sud e Isole [1] | 11,1% | 6,2 | 9,8% | 5,9 |
| Totale complessivo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

(1) Dati assestati considerando tutti gli impegni dell'esercizio a favore della Fondazione con il Sud, indipendentemente dal metodo di contabilizzazione.

Tab.4.20 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2017 - 2016)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Distribuzioni | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fondazioni | | 2017 | | 2016 | |
| | Numero | % | Numero di interventi % | Importi erogati % | Numero di interventi % | Importi erogati % |
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 18 | 20,5 | 52,0% | 82,2% | 47,7% | 81,5% |
| Fondazioni Medio-grandi | 17 | 19,3 | 16,4% | 9,8% | 17,7% | 9,6% |
| Fondazioni Medie | 18 | 20,5 | 18,2% | 5,4% | 19,1% | 5,8% |
| Fondazioni Medio-piccole | 17 | 19,3 | 8,6% | 2,0% | 9,3% | 2,1% |
| Fondazioni Piccole | 18 | 20,5 | 4,8% | 0,6% | 6,1% | 1,0% |
| Totale Fondazioni | 88 | 100,0 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | | |
| Nord Ovest | 17 | 19,3 | 37,5% | 50,0% | 35,1% | 49,5% |
| Nord Est | 30 | 34,1 | 28,9% | 25,3% | 33,0% | 26,2% |
| Centro | 30 | 34,1 | 22,7% | 20,4% | 22,4% | 19,9% |
| Sud e Isole | 11 | 12,5 | 11,0% | 4,3% | 9,5% | 4,4% |

Tab.4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di singoli importi (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Classi di importi singoli | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | <= 5000 euro | da 5 a 25 mila euro | da 25 a 100 mila euro | da 100 a 250 mila euro | da 250 a 500 mila euro | oltre 500 mila euro | Totale |
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 1,1% | 6,4% | 14,1% | 11,7% | 10,5% | 56,1% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 4,5% | 14,7% | 20,5% | 17,0% | 10,8% | 32,5% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 10,6% | 16,9% | 23,1% | 19,0% | 11,5% | 18,9% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 12,1% | 28,0% | 27,1% | 19,2% | 13,6% | 0,0% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 23,7% | 30,0% | 28,5% | 9,1% | 0,0% | 8,7% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 2,3% | 8,4% | 15,6% | 12,7% | 10,6% | 50,4% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | | | |
| Nord Ovest | 1,6% | 6,6% | 14,5% | 12,2% | 10,3% | 54,7% | 100,0% |
| Nord Est | 2,9% | 8,7% | 17,6% | 14,8% | 10,0% | 46,1% | 100,0% |
| Centro | 2,5% | 9,2% | 15,1% | 12,7% | 11,5% | 49,0% | 100,0% |
| Sud e Isole | 7,0% | 23,6% | 18,3% | 7,1% | 12,7% | 31,3% | 100,0% |

Tab.4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Erogazioni annuali (% importi) | Erogazioni pluriennali (% importi) | Totale |
|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | |
| Fondazioni Grandi | 94,4% | 5,6% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 88,7% | 11,3% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 96,1% | 3,9% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 88,3% | 11,7% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 96,3% | 3,7% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 93,8% | 6,2% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | |
| Nord Ovest | 97,2% | 2,8% | 100,0% |
| Nord Est | 89,1% | 10,9% | 100,0% |
| Centro | 90,1% | 9,9% | 100,0% |
| Sud e Isole | 99,3% | 0,7% | 100,0% |

Tab.4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Principali Settori di intervento (% Importi) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Arte, attività e beni culturali | Assistenza sociale | Ricerca e sviluppo | Volontariato, filantropia e beneficienza | Educazione, istruzione e formazione | Sviluppo locale | Salute pubblica |
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 22,8% | 15,7% | 12,9% | 11,5% | 8,3% | 7,6% | 4,6% |
| Fondazioni Medio-grandi | 30,1% | 2,5% | 10,7% | 13,2% | 13,5% | 9,5% | 6,3% |
| Fondazioni Medie | 27,5% | 8,6% | 3,8% | 11,0% | 19,3% | 9,1% | 4,5% |
| Fondazioni Medio-piccole | 35,6% | 6,0% | 5,0% | 14,7% | 13,4% | 5,8% | 3,9% |
| Fondazioni Piccole | 28,0% | 6,5% | 4,0% | 13,5% | 28,7% | 4,4% | 2,9% |
| Totale Fondazioni | 24,1% | 13,8% | 12,0% | 11,7% | 9,6% | 7,8% | 4,7% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | | | |
| Nord Ovest | 22,3% | 14,7% | 13,0% | 10,7% | 8,6% | 10,3% | 3,2% |
| Nord Est | 26,7% | 10,3% | 11,0% | 12,2% | 12,4% | 2,3% | 4,6% |
| Centro | 23,5% | 18,5% | 10,4% | 13,2% | 8,8% | 7,9% | 8,1% |
| Sud e Isole | 31,9% | 1,6% | 13,4% | 13,3% | 10,1% | 10,2% | 6,7% |

Tab.4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per categorie di soggetti beneficiari (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Totale soggetti privati (% Importi) | Totale soggetti pubblici (% Importi) | Totale |
|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | |
| Fondazioni Grandi | 78,5% | 21,5% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 76,5% | 23,5% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 79,5% | 20,5% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 79,2% | 20,8% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 74,5% | 25,5% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 78,4% | 21,6% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | |
| Nord Ovest | 81,6% | 18,4% | 100,0% |
| Nord Est | 68,6% | 31,4% | 100,0% |
| Centro | 83,3% | 16,7% | 100,0% |
| Sud e Isole | 76,0% | 24,0% | 100,0% |

Tab.4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per tipologie di soggetti beneficiari (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Fondazioni | Altri soggetti privati | Altre asso-ciazioni private | Enti locali | Scuole ed Università pubbliche | Org. di volontariato | Enti religiosi o di culto | Coop. sociali | Enti ed Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche | Ass. di promozione sociale | Altri enti pubblici | Amm. centrali | Imprese sociali | Coop. del settore dello spettacolo, informazione e tempo libero | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 31,1% | 22,8% | 12,4% | 10,2% | 8,4% | 5,1% | 2,7% | 2,4% | 1,6% | 0,8% | 1,4% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 24,0% | 24,8% | 8,5% | 10,4% | 7,1% | 9,1% | 3,1% | 1,0% | 1,5% | 4,4% | 1,0% | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 26,9% | 19,1% | 19,0% | 7,1% | 8,8% | 5,7% | 3,7% | 1,5% | 2,6% | 3,6% | 0,8% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 28,1% | 23,1% | 10,4% | 12,2% | 6,1% | 6,2% | 5,1% | 2,4% | 0,8% | 3,8% | 1,4% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 23,0% | 29,7% | 9,6% | 13,9% | 8,7% | 7,0% | 2,1% | 0,9% | 0,0% | 2,1% | 2,5% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 30,1% | 22,9% | 12,3% | 10,2% | 8,3% | 5,6% | 2,8% | 2,2% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,1% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nord Ovest | 32,3% | 24,0% | 14,6% | 8,4% | 7,3% | 4,7% | 2,3% | 2,4% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,3% | 0,1% | 100,0% |
| Nord Est | 22,3% | 22,1% | 8,7% | 14,9% | 9,8% | 6,1% | 3,8% | 2,4% | 4,0% | 2,3% | 2,0% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 100,0% |
| Centro | 38,3% | 20,7% | 8,3% | 9,4% | 6,8% | 7,3% | 3,2% | 1,3% | 2,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Sud e Isole | 18,2% | 22,2% | 22,7% | 5,5% | 16,2% | 6,2% | 2,1% | 1,4% | 0,2% | 3,2% | 0,7% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |

Tab.4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Principali tipi di intervento (% Importi) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizzazione di progetti con pluralità di azioni integrate | Contributi generali per la gestione ordinaria | Iniziative in coordinamento con altre Fondazioni | Fondi di dotazione | Costruzione e ristrutturazione immobili | Produzione di opere e rappresentazioni artistiche | Borse di studio | Mostre ed esposizioni |
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | | | | | |
| Fondazioni Grandi | 28,8% | 18,8% | 12,7% | 8,8% | 6,5% | 3,2% | 2,8% | 2,8% |
| Fondazioni Medio-grandi | 22,4% | 18,4% | 12,9% | 1,4% | 11,8% | 4,0% | 3,5% | 2,2% |
| Fondazioni Medie | 13,1% | 20,4% | 15,3% | 1,7% | 7,0% | 6,3% | 1,6% | 1,7% |
| Fondazioni Medio-piccole | 13,8% | 15,8% | 17,3% | 0,4% | 8,6% | 7,3% | 1,6% | 3,7% |
| Fondazioni Piccole | 17,9% | 23,6% | 13,2% | 2,4% | 6,0% | 8,2% | 1,8% | 3,5% |
| Totale Fondazioni | 27,1% | 18,8% | 12,9% | 7,5% | 7,1% | 3,5% | 2,8% | 2,7% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | | | | | |
| Nord Ovest | 40,8% | 22,0% | 12,7% | 3,0% | 3,4% | 2,8% | 2,2% | 0,9% |
| Nord Est | 12,3% | 17,9% | 15,6% | 1,3% | 12,3% | 4,2% | 4,3% | 6,2% |
| Centro | 10,8% | 12,4% | 9,7% | 29,8% | 10,1% | 3,6% | 1,8% | 2,5% |
| Sud e Isole | 24,7% | 14,3% | 13,7% | 0,0% | 4,8% | 8,5% | 4,9% | 4,0% |

Tab.4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Realizzazione diretta della Fondazione (% Importi) | Sovvenzionamento di imprese strumentali (% Importi) | Sovvenzionamento di opere e servizi (% Importi) | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | |
| Fondazioni Grandi | 3,7% | 9,3% | 87,0% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 12,4% | 12,5% | 75,1% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 11,7% | 12,1% | 76,2% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 13,9% | 3,1% | 83,0% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 23,1% | 6,3% | 70,6% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 5,2% | 9,6% | 85,2% | 100,0 |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | |
| Nord Ovest | 3,8% | 2,3% | 93,9% | 100,0% |
| Nord Est | 7,2% | 7,5% | 85,4% | 100,0% |
| Centro | 5,5% | 32,0% | 62,5% | 100,0% |
| Sud e Isole | 9,7% | 10,1% | 80,2% | 100,0% |

Tab.4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Progetti e domande presentati da terzi (% Importi) | Erogazioni conseguenti a bando (% Importi) | Progetti di origine interna alla Fondazione (% Importi) | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | | |
| Fondazioni Grandi | 46,2% | 35,6% | 18,3% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 44,4% | 28,2% | 27,5% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 44,8% | 26,1% | 29,1% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 41,0% | 37,6% | 21,4% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 53,7% | 18,5% | 27,8% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 45,8% | 34,3% | 19,9% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | | |
| Nord Ovest | 42,3% | 39,4% | 18,4% | 100,0% |
| Nord Est | 53,2% | 25,6% | 21,2% | 100,0% |
| Centro | 49,0% | 30,8% | 20,2% | 100,0% |
| Sud e Isole | 33,9% | 35,9% | 30,1% | 100,0% |

Tab.4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori (% Importi) | Erogazioni in pool (% Importi) | Totale |
|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | |
| Fondazioni Grandi | 86,1% | 13,9% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 86,2% | 13,8% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 74,6% | 25,4% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 78,1% | 21,9% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 84,6% | 15,4% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 85,3% | 14,7% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | |
| Nord Ovest | 85,7% | 14,3% | 100,0% |
| Nord Est | 81,5% | 18,5% | 100,0% |
| Centro | 91,0% | 9,0% | 100,0% |
| Sud e Isole | 76,3% | 23,7% | 100,0% |

Tab.4.30 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione alla presenza di cofinanziamento di altri soggetti erogatori (2017)

| GRUPPI DI FONDAZIONI | Erogazioni senza cofinanziamento (% Importi) | Erogazioni in cofinanziamento (% Importi) | Totale |
|---|---|---|---|
| 1) Secondo la classe dimensionale: | | | |
| Fondazioni Grandi | 68,9% | 31,1% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-grandi | 71,0% | 29,0% | 100,0% |
| Fondazioni Medie | 84,0% | 16,0% | 100,0% |
| Fondazioni Medio-piccole | 82,9% | 17,1% | 100,0% |
| Fondazioni Piccole | 88,4% | 11,6% | 100,0% |
| Totale Fondazioni | 70,4% | 29,6% | 100,0% |
| 2) Secondo la ripartizione geografica: | | | |
| Nord Ovest | 65,7% | 34,3% | 100,0% |
| Nord Est | 65,0% | 35,0% | 100,0% |
| Centro | 86,0% | 14,0% | 100,0% |
| Sud e Isole | 81,8% | 18,2% | 100,0% |

# CAPITOLO 5
# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

di Antonio Fici[1]

## 5.1. Introduzione: l'impatto culturale della nuova legislazione sul terzo settore

La recente riforma del terzo settore rappresenta una svolta "epocale" non solo per i soggetti da essa direttamente interessati, cioè gli enti del terzo settore, ma anche, più in generale, per tutti coloro – cittadini, lavoratori, utenti, fornitori, sostenitori e finanziatori, amministrazioni pubbliche, ecc. – che a qualsiasi titolo e modo si relazionano con questi enti, vuoi per libera scelta, vuoi nell'assolvimento della propria missione istituzionale, come avviene nel caso delle Fondazioni di origine bancaria.
La svolta è innanzitutto culturale, e ciò in virtù di una serie, abbastanza estesa, di ragioni tra loro correlate. Con il d.lgs. 117/2017, recante il Codice del terzo settore, e con il collegato d.lgs. 112/2017, specificamente dedicato all'impresa sociale, entrambi attuativi della legge delega 106/2016, si dà vita, per la prima volta, ad una legislazione organica e tecnicamente evoluta avente ad oggetto una categoria di enti – quelli del terzo settore – finora trascurati dal legislatore, che di essi si era occupato solo frammentariamente e disordinatamente[2]. In questo modo, gli enti del terzo settore acquistano la medesima dignità legislativa degli enti pubblici, degli enti lucrativi e degli enti mutualistici. Si realizza, così, una condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per la parità di trattamento degli enti del terzo settore rispetto alle altre tipologie organizzative[3].

---

1 Professore associato (abilitato ordinario) di Diritto privato nell'Università degli Studi del Molise, è stato dall'agosto del 2016 al maggio del 2018 consulente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Le opinioni e i commenti contenuti nel testo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), del quale consiglio di amministrazione l'autore è attualmente componente su designazione ministeriale.

2 La legislazione previgente sul (allora soltanto cosiddetto) terzo settore include, tra le altre, la l. 266/91 sulle organizzazioni di volontariato e la l. 381/91 sulle cooperative sociali, la l. 383/00 sulle associazioni di promozione sociale e il d.lgs. 155/06 sull'impresa sociale. Un tentativo di riconduzione a sistema, solo parzialmente riuscito (anche in ragione delle finalità fiscali del provvedimento in questione), si era avuto con il d.lgs. 460/97 istitutivo delle ONLUS. Per l'analisi di questi provvedimenti, rinvio ai vari scritti pubblicati in Fici, *Imprese cooperative e sociali. Evoluzione normativa, profili sistematici e questioni applicative*, Torino, 2012.

3 Naturalmente questa conclusione presuppone una certa idea di diritto, quella di diritto non solo come limite ma anche come opportunità. Il diritto è tale per le realtà organizzative di cui si occupa già nel momento in cui le riconosce, facilitando così la loro visibilità, anche istituzionale. Ma a ben vedere è tale anche quando regola, attraverso norme imperative, un certo fenomeno organizzativo per far sì che esso agisca e si sviluppi in coerenza con l'identità che gli viene attribuita. Altro ruolo di supporto spiegano le norme dispositive o suppletive, cioè quelle disposizioni normative che non limitano l'autonomia statutaria poiché trovano applicazione solo in assenza di regole statutarie di segno opposto. Queste ultime norme, operando di *default*, possono realizzare una significativa riduzione dei costi di organizzazione qualora prevedano soluzioni che la maggior parte delle organizzazioni del terzo settore adotterebbe ove si esprimesse sul punto. Nel codice del terzo settore sono presenti sia norme imperative e cogenti, volte ad assicurare uno sviluppo "sostenibile" degli enti del terzo settore, rispettoso della loro identità e degli interessi dei suoi stakeholder (cfr. ad es. artt. 8, 1° comma, 12, 1° comma, 14, 1° comma, d.lgs. 117/2017); sia norme dispositive e suppletive (cfr. ad es. artt. 23, 1°-3° comma, 24, 1° comma, d.lgs. 117/2017).

L'importanza dell'intervento riformatore risiede non soltanto nell'aver colmato una lacuna dell'ordinamento giuridico, quanto soprattutto nell'aver fornito una base normativa ed una veste giuridica ben definita ad un complesso di enti che, per la loro particolare natura, avrebbero già da tempo meritato "speciale" attenzione legislativa.

Gli enti del terzo settore, infatti, attuano precisi principi e valori costituzionali. Sono quelle forme organizzative cui i cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi per intraprendere attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà (c.d. orizzontale) di cui all'art. 118, 4° comma, della Costituzione. Rientrano tra le formazioni sociali nelle quali l'individuo può svolgere la propria personalità e tramite le quali può adempiere i propri inderogabili doveri di solidarietà politica, economia e sociale in attuazione dell'art. 2 della Costituzione[4]. Realizzano il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, 2° comma, della Costituzione, poiché contribuiscono alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese. Sono enti che, quando esercitano un'impresa, non lo fanno in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana (ciò che l'articolo 41, 2° comma, della Costituzione, condanna e si preoccupa di evitare), bensì proprio al fine di perseguire questi obiettivi.

Insomma, se la cultura del terzo settore fosse stata sviluppata a quei tempi come lo è ai nostri giorni, il legislatore costituente avrebbe sicuramente fatto specifica menzione degli enti del terzo settore (inclusa l'impresa sociale) e ad essi avrebbe riservato un particolare trattamento.

Questa nuova legislazione è culturalmente importante anche perché legittima il terzo settore di per sé ed in quanto tale, quale complesso di enti animati da specifici propositi e organizzati secondo particolari modalità in confronto alle altre categorie di enti. Una categoria di enti – quella del terzo settore – che non è né marginale né subalterna rispetto a tutte le altre, ma semplicemente dalle altre autonoma e distinta, in ragione dei requisiti che la identificano, adesso anche normativamente.

Da questo punto di vista, la nuova legislazione segna una netta cesura con quel clima culturale in cui il concetto di "terzo settore" emerge quale risposta al fallimento di altri due settori, quello pubblico (*government failure*) e quello privato (*market failure*)[5]. Gli enti del terzo settore, infatti, non

4 Ovvero quelli che Papa Francesco chiama "debiti sociali" nell'enciclica sulla cura della casa comune *Laudato si'*.

5 Le origini del termine pare possano farsi risalire ad un'idea formulata negli Stati Uniti, impiegando proprio questa terminologia, in due lavori, coevi, del 1973, di Theodore Levitt e di Amitai Etzioni (cfr. Levitt, *The Third Sector: New Tactics for a Responsive Society, New York, 1973, ed* Etzioni, *The Third Sector and Domestic Missions, in Public Administration Review, 1973, 314 ss.: cfr.* Lorentzen, *Sector Labels, in* Taylor (ed.), *Third Sector Research, Springer, 2010, 25).* Nel "terzo settore" i due autori individuavano una possibile alternativa al dualismo tra stato e mercato nella soddisfazione di bisogni economici e sociali. Prescindendo dagli enti e dalle iniziative che essi vi riconducevano (molte delle quali sicuramente non rientranti nel concetto di terzo settore così come consacrato nella nostra legislazione di riforma), il settore era dunque "terzo" in quanto distinto dagli altri due settori che sin lì si contendevano il campo nel dibattito tra fautori del capitalismo (e dunque del mercato e delle imprese private come soluzione alle questioni sociali) e sostenitori del socialismo (cioè dell'amministrazione statale nella veste di produttore di beni e servizi). Il terzo settore, peraltro, era da un lato inteso come un'opzione aggiuntiva e non già sostitutiva delle altre due, dall'altro concepito come qualcosa di "ibrido" rispetto ai restanti, e perciò in certe situazioni più efficace, perché in grado di combinare l'efficienza e perizia, tipiche del settore privato, con la cura di interessi pubblici, propria del settore pubblico.

entrano in gioco (né devono essere invocati) solo quando il settore pubblico e il settore privato sono incapaci di soddisfare efficacemente determinati bisogni, ma costituiscono un'alternativa sempre disponibile per chiunque ricerchi una forma organizzativa coerente con i propri obiettivi (non speculativi)[6]. In questo senso, grazie alla sua organicità e tecnicità, la nuova legislazione ha "normalizzato" il terzo settore e i suoi enti. Li ha resi una tipologia organizzativa "tra le altre", ma "distinta dalle altre", in un contesto ordinamentale che si ispira al principio della pluralità delle forme organizzative[7]. Una veste giuridica cui può fare ricorso chiunque sia animato da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e perciò non trovi nel modello delle società lucrative e delle società mutualistiche, così come in quello degli enti (meramente) senza scopo di lucro, adeguate risposte alle proprie esigenze.

Vi sono due ulteriori aspetti che è opportuno qui porre in evidenza.

Se, come si è precedentemente sottolineato, il terzo settore non è "terzo" (né in termini di subalternità né di importanza) a nessun altro, ma concorre a formare, assieme agli altri settori, un sistema pluralistico di forme organizzative, sarebbe opportuna una riclassificazione dei modelli organizzativi e forse anche una ridenominazione di quello che oggi, per ragioni storiche e culturali non più condivisibili, continua a chiamarsi terzo settore.

Il sistema complessivo delle organizzazioni può suddividersi nei seguenti sottoinsiemi (di seguito elencati né in ordine di importanza né di priorità logica):

a) enti pubblici;
b) enti privati lucrativi (tra cui, in particolare, le società per azioni);
c) enti privati mutualistici (tra cui, in particolare, le società cooperative);
d) enti privati non lucrativi (cioè le associazioni e le fondazioni del primo libro del codice civile ed altri enti senza scopo di lucro contemplati da leggi speciali[8]);
e) enti privati non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale (categoria che comprende non soltanto gli enti del terzo settore in senso stretto, ma anche quelle realtà organizzative, come le fondazioni di origine bancaria, che pur non appartenendo formalmente al terzo settore agiscono per le medesime finalità).

Come potrà notarsi, il terzo settore, oggi ancora più chiaramente per effetto della riforma, non coincide con il settore non lucrativo. D'altra parte, il settore cooperativo, in ragione della funzione sociale che lo connota (peraltro riconosciuta dalla Costituzione italiana all'art. 45)[9], non può essere posto sullo stesso piano del settore privato lucrativo. Ancora, vi sono nuove figure ibride che anche in questa riclassificazione non si riuscirebbe a collocare con precisione:

6 Nel "chiunque" rientrano, tra gli altri, sia gli individui che si organizzano per svolgere insieme attività di interesse generale, sia lo Stato e gli altri enti pubblici che ricercano un partner privato assieme al quale realizzare l'interesse generale.

7 Ovvero, come si usa dire adesso, senza che ciò muti la sostanza delle cose, alla biodiversità dei modelli organizzativi.

8 In questo gruppo di enti vanno tra gli altri annoverati i sindacati, i partiti politici, le associazioni di rappresentanza di categorie economiche, che ai sensi dell'art. 4, 2° comma, CTS, non possono acquisire la qualifica di enti del terzo settore.

9 Cfr. sul punto Fici, *La funzione sociale delle cooperative: note di diritto comparato, in* Fici (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee,* Napoli, 2016, p. 241 ss.

è il caso delle società *benefit* (di cui all'art. 1, 376° comma e ss., l. 208/2015)[10], che si pongono tra la categoria degli enti privati lucrativi e quella degli enti del terzo settore (più precisamente, delle società imprese sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017).
Il secondo aspetto degno di nota è che la nuova legge sul terzo settore va a nostro avviso annoverata – per usare le parole di una studiosa americana – tra le "buone leggi che rendono le persone buone"[11]. Non assume infatti come modello antropologico di riferimento l'*homo oeconomicus* massimizzatore del proprio benessere individuale, bensì l'uomo altruista o quanto meno ego-altruista, cui fornisce una possibile struttura di azione, cioè l'ente del terzo settore, attraverso la quale realizzare il suo orientamento solidaristico. In questo senso, il ribaltamento di prospettiva rispetto alla disciplina delle società lucrative, concepite allo scopo di dividere gli utili d'impresa (art. 2247, codice civile), appare evidente. Il diritto non serve, dunque, soltanto a prevenire, limitare e sanzionare il *bad man*, oppure a sostenere il desiderio di accumulazione dell'*homo oeconomicus*, ma anche a promuovere e facilitare comportamenti virtuosi di individui buoni che aspirano a diventare migliori. La legge sul terzo settore illumina su questo possibile ruolo, spesso trascurato, del diritto. E la scienza giuridica può così cominciare ad allinearsi a quella economica, che da qualche tempo ha acquisito consapevolezza della fallacia del paradigma esclusivo dell'*homo oeconomicus* ed inizia a riformulare le proprie teorie muovendo da presupposti antropologici di natura diversa (l'*homo donator* o l'*homo reciprocans*)[12].
La nuova legislazione sul terzo settore, infine, invita a riflettere sul rapporto tra "economico" e "sociale" ai fini dello sviluppo, morale e materiale, delle persone e delle comunità. Proprio di recente si è discusso in merito a cosa venga prima tra il "sociale" e l'"economico" a fini di sviluppo territoriale[13]. La riforma sembra suggerire che il "sociale" e l'"economico" non possano andare disgiunti, non possano realizzarsi separatamente, e che l'ente del terzo settore sia un luogo e uno strumento nel quale e attraverso il quale coesione sociale e sviluppo economico possano svolgersi di pari passo. Il terzo settore, infatti, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale che possono avere natura economica e possono essere condotte impiegando lavoratori retribuiti. Il terzo settore *post* riforma, infatti, non vive più soltanto la dimensione del dono e del volontariato, ma anche quella dell'impresa e del lavoro. Non è più soltanto redistributivo (di risorse già prodotte altrove), ma anche (esso stesso) produttivo di nuova ricchezza, come è particolarmente evidente in quella particolare tipologia di ente del terzo settore che è l'impresa sociale. In definitiva, lo sviluppo economico presuppone la coesione sociale, così come, per converso, è difficile avere coesione sociale in presenza di disagio economico o, tanto più, di forti disu-

10 Su cui cfr., tra i tanti, Resta e Sertoli, *Le società benefit in Italia: problemi e prospettive, in* Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Napoli, 2018, *453 ss.*

11 Cfr. Stout, *Cultivating Conscience. How Good Laws Make Good People*, Princeton University Press, 2011. Tra queste leggi, "buone" nel senso suindicato, rientrano, tra le altre, le recenti discipline sul "dopo di noi", sulla lotta agli sprechi alimentari, sul servizio civile universale.

12 Cfr., in termini generali, ed anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Resta, *Il diritto e i limiti della razionalità economica, in* Fici (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee, cit., 27 ss.*

13 Cfr. Borgomeo, *Il sociale viene prima dell'economico, in Vita,* marzo, 2018, *27 ss.*

guaglianze economiche. Il terzo settore è capace di coniugare i due obiettivi, realizzandoli simultaneamente. Questa è una delle ragioni per cui lo Stato lo promuove ed agevola in vario modo, non solo fiscalmente, e di ciò la società civile (e la classe politica) è opportuno che acquisisca(no) sempre più consapevolezza.

## 5.2. Profili generali della riforma del terzo settore

Diverse sono le novità introdotte dalla riforma, anche perché la nuova legislazione, più che "riformare" in senso proprio, in realtà istituisce per la prima volta, a livello normativo, il complesso di enti di cui si occupa.
È vero che alcune tipologie particolari di enti del terzo settore erano già, da tempo, destinatarie di una disciplina *ad hoc*, ma queste discipline speciali per lo più presentavano numerose disposizioni generali e di principio, ma ben poche disposizioni "di sostanza". Era pertanto impossibile pervenire ad una nozione generale di ente del terzo settore, così come farsi un'idea complessiva della sua struttura organizzativa ed operativa. L'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui al d.lgs. 460/97 costituiva sì il primo tentativo di ricondurre il terzo settore ad unità, ma era un tentativo che si realizzava sul versante fiscale in assenza di un quadro civilistico-sostanziale ben determinato, con tutti i limiti che questa impostazione presenta e le conseguenze negative che essa produce. Anche quelle fattispecie particolari di enti del terzo settore, come l'impresa sociale, che presentavano una normativa propria sufficientemente completa, non erano riuscite a "decollare" a causa di alcune carenze fondamentali della loro disciplina, come quelle relative all'assenza di specifiche disposizioni fiscali[14].
Se si aggiunge il fatto che il primo libro del codice civile, in ragione della "scarna" disciplina generale di associazioni e fondazioni che lì si trovava (ed ancora oggi si trova)[15], offriva a tali enti un supporto normativo insufficiente, può senz'altro concludersi nel senso che la cornice legislativa degli enti c.d. di terzo settore era, *ante* riforma, del tutto inadeguata a permetterne l'ulteriore sviluppo.
Da qui l'evidente esigenza di una nuova disciplina che innanzitutto definisse l'ente del terzo settore, attribuendo ad esso e all'intero settore un'identità chiara e precisa, idonea a facilitarne i rapporti col fisco, con le pubbliche amministrazioni, con gli utenti, con i finanziatori e sostenitori (incluse le fondazioni di origine bancaria), ecc., ma anche tra i medesimi enti per

14 Nessun trattamento fiscale particolare era infatti previsto per le imprese sociali nel d.lgs. 155/06. Come chiariva l'art. 17, 1° comma, di quel decreto, le imprese sociali potevano essere destinatarie del trattamento ONLUS alle condizioni previste nel d.lgs. 460/97.

15 La riforma del terzo settore non ha infatti toccato il libro I del codice civile, se non per il nuovo art. 42-*bis sulle operazioni straordinarie, che ha introdotto mediante l'art. 98 CTS: sullo specifico punto, cfr.* Fusaro, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti del libro primo del codice civile e degli enti del terzo settore, in* Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione, cit., 427 ss.*

ragioni di tutela dell'immagine comune[16]; e in secondo luogo lo disciplinasse sia in termini di vincoli che di opportunità, e dunque sia mediante norme cogenti e imperative, sia mediante norme dispositive e suppletive, al fine da un lato di assicurarne uno sviluppo "sostenibile" (rispettoso, cioè, degli interessi di tutti i soggetti coinvolti dalla sua azione, ovvero dei suoi diversi *stakeholder*), dall'altro di ridurne i costi di organizzazione e funzionamento. Tutto ciò è avvenuto con la riforma del 2017, che nel prosieguo di questo scritto si presenterà ed analizzerà nei suoi principali aspetti generali.

### *5.2.1. La nozione di ente del terzo settore e i suoi requisiti essenziali*

Uno dei principali meriti della riforma è aver attribuito al terzo settore e agli enti che lo compongono una precisa identità. L'ente del terzo settore è infatti oggi definito "in positivo", sulla base di alcune elementi essenziali, la cui compresenza è necessaria per configurarne la fattispecie e sufficiente a ritagliarle uno spazio suo proprio nel panorama dei diversi modelli organizzativi.

Secondo l'art. 4, 1° comma, del codice del terzo settore ("CTS"), "sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore".

Da questa definizione, letta in collegamento con altre norme del CTS, si evince che gli elementi essenziali della fattispecie generale dell'"ente del terzo settore" sono:

1) la forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o altro ente di carattere privato diverso dalle società[17];

16 Essendo organizzazioni *purpose-oriented*, l'immagine degli enti del terzo settore costituisce un vero e proprio "bene comune" in senso economico, che in quanto tale va incontro ai problemi di gestione che caratterizzano tutti i beni comuni. Infatti, le condotte inappropriate di un ente del terzo settore finiscono per danneggiare tutti gli altri enti del terzo settore (come ha dimostrato la recente vicenda di "Mafia Capitale"), mentre gli investimenti di singoli enti del terzo settore in reputazione ed immagine si ripercuotono positivamente sull'intero sistema. Ciò dà luogo a problemi di free riding, che necessitano di apposite misure di prevenzione e gestione, che un'identità chiara dell'ente del terzo settore a livello normativo rende sicuramente più semplici da confezionare ed implementare (anche se, ovviamente, il diritto non è a tal fine da solo sufficiente).

17 A questa norma deroga l'art. 1, 1° comma, d.lgs. 112/2017, che consente alle imprese sociali di avere anche la forma di società. Società sono anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Cosa sia "altro ente di carattere privato" rimane da definirsi in via interpretativa: qualcuno vi include i comitati e i *trust*: cfr. Mazzullo, *Il nuovo codice del terzo settore. Profili civilistici e tributari*, Torino, 2017, 26 ss., ma sia sugli uni sia sugli altri seri dubbi sono in realtà prospettabili in virtù dell'assenza di soggettività giuridica che connota entrambe le due figure.

2) l'indipendenza[18] dai soggetti di cui all'art. 4, 2° comma, CTS, ovverosia da amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro;
3) lo svolgimento in via esclusiva, o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale, in forma non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma anche mutualistica o imprenditoriale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 CTS, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 CTS con riguardo alla possibilità di esercitare attività "diverse" da quelle di interesse generale;
4) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5) l'agire senza scopo di lucro, in conformità a quanto più specificamente disposto dall'art. 8 CTS[19];
6) l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)[20].

Solo gli enti che contemporaneamente soddisfano i suddetti requisiti sono enti del terzo settore, possono fregiarsi della relativa qualifica ed impiegare la corrispondente denominazione nelle comunicazioni al pubblico. Solo questi enti possono essere destinatari del particolare trattamento agevolativo (non solo fiscale, ma anche relativo ai rapporti con gli enti pubblici) previsto dalla nuova normativa.
Due di questi requisiti essenziali, in ragione della centralità che assumono nella determinazione dell'identità degli enti del terzo settore, richiedono un approfondimento ulteriore.

#### *5.2.1.1. Le finalità e l'assenza di scopo di lucro*

Gli enti del terzo settore si caratterizzano per il fatto di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ciò che costituisce oggetto di accertamento da parte sia dell'eventuale organo di controllo interno dell'ente stesso (art. 30, 7° comma, CTS) sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di controlli pubblici esterni (art. 93, 1° comma, lett. b), CTS).
Alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale il legislatore dedica particolare attenzione, richiamandole in più disposizioni (artt. 2, 5, 2° comma, e 8, 1° comma, CTS). Tuttavia, il

18 In termini di assenza di direzione e coordinamento o di controllo. Regole particolari valgono invece, al riguardo, per le imprese sociali.
19 Solo nelle imprese sociali societarie è ammessa una parziale lucratività soggettiva, cioè la possibilità di distribuire, entro determinati limiti, oggettivi e soggettivi, dividendi ai soci.
20 Sicché, costituendo esso un requisito costitutivo della natura giuridica di ETS, un ente non iscritto al RUN non potrebbe qualificarsi come ETS e far uso della relativa denominazione. Gli ETS devono inoltre iscriversi nel registro delle imprese qualora svolgano attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 11, 2° comma, CTS). Le imprese sociali, invece, sono soggette soltanto all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (nella sezione speciale di quest'ultimo, loro dedicata) (art. 11, 3° comma, CTS). Chiaro è qui l'obiettivo legislativo di favorire le imprese sociali rispetto agli ETS che svolgano attività imprenditoriali, ovvero, detto diversamente, di fare in modo che i secondi acquisiscano la qualifica di impresa sociale: cfr. Fici, *Impresa sociale e altre imprese del terzo settore*, di prossima pubblicazione.

contenuto normativo del precetto di perseguire queste finalità non è chiaro, poiché il legislatore di esse non offre alcuna definizione.
Qualche indicazione utile può però ricavarsi dall'art. 8, 1° comma, CTS, secondo cui "il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".
Dalla disposizione testé richiamata emerge infatti la stretta relazione esistente tra il profilo delle finalità e quello dell'attività. Invero, in un sistema normativo come quello italiano, dove le attività che un ente del terzo settore può svolgere sono predefinite dal legislatore, che le seleziona sulla base della loro (presunta) natura "di interesse generale", lo svolgimento di una (o più) attività di interesse generale (in via esclusiva o quanto meno prevalente) è l'elemento di per sé sufficiente a proiettare l'ente del terzo settore verso il perseguimento delle sue finalità tipiche, null'altro dovendo a quest'ultimo più richiedersi. Sufficiente è perciò che l'ente in questione svolga, ad esempio, un'attività sanitaria, non essendo necessario accertare alcunché d'altro (ad esempio la natura dei destinatari di tale attività) al fine di ritenere che esso agisca per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In sostanza, le finalità sono di natura civica, solidaristica, ecc., quando l'attività svolta dall'ente sia di interesse generale e sia condotta senza animo di lucro, nel rispetto cioè delle previsioni di cui all'art. 8 CTS.
L'assenza di intenti lucrativi (ovverosia di scopo di lucro soggettivo) è elemento di più facile definizione non solo perché da notevole tempo oggetto di attenzione e studio da parte della dottrina giuridica[21], ma anche in ragione della chiarezza dell'art. 8 CTS al riguardo.
Assenza di scopo di lucro non significa che agli enti del terzo settore sia precluso svolgere eventuali attività remunerative, capaci cioè di generare un profitto, o esercitare una vera e propria attività d'impresa produttiva di utili. Quel che è loro inibito è soltanto distribuire (eventuali) utili o avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori, amministratori, ecc., poiché le entrate di qualsiasi natura, ed in generale il patrimonio dell'ente, devono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali. Così dispone infatti l'art. 8, 1° comma, CTS, che in realtà non è una norma recante

21 Imprescindibile sul punto Marasà, *Le "società" senza scopo di lucro, Milano, 1984; ma anche, a seguire,* Ponzanelli, *Le "non profit organizations",* Milano, 1985; Verrucoli, *Non-Profit Organizations,* Milano, 1985; *e* Preite, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi,* Milano, 1988.

un divieto (di lucro soggettivo), bensì una norma che impone un obbligo (di destinazione esclusiva) delle risorse[22].

Per assicurare questa destinazione esclusiva delle risorse patrimoniali, il medesimo art. 8 vieta all'ente del terzo settore di distribuire indirettamente utili, ovverosia di porre in essere operazioni irragionevolmente ed ingiustificatamente vantaggiose per i propri fondatori, associati, lavoratori, amministratori, ecc., tali dovendosi in particolare (e non già dunque esclusivamente) ritenere quelle elencate nelle lettere a)-e) dell'art. 8, 3° comma, CTS. Ciò naturalmente non impedisce all'ente del terzo settore di retribuire i propri lavoratori o i componenti dei suoi organi sociali, ma soltanto gli vieta di corrispondere loro salari o compensi tali, per la loro entità o irragionevolezza, da violare o aggirare il divieto di distribuzione degli utili di cui all'art. 8 CTS.

All'obbligo di destinazione di cui all'art. 8, 1° comma, CTS, fa seguito un particolare regime di devoluzione del patrimonio residuo nel caso di estinzione o scioglimento dell'ente del terzo settore (art. 9 CTS) o di sua fuoriuscita dal perimetro del terzo settore (art. 50, 2° comma, CTS).

Deve infine ricordarsi che, tra tutti gli enti del terzo settore, solo l'impresa sociale in forma di società può distribuire utili ai soci, ancorché in misura limitata (art. 3, 1° comma, lett. a), d.lgs. 112/2017). Il legislatore è qui dovuto giungere ad un compromesso tra i benefici intrinseci nell'assenza di scopo di lucro e la necessità di dotare un ente del terzo settore (necessariamente e tipicamente) imprenditoriale, come l'impresa sociale, di un necessario strumento di finanziamento, qual è il capitale di rischio. Nondimeno, i vincoli comunque esistenti alla distribuzione di utili, unitamente al divieto di controllo dell'impresa sociale da parte di enti *for profit* (art. 4, 3° comma, d.lgs. 112/2017), sicuramente attenuano, se non addirittura annullano, il rischio di una deriva speculativa dell'impresa sociale.

22 Il divieto di distribuire utili e l'obbligo di reinvestirli nell'attività sono elementi causali di grande impatto sull'attività di interesse generale e le sue modalità di svolgimento, soprattutto quando il rapporto tra fornitore e utente è caratterizzato da asimmetria informativa, come è frequente che accada per molte attività di interesse generale nelle quali l'utente ha difficoltà a stabilire *ex ante*, ed in molti casi anche a valutare *ex post*, la qualità del servizio che deve essergli o che gli è stato fornito, e dunque l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del proprio fornitore. In queste situazioni, le circostanze consentirebbero ad una parte, il fornitore, di comportarsi opportunisticamente, sfruttando in proprio favore le asimmetrie informative che caratterizzano il rapporto per offrire un servizio di qualità scadente o comunque inferiore a quella promessa. È qui che entra in gioco l'assenza di scopo di lucro. Il fornitore che agisca non motivato dalla volontà di far propri gli utili generati dall'attività, non è incentivato a sfruttare in proprio favore il *deficit* informativo dell'utente. Si riduce così il rischio di condotte opportunistiche in danno dell'utente. Utenti di servizi caratterizzati da asimmetrie informative possono pertanto riporre maggiore fiducia negli enti del terzo settore che in enti che agiscono per scopo di lucro. Il divieto di scopo di lucro è dunque una nota caratterizzante l'ente del terzo settore in grado di accrescere la qualità del servizio reso, tutelare l'utente, e allo stesso tempo beneficiare l'ente del terzo settore, che grazie alla maggiore fiducia in esso riposta dagli utenti, può godere di un vantaggio competitivo rispetto agli altri enti. Le medesime ragioni giustificano la normale preferenza di donatori e volontari per gli enti del terzo settore, ma anche dell'ente pubblico che intenda promuovere soggetti privati in grado di contribuire al *welfare*.

### *5.2.1.2. L'attività d'interesse generale e le attività "diverse"*

Oggi, a seguito della riforma, lo svolgimento di una specifica attività, definita "di interesse generale", costituisce uno dei requisiti essenziali della nuova fattispecie generale dell'ente del terzo settore, nonché – come sottolineeremo in seguito – uno dei principali elementi di distinzione tra le tipologie particolari di enti del terzo settore.
Il legislatore non ha lasciato indeterminato il concetto di attività di interesse generale né lo ha individuato mediante una clausola generale, ma ha predisposto uno specifico elenco delle attività che considera possedere questa natura. Pertanto, l'attività in concreto svolta da un ente giuridico deve essere riconducibile a quelle dell'elenco di cui all'art. 5, 1° comma, CTS, affinché tale ente possa qualificarsi come ente del terzo settore (e godere così del relativo trattamento fiscale, agevolativo, ecc.).
L'elenco di cui all'art. 5, 1° comma, è molto lungo. È composto da ben ventisei voci, alcune delle quali, peraltro, comprensive di più attività o di attività dai confini abbastanza ampi o indeterminati. Si consideri, ad esempio, l'attività di cui alla lettera a). Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, 1° comma, l. 328/00, sono quelli diretti a "garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza" ovvero quelli con cui la Repubblica "previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione". Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, l. 328/00, sono "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". La medesima lettera a) fa inoltre rinvio agli interventi, servizi e prestazioni previsti in due specifiche leggi sull'assistenza di persone disabili: la legge 104/92 e la legge 112/2016.
L'elenco è tassativo, sicché ai fini del CTS e della nozione di ente del terzo settore, solo le attività di cui all'art. 5, 1° comma, CTS, possono considerarsi di interesse generale, e non anche eventuali altre attività che nella lista non sono comprese. Ciononostante, l'elenco di cui all'art. 5, 1° comma, CTS, può essere aggiornato – tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché delle finalità e dei principi del CTS – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi secondo le modalità specificate all'art. 5, 2° comma, CTS[23].
L'ente del terzo settore deve svolgere "una o più attività di interesse generale"; non sussiste dunque il vincolo allo svolgimento di una sola delle attività indicate nella lista, ma è anzi espressamente contemplata l'opposta possibilità.

23 Ovverosia, "ai sensi dell'articolo 17, 3° comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato".

L'attività di interesse generale deve essere esercitata "in via esclusiva o principale"; ciò significa che l'ente del terzo settore può svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5, purché quella di interesse generale sia e rimanga (almeno) "principale". A tal riguardo, il successivo art. 6 CTS specifica che tali eventuali attività diverse devono innanzitutto essere consentite dallo statuto dell'ente del terzo settore (che deve dunque esprimersi sul punto, pena l'illegittimità delle attività "diverse") ed in secondo luogo essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; un successivo decreto ministeriale[24] dovrà definire il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa che è consentita agli enti del terzo settore, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale".

L'attività di interesse generale deve essere svolta "in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio". Questo inciso normativo persegue due finalità. La prima è di considerare d'interesse generale solo l'attività condotta nel rispetto di eventuali norme che ne regolino l'esercizio, come sovente accade, poiché molte attività contemplate nella lista, quale ad esempio quella sanitaria, costituiscono oggetto di normative specifiche. La seconda è di chiarire che l'art. 5, 1° comma, CTS, nell'elencare le attività di interesse generale identificative di un ente del terzo settore, non opera in deroga ad eventuali discipline di settore che, nel regolare quella particolare attività di interesse generale, dovessero riservarne l'esercizio a particolari soggetti o a soggetti con determinate caratteristiche, tra cui l'ente del terzo settore, così come oggi individuato e disciplinato, o alcuni enti del terzo settore potrebbero non rientrare. Da qui l'importanza di conoscere la normativa applicabile al settore di attività, che peraltro è sovente espressamente menzionata nel medesimo art. 5, 1° comma, CTS.

In linea di principio, l'attività di interesse generale può essere svolta dall'ente del terzo settore in qualsiasi forma, sia erogativa sia imprenditoriale[25], tanto in favore di terzi quanto dei propri associati. Specifici vincoli allo svolgimento dell'attività in una certa forma potrebbero però valere per alcuni tipi di enti del terzo settore (ad esempio, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come vedremo in seguito). Parimenti, alcuni enti del terzo settore (ad esempio, le reti associative e le società di mutuo soccorso) potrebbero essere identificati sulla base dello svolgimento di una specifica attività di interesse generale. Le modalità di svolgimento dell'attività, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi, sono rilevanti sotto il profilo fiscale, in particolar modo ai fini della distinzione tra enti del terzo settore "commerciali" ed enti del terzo settore "non commerciali", che è tracciata dall'art. 79 CTS.

24 Da adottarsi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, 3° comma, legge 400/88, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 CTS.

25 Sullo svolgimento in forma d'impresa dell'attività, cfr. Marcelli, *L'ente del terzo settore e l'esercizio di attività d'impresa, e* Ponzanelli e Montani, *Dal "groviglio di leggi speciali" al codice del terzo settore, entrambi* in Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione, cit.*, rispettivamente 123 ss. e 41 ss.

### *5.2.2. Le tipologie particolari di enti del terzo settore*

Oltre ad una tipologia "generale" di ente del terzo settore, il CTS individua alcune tipologie "particolari" di enti del terzo settore, che sono: l'organizzazione di volontariato (ODV), l'associazione di promozione sociale (APS), l'ente filantropico, l'impresa sociale (inclusa la cooperativa sociale), la società di mutuo soccorso, la rete associativa (inclusa la rete associativa nazionale). In tal modo, il legislatore ha messo a disposizione dei potenziali interessati un "menù" di modelli e forme organizzative sufficientemente ricco da soddisfare una pluralità di esigenze specifiche di natura diversa, ma comunque correlate a quella più generale di dar vita ad un ente appartenente al terzo settore.

A ciascuna fattispecie particolare di ente del terzo settore corrisponde una disciplina particolare (oltre che una distinta sezione del RUNTS[26]) che la specializza rispetto alla fattispecie generale e la distingue dalle altre fattispecie particolari di ente del terzo settore. Se si esclude quella sull'impresa sociale, queste discipline particolari non sono particolarmente estese, ma si riducono anzi a poche disposizioni normative. La disciplina particolare può trovarsi o all'interno oppure, in alcuni limitati casi, all'esterno del CTS (come nel caso del d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale).

Il rapporto tra disciplina particolare e disciplina generale è regolato dall'art. 3, 1° comma, CTS, nel seguente modo: la disciplina particolare relativa ad una categoria di enti del terzo settore prevale sulla disciplina generale dell'ente del terzo settore, che tuttavia si applica anche alle categorie particolari di enti del terzo settore, ove non derogata dalla loro disciplina particolare ed in quanto compatibile con quest'ultima[27]. Analogamente, l'art. 20 CTS chiarisce che le disposizioni del titolo IV, dedicato alle associazioni e fondazioni del terzo settore, si applicano a tutti gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, e dunque anche a quelli che hanno una disciplina particolare (ad esempio, agli enti filantropici in forma di fondazione o alle imprese sociali in forma di associazione).

Le tipologie particolari di enti del terzo settore sono tra loro alternative, sicché ad un ente non è consentito appartenere contemporaneamente a due tipologie particolari (ad esempio, ODV e impresa sociale), come dimostra il fatto che esso può iscriversi ad una sola sezione del RUNTS (art. 46, 2° comma, CTS). È però possibile il cambio di "veste", cioè la "trasformazione" da una tipologia particolare di ente del terzo settore ad un'altra (ad esempio, da ODV a impresa sociale), che può realizzarsi senza conseguenze negative di alcun tipo a carico dell'ente che muta sezione del RUNTS[28].

---

26 Gli enti del terzo settore, con l'unica eccezione delle reti associative, possono iscriversi in una sola sezione del RUNTS (art. 46, 1° e 2° comma, CTS).

27 Cfr. anche l'art. 1, 4° e 5° comma, d.lgs. 112/2017.

28 L'art. 50, 3° comma, CTS, prevede infatti che "se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale".

Costituire un ente "tipico" del terzo settore (una ODV, una APS, un'impresa sociale, ecc.) non è però obbligatorio. È possibile infatti costituire un ente del terzo settore "atipico", destinato all'iscrizione nella sezione "altri enti del terzo settore" del RUNTS (art. 46, 1° comma, lett. g)). L'ente del terzo settore "atipico" dovrà naturalmente possedere i requisiti generali dell'ente del terzo settore che in precedenza abbiamo presentato (forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione; indipendenza da determinati soggetti; perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, ecc.; svolgimento di attività di interesse generale; iscrizione al RUNTS).
Le differenze tra le tipologie particolari di enti del terzo settore non sono ampie, né investono il "nocciolo duro" dell'identità (tutto sommato, la tipologia più particolare e che più si discosta dal modello generale è quella dell'impresa sociale), ma riguardano soltanto particolari aspetti che attengono soprattutto (anche se non esclusivamente) alle forme di esercizio dell'attività di interesse generale[29].
Quanto alle ODV, l'attività di interesse generale deve essere da esse svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (art. 32, 1° comma, CTS). In tal modo il legislatore ha voluto confermare e chiarire il carattere prevalentemente etero-destinato dell'attività di interesse generale delle ODV e la sua natura non imprenditoriale, che è confermata dall'impossibilità per le ODV di avvalersi oltre certi limiti (quelli di cui all'art. 33, 1° comma, CTS)[30] di lavoratori retribuiti e soprattutto di ricevere corrispettivi da attività di interesse generale superiori al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 33, 3° comma, CTS), in analogia con quanto previsto per l'attività di volontariato dall'art. 17, 3° comma, CTS[31].
Le APS possono svolgere la propria attività di interesse generale indifferentemente in favore di associati, loro familiari o terzi non associati (art. 35, 1° comma, CTS). A differenza di quanto accade per le ODV, la prevalente etero-destinazione non è dunque un connotato della loro attività di interesse generale. Analogamente alle ODV, le APS sono tenute a svolgere l'attività di interesse generale avvalendosi prevalentemente di volontari associati (art. 35, 1° comma, CTS) e possono impiegare lavoratori retribuiti "solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità", fermo restando che "in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

29 Considerati i limiti di questo scritto, ci limitiamo ad indicare le differenze relative alle modalità di svolgimento dell'attività. Ma va tenuto conto che la disciplina particolare di un certo tipo di ente del terzo settore può anche riguardare profili di *governance* (ad es. la regola per cui nelle ODV ai componenti degli organi sociali non possono essere attribuiti compensi: art. 34, 2° comma, CTS) o altri aspetti.

30 L'art. 33, 1° comma, CTS, recita: "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

31 Anche alle ODV è consentito svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ma pur sempre nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 CTS (art. 33, 2° comma, CTS). Tali attività diverse potrebbe essere esercitate dalle ODV anche in forma (oggettivamente) lucrativa, ed anzi così dovrebbe accadere affinché le ODV possano finanziare le proprie attività di interesse generale.

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati" (art. 36, 1° comma, CTS). Se lo svolgimento in forma (oggettivamente) lucrativa dell'attività di interesse generale non è in principio impedito alle APS, la loro capacità imprenditoriale è però fortemente limitata da queste ultime disposizioni.
L'ente filantropico ha una sua attività tipica, individuata dall'art. 37, 1° comma, CTS, nel seguente modo: "erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale".
Si tratta di un'attività riconducibile a quella di cui alla lettera u) dell'art. 5, 1° comma, CTS, e dunque in principio non preclusa ad enti del terzo settore "atipici". Ancora, si tratta di un'attività essenzialmente gratuita e che deve essere svolta dall'ente filantropico in via esclusiva[32].
Per come la norma è scritta oggi, pertanto, un ente filantropico non potrebbe svolgere altre attività di cui all'elenco dell'art. 5 CTS (a meno che, forse, quali attività secondarie *ex* art. 6 CTS). Necessario è capire se possa svolgere attività secondarie ai sensi dell'art. 6 CTS e la risposta sembra essere positiva. Tuttavia, a tal ultimo riguardo, l'art. 38, 1° comma, CTS, stabilisce che "Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi". Quelli indicati da quest'ultima norma sono flussi finanziari in entrata di natura essenzialmente gratuita. I ricavi da attività d'impresa non sono menzionati. Ciò significa che eventuali attività economiche poste in essere dall'ente filantropico al fine di reperire risorse da erogare possono sì essere svolte, ma soltanto in via secondaria, ovvero in un ente filantropico non possono aversi ricavi superiori alle entrate di natura non corrispettiva, che devono rimanere prevalenti rispetto alle prime.
Le imprese sociali sono la tipologia di ente del terzo settore specificamente congegnata dal legislatore per lo svolgimento di attività d'impresa (anche se, come già evidenziato, l'esercizio d'impresa non è impedito agli altri enti del terzo settore). Già nella definizione che se ne offre si prevede che le imprese sociali "esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale" (art. 1, 1° comma, d.lgs. 112/2017). Coerentemente, quelle che nell'art. 5 CTS sono chiamate "attività di interesse generale", nel decreto sull'impresa sociale sono denominate "attività d'impresa di interesse generale".
Anche per le imprese sociali (come per gli altri enti del terzo settore) esiste un elenco di attività (d'impresa) di interesse generale nell'ambito delle quali esse devono operare per poter

32 Tale attività ha natura sia meramente erogativa (con riguardo ai beni e servizi) sia operativa (con riguardo ai servizi, anche di investimento) secondo la classificazione ad esempio impiegata da Barbetta, *Le fondazioni. Il motore finanziario del terzo settore,* Bologna, 2013, 20.

acquisire e conservare la qualifica[33]. Questo elenco particolare prevale su quello generale di cui all'art. 5 CTS, alla luce di quanto stabilito dall'art. 3, 1° comma, CTS, e come precisato, per fugare ogni possibile dubbio, dall'art. 5, 1° comma, CTS, mediante l'inciso "diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali".

Gli elenchi di cui all'art. 2, 1° comma, d.lgs. 112/2017, e all'art. 5, 1° comma, CTS, sono, quanto alle voci di attività, in larga parte simili ma non identici. Il primo è più breve del secondo (non contenendo attività, come ad esempio la beneficenza, che, per loro natura, non possono svolgersi in forma d'impresa) e contempla alcune attività, come il microcredito, che nel secondo non sono incluse (probabilmente perché il legislatore ha ritenuto non potessero svolgersi da un ente privo di forma societaria, come è l'ente del terzo settore diverso dall'impresa sociale).

Anche l'impresa sociale può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ma a condizione che i ricavi dall'attività principale di interesse generale siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo (ancora) da definirsi con decreto ministeriale, che potrà però tenere conto del precedente sul punto costituito dal già menzionato d.m. 24 gennaio 2008.

Rispetto agli altri enti del terzo settore, l'impresa sociale può anche caratterizzarsi, piuttosto che per l'oggetto dell'attività che svolge o il settore di intervento, per il fatto di inserire al lavoro nella propria attività d'impresa (qualunque essa sia) una determinata percentuale minima di persone o di lavoratori svantaggiati. In questo caso, l'interesse generale dell'attività non è conseguenza dell'*output*, bensì dall'inclusione lavorativa di persone con difficoltà a trovare un'occupazione lavorativa. Il fenomeno trae origine dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, 1° comma, lett. b), l. 381/91, che a sua volta ha costituito un modello per i legislatori di numerosi altri paesi non solo europei[34].

Più precisamente, l'art. 1, 4° comma, d.lgs. 112/2017, stabilisce che: "ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,

33 Anche dopo la riforma, quella di impresa sociale rimane una qualifica normativa: cfr., su questo ed altri aspetti della nuova disciplina che in questa sede non si possono considerare, Fici, *La nuova impresa sociale, in* Id. (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione, cit., 343 ss.* Per la normativa ante riforma cfr. invece Id., *Impresa sociale, in Digesto, Disc. priv., Sez. civ., Agg., vol. 3, t. II, Torino, 2007,* 663 ss. Al dibattito immediatamente precedente alla riforma, nella sua prospettiva *de iure condendo,* è invece dedicato Fici, *Funzione e modelli di disciplina dell'impresa sociale in prospettiva comparata, in* Id. (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee, cit., 289 ss.* Il procedere per elenchi di attività non costituisce l'unica tecnica normativa rinvenibile a livello europeo. Una clausola generale, ad esempio, individua la sfera d'azione della *community interest company (CIC),* che rappresenta l'equivalente inglese della impresa sociale nostrana: cfr., per riferimenti, Fici, *A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise*, Study for the Committee on Legal Affairs of the European Parliament, Brussels, 2017.

34 Cfr., per riferimenti, Fici, *A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise*, cit.

e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia". Il 5° comma del medesimo articolo specifica poi che il numero di persone di cui alle lettere a) e b) non deve essere inferiore al trenta per cento dei lavoratori (da calcolarsi dunque per teste) e che ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo.

Rientrano "di diritto" nella categoria particolare delle imprese sociali le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 (art. 1, 4° comma, d.lgs. n. 112/2017). Ciò tuttavia non comporta che le cooperative sociali siano ammesse allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 2, 1° comma, d.lgs. 112/2017, perché come chiarisce l'art. 1, 4° comma, d.lgs. 112/2017, "alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1". Quest'ultima disposizione ha aggiunto all'art. 1, 1° comma, lett. a), legge 381/91, dopo le parole "gestione di servizi socio-sanitari ed educativi", le seguenti parole: "incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p)"[35]. Sebbene analoga limitazione non sia espressamente prevista dal legislatore dell'impresa sociale con riguardo all'inserimento lavorativo, deve ritenersi che le cooperative sociali rimangano vincolate dalla loro legge istitutiva anche sotto questo aspetto, e che dunque non possano inserire al lavoro tutte le categorie di persone contemplate dall'art. 1, 4° comma, d.lgs. 112/2017, bensì solo quelle individuate dall'art. 4, 1° comma, legge 381/91.

Le società di mutuo soccorso sono enti del terzo settore disciplinati primariamente dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818. Si caratterizzano dunque per lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 1 di questa legge, esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi (art. 1, 1° comma, l. 3818/1886) ed in forma non imprenditoriale (art. 2, 2° comma, l. 3818/1886)[36]. L'ultima tipologia particolare di ente del terzo settore prevista dal legislatore

35 Naturalmente, devono (continuare a) ritenersi consentite alle cooperative sociali anche le attività dell'art. 2, 1° comma, d.lgs. 112/2017, non specificamente richiamate dall'art. 1, 1° comma, lett. a), legge 381/91, dopo la modifica subita ad opera dell'art. 17, 1° comma, d.lgs. 112/2017, ma comunque rientranti nella nozione di "gestione di servizi socio-sanitari ed educativi", per come essa si è evoluta nella prassi, anche tenendo conto della legislazione regionale in materia.

36 Le attività in questione sono le seguenti: "a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche" (art. 1, 1° comma, l. 3818/1886, come sostituito dall'articolo 23, 2° comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179). Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (art. 1, 2° comma, l. 3818/1886). Le società di mutuo soccorso possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici (art. 2, 1° comma, l. 3818/1886).

della riforma è quella delle reti associative. Queste ultime sono associazioni, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche, che aggregano (direttamente o indirettamente, cioè attraverso gli enti ad esse aderenti) almeno cento enti del terzo settore (o almeno venti enti del terzo settore in forma di fondazione) aventi sedi legali o operative in almeno cinque diverse regioni o province autonome, al fine di svolgere "attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali" (art. 41, 1° comma, CTS). Ad esse il CTS fa inoltre rinvio in numerosi casi, autorizzandole a: promuovere partenariati e protocolli di intesa con amministrazioni pubbliche ed enti privati; redigere codici di comportamento per i propri aderenti, anche ai fini di cui all'art. 26, 3° comma, CTS; redigere modelli standard di atto costitutivo e statuto di enti del terzo settore, anche ai fini di cui all'art. 47, 5° comma, CTS; presentare domanda di iscrizione al RUN per conto dei propri aderenti (art. 47, 1° comma, CTS): pubblicare nel proprio sito internet i dati degli aderenti di cui all'art. 14, 2° comma, CTS.
Alle reti associative è riconosciuto potere di *voice* a livello istituzionale, mediante, tra l'altro, la partecipazione di sei loro rappresentanti al Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 59, 1° comma, lett. b), CTS).
Tra le reti associative ve ne sono alcune che godono di un trattamento specifico. Si tratta delle reti associative nazionali, tali perché associano (direttamente o indirettamente) almeno cinquecento enti del terzo settore (o almeno cento enti del terzo settore in forma di fondazione) aventi sedi legali o operative in almeno dieci diverse regioni o province autonome (art. 41, 2° comma, CTS).
Oltre alle funzioni già indicate per le altre reti associative, le reti nazionali possono svolgere le seguenti attività: monitoraggio dell'attività degli enti aderenti, anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore; promozione e sviluppo dell'attività di controllo degli enti aderenti, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica; controllo (di legalità) degli enti aderenti previa autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 93, 5° comma, CTS), purché siano in possesso di particolari requisiti tecnici e professionali stabiliti con decreto ministeriale.
Alle reti associative nazionali il potere di *voice* a livello istituzionale è specificamente riconosciuto mediante la partecipazione di otto loro rappresentanti al Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 59, 1° comma, lett. b), CTS), che si aggiungono ai sei rappresentanti delle reti associative diverse dalle nazionali[37].

### *5.2.3. Principi di* governance *degli enti del terzo settore*

La struttura di governo di un ente si riflette, in generale, sulle modalità di svolgimento della sua attività, poiché attività e *governance* sono profili indissolubilmente collegati tra loro. Il

37 Da segnalare, inoltre, che l'adesione ad una rete associativa nazionale è condizione necessaria affinché le ODV possano accedere alle convenzioni di cui all'art. 57, 1° comma, CTS.

legislatore della riforma ha avuto piena consapevolezza di ciò, e non si è limitato, infatti, ad identificare gli enti del terzo settore, ma li ha altresì sottoposti a specifiche regole di *governance* al fine di rendere la loro struttura organizzativa il più possibile coerente con le finalità istituzionali e capace di favorirne il conseguimento.

Tra queste regole, alcune sono imperative o cogenti, e perciò inderogabili, altre dispositive o suppletive, e dunque derogabili o disapplicabili dagli statuti degli enti. Ancora, alcune di esse riguardano tutti gli enti del terzo settore, altre invece soltanto alcune tipologie particolari di enti (le ODV o le APS, ecc.) o gli enti costituiti in una particolare forma giuridica (di associazione o di fondazione).

Le principali regole di *governance* possono essere presentate raggruppandole in base ai seguenti profili: *a*) autonomia, professionalità e responsabilità; *b*) amministrazione per organi; *c*) trasparenza; *d*) coinvolgimento e partecipazione di utenti e lavoratori; *e*) controlli esterni.

*a*) Pur avendo dettato regole innovative sotto il profilo della *governance*, la riforma non ha compresso l'autonomia statutaria degli enti del terzo settore più di quanto non fosse necessario per assicurare la coerenza della loro struttura organizzativa rispetto alle finalità istituzionali e alle aspettative connesse al loro sostegno pubblico. Molte norme imperative, infatti, non si applicano a tutti gli enti, ma solo a quelli di maggiori dimensioni. E molte regole sono suppletive o dispositive, perciò derogabili dagli statuti. Esemplari al riguardo sono le disposizioni da un lato dell'art. 14, 1° comma, CTS, che impone il bilancio sociale ai soli enti del terzo settore con entrate annue superiori ad un milione di euro; dall'altro, dell'art. 23 CTS, che detta una disciplina sull'ammissione di nuovi associati (applicabile anche agli aderenti, comunque denominati, di una fondazione c.d. di partecipazione) che si applica soltanto "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente". Supportano (e non già limitano) l'autonomia statutaria anche le norme che introducono facoltà statutarie, in tal modo "suggerendo" all'ente, ovvero ai suoi fondatori e aderenti, una possibile soluzione ad un determinato problema organizzativo. Il CTS, ad esempio, consente all'atto costitutivo o allo statuto di un ente del terzo settore di prevedere l'intervento degli associati (o aderenti, comunque denominati, di una fondazione di partecipazione) in assemblea (o organo di indirizzo, comunque denominato, di una fondazione di partecipazione) mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 24, 4° comma, CTS), che costituiscono possibili rimedi al *deficit* di partecipazione degli associati che può manifestarsi per le più svariate ragioni.

L'autonomia riconosciuta dal legislatore all'ente del terzo settore si riflette anche nella particolare procedura di riconoscimento (automatico) della personalità giuridica introdotta dall'art. 22 CTS, cui potranno ricorrere, in alternativa al (più rigido ed aleatorio, nonché territorialmente meno uniforme) regime (concessorio) di cui al d.P.R. 361/2000, le associazioni e le fondazioni

del terzo settore che abbiano un patrimonio minimo rispettivamente di 15.000 e 30.000 euro[38]. A fronte dell'elevato grado di autonomia riconosciuta all'ente del terzo settore, il legislatore richiede però una maggiore assunzione di responsabilità. Ciò avviene sia attraverso le varie norme che mirano ad accrescere il tasso di professionalità degli enti del terzo settore, ovvero di chi opera al loro interno e per loro conto (cfr., ad es., artt. 26, 3° comma, 30, 5° comma, e 31 CTS); sia attraverso disposizioni come l'art. 28 CTS, che estende ai componenti degli organi sociali dell'ente del terzo settore le norme sulla responsabilità civile previste dal codice civile per le società (segnatamente gli articoli 2392, 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis*, 2395, 2396 e 2407 c.c. e l'articolo 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

*b*) Il legislatore della riforma impone agli enti del terzo settore un ordinamento interno "per organi", che prevede:

*i*) la presenza, necessaria nelle associazioni (art. 25, 1° comma, CTS) ed eventuale nelle fondazioni (di partecipazione) (art. 25, 3° comma, CTS), di un organo assembleare, dotato delle competenze inderogabili di cui all'art. 25 CTS, e nel quale tutti gli associati hanno diritto di partecipare nonché di votare se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (a meno che lo statuto non disponga diversamente: art. 24, 1° comma, CTS); il voto degli associati è in linea di principio singolo ("un associato, un voto", salve eventuali deroghe statutarie consentite entro certi limiti: art. 24, 2° comma, CTS);

*ii*) la presenza necessaria di un organo (collegiale) di amministrazione, i cui membri non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) e siano in possesso degli eventuali specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, individuati dallo statuto, anche sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore (art. 26, 8° comma, CTS);

*iii*) la presenza, necessaria nelle fondazioni (art. 30, 1° comma, CTS) ed eventuale nelle associazioni (art. 30, 2°-4° comma, CTS)[39], di un organo (anche monocratico) di controllo interno, con almeno un componente scelto tra revisori legali, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche o professionisti iscritti in albi professionali (avvocati, commercialisti, ecc.)

38 Per effetto del riconoscimento, delle obbligazioni dell'ente risponde soltanto quest'ultimo con il suo patrimonio (art. 22, 7° comma, CTS). Invece, alle associazioni non riconosciute del terzo settore sarà applicabile, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, 2° comma, CTS, l'art. 38 c.c., secondo cui "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Dal possesso o meno della personalità giuridica non discendono conseguenze di natura organizzativa.

39 Ai sensi di queste disposizioni, la nomina di un organo di controllo interno (anche monocratico) nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del terzo settore è necessaria allorché siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo però cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. La nomina di uno o più sindaci è invece sempre necessaria in un'impresa sociale: cfr. art. 10, 1° comma, d.lgs. 112/2017.

(art. 30, 1° e 5° comma, CTS); tale organo è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; ad esso può inoltre essere affidata la revisione legale dei conti, quando obbligatoria per legge;
*iv*) la nomina necessaria di un revisore legale (o di una società di revisione) nel caso in cui l'ente superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'art. 31, 1° comma, CTS, oppure abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 CTS[40]
*c*) Sul profilo della trasparenza della condotta degli enti del terzo settore, il legislatore della riforma è intervenuto con diverse norme imperative. La trasparenza è infatti fondamentale ai fini della verifica della legalità e correttezza della condotta di un soggetto, come l'ente del terzo settore, che è destinatario non solo della fiducia del pubblico, ma anche di rilevante sostegno da parte dello Stato e di altri enti pubblici, sotto forma di agevolazioni fiscali e d'altra natura. Ciò tanto più se si pensa all'asimmetria informativa che connota molte delle attività di interesse generale. Essere trasparente, d'altra parte, serve all'ente del terzo settore per acquisire e conservare la fiducia che utenti, volontari e donatori possono nutrire nei suoi confronti. Tra le disposizioni a tal riguardo rilevanti si segnalano quelle relative all'obbligo di redigere e depositare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (artt. 13 e 14, 1° comma, CTS), di pubblicare nel proprio sito Internet (o in quello della rete associativa cui eventualmente aderisca) emolumenti e corrispettivi versati ai componenti gli organi sociali, ai dirigenti e agli associati (art. 14, 2° comma, CTS), di tenere determinati libri sociali (art. 15 CTS) nonché il registro dei volontari non occasionali (art. 17, 1° comma, CTS).
Il legislatore, peraltro, ha cercato di mediare tra l'esigenza di trasparenza e i costi organizzativi e gestionali che adempiere gli obblighi di trasparenza inevitabilmente comporta, imponendo alcuni di questi obblighi non già a tutti gli enti, ma solo a quelli di maggiori dimensioni o con maggiori entrate. Così, ad esempio, il bilancio sociale è obbligatorio solo per gli enti del terzo settore con entrate superiori ad un milione di euro, mentre è facoltativo per tutti gli altri (art. 14, 1° comma, CTS)[41]. Il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa dagli enti che hanno entrate inferiori a 220.000 euro (art. 13, 2° comma, CTS), laddove solo gli enti del terzo settore imprenditoriali devono redigerlo secondo le regole applicabili alle società (art. 13, 5° comma, CTS)[42].
*d*) Il legislatore spinge affinché l'ente del terzo settore sia un ente partecipato attivamente non

40 La nomina non è tuttavia necessaria qualora la revisione legale, quando è obbligatoria ai sensi dell'art. 31 CTS, sia affidata dallo statuto dell'ente all'organo di controllo interno nel quale vi sia un componente revisore legale iscritto nell'apposito registro (art. 30, 5° comma, CTS). Regole particolari, invece, valgono al riguardo per l'impresa sociale: cfr. art. 10, 5° comma, d.lgs. 112/2017.

41 Diversamente, l'impresa sociale è sempre obbligata a redigere e depositare il proprio bilancio sociale: cfr. art. 9, 2° comma, d.lgs. 112/2017.

42 Con riguardo alle imprese sociali, cfr. invece l'art. 9, 1° comma, d.lgs. 112/2017.

solo dai propri associati, ma anche dagli utenti e beneficiari dell'attività e dagli altri interessati ad essa (i cc.dd. *stakeholder*), in particolar modo i lavoratori. Invero, quest'ultimo profilo è sviluppato soprattutto nell'impresa sociale, dove il coinvolgimento di lavoratori, utenti ed altri soggetti interessati all'attività rientra nella definizione di impresa sociale (art. 1, 1° comma, d.lgs. 112/2017), ed è oggetto di un'apposita disposizione che in certi casi impone addirittura la presenza di un rappresentante di lavoratori o utenti negli organi sociali dell'impresa sociale (l'art. 11). Nel CTS, al contrario, si trova una disciplina più blanda: infatti, l'art. 26, 5° comma, CTS, autorizza (senza però obbligare) gli statuti a riservare ai lavoratori o agli utenti la nomina di uno o più amministratori (art. 26, 5° comma, CTS). Nella disciplina degli enti del terzo settore vi sono poi alcune norme volte a favorire la partecipazione degli associati (ad es., art. 24, 4° e 5° comma, CTS), la "apertura" degli enti a terzi interessati ad associarsi (art. 23 CTS), nonché il collegamento tra "proprietà" (nel senso di base sociale) e "gestione" (nel senso di amministrazione) dell'ente, imponendo che almeno la maggioranza degli amministratori sia scelta tra gli associati (art. 26, 2° comma, CTS)[43] e che in ogni caso spetti all'assemblea la nomina della maggioranza degli amministratori (art. 26, 5° comma, CTS).
Al di là degli obblighi legislativi, il coinvolgimento di lavoratori ed utenti nella gestione può essere una scelta organizzativa capace di riflettersi positivamente sull'attività di interesse generale e sulla sua qualità, e dunque, in ultima analisi, sul successo dell'ente del terzo settore. Infatti, alla pari del divieto di scopo di lucro, è in grado di accrescere la fiducia nell'ente che eroga o produce il servizio. La partecipazione degli associati (o degli aderenti in una fondazione di partecipazione), invece, consente una più ampia valutazione e ponderazione degli interessi coinvolti, soprattutto quando gli associati (o gli aderenti) siano anche utenti o beneficiari (anche indiretti) dell'attività di interesse generale, ed evita derive dirigistiche, che possono realizzarsi quando gli amministratori dell'ente operino in eccessiva "solitudine", potendo in questo caso verificarsi pericolose deviazioni dal perseguimento dello scopo istituzionale dell'ente. In questo senso, coinvolgimento e partecipazione degli *stakeholder* rafforzano il profilo delle finalità dell'ente del terzo settore. Ovviamente, coinvolgimento e partecipazione, dall'altro lato, hanno dei costi di attuazione che devono essere tenuti in considerazione nel momento di definire forme e modalità della loro eventuale realizzazione.
*e*) Anche il tema dei controlli esterni è centrale nell'impianto complessivo della riforma del terzo settore, sostanzialmente per le medesime ragioni per cui lo è quello della trasparenza. I controlli sono essenziali anche al fine di preservare l'immagine degli enti del terzo settore come sistema di enti con comuni caratteristiche e finalità, poiché l'uso improprio della denominazione, anche da parte di una sola unità del sistema, può causare danni d'immagine che si ripercuotono facilmente su tutti gli altri enti.
Il legislatore promuove tanto il controllo interno, quanto l'etero-controllo, anche nella forma dell'auto-controllo, ovvero, più correttamente, del controllo da parte di associazioni rappresentative cui gli enti del terzo settore aderiscano. Il controllo interno, come si è visto, è as-

43 Nelle ODV, invece, tutti gli amministratori devono essere associati.

sicurato nelle associazioni di maggiori dimensioni (e in tutte le fondazioni) dalla necessaria presenza di un organo di controllo interno (art. 30 CTS), nonché eventualmente anche di un revisore legale dei conti (art. 31 CTS). In tutti gli enti, inoltre, dalla possibilità riconosciuta agli associati di denunziare fatti che ritengano censurabili (art. 29). Il controllo esterno sugli enti del terzo settore è invece affidato all'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, salva la possibilità per il Ministero del lavoro di autorizzare le reti associative nazionali e gli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato a svolgere attività di controllo nei confronti dei rispettivi aderenti (art. 93 CTS)[44].
Regole analoghe valgono per le imprese sociali: l'art. 15 del d.lgs. 112/2017 attribuisce la titolarità della funzione di controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che concretamente la esercita mediante l'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 15, 2° comma). Il Ministero, tuttavia, può in alternativa decidere di avvalersi di enti associativi tra imprese sociali, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque regioni o province autonome, nonché delle associazioni di cui all'art. 3, d.lgs. 220/2002, cioè le c.d. "centrali cooperative", che già per legge esercitano (e continueranno ad esercitare, alla luce di quanto previsto dall'art. 15, 5° comma) il controllo sulle cooperative sociali (art. 15, 3° comma).

## 5.3. Le fondazioni di origine bancaria nella riforma del terzo settore e gli specifici profili di interesse della riforma per le fondazioni di origine bancaria

La legislazione di riforma del terzo settore si occupa delle fondazioni di cui al d.lgs. 15 maggio 1999, n. 153, già nella legge delega 106/2016, e precisamente nel 1° comma del suo articolo 1. È importante analizzare i contenuti di questa norma perché sono indicativi della considerazione e della posizione che il legislatore ha inteso riservare alle fondazioni di origine bancaria in sede ed in rapporto al terzo settore riformato.
Infatti, nell'art. 1, 1° comma, l. 106/2016, il legislatore delegante, dopo aver individuato le finalità della delega ("Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini … il Governo è delegato …"), dapprima definisce il terzo settore ("Per Terzo settore si intende …"), poi menziona i soggetti che ad esso non appartengono ("Non fanno parte del terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, …"), ed infine statuisce espressamente che "alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi".
Relativamente al tema di nostro interesse, l'interpretazione che emerge, in forma abbastanza inequivoca, dalle disposizioni testé menzionate è dunque la seguente:
- le fondazioni di origine bancaria non sono considerate dal legislatore delegante qualcosa di estraneo al terzo settore; esse infatti non solo non sono annoverate tra i soggetti che "non fanno parte del terzo settore", bensì, al contrario, sono normativamente riconosciute come

44 Per i controlli dell'amministrazione finanziaria, vedi invece l'art. 94 CTS.

soggetti che "concorrono al perseguimento delle finalità" della legge delega;
- pur non concependole in principio esterne al terzo settore, il legislatore delegante ha voluto tuttavia escludere le fondazioni di origine bancaria dall'ambito di applicazione dell'emananda normativa delegata, anche se la giustificazione che dà di questa scelta è incomprensibile, poiché il fatto di essere "enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge", avrebbe semmai dovuto condurre ad effettuare la scelta contraria;
- in definitiva, il legislatore delegante, pur non avendo escluso l'astratta riconducibilità delle fondazioni di origine bancaria al terzo settore, ha voluto espressamente sottrarle alla nuova normativa, affinché continuasse ad applicarsi loro unicamente la disciplina speciale già vigente (a cominciare dal d.lgs. 153/99)[45].

Il legislatore delegato, pur avendo formalmente trattato le fondazioni di origine bancaria in maniera parzialmente diversa, ha sostanzialmente recepito le direttive del delegante sul punto (né poteva avvenire diversamente, considerata la chiarezza della delega al riguardo).

Innanzitutto, sia nel d.lgs. 117/2017, recante il CTS, che nel d.lgs. 112/2017, sull'impresa sociale, non si parla, come nella legge delega, di "fondazioni bancarie", bensì, con maggiore precisione, o di "enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153" (art. 3, 3° comma, d.lgs. 117/2017; art. 1, 7° comma, d.lgs. 112/2017), oppure di "fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153" ovvero, in forma breve, "FOB" (art. 62, 1° comma, d.lgs. 117/2017).

In secondo luogo, le fondazioni di origine bancaria non sono menzionate nell'articolo 4 CTS, relativo agli "enti del Terzo settore" – che di essi fornisce la definizione generale (1° comma), indicando quali soggetti non possono assumere tale qualifica (2° comma), e chiarendo in che modo la disciplina si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti (3° comma) – bensì nell'art. 3, 3° comma, CTS, relativo alle "norme applicabili". In esso si stabilisce che, "salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153". Analogamente, nel decreto sull'impresa sociale, si prevede, all'art. 1, 7° comma, che "le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153".

45 Va peraltro qui sottolineato che, indipendentemente dalla volontà legislativa al riguardo, in realtà anche le fondazioni di origine bancaria, così come i partiti politici, i sindacati, ecc., sarebbero state direttamente (seppur marginalmente e residualmente) sottoposte a questa riforma legislativa, qualora il Governo avesse deciso di esercitare la delega di cui all'art. 1, 1° comma, lett. a), l. 106/2016, relativa "alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute". Infatti, alle FOB "per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, … si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile" (art. 29, d.lgs. 153/99). Com'è noto, invece, il Governo ha deciso di lasciare invariato il codice civile, se non per l'introduzione del nuovo art. 42-*bis*. Probabilmente, tale scelta è stata dovuta alla volontà di rispettare l'implicita volontà legislativa che – nonostante la formale delega di cui all'art. 1, 1° comma, lett. a) – complessivamente emergeva dalla l. 106/2016 (da numerose disposizioni di questa legge, a partire dal suo titolo, dove nessun riferimento si fa al codice civile, ma solo agli enti del terzo settore), cioè di regolare soltanto gli enti del terzo settore e non già tutti gli enti senza scopo di lucro; volontà che evidentemente non sarebbe stata rispettata se il Governo avesse modificato il codice civile, con conseguenze non solo su associazioni e fondazioni non appartenenti al terzo settore, come i partiti politici e i sindacati, ma anche sulle FOB.

Rimane dunque confermato quanto emergeva dalla legge delega, ovverosia che – fermo restando quanto avremo modo di dire con riguardo alla disciplina dei centri di servizio per il volontariato (quella contemplata nel Capo II del Titolo VIII, del CTS, cui l'art. 3, comma 3°, fa opportuno riferimento) – la nuova disciplina sul terzo settore non si applica alle fondazioni di origine bancaria.

Allo stesso tempo, rimane anche confermato, se non addirittura rafforzato, che le FOB sono enti che, secondo il legislatore, astrattamente appartengono al terzo settore. Infatti, ove così non fosse stato, il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di escluderle espressamente – mediante l'art. 3, 3° comma, CTS – dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, e le avrebbe, semmai, trattate nell'art. 4, 2° comma, CTS, insieme con le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, e tutti gli altri soggetti che "non sono enti del Terzo settore". Che le fondazioni di origine bancaria possano in principio considerarsi appartenenti al terzo settore è peraltro una conclusione pienamente compatibile con la normativa speciale loro applicabile[46].

Esse infatti "sono persone giuridiche private senza fine di lucro", che perseguono "scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico" (art. 2, 1° comma, d.lgs. 153/99), operando esclusivamente nei "settori ammessi", con preferenza per quelli "a maggiore rilevanza sociale" (art. 2, 2° comma, d.lgs. 153/99). Sono "dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" (art. 2, 1° comma, d.lgs. 153/99), e il loro patrimonio "è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità" (art. 5, 1° comma, d.lgs. 153/99). É inoltre fatto loro divieto "di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti" (art. 8, 3° comma, d.lgs. 153/99).

Si noterà la piena corrispondenza tra questi elementi identificativi delle FOB e quelli identificativi degli enti del terzo settore in precedenza esposti ed esaminati in questo scritto, con particolare riferimento alla natura privatistica, all'indipendenza da altri soggetti, all'assenza di scopo di lucro e al perseguimento di obiettivi di natura sociale[47], alla presenza di un vincolo totale di destinazione del patrimonio al perseguimento degli scopi istituzionali e al conseguente divieto di distribuire utili, allo svolgimento di un'attività di interesse generale (prevalentemente) sotto forma di erogazione del proprio reddito in par-

46 Cfr., già prima della riforma del terzo settore, Belli e Mazzini, *Fondazioni bancarie, in Digesto comm.,* Agg. I, Torino, 2000, 321, i quali sostenevano con riguardo all'art. 2, 1° comma, d.lgs. 153/99, che questa disposizione "traghetta le fondazioni bancarie nell'universo composito, e in gran parte ancora indefinito, del non profit". Ancora più nettamente Grande Stevens, *Fondazioni bancarie, in Enc. dir.,* Annali, I, Milano, 2007, 614, secondo cui "le fondazioni bancarie rappresentano … nel nostro Paese un reticolo essenziale di enti che stabilmente si affiancano a privati ed enti pubblici (e forma perciò il cosiddetto 'Terzo settore') per conseguire risultati di utilità sociale …".

47 Come giustamente afferma Righetti, *Le Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore,* in *Non profit,* 2017, n. 2, 83: "al di là delle differenze formali nel testo, nella sostanza Fondazioni e Terzo settore perseguono, con ruoli e modalità diverse, il medesimo obiettivo di missione".

ticolari settori con preferenza per quelli a maggiore rilevanza sociale[48].
Insomma, le FOB sarebbero state, anche formalmente, enti del terzo settore se il legislatore della riforma non le avesse espressamente escluse dal suo ambito di applicazione. Anzi, più precisamente, sarebbero potute appartenere alla categoria particolare degli enti filantropici (enti che, come precedentemente illustrato, si caratterizzano per la loro attività di interesse generale, consistente nell'"erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale"), di cui avrebbero potuto essere, in Italia, gli esponenti principali e più importanti[49].
Tuttavia, come già chiarito, l'art. 3, 3° comma, CTS, impedisce di considerare formalmente le FOB enti del terzo settore, anche se, nella sostanza, non esclude – ma anzi implicitamente conferma – la loro astratta riconducibilità a questo settore[50].
Per effetto di ciò, le FOB non sono sottoposte a nessuna norma del nuovo Codice del terzo settore (né a quelle definitorie, né a quelle sulla *governance*, né a quelle fiscali, agevolative o promozionali, ecc.), tranne che a quelle contenute nella nuova disciplina dei centri di servizio per il volontariato di cui ci occuperemo subito appresso[51].
Ciò non significa, tuttavia, che la riforma del terzo settore non sia d'interesse per le fondazioni di origine bancaria. È vero, semmai, l'opposto. Data la loro natura e il loro ruolo, infatti, le FOB intrattengono relazioni continuative con enti del terzo settore (e non solo con i centri di servizio per il volontariato), tramite la cui attività operativa realizzano i propri scopi di natura

48 Evidente è la sintonia sostanziale, se non addirittura sovrapponibilità, tra i settori "ammessi" di cui alla lettera c-bis) dell'art. 1, d.lgs. 153/99 e le "attività di interesse generale" di cui all'art. 5, 1° comma, CTS. Quanto ai settori ammessi, si tratta di ventuno settori, articolati e raggruppati in quattro sezioni, che sono: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. Per le attività di interesse generale da svolgersi da parte degli enti del terzo settore, si rinvia all'art. 5, 1° comma, CTS e all'art. 2, d.lgs. 112/2017, per quanto riguarda l'impresa sociale.

49 Cfr. Barbetta, *Le fondazioni. Il motore finanziario del terzo settore,* cit., 112. ss., il quale, nella sua classificazione delle fondazioni, denomina le FOB "fondazioni erogative di origine bancaria", collocandole dunque non già tra le fondazioni operative, ovverosia quelle che "erogano servizi direttamente ai cittadini" (ivi, 50), bensì tra quelle "di erogazione" o "filantropiche" o "grant-making", che cioè si caratterizzano per "investire il proprio patrimonio in strumenti di tipo finanziario" e per "utilizzare i frutti di questo investimento per sostenere economicamente … le attività svolte da soggetti terzi e ritenute coerenti con le finalità statutarie …" (*ivi*, 79).

50 Si poteva fare diversamente? Ovvero, si potevano sottrarre le FOB dal raggio di applicazione della nuova disciplina sul terzo settore, allo stesso tempo però riconoscendo, anche formalmente, la loro natura di enti del terzo settore? La risposta è positiva. Il legislatore avrebbe potuto realizzare lo stesso obiettivo con modalità diverse, comportandosi similmente a come si è comportato con riguardo alle cooperative sociali (che sono imprese sociali "di diritto": cfr. art. 6, lett. c), l. 106/2016 e il conseguente art. 1, 4° comma, d.lgs. 112/2017). Il legislatore, cioè, avrebbe potuto considerare le FOB enti del terzo settore *ope legis*, chiarendo che alle medesime sarebbero state inapplicabili le norme del Codice del terzo settore. Questa soluzione sarebbe stata forse la più coerente con la vera natura delle FOB, come emergente dalla disciplina speciale loro applicabile (e che il legislatore voleva fare salva).

51 Parimenti, le FOB non sono soggette alle norme del d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale: il che non vuol dire che a questa particolare fattispecie del terzo settore debbano ritenersi non interessate, perché è vero semmai l'opposto, come chiariremo in seguito nel testo (par. 3.3.).

sociale (perché il loro erogare non è fine a se stesso, ma è funzionale alla soddisfazione degli interessi della collettività)[52]. Inoltre, le fondazioni di origine bancaria potrebbero avvalersi dello strumento giuridico dell'ente del terzo settore, ed in particolare dell'impresa sociale, per realizzare esse stesse, in via diretta, finalità sociali. Nel prosieguo di questo scritto, proveremo ad illustrare le ragioni di quanto qui sostenuto.

### *5.3.1. Il ruolo delle fondazioni di origine bancaria nella nuova disciplina dei centri di servizio per il volontariato*

L'art. 3, 3° comma, del Codice del terzo settore, chiarisce che le nuove norme sul terzo settore non si applicano alle fondazioni di origine bancaria, fatta eccezione per quelle relative ai centri di servizio per il volontariato (contenute nel capo II del titolo III del Codice steso). Questa disciplina è pertanto di diretto ed immediato interesse per le FOB. Ne presenteremo di seguito i tratti principali, soffermandoci sulle principali novità che essa presenta rispetto a quella precedente e sul rinnovato e fondamentale ruolo che in essa assumono le FOB.
I centri di servizio per il volontariato (CSV) non costituiscono una nuova figura del terzo settore. Essi, infatti, erano già previsti nell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che però si limitava a stabilire al riguardo che i CSV erano a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste ultime gestiti al fine di sostenerne e qualificarne l'attività; che i CSV erano istituiti grazie a "fondi speciali presso le regioni"; e che tali fondi speciali "regionali"[53] erano costituiti grazie al versamento obbligatorio da parte delle fondazioni di origine bancaria di una certa quota dei loro proventi (il c.d. "quindicesimo")[54]. I CSV e il sistema di loro finanziamento attraverso i contributi obbligatori delle FOB erano poi più specificamente disciplinati dal decreto del Ministro del Tesoro, 8 ottobre 1997. Quest'ultimo istituiva i Co.Ge., quali organismi regionali (ciascuno composto da quindici membri, la maggioranza dei quali espressi dalle FOB) cui veniva demandata l'amministrazione del fondo speciale regionale; la determinazione del numero e l'istituzione dei CSV nella regione di competenza; la riparti-

52 Solo nel 2015, le FOB hanno complessivamente erogato 937 milioni di euro, il 68% dei quali a soggetti appartenenti al terzo settore (cfr. Righetti, *Le Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore,* cit., 86). Ciò a conferma del fatto che gli enti del terzo settore sono partner fondamentali e imprescindibili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali delle FOB, anche tenendo conto del crescente ruolo che i loro esponenti rivestono nella governance delle FOB (cfr. Righetti, *Le Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore, cit., 84).*

53 Ovvero, come successivamente chiarito dalla Corte Costituzionale, relativi al territorio "regionale" (e non già dunque "di titolarità o competenza della Regione"): cfr. C. Cost. 28 febbraio 1992, n. 75, secondo cui la costituzione dei fondi speciali presso le regioni o le province autonome non costituisce una funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma, più semplicemente, la collocazione e la operatività spaziale dei fondi medesimi: le regioni e le province autonome, in altri termini, denotano nelle disposizioni impugnate l'ambito territoriale in relazione al quale quei fondi vanno costituiti e resi operanti. Ciò spiega perché la disciplina dei fondi è di competenza statale e ministeriale, riguardando la materia degli istituti di credito. Cfr. anche C. Cost. 23 luglio 1992, n. 355, secondo cui nel sistema stabilito dal legislatore non v'è spazio per poteri di disciplina o di disposizione delle regioni o delle province autonome o per esigenze di coordinamento della finanza statale con quella regionale.

54 Le FOB avrebbero alimentato i CSV, a far tempo dalla legge 266/91 di loro prima istituzione, con circa 52 milioni di euro all'anno: cfr. Righetti, *Le Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore,* cit., 88.

zione ed assegnazione a ciascun CSV dei finanziamenti *ex* art. 15, l. 266/91; il controllo *ex ante*, *in itinere* (attraverso i componenti, da loro nominati, dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo di ogni CSV) ed *ex post* dei CSV, nonché l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei loro confronti, inclusa la cancellazione dall'elenco dei CSV, che segnava il termine della loro istituzione come tali.

Sul complessivo volto del sistema incidevano anche, quali fonti "di fatto", alcuni accordi periodici tra le associazioni nazionali di rappresentanza dei CSV, delle FOB e del terzo settore. Tali accordi erano orientati, tra l'altro, a realizzare obiettivi di stabilizzazione dei fondi (andando anche oltre, se necessario, il quindicesimo dovuto per legge)[55] e di riequilibrio nella loro distribuzione territoriale (la cosiddetta perequazione tra regioni), indirizzando, secondo criteri concertati in sede nazionale, le scelte delle FOB nella destinazione della quota di "quindicesimo" che per la legge non era obbligatorio destinare al fondo speciale regionale presso cui avevano la propria sede legale.

Il sistema previgente[56] era nel complesso caratterizzato da profili di incertezza interpretativa delle norme, forte "localismo" e disomogeneità di funzionamento dei CSV appartenenti a regioni diverse. La "giurisprudenza" dei Co.Ge. era, in tal senso, determinante non solo al fine dell'uso delle risorse, ma anche della definizione delle "sembianze" soggettive dei CSV. La discrezionalità dei CSV nel "gestire" le risorse, ad essi formalmente attribuita dalla l. 266/91, era di fatto declinata in modo differenziato da regione a regione, in funzione degli equilibri determinatisi in ciascuna di esse nei rapporti con il Co.Ge. L'elevato numero di Co.Ge. (e dei loro componenti), l'eccessivo numero di CSV in alcune regioni, la progressiva riduzione dei fondi *ex* art. 15, l'incapacità dei CSV di reperire ulteriori risorse oltre quelle delle FOB erano ulteriori fattori finanziari che mettevano in tensione il sistema e ne richiedevano una riforma al fine di rendere più efficace ed efficiente l'attività svolta dai CSV mediante le risorse delle FOB, e dunque non disperdere, ma semmai valorizzare ed ottimizzare l'impatto sociale di tali risorse.

Nel d.lgs. 117/2017, recante il CTS, si trova adesso una nuova, corposa e dettagliata disciplina dei CSV e del sistema di loro finanziamento e controllo, emanata sulla base delle indicazioni provenienti dalla legge delega 106/2016, attuate tenendo in grande considerazione la prassi convenzionale tra le associazioni rappresentative dei soggetti coinvolti sviluppatasi sulla base della previgente normativa, nonché in un clima di proficuo confronto tra il Governo e i principali interessati alla nuova disciplina (CSV, FOB ed enti del terzo settore)[57].

---

55 Cfr. Righetti, *Le Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore,* cit., 88, nota 6: "gli accordi nazionali 'ACRI-Volontariato' hanno fissato, tempo per tempo, delle soglie minime di assegnazione annuale ai Csv, cosicché, quando il 'quindicesimo' di legge accantonato dalle Fondazioni con il bilancio dell'anno precedente è risultato inferiore a dette soglie, le Fondazioni hanno stanziato delle somme aggiuntive".

56 Per una più ampia e dettagliata analisi del quale rinviamo a Fici, *Natura giuridica e modelli organizzativi dei Centri di servizio per il volontariato,* Rapporto di ricerca EURICSE, n. 12/15 (marzo 2015), http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/1425896073_n2618.pdf.

57 Ne dà atto Righetti, *Le Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore, cit., 96 s.*

Questa nuova disciplina attribuisce un ruolo centrale alle FOB (soprattutto attraverso la loro associazione nazionale più rappresentativa[58]) non solo nel finanziamento dei CSV, ma anche nella complessiva gestione del sistema dei CSV, da realizzarsi, peraltro, in cooperazione e concorso, sebbene nel rispetto dei diversi ruoli a ciascuno assegnati dal legislatore, con gli altri *stakeholder* principali di questo sistema, ovverosia i medesimi CSV (attraverso la loro associazione nazionale maggiormente rappresentativa[59]) e gli enti del terzo settore (attraverso le loro associazioni più rappresentative[60]).

Le nuove regole incidono innanzitutto sulla struttura e la funzione dei CSV, ed ancor prima sulla procedura e i requisiti di assunzione di tale qualifica.

Quanto alla natura giuridica, quella di CSV non costituisce, nel sistema complessivo della nuova legislazione, una specifica e distinta tipologia organizzativa del terzo settore (come lo sono, per intenderci, quelle dell'ODV, dell'APS, dell'impresa sociale, ecc., in precedenza esaminate), bensì una particolare qualifica o, se si preferisce, una "funzione"[61], che è attribuita ad un ente del terzo settore in virtù dell'"accreditamento". I CSV, pertanto, non sono in senso stretto enti del terzo settore ma sono da considerarsi, più genericamente, "soggetti" del terzo settore. Ente del terzo settore è invece senz'altro l'ente che assume la qualifica di CSV per effetto dell'accreditamento (esso costituisce pertanto un "ente-CSV" o, più precisamente, un "ETS-CSV"). Infatti, l'ente che intende essere accreditato come CSV deve avere la forma giuridica di associazione riconosciuta del terzo settore (volendo, potrebbe avere acquisito la personalità giuridica anche mediante la procedura di cui all'art. 22 CTS) e perciò presentare tutti i requisiti di cui all'art. 4, 1° comma, CTS, inclusa l'iscrizione al RUN[62].

Ai fini dell'accreditamento, la base sociale dell'associazione deve essere composta da enti del terzo settore che non abbiano forma societaria (dunque soltanto da associazioni e fondazioni del terzo settore, incluse ODV, APS, imprese sociali in forma di associazione o di fondazione, ecc., ad esclusione delle società imprese sociali, e tra esse delle cooperative sociali); implicita è dunque la natura di questa associazione come associazione di secondo grado tra enti del terzo settore.

Sempre ai fini dell'accreditamento, lo statuto dell'associazione deve avere il contenuto mini-

58 Che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ufficialmente individuato in ACRI.

59 Che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ufficialmente individuato in CSVnet.

60 Che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ufficialmente individuato, a livello nazionale, nel Forum nazionale del terzo settore, e a livello regionale, con rarissime eccezioni, nei Forum regionali del terzo settore.

61 Una funzione che consiste nel potere-dovere di utilizzare le risorse finanziarie (l'"azienda-CSV") per il perseguimento degli obiettivi istituzionali inerenti la promozione del volontariato negli enti del terzo settore.

62 Ci si può domandare se l'associazione del terzo settore, che aspira alla qualifica di CSV, possa essere iscritta in una sezione particolare del RUNTS, quale quella di ODV, configurandosi come ODV di secondo grado, oppure se l'unica possibilità è quella di sua iscrizione nella sezione "altri enti del terzo settore" (quale generica associazione riconosciuta del terzo settore). La stessa domanda può porsi con riguardo alle altre tipologie particolari di enti del terzo settore: può l'ente-CSV qualificarsi come APS, come impresa sociale o come rete associativa? La risposta deve essere data in termini generali: l'ente-CSV deve innanzitutto rispettare i requisiti di qualificazione come CSV. Pertanto, non potrà assumere quelle qualifiche i cui requisiti siano incompatibili con i requisiti di qualificazione come CSV. Volendo fare un esempio, posto che, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, CTS, le ODV di secondo grado non possono associare enti diversi dalle ODV in numero superiore al 50% delle ODV associate, un ente-CSV potrebbe assumere la qualifica di ODV solo se rispettare l'art. 32, 2° comma, CTS, non si traduca in limiti concreti, o peggio ancora nella violazione del suo obbligo di aprire la base sociale anche ad enti del terzo settore diversi dalle ODV.

mo obbligatorio di cui alle lettere a)-m) del 1° comma dell'art. 61 CTS. Questo contenuto minimo obbligatorio dell'istituto conforma l'ente in vario modo:

- gli impone una certa attività (peraltro, non necessariamente da svolgersi in via esclusiva) ed una contabilità separata per le risorse diverse da quelle di provenienza FOB (ciò significa che fonti ulteriori di finanziamento sono ammissibili, inclusi ricavi da attività commerciali);
- gli vieta taluni usi delle risorse provenienti dalle FOB;
- gli impone di mantenere la "porta aperta" a successive adesioni di altri enti del terzo settore[63] (fatta salva la possibilità di loro espulsione nel caso di mancato rispetto dello statuto del CSV);
- impone la democraticità dell'organizzazione, il coinvolgimento e la partecipazione degli associati e l'elettività delle cariche sociali;
- prevede un ruolo determinante delle ODV nella *governance* dell'ente: ad esse, infatti, deve essere attribuita la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea (le ODV non sono dunque le uniche possibili associate al CSV, ma sono quelle associate cui il legislatore riserva il controllo dell'ente-CSV);
- pone il divieto di controllo dell'associazione da parte di singoli associati o gruppi minoritari di associati;
- impone specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per alcuni soggetti impegnati nella vita politica;
- pone l'obbligo del bilancio sociale (anche qualora le entrate del CSV fossero inferiori ad un milione di euro);
- prevede un numero massimo di mandati consecutivi per i consiglieri e per il presidente;
- attribuisce al competente organismo territoriale di controllo (OTC) il potere di nominare un componente dell'organo di controllo interno dell'associazione (organo di controllo che, pertanto, in un ETS accreditato come CSV deve sempre esservi, anche se non si superano i parametri di cui all'art. 30 CTS; scompare perciò, rispetto al regime pregresso, il potere di nomina da parte dell'organo di controllo esterno anche di un componente dell'organo di amministrazione del CSV).

Quanto all'attività, l'accreditamento come CSV obbliga l'ente-CSV ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso conferite dalle FOB al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza far distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare (ma non già, come invece era in passato, esclusivo) riferimento alle ODV, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi del articolo 64, 5° comma, lettera d), CTS.

L'ente-CSV è dunque tenuto ad utilizzare i finanziamenti ricevuti dalle FOB per erogare servizi di vario tipo riconducibili alla nozione di "supporto tecnico, formativo ed informativo"; più precisamente, il CTS distingue e classifica questi servizi in servizi di promozione,

63 Che naturalmente non abbiano forma societaria.

orientamento ed animazione territoriale; formazione; consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento; informazione e comunicazione; ricerca e documentazione; supporto tecnico-logistico; ed impone che siano erogati nel rispetto dei principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza.
I servizi non sono necessariamente diretti alle ODV e agli altri ETS, ma ai volontari o a coloro che aspirano ad operare come tali nelle ODV o in altri ETS (incluse dunque le imprese sociali); i CSV, pertanto, più non sostengono e promuovono l'attività delle ODV in quanto tali (come era ai sensi dell'abrogato art. 15, l. 266/91), bensì il volontariato negli ETS.
Le risorse ricevute dalle FOB non possono essere redistribuite dai CSV agli enti del terzo settore, ma devono essere da questi ultimi "trasformate" in servizi reali di promozione del volontariato: è stato dunque espressamente vietato ai CSV di utilizzare tali risorse per finanziare progetti presentati dagli enti del terzo settore; un'attività (nota come "progettazione sociale") che in passato era stata in certi casi ammessa. Conformemente, gli statuti degli enti-CSV devono prevedere il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale (FUN).
Se l'attività tipica dei CSV è quella di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli ETS attraverso la prestazione di servizi di varia natura, non è tuttavia impedito ai CSV lo svolgimento di altre attività di interesse generale (poiché in nessun luogo del CTS si parla di esclusività dell'attività caratterizzante i CSV), naturalmente impiegando risorse diverse da quelle del FUN loro corrisposte dalle FOB nell'ambito del nuovo sistema di finanziamento che illustreremo più avanti. Ciò anche alla luce del fatto che le risorse di fonte diversa da quelle provenienti dalle FOB possono essere liberamente impiegate dagli enti-CSV.
Lo stesso Codice, in attuazione della legge delega, prevede all'art. 92 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, titolare della funzione di controllo sugli ETS, possa promuovere l'autocontrollo degli ETS autorizzandone l'esercizio da parte (non solo delle reti associative nazionali, ma anche) dei CSV. E il successivo art. 93 CTS, dopo avere al primo comma identificato l'oggetto e le finalità specifiche dell'attività di controllo, chiarisce al quinto comma che gli enti accreditati come CSV, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 93, nei confronti degli ETS loro aderenti[64]. Più enti-CSV appartenenti a diverse regioni potrebbero inoltre costituire tra loro una struttura di terzo grado che assuma la qualifica di rete associativa (anche "nazionale"). Tale ente potrebbe svolgere tutte le funzioni che il CTS attribuisce alle reti associative, tra cui in primo luogo attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del

64 Il successivo 6° comma di questo articolo stabilisce che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al controllo di ETS, i CSV devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con un decreto ministeriale (ancora da emanarsi), tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e rimane valida fino alla revoca dell'accreditamento del CSV o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al 5° comma, disposta in caso di accertata inidoneità del CSV ad assolvere efficacemente le attività di controllo. Il Ministero, infatti, come chiarisce il 7° comma, sottopone a vigilanza l'attività di controllo svolta dai CSV.

Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale[65].
La riforma modifica significativamente il sistema di programmazione, finanziamento e controllo dei CSV se si confrontano le nuove norme con quelle di cui al d.m. del 1997. Se invece si guarda all'assetto come era di fatto definito dagli accordi convenzionali nazionali, le novità sono meno profonde, perché diversi sono gli aspetti che la nuova legislazione riprende dalla prassi di accordi tra organismi nazionali di rappresentanza di FOB, CSV e terzo settore.
Il primo elemento di novità è rappresentato dalla determinazione del numero di CSV (che non è più attribuita agli organismi di controllo regionali). Tale numero è fissato direttamente dal legislatore, il quale, tuttavia, in certi casi e in presenza di determinate condizioni, attribuisce all'ONC un potere di deroga.
Il Codice prevede innanzitutto – quali soglia minima e tetto massimo inderogabili dall'ONC – che ogni regione e provincia autonoma devono avere almeno un CSV e che in ciascuna regione o provincia autonoma il numero di CSV accreditati sulla base di questa nuova normativa non può essere superiore al numero di CSV che risultavano istituiti, sulla base della previgente normativa (cioè della legge 266/91 e del d.m. 8 ottobre 1997), alla data di entrata in vigore del CTS (cioè il 3 agosto 2017)[66].
Stabilisce poi che l'ONC deve accreditare:
a) un CSV per ogni città metropolitana[67] e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56[68];
b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui al precedente punto.

L'Organismo nazionale di controllo può tuttavia derogare ai suddetti criteri legislativi (quelli *sub a*) e *b*) testé riferiti), e dunque decidere di accreditare un numero maggiore o minore di CSV in ragione di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi, fermi restando la soglia minima e il tetto massimo precedentemente indicati (cioè, non meno di un CSV in ciascuna regione o provincia autonoma; non più CSV di quelli esistenti al 3 agosto 2017 in ciascuna regione o provincia autonoma)[69].

65 Di certo configurabile come rete associativa nazionale è la struttura di terzo grado tra CSV già esistente e denominata CSVnet, cui peraltro, essendo stata riconosciuta come la più rappresentativa dei CSV a livello nazionale, la legge riserva particolari diritti e funzioni nel nuovo sistema di programmazione, finanziamento e controllo dei CSV.
66 In Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Val d'Aosta, nonché nella Provincia autonoma di Trento, non potrà dunque in nessun caso essere istituito dall'ONC più di un CSV, poiché un solo CSV era esistente al 3 agosto 2017.
67 Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.
68 Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola.
69 Esiste un regime transitorio in forza del quale i CSV attualmente istituiti sulla base della precedente normativa (o l'ente eventualmente risultante dalla loro fusione o aggregazione, nel caso di riduzione del numero di CSV) sono valutati dall'ONC ai fini dell'accreditamento secondo le nuove norme (devono dunque essere associazioni del terzo settore ed avere i requisiti di base sociale e statutari contemplati nel CTS); v'è dunque per essi una sorta di "corsia preferenziale" verso l'accreditamento secondo la nuova disciplina. Soltanto se l'esito della suddetta valutazione è negativo, si procede all'accreditamento di altri enti in sostituzione dei "vecchi" CSV. Quanto ai Co.Ge, essi sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC.

Mutano anche le forme e le modalità di finanziamento dei CSV. Innanzitutto, l'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle esigenze di promozione del volontariato (art. 62, 7° comma, CTS). Al finanziamento si provvede mediante costituzione di un fondo unico nazionale (in luogo dei precedenti fondi speciali regionali) o FUN, alimentato da contributi obbligatori delle FOB: il quindicesimo[70], più eventuali altri contributi integrativi deliberati dall'ONC quando il quindicesimo non è sufficiente né vi sono riserve di stabilizzazione accumulate con quote di quindicesimo precedentemente non distribuite (perché eccedenti l'ammontare triennalmente prestabilito). Sui contributi delle FOB al FUN lo Stato riconosce alle prime un credito d'imposta entro un certo tetto massimo (pari, a regime, a dieci milioni di euro annui: art. 62, 6° comma, CTS).
L'ONC amministra il FUN e ripartisce il finanziamento tra le varie regioni o province autonome, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse (art. 62, 7° comma, CTS)[71].
Gli organismi territoriali di controllo (OTC) – che non sono enti giuridici autonomi, bensì uffici territoriali dell'ONC (art. 65, 1° comma, CTS)[72] – ripartiscono la quota regionale tra i CSV della regione (ovviamente, qualora ve ne sia più di uno).
Ad essi è altresì demandato l'esercizio del controllo sui CSV riguardo al legittimo e corretto uso delle risorse del FUN, nonché la nomina, tra i revisori legali iscritti, del presidente dell'organo di controllo interno dell'ente-CSV. I provvedimenti sanzionatori, inclusa la revoca dell'accreditamento, sono però in ogni caso disposti dall'ONC.
In conclusione, la nuova disciplina dei CSV appare apprezzabile sotto diversi profili.
Innanzitutto, perché consente di contenere i costi del sistema e di ottimizzare le risorse disponibili, grazie anche alle economie di scala generate dall'accentramento di alcune funzioni in capo all'ONC; alla riduzione del numero degli organismi di controllo a livello locale, peraltro privi di soggettività giuridica; al dimezzamento del numero delle persone coinvolte nella programmazione e controllo dei CSV (da 315, dei vecchi Co.Ge., a 154, dei nuovi ONC e OTC); alla riduzione del numero complessivo di CSV (un processo peraltro già in atto per effetto di molte "fusioni" tra CSV istituiti sulla base della precedente normativa).
In secondo luogo, perché, grazie al ruolo dell'ONC, conduce all'uniformità di trattamento dei CSV sotto il profilo delle attività esercitabili, dell'uso delle risorse, nonché dei controlli.
In terzo luogo, perché disancora il finanziamento dei CSV dal "quindicesimo" annuo e lo ancora al "finanziamento stabile triennale", grazie anche al contributo statale sotto forma di cre-

70 Così calcolato: il quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, 1° comma, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

71 L'ONC può assegnare una quota del FUN all'associazione di CSV più rappresentativa sul piano nazionale per la promozione dei CSV o per attività di promozione del volontariato che può compiersi più efficacemente su scala nazionale (art. 62, 7° comma, CTS).

72 Gli OTC sono quindici e la loro composizione varia a seconda dell'ambito territoriale di riferimento, fermo restando che la maggioranza dei componenti di ciascun OTC è sempre designata dalle FOB (art. 65 CTS).

dito d'imposta alle FOB finanziatrici. Ciò significa maggiori risorse in favore del volontariato nonché risorse distribuite (dall'ONC) più equamente sul territorio nazionale, più non sussistendo il vincolo di destinazione del 50% del quindicesimo nella regione in cui ciascuna FOB ha sede legale, nonché la facoltà di ciascuna FOB di destinare liberamente il restante 50%. Infine, perché promuove unità e coordinamento non solo tra i CSV (grazie al ruolo riconosciuto dalla legge, sotto diversi profili, alla loro associazione nazionale più rappresentativa), ma anche tra i diversi attori e *stakeholder* del sistema dei CSV, ovvero le FOB, i CSV e gli enti del terzo settore. Il clima collaborativo che si è avvertito nella fase di stesura della nuova disciplina e nella fase di avvio di operatività dell'ONC[73] lascia presagire una proficua interazione che non potrà che rivolgersi a vantaggio di quelli che sono, in ultima analisi, i beneficiari finali del sistema dei CSV, ovverosia le persone e le comunità che usufruiscono dell'attività di volontariato.

### *5.3.2. I possibili benefici della riforma per l'attività filantropica delle fondazioni di origine bancaria*

Si è in precedenza sottolineato come le fondazioni di origine bancaria, qualora potessero formalmente assumere la qualifica di enti del terzo settore ai sensi del d.lgs. 117/2017, potrebbero rientrare nella particolare categoria degli enti filantropici di cui al nuovo Codice, di cui anzi costituirebbero gli esponenti maggiori. La loro attività tipica[74] (anche se non esclusiva[75]) è infatti riconducibile a quella "di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale", che ai sensi del 1° comma dell'art. 37 caratterizza gli enti filantropici del terzo settore[76]. L'impossibilità di qualificare formalmente le fondazioni di origine bancaria quali enti filantropici del terzo settore non esclude tuttavia che la riforma del terzo settore possa rivelarsi vantaggiosa per l'attività erogativa, ovvero filantropica, delle FOB e perciò d'interesse per queste ultime, la loro attività e i loro obiettivi.
La riforma del terzo settore, complessivamente considerata (non soltanto dunque con riferimento alle poche norme dedicate agli enti filantropici), offre infatti alla filantropia e ai suoi principali attori, incluse le fondazioni di origine bancaria, diversi potenziali benefici. Ciò è anche conseguenza del fatto che i confini concettuali ed operativi dell'attività filantropica si sono notevolmente

73 L'ONC è una fondazione di diritto privato costituita, ai sensi di legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 19 gennaio 2018, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 104 del 7 maggio 2018. Il suo consiglio di amministrazione si è riunito per la prima volta dopo la suddetta data di pubblicazione del decreto costitutivo.
74 Secondo Righetti, *Le Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore*, cit., 85, "l'attività 'erogativa' rappresenta la fondamentale leva attraverso cui le Fondazioni di origine bancaria perseguono la propria missione istituzionale".
75 Cfr. *infra* par. 3.3.
76 L'art. 3, 2° comma, d.lgs. 153/99, ovviamente circoscrive la platea dei beneficiari dell'attività filantropica delle FOB nella misura in cui stabilisce che "è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni".

estesi. La "nuova" filantropia o le "nuove frontiere" della filantropia si articolano infatti su una pluralità di attori e di mezzi, anche mutuati dal settore *for profit* e dall'economia di mercato.
Il primo potenziale vantaggio arrecato dalla riforma del terzo settore all'attività filantropica risiede, a nostro avviso, nell'aver fornito di quest'ultima una definizione, idonea a tracciarne i confini e a mantenerla distinta da altre attività di interesse generale.
In effetti, filantropia è concetto ampio ed indefinito già su base etimologica. L'amore per l'uomo o per l'umanità è, invero, uno spirito che anima ed orienta, o quanto meno dovrebbe in principio animare ed orientare, tutti i soggetti che si muovono all'interno del perimetro del terzo settore, e non soltanto gli enti filantropici. Le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale caratterizzano sul piano normativo tutti gli enti del terzo settore e non solo gli enti filantropici, perché l'art. 4, comma 1, CTS (così come, tra gli altri, l'art. 8, comma 1, CTS) li riferisce all'ente del terzo settore in generale.
Anche quando si ricorda come nell'Ottocento il termine abbia acquisito un'accezione più specifica, venendo a designare le iniziative dei privati a favore del bene pubblico in campi come l'educazione, la sanità, la cultura, ecc.,[77] non si aggiunge granché di specifico, perché tutti gli enti del terzo settore svolgono attività in favore del bene pubblico o, se si preferisce, del bene comune, nell'ambito di determinati settori, oggi specificamente individuati dall'art. 5 CTS.
La filantropia comincia a ritagliarsi un suo specifico campo concettuale ed operativo nel momento in cui la si ricollega all'idea di dono, beneficienza o più ampiamente erogazione gratuita di denaro, beni in natura o anche servizi, dal momento che la gratuità non è elemento essenziale della qualifica di ente del terzo settore e perciò non caratterizza tutti gli enti del terzo settore ma soltanto alcuni di essi. L'ente filantropico viene in tal modo a distinguersi senz'altro dagli enti del terzo settore imprenditoriali e dall'impresa sociale, i quali perseguono i medesimi obiettivi, ma mediante una modalità diversa, cioè l'attività d'impresa. Ma, a ben vedere, finisce anche per distinguersi dalle organizzazioni di volontariato, le quali svolgono attività di interesse generale in modo prevalentemente gratuito sì, ma avvalendosi prevalentemente di volontari, ciò che invece non connota gli enti filantropici.
Insomma, la riforma ha in generale il pregio di assegnare alla filantropia e agli enti filantropici uno spazio particolare all'interno del terzo settore complessivamente considerato, e così contribuire non solo a rendere più specifica la cultura che li riguarda, ma anche le sue forme di aggregazione e rappresentanza.
La filantropia, com'è noto e si è già premesso, è andata incontro nel corso del tempo ad un'evoluzione concettuale ed operativa particolarmente significativa, che ha riguardato i suoi obiettivi, metodi, soggetti ed attività, sostanzialmente al fine di renderla più efficace ed efficiente nel realizzare gli scopi di lotta alla povertà e di cambiamento ed innovazione sociale che si propone, come del resto è naturale e logico che sia, costituendo lo spreco di risorse qualcosa di deprecabile sempre e comunque, anche nel campo del terzo settore, della solidarietà e del dono.

77 Cfr. Miglietta e Quaglia, *I nuovi orizzonti della filantropia. La venture philanthropy,* Assisi, 2014, 29.

La filantropia "tradizionale" si basa sulla beneficienza, la mera erogazione o il *grant-making*, da intendersi come attività contributiva "a fondo perduto" destinata a soddisfare determinati bisogni, ma non necessariamente preceduta da una valutazione approfondita delle ragioni dell'intervento filantropico, né seguita da un'analisi degli effetti prodotti dall'intervento sul soggetto o la comunità beneficiari dell'intervento. Invece, la filantropia "moderna" o *strategic*, *venture, high-engagement philanthropy*, vuole innanzitutto comprendere adeguatamente le cause e le ragioni della povertà e del disagio sociale, al fine di predisporre strumenti ed interventi adeguati alla loro efficace soluzione; opera attraverso modalità diverse ed innovative, "su misura", che vanno oltre il contributo a fondo perduto e possono anche comprendere partecipazioni al capitale di rischio, prestiti, emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari, ecc., e comunque strumenti che consentono di eseguire l'intervento filantropico in un orizzonte temporale pluriennale; intende svolgere un ruolo partecipativo durante il periodo in cui l'attività filantropica è in corso, anche al fine di "trasformare" i beneficiari dell'intervento, farli crescere, fornendo loro i mezzi per gestire in futuro, da soli, eventuali emergenze; è interessata a verificare l'impatto sociale dell'intervento filantropico; opera in collaborazione con vari soggetti; finanzia non soltanto organizzazioni di volontariato ed altri enti di natura erogativa, ma anche imprese sociali ed enti a struttura imprenditoriale[78].

A noi pare che il CTS e le sue diverse disposizioni, ancorché da soli non sufficienti, possano significativamente contribuire allo sviluppo, oltre che della filantropia tradizionale (che sicuramente non cesserà di esistere), di un'attività filantropica così congegnata e con questi particolari obiettivi e strategie operative. Le ragioni a suffragio di questa conclusione sono numerose.

Come abbiamo in precedenza rilevato, il CTS accresce il livello di competenza e professionalità richiesto agli enti del terzo settore ed in particolare alle persone fisiche che ne compongono gli organi. In tal modo, la riforma accresce il livello qualitativo degli enti beneficiari di interventi filantropici (anche di quelli realizzati dalle FOB).

In secondo luogo, le norme sulla trasparenza e i controlli favoriscono la verifica dell'attività degli enti beneficiari di interventi filantropici. Così è anche con riguardo all'obbligo di rendere pubblico il bilancio sociale, redatto secondo linee guida ministeriali che dovrebbero consentire di valutare anche l'"impatto sociale" dell'attività filantropica e di quella di interesse generale condotta dagli enti beneficiari di interventi filantropici.

La riforma, poi, ha introdotto strumenti di finanza sociale, quali i titoli di solidarietà, di cui la *venture philanthropy* potrebbe utilmente avvalersi.

L'unità del terzo settore, pur nella varietà delle sue componenti; la creazione di un "sistema" di enti del terzo settore variamente agevolata dal legislatore; la pluralità di modelli giuridici di enti del terzo settore, nonostante il comune nucleo identitario, sono tutti fattori che ulteriormente contribuiscono allo sviluppo della filantropia in termini sia dimensionali sia qualitativi. Oggi, la platea di potenziali beneficiari "virtuosi" della filantropia si amplia, così come cresce la pos-

78 Cfr. Lets, Dyer & Grossman, *What Foundations Can Learn from Venture Capital, in Harvard Business Review,* 1997, 36 ss.; Miglietta e Quaglia, *I nuovi orizzonti della filantropia. La venture philanthropy,* cit., 37 ss.

sibilità per gli enti filantropici in senso lato (incluse dunque le fondazioni di origine bancaria) di collaborare con (altri) soggetti del terzo settore (come le imprese sociali) al fine di realizzare congiuntamente interventi sociali che richiedono una pluralità di risorse e competenze diverse. Tutto ciò senza contare gli importanti benefici fiscali (riservati, tuttavia, agli enti filantropici in senso stretto) che senz'altro contribuiranno allo sviluppo dell'attività filantropica e delle sue fonti di finanziamento. Anche grazie alle novità legislative presentate in questo scritto (ed ancorché il quadro legislativo sia senz'altro perfettibile)[79], dunque, la fase attuale appare particolarmente favorevole alla filantropia, agli enti filantropici (in senso stretto ed in senso lato, incluse dunque anche le FOB) e al terzo settore in generale. Per cogliere queste nuove opportunità occorre conoscere bene la riforma ed è altresì necessaria quella voglia e capacità di sperimentare nuove forme e strumenti giuridici che gli operatori della filantropia e del terzo settore hanno sempre dimostrato di possedere.

### *5.3.3. La partecipazione delle fondazioni di origine bancaria in enti del terzo settore ed imprese sociali*

Le fondazioni di origine bancaria, oltre che finanziare attività di interesse generale poste in essere da altri soggetti, e dunque oltre che svolgere attività erogativa o filantropica in senso stretto, possono realizzare le proprie finalità sociali anche attraverso lo svolgimento di attività d'impresa: o esercitando l'impresa direttamente oppure indirettamente attraverso la partecipazione di controllo in enti e società[80].

Più precisamente, la disciplina loro applicabile prevede, quanto all'impresa *in-house*, che le FOB "perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti" (art. 3, 1° comma, d.lgs. 153/99).

Ne consegue che – stante la sostanziale corrispondenza tra i settori "ammessi" (tra cui ciascuna FOB deve poi individuare quelli "rilevanti") di cui al d.lgs. 153/99 e le "attività di interesse generale" di cui alla nuova legislazione sul terzo settore – una FOB potrebbe di fatto configurarsi come un'impresa del terzo settore o addirittura come un'impresa sociale. Anche in questo caso, tuttavia, come già rilevato con riguardo alla FOB che operi in forma erogativa o filantropica, si deve ribadire che la FOB in questione non potrebbe formalmente acquisire né la qualifica di ente imprenditoriale del terzo settore né quella di impresa sociale ai sensi del d.lgs. 112/2017. Gli articoli 3, 3° comma, CTS, e 1, 7° comma, d.lgs. 112/2017 sono chiaramente ostativi in tal senso, come abbiamo già in precedenza spiegato.

79 Ricordiamo che entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti di riforma è possibile per il Governo emanare un decreto legislativo correttivo. Nel momento in cui si scrive, testi di decreti legislativi correttivi risultano già provvisoriamente approvati dal Governo italiano.

80 Sul tema, cfr. in generale Mucciarelli, *Attività e impresa nelle fondazioni bancarie,* Milano, 2005.

Le fondazioni di origine bancaria, tuttavia, possono anche "detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali" (art. 6, 1° comma, d.lgs. 153/99). Considerato che per "impresa strumentale" s'intende una "impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti" (art. 1, lett. h), d.lgs. 153/99), non sarebbe impedito alle FOB perseguire i propri scopi istituzionali attraverso il controllo di enti imprenditoriali del terzo settore ed imprese sociali. Anzi, nell'ente del terzo settore (e nell'impresa sociale) le FOB possono rinvenire la struttura organizzativa più adeguata mediante la quale attuare questa loro, possibile, modalità operativa; più adeguata perché in linea con gli obiettivi delle FOB, nonché sottoposta ad obblighi di pubblicità, trasparenza, gestione e controllo pubblico che nel corso di questo scritto abbiamo più volte indicato come fattori di rafforzamento delle finalità sociali e di efficacia ed efficienza nella conduzione di attività di interesse generale.
Il legislatore della riforma, peraltro, non impedisce che enti del terzo settore ed imprese sociali possano essere controllati dalle FOB, dacché i divieti di controllo riguardano altri soggetti, quali partiti politici, sindacati, amministrazioni pubbliche o (nel caso delle imprese sociali) enti con scopo di lucro (art. 4, 2° comma, CTS; art. 4, 3° comma, d.lgs. 112/2017).
Ecco dunque un'altra possibile via attraverso la quale la nuova figura dell'ente del terzo settore e la relativa legislazione si dimostrano di diretto ed immediato interesse per le fondazioni di origine bancaria. Le FOB potrebbero infatti costituire (e controllare) enti del terzo settore e imprese sociali chiamati ad esercitare imprese "strumentali" in uno o più dei loro settori "rilevanti"[81]. Sarebbe anzi da chiedersi se la veste giuridica del terzo settore non sia quella più appropriata (più sicura e più rispettosa delle finalità dell'intervento) per le imprese "strumentali" delle FOB[82].
Va peraltro chiarito che, a ben vedere, la precedente modalità operativa deve essere tenuta distinta da quella consistente in contributi versati dalle FOB al patrimonio di fondazioni ed associazioni del terzo settore che esse tuttavia non controllano: in quest'ultimo caso, infatti, le FOB realizzano i propri obiettivi impiegando funzionalmente i redditi derivanti dall'investimento del proprio patrimonio[83] (con modalità diverse ma pur sempre) per finalità erogative (stante l'impossibilità di riottenere una remunerazione dell'investimento o la ripetizione di quanto contribuito) e non già esercitando, ancorché indirettamente (attraverso cioè un ente controllato), un'attività d'impresa strumentale. Sono casi, peraltro abbastanza diffusi[84], riconducibili all'attività filantropica delle FOB di cui si è parlato in precedenza, e che peraltro sono oggi anch'essi interessati dalla recente riforma del terzo settore.

81 Si pensi ad esempio ad una FOB che controlli una società impresa sociale che faccia ricerca scientifica di particolare interesse sociale oppure attività educativa e di formazione professionale.
82 Di particolare interesse, da quanto punto di vista, è la possibilità per le FOB di costituire s.p.a. o s.r.l. unipersonali con la qualifica di impresa sociale.
83 In coerenza con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2010 recante Indicazioni per gli investimenti non adeguatamente redditizi, ripresa nell'art. 5 del Protocollo d'intesa sottoscritto dalle Fondazioni con il medesimo Dicastero il 22 aprile 2015.
84 Tra i vari esempi possibili, la Fondazione con il Sud e la Fondazione Venezia 2000.

Ancora diversa è la modalità d'azione che si sostanzia in una partecipazione non di controllo delle FOB in una società impresa sociale ai sensi del d.lgs. 112/2017. Questa partecipazione, infatti, sarebbe consentita alle FOB non solo attraverso l'utilizzo del reddito, come dapprima evidenziato, ma anche impiegando il patrimonio alla luce di quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, d.lgs. 153/99[85], e dall'art. 3, 3° comma, lett. a), d.lgs. 112/2017, che consente alle imprese sociali societarie di remunerare entro certi limiti il capitale conferito dai propri soci. Sarebbe anzi una partecipazione che, intervenendo in un ente che, come spiegato, sostanzialmente persegue le medesime finalità, non genererebbe, per le FOB e i loro obiettivi istituzionali, quei rischi che, invece, la partecipazione in società di capitali e cooperative pone in ragione dello scopo lucrativo o mutualistico, e non già sociale, perseguito da questi ultimi tipi societari[86].
A prescindere dalle specificità del caso e dalle modalità dell'intervento, va peraltro sottolineato che qualsiasi partecipazione di una FOB in una nuova impresa sociale societaria potrebbe oggi beneficiare dell'importante agevolazione di cui all'art. 18, comma 4, d.lgs. 112/2017[87].

## 5.4. Conclusioni

Questo scritto si proponeva un triplice obiettivo: svolgere una riflessione sull'impatto culturale della riforma del terzo settore; introdurre il lettore ai principali contenuti di questa riforma; e riflettere sulle opportunità della riforma per le fondazioni di origine bancaria.
I tre temi sono tra loro collegati, poiché l'impatto della riforma è conseguenza della particolare disciplina, dalla quale emergono le opportunità per le fondazioni di origine bancaria e il perseguimento dei loro scopi istituzionali.
Le fondazioni di origine bancaria formalmente non sono enti del terzo settore pur condividendo i medesimi requisiti sostanziali di questi ultimi ed in particolare di quella particolare categoria di enti del terzo settore denominata "enti filantropici". Ciononostante, sono interessate dalla riforma sotto diversi profili.
In via generale ed indiretta, anche le fondazioni di origine bancaria, essendo enti che – come riconosce il legislatore della riforma – "concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge", non potrebbero che essere soddisfatte di una legge, come quella sul terzo settore, che istituzionalizza, disciplina e promuove soggetti che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività d'interesse

85 Si rientra, dunque, nella previsione di cui all'art. 7, 1° comma, d.lgs. 153/99, secondo cui: "le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali".

86 Cfr., per la posizione del problema, Costi, *Le fondazioni bancarie: un nuovo governo dell'economia?, in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze. Studi in onore di Giuseppe Zanarone,* Torino, 2011, 51 ss.

87 Agevolazione, tuttavia, ancora non operativa in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 18, 9° comma, d.lgs. 112/2017. La medesima agevolazione si applica ai contributi in conto patrimonio di una fondazione impresa sociale (art. 18, 5° comma, d.lgs. 112/2017).

generale, ed in tal modo fornisce strumenti operativi per iniziative di sussidiarietà orizzontale, di promozione e sviluppo umano, di solidarietà e di rimozione di disuguaglianze sostanziali.
In via diretta, le fondazioni di origine bancaria sono coinvolte nella riforma per il complesso ruolo che assumono nel nuovo sistema di finanziamento e controllo dei centri di servizio per il volontariato: in effetti, questa parte del Codice del terzo settore è l'unica che si applica anche alle FOB. Ma più in generale la nuova disciplina degli enti del terzo settore e delle imprese sociali può anche contribuire positivamente all'efficacia ed efficienza dell'attività filantropica delle FOB, nella misura in cui essa attribuisce una precisa identità ai beneficiari di quest'ultima e li sottopone a precise regole di pubblicità, trasparenza e *governance* capaci di accrescerne la qualità.
In via strumentale, le fondazioni di origine bancaria possono infine avvalersi dell'ente del terzo settore e dell'impresa sociale per l'esercizio di imprese strumentali nei settori rilevanti. Quest'ultima rappresenta una nuova frontiera operativa che richiederà sperimentazione, rispetto a modalità già note come la partecipazione non di controllo in associazioni e (soprattutto) in fondazioni. La partecipazione minoritaria delle FOB ad imprese sociali costituisce un'ulteriore modalità operativa che la riforma del terzo settore suggerisce e promuove, e di cui sarà necessario verificare la concreta percorribilità ed utilità.

# NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati e al riferimento temporale degli stessi.
Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

## *Periodo di riferimento dei dati*

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto, sono stati rilevati con riferimento ai periodi e alle scadenze più appropriate in funzione del contenuto informativo dei fenomeni oggetto di indagine, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di confrontabilità degli stessi.
Sono state adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:
- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2017;
- l'analisi degli investimenti correlati alla missione è relativa alle consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2016;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2017.

## *Criteri di raggruppamento delle Fondazioni di origine bancaria*

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: Fondazioni Piccole (18 Fondazioni), Medio-piccole (17), Medie (18), Medio-grandi (17), Grandi (18).
Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno[1].

1 Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:
– Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
– Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
– Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
– Mezzogiorno o Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

### *Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di Stato patrimoniale, di Conto economico e di Rendiconto finanziario*

I dati di bilancio che vengono presentati nel XXIII Rapporto sono stati riclassificati secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000 con le modifiche e le integrazioni approvate da Acri nel febbraio del 2017, sulla base delle indicazione elaborate dalla Commissione Bilancio e questioni fiscali, a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 139 alle disposizioni civilistiche in tema di bilancio.
Le informazioni relative al Rendiconto finanziario sono esposte secondo lo schema definito in sede Acri tenendo conto delle specificità delle Fondazioni e delle loro aree tipiche di attività.
Di seguito sono riportati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico con le integrazioni e le modifiche sopra descritte, evidenziate con carattere sottolineato, nonché il prospetto di Rendiconto finanziario.
Nell'esporre tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello Stato patrimoniale e del Conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nei quadri riepilogativi più avanti riportati.

## *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

**Schema dello stato patrimoniale**

| | ATTIVO | t | t-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Immobilizzazioni materiali e immateriali | ..... | ..... |
| | a) beni immobili | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - beni immobili strumentali | ..... | ..... |
| | b) beni mobili d'arte | ..... | ..... |
| | c) beni mobili strumentali | ..... | ..... |
| | d) altri beni | ..... | ..... |
| 2 | Immobilizzazioni finanziarie: | | |
| | a) partecipazioni in società strumentali | ..... | ..... |
| | di cui: | ..... | ..... |
| | - partecipazioni di controllo | | |
| | b) altre partecipazioni | ..... | ..... |
| | di cui: | ..... | ..... |
| | - partecipazioni di controllo | | |
| | c) titoli di debito | ..... | ..... |
| | d) altri titoli | ..... | ..... |
| | e) altre attività finanziarie | ..... | ..... |
| | f) strumenti finanziari derivati attivi | | |
| 3 | Strumenti finanziari non immobilizzati: | ..... | ..... |
| | a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale | ..... | ..... |
| | b) strumenti finanziari quotati | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - titoli di debito | ..... | ..... |
| | - titoli di capitale | ..... | ..... |
| | - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio | ..... | ..... |
| | c) strumenti finanziari non quotati | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - titoli di debito | ..... | ..... |
| | - titoli di capitale | ..... | ..... |
| | - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio | ..... | ..... |
| | d) strumenti finanziari derivati attivi | | |
| 4 | Crediti | | |
| | di cui: | | |
| | - esigibili entro l'esercizio successivo | ..... | ..... |
| 5 | Disponibilità liquide | ..... | ..... |
| 6 | Altre attività | | |
| | di cui: | | |
| | - attività impiegate nelle imprese | ..... | ..... |
| | - strumentali direttamente esercitate | ..... | ..... |
| 7 | Ratei e risconti attivi | ..... | ..... |
| Totale dell'attivo | | ..... | ..... |

| | PASSIVO | t | t-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrimonio netto:<br>a) fondo di dotazione<br>b) riserva da donazioni<br>c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze<br>d) riserva obbligatoria<br>e) riserva per l'integrità del patrimonio<br>f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo<br>g) avanzo (disavanzo) residuo | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 2 | Fondi per l'attività d'istituto:<br>a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni<br>b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti<br>c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari<br>d) altri fondi<br>e) contributi di terzi destinati a finalità istituzionali | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3 | Fondi per rischi e oneri<br>di cui:<br>- strumenti finanziari derivati passivi | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 4 | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | ..... | ..... |
| 5 | Erogazioni deliberate:<br>a) nei settori rilevanti<br>b) negli altri settori statutari | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| 6 | Fondo per il volontariato | ..... | ..... |
| 7 | Debiti<br>di cui:<br>- esigibili entro l'esercizio successivo | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 8 | Ratei e risconti passivi | ..... | ..... |
| Totale del passivo | | ..... | ..... |

**Schema del conto economico**

| | | t | t-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | ..... | ..... |
| 2 | Dividendi e proventi assimilati:<br>a) da società strumentali<br>b) da altre immobilizzazioni finanziarie<br>c) da strumenti finanziari non immobilizzati | .....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3 | Interessi e proventi assimilati:<br>a) da immobilizzazioni finanziarie<br>b) da strumenti finanziari non immobilizzati<br>c) da crediti e disponibilità liquide | .....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 4 | Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati<br>di cui:<br>da strumenti finanziari derivati<br>di cui:<br>utili e perdite su cambi | <br><br>.....<br><br>..... | <br><br>.....<br><br>..... |
| 5 | Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati | ..... | ..... |
| 6 | Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie<br>di cui:<br>da strumenti finanziari derivati<br>di cui:<br>utili e perdite su cambi | <br><br>.....<br><br>..... | <br><br>.....<br><br>..... |
| 7 | Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie | ..... | ..... |
| 8 | Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate | ..... | ..... |
| 9 | Altri proventi:<br>di cui:<br>- contributi in conto esercizio | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 10 | Oneri:<br>a)compensi e rimborsi spese organi statutari<br>b) per il personale<br>di cui:<br>- per la gestione del patrimonio<br>c) per consulenti e collaboratori esterni<br>d) per servizi di gestione del patrimonio<br>e) interessi passivi e altri oneri finanziari<br>f) commissioni di negoziazione<br>g) ammortamenti<br>h) accantonamenti<br>di cui:<br>- utili su cambi<br>i) altri oneri | <br>.....<br>.....<br><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br><br>.....<br>..... | <br>.....<br>.....<br><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br><br>.....<br>..... |
| 11 | Proventi straordinari<br>di cui:<br>- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 12 | Oneri straordinari<br>di cui:<br>- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 13 | Imposte | ..... | ..... |
| | Avanzo (disavanzo) dell'esercizio | ..... | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Accantonamento alla riserva obbligatoria | ..... | ..... |
| 15 | Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:<br>a) nei settori rilevanti<br>b) negli altri settori statutari | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| 16 | Accantonamento al fondo per il volontariato | ..... | ..... |
| 17 | Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:<br>a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni<br>b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti<br>c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari<br>d) agli altri fondi | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 18 | Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio | ..... | ..... |
| Avanzo (disavanzo) residuo | | ..... | ..... |

**Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001, modificato secondo quanto previsto dalla Commissione Bilancio e questioni Fiscali di Acri (A) e quello sintetico del XXIII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria (B)**

| (A) ATTIVO | (B) ATTIVO |
|---|---|
| 1) Immobilizzazioni materiali e immateriali | Immobilizzazioni materiali e immateriali |
| | Attività finanziarie: |
| 2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie | *partecipazioni nella conferitaria* |
| 2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente) | *partecipazioni in altre società* |
| 2.a) partecipazioni in società strumentali | *partecipazioni in società strumentali* |
| 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 3.a), 3.b), 3.c), 3.d) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita);<br>4) Crediti limitatamente alle operazioni PCT | *strumenti finanziari* |
| 4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi | Crediti, ratei e risconti attivi |
| 5) Disponibilità liquide | Disponibilità liquide |
| 6) Altre attività | Altre attività |
| Totale dell'attivo | Totale dell'attivo |
| PASSIVO | PASSIVO |
| 1) Patrimonio netto | Patrimonio netto |
| 2) Fondi per l'attività d'istituto | Fondi per l'attività d'istituto |
| 3) Fondi per rischi ed oneri | Fondi per rischi ed oneri |
| 5) Erogazioni deliberate | Erogazioni deliberate da liquidare |
| 6) Fondo per il volontariato | Fondo per il volontariato di legge |
| 4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi | Altre passività |
| Totale del passivo | Totale del passivo |

**Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001, modificato secondo quanto previsto dalla Commissione Bilancio e questioni Fiscali di Acri (A) e quello sintetico del XXIII Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria (B)**

| (A) CONTO ECONOMICO | (B) CONTO ECONOMICO |
|---|---|
| 1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali; | Risultato delle gestioni patrimoniali individuali; |
| 2) Dividendi e proventi assimilati; | Dividendi e proventi assimilati; |
| 3) Interessi e proventi assimilati; | Interessi e proventi assimilati; |
| 4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;<br>5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati<br>6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie<br>11) Proventi straordinari limitatamente alle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie<br>12) Oneri straordinari limitatamente alle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie | Risultato della gestione di strumenti finanziari |
| 8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate | |
| 7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie<br>9) Altri proventi<br>11) Proventi straordinari (al netto delle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie) | Altri proventi e proventi straordinari |
| | Totale proventi |
| 10) Oneri | Oneri |
| 10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari | *di cui per gli organi statutari* |
| 13) Imposte | Imposte |
| 12) Oneri straordinari (al netto delle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie) | Oneri straordinari |
| Avanzo (disavanzo) dell'esercizio | **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** |
| | **Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:** |
| | **Accantonamenti al Patrimonio:** |
| Copertura disavanzi pregressi<br>14) Accantonamento alla riserva obbligatoria | Copertura disavanzi pregressi<br>a) Accantonamento alla riserva obbligatoria |
| 18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio | b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio |
| | **Attività istituzionale:** |
| 15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio | c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente |
| 16) Accantonamento al fondo per il volontariato | d) Accantonamento al volontariato di legge |
| 17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto | e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto |
| Avanzo (disavanzo) residuo | f) Avanzo (disavanzo) residuo |
| Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico | g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti |
| | Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g) |

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico-patrimoniali, è utile tenere presenti le seguenti informazioni:
- i proventi sono al netto delle trattenute operate alla fonte;
- i valori del Patrimonio e delle partecipazioni, riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili risultanti dai bilanci.

### *Schema di rendiconto finanziario*

Fra le nuove disposizioni introdotte merita menzionare l'obbligo di redigere il prospetto del rendiconto finanziario, che, peraltro, molte Fondazioni avevano già inserito nel bilancio su propria iniziativa.
Il prospetto, definito in sede Acri, ricostruisce i flussi di produzione e assorbimento di liquidità basata sui movimenti intervenuti nell'esercizio sulle poste di bilancio, tenendo anche conto dei risultati economici, al fine di porre in evidenza il contributo fornito dalle aree tipiche di attività delle Fondazioni: A) risultato della gestione dell'esercizio; B) attività istituzionale; C) attività di investimento e gestione patrimoniale.
Nello schema vengono analizzate le poste dell'attivo e del passivo della Fondazione, mettendo in evidenza per ognuna di esse il contributo di liquidità generato dalla gestione e gli effetti derivanti da decisioni di investimento/disinvestimento e di accantonamento/utilizzo.
Conseguentemente il fabbisogno o l'aumento di liquidità di periodo è determinato sommando, al flusso derivante dal risultato economico quale fonte di finanziamento (se positivo) o ulteriore fattore di assorbimento di liquidità (se negativo), il risultato finanziario dell'attività istituzionale e il flusso della gestione degli investimenti.
Il prospetto si chiude con l'indicazione della liquidità assorbita o generata (D) che determina l'ammontare delle disponibilità liquide (E).

| Fondazioni bancarie<br>Rendiconto finanziario<br>Raffronto 20xx-20xx-1 | 20xx | 20xx-1 |
|---|---|---|
| ***Avanzo/disavanzo dell'esercizio*** | | |
| Riv.ne (sval) strum. fin. non imm.ti | | |
| Riv.ne (sval) strum. fin. imm.ti | | |
| Riv.ne (sval) att.non fin. | | |
| Ammortamenti | | |
| ***Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)*** | | |
| Variazione crediti | | |
| Variazione ratei e risconti attivi | | |
| Variazione fondo rischi e oneri | | |
| Variazione fondo TFR | | |
| Variazione debiti | | |
| Variazione ratei e risconti passivi | | |
| A) **Av./dis.della gestione operativa (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)** | | |
| Fondi erogativi | | |
| Fondi erogativi anno precedente | | |
| Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E) | | |
| Acc.to al volont. di legge | | |
| Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto | | |
| B) **Av./dis. attività istituzionale (>0 assorbe liquidità per** erogazioni pagate; **<0 genera liquidità per fondi netti accantonati)** | | |
| Imm.ni materiali e imm.li | | |
| Ammortamenti | | |
| Riv/sval. attività non finanziarie | | |
| Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval. | | |
| Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente | | |
| ***Variazione imm.ni materiali e imm.li*** | | |
| Imm.ni finanziarie | | |
| Riv/sval. imm.ni finanziarie | | |
| Imm.ni finanziarie senza riv./sval. | | |
| Imm.ni finanziarie anno precedente | | |
| ***Variazione imm.ni fin.rie*** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Strum. fin.ri non imm.ti | | |
| Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti | | |
| Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval. | | |
| Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente | | |
| ***Variazione strum. fin.ri non imm.ti*** | | |
| ***Variazione altre attività*** | | |
| ***Variazione netta investimenti (>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità)*** | | |
| Patrimonio netto | | |
| Copertura disavanzi pregressi | | |
| Accantonamento alla Riserva obbligatoria | | |
| Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio | | |
| Avanzo/disavanzo residuo | | |
| Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio | | |
| Patrimonio netto dell'anno precedente | | |
| ***Variazione del patrimonio non derivante dal risultato della gestione (>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità)*** | | |
| C) Variazione degli investimenti e del patrimonio (>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità) | | |
| D) Liquidità generata (>0); assorbita (<0) dalla gestione (A+B+C) | | |
| E) Disponibilità liquide all' 1/1 | | |
| Disponibilità liquide al 31/12 (±D+E) | | |

# APPENDICE

# **NORMATIVA**

# NORMATIVA PRIMARIA

## DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153 (TESTO VIGENTE[1])

**Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, Comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, E disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 Della legge 23 dicembre 1998, n. 461[2].**

### Art. 1
*Definizioni*

1. Nel presente decreto si intendono per:
a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali[3,4] [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400][5];

1. Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, con l'art. 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dall'art. 27-quater, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, come modificato e integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 7-ter, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.*
2. Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.
3. L'articolo 153, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "*la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità*".
4. L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "*La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore*". *I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5 ter del d. lgs. n. 190/2002, inserito dal d. lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del d. lgs. n. 163/2006.*
5. Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque[6];
e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente dì tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;
i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;
j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva dei Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 dei 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

## TITOLO I
## REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

### Art. 2
*Natura e scopi delle Fondazioni*

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale[7].

6. Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-*nonies del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.*

7. Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

**Art. 3**
*Modalità di perseguimento degli scopi statutari*

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.
2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero[8], delle imprese sociali[9] e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

**Art. 4**
*Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
   a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
   b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;
   c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione][10], fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina, ispirate a criteri oggettivi

8. Le parole "*delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero*" *sono state inserite dall'articolo 1, comma 7-ter, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, come integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.*
9. Le parole *", delle imprese sociali" sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.*
10. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede "*una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali*".

e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,[11] dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo[12];

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)][13] di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

g-bis. previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo[14];

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

11. Le parole "*ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,*" *sono state aggiunte dall'art. 27-quater, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.*

12. Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

13. Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

14. Lettera aggiunta dall'art. 27- *quater, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.*

2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria[15].

3. Abrogato [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria][16].
4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione[17].

## Art. 5
*Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità[18]. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

## Art. 6
*Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

15. Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.*
16. Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.
17. Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
18. Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.
5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.
5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato[19].

## Art. 7
*Diversificazione del patrimonio*

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali[20].
2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.
3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15[21] per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali[22].

## Art. 8
*Destinazione del reddito*

1. Le Fondazioni destinano il reddito[23] secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola Fondazione;
b. oneri fiscali;

19. Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale nella sentenza 301/2003 ha precisato che "*la norma estende la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi (o patti di sindacato) finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova*".
20. Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
21. La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-*ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*
22. Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-*bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.*
23. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di housing sociale è attuabile da parte delle fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza[24];
d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;
e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
e-bis. acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole[25];
f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
3. E' fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

24. La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è stata determinata, per l'esercizio 2001, con D.Dirett. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80); per l'esercizio 2002, con D.Dirett. 27 marzo 2003 (Gazz. Uff. 3 aprile 2003, n. 78); per l'esercizio 2003, con D.Dirett. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75); per l'esercizio 2004, con D.Dirig. 15 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65); per l'esercizio 2005, con D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62); per l'esercizio 2006, con D.Dirett. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72); per l'esercizio 2007, con D.Dirett. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76); per l'esercizio 2008, con D. Dirett. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 64); per l'esercizio 2009, con D.Dirett. 13 aprile 2010 (Gazz.Uff. 21 aprile 2010, n. 92); per l'esercizio 2010, con D.Dirett. 7 aprile 2011 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 85), per l'esercizio 2011, con D. Dirett. 26 marzo 2012 (Gazz. Uff. 31 marzo 2012, n. 77), per l'esercizio 2012 con D. Dirett. 25 marzo 2013 (Gazz. Uff. 29 marzo 2013, n. 75), per l'esercizio 2013, con D. Dirett. 15 aprile 2014 (Gazz. Uff. 18 aprile 2014, n. 91), con D. Dirett. 20 marzo 2015 (Gazz. Uff. 27 marzo 2015, n. 72).

25. Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

### Art. 9
*Bilancio e scritture contabili*

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;
b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

## Art. 10

*Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo dei codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica[26].
2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;
b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;
c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;
d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;
e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale][27] aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la

26. Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "*L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo*".

27. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

k-bis. presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni[28].

28. Lettera aggiunta dal comma 1-*quinquies dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.*

## Art. 11
*Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza*

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio

e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni dei libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.
9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità][29], al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

## TITOLO II
## REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

### Art. 12
*Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.
2. Abrogato [Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.][30].
3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo 7,

29. L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

30. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

comma 3-bis[31]. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1[32] si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.
7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
9. L'imposta sostitutiva dì quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

## Art. 13
*Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005[33]. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

31. Comma così modificato dall'articolo 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.
32. Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
33. Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

## TITOLO III[34]
## REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

### Art. 14
*Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

### Art. 15
*Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

### Art. 16
*Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501- quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.
3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

34. A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

### Art. 17
*Cessione diretta*

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

### Art. 18
*Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari*

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.
2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

### Art. 19
*Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni*

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

### Art. 20
*Permuta di beni immobili*

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

### Art. 21
*Valutazione dei beni e delle partecipazioni*

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.
3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

## TITOLO IV[35]
## DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

### Art. 22
*Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.
2. Se la speciale riserva di cui al comma l è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.
3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

35. A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

**Art. 23**

*Operazioni di concentrazione non strutturale*

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.
2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

**Art. 24**

*Regime speciale ai fini delle imposte indirette*

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

## TITOLO V
## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 25
*Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione[36].

1-*bis*. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1[37].

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[38].

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1[39].

3. Abrogato [A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis][40].

3-*bis*. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto[41].

36. Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.
37. Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
38. Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
39. Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.
40. Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
41. Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

### Art. 26
*Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994*

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.
2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo, 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

### Art. 27
*Partecipazione al capitale della Banca d'Italia*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.
4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

### Art. 28
*Disposizioni transitorie*

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superate la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto[42].

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

### Art. 29
*Disposizione finale*

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

### Art. 30
*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

### Art. 31
*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri recati dall'attuazione dei presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

---

42. L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

## LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

**"Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria"**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999*

### Art. 1.
*Ambito della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

### Art. 2.
*Regime civilistico degli enti*

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione,

anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma l possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

**Art. 3.**
*Regime tributario degli enti*

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

**Art. 4.**
*Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguar-

do alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

### Art. 5.
*Regime fiscale degli scorpori*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permute di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma l possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.
4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.
5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art. 6.**

*Disciplina fiscale delle ristrutturazioni*

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30

luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

### Art. 7.
*Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.

### Art. 8.
*Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# NORMATIVA SECONDARIA

## DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

**Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;
VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;
VISTO l'articolo 39, comma 14-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;
VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;
VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

**ADOTTA**
il seguente regolamento:

### Art. 1.
*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

### Art. 2.
*Attività istituzionale*

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

**Art. 3.**
*Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.
2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.
3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.
4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.
5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

**Art. 4.**
*Incompatibilità*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

**Art. 5.**
*Il patrimonio*

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

**Art. 6.**
*Partecipazioni bancarie di controllo*

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.
2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono

sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

### Art. 7.
*Disposizioni transitorie*

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.
2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompressa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

## PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

**Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.**

### Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del

quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";
Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

**EMANA**
il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:
a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

*1. Redazione del bilancio*

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

*2. Principi di redazione del bilancio*

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

*3. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.
3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.
3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.
3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.
3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

*4. Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.
4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.
4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.
4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individua-

le nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

*5. Immobilizzazioni*

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.
5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.
5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

*6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni*

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

*7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate*

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.
7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

*8. Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.
8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

*9. Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.
9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.
9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.
9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.
9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.
9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

*10. Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.
10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.
10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.
10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.
10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere

agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

*11. Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;
o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;
p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;
q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

*12. Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:
a) relazione economica e finanziaria;
b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:
a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;
b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;
d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;
e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;
g) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
h) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:
a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";
b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;
c) l'attività di raccolta fondi;
d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui pa-

trimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

*13 Pubblicità*

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

*14 Disposizioni finali*

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi

sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

**Allegato A - Schema dello stato patrimoniale**

| | ATTIVO | t | t-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Immobilizzazioni materiali e immateriali | ..... | ..... |
| | a) beni immobili | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - beni immobili strumentali | ..... | ..... |
| | b) beni mobili d'arte | ..... | ..... |
| | c) beni mobili strumentali | ..... | ..... |
| | d) altri beni | ..... | ..... |
| 2 | Immobilizzazioni finanziarie: | ..... | ..... |
| | a) partecipazioni in società strumentali | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - partecipazioni di controllo | ..... | ..... |
| | b) altre partecipazioni | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - partecipazioni di controllo | ..... | ..... |
| | c) titoli di debito | ..... | ..... |
| | d) altri titoli | ..... | ..... |
| 3 | Strumenti finanziari non immobilizzati: | ..... | ..... |
| | a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale | ..... | ..... |
| | b) strumenti finanziari quotati | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - titoli di debito | ..... | ..... |
| | - titoli di capitale | ..... | ..... |
| | - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio | ..... | ..... |
| | c) strumenti finanziari non quotati | ..... | ..... |
| | di cui: | | |
| | - titoli di debito | ..... | ..... |
| | - titoli di capitale | ..... | ..... |
| | - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio | ..... | ..... |
| 4 | Crediti | | |
| | di cui: | | ..... |
| | - esigibili entro l'esercizio successivo | ..... | |
| 5 | Disponibilità liquide | ..... | ..... |
| 6 | Altre attività | | |
| | di cui: | | |
| | - attività impiegate nelle imprese | ..... | ..... |
| | - strumentali direttamente esercitate | ..... | ..... |
| 7 | Ratei e risconti attivi | ..... | ..... |
| Totale dell'attivo | | ..... | ..... |

**Allegato A - Schema dello stato patrimoniale**

| | PASSIVO | t | t-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrimonio netto:<br>a) fondo di dotazione<br>b) riserva da donazioni<br>c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze<br>d) riserva obbligatoria<br>e) riserva per l'integrità del patrimonio<br>f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo<br>g) avanzo (disavanzo) residuo | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 2 | Fondi per l'attività d'istituto:<br>a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni<br>b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti<br>c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari<br>d) altri fondi | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3 | Fondi per rischi e oneri | ..... | ..... |
| 4 | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | ..... | ..... |
| 5 | Erogazioni deliberate:<br>a) nei settori rilevanti<br>b) negli altri settori statutari | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| 6 | Fondo per il volontariato | ..... | ..... |
| 7 | Debiti<br>di cui:<br>- esigibili entro l'esercizio successivo | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 8 | Ratei e risconti passivi | ..... | ..... |
| Totale del passivo | | ..... | ..... |

***CONTI D'ORDINE***

*Beni di terzi*
*Beni presso terzi*
*Garanzie e impegni*
*Impegni di erogazione*
*Rischi*
*Altri conti d'ordine*

## Allegato B - Schema del conto economico

| | | t | t-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Risultato delle gestioni patrimoniali individuali | ..... | ..... |
| 2 | Dividendi e proventi assimilati:<br>a) da società strumentali<br>b) da altre immobilizzazioni finanziarie<br>c) da strumenti finanziari non immobilizzati | .....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 3 | Interessi e proventi assimilati:<br>a) da immobilizzazioni finanziarie<br>b) da strumenti finanziari non immobilizzati<br>c) da crediti e disponibilità liquide | .....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 4 | Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati | ..... | ..... |
| 5 | Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati | ..... | ..... |
| 6 | Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie | ..... | ..... |
| 7 | Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie | ..... | ..... |
| 8 | Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate | ..... | ..... |
| 9 | Altri proventi:<br>di cui:<br>- contributi in conto esercizio | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 10 | Oneri:<br>a)compensi e rimborsi spese organi statutari<br>b) per il personale<br>di cui:<br>- per la gestione del patrimonio<br>c) per consulenti e collaboratori esterni<br>d) per servizi di gestione del patrimonio<br>e) interessi passivi e altri oneri finanziari<br>f) commissioni di negoziazione<br>g) ammortamenti<br>h) accantonamenti<br>i) altri oneri | .....<br>.....<br>.....<br><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 11 | Proventi straordinari<br>di cui:<br>- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 12 | Oneri straordinari<br>di cui:<br>- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie | .....<br><br>..... | .....<br><br>..... |
| 13 | Imposte | ..... | ..... |
| | **Avanzo (disavanzo) dell'esercizio** | ..... | ..... |
| 14 | Accantonamento alla riserva obbligatoria | ..... | ..... |
| 15 | Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:<br>a) nei settori rilevanti<br>b) negli altri settori statutari | .....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>..... |
| 16 | Accantonamento al fondo per il volontariato | ..... | ..... |
| 17 | Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:<br>a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni<br>b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti<br>c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari<br>d) agli altri fondi | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| 18 | Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio | ..... | ..... |
| | Avanzo (disavanzo) residuo | ..... | ..... |

# ALTRA NORMATIVA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (di seguito denominato anche Autorità di Vigilanza), avente sede in Roma, Via XX Settembre, 97

**E**

**L'ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO SPA** (di seguito ACRI), avente sede in Roma, Via del Corso, 267

*Premesso che*

- con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla "*Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461*";
- con decreto del 18 maggio 2004, n. 150 è stato emanato il "*Regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie*";
- l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 153/99, prevede che "*la vigilanza sulle fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti*";
- la *ratio* di tale norma deve essere individuata nell'interesse pubblico a controllare che siano efficacemente e correttamente perseguite le finalità istituzionali proprie delle suddette Fondazioni;
- nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 461/98 e dal decreto legislativo n. 153/99, l'Autorità di vigilanza riconosce ad ACRI, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria, un ruolo

di interlocutore nella definizione di prassi e criteri di vigilanza. In questa interazione, l'ACRI può concorrere efficacemente al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza favorendo la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l'elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. La Carta delle fondazioni, approvata dall'Assemblea dell'ACRI il 4 aprile 2012, è un valido esempio in questo senso.

*Considerato che*

- L'ACRI, in qualità di Associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, promotrice del presente accordo, ritiene opportuno rafforzare e valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare l'efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge;
- l'esperienza e la casistica delle questioni sottoposte all'attenzione dell'Autorità di vigilanza fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/99, nonché il mutato contesto storico, economico e finanziario, hanno progressivamente fatto emergere l'esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria;
- le Fondazioni, dalla loro costituzione, oltre alle azioni nei settori di intervento individuati dal legislatore, hanno svolto un ruolo di solidarietà e sussidiarietà nel terzo settore anche con iniziative, quali la creazione della Fondazione con il Sud, di responsabilità sociale nei confronti dei territori di maggiore svantaggio socio-economico;
- le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l'impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a quanto di seguito rappresentato:
  - individuare criteri di determinazione dei corrispettivi economici, comunque denominati (compensi, indennità, gettoni di presenza, medaglie, altri oneri ecc.) da attribuire ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle fondazioni nel terzo settore e l'assenza di finalità lucrative, e tenuto

conto degli effetti della crisi economica e finanziaria sulla dimensione patrimoniale e operativa delle fondazioni;

- favorire, in coerenza con l'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, l'obiettivo di garantire il periodico ricambio degli organi delle Fondazioni al fine di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio;
- assicurare adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;
- preservare la funzionalità del circuito della responsabilità sociale delle fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza, e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull'attività svolta, usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;
- garantire il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, evitando che le Fondazioni controllino banche anche attraverso accordi, in qualsiasi forma conclusi, che consentano l'esercizio di un'influenza dominante.

*Tutto ciò premesso e considerato*

L'ACRI, in persona del Presidente Giuseppe Guzzetti, sottoscrive il presente Protocollo d'intesa in rappresentanza delle seguenti Fondazioni associate, Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione CARIT, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento,

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassamarca, Fondazione CRUP, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Pescarabruzzo - Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, Fondazione Sicilia, Fondazione TERCAS, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, che assumono l'impegno a modificare gli statuti secondo il contenuto del presente Protocollo d'intesa;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro Pier Carlo Padoan, prende atto degli impegni assunti dalle suddette Fondazioni e, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.

4

Art. 1

*Definizioni*

1. Nel presente Protocollo si intendono per:

   - "Fondazione": la persona giuridica di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
   - "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
   - "Società Bancaria Conferitaria": la società come definita all'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
   - "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
   - "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.

TITOLO I

ASPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI

Art. 2

*Gestione del patrimonio*

1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'*asset allocation*.
2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:
   a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. Le fondazioni verificano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.
4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.
5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.
6. Decorsi i termini di cui al successivo comma 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
8. Le Fondazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, hanno un'esposizione superiore a quella massima definita al precedente comma 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, la riducono al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Ove

l'esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, le Fondazioni riducono la stessa al di sotto dei limiti indicati entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.

9. Le Fondazioni, entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, comunicano all'Autorità di vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3

*Indebitamento*

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.
2. Le Fondazioni che alla data del presente Protocollo hanno un'esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, provvedendo a darne tempestiva informativa all'Autorità di Vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine può essere prorogato su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 4

*Operazioni in derivati*

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
3. Il comma 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione

7

europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 , e dovrà indicare:

a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

4. Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 5

*Imprese ed enti strumentali*

1. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 153/99.
2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
3. Le Fondazioni che, alla data del presente Protocollo, non hanno nel passivo un fondo di copertura capiente predispongono un programma per la sua costituzione, nell'importo indicato al comma 2, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato art. 7, comma 3-*bis*, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma è tempestivamente trasmesso all'Autorità di vigilanza.

TITOLO II

GOVERNANCE

Art. 6

*Partecipazioni*

1. Le Fondazioni trasmettono all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.
2. Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 7

*Mandati*

1. Nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett. *i)* del decreto legislativo n. 153/99, al fine di assicurare il ricambio dei componenti degli organi, le Fondazioni adeguano i loro statuti ai seguenti principi:
   a) l'Organo di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo;
   b) le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo;
   c) ai fini della lettera b), non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
2. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 8

*Selezione dei componenti degli organi*

1. Le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 10.
2. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.
3. Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
4. Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.
5. Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore.
6. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell'Organo di Amministrazione.

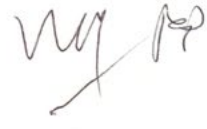

Art. 9

*Corrispettivi per i componenti degli organi*

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.
3. Per le fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Per le altre Fondazioni il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, le Fondazioni provvedono ad adeguare il compenso.
4. Per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi", ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.
5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di indirizzo, dell'Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:
   a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
   b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
   c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
   d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

Art. 10

*Incompatibilità e ineleggibilità*

1. Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell'esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione.

2. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
3. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 11

*Trasparenza*

1. Le Fondazioni rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
2. Sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e *curricula* dei componenti degli organi.
3. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
4. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

12

5. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni *ex post* in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 12

*Cooperazione e forme di aggregazione*

1. Le Fondazioni perseguono l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

Art .13

*Attuazione del protocollo*

1. Le Parti si impegnano a valutare gli effetti del presente Protocollo e l'opportunità di rivederne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione.
2. Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente Protocollo entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione. Restano ferme le disposizioni statutarie e le delibere più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(Pier Carlo Padoan)

Il Presidente dell'Acri
(Giuseppe Guzzetti)

## SENTENZA N. 300
## ANNO 2003
## REPUBBLICA ITALIANA
## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

| | |
|---|---|
| - Riccardo CHIEPPA | Presidente |
| - Gustavo ZAGREBELSKY | Giudice |
| - Valerio ONIDA | " |
| - Carlo MEZZANOTTE | " |
| - Fernanda CONTRI | " |
| - Guido NEPPI MODONA | " |
| - Piero Alberto CAPOTOSTI | " |
| - Annibale MARINI | " |
| - Franco BILE | " |
| - Giovanni Maria FLICK | " |
| - Francesco AMIRANTE | " |
| - Ugo DE SIERVO | " |
| - Romano VACCARELLA | " |
| - Paolo MADDALENA | " |
| - Alfio FINOCCHIARO | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera *d*); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dismissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione

assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò – precisa la Regione Marche – in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo – «transitorio» – di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dismissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995). Non essendosi dunque verificate le condizioni della trasformazione, la disciplina delle fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia. Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.
Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza – attualmente, al Ministro competente – una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai «settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, in quanto le fondazioni costituiscano «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casse di risparmio», poiché le fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'altro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.
Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare – per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» – affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore – quello delle casse di risparmio – di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugnate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.
Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato alle fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 153 del 1999].
Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).
Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di fondazioni bancarie.
Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente – da ultimo appunto con la disciplina in questione – sia sul piano dell'orga-

nizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente – prosegue la Regione – si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'al-

tro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità […] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle fondazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che – con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti – comunque afferma che le fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di supplenza rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste – non lo Stato – essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata

indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.
Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che – secondo quanto sopra detto – non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle fondazioni di una «piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò – si aggiunge – è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale – così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) – e, dall'altro, la normativa comunitaria – nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici –.
La ricorrente sostiene dunque (a) che le fondazioni non costituiscono veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.
Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex* art. 117, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le corrispondenti fondazioni bancarie, e che lo Stato

è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regolano l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante periodo transitorio, in cui le fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione; «periodo transitorio», in relazione alle prescritte dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia – quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» – che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legisla-

zione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).
Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza – attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze – una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.
La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione – tradizionale per le Casse di risparmio – nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.
Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intromissioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra «soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero – soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 – concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera *c*)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali elementi costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi – quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie – cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statutari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statutari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie, sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di

partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera *g*), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più – a differenza degli originari «enti pubblici conferenti» – elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.
Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - E' bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.
Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo

sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera *i*), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che – si aggiungeva in quella circostanza – con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Sennonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti – fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modifi-

cata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in questione. Le fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili. Questo modo di ragionare presuppone che le fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano – anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione – le fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

## SENTENZA N. 301
## ANNO 2003
## REPUBBLICA ITALIANA
## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

| | |
|---|---|
| - Riccardo CHIEPPA | Presidente |
| - Gustavo ZAGREBELSKY | Giudice |
| - Valerio ONIDA | " |
| - Carlo MEZZANOTTE | " |
| - Fernanda CONTRI | " |
| - Guido NEPPI MODONA | " |
| - Piero Alberto CAPOTOSTI | " |
| - Annibale MARINI | " |
| - Franco BILE | " |
| - Giovanni Maria FLICK | " |
| - Francesco AMIRANTE | " |
| - UgoDE SIERVO | " |
| - RomanoVACCARELLA | " |
| - Paolo MADDALENA | " |
| - Alfio FINOCCHIARO | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa)*, punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g)*, e 10, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte

analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa)*, punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le ordinanze di rimessione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa)*, punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti – tra gli ammessi – ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle stesse fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro – ad avviso ancora del rimettente – l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi – e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità – rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost.,

nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.
Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.
B) Una seconda questione – sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 – riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.
La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. – che riserva al Parlamento l'attività legislativa – comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub* A).
C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999.
La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali – ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente – secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della fondazione.
L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.
D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.
Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria – il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole – ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazio-

ne; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.
La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.
E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».
La disposizione sarebbe – ad avviso del rimettente – irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.
F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF – Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle fondazioni bancarie.
Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione – quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo bancario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.
Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.
Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.
Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera *a)*, della legge n. 289 del 2002.
Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma – diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più fondazioni sia in concreto accertato.
Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.
Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.
Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 – attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle fondazioni bancarie – sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti delle collettività locali di appartenenza.
Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta cogenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo – ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».
Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.
Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire fondazioni o altre persone

giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.
Le fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.
Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.
Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.
Le disposizioni censurate riguardano infatti – ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.
Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.
Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate – ad avviso ancora dell'Avvocatura – non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».
Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 – che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate – va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato – a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.
Il giudice rimettente – dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi – ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera *g)*, e 10, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera *l)*, della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti – quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private – ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata – ad avviso del rimettente – neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire – in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche – che l'analogo regime introdotto per le fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della "piena autonomia statutaria e gestionale" delle fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera *h)*.

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte:* art. 4, lettera *g)*, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e)*».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera *i)*, della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statu-

to, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.
Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle – sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.
Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare – secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.
L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili – ad avviso sempre del rimettente – in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.
L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento.
2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.
Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle fondazioni bancarie.

2.2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.
La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe – ad avviso dell'Avvocatura – inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né

con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa),* punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle fondazioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.
Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto – a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza – in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera *g)*, e 10, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.
3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo dell'assenza – nelle ordinanze di rimessione – di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di rimessione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle fondazioni.
E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).
4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera *l)*, della Costituzione).
Passando all'esame delle singole questioni, deve

dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera *aa)*, punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate – che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di incostituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001 – secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che – come precisato dalla parte pubblica – non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli – tra gli ammessi – scelti ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre.
Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.
La censura è infondata.
La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.
Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse – riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» – di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell' art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.
Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».
Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.
Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis,* sentenza n. 356 del 1996).
La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.
Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.
Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.
Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.
A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti territoriali.
A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.
Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo.
Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.
Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.
Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.
Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.
La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata – in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse.
Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è

statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.
Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello – ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.
Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.
In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccepita irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.
Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.
Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.
È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.
In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le fondazioni.
Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.
S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.
Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.
Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indiret-

tamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».
La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse fondazioni.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.
Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.
Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.
Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.
S'intende, allora, come presupposto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più fondazioni. Senza, ripetesi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.
Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.
La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.
L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.
Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiarare l'infondatezza nei termini che seguono.
La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.
S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.
Per le altre fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censu-

rabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera *g)*, e 10, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.
In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.
Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di rimessione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.
Nel merito la questione è fondata.
In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera *h)*.
L'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e)*» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.
In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.
S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *i)*, della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.
Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.
Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;
- degli artt. 4, comma 1, lettera *g)*, limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e)*» e 10, comma 3, lettera *e)*, limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**
**del 22.08.2002**
**RELATIVA ALLE MISURE FISCALI PER LE FONDAZIONI BANCARIE**
**cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 22.08.2002**

**RELATIVA ALLE MISURE FISCALI PER LE FONDAZIONI BANCARIE**

**cui l'Italia ha dato esecuzione**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

C 54/2000/CE (ex NN 70/2000)

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse[1],

considerando quanto segue:

**I. Procedimento**

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo "legge 461/98"). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto 153/99"). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*[2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

---

[1] GU C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

[2] Cfr. nota 1.

4. La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

## II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle fondazioni bancarie:

   (1) Le fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

   (2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

   (3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

   (4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate – obbligatoriamente nel 1993 – in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

   - La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

   - Benché le fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

   - Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano.

   - Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

   Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

**III. Osservazioni degli interessati**

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione – sia pure indirettamente – nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa[3]. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: "*perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo*"[4]. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

---

[3] Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

[4] Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

## IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le fondazioni bancarie non possono essere considerate "imprese" ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ("decreto 356/90") ha stabilito precisi limiti all'attività delle fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica[5].

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori ("*settori rilevanti*") nei quali le fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti ("*imprese strumentali*"). L'articolo 3, comma 2, vieta alle fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: "*Le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*"[6]. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fondazioni.

21. Le fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di

---

[5] Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV / Staatssecretaris van Financiën*, Racc. I-0745, punto 15.

[6] Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche[7]. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

---

[7] GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75.

28. Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscale non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che – nelle fattispecie previste dal diritto tributario – dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle fondazioni sono realizzati nella regione in cui la fondazione stessa ha sede. Le fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

## V. Valutazione delle misure

### La disciplina delle fondazioni bancarie

33. Le fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e

l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, essa può disporre la liquidazione della fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della fondazione[8]. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "settori ammessi". L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)[9]. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali[10]. Tuttavia, le fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna fondazione sceglie concretamente di operare. Le fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le fondazioni bancarie non possono finanziare o

---

[8] La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

[9] La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

[10] Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una fondazione:

    (a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

    (b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

    (c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

    Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono

ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle fondazioni.

**Attività economica**

42. In sintesi, l'attività delle fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

*Gestione ed investimento del patrimonio*

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore[11]. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento..

---

[11] La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

44. La gestione del patrimonio delle fondazioni – se vi provvede la fondazione stessa[12] – non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi[13]. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle fondazioni.

*L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale*

46. Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra).Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività "*svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale*", "*si fonda sul principio della solidarietà*" e "*non ha alcuno scopo di lucro*". Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fondazioni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

---

[12] La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio – SGR*). Così facendo le fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

[13] Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecteur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

*L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di "imprese strumentali"*

48. Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei "settori rilevanti" o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette "*imprese strumentali*"). In ogni caso né le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare "attività economiche", si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, "*la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento ... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*" [14].La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica[15].In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi . Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge – istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli – è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un "mercato", l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei "settori rilevanti" siano di "natura economica". Analogamente, alcune delle attività – pur essendo "economiche" – potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

---

[14] Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee / Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

[15] Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelsonderneming BV / Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei "settori rilevanti"[16]. Risulterebbe quindi che nessuna delle fondazioni possa essere qualificata come "impresa" ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei "settori rilevanti". Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le fondazioni e le "imprese strumentali" che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei "settori rilevanti" non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei "settori rilevanti", che abbiano natura economica.

54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle fondazioni nei "settori rilevanti" ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizioni preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle fondazioni.

**Eventuale presenza di elementi di aiuto**

55. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica – anche se nei "settori rilevanti" – nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniqualvolta le fondazioni eroghino fondi o altre forme di sostegno ad imprese – anche se nei "settori rilevanti" – questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

**Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218**

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie – costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 – alle quali le fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

---

[16] Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle fondazioni. Se le fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

## VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri – anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità – qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se

le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

**Articolo 1**

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

**Articolo 2**

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

**Articolo 3**

Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri – anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità – qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

**Articolo 4**

La *Repubblica Italiana* è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione

*Mario Monti*
Membro della Commissione

Avvertenza

Ove detta decisione dovesse contenere informazioni riservata da non divulgare, si prega informarne la Commissionne entro quindici giorni lavorativi della data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commussione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. Detta domanda, che precisa gli elementi in oggetto, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commission europea
Direzione generale concorrenza
Direzione H3
B-1049 BRUXELLES
Fax: +32 2 296 98 17

Progetto grafico KMSTUDIO
Stampa Mengarelli Grafica Multiservices
Finito di stampare Novembre 2018